PERFORMANCE 2021

OBIETTIVO SPECIFICO INTERSETTORIALE N.2

Predisposizione di un testo coordinato in tema di ineleggibilità' e incompatibilità' attraverso lo studio e l'analisi di norme e principi già presenti nell'ordinamento statale, al fine di colmare un vuoto normativo nell'ambito dell'ordinamento regionale

DOSSIER ISTRUTTORIO

RICOGNIZIONE DELLE FONTI LEGISLATIVE STATALI E REGIONALI DI ABRUZZO, BASILICATA, CAMPANIA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LIGURIA, MARCHE, MOLISE, PIEMONTE, PUGLIA, SARDEGNA, TRENTINO ALTO ADIGE.

SETTORE: UFFICIO DI GABINETTO

Indice

COSTITUZIONE 6

ART. 51 6

ART. 104 6

ART. 122 6

ART. 135 7

LEGGE COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N. 2 7

LEGGE 17 febbraio 1968, n. 108 21

Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale 21

LEGGE 23 APRILE 1981, N. 154 38

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 45

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. 45

LEGGE 19 marzo 1990, n. 55 47

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale 47

LEGGE 2 luglio 2004, n. 165 52

Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione. 52

L. 13 ottobre 2010, n. 175 55

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. 55

DECRETO LEGGE 22 giugno 2012, n. 83 56

Misure urgenti per la crescita del Paese. 56

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235 56

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'*articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*. 56

DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39 68

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'***articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190***. 68

ABRUZZO 81

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2004, n. 51 81

REGOLAMENTO INTERNO PER I LAVORI DEL CONSIGLIO REGIONALE 87

BASILICATA 90

LEGGE REGIONALE 20 agosto 2018, n. 20 90

CAMPANIA 104

L.R. 28 maggio 2009, n. 6.....104
L.R. 27 MARZO 2009, N. 4.....130
LEGGE ELETTORALE. 130
L.R. 30 gennaio 2008, n. 1 137
FRIULI VENEZIA GIULIA.....139
STATUTO.....139
L.R. 29 luglio 2004, n. 21.....139
LIGURIA.....144
L.R. 21 luglio 2020, n. 18.....144
REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 149
MARCHE.....152
L.R.Stat. 8 marzo 2005, n. 1.....152
REGOLAMENTO INTERNO.....152
L.R. 20 febbraio 2015, n. 5.....153
L.R. 16 dicembre 2004, n. 27 156
L.R. 5 agosto 1996, n. 34.....174
L.R. 21 ottobre 2019, n. 36 175
L.R. 18 novembre 2019, n. 37.....178
MOLISE 181
L.R. 5 dicembre 2017, n. 20 181
L.R. 14 aprile 2000, n. 28 194
PIEMONTE 195
L.R. 23 marzo 2000, n. 22 Norme di prima attuazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni». 195
L.R. 29 luglio 2009, n. 21 .Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali ...196
Proposta di legge regionale n. 362 presentata il 12 settembre 2013 Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente della Giunta, degli assessori e dei consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione. 196
PUGLIA.....201
STATUTO.....201
L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 202
SARDEGNA.....220
STATUTO.....220
Legge regionale Statutaria 12 novembre 2013, n. 1 220
Legge Regionale Statutaria 11 settembre 2014, n. 1 228
L.R. 8 agosto 1983, n. 7 [(1)]. 229
L.P. 9 luglio 2008, n. 9.....233
L.P. 22 gennaio 2018, n. 1.....234

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 6 febbraio 1991, n. 3 235
Regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di Trento 235
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 23 luglio 2002, n. 4 236
LEGGE PROVINCIALE 19 SETTEMBRE 2017, N. 14 236
LEGGE PROVINCIALE 11 MAGGIO 2018, N. 6 236
REGOLAMENTO INTERNO DELLA CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 237
Corte costituzionale Sent. 22 febbraio - 10 marzo 2017, n. 56 (Gazz. Uff. 15 marzo 2017, n. 11, 1ª Serie speciale).....240
Corte costituzionale sentenza 9-17 ottobre 1991, n. 388 (23 ottobre 1991, n. 42 - Serie speciale) 240
Corte costituzionale sentenza 27 ottobre-4 novembre 1999, n. 421 (Gazz. Uff. 10 novembre 1999, n. 45, serie speciale 240
Corte costituzionale sentenza 11-17 febbraio 1987, n. 43 (Gazz. Uff. 25 febbraio 1987, n. 9 - Serie speciale 240
Corte costituzionale sentenza 2-4 giugno 1997, n. 160 (Gazz. Uff. 11 giugno 1997, n. 24, Serie speciale) 240
Corte costituzionale, ordinanza 4-24 giugno 2003, n. 223 (Gazz. Uff. 2 luglio 2003, n. 26, 1ª Serie speciale) 240
Corte costituzionale sentenza 10-20 febbraio 1997, n. 44 (Gazz. Uff. 26 febbraio 1997, n. 9, Serie speciale) 240
Corte costituzionale ordinanza 10-23 luglio 2002, n. 383 (Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 30, serie speciale) 240
Corte costituzionale ordinanza 3-22 luglio 2003, n. 270 (Gazz. Uff. 30 luglio 2003, n. 30, 1ª Serie speciale) 240
Corte costituzionale sentenza 14-22 ottobre 1996, n. 357 (Gazz. Uff. 30 ottobre 1996, n. 44 - Serie speciale).....241
Corte costituzionale Sentenza 17-20 novembre 2008, n. 377 (Gazz. Uff. 26 novembre 2008, n. 49, 1ª Serie speciale).....241
Corte costituzionale sentenza 23 aprile - 6 maggio 1996, n. 141 (Gazz. Uff. 8 maggio 1996, n. 19 - Serie speciale).....241
Corte costituzionale sentenza 19-27 aprile 1993, n. 197 (Gazz. Uff. 5 maggio 1993, n. 19 - Serie speciale) 241
Corte costituzionale sentenza 17-30 ottobre 1996, n. 364 (Gazz. Uff. 6 novembre 1996, n. 45, Serie speciale).....241
Corte costituzionale sentenza 11-15 febbraio 2002, n. 25 *(*Gazz. Uff. 20 febbraio 2002, n. 8, serie speciale).....241
Corte costituzionale sentenza 7-15 maggio 2001, n. 132 (Gazz. Uff. 23 maggio 2001, n. 20, serie speciale).....241
Corte costituzionale ordinanza 2-6 maggio 1996, n. 142 (Gazz. Uff. 8 maggio 1996, n. 19, Serie speciale) 241
Corte costituzionale, con ordinanza 26 marzo-6 aprile 1998, n. 104 (Gazz. Uff. 15 aprile 1998, n. 15, Serie speciale).....241

Corte costituzionale, con ordinanza 18-30 luglio 1997, n. 304 (Gazz. Uff. 20 agosto 1997, n. 34, Serie speciale) 242
Corte Costituzionale, Sentenza n. 283/2010 242
Consiglio di Stato sentenza n.6770/2003 242
Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 30/05/2018) 10-07-2018, n. 18150 242
Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 14/09/2016) 31-10-2016, n. 22047 246
Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 22/11/2011) 16-01-2012, n. 438 249
Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 01/12/2011) 30-03-2012, n. 5162 252
Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 10/10/2012) 31-10-2012, n. 18716 255
Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 01/12/2011) 30-12-2011, n. 30506 258
Cass. civ. Sez. I, (ud. 24/10/2007) 11-12-2007, n. 25944 264
Cass. civ. Sez. I, (ud. 25/09/2006) 17-10-2006, n. 22280 268
Cass. civ. Sez. Unite, (ud. 06/07/2006) 25-07-2006, n. 16898 270
Cass. civ. Sez. I, (ud. 20/10/2003) 30-10-2003, n. 16305 275
Cass. civ. Sez. I, (ud. 17/06/2003) 09-07-2003, n. 10779 279
Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 30/09/2002) 19-10-2002, n. 14856 283
Tribunale Bari Sez. I, 07/11/2005 285
INCANDIDABILITÀ, INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEL PRESIDENTE, DEGLI ALTRI COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEI CONSIGLIERI REGIONALI. 286
IL SISTEMA DI ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO NELLA 316
LEGISLAZIONE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO 316
La disciplina giuridica dell'incandidabilità in recenti esperienze applicative locali tra virtù civiche dei candidati e tutela della credibilità delle istituzioni democratiche 342
Legittima l'applicazione della c.d. legge Severino in via retroattiva 357
Approfondimento e analisi, anche attraverso un quadro giuridico, ... 375
in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali nelle regioni 375
LA CORTE COSTITUZIONALE TORNA NUOVAMENTE SUL CONCORSO TRA STATUTI E LEGGI REGIONALI IN MATERIA ELETTORALE. 386
I casi di incompatibilità alla carica di consigliere regionale: cosa (non) cambia nella giurisprudenza della Corte Costituzionale dopo la riforma costituzionale del Titolo V? 392

COSTITUZIONE

ART. 51

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

ART. 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

ART. 122

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi .

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

ART. 135

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I Giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

LEGGE COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N. 2

Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

1. ***Modifiche allo Statuto della Regione siciliana.***

1. Allo Statuto della Regione siciliana, approvato con *regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455*, convertito dalla *legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Presidente regionale», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Presidente della Regione»;

b) all'articolo 3, primo comma, le parole: «in base ai princìpi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche» sono sostituite dalle seguenti: «in armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali»;

c) ... [(2)];

d) ... [(3)];

e) ... [(4)];

f) ... [(5)];

g) ... [(6)];

h) ... [(7)];

i) ... [(8)];

l) ... [(9)];

m) ... [(10)].

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo dell'Assemblea regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se l'Assemblea regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni dell'Assemblea e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni dell'Assemblea e del Presidente della Regione in caso di dimissioni volontarie, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'Assemblea regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalle leggi regionali previste dagli articoli 3 e 9 dello Statuto della Regione siciliana, come rispettivamente modificato e sostituito dal comma 1 del presente articolo, all'Assemblea regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per il primo rinnovo dell'Assemblea regionale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale non sia stata approvata la legge prevista dal citato articolo 9, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana, o non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale prevista dal citato articolo 3 dello Statuto, per l'elezione dell'Assemblea regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione siciliana e, per i deputati che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in àmbito regionale. Il Presidente della Regione fa parte dell'Assemblea regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'*articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, introdotto dal comma 2 dell'*articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43*, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei Deputati stabilito dal citato articolo 3 dello Statuto. È eletto alla carica di Deputato regionale il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di Deputato, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'*articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, introdotto dal comma 2 dell'*articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43*; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno all'Assemblea regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della *legge 17 febbraio 1968, n. 108*,

e successive modificazioni, e della *legge 23 febbraio 1995, n. 43*, le disposizioni delle leggi della Regione siciliana per l'elezione dell'Assemblea regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

---

(2) Aggiunge un comma all'*art. 3, R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455*.

(3) Aggiunge un comma all'*art. 8, R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455*.

(4) Aggiunge l'*art. 8-bis al R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455*.

(5) Sostituisce la sezione II del titolo I, comprendente gli *articoli 9 e 10, R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455*.

(6) Sostituisce, con due commi, il primo comma, dell'*art. 12, R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455*.

(7) Aggiunge l'*art. 13-bis al R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455*.

(8) Aggiunge l'*art. 17-bis al R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455*.

(9) Sostituisce la rubrica, dopo l'*art. 41, al R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455*.

(10) Aggiunge gli *artt. 41-bis e 41-ter al R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455*.

2. *Modifiche allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta.*

1. Allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con *legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Presidente della Giunta regionale» e «Presidente della Giunta», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Presidente della Regione»;

b) all'articolo 2, primo comma, all'alinea, le parole: «dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «della Repubblica»;

c) ... (11);

d) ... (12);

e) all'articolo 17, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ovvero del Parlamento europeo»;

f) all'articolo 17, il secondo comma è abrogato;

g) ... (13);

h) gli articoli 28, 30 e 33 e l'ultimo comma dell'articolo 50 sono abrogati, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;

i) all'articolo 41, primo comma, le parole: «previa deliberazione di questa» sono sostituite dalle seguenti: «previa deliberazione della Giunta»;

l) all'articolo 48, secondo comma, le parole: «o quando, per dimissioni o altra causa, non sia in grado di funzionare» sono soppresse;

m) ... [(14)];

n) ... [(15)].

2. Le disposizioni di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore della legge regionale che disciplina le modalità di elezione del Presidente della Regione e degli assessori, di cui al secondo comma dell'articolo 15 del medesimo Statuto, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

(11) Sostituisce le parole «ed il suo Presidente» con le parole «e il Presidente della Regione» all'*art. 15, L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 4*, ed aggiunge quattro commi allo stesso art. 15.

(12) Sostituisce l'*art. 16, L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 4*.

(13) Sostituisce l'*art. 27, L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 4*.

(14) Aggiunge un comma all'*art. 48, L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 4*.

(15) Aggiunge due commi, dopo il secondo, all'*art. 50, L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 4*.

3. *Modifiche allo Statuto speciale per la Sardegna.*

1. Allo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con *legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Presidente della Giunta regionale», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Presidente della Regione»;

b) all'articolo 3, primo comma, all'alinea, le parole: «dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «della Repubblica»;

c) ... [(16)];

d) ... [(17)];

e) all'articolo 17, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ovvero di membro del Parlamento europeo»;

f) all'articolo 17, il terzo comma è abrogato;

g) gli articoli 29, 32, 36 e 37, primo comma, sono abrogati;

h) ... [(18)];

i) all'articolo 41, primo comma, le parole: «con decreto del suo Presidente» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente della Regione»;

l) all'articolo 50, secondo comma, le parole: «o quando, per dimissioni o altra causa, non sia in grado di funzionare» sono soppresse;

m) ... [(19)];

n) ... [(20)];

o) all'articolo 54, secondo comma, le parole: «un mese» sono sostituite dalle seguenti: «due mesi»;

p) ... [(21)];

q) all'articolo 54, il quinto comma è abrogato.

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto ai commi 3 e 4, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dal citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, al Consiglio regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale, ai sensi del citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione Sardegna e, per i consiglieri che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in àmbito regionale. Il Presidente della Regione fa parte del Consiglio regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'*articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, introdotto dal comma 2 dell'*articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43*, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 16 dello Statuto, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. È eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'*articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, introdotto dal comma 2 dell'*articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43*; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della *legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e successive modificazioni, e della *legge 23 febbraio 1995, n. 43*, le disposizioni delle leggi della Regione Sardegna per l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

4. Il Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale decade quando, entro sessanta giorni dall'approvazione di una mozione di sfiducia o dalle dimissioni del Presidente della Regione, non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza. In tale caso si procede a nuove elezioni e si applicano i commi 2 e 3 del presente articolo.

(16) Sostituisce le parole «ed il suo Presidente» con le parole «e il Presidente della Regione» all'*art. 15, L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 3*, ed aggiunge quattro commi allo stesso art. 15.

(17) Sostituisce l'*art. 16, L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 3*.

(18) Aggiunge due commi all'*art. 35, L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 3*.

(19) Aggiunge un comma all'*art. 50, L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 3*.

(20) Sostituisce il primo comma dell'*art. 54, L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 3*.

(21) Aggiunge un comma, dopo il terzo, all'*art. 54, L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 3*.

4. *Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.*

1. Al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Presidente della Giunta regionale», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Presidente della Regione»;

b) le parole: «Presidenti delle Giunte provinciali» e «Presidente della Giunta provinciale», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Presidenti delle Province» e «Presidente della Provincia»;

c) all'articolo 4, primo comma, all'alinea, le parole: «dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «della Repubblica»;

d) ... (22);

e) all'articolo 24, le parole: «e il suo Presidente» sono sostituite dalle seguenti: «e il Presidente della Regione»;

f) ... (23);

g) all'articolo 25, quarto comma, primo periodo, dopo le parole: «diritto elettorale attivo» sono inserite le seguenti: «in Provincia di Bolzano»;

h) ... (24);

i) all'articolo 25, quarto comma, secondo periodo, le parole: «elezioni regionali» sono sostituite dalle seguenti: «elezioni dei Consigli provinciali»;

l) all'articolo 25, quarto comma, ultimo periodo, le parole: «regionali e» sono soppresse;

m) ... [(25)];

n) ... [(26)];

o) l'articolo 29, il quinto comma dell'articolo 32 e il secondo comma dell'articolo 38 sono abrogati;

p) ... [(27)];

q) all'articolo 32, primo e terzo comma, le parole: «il vice Presidente» sono sostituite dalle seguenti: «i vice Presidenti»;

r) ... [(28)];

s) all'articolo 36, primo comma, dopo le parole: «è composta del Presidente» sono inserite le seguenti: «della Regione, che la presiede,»;

t) ... [(29)];

u) ... [(30)];

v) ... [(31)];

z) ... [(32)];

aa) ... [(33)];

bb) ... [(34)];

cc) ... [(35)];

dd) ... [(36)];

ee) ... [(37)];

ff) ... [(38)];

gg) ... [(39)];

hh) all'articolo 81, secondo comma, le parole: «fra il presidente della relativa giunta provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «fra il Presidente della relativa Provincia»;

ii) ... [(40)];

ll) all'articolo 98, commi primo e terzo, le parole: «o da quello della giunta provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «o da quello della Provincia»;

mm) ... [(41)];

nn) ... [(42)];

oo) all'articolo 104, le parole: «Ferma la disposizione contenuta nell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo quanto disposto dall'articolo 103».

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista dall'articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nella Provincia di Trento il Presidente della Provincia è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio provinciale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina gli assessori e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di vice Presidente. Se il Consiglio provinciale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Provincia. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Provincia in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Qualora l'impedimento permanente o la morte del Presidente della Provincia avvenga dopo i primi trentasei mesi della legislatura, il Consiglio provinciale elegge, per la restante parte della legislatura, il nuovo Presidente della Provincia tra i propri componenti. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio provinciale di Trento in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge provinciale prevista dal citato articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, al Consiglio provinciale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio provinciale di Trento non sia entrata in vigore la legge provinciale prevista dall'articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1, lettera *v*), del presente articolo, per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale si osservano le seguenti disposizioni:

a) le elezioni contestuali del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale sono indette ai sensi dell'articolo 48, quarto comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come sostituito dal comma 1, lettera *z*), del presente articolo. Il Presidente della Provincia fa parte del Consiglio provinciale. Alla carica di Presidente della Provincia si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica di consigliere provinciale. Gli assessori, salvo quello cui vengono attribuite le funzioni di vice Presidente, possono essere scelti anche tra persone non appartenenti al Consiglio provinciale. Alla carica di assessore, anche nel caso in cui sia nominato tra persone non appartenenti al Consiglio provinciale, si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica di consigliere provinciale;

b) per l'esercizio del diritto di elettorato attivo, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 8 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7, ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 25, quarto comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1, lettera *h*), del presente articolo, si fa riferimento al territorio provinciale ed ad un periodo minimo ininterrotto di residenza di un anno. Le candidature alla carica di Presidente della Provincia devono essere presentate con dichiarazione firmata da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori che hanno diritto di voto nel collegio per l'elezione del Consiglio provinciale. Per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Provincia si applica altresì, in quanto compatibile, l'articolo 18 della citata legge regionale n. 7 del 1983. Per la sottoscrizione delle candidature sia alla carica di Presidente della Provincia che alla carica di consigliere provinciale si applica quanto previsto dall'*articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53*, e successive modificazioni;

c) il territorio della Provincia di Trento costituisce un unico collegio elettorale per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale. La votazione per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale avviene su scheda unica, recante il cognome ed il nome dei candidati alla carica di Presidente, i contrassegni delle liste collegate, ed a fianco di ciascun contrassegno lo spazio occorrente per esprimere i voti di preferenza per il Consiglio provinciale. Ciascuna lista non può comprendere un numero di candidati superiore a trentaquattro né inferiore a ventisei. Ciascun elettore esprime il suo voto per un candidato alla carica di Presidente della Provincia e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste e, a sua scelta, anche sul nome del candidato alla carica di Presidente della Provincia. Il segno tracciato solo sul nome del candidato alla carica di Presidente della Provincia vale anche come voto a favore della lista o del gruppo di liste ad esso collegate. Il segno tracciato sul solo contrassegno

di una lista vale anche quale voto espresso a favore del candidato alla carica di Presidente della Provincia al quale la lista stessa è collegata. Non è consentito esprimere contemporaneamente un voto per un candidato alla carica di Presidente della Provincia e per una delle liste ad esso non collegate. Ciascun elettore ha diritto, inoltre, di esprimere due voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale della lista prescelta;

d) per l'attribuzione della carica di Presidente della Provincia e degli altri trentaquattro seggi del Consiglio provinciale, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale osserva le seguenti disposizioni:

1) determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni della Provincia per il candidato alla carica di Presidente della Provincia; dalla somma dei voti validi di preferenza riportati in tutte le sezioni per i candidati alla carica di consigliere provinciale;

2) determina la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati al primo turno, in tutte le sezioni della Provincia, dal rispettivo candidato alla carica di Presidente della Provincia;

3) determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni;

4) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di Presidente della Provincia e per quella di consigliere provinciale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente;

5) proclama eletto Presidente della Provincia il candidato che ha ottenuto almeno il 50 per cento più uno dei voti validi;

6) attribuisce uno dei seggi alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi complessivi nei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei e, nell'àmbito della lista, al candidato che nei medesimi comuni ha ottenuto il maggior numero di preferenze complessive; a parità di voti tra le liste il seggio è assegnato a quella il cui candidato ha ottenuto più preferenze nei predetti comuni; a parità di preferenze il seggio è attribuito al più anziano di età e, a parità di età, a quello che precede nell'ordine di lista; sottrae quindi alla cifra elettorale della lista cui appartiene il candidato eletto un numero di voti pari alla cifra elettorale conseguita dalla medesima lista nei comuni sopra indicati;

7) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate al rispettivo candidato alla carica di Presidente della Provincia, compiendo le seguenti operazioni: divide per 1; 2; 3; ..., fino a concorrenza del numero dei seggi del Consiglio eccettuato quello attribuito al Presidente della Provincia e quello attribuito ai sensi del numero 6), la cifra elettorale di ogni lista o di ogni gruppo di liste collegate, come determinata ai sensi del numero 2) tenuto conto di quanto disposto dal numero 6), sceglie fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste collegate che ha la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste o gruppi di liste collegate, secondo l'ordine dei quozienti;

8) verifica se, escluso il seggio assegnato al candidato eletto Presidente della Provincia, la lista o il gruppo di liste ad esso collegate abbia conseguito almeno ventuno seggi; qualora non li abbia conseguiti, a tale lista o gruppo di liste sono assegnati ventuno seggi. I restanti seggi sono assegnati alle altre liste o ai gruppi di liste collegate secondo quanto disposto dal numero 7). Al computo concorre, eventualmente, il seggio attribuito ai sensi del numero 6);

9) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti nell'àmbito di ciascun gruppo di liste collegate, dividendo la cifra elettorale di ciascuna di esse, come determinata ai sensi del numero 3), che corrisponde ai voti riportati al

primo turno, per 1; 2; 3; ..., fino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e quindi il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista;

10) proclama eletti consiglieri provinciali, in primo luogo, i candidati alla carica di Presidente della Provincia non risultati eletti, collegati a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di Presidente della Provincia risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate. Proclama quindi eletti consiglieri provinciali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui al numero 4) hanno riportato le cifre individuali più alte e, a parità di cifra, il più anziano di età e, a parità di età, quello che precede nell'ordine di lista;

e) qualora nessun candidato risulti eletto Presidente della Provincia ai sensi della lettera *d*), numero 5), si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno. In tal caso il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale sospende le operazioni e procede alla individuazione dei due candidati alla carica di Presidente della Provincia che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è ammesso al secondo turno di votazione il candidato più anziano di età. In caso di impedimento permanente, di decesso o di rinuncia di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. In quest'ultimo caso il ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento. La rinuncia deve avvenire per iscritto e deve essere comunicata al presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale. Qualora la rinuncia sia presentata da tutti i candidati alla carica di Presidente della Provincia, eccetto uno, quest'ultimo è proclamato eletto Presidente della Provincia, senza procedere al secondo turno di votazione. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento al primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con le dichiarazioni rese dai delegati di tutte le liste interessate al precedente e al nuovo collegamento. La scheda per il ballottaggio riporta il cognome e il nome dei candidati alla carica di Presidente della Provincia ed i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno nello spazio entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate dalle norme relative allo svolgimento del primo turno. Gli uffici per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo. Nel secondo turno sono ammessi al voto nelle rispettive sezioni gli elettori in possesso del certificato elettorale, ovvero dei documenti equivalenti. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione, l'ufficio centrale circoscrizionale si ricostituisce ed il presidente:

1) determina la cifra individuale dei candidati al secondo turno di votazione, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti in tutte le sezioni, e proclama eletto Presidente della Provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto presidente il candidato più anziano di età;

2) procede all'assegnazione dei seggi alle liste od ai gruppi di liste collegate, considerando anche gli eventuali ulteriori collegamenti. A tal fine, per le successive operazioni di assegnazione dei seggi si prescinde dalla cifra elettorale di cui alla lettera *d*), numero 2), e si fa riferimento alla cifra elettorale dello scrutinio di ciascuna lista o gruppo di liste collegate nel primo turno di votazione ai candidati in ballottaggio cui è aggiunta la cifra elettorale di ciascuna lista che abbia dichiarato il collegamento con i medesimi candidati nel secondo turno, come determinata ai sensi della lettera *d*), numero 3). Procede all'assegnazione dei seggi del Consiglio provinciale, compiendo le operazioni di cui alla lettera *d*), numeri 6), 7), 8), 9) e 10). Nell'assegnazione dei seggi di cui alla lettera *d*), numero 10), è escluso il candidato alla carica di Presidente della Provincia, qualora nel secondo turno una o più delle liste con esso collegate nel primo turno abbia dichiarato diverso collegamento per uno dei candidati ammesso al secondo turno;

f) si applicano, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni previste dagli articoli da 8 a 15 e 18 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7, e successive modificazioni, nonché le disposizioni dell'articolo 5 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 26 febbraio 1990, n. 5, concernenti

l'elezione del Consiglio regionale, nei testi vigenti alla data del 1° gennaio 2000. Salvo quanto previsto dal presente comma, per l'elezione del Presidente della Provincia di Trento e per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento si osservano, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni delle leggi della Regione Trentino-Alto Adige, nei testi vigenti alla data del 1° gennaio 2000, che disciplinano il procedimento elettorale preparatorio, compresa la presentazione delle candidature, la votazione, lo scrutinio e la proclamazione, relative all'elezione degli organi delle amministrazioni dei comuni con popolazione superiore a tremila abitanti, intendendosi sostituiti agli organi e agli uffici competenti per il procedimento elettorale previsti dalla legge regionale in materia di elezione degli organi comunali i corrispondenti organi ed uffici previsti dalla legge regionale in materia di elezione del Consiglio regionale, con riguardo alla circoscrizione elettorale di Trento.

4. Nella Provincia autonoma di Bolzano, fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista dal citato articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le leggi elettorali vigenti.

5. La traduzione in lingua tedesca del presente articolo concernente lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

---

(22) Aggiunge un comma all'*art. 15, D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*.

(23) Sostituisce, con un unico comma, gli originari commi primo, secondo e terzo dell'*art. 25, D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*.

(24) Aggiunge un periodo, dopo il primo, al quarto comma dell'*art. 25, D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*.

(25) Sostituisce l'*art. 27, D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*.

(26) Aggiunge un comma all'*art. 28, D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*.

(27) Sostituisce l'*art. 30, D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*.

(28) Sostituisce l'*art. 33, D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*.

(29) Aggiunge un periodo al terzo comma dell'*art. 36, D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*.

(30) Aggiunge un comma all'*art. 37, D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*.

(31) Sostituisce le parole «e il suo Presidente» con le parole «e il Presidente della Provincia» all'*art. 47, D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*, ed aggiunge cinque commi allo stesso art. 47.

(32) Sostituisce l'*art. 48, D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*.

(33) Aggiunge gli *artt. 48-bis e 48-ter al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*.

(34) Sostituisce l'*art. 49, D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*.

(35) Aggiunge l'*art. 49-bis al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*.

(36) Sostituisce l'*art. 50, D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*.

(37) Sostituisce l'*art. 51, D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*.

(38) Sostituisce l'*art. 60, D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*.

(39) Sostituisce l'*art. 62, D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*.

(40) Aggiunge un comma all'*art. 92, D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*.

(41) Sostituisce l'*art. 102, D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*.

(42) Sostituisce l'*art. 103, D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*.

5. *Modifiche allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.*

1. Allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con *legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Presidente della Giunta regionale» e «Presidente della Giunta», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Presidente della Regione»;

b) all'articolo 4, primo comma, all'alinea, le parole: «ordinamento giuridico dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «ordinamento giuridico della Repubblica»;

c) all'articolo 5, il numero 1) è abrogato;

d) ... (43);

e) ... (44);

f) all'articolo 15, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ovvero di membro del Parlamento europeo»;

g) all'articolo 15, il quarto comma è abrogato;

h) all'articolo 22, secondo comma, le parole: «o quando non sia in grado di funzionare» sono soppresse;

i) ... (45);

l) all'articolo 23, le parole: «o il suo Presidente» sono sostituite dalle seguenti: «o il Presidente della Regione»;

m) gli articoli 33, 35, 36, 37, 38, 39, 43 e 46 sono abrogati;

n) ... (46);

o) ... (47).

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina gli assessori e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a

nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dal citato articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, al Consiglio regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale, ai sensi del citato articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono rispettivamente corrispondenti ai circondari attualmente soggetti alla giurisdizione dei tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone. Il Comune di Duino Aurisina è aggregato alla circoscrizione di Trieste e i comuni di Erto-Casso e di Cimolais sono aggregati alla circoscrizione di Pordenone. Per i consiglieri che sono eletti con sistema maggioritario, la circoscrizione è formata dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in àmbito regionale. Il Presidente della Regione fa parte del Consiglio regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'*articolo 15 della legge 17 febbraio 1968*, n.108, introdotto dal comma 2 dell'*articolo 3 della legge 23 febbraio 1995*, n.43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 13 dello Statuto, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. È eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'*articolo 15 della legge 17 febbraio 1968*, n.108, introdotto dal comma 2 dell'*articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43*; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della *legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e successive modificazioni, e della *legge 23 febbraio 1995, n. 43*, le disposizioni delle leggi della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

(43) Sostituisce le parole «ed il suo Presidente» con le parole «e il Presidente della Regione» al'*art. 12, L.Cost. 31 gennaio 1963, n. 1*, ed aggiunge quattro commi allo stesso art. 12.

(44) Sostituisce l'*art. 13, L.Cost. 31 gennaio 1963, n. 1*.

(45) Aggiunge un comma all'*art. 22, L.Cost. 31 gennaio 1963, n. 1*.

(46) Sostituisce l'*art. 34, L.Cost. 31 gennaio 1963, n. 1*.

(47) Aggiunge tre commi, dopo il primo, all'*art. 63, L.Cost. 31 gennaio 1963, n. 1*.

6. *Disposizioni finali.*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale della Regione siciliana, quale risulta dalle disposizioni contenute nel *regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455*, convertito dalla *legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2*, nella *legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1*, e nella *legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3*, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 1 della presente legge costituzionale.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, quale risulta dalle disposizioni contenute nella *legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4*, nella *legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1*, nella *legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3*, e nella *legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2*, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 2 della presente legge costituzionale.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per la Sardegna, quale risulta dalle disposizioni contenute nella *legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3*, nella *legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1*, nella *legge 13 aprile 1983, n. 122*, nella *legge costituzionale 9 maggio 1986, n. 1*, nella *legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3*, e nella *legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2*, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 3 della presente legge costituzionale.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, quale risulta dalle disposizioni contenute nel testo unico approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670*, nella *legge 30 novembre 1989, n. 386*, e nella *legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2*, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 4 della presente legge costituzionale.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, quale risulta dalle disposizioni contenute nella *legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1*, nella *legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1*, nella *legge 6 agosto 1984, n. 457*, nella *legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3*, nella *legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2*, e nella *legge 23 dicembre 1996, n. 662*, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 5 della presente legge costituzionale.

7. *Norme in materia di elezioni regionali.*

1. Le elezioni regionali già indette alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono rinviate di centoventi giorni, mediante convocazione di nuovi comizi elettorali.

2. Entro trenta giorni dalla promulgazione della presente legge costituzionale si procede con decreto del Presidente della Repubblica allo scioglimento delle assemblee regionali elette nel semestre anteriore alla data di entrata in vigore della legge costituzionale medesima.

3. I comizi elettorali vengono indetti entro sessanta giorni dalla data di scioglimento dell'assemblea.

LEGGE 17 febbraio 1968, n. 108

Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale

TITOLO I

Disposizioni generali

1. Norme generali.

I consigli regionali delle regioni a statuto normale sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.

Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.

Il territorio di ciascuna regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province.

I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 5.000 abitanti.

2. Numero dei consiglieri regionali - Ripartizione tra le circoscrizioni (3).

Il consiglio regionale è composto:

di 80 membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;

di 60 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;

di 50 membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;

di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;

e di 30 membri nelle altre regioni.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi del relativo consiglio regionale stabilito dal precedente comma e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La determinazione dei seggi del consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Commissario del Governo da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.

(3) Per la riduzione del numero dei consiglieri regionali vedi la lettera a) del comma 1 dell'art. 14, D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

3. Durata in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione.

I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma seguente.

Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma.

Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione.

Le elezioni sono indette con decreto del commissario del Governo, emanato di intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni della regione.

Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente devono essere notificati al Presidente della giunta regionale e comunicati ai sindaci della regione.

I sindaci dei comuni della regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.

Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della regione.

TITOLO II

Elettorato - Ineleggibilità - Incompatibilità

4. Elettorato attivo e passivo.

Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dello elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno dell'elezione (4).

[Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il primo giorno della elezione, e che abbiano precedentemente fornito la prova di alfabetismo] (5).

(4) Comma così sostituito dall'art. 19, L. 8 marzo 1975, n. 39.

(5) L'art. 10, n. 8, L. 23 aprile 1981, n. 154, ha abrogato l'art. 4, secondo comma, e gli artt. 5, 6, 7 e 18 della presente legge.

5. Cause di ineleggibilità.

[Non sono eleggibili a consigliere regionale:

1) i Ministri ed i Sottosegretari di Stato;

2) i giudici ordinari della Corte costituzionale ed i membri del Consiglio superiore della magistratura;

3) il capo della polizia ed i vice capi della polizia, nonché gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno;

4) i Commissari del Governo, i prefetti della Repubblica ed i dipendenti civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale, o equiparata o superiore, ed i capi di gabinetto dei Ministri;

5) i magistrati ordinari nella regione nella quale esercitano le loro funzioni;

6) gli ufficiali delle forze armate in servizio permanente;

7) i capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella regione, coloro che ne fanno le veci per disposizione di legge o di regolamento, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella regione (6);

8) gli impiegati civili delle carriere direttiva e di concetto addetti agli organi di controllo sugli atti amministrativi della regione;

9) i dipendenti civili delle carriere direttiva e di concetto che prestano servizio alle dipendenze del commissario del Governo nella regione;

10) i segretari generali delle amministrazioni provinciali, nonché i segretari generali ed i segretari dei comuni, compresi nella regione.

Le cause di ineleggibilità, di cui al comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto siano cessati almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del consiglio regionale, con effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

In caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto siano cessati entro sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sempre che tale data sia anteriore al termine di centottanta giorni, di cui al secondo comma.

Sono poi ineleggibili i cittadini italiani i quali sono addetti in qualità di diplomatici, consoli, vice consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale di ufficiali, retribuiti o no, alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, anche se abbiano ottenuto il permesso del Governo della Repubblica di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.

Sono altresì ineleggibili a consigliere regionale:

a) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla regione o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della regione stessa, nonché gli amministratori di tali enti, istituti o aziende;

b) coloro che nei confronti della regione o degli enti o aziende da essa dipendenti, o nei confronti degli enti locali sottoposti al controllo della regione, hanno maneggio di denaro o non ne hanno ancora reso il conto;

c) gli amministratori della regione o degli enti o aziende da essa dipendenti, nonché gli amministratori degli enti locali sottoposti al suo controllo, che siano stati dichiarati responsabili in via giudiziaria da meno di cinque anni.

Sono infine ineleggibili a consigliere regionale:

1) i titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolati con la regione per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, la osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta;

2) i titolari, amministratori e dirigenti di imprese volte al profitto di privati e sussidiate dalla regione con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale della regione;

3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle imprese di cui ai nn. 1) e 2) del presente comma, vincolate alla regione nei modi di cui sopra.

Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative o di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici] (7).

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 21-28 novembre 1972, n. 166 (Gazz. Uff. 6 dicembre 1972, n. 317), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del n. 7 dell'art. 5, nella parte in cui dispone l'ineleggibilità a consigliere regionale per i capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella regione, coloro che ne fanno le veci per disposizione di legge o di regolamento.

(7) L'art. 10, n. 8, L. 23 aprile 1981, n. 154, ha abrogato l'art. 4, secondo comma, e gli artt. 5, 6, 7 e 18 della presente legge.

6. Cause di incompatibilità.

[L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di altro consiglio regionale, di presidente e di assessore di giunta provinciale e di sindaco e di assessore dei comuni compresi nella regione, nonché di amministratore di un ente pubblico o azienda pubblica, finanziata anche soltanto in parte dallo Stato, dipendente dalla regione] (8).

(8) L'art. 10, n. 8, L. 23 aprile 1981, n. 154, ha abrogato l'art. 4, secondo comma, e gli artt. 5, 6, 7 e 18 della presente legge.

7. Cause di decadenza.

[La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dall'art. 4, secondo comma, importa decadenza dall'ufficio di consigliere, regionale.

Importano altresì decadenza dall'ufficio di consigliere regionale le cause di ineleggibilità previste dall'art. 5, allorché sopravvengano alle elezioni, sempreché l'ufficio, la carica, l'impiego e la funzione siano stati accettati.

Le cause di incompatibilità previste dall'art. 6, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano decadenza dall'ufficio di consigliere regionale, quando questi non eserciti la opzione prevista dall'art. 18, terzo comma.

Decadono dall'ufficio di consigliere regionale gli eletti che non prestino il giuramento prescritto nei termini indicati dalla legge] (9).

(9) L'art. 10, n. 8, L. 23 aprile 1981, n. 154, ha abrogato l'art. 4, secondo comma, e gli artt. 5, 6, 7 e 18 della presente legge.

TITOLO III

Procedimento elettorale

8. Ufficio centrale circoscrizionale e regionale.

Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale.

Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché per l'attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale, presso la Corte di appello del capoluogo della regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di appello medesima.

Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

Per il Molise l'Ufficio centrale regionale è costituito presso il tribunale di Campobasso.

9. Liste di candidati.

Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione (10); a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 (11).

Le liste devono essere presentate:

a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori inscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti (12).

La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto (13).

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo arrotondato alla unità superiore.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.

Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:

1) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;

2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta da un ufficio diplomatico o consolare (14);

3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato (15);

4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi (16).

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione

autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.

(10) Vedi, anche, l'art. 1, comma 11, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

(11) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(12) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199). La lettera d) del comma 2 è stata, inoltre, così sostituita dall'art. 1, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

(13) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(14) Numero così modificato prima dall'art. 3, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17) e poi dall'art. 17, comma 1, lett. c), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 235/2012.

(15) Numero così modificato dall'art. 5, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(16) Numero così sostituito dall'art. 11, L. 24 aprile 1975, n. 130.

10. Esame ed ammissione delle liste - Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati.

L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito e comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo precedente;

2) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 9, ottavo comma (17);

3) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il 21° anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

4) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

(17) Numero così sostituito dall'art. 3, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

11. Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione.

L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

1) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9, appositamente convocati (18);

2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

4) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente quello della votazione (19);

5) trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio (20).

Le schede sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

(18) Numero così sostituito dall'art. 13, L. 21 marzo 1990, n. 53.

(19) Numero prima sostituito dall'art. 13, L. 21 marzo 1990, n. 53 e poi così modificato dal comma 5 dell'art. 2 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento.

(20) Numero così sostituito dall'art. 13, L. 21 marzo 1990, n. 53.

12. Norme speciali per gli elettori.

Gli elettori di cui all'art. 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

I degenti in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della regione, con le modalità di cui agli artt. 42, 43, 44 e 45 del citato testo unico, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

13. Voto di preferenza.

L'elettore può manifestare una sola preferenza (21).

(21) Così sostituito dall'art. 1, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

14. Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale.

I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.

Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.

Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.

15. Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'ufficio centrale regionale.

L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente art. 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al penultimo comma del presente articolo.

Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione (22);

b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.

I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;

c) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati;

d) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale (23);

e) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del citato primo comma, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dalla lettera f) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'art. 8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;

2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;

3) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.

Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio.

I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi (24).

A tal fine effettua le seguenti operazioni:

1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a); individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate a ciascuna lista regionale;

2) individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale;

3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, proclama eletti i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria;

4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione;

5) proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale. Qualora alla lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, i seggi residui sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale. I seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali e attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;

6) verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali;

7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo (25);

8) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) abbia dato esito positivo, effettua le operazioni di cui al numero 7) sostituendo alla percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento (26).

Nei casi di cui ai numeri 7) e 8) del comma precedente, i seggi assegnati al consiglio ai sensi dell'articolo 2 sono aumentati in misura pari all'ulteriore quota di seggi assegnati ai sensi dei predetti numeri (27).

Nel caso in cui più gruppi di liste provinciali siano collegate alla lista di cui al numero 2) del tredicesimo comma, l'Ufficio centrale regionale compila altresì la graduatoria per le eventuali surroghe dei candidati ai sensi del terzo comma dell'articolo 16. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuno dei gruppi di liste provinciali di cui al periodo precedente successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza dei candidati proclamati eletti nella lista regionale e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei candidati eletti, disponendoli in una graduatoria decrescente. Tale graduatoria viene utilizzata per le eventuali surroghe di cui al terzo comma dell'articolo 16 (28).

L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello o, per il Molise, del tribunale.

Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

(22) Lettera così modificata dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

(23) Lettera così modificata dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

(24) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

(25) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente n. 7, vedi l'art. 5, L. 15 maggio 1997, n. 127.

(26) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

(27) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43. Vedi, anche, la L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

(28) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

16. Surrogazioni.

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.

Nel caso in cui si renda necessaria per qualsiasi causa la sostituzione di un consigliere proclamato eletto nella lista regionale, il seggio è attribuito al primo dei candidati non eletti inclusi nella lista regionale e, qualora questa abbia esaurito i propri candidati, al gruppo di liste contrassegnate dallo stesso contrassegno secondo la graduatoria di cui al quindicesimo comma dell'articolo 15. Il seggio spettante al gruppo di liste viene quindi assegnato alla circoscrizione secondo le disposizioni di cui al decimo e all'undicesimo comma del medesimo articolo. Nella circoscrizione il seggio è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo eletto (29).

(29) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

16-bis. Supplenza.

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni, il consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del commissario del Governo, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16 (30).

(30) Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 12 gennaio 1994, n. 30 (Gazz. Uff. 18 gennaio 1994, n. 13).

TITOLO IV

Convalida degli eletti e contenzioso

17. Convalida degli eletti.

Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio per la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.

Il Consiglio regionale non può annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.

18. Poteri del Consiglio regionale in materia di decadenza e di incompatibilità.

[Quando successivamente alle elezioni un consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità, il Consiglio regionale con la procedura prevista dal proprio regolamento interno, ne deve dichiarare la decadenza, sostituendolo con chi ne ha diritto.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Quando per un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle incompatibilità stabilite dalla presente legge, il Consiglio regionale, nei modi previsti dal suo regolamento interno, gliela contesta; il consigliere regionale ha dieci giorni di tempo per rispondere; entro dieci giorni successivi a detto termine, il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere regionale di optare tra il mandato consiliare e la carica che ricopre.

Qualora il consigliere regionale non vi provveda entro i successivi quindici giorni, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore della regione. Possono essere promosse anche dal Commissario del Governo nella regione] (31).

(31) Abrogato dall'art. 10, n. 8, L. 23 aprile 1981, n. 154.

19. Ricorsi.

[Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza si osservano le norme di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147] (32).

Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono consentite a qualsiasi elettore della regione nonché al Prefetto del capoluogo di Regione, in qualità di

rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie. Alle controversie previste dal presente comma si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (33).

[Per tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria, è competente, in prima istanza, il tribunale del capoluogo della regione] (34).

La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri regionali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo (35).

(32) Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 4 dell'art. 2 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento, e poi abrogato dalla lettera a) del comma 25 dell'art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

(33) Comma così sostituito dalla lettera b) del comma 25 dell'art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

(34) Comma abrogato dalla lettera c) del comma 25 dell'art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

(35) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 4 dell'art. 2 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento.

TITOLO V

Disposizioni finali

20. Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali.

Nel caso la elezione del Consiglio regionale delle regioni a statuto normale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti:

1) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede, che devono essere di colore diverso, relative a ciascuna delle elezioni alle quali deve partecipare e, dopo avere espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente stesso, il quale le pone nelle rispettive urne;

2) il presidente procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del Consiglio regionale.

Terminate le operazioni di scrutinio per tale elezione, il presidente:

a) provvede al recapito dei due esemplari del relativo verbale;

b) rinvia alle ore 14 del lunedì lo spoglio dei voti per le altre elezioni, e, dopo aver provveduto a sigillare le urne contenenti le schede votate ed a chiudere e sigillare il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il

timbro della sezione, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura ed alla custodia della sala della votazione (36);

c) alle ore 14 del lunedì il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e del plico, riprende le operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio provinciale. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 24, se lo scrutinio riguarda una sola elezione, o entro le ore 10 del martedì se lo scrutinio riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali; se lo scrutinio non è compiuto entro i predetti termini, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361 (37).

Nel caso la elezione di uno o più consigli regionali abbia luogo contemporaneamente alle elezioni del Senato e della Camera dei deputati, si applicano le norme previste dai precedenti commi e quelle previste dalle leggi per tali elezioni. Allo scrutinio delle schede relative alla elezione del Consiglio regionale si procede dopo gli scrutini delle elezioni del Senato e della Camera dei deputati.

(36) Lettera così modificata dal comma 399 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(37) Lettera così modificata dal comma 399 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

21. Spese.

Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive regioni. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dalla applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali od alle regioni interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalle regioni in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra la regione e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione. Il riparto, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal Commissario del governo per ciascuna regione, sulla base della documentazione resa dai comuni stessi.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione del Senato e della Camera dei deputati, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione, vengono ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.

TITOLO VI

Disposizioni transitorie

22. Attuazione delle prime elezioni regionali.

Le prime elezioni regionali in attuazione della presente legge avranno luogo contemporaneamente alle elezioni provinciali e comunali da effettuarsi entro l'anno 1969 ai sensi dell'art. 2 della L. 10 agosto 1964, n. 663 .

Entro quella scadenza saranno emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni.

23. Norme per la convocazione dei comizi per la prima elezione dei consigli regionali.

Per la prima elezione dei consigli regionali i comizi elettorali sono convocati, d'intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione, dal Ministro per l'interno, il quale, sentiti i prefetti della regione, provvederà anche agli adempimenti di cui al penultimo comma dell'art. 2.

24. Norme in materia di ineleggibilità.

Per la prima elezione dei consigli regionali le cause di ineleggibilità previste dalla presente legge non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di convocazione dei comizi.

25. Sede e segreteria provvisorie del Consiglio regionale e norme provvisorie per il funzionamento del Consiglio stesso.

La prima riunione del Consiglio regionale sarà tenuta presso la sede dell'amministrazione provinciale del capoluogo della regione.

Le attribuzioni della segreteria del Consiglio regionale sono disimpegnate dall'ufficio di segreteria della predetta amministrazione provinciale.

Nella prima adunanza ed in quelle successive fino all'entrata in vigore del regolamento interno previsto dall'art. 20 della L. 10 febbraio 1953, n. 62 , saranno applicate, per la diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze, le norme per la disciplina della stessa materia con riguardo al consiglio provinciale contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 , e successive modificazioni, in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dalla legge predetta.

26. Spese per la prima elezione dei consigli regionali.

Le spese per la prima elezione dei consigli regionali sono a carico dello Stato.

Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque, derivanti dalla applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dallo Stato in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

I fondi occorrenti per i rimborsi ai comuni e per le spese organizzative degli uffici periferici, possono essere forniti con ordini di accreditamento, di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'art. 56 del R.D. 18

novembre 1923, numero 2440 , e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

Nel caso di contemporaneità della prima elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali vengono ripartite in parti uguali, tra lo Stato e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico dello Stato. Il riparto, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal prefetto per ciascuna provincia, sulla base della documentazione resa dai comuni stessi.

Alle somme che saranno inscritte in bilancio per effetto delle presenti disposizioni si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 .

LEGGE 23 APRILE 1981, N. 154

Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale.

1. Sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione [(3)].

(3) L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. Vedi, ora, l'art. 55 del citato D.Lgs. n. 267/2000.

2. Non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale:

1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei Ministri;

2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

3) [nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato] [(4)];

4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della regione, della provincia o del comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture ed ai tribunali amministrativi regionali nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori;

7) i dipendenti della regione, della provincia e del comune per i rispettivi consigli [(5)];

8) i dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione di cui all'articolo 15, nono comma, numero 2), L. 23 dicembre 1978, n. 833, ed i coordinatori dello stesso per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende [(6)];

9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o lo ricomprende o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate;

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della regione, della provincia o del comune;

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio ò azienda dipendente rispettivamente dalla regione, provincia o comune;

12) i consiglieri regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altra regione, provincia, comune o circoscrizione.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10) e 11) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 7) e 12) del precedente primo comma non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature [(7)].

Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del primo comma, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 [(8)].

La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo e quarto del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione [(9)].

La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assegni, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169.

Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

Le cause di ineleggibilità previste dai numeri 8) e 9) del presente articolo non si applicano per la carica di consigliere provinciale [(10)].

(4) Numero abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 774), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 27 ottobre-4 novembre 1999, n. 421 (Gazz. Uff. 10 novembre 1999, n. 45, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, numero 7, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione.

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 11-17 febbraio 1987, n. 43 (Gazz. Uff. 25 febbraio 1987, n. 9 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del n. 8 nella parte in cui non dispone l'ineleggibilità dei dipendenti della USL facenti parte dell'ufficio di direzione ed i coordinatori dello stesso, per i consigli dei Comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria da cui dipendono.

(7) La Corte costituzionale, con sentenza 9-17 ottobre 1991, n. 388 (23 ottobre 1991, n. 42 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, terzo comma, nella parte in cui non prevede che la causa d'ineleggibilità a consigliere regionale del dipendente regionale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2. Con sentenza 23-31 marzo 1994, n. 111 (Gazz. Uff. 6 aprile 1994, n. 15 -

Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, terzo comma, nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità a consigliere provinciale del dipendente provinciale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2. Con la stessa sentenza, la Corte, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, terzo comma, nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità a consigliere comunale del dipendente comunale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2.

(8) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 11 agosto 1981, n. 271, (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199). Peraltro, il suddetto art. 2 è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

(9) La Corte costituzionale, con sentenza 22 febbraio - 10 marzo 2017, n. 56 (Gazz. Uff. 15 marzo 2017, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, sollevata in riferimento all'art. 51 della Costituzione.

(10) L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. Vedi, ora, l'art. 60 del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

3. Non può ricoprire la carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte della regione, della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente, nell'interesse della regione, della provincia o del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione;

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la regione, la provincia o il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di mandamento sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino (11) (12);

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, della regione, della provincia o del comune ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la regione, la provincia o il comune ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ;

7) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante, rispettivamente, la regione, la provincia, il comune o la circoscrizione;

8) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nel precedente articolo 2.

L'ipotesi di cui al numero 2) del comma precedente non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

Le ipotesi di cui ai numeri 4) e 7) del primo comma del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato [(13)] [(14)].

(11) La Corte costituzionale, con sentenza 2-4 giugno 1997, n. 160 (Gazz. Uff. 11 giugno 1997, n. 24, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 4, e degli artt. 6 e 7, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.

(12) La Corte costituzionale, con ordinanza 4-24 giugno 2003, n. 223 (Gazz. Uff. 2 luglio 2003, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, numero 4 sollevata dalla Corte di cassazione, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione.

(13) La Corte costituzionale, con sentenza 10-20 febbraio 1997, n. 44 (Gazz. Uff. 26 febbraio 1997, n. 9, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata in riferimento all'art. 97 della Costituzione.

(14) L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. Vedi, ora, l'art. 63 del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

4. Le cariche di membro di una delle due Camere, di Ministro e Sottosegretario di Stato, di giudice ordinario della Corte di cassazione, di componente del Consiglio superiore della magistratura, di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di magistrato del Tribunale supremo delle acque, di magistrato della Corte dei conti, di magistrato del Consiglio di Stato, di magistrato della corte costituzionale, di presidente e di assessore di giunta provinciale, di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

Le cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale sono altresì incompatibili rispettivamente con quelle di consigliere regionale di altra regione di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.

La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune [(15)] [(16)].

(15) L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. Vedi, ora, l'art. 65 del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

(16) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-23 luglio 2002, n. 383 (Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 30, serie speciale) e con ordinanza 3-22 luglio 2003, n. 270 (Gazz. Uff. 30 luglio 2003, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 sollevata in riferimento agli articoli 5, 122 e 123 della Costituzione.

5. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della regione, della provincia, del comune e della circoscrizione in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo [(17)].

(17) L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. Vedi, ora, l'art. 67 del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

6. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge importa la decadenza dalla carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale.

Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle cariche di cui al comma precedente.

Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 2 della presente legge.

La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità [(18)] [(19)].

(18) La Corte costituzionale, con sentenza 2-4 giugno 1997, n. 160 (Gazz. Uff. 11 giugno 1997, n. 24, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 4, e degli artt. 6 e 7, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.

(19) L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. Vedi, ora, l'art. 68 del citato D.Lgs. n. 267/2000.

7. Nessuno può presentarsi come candidato in più di due regioni o in più di due province, o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri regionali, provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio regionale, provinciale, comunale o di circoscrizione.

Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due regioni, in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della regione, della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votati ed è surrogato nell'altro consiglio. Ai fini della surrogazione, per la elezione dei consigli dei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, si applica l'articolo 76 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 .

Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta [(20)].

Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità [(21)].

Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal quarto comma decorre dalla data di notificazione del ricorso [(22)].

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverli o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare [(23)].

Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio [(24)].

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto [(25)].

Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore [(26)] [(27)] [(28)].

(20) La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 ottobre 1996, n. 357 (Gazz. Uff. 30 ottobre 1996, n. 44 - Serie speciale), ha dichiarato che spetta allo Stato e, per esso, alla Autorità giudiziaria, il giudizio sui ricorsi in tema di ineleggibilità e incompatibilità promossi dai cittadini elettori nei confronti dei consiglieri regionali,

indipendentemente dalla pendenza presso il Consiglio regionale del procedimento di cui all'art. 7, commi da tre a otto della presente legge.

(21) La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 ottobre 1996, n. 357 (Gazz. Uff. 30 ottobre 1996, n. 44 - Serie speciale), ha dichiarato che spetta allo Stato e, per esso, alla Autorità giudiziaria, il giudizio sui ricorsi in tema di ineleggibilità e incompatibilità promossi dai cittadini elettori nei confronti dei consiglieri regionali, indipendentemente dalla pendenza presso il Consiglio regionale del procedimento di cui all'art. 7, commi da tre a otto della presente legge.

(22) Comma aggiunto dall'art. 20, L. 3 agosto 1999, n. 265.

(23) La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 ottobre 1996, n. 357 (Gazz. Uff. 30 ottobre 1996, n. 44 - Serie speciale), ha dichiarato che spetta allo Stato e, per esso, alla Autorità giudiziaria, il giudizio sui ricorsi in tema di ineleggibilità e incompatibilità promossi dai cittadini elettori nei confronti dei consiglieri regionali, indipendentemente dalla pendenza presso il Consiglio regionale del procedimento di cui all'art. 7, commi da tre a otto della presente legge.

(24) La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 ottobre 1996, n. 357 (Gazz. Uff. 30 ottobre 1996, n. 44 - Serie speciale), ha dichiarato che spetta allo Stato e, per esso, alla Autorità giudiziaria, il giudizio sui ricorsi in tema di ineleggibilità e incompatibilità promossi dai cittadini elettori nei confronti dei consiglieri regionali, indipendentemente dalla pendenza presso il Consiglio regionale del procedimento di cui all'art. 7, commi da tre a otto della presente legge.

(25) La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 ottobre 1996, n. 357 (Gazz. Uff. 30 ottobre 1996, n. 44 - Serie speciale), ha dichiarato che spetta allo Stato e, per esso, alla Autorità giudiziaria, il giudizio sui ricorsi in tema di ineleggibilità e incompatibilità promossi dai cittadini elettori nei confronti dei consiglieri regionali, indipendentemente dalla pendenza presso il Consiglio regionale del procedimento di cui all'art. 7, commi da tre a otto della presente legge.

(26) La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 ottobre 1996, n. 357 (Gazz. Uff. 30 ottobre 1996, n. 44 - Serie speciale), ha dichiarato che spetta allo Stato e, per esso, alla Autorità giudiziaria, il giudizio sui ricorsi in tema di ineleggibilità e incompatibilità promossi dai cittadini elettori nei confronti dei consiglieri regionali, indipendentemente dalla pendenza presso il Consiglio regionale del procedimento di cui all'art. 7, commi da tre a otto della presente legge.

(27) La Corte costituzionale, con sentenza 2-4 giugno 1997, n. 160 (Gazz. Uff. 11 giugno 1997, n. 24, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 4, e degli artt. 6 e 7, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.

(28) L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. Vedi, ora, gli artt. 56, 57 e 69 del citato D.Lgs. n. 267/2000.

8. I dipendenti delle unità sanitarie locali nonché i professionisti con esse convenzionati non possono ricoprire le seguenti cariche:

1) presidente o componente del comitato di gestione o presidente dell'assemblea generale delle unità sanitarie locali da cui dipendono o con cui sono convenzionati;

2) sindaco od assessore del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende o con cui sono convenzionati, nonché sindaco o assessore di comune con popolazione superiore ai 30 mila abitanti che concorre a costituire l'unità sanitaria locale da cui dipendono o con cui sono convenzionati;

3) presidente o componente della giunta della comunità montana nel caso previsto dall'articolo 15, nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ;

4) componente del consiglio circoscrizionale nel caso in cui a detto consiglio siano attribuiti i poteri di cui all'articolo 15, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 [(29)].

(29) L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni della presente legge, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

9. Le cause di incompatibilità previste dai numeri 2) 3) e 4) dell'articolo 8 della presente legge non hanno effetto se i dipendenti delle unità sanitarie locali, entro dieci giorni dalla data in cui diviene esecutiva la loro nomina, abbiano chiesto di essere collocati in aspettativa. In tal caso l'aspettativa deve essere concessa senza assegni per tutta la durata del mandato, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078 , 20 maggio 1970, n. 300 , e 26 aprile 1974, n. 169 .

Le stesse cause di incompatibilità non hanno effetto per i professionisti di cui all'articolo 8 della presente legge se, entro il termine di cui al comma precedente, cessano dalle funzioni che danno luogo alla incompatibilità.

In questo caso la convenzione rimane sospesa per tutta la durata del mandato elettivo ed il professionista può essere sostituito, per detto periodo, secondo le modalità stabilite per le sostituzioni dagli accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . Le cause di incompatibilità di cui all'articolo 8 della presente legge non hanno effetto per i titolari di farmacia che richiedano la sostituzione, per la durata del mandato, con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti, nella conduzione professionale ed economica della farmacia [(30)].

(30) L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni della presente legge, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

10. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

1) gli articoli 10 ed 11 della legge 8 marzo 1951, n. 122 , recante norme per la elezione dei consigli provinciali;

2) gli articoli 14, 15, 16, 17, 78 e 80 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 ;

3) l'articolo 3 della legge 10 settembre 1960, n. 962, recante modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122 ;

4) l'articolo 6 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 , recante modificazioni alle norme sul contenzioso amministrativo;

5) la legge 25 febbraio 1971, n. 67 , recante nuove norme in materia di eleggibilità a consigliere comunale;

6) la legge 22 maggio 1971, n. 280, di modifica all'articolo 15, numero 9), del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , in materia di eleggibilità a consigliere comunale;

7) l'articolo 7, commi secondo, terzo e quarto della legge 8 aprile 1976, n. 278 , recante norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune;

8) gli articoli 4, secondo comma, 5, 6, 7 e 18 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , recante norme per la elezione dei consigli regionali [(31)].

(31) L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in

leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni della presente legge, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

11. ... [(32)] [(33)].

(32) Sostituisce il decimo comma dell'art. 28 e l'ottavo comma dell'art. 32, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

(33) L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni della presente legge, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

12. Le norme della presente legge si applicano anche ai giudizi in materia di ineleggibilità ed incompatibilità in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato.

Le dimissioni, presentate in occasione delle elezioni amministrative svoltesi l'8 giugno 1980 o in data successiva, dalle cariche contemplate dalla presente legge, al fine di rimuovere cause di ineleggibilità o incompatibilità non più previste, possono essere revocate, ad istanza dell'interessato, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In tal caso il rapporto di impiego viene ricostituito nello stato in cui si trovava al momento delle dimissioni, con restituzione delle indennità percepite a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nelle ipotesi concernenti le unità sanitarie locali [(34)].

(34) L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni della presente legge, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

13. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale [(35)].

(35) L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni della presente legge, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 65 Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale

1. Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.

3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune.

Articolo 68 Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità [(223)] [(224)]

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente capo importa la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale.

2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche.

3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6 e 7 dell'*articolo 60*.

4. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

(223) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(224) Il presente articolo corrisponde all'*art. 9, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570*, ora abrogato, e all'*art. 6, L. 23 aprile 1981, n. 154*.

Articolo 69 *Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità* [(225)] [(226)]

1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.

3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo *articolo 70*, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.

4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio. [(227)]

6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

(225) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(226) Il presente articolo corrisponde ai *commi da 3 a 9 dell'art. 7, L. 23 aprile 1981, n. 154*.

(227) La *Corte costituzionale, con sentenza 17-20 novembre 2008, n. 377* (Gazz. Uff. 26 novembre 2008, n. 49, 1ª Serie speciale), ha, fra l'altro, dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 5, sollevata in riferimento agli artt. 101, 111 e 113 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 5, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 103 della Costituzione.

Articolo 76 Anagrafe degli amministratori locali e regionali (253)

1. Avvenuta la proclamazione degli eletti, il competente ufficio del Ministero dell'interno in materia elettorale raccoglie i dati relativi agli eletti a cariche locali e regionali nella apposita anagrafe degli amministratori locali nonché i dati relativi alla tenuta ed all'aggiornamento anche in corso di mandato.

2. L'anagrafe è costituita dalle notizie relative agli eletti nei comuni, province e regioni concernenti i dati anagrafici, la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, il titolo di studio e la professione esercitata. I dati sono acquisiti presso comuni, province e regioni, anche attraverso i sistemi di comunicazione telematica.

3. Per gli amministratori non elettivi l'anagrafe è costituita dai dati indicati al comma 2 consensualmente forniti dagli amministratori stessi.

4. Al fine di assicurare la massima trasparenza è riconosciuto a chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe.

(253) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

LEGGE 19 marzo 1990, n. 55

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale

Art. 15 (5) (6) (25)

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'*articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'*articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*, o per un delitto di cui all'*articolo 73 del citato testo unico*, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la

detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; [7] [19] [20]

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale; [8]

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b); [9] [21] [23]

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; [10]

[e) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per essi è stato già disposto il giudizio, se sono stati presentati ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio; [11] [22]]

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'*articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575*, come sostituito dall'*articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646*. [12] [13]

1-bis. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna. [14]

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4-bis. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 320 del codice penale; [20]

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'*articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575*, come sostituito dall'*articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646*. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto. (15) (23)

4-ter. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 4-bis sono comunicati al commissario del Governo se adottati a carico del presidente della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale ed al prefetto negli altri casi. Il prefetto, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina. Nei casi in cui la causa di sospensione interviene nei confronti del presidente della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale, il commissario del Governo ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del commissario del Governo, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze del commissario del Governo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale. (16) (20)

4-quater. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 4-bis, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina. (17)

4-quinquies. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

4-sexies. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'*articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327*.

4-septies. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 nei confronti del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. Per il personale degli enti locali la sospensione è disposta dal capo dell'amministrazione o dell'ente locale ovvero dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le modalità e procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Per il personale appartenente alle regioni e per gli amministratori e i componenti degli organi delle unità sanitarie locali, la sospensione è adottata dal presidente della giunta regionale, fatta salva la competenza, nella regione Trentino-Alto Adige, dei presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine i provvedimenti emanati dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati al comma 1. (24)

4-octies. Al personale dipendente di cui al comma 4-septies si applicano altresì le disposizioni dei commi 4-quinquies e 4-sexies. (18)

5. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti , il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

6. Copie dei provvedimenti di cui al comma 5 sono trasmesse all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

(5) Il presente articolo è stato abrogato dall'*art. 274, comma 1, lett. p), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, i consiglieri regionali e , successivamente, dall'*art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235*, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni, a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 18, comma 1 del medesimo D.Lgs. 235/2012*.

(6) Articolo modificato dall'*art. 1, comma 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16*.

(7) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lett. a), L. 13 dicembre 1999, n. 475*.

(8) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lett. b), L. 13 dicembre 1999, n. 475*.

(9) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1, lett. c), L. 13 dicembre 1999, n. 475*.

(10) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lett. d), L. 13 dicembre 1999, n. 475*.

(11) Lettera abrogata dall'*art. 1, comma 1, lett. e), L. 13 dicembre 1999, n. 475*.

(12) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lett. f), L. 13 dicembre 1999, n. 475*.

(13) La *Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile - 6 maggio 1996, n. 141* (Gazz. Uff. 8 maggio 1996, n. 19 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali: di coloro i quali siano stati condannati, per i delitti indicati, con sentenza non ancora passata in giudicato (lettere a), b), c), e d)); di coloro i quali, in relazione ai delitti indicati nella lettera a), è stato disposto il giudizio, ovvero per coloro che sono stati presentati o citati a comparire in udienza per il giudizio (lettera e)); di coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato una misura di prevenzione quando il relativo provvedimento non abbia carattere definitivo (lettera f)).

(14) Comma inserito dall'*art. 1, comma 2, L. 13 dicembre 1999, n. 475*; a norma del comma 3 del citato articolo, tale disposizione si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale, pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore della stessa legge.

(15) Comma così sostituito dall'*art. 1, L. 12 gennaio 1994, n. 30* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 4, L. 13 dicembre 1999, n. 475*.

(16) Comma così sostituito dall'*art. 2, L. 12 gennaio 1994, n. 30*.

(17) Comma così modificato dall'*art. 4, L. 12 gennaio 1994, n. 30*.

(18) La Corte costituzionale, consentenza 19-27 aprile 1993, n. 197 (Gazz. Uff. 5 maggio 1993, n. 19 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui, mediante rinvio al comma 4-quinquies, prevede la destituzione di diritto, anziché lo svolgimento del procedimento disciplinare ai sensi dell'*art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19*.

(19) La *Corte costituzionale, con sentenza 17-30 ottobre 1996, n. 364* (Gazz. Uff. 6 novembre 1996, n. 45, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera a), come modificato dall'*art. 1 della L. 18 gennaio 1992, n. 16*, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.

(20) La *Corte costituzionale, con sentenza 11-15 febbraio 2002, n. 25* (Gazz. Uff. 20 febbraio 2002, n. 8, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1 lettera a) 4-bis lettera a) e 4-ter ora sostituiti dall'art. 58, comma 1 lettera a), e dall'art. 59, comma 1 lettera a), e comma 4, del *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.

(21) La *Corte costituzionale, con sentenza 7-15 maggio 2001, n. 132* (Gazz. Uff. 23 maggio 2001, n. 20, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera c) come modificato, da ultimo, dall'*art. 1 della legge 13 dicembre 1999, n. 475*, sollevata in riferimento agli articoli 3, primo e secondo comma, 27, terzo comma, e 51, primo comma, della Cost.

(22) La *Corte costituzionale, con ordinanza 2-6 maggio 1996, n. 142* (Gazz. Uff. 8 maggio 1996, n. 19, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera e), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, in quanto la norma denunciata è stata espunta in radice dall'ordinamento a seguito della dichiarazione di illegittimità effettuato con sentenza n. 141 del 1996.

(23) La *Corte costituzionale, con ordinanza 26 marzo-6 aprile 1998, n. 104* (Gazz. Uff. 15 aprile 1998, n. 15, Serie speciale), aveva dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera c), e del comma 4-bis della *legge 19 marzo 1990, n. 55*, come modificata dalla *legge 18 gennaio 1992, n. 16*, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

(24) La *Corte costituzionale, con ordinanza 18-30 luglio 1997, n. 304* (Gazz. Uff. 20 agosto 1997, n. 34, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4-septies, introdotto dall'*art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16*, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36, 97 e 98 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con sentenza 26 maggio-3 giugno 1999, n. 206 (Gazz. Uff. 9 giugno 1999, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4-septies, come modificato dall'*art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16*, sollevata in riferimento agli articoli 3, 4, 24, secondo comma, 27, secondo comma, 35, 36 e 97, primo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 24-30 giugno 1999, n. 278 (Gazz. Uff. 7 luglio 1999, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4-septies, come modificato dall'*art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16*, sollevata in riferimento agli articoli 3, 4, 24, 27, 35 e 97 della Costituzione.

(25) Per le cause ostative, la sospensione e la decadenza delle candidature negli enti locali, vedi gli *artt. 58, 59 e 94, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*.

LEGGE 2 luglio 2004, n. 165

Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

Capo I

1. *Disposizioni generali.*

1. Il presente capo stabilisce in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, i princìpi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.

2. *Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di ineleggibilità.*

1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, le regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilità, specificamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti princìpi fondamentali:

a) sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati;

b) inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilità, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato;

c) applicazione della disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere *a*) e *b*);

d) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;

e) eventuale differenziazione della disciplina dell'ineleggibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali;

f) previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia.

3. *Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di incompatibilità.*

1. Le regioni disciplinano con legge i casi di incompatibilità, specificatamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti princìpi fondamentali:

a) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva;

b) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e le funzioni svolte dai medesimi presso organismi internazionali o sopranazionali;

c) eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale;

d) in caso di previsione della causa di incompatibilità per lite pendente con la regione, osservanza dei seguenti criteri:

1) previsione della incompatibilità nel caso in cui il soggetto sia parte attiva della lite;

2) qualora il soggetto non sia parte attiva della lite, previsione della incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la lite medesima sia conseguente o sia promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;

e) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di incompatibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;

f) eventuale differenziazione della disciplina dell'incompatibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale, degli altri componenti della stessa Giunta e dei consiglieri regionali;

g) fissazione di un termine dall'accertamento della causa di incompatibilità, non superiore a trenta giorni, entro il quale, a pena di decadenza dalla carica, deve essere esercitata l'opzione o deve cessare la causa che determina l'incompatibilità, ferma restando la tutela del diritto dell'eletto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato.

4. ***Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di sistema di elezione.***

1. Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti princìpi fondamentali:

a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;

b) contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto, di termini

temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;

c) divieto di mandato imperativo;

c-bis) promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, disponendo che:

1) qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima;

2) qualora siano previste liste senza espressione di preferenze, la legge elettorale disponga l'alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale;

3) qualora siano previsti collegi uninominali, la legge elettorale disponga l'equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale [(2)].

(2) Lettera aggiunta dall'*art. 3, comma 1, L. 23 novembre 2012, n. 215* e, successivamente, così sostituita dall'*art. 1, comma 1, L. 15 febbraio 2016, n. 20*, a decorrere dal 26 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima *L. n. 20/2016*.

Capo II

5. *Durata degli organi elettivi regionali.*

1. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori [(3)] [(4)].

(3) Comma così modificato prima dall'*art. 1, comma 501, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e poi dall'*art. 1, comma 1, D.L. 17 marzo 2015, n. 27*, convertito dalla *L. 8 maggio 2015, n. 59*.

(4) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 1, comma 1, lett. *d*), *D.L. 20 aprile 2020, n. 26*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 giugno 2020, n. 59*, l'*art. 8, comma 1, D.L. 10 novembre 2020, n. 150*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 dicembre 2020, n. 181*, e, successivamente, l'*art. 1, comma 2, D.L. 5 marzo 2021, n. 25*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 maggio 2021, n. 58*.

L. 13 ottobre 2010, n. 175 .

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 ***Modifiche all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernente il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.***

1. All'*articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575*, e successive modificazioni, dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:
«5-bis.1. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi della presente legge, è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla *legge 4 aprile 1956, n. 212*, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.
5-bis.2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui al comma 5-bis.1 è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dal citato comma 5-bis.1 e se ne avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione».

Art. 2 ***Effetti della condanna***

1. La condanna alla pena della reclusione, anche se conseguente all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'*articolo 10, comma 5-bis.2, della legge 31 maggio 1965, n. 575*, introdotto dall'*articolo 1* della presente legge, comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o all'ente di appartenenza per l'adozione degli atti di competenza. Nel caso in cui il condannato sia un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento.

2. Dall'interdizione dai pubblici uffici consegue l'ineleggibilità del condannato per la stessa durata della pena detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

DECRETO LEGGE 22 giugno 2012, n. 83
Misure urgenti per la crescita del Paese.

(…)

11. Le cariche elettive e politiche dei comuni, delle province e della regione nei cui territori sono ubicate le opere pubbliche e private finanziate ai sensi del *decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 giugno 2009, n. 77*, sono incompatibili con quella di progettista, di direttore dei lavori o di collaudatore di tali opere nonché con l'esercizio di attività professionali connesse con lo svolgimento di dette opere, ivi comprese l'amministrazione di condomini e la presidenza di consorzi di aggregati edilizi. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono in condizioni di incompatibilità possono esercitare la relativa opzione entro novanta giorni. Il regime di incompatibilità previsto dal presente comma si applica anche ai dipendenti delle amministrazioni, enti e uffici pubblici, che a qualsiasi titolo intervengano sui procedimenti inerenti alla ricostruzione.

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235
Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'*articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 76* e *87, quinto comma, della Costituzione*;

Visto l'*articolo 1, commi 63, 64 e 65, della legge 6 novembre 2012, n. 190*, recante delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*, e successive modificazioni, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati»;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223*, e successive modificazioni, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali»;

Visto il *decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica»;

Vista la *legge 27 dicembre 2001, n. 459*, recante «Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero»;

Vista la *legge 24 gennaio 1979, n. 18*, e successive modificazioni, recante «Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;

Visto l'*articolo 1, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215*;

Vista la disciplina in materia di incandidabilità per le cariche elettive e di governo regionali recata dall'*articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55*, e successive modificazioni, recante: «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale»;

Vista la disciplina in materia di incandidabilità per le cariche elettive e di governo locale recata dagli *articoli 58* e *59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2012;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

Cause ostative all'assunzione e allo svolgimento delle cariche di deputato, senatore e di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia

Art. 1 *Incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore:

a) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;

c) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.

Art. 2 *Accertamento dell'incandidabilità in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

1. L'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica comporta la cancellazione dalla lista dei candidati.

2. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, dall'ufficio elettorale regionale, per il Senato, e dall'ufficio centrale per la circoscrizione estero, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità di cui all'*articolo 1*, rese da ciascun candidato ai sensi dell'*articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*. Gli stessi uffici accertano d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui vengano comunque in possesso comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui all'*articolo 1*.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'*articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2 e prima della proclamazione degli eletti, l'ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, l'ufficio elettorale regionale, per il Senato, e l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del soggetto incandidabile.

Art. 3 *Incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato elettivo parlamentare*

1. Qualora una causa di incandidabilità di cui all'*articolo 1* sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato elettivo, la Camera di appartenenza delibera ai sensi dell'*articolo 66 della Costituzione*. A tal fine le sentenze definitive di condanna di cui all'*articolo 1*, emesse nei confronti di deputati o senatori in carica, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, alla Camera di rispettiva appartenenza.

2. Se l'accertamento della causa di incandidabilità interviene nella fase di convalida degli eletti, la Camera interessata, anche nelle more della conclusione di tale fase, procede immediatamente alla deliberazione sulla mancata convalida.

3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio, la Camera interessata, in sede di convalida del subentrante, verifica per quest'ultimo l'assenza delle condizioni soggettive di incandidabilità di cui all'*articolo 1*.

Art. 4 *Incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia*

1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilità stabilite dall'*articolo 1*.

Art. 5 *Accertamento ed operatività dell'incandidabilità in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*

1. L'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia comporta la cancellazione dalla lista dei candidati.

2. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'ufficio elettorale circoscrizionale, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità di cui all'*articolo 1*, rese da ciascun candidato ai sensi dell'*articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di*

documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Lo stesso ufficio accerta la condizione soggettiva di incandidabilità sulla base di atti o documenti di cui venga comunque in possesso comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui all'*articolo 1*.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'*articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, l'ufficio elettorale circoscrizionale o l'ufficio elettorale nazionale procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione dei candidati per i quali è stata accertata l'incandidabilità.

5. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata in epoca successiva alla data di proclamazione, la condizione stessa viene rilevata dall'ufficio elettorale nazionale, ai fini della relativa deliberazione di decadenza dalla carica. Di tale deliberazione, il Presidente dell'ufficio elettorale nazionale dà immediata comunicazione alla segreteria del Parlamento europeo.

6. Le sentenze definitive di condanna di cui all'*articolo 1*, emesse nei confronti di membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'ufficio elettorale nazionale, ai fini della dichiarazione di decadenza.

CAPO II

Cause ostative all'assunzione e allo svolgimento di incarichi di Governo

Art. 6 *Divieto di assunzione e svolgimento di incarichi di Governo nazionale*

1. Non possono ricoprire incarichi di governo, come individuati dall'*articolo 1, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215*, coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilità previste dall'*articolo 1* per le cariche di deputato e senatore.

2. Coloro che assumono incarichi di governo hanno l'obbligo di dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dall'*articolo 1*.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 è rimessa dall'interessato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prima di assumere le funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro. La dichiarazione è resa al Presidente del Consiglio dei Ministri dai Vice Ministri, dai Sottosegretari di Stato e dai commissari straordinari del Governo di cui all'*articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*.

4. Ai fini del presente articolo le sentenze definitive di condanna di cui all'*articolo 1*, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e determinano la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.

5. Restano ferme per i titolari di cariche di governo le cause di incompatibilità previste da altre disposizioni di legge.

CAPO III

Incandidabilità alle cariche elettive regionali

Art. 7 *Incandidabilità alle elezioni regionali*

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'*articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*, o per un delitto di cui all'*articolo 73* del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale; (2)

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'*articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

(2) La *Corte costituzionale, con sentenza 5 ottobre - 16 dicembre 2016, n. 276* (Gazz. Uff. 21 dicembre 2016, n. 51, 1ª Serie speciale), come corretta con Ordinanza 12-20 dicembre 2017 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2017, n. 52, 1ª Serie speciale) ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 2, 4, secondo comma, 25, secondo comma, 51, primo comma, 97, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con *legge 4 agosto 1955, n. 848*; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), sollevata in riferimento agli artt. 3, 51, 76 e 77 Cost.; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1,

lettera a), sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, e 11, comma 1, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, lettera c), 8, comma 1, e 11, comma 1, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 2, 4, secondo comma, 25, secondo comma, 51, primo comma, 97, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 della CEDU; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost..

Art. 8 *Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali*

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate all'*articolo 7*, comma 1:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'*articolo 7*, comma 1, lettere a), b), e c); [(4)]

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'*articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*. [(3)]

2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, fatte salve le diverse specifiche discipline regionali, non sono computati al fine della verifica del numero legale, nè per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro il termine di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 1 sono comunicati al prefetto del capoluogo della Regione che ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del prefetto del capoluogo della Regione, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze di cui al presente articolo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento; per le province autonome di Trento e di Bolzano sono esercitate dai rispettivi commissari del Governo. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale.

5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

6. Chi ricopre una delle cariche indicate all'*articolo 7*, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

(3) La *Corte costituzionale, con sentenza 5 ottobre - 16 dicembre 2016, n. 276* (Gazz. Uff. 21 dicembre 2016, n. 51, 1ª Serie speciale), come corretta con Ordinanza 12-20 dicembre 2017 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2017, n. 52, 1ª Serie speciale) ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 2, 4, secondo comma, 25, secondo comma, 51, primo comma, 97, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con *legge 4 agosto 1955, n. 848*; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), sollevata in riferimento agli artt. 3, 51, 76 e 77 Cost.; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, e 11, comma 1, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, lettera c), 8, comma 1, e 11, comma 1, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 2, 4, secondo comma, 25, secondo comma, 51, primo comma, 97, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 della CEDU; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost..

(4) La *Corte costituzionale, con sentenza 26 settembre - 12 ottobre 2017, n. 214* (Gazz. Uff. 18 ottobre 2017, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), sollevata sotto il profilo della disparità di trattamento, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione; manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), sollevata sotto il profilo dell'eccesso di delega, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost.. La *Corte costituzionale, con successiva sentenza 9 febbraio - 11 marzo 2021, n. 35* (Gazz. Uff. 17 marzo 2021, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 117 e 122 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, nonché in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.

Art. 9 *Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni regionali*

1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della regione e dei consiglieri regionali, oltre alla documentazione prevista dall'*articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e dall'*articolo 1, commi 3 e 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43*, o prevista dalle relative disposizioni delle leggi elettorali regionali, ciascun candidato rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'*articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'*articolo 7*.

2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'*articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti.

CAPO IV

Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali

Art. 10 *Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali*

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'*articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'*articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*, o per un delitto di cui all'*articolo 73* del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'*articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

Art. 11 *Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità*

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'*articolo 10*:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'*articolo 10*, comma 1, lettere a), b) e c) (5) (6);

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'*articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*.

2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, nè per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

4. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto. (6)

5. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.

6. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

7. Chi ricopre una delle cariche indicate all'*articolo 10*, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

8. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'*articolo 10*, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

9. Copie dei provvedimenti di cui al comma 8 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'*articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 dicembre 1991, n. 110*, e successive modificazioni.

(5) La *Corte costituzionale, con sentenza 20 ottobre - 19 novembre 2015, n. 236* (Gazz. Uff. 25 novembre 2015, n. 47, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lettera a), in relazione all'art. 10, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 4, secondo comma, 51, primo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione. La *Corte costituzionale, con altra sentenza 5 ottobre - 16 dicembre 2016, n. 276* (Gazz. Uff. 21 dicembre 2016, n. 51, 1ª Serie speciale), come corretta con Ordinanza 12-20 dicembre 2017 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2017, n. 52, 1ª Serie speciale) ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 2, 4, secondo comma, 25, secondo comma, 51, primo comma, 97, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con *legge 4 agosto 1955, n. 848*; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), sollevata in riferimento agli artt. 3, 51, 76 e 77 Cost.; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, e 11, comma 1, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, lettera c), 8, comma 1, e 11, comma 1, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 2, 4, secondo comma, 25, secondo comma, 51, primo comma, 97, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 della CEDU; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost.. Successivamente la *Corte costituzionale, con sentenza 23 gennaio - 6 marzo 2019, n. 36* (Gazz. Uff. 13 marzo 2019, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lettera a), sollevata in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 2, 3, 48 e 51, primo comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lettera a), sollevata in via subordinata, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 2, 3, 48 e 51, primo comma, Cost..

(6) La *Corte costituzionale, con ordinanza 11 febbraio - 9 marzo 2020, n. 46* (Gazz. Uff. 11 marzo 2020, n. 11 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1, lettera a), e 4, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Art. 12 *Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali*

1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della provincia, del sindaco, del presidente della circoscrizione e dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali, oltre alla documentazione prevista da altre disposizioni normative, ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'*articolo 46 del testo unico*

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'*articolo 10*.

2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'*articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti.

CAPO V

Disposizioni comuni, transitorie e finali

Art. 13 *Durata dell'incandidabilità*

1. L'incandidabilità alla carica di deputato, senatore e membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, derivante da sentenza definitiva di condanna per i delitti indicati all'*articolo 1*, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa ed ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici comminata dal giudice. In ogni caso l'incandidabilità, anche in assenza della pena accessoria, non è inferiore a sei anni.

2. Il divieto ad assumere e svolgere incarichi di Governo nazionale, derivante da sentenza di condanna definitiva per i delitti indicati all'*articolo 1*, opera con la medesima decorrenza e per la stessa durata prevista dal comma 1.

3. Nel caso in cui il delitto che determina l'incandidabilità o il divieto di assumere incarichi di governo è stato commesso con abuso dei poteri o in violazione dei doveri connessi al mandato elettivo, di parlamentare nazionale o europeo, o all'incarico di Governo, la durata dell'incandidabilità o del divieto è aumentata di un terzo.

Art. 14 *Incandidabilità nelle regioni a statuto speciale e province autonome*

1. Le disposizioni in materia di incandidabilità del presente testo unico si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 15 *Disposizioni comuni*

1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'*articolo 2, lettere b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223*.

3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

4. L'incandidabilità disciplinata dagli *articoli 7*, comma 1, lettera f) e *10*, comma 1, lettera f), si estingue per effetto del procedimento di riabilitazione previsto dall'*articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*.

Art. 16 *Disposizioni transitorie e finali*

1. Per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'*articolo 15* si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

2. Le disposizioni di cui al presente testo unico, limitatamente a quelle previste per l'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i ricorsi e per il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità sopravvenuta, si applicano anche alle incandidabilità, non derivanti da sentenza penale di condanna, disciplinate dagli *articoli 143*, comma 11, e *248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.

Art. 17 *Abrogazioni*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:

a) gli *articoli 58* e *59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

b) l'*articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55*, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni;

c) l'*articolo 9, ottavo comma, n. 2), limitatamente al quarto periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108*;

d) l'*articolo 28*, quarto comma, secondo periodo, e l'*articolo 32*, settimo comma, n. 2), limitatamente alle parole: «contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'*articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55*», del *decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*.

2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami agli *articoli 58* e *59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, ovunque presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli *articoli 10* e *11* del presente testo unico.

Art. 18 *Entrata in vigore*

1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'*articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;

Vista la *legge 6 novembre 2012, n. 190*, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ed in particolare l'*articolo 1*, commi 49 e 50, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo l*, comma 2, del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate;

Vista la *legge 23 agosto 1988, n. 400*, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto il *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Capo I

Principi generali

Art. 1 *Definizioni*

1. Ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico si osservano le disposizioni contenute nel presente decreto, fermo restando quanto previsto dagli *articoli 19* e *23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia di collocamento fuori ruolo o in aspettativa.

2. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per «pubbliche amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;

b) per «enti pubblici», gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;

c) per «enti di diritto privato in controllo pubblico», le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

d) per «enti di diritto privato regolati o finanziati», le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:

1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;

2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;

3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici;

e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente;

f) per «componenti di organi di indirizzo politico», le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'*articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali;

g) per «inconferibilità», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;

h) per «incompatibilità», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;

i) per «incarichi amministrativi di vertice», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di

diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;

j) per «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'*articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;

k) per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;

l) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Art. 2 *Ambito di applicazioni*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, ivi compresi gli enti pubblici, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

2. Ai fini del presente decreto al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali è assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'*articolo 110*, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.

Capo II

Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

Art. 3 *Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione* [(2)]

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'*articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97*, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

(2) Vedi, anche, la *Deliberazione 17 aprile 2019, n. 447*.

Capo III

Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni

Art. 4 *Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati*

1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in

proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

Art. 5 *Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati*

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale.

Capo IV

Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico

Art. 6 *Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale*

1. Per le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'*articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, si applicano i divieti di cui alla *legge 20 luglio 2004, n. 215*.

2. La vigilanza sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 è esercitata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della medesima *legge n. 215 del 2004*.

Art. 7 *Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale*

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;

b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;

c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati

presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;

b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);

c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

3. Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.

Art. 8 *Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali* [(3)]

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale.

3. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare.

4. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale.

5. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL.

(3) Vedi, anche, l' *Atto di segnalazione 7 febbraio 2019, n. 3*.

Capo V

Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale [(4)]

Art. 9 *Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali* [(5)]

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

(4) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente capo, vedi l' *art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

(5) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' *art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

Art. 10 *Incompatibilità tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie locali, le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e lo svolgimento di attività professionali* [(6)]

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili:

a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;

b) con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale.

2. L'incompatibilità sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali indicate nel presente articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado.

(6) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' *art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

Capo VI

Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico [(7)]

Art. 11 *Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali* [(9)] [(8)]

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di

Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'*articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, o di parlamentare.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

(7) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente capo, vedi l' *art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

(8) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' *art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

(9) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' *art. 42, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 giugno 2020, n. 40*.

Art. 12 *Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali* [(10)]

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice

Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'*articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, o di parlamentare.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

(10) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' *art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

Art. 13 *Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali* (11)

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'*articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, o di parlamentare.

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

(11) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' *art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

Art. 14 *Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali* (13) (12)

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'*articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

(12) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' *art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

(13) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' *art. 42, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 giugno 2020, n. 40*.

Capo VII

Vigilanza e sanzioni

Art. 15 *Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico*

1. Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto.

2. Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla *legge 20 luglio 2004, n. 215*, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

3. Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace. (14)

(14) Per il regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità previsto dal presente comma, vedi la *Deliberazione 18 luglio 2018, n. 657*.

Art. 16 *Vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione*

1. L'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.

2. L'Autorità nazionale anticorruzione, a seguito di segnalazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica o d'ufficio, può sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull'atto di conferimento dell'incarico, nonché segnalare il caso alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. L'amministrazione, ente pubblico o ente privato in controllo pubblico che intenda procedere al conferimento dell'incarico deve motivare l'atto tenendo conto delle osservazioni dell'Autorità. (15)

3. L'Autorità nazionale anticorruzione esprime pareri obbligatori sulle direttive e le circolari ministeriali concernenti l'interpretazione delle disposizioni del presente decreto e la loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità degli incarichi e di incompatibilità. (16)

(15) Comma così modificato dall' *art. 54-ter, comma 1, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

(16) Comma così sostituito dall' *art. 54-ter, comma 1, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

Art. 17 *Nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente decreto*

1. Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli.

Art. 18 *Sanzioni*

1. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.

2. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Il relativo potere è esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei Ministri e per gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante.

3. Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

5. L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto è pubblicato sul sito dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Art. 19 *Decadenza in caso di incompatibilità*

1. Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai *capi V* e *VI* comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile di cui all'*articolo 15*, dell'insorgere della causa di incompatibilità.

2. Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità.

Capo VIII

Norme finali e transitorie

Art. 20 *Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità*

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.

2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

Art. 21 *Applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001*

1. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'*articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

Art. 22 *Prevalenza su diverse disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità*

1. Le disposizioni del presente decreto recano norme di attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione e prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico.

2. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni della *legge 20 luglio 2004, n. 215*.

3. Le disposizioni di cui agli *articoli 9* e *12* del presente decreto non si applicano agli incarichi presso le società che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate.

Art. 23 *Abrogazioni*

1. Il comma 9 dell'*articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2004, n. 51

Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale.

Art. 1

Oggetto ed elettorato attivo e passivo [(2)].

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente della Regione e dei Consiglieri regionali, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge statale.

2. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni vigenti nell'ordinamento in materia.

3. Sono elettori i cittadini regolarmente iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione compilate secondo le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223*, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno della elezione.

4. Sono eleggibili a Presidente della Giunta ed a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno della elezione.

5. Non può essere candidato Presidente della Giunta chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.

(2) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1*, *L.R. 8 agosto 2018, n. 25*, a decorrere dal 14 agosto 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 1. Elettorato attivo e passivo. 1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione compilate secondo le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223*, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno della elezione.

2. Sono eleggibili a Presidente della Giunta ed a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno della elezione.

3. Non può essere candidato Presidente della Giunta chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.».

Art. 2

Cause di ineleggibilità [(3)]**.**

1. Non sono eleggibili a Presidente della Giunta ed a Consigliere regionale:

a) i Ministri ed i Sottosegretari di Stato;

b) i giudici ordinari della Corte costituzionale ed i membri del Consiglio superiore della magistratura;

c) il capo e i vice capi della polizia, nonché gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno;

d) i prefetti della Repubblica ed i dipendenti civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale, o equiparata o superiore, ed i capi di gabinetto dei Ministri;

e) i magistrati ordinari, i magistrati amministrativi e contabili, i giudici di pace, che esercitano le loro funzioni nella Regione;

f) gli ufficiali delle forze armate, che esercitano le funzioni nel territorio della Regione;

g) i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;

h) i segretari generali e i direttori generali delle amministrazioni provinciali comprese nella Regione, i segretari generali, i direttori generali ed i segretari dei comuni compresi nella Regione;

i) i dirigenti e i dipendenti della Regione;

j) gli amministratori e i dirigenti con funzioni di rappresentanza di ente o di azienda dipendente dalla Regione, nonché i Presidenti ed i consiglieri di amministrazione degli Enti d'ambito di cui alla *L.R. n. 36/1994* e alla *L.R. n. 2/1997* e delle relative società di gestione;

k) il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario delle unità sanitarie locali;

l) il Difensore civico della Regione Abruzzo;

m) i membri del Collegio regionale per le Garanzie statutarie;

n) i Sindaci dei Comuni della Regione con popolazione superiore a cinquemila abitanti, nonché i Presidenti e i Vicepresidenti delle Province della Regione Abruzzo.

2. Le cause di ineleggibilità, di cui al comma 1, non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto, sono cessati per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa, non oltre novanta giorni antecedenti il giorno fissato per la presentazione delle candidature; le cause di ineleggibilità previste alle lettere a), b), l) e m) non hanno effetto se, nel termine predetto, le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio sono cessati per dimissioni.

3. La Regione, gli Enti e le Aziende dipendenti adottano i provvedimenti di cui al comma 2, entro sei giorni dalla richiesta. Ove non provvedano, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni, ha effetto dal sesto giorno successivo alla presentazione. L'aspettativa è concessa per tutta la durata del mandato e senza assegni. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

4. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto sono cessati, nelle forme prescritte, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento e sempre che questa sia anteriore al termine di cui al comma 2.

5. La domanda di dimissioni o aspettativa non ha effetto se non è accompagnata dalla cessazione delle funzioni con l'effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito.

(3) Articolo così sostituito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 8 agosto 2018, n. 25*, a decorrere dal 14 agosto 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 2. Cause di ineleggibilità. 1. Non sono eleggibili a Presidente della Giunta e a Consigliere regionale:

a) i Ministri ed i Sottosegretari di Stato;

b) i giudici ordinari della Corte costituzionale ed i membri del Consiglio superiore della magistratura;

c) il capo e i vice capi della polizia, nonché gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno;

d) i prefetti della Repubblica ed i dipendenti civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale, o equiparata o superiore, ed i capi di gabinetto dei Ministri;

e) i magistrati ordinari, i magistrati amministrativi e contabili, i giudici di pace, che esercitano le loro funzioni nella Regione;

f) gli ufficiali delle forze armate, che esercitano le funzioni nel territorio della Regione;

g) i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;

h) i segretari generali e i direttori generali delle amministrazioni provinciali comprese nella Regione, i segretari generali, i direttori generali ed i segretari dei comuni compresi nella Regione;

i) i dirigenti e i dipendenti della Regione;

j) gli amministratori e i dirigenti con funzioni di rappresentanza di ente o di azienda dipendente dalla Regione, nonché i Presidenti ed i consiglieri di amministrazione degli Enti d'ambito di cui alla *L.R. n. 36/1994* e alla *L.R. n. 2/1997* e delle relative società di gestione;

k) il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario delle unità sanitarie locali;

l) il Difensore civico della Regione Abruzzo;

m) i membri del Collegio Regionale per le Garanzie statutarie;

n) i Sindaci dei Comuni della Regione con popolazione superiore a cinquemila abitanti, nonché i Presidenti e gli Assessori delle Province.

2. Le cause di ineleggibilità, di cui al comma 1, non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto, sono cessati per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa, non oltre novanta giorni antecedenti il giorno fissato per la presentazione delle candidature; le cause di ineleggibilità previste alle lettere a), b), l) e m) non hanno effetto se, nel termine predetto, le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio sono cessati per dimissioni.

3. La Regione, gli Enti e le Aziende dipendenti adottano i provvedimenti di cui al comma 2, entro sei giorni dalla richiesta. Ove non provvedano, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni, ha effetto dal sesto giorno successivo alla presentazione. L'aspettativa è concessa per tutta la durata del mandato e senza assegni. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

4. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto sono cessati, nelle forme prescritte, entro sette giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento e sempre che questa sia anteriore al termine di cui al comma 2.

5. La domanda di dimissioni o aspettativa non ha effetto se non è accompagnata dalla cessazione delle funzioni con l'effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito.».

Art. 3
Cause di incompatibilità [(4)]**.**

1. Non possono ricoprire la carica di Presidente o di componente della Giunta regionale, nonché di Consigliere regionale:

a) l'amministratore o il dirigente con poteri di rappresentanza di ente o società che ricevano dalla Regione, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;

b) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato della Regione ovvero di ente o società da essa dipendenti, è stato dichiarato responsabile verso l'ente o la società, con sentenza passata in giudicato, e che non ha ancora estinto il debito;

c) i titolari, gli amministratori e i dirigenti di imprese e società private sovvenzionate dalla Regione in modo continuativo e con garanzia di assegnazioni o di interessi, nel caso in cui questi sussidi non sono concessi in forza di una legge generale della Regione;

d) i titolari e gli amministratori di imprese private vincolate con la Regione per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importano l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta.

2. La carica di componente della Giunta regionale è altresì incompatibile con le cariche, gli uffici e le situazioni considerate dall'articolo 2 quali ragioni di ineleggibilità a Presidente della Giunta ed a Consigliere regionale.

3. La carica di Presidente e di componente della Giunta regionale, nonché la carica di Consigliere regionale sono incompatibili con quella di:

a) membro del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati;

b) membro del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;

c) Giudice della Corte dei Conti;

d) componente di altro Consiglio o Giunta regionale;

e) membro del Parlamento Europeo;

f) Presidente e Vicepresidente della Provincia di altra Regione;

g) Sindaco e Assessore di Comuni di altre Regioni;

h) Sindaci e Assessori dei Comuni della Regione con popolazione superiore ai duemila abitanti.

4. Non possono far parte della Giunta regionale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Presidente e dei componenti della Giunta regionale; gli stessi non possono essere nominati rappresentanti della Regione.

(4) Articolo dapprima modificato dall'*art. 1, L.R. 18 febbraio 2010, n. 6* e poi così sostituito dall'*art. 3, comma 1, L.R. 8 agosto 2018, n. 25*, a decorrere dal 14 agosto 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 3. Cause di incompatibilità. 1. Non possono ricoprire la carica di Presidente o di componente della Giunta regionale, nonché di Consigliere regionale:

a) l'amministratore o il dirigente con poteri di rappresentanza di ente o società che ricevano dalla Regione, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;

b) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato della Regione ovvero di ente o società da essa dipendenti, è stato dichiarato responsabile verso l'ente o la società, con sentenza passata in giudicato, e che non ha ancora estinto il debito;

c) i titolari, gli amministratori e i dirigenti di imprese e società private sovvenzionate dalla Regione in modo continuativo e con garanzia di assegnazioni o di interessi, nel caso in cui questi sussidi non sono concessi in forza di una legge generale della Regione;

d) i titolari e gli amministratori di imprese private vincolate con la Regione per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importano l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta.

2. La carica di componente della Giunta regionale è altresì incompatibile con le cariche, gli uffici e le situazioni considerate dall'art. 2 quali ragioni di ineleggibilità a Presidente della Giunta e a consigliere regionale.

3. La carica di Presidente e di componente della Giunta regionale, nonché la carica di Consigliere regionale sono incompatibili con quella di:

a) membro di una delle Camere;

b) membro del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;

c) Giudice della Corte dei Conti;

d) componente di altro Consiglio o Giunta regionale;

e) membro del Parlamento Europeo;

f) Presidente e Assessore di Giunta provinciale di altra Regione;

g) Sindaco e Assessore di Comuni di altre Regioni;

h) Sindaci e Assessori dei Comuni della Regione con popolazione superiore ai duemila abitanti.

4. Non possono far parte della Giunta regionale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Presidente e dei componenti della Giunta regionale; gli stessi non possono essere nominati rappresentanti della Regione.».

Art. 3-bis
Incompatibilità tra la carica di Assessore regionale e quella di Consigliere regionale e modalità di supplenza dalla carica [(5)]***.***

1. La carica di Assessore regionale è incompatibile con la funzione di Consigliere regionale.

2. La nomina di un Consigliere regionale alla carica di Assessore regionale ne determina, al momento dell'accettazione della nomina, la sospensione dalle funzioni di Consigliere.

3. Nel caso di sospensione di un Consigliere regionale intervenuta ai sensi del comma 2, il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione del provvedimento di nomina ad Assessore regionale, preso atto dell'intervenuta sospensione, ne dispone la sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere, in conformità alle disposizioni della legge elettorale e del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

4. Quando il Consigliere, sostituito ai sensi del comma 3, cessa dalla carica di Assessore, il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione della cessazione, dispone la revoca della supplenza ed il reintegro nella carica di Consigliere regionale.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo producono effetti a decorrere dalla XI legislatura del Consiglio regionale dell'Abruzzo.

6. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Agli adempimenti successivi provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con le risorse disponibili a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa.

(5) Articolo aggiunto dall'*art. 4, comma 1, L.R. 8 agosto 2018, n. 25*, a decorrere dal 14 agosto 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

Art. 4
Cause di decadenza [(6)]***.***

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dall'articolo 1, comma 4, comporta decadenza dalle cariche di Presidente e di componente della Giunta, nonché di Consigliere regionale.

2. Comportano altresì decadenza dalle cariche di Presidente della Giunta e di Consigliere regionale le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2, allorché sopravvengano alle elezioni, sempre che l'ufficio, la carica, l'impiego e la funzione siano stati accettati.

3. Le cause di incompatibilità previste dall'articolo 3, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, comportano decadenza dalle cariche di Presidente e di componente della Giunta, nonché di Consigliere regionale, se l'interessato non esercita l'opzione prevista dal comma 4.

4. Quando per un Consigliere regionale sussista o si verifichi qualcuna delle incompatibilità stabilite dalla presente legge, il Consiglio, nei modi previsti dal Regolamento interno, provvede alla contestazione; il Consigliere ha dieci giorni di tempo per rispondere; nei dieci giorni successivi il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al Consigliere di optare entro cinque giorni tra il mandato consiliare e la carica ricoperta. Qualora il Consigliere non vi provveda, il Consiglio lo dichiara decaduto con deliberazione notificata all'interessato entro cinque giorni.

5. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore della Regione.

(6) Articolo così sostituito dall'*art. 5, comma 1, L.R. 8 agosto 2018, n. 25*, a decorrere dal 14 agosto 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 4. Cause di decadenza. 1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dall'art. 1, comma 2, comporta decadenza dalle cariche di Presidente e di componente della Giunta, nonché di Consigliere regionale.

2. Comportano altresì decadenza dalle cariche di Presidente della Giunta e di Consigliere regionale le cause di ineleggibilità previste dall'art. 2, allorché sopravvengano alle elezioni, sempre che l'ufficio, la carica, l'impiego e la funzione siano stati accettati.

3. Le cause di incompatibilità previste dall'art. 3, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, comportano decadenza dalle cariche di Presidente e di componente della Giunta, nonché di Consigliere regionale, se l'interessato non esercita l'opzione prevista dal comma 4.

4. Quando per un Consigliere regionale sussista o si verifichi qualcuna delle incompatibilità stabilite dalla presente legge, il Consiglio, nei modi previsti dal regolamento interno, provvede alla contestazione; il Consigliere ha dieci giorni di tempo per rispondere; nei dieci giorni successivi il Consiglio regionale delibera

definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al Consigliere di optare entro cinque giorni tra il mandato consiliare e la carica ricoperta. Qualora il Consigliere non vi provveda, il Consiglio lo dichiara decaduto con deliberazione notificata all'interessato entro cinque giorni.

5. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore della Regione.».

Art. 4-bis
Rimozione cause [(7)]***.***

1. In sede di prima applicazione le cause di cui al comma 2 dell'art. 2 debbono essere rimosse entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(7) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente articolo vedi l'*art. 1, L.R. 28 novembre 2005, n. 35*.

Art. 5
Abrogazioni.

1. La L.R. 17 marzo 2004, n. 18 contenente: "Deroghe all'*art. 4 della L. 23 aprile 1981, n. 154* recante norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale" è abrogata.

Art. 6
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

REGOLAMENTO INTERNO PER I LAVORI DEL CONSIGLIO REGIONALE

(approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 56/2 del 12 ottobre 2010, pubblicato nel BURA 1° dicembre 2010, n. 76 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2011)

Testo vigente (in vigore dal 20/08/2020)

CAPO IV CONVALIDA ED ANNULLAMENTO DELLE ELEZIONI. DECADENZA, DIMISSIONI E SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI

Art. 17 Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità

1. Per i procedimenti previsti dal presente capo, la Conferenza dei capigruppo, nel rispetto dell'equilibrio tra i componenti appartenenti ai gruppi consiliari della maggioranza e dell'opposizione, si costituisce in Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità di seguito denominata Giunta per le elezioni.

2. La Giunta per le elezioni riferisce al Consiglio:

a) sulla regolarità delle operazioni elettorali;

b) sui titoli di ammissione dei consiglieri;

c) sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge;

d) sulla sussistenza del presupposto dell'insindacabilità.

3. La Giunta per le elezioni formula le proposte di convalida, annullamento o decadenza dei consiglieri e le sottopone al Consiglio.

4. I provvedimenti definitivi sono adottati con deliberazione del Consiglio. Resta ferma la competenza esclusiva del Consiglio sulle deliberazioni in ordine alla sussistenza o meno del presupposto dell'insindacabilità.

5. La Giunta per le elezioni può richiedere pareri al Collegio per le Garanzie statutarie secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 18 Convalida ed annullamento

1. All'inizio di ogni Legislatura, subito dopo la sua costituzione, la Giunta per le elezioni verifica le condizioni di eleggibilità dei singoli consiglieri, previste dalla legge regionale, e propone al Consiglio la convalida di quei consiglieri nei confronti dei quali abbia accertato la non sussistenza delle cause di ineleggibilità.

2. Qualora per un consigliere sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, la Giunta per le elezioni, sulla base degli elementi acquisiti, propone al Consiglio di non procedere alla convalida. La relativa deliberazione consiliare deve essere, nel giorno successivo, depositata presso la Segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione non sia stata convalidata.

3. La Giunta per le elezioni presenta le proprie proposte entro trenta giorni dalla sua costituzione. Il Consiglio delibera entro i successivi trenta giorni.

Art. 19 Decadenza per sopraggiunta causa di ineleggibilità

1. Qualora risulti alla Giunta per le elezioni che un consigliere, successivamente alle elezioni, sia venuto a trovarsi in una delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità, essa ne riferisce al Consiglio entro trenta giorni, proponendo, sulla base degli elementi acquisiti, le conseguenti decisioni a norma di legge.

2. Il Consiglio delibera nei trenta giorni successivi.

3. La deliberazione è pubblicata e notificata, a norma dell'art. 18, comma 2, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Art. 20 Incompatibilità

1. Ai fini dell'accertamento di eventuali incompatibilità col mandato consiliare, entro trenta giorni dalla proclamazione, i consiglieri sono tenuti a comunicare alla Giunta per le elezioni le cariche e gli uffici da essi ricoperti.

2. I consiglieri che nel corso del mandato vengono a trovarsi in una delle cause di incompatibilità previste dalla legge devono comunicare l'esistenza delle stesse alla Giunta per le elezioni entro trenta giorni dal verificarsi della causa.

3. Se la Giunta per le elezioni viene a conoscenza della sussistenza di condizioni di incompatibilità per un consigliere, ne delibera la contestazione all'interessato.

4. Se la Giunta per le elezioni ritiene che non siano sussistenti cause di incompatibilità ad essa denunciate, ne dà comunicazione al Consiglio, il quale, sentito un oratore a favore e uno contro, delibera se si debba procedere o meno alla contestazione.

5. La deliberazione di contestazione è notificata al consigliere entro cinque giorni a cura della Segreteria della Presidenza.

6. Nel termine di dieci giorni dal ricevimento della contestazione, il consigliere interessato può presentare per iscritto alla Giunta per le elezioni le sue controdeduzioni.

7. Entro i dieci giorni successivi, il Consiglio delibera su relazione della Giunta per le elezioni.

8. Se il Consiglio ritiene che sussista la causa di incompatibilità, il Presidente del Consiglio invita immediatamente il consigliere ad optare, nel termine massimo di cinque giorni dalla comunicazione del Presidente, tra il mandato consiliare e l'incarico che ricopre.

9. L'opzione per il mandato consiliare è valida se accompagnata dalla dichiarazione di dimissioni dalla carica riconosciuta incompatibile e se vi è effettiva astensione dalle funzioni inerenti alla carica stessa; la dichiarazione di dimissioni è trasmessa dal Presidente del Consiglio all'ente o ufficio competenti ad accettarla.

10. Se il consigliere non provvede ad optare nel termine di cui al comma 8, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto nella prima seduta successiva alla scadenza del suddetto termine.

11. La deliberazione è pubblicata e notificata a norma dell'art. 18, comma 2

BASILICATA

LEGGE REGIONALE 20 agosto 2018, n. 20

Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge

TITOLO I

Principi generali

Articolo 1 ***Oggetto.***

1. La presente legge disciplina il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei Consiglieri regionali sulla base di quanto disposto dall'*art. 122* della Costituzione, nel rispetto dello Statuto regionale e dei principi fondamentali stabiliti dalla *Legge 2 luglio 2004, n. 165*.

Articolo 2 ***Elezione diretta del Presidente della Giunta regionale.***

1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'*articolo 48* dello Statuto, è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio regionale.

2. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi su tutto il territorio regionale, sommando i voti ottenuti in ciascuna circoscrizione provinciale.

3. Ai sensi dell'*articolo 25* dello Statuto regionale, oltre che dal Presidente della Giunta regionale eletto direttamente, il Consiglio regionale è composto da 20 consiglieri eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti.

4. È eletto Consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente, ai sensi della presente legge.

5. Qualora il candidato Presidente non eletto si dimetta o decada dalla carica di Consigliere, il seggio è assegnato alla lista circoscrizionale cui è stato sottratto ai sensi dell'*art. 20, comma 5, lettera c)* [(3)]**.**

(3) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, L.R. 3 ottobre 2018, n. 27*, a decorrere dal 4 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 10, comma 1*, della stessa legge).

Articolo 3 ***Elezione dei Consiglieri regionali e rappresentanza di genere.***

1. I Consiglieri regionali sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti su base circoscrizionale e con premio di maggioranza, secondo la disciplina della presente legge.

2. L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti su base circoscrizionale è effettuata con criterio proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.

3. Le liste concorrenti su base circoscrizionale sono composte in modo che i candidati dello stesso sesso non eccedano il 60% del totale ai sensi dell'*art. 4, comma 1, lettera c-bis) punto 1, della Legge 2 luglio 2004, n. 165*. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina. In caso di mancato rispetto delle suddette percentuali, i candidati eccedenti vengono esclusi dalla lista, a partire da quelli collocati in coda.

Articolo 4 ***Circoscrizioni elettorali e ripartizione dei seggi.***

1. Il territorio della Regione è ripartito in 2 circoscrizioni elettorali coincidenti con il territorio delle province di Matera e di Potenza.

2. La ripartizione dei 20 seggi tra le circoscrizioni elettorali avviene in misura proporzionale alla popolazione residente, quale risulti dai dati ufficiali dell'ultimo censimento generale nazionale, dividendo il numero complessivo dei cittadini residenti nell'intero territorio regionale per i 20 seggi, in base ai quozienti interi e ai più alti resti (4).

3. La ripartizione dei 20 seggi tra le due circoscrizioni è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

(4) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, L.R. 3 ottobre 2018, n. 27*, a decorrere dal 4 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 10, comma 1*, della stessa legge).

Articolo 5 ***Indizione delle elezioni e convocazione dei comizi.***

1. Le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo previsto dalla legge dello Stato in base all'*articolo 122*, comma 1, della Costituzione e non oltre il termine di cui all'*art. 5 della Legge 2 luglio 2004, n. 165*.

2. Il Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale, fissa la data delle elezioni ed emana il decreto di convocazione dei comizi almeno sessanta giorni prima della data di celebrazione delle elezioni.

3. Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui all'articolo 4 comma 3 sono notificati ai Sindaci della Regione.

4. I Sindaci dei Comuni della Regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che è affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.

5. Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, è comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali della Regione.

Articolo 6 ***Presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale.***

1. Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate, contestualmente alla presentazione delle liste a lui collegate con le modalità di cui all'art. 10, presso ciascun Ufficio centrale circoscrizionale, che le invia all'Ufficio centrale regionale per la verifica dell'ammissibilità e delle condizioni di candidabilità ed eleggibilità [(5)].

2. La presentazione delle candidature è accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una lista o gruppi di liste o coalizione di liste.

3. La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento sono autenticate ai sensi dell'articolo 11.

4. La candidatura di ciascun candidato Presidente è efficace solo se è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione dello stesso, autenticata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, e dalla documentazione di cui all'art. 11, comma 1; inoltre, ha efficacia solo se convergente con la dichiarazione di collegamento di cui all'articolo 11, comma 2.

5. La candidatura di ciascun candidato Presidente è presentata da non meno di mille e da non più di millecinquecento elettori della Regione.

6. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente della Giunta regionale non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

[(5)] Comma così sostituito dall' *art. 3, comma 1, L.R. 3 ottobre 2018, n. 27*, a decorrere dal 4 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 10, comma 1*, della stessa legge).

Articolo 7 ***Presentazione delle liste elettorali.***

1. In ogni circoscrizione sono presentate liste circoscrizionali di candidati Consiglieri regionali, contrassegnate da un simbolo:

a) è definito "gruppo di liste" l'insieme delle liste circoscrizionali contrassegnate dal medesimo simbolo.

b) è definita "coalizione di liste" l'insieme di gruppi di liste collegati ad una medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale.

2. La presentazione delle liste circoscrizionali è accompagnata a pena di nullità, dalla dichiarazione di collegamento ad un candidato Presidente della Giunta regionale. Nel caso di un gruppo di liste il candidato Presidente, a pena di nullità, deve essere lo stesso.

3. Più liste circoscrizionali o più gruppi di liste possono indicare il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. In questo caso sono necessarie dichiarazioni convergenti dei delegati alla presentazione della rispettiva lista. Le liste con il medesimo candidato Presidente partecipano congiuntamente all'attribuzione del premio di maggioranza.

4. Le liste sono presentate da non meno di trecento e da non più di seicento elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione.

5. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 4, non è richiesta la sottoscrizione degli elettori per la presentazione delle liste circoscrizionali per i partiti o i gruppi politici che, nelle ultime elezioni regionali o

politiche, hanno presentato candidature con il medesimo contrassegno e hanno ottenuto almeno un seggio nel Consiglio regionale o in Parlamento. L'esonero dalla sottoscrizione è previsto anche in caso di presentazione di liste con contrassegno composito che riproduca in tutto o in parte il contrassegno medesimo insieme a quello di un altro o di altri partiti o gruppi [(6)].

(6) Comma così sostituito dall' *art. 4, comma 1, L.R. 3 ottobre 2018, n. 27*, a decorrere dal 4 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 10, comma 1*, della stessa legge).

Articolo 8 ***Organi elettorali*** [(7)]**.**

1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, sono costituiti l'Ufficio centrale regionale e l'Ufficio centrale circoscrizionale per ciascuna delle due circoscrizioni provinciali.

2. L'Ufficio centrale regionale è costituito presso la Corte d'Appello del capoluogo di Regione ed è composto da tre magistrati dei quali uno con funzione di Presidente nominati dal Presidente della Corte d'Appello medesima. Le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale regionale sono assicurate dal personale della cancelleria della Corte d'Appello.

3. L'Ufficio centrale circoscrizionale è costituito presso il Tribunale di ciascun capoluogo di Provincia ed è composto da tre magistrati di cui uno con funzione di Presidente, nominati dal Presidente del Tribunale stesso. Le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono assicurate dal personale della cancelleria del Tribunale stesso.

4. L'Ufficio centrale circoscrizionale sopraintende alle operazioni previste dalla presente legge.

5. L'Ufficio centrale regionale decide i ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché per l'attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale e per la distribuzione tra le diverse coalizioni e liste del premio di maggioranza. Svolge tutti gli altri compiti che gli sono attribuiti dalla presente legge.

6. Al fine di assicurare l'ottimale gestione del procedimento elettorale, il Presidente della Giunta regionale assume tutte le necessarie iniziative, anche mediante intese con i competenti organi dell'amministrazione statale centrale e periferica.

(7) Articolo così sostituito dall' *art. 5, comma 1, L.R. 3 ottobre 2018, n. 27*, a decorrere dal 4 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 10, comma 1*, della stessa legge).

Articolo 9 ***Elettorato attivo e passivo.***

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate secondo le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste **elettorali,** approvato con *Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223*, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.

2. Sono eleggibili alla carica di Presidente della Giunta regionale e di Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.

TITOLO II

Le liste elettorali e le candidature

Articolo 10 ***Candidature e liste dei candidati.***

1. Le candidature a Presidente della Giunta regionale e le liste dei candidati per ogni circoscrizione sono presentate all'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Comune capoluogo di Provincia dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo l'Ufficio rimane aperto quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

2. Le candidature e le liste dei candidati devono essere sottoscritte dagli elettori, secondo quanto previsto dagli articoli 6, comma 3, e 7, commi 4 e 5. Ai fini della sottoscrizione, nei quindici giorni antecedenti il termine di presentazione delle liste, ogni comune assicura agli elettori di qualunque comune della circoscrizione la possibilità di sottoscrivere le liste dei candidati, durante l'orario di apertura dei propri uffici e, comunque, per non meno di otto ore al giorno dal lunedì al venerdì e durante le giornate del sabato e della domenica antecedenti il termine di presentazione delle liste; le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari di apertura sono resi noti al pubblico mediante avviso reso palese anche nelle ore di chiusura degli uffici, nonché attraverso gli organi di informazione.

3. La firma degli elettori, indicante il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, apposta su modulo recante il contrassegno di lista, è autenticata da uno dei soggetti di cui all'*articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53* (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale); è indicato il Comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura o lista di candidati.

4. Ciascuna lista circoscrizionale comprende un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere nella circoscrizione e non inferiore ad un terzo, arrotondato all'unità superiore.

5. Di tutti i candidati è indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione reca una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

6. È consentito presentare la propria candidatura in una sola lista e in due circoscrizioni. Il candidato che sia proclamato eletto consigliere contemporaneamente in due circoscrizioni, deve optare per una delle due entro quindici giorni dalla proclamazione. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nella circoscrizione in cui ha riportato la cifra elettorale individuale più elevata.

Articolo 11 ***Documenti per la presentazione delle candidature e delle liste.***

1. La candidatura a Presidente della Giunta regionale, oltre a quanto previsto dall'articolo 6, è corredata dai seguenti documenti:

a) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei Comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della candidatura, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione. I sindaci rilasciano tali certificati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura del candidato Presidente. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da uno dei soggetti di cui all'*articolo 14 della legge n. 53 del 1990*. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare;

c) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'*articolo 46* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica*

28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'*articolo 7, del Decreto Legislativo n. 235 del 2012*;

d) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica, nonché il certificato del casellario giudiziale;

e) la dichiarazione di collegamento del candidato Presidente della Giunta con una lista, o un gruppo di liste, o una coalizione di liste. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con l'analoga dichiarazione resa dai delegati delle rispettive liste.

2. La lista è corredata dai seguenti documenti:

a) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei Comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della circoscrizione. I sindaci rilasciano tali certificati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ciascun candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da uno dei soggetti di cui all'*articolo 14 della legge n. 53 del 1990*. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare;

c) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'*articolo 46* del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al *Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'*articolo 7, del Decreto Legislativo n. 235 del 2012*;

d) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica del candidato, nonché il certificato del casellario giudiziale;

e) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o che si possono facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici ovvero con quelli di altre liste presentate in precedenza. Non possono essere presentati, altresì, contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;

f) la dichiarazione di collegamento di ciascuna lista ad un candidato Presidente della Giunta. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con l'analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale alla presentazione della sua candidatura.

3. La dichiarazione di presentazione della lista contiene l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Articolo 12 ***Esame ed ammissione delle liste e delle candidature. Ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati*** [8]***.***

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati di cui all'articolo 10, comma 1:

a) verifica se le liste sono state presentate in termine, sono sottoscritte dal numero di elettori stabilito, comprendono un numero di candidati pari almeno al minimo prescritto, rispettano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4 e all'art. 3, comma 3 e sono accompagnate dalla dichiarazione di collegamento ad un candidato Presidente della Giunta;

b) dichiara non valide le liste che non corrispondono alle condizioni di cui alla lettera a) e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione

o un numero di candidati dello stesso sesso eccedente il 60% del totale, cancellando gli ultimi nomi, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 10, comma 4 e dell'articolo 3, comma 3;

c) ricusa i contrassegni che non sono conformi alle norme di cui all'articolo 11, comma 2, lettera e);

d) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c) e dei candidati a carico dei quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di una delle condizioni di incandidabilità previste dall'*articolo 7, del D.Lgs. 235/2012*, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 11, comma 2;

e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non hanno compiuto o che non compiono il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni, di quelli per i quali non è presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e il certificato del casellario giudiziale;

f) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

g) trasmette all'Ufficio centrale regionale le dichiarazioni di cui all'articolo 11, comma 2, lettera f).

2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

3. L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi l'indomani alle ore nove per ascoltare eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

4. Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

5. I delegati di lista possono ricorrere all'Ufficio centrale regionale contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati o di candidature alla presidenza entro ventiquattro ore dalla comunicazione; il ricorso è depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella segreteria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

6. L'Ufficio centrale circoscrizionale, nella stessa giornata, trasmette all'Ufficio centrale regionale il ricorso con le proprie deduzioni; l'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

7. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate entro ventiquattro ore dalla loro adozione ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

(8) Articolo così sostituito dall' *art. 6, comma 1, L.R. 3 ottobre 2018, n. 27*, a decorrere dal 4 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 10, comma 1*, della stessa legge).

Articolo 13 ***Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste. Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione*** [(9)]***.***

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

a) assegna un numero a ciascuna lista o coalizione di liste ammesse, secondo l'ordine del sorteggio di cui all'*articolo 16, comma 3*, effettuato alla presenza dei delegati di lista;

b) assegna un numero a ciascuna lista all'interno della coalizione, secondo l'ordine del sorteggio di cui all'*articolo 16, comma 2*, effettuato alla presenza dei delegati di lista;

c) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

d) procede, per mezzo del Dipartimento Presidenza della Giunta regionale, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente quello della votazione;

e) trasmette immediatamente al Dipartimento Presidenza della Giunta regionale le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

(9) Articolo così sostituito dall' *art. 7, comma 1, L.R. 3 ottobre 2018, n. 27*, a decorrere dal 4 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 10, comma 1*, della stessa legge).

TITOLO III

Delle manifestazioni di voto

Articolo 14 ***Diritto di voto dell'elettore.***

1. Ogni elettore può esprimere un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e un voto a favore di una lista nella circoscrizione in cui vota.

2. Ogni elettore, inoltre, ha facoltà di attribuire preferenze con le modalità stabilite dalla presente legge.

Articolo 15 ***Norme speciali per gli elettori.***

1. Gli elettori di cui all'*art. 40 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570* (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel Comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

2. I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della Regione, con le modalità di cui agli *articoli 42, 43 e 44 del D.P.R. n. 570/1960*, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

Articolo 16 ***Scheda elettorale.***

1. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze. Alla destra di tale rettangolo è indicato il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato. Il primo rettangolo, nonché il nome e cognome del candidato Presidente, sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.

2. In caso di coalizione di più liste provinciali, i rettangoli di ciascuna lista sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo con collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo definita mediante sorteggio. Il nome e cognome del candidato Presidente collegato alla coalizione è posto al centro di detto più ampio rettangolo.

3. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio.

Articolo 17 ***Manifestazione del voto.***

1. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo o esprimendo un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa.

2. L'elettore ha facoltà di esprimere una seconda preferenza, riservata a un candidato di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della preferenza successiva alla prima.

3. Il voto espresso per una delle liste provinciali è contestualmente attribuito al candidato Presidente della lista o coalizione cui la lista è collegata. Il voto espresso per il solo candidato Presidente è attribuito al Presidente stesso.

4. Il voto espresso su liste diverse collegate allo stesso candidato Presidente si intende attribuito al solo candidato Presidente; nello stesso caso, il voto di preferenza espresso per un candidato appartenente ad una delle liste si intende prevalente ed è attribuito alla lista medesima ed il voto di preferenza espresso per un candidato sullo spazio riservato a lista diversa da quella di appartenenza si intende attribuito al candidato medesimo ed alla lista che lo sostiene.

5. Non è ammesso il voto disgiunto. Il voto espresso per un candidato Presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegate è nullo. Il voto espresso su liste collegate a candidati Presidente diversi è nullo.

TITOLO IV

Le operazioni di attribuzione dei seggi e di proclamazione, convalida, surroga e supplenza degli eletti

Articolo 18 ***Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale.***

1. I Presidenti degli Uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, per il tramite del Comune, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.

2. Nei Comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al Presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne cura il successivo inoltro.

3. Per le sezioni dei Comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del comma 1.

Articolo 19 ***Clausola di sbarramento.***

1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali o gruppi di liste circoscrizionali non facenti parte di coalizioni che abbiano ottenuto, nell'intera Regione, meno del tre per cento dei voti validi.

2. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali o gruppi di liste circoscrizionali facenti parte di coalizioni che abbiano ottenuto, nell'intera Regione, meno dell'otto per cento dei voti validi.

3. Sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali o gruppi di liste circoscrizionali facenti parte di coalizioni che abbiano ottenuto, nell'intera Regione, almeno l'otto per cento dei voti validi, indipendentemente dalla percentuale ottenuta dalle liste o gruppi di liste circoscrizionali.

4. Sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali o gruppi di liste circoscrizionali che abbiano ottenuto, nell'intera Regione, almeno il quattro per cento dei voti validi, anche se facenti parte di coalizioni che abbiano ottenuto, nell'intera Regione, meno dell'otto per cento dei voti validi. In tal caso le suddette liste partecipano all'assegnazione dei seggi come liste circoscrizionali o gruppi di liste circoscrizionali non facenti parte di coalizioni [(10)].

(10) Comma aggiunto dall' *art. 8, comma 1, L.R. 3 ottobre 2018, n. 27*, a decorrere dal 4 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 10, comma 1*, della stessa legge).

Articolo 20 ***Assegnazione dei seggi*** [(11)]**.**

1. Compiute le operazioni di cui all'*art. 15, co. 1 e 2, della legge n. 108 del 1968* e successive modificazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

a) determina i voti individuali dei singoli candidati Presidenti della Giunta regionale compresi quelli assegnati ai sensi dell'*art. 15, comma 1, numero 2), della L. n. 108/1968*, sommando i voti ottenuti dai candidati nelle singole sezioni della circoscrizione;

b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi dell'*art. 15, comma 1, numero 2), della L. n. 108/1968*, ottenuti da ciascuna lista nelle singoli sezioni della circoscrizione;

c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi dell'*art. 15, comma 1, numero 2), della L. n. 108/1968*, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;

e) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione. La cifra elettorale della coalizione è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalle liste circoscrizionali collegate;

f) divide il totale dei voti validi espressi a favore di tutte le liste della circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;

g) comunica tempestivamente all'Ufficio centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute.

2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle Sezioni, con i relativi atti e documenti allegati, devono essere inviati subito dal Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla Segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria del Tribunale.

3. L'Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni degli Uffici centrali circoscrizionali:

a) proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi e proclama eletto alla carica di Consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente;

b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste, sommando le cifre elettorali circoscrizionali definite ai sensi del comma 1, lettera b);

c) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste, corrispondente ai voti validi riportati nel complesso delle circoscrizioni;

d) divide la cifra elettorale delle coalizioni e dei gruppi di liste, ammessi all'assegnazione dei seggi ai sensi dell'articolo 19, successivamente per 1, 2, 3, 4 ... e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;

e) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera d), i più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare e determina in tal modo quanti seggi spettano a ciascuna coalizione o gruppo di liste;

f) l'Ufficio verifica che almeno dodici seggi, escluso quello attribuito al Presidente eletto, siano stati assegnati al gruppo di liste o alla coalizione ad esso collegata. Se i seggi riportati sono in numero inferiore, l'Ufficio attribuisce al gruppo o alla coalizione, i seggi necessari per raggiungere tale consistenza, a condizione che il Presidente eletto abbia ricevuto almeno il 40% dei voti validamente espressi. Se invece il Presidente eletto ha ottenuto meno del 40% dei voti validamente espressi, al gruppo o alla coalizione ad esso collegati sono attribuiti: 11 seggi, se il Presidente eletto ha ottenuto almeno il 30% dei voti validamente espressi; 10 seggi nelle altre ipotesi. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano soltanto nelle ipotesi in cui il gruppo o la coalizione collegate al Presidente eletto non abbiano già raggiunto o superato le soglie di seggi sopra indicate sulla base del riparto di cui alla precedente lettera e). L'Ufficio, una volta determinato il numero di seggi assegnato al gruppo o coalizione collegati al Presidente eletto, distribuisce i seggi residui tra le altre coalizioni e gruppi di liste con le modalità di cui alla lettera e);

g) in ogni caso, al gruppo di liste o alla coalizione collegata al candidato eletto Presidente, non possono essere attribuiti più di 14 seggi. Se i seggi assegnati sono in numero superiore, l'Ufficio sottrae al gruppo di liste o alla coalizione collegata al Presidente eletto i seggi eccedenti rispetto a tale soglia e li assegna alle restanti coalizioni e gruppi di liste, seguendo la graduatoria dei quozienti di cui alla lettera d);

h) nel caso in cui il gruppo di liste o la coalizione collegata al Presidente eletto ottenga un numero di seggi non inferiore a 12 e non superiore a 14, resta fermo il riparto di cui alla lettera e);

i) L'Ufficio procede alla ripartizione dei seggi tra i gruppi di liste della medesima coalizione. A tal fine divide la cifra elettorale dei gruppi di liste appartenenti alla coalizione, successivamente per 1, 2, 3, 4, ...; forma, poi, una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti, scegliendo i più alti in numero uguale a quello dei seggi assegnati alla coalizione e determinando in tal modo i seggi da attribuire a ciascun gruppo.

4. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:

a) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale, assegnataria di seggi, per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed attribuisce ad ogni lista circoscrizionale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 5, lettera b);

b) moltiplica per cento i resti di ciascuna lista circoscrizionale, calcolati ai sensi della lettera a), e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla lettera a), alcun risultato intero. Il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista circoscrizionale.

5. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:

a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste circoscrizionali a norma del comma 4, lettera a). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 3, sottrae i seggi in eccedenza alle liste circoscrizionali, partendo da quelle che hanno avuto

assegnati più seggi e seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);

b) dispone, in un'unica graduatoria regionale decrescente, le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 4, lettera b), e distribuisce tra le liste circoscrizionali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione ai sensi dall'art. 4, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 3. Qualora a seguito delle predette operazioni, non vengano assegnati tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione ai sensi dell'art. 4, a partire dalle liste circoscrizionali del gruppo che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste circoscrizionali del gruppo;

c) individua il seggio spettante al candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. A tale scopo, riserva l'ultimo dei seggi spettanti alle liste circoscrizionali collegate in applicazione della lettera b). Qualora tutti i seggi spettanti alle liste circoscrizionali collegate siano stati assegnati a quoziente intero, l'Ufficio riserva al candidato Presidente il seggio che sarebbe stato attribuito alla lista circoscrizionale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale.

6. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste circoscrizionali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 4, lettera a) e i seggi residui spettanti a norma del comma 5, lettera b). In nessun caso alle circoscrizioni può essere attribuito un numero di seggi superiore rispetto al numero di seggi risultante dalla ripartizione di cui all'articolo 4 della presente legge, al netto del seggio di cui al comma 5, lettera c) del presente articolo. Il Presidente dell'Ufficio centrale regionale, quindi, proclama eletti i candidati di ogni lista circoscrizionale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 1, lettera d) (12).

7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla Presidenza provvisoria del Consiglio regionale che ne rilascia ricevuta nella prima adunanza del Consiglio stesso; l'altro è depositato nella Cancelleria della Corte d'Appello.

(11) Articolo così sostituito dall' *art. 9, comma 1, L.R. 3 ottobre 2018, n. 27*, a decorrere dal 4 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 10, comma 1*, della stessa legge).

(12) Comma così modificato dall' *art. 20, comma 1, L.R. 13 marzo 2019, n. 4*, a decorrere dal 15 marzo 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1*, della stessa legge), come corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 21 marzo 2019, n. 14.

TITOLO V

Disposizioni sulle spese per le elezioni e sullo svolgimento delle elezioni

Articolo 21 *Spese per le elezioni.*

1. Le spese inerenti alle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli Uffici elettorali, sono a carico della Regione.

2. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dall'applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alla amministrazione regionale, sono anticipati dai comuni e sono immediatamente rimborsati dalla Regione in base a documentato rendiconto presentato entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni.

Articolo 22 ***Accordo con il Ministero dell'Interno.***

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a concludere entro 3 mesi dalla data di adozione della presente legge, e comunque in tempo utile per il regolare svolgimento delle elezioni, un accordo con il Ministero dell'Interno per la gestione delle prossime elezioni regionali sulla base della presente legge e della disciplina statale e regionale.

2. L'onere economico del presente accordo trova copertura nel Bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Basilicata Missione 01 - Programma 07 - Titolo 1 - Macroaggregato 104.

Articolo 23 ***Supplenza e surroga dei Consiglieri Assessori.***

1. La nomina ad Assessore regionale comporta la sospensione di diritto dalla carica di Consigliere regionale, per la durata dell'incarico assessorile accettato dallo stesso Consigliere, e la sua sostituzione temporanea con un Consigliere supplente, da effettuarsi nella prima seduta consiliare successiva alla nomina, nella persona del candidato della medesima lista circoscrizionale non eletto avente la cifra elettorale individuale più elevata.

2. Qualora, durante l'incarico di Assessore dello stesso Consigliere, così temporaneamente sospeso da tale carica, si renda necessario il subentro di un nuovo Consigliere per dimissioni o decadenza di un altro componente del Consiglio regionale eletto nella stessa lista, il Consigliere supplente l'Assessore ai sensi del comma 1 è proclamato definitivamente eletto e l'Assessore è sostituito dal candidato Consigliere della stessa lista avente la cifra elettorale individuale più elevata. Agli adempimenti di cui al presente comma si provvede nella prima seduta consiliare successiva alle dimissioni o decadenza dell'altro Consigliere regionale eletto nella stessa lista.

Articolo 24 ***Cause di ineleggibilità ed incompatibilità.***

1. Per le cause di incompatibilità e di ineleggibilità si rinvia alla normativa nazionale.

Articolo 25 ***Norma transitoria*** [(13)]***.***

[1. In sede di prima applicazione, qualora non sia ancora costituita la Consulta di garanzia statutaria, l'Ufficio centrale circoscrizionale è costituito presso il Tribunale di ciascun capoluogo di Provincia ed è composto da tre magistrati di cui uno con funzione di Presidente, nominati dal Presidente del Tribunale stesso. Le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono assicurate dal personale della cancelleria del Tribunale stesso.

2. In sede di prima applicazione, qualora non sia ancora costituita la Consulta di garanzia statutaria, l'Ufficio centrale regionale è costituito presso la Corte d'Appello del capoluogo di Regione ed è composto da tre magistrati dei quali uno con funzione di Presidente nominati dal Presidente della Corte d'Appello medesima. Le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale regionale sono assicurate dal personale della cancelleria della Corte d'Appello.

3. Al fine di assicurare l'ottimale gestione del procedimento elettorale, il Presidente della Giunta regionale assume tutte le necessarie iniziative, anche mediante intese con i competenti organi dell'amministrazione statale centrale e periferica.]

(13) Articolo abrogato dall'*art. 5, comma 2, L.R. 3 ottobre 2018, n. 27*, a decorrere dal 4 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 10, comma 1*, della stessa legge), nel testo sostituito con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 4 ottobre 2018, n. 42.

Articolo 26 ***Entrata in vigore.***

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

CAMPANIA

L.R. 28 maggio 2009, n. 6

Statuto della Regione Campania.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Nessuna richiesta di referendum è stata presentata;

Il Presidente della Giunta regionale

promulga il seguente Statuto:

TITOLO I

Dichiarazioni identitarie

Art. 1
Principi fondamentali.

1. La Campania è Regione autonoma nell'unità ed indivisibilità della Repubblica, secondo le norme della Costituzione, dell'Unione europea e del presente Statuto. Essa esercita i suoi poteri e le sue funzioni nel rispetto della Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza, del presente Statuto e dell'ordinamento comunitario ed internazionale.

2. La Regione Campania ispira la propria azione ai principi della democrazia, dello stato di diritto e della centralità della persona umana. Garantisce e promuove i principi di uguaglianza, solidarietà, libertà, giustizia sociale e pari opportunità tra donne e uomini. Partecipa alla promozione della pace con iniziative legislative di informazione ed educazione in conformità al principio costituzionale del ripudio della guerra quale mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. La Regione contribuisce al mantenimento di tali valori nel rispetto e con il contributo delle diversità e delle minoranze.

3. La Regione Campania garantisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini e le cittadine, degli enti, delle associazioni, delle formazioni sociali e delle istituzioni territoriali alla determinazione ed attuazione dell'indirizzo politico regionale.

4. La Regione Campania mantiene e garantisce il legame con i campani emigrati nel mondo.

5. La Regione, crogiolo delle antiche civiltà italica, etrusca, greca, romana e sannita, svolge la funzione di grande mediatrice fra oriente ed occidente conferitale dal carattere universale della sua cultura.

Art. 2
Regione Campania.

1. La Regione comprende i territori delle province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.

2. La città di Napoli è il capoluogo della Regione.

3. La Regione con propria legge adotta un gonfalone ed uno stemma.

Art. 3
Unità nazionale, autonomia e sussidiarietà.

1. La Regione, nel rispetto dell'unità nazionale, conforma la propria azione ai principi costituzionali di autonomia, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

2. La Regione promuove forme di collaborazione interregionali per la cura degli interessi che si riflettono al di fuori del proprio territorio.

Art. 4
Principio di uguaglianza.

1. La Regione riconosce e garantisce i diritti di libertà e di uguaglianza previsti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali riconosciute nel nostro ordinamento ponendoli a fondamento e limite di tutte le proprie attività.

2. La Regione concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale, sessuale, etnico e religioso che limitano l'uguaglianza e la libertà dei cittadini.

3. La Regione riconosce l'apporto derivante dalle diverse storie, dalle diverse culture e dalle radici religiose cristiane delle comunità campane e considera l'incontro tra le differenti civiltà, religioni e culture del Mediterraneo quale fondamentale strumento di formazione e crescita di una comunità pluralista ed interetnica.

Art. 5
Valore della differenza di genere.

1. La Regione riconosce e valorizza la differenza di genere nel rispetto della libertà e della dignità umana.

2. La Regione rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità delle donne e degli uomini nella vita sociale, culturale, economica, politica, e in materia di lavoro, di formazione e di attività di cura; assicura le azioni di promozione della parità anche nelle fasi di pianificazione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle azioni stesse.

3. La Regione, ai fini di cui al comma 2, adotta programmi, azioni ed ogni altra iniziativa tesi ad assicurare il pieno rispetto dei principi di parità, di pari opportunità e di non discriminazione ed il riequilibrio della rappresentanza tra donne ed uomini nelle cariche elettive nonché a promuovere condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali e la presenza equilibrata dei due generi in tutti gli uffici e le cariche pubbliche. Al fine di conseguire il riequilibrio della rappresentanza dei sessi, la legge elettorale regionale promuove condizioni di parità per l'accesso di uomini e donne alla carica di consigliere regionale mediante azioni positive.

Art. 6
Diritto al lavoro.

1. Nel quadro dei valori e dei principi della Costituzione, la Regione promuove il diritto di uomini e donne ad un lavoro libero e capace di garantire una vita dignitosa ad ogni persona ed opera per rimuovere gli ostacoli di ogni tipo che possono limitarlo o impedirlo.

2. La Regione assicura le condizioni per il diritto al lavoro di tutti i cittadini italiani e per le persone provenienti da altre parti dell'Europa e del mondo e dimoranti nel territorio regionale in conformità alla legislazione vigente. Promuove ed incentiva la piena occupazione di uomini e donne, concorrendo a misure atte a determinarne la qualità e la stabilità. Tutela i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, attua i principi della

dignità e della sicurezza nel lavoro ed assicura la formazione professionale. Promuove l'elevazione sociale dei soggetti e delle categorie svantaggiate, favorisce ed incentiva l'inserimento dei disabili nella società e nel lavoro.

3. La Regione assume l'occupazione delle donne come riferimento di qualità del sistema economico campano.

4. La Regione opera per garantire ai giovani in età lavorativa idonee condizioni di occupazione e la protezione contro ogni lavoro che ne può minare la salute e lo sviluppo psicofisico o metterne a rischio il processo formativo.

5. La Regione contrasta l'economia sommersa e favorisce la regolarizzazione del lavoro.

6. La Regione promuove l'effettiva tutela dei diritti sociali delle lavoratrici e dei lavoratori nei casi di perdita del posto di lavoro, di maternità, di malattia, di infortuni, di dipendenza o di vecchiaia anche mediante la realizzazione e gestione di servizi regionali complementari a quelli statali.

7. La Regione tutela la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori soprattutto contro le molestie sessuali e la violenza psicologica sul luogo del lavoro.

Art. 7
Iniziativa economica e coesione economico-sociale.

1. La Regione garantisce e sostiene la libertà e l'attività di impresa in conformità sia alla Costituzione, sia al diritto comunitario e sia alla legislazione statale secondo le regole dello sviluppo ecologicamente sostenibile, come definito nei protocolli internazionali.

2. La Regione opera per regolare lo sviluppo economico, l'economia di mercato e la libera concorrenza al fine di favorire la piena occupazione, la promozione del benessere, i fini sociali, la coesione economico-sociale e la difesa dello stato sociale.

3. L'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

4. La Regione promuove la competitività del territorio campano e delle imprese che in esso operano ed investono, favorendo il riequilibrio economico e sociale fra le diverse aree.

5. La Regione opera nel rispetto dei vincoli comunitari ed in raccordo con norme nazionali in tema di stabilità economica.

6. La Regione considera l'uso economicamente efficiente delle risorse territoriali strumento di crescita ed emancipazione della collettività amministrata.

Art. 8
Obiettivi.

1. La Regione promuove ogni utile iniziativa per favorire:

a) la lotta contro la pena di morte, la tortura fisica e psichica, il terrorismo, la riduzione in schiavitù e ogni forma di tratta degli esseri umani;

b) l'accrescimento per ogni persona delle opportunità e delle garanzie di libertà nella elaborazione del proprio progetto di vita in contesti liberamente scelti;

c) la cultura della legalità e il contrasto alla criminalità; il diritto di ogni persona alla propria integrità fisica e psichica, alla propria sicurezza e la tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute ed internate;

d) la tutela del principio secondo cui il patrimonio genetico di ogni individuo è bene indisponibile e la tutela della vita umana nel rispetto delle leggi dello Stato;

e) il riconoscimento ed il sostegno alla famiglia fondata sul matrimonio ed alle unioni familiari, nel rispetto dei principi dettati dagli articoli 3, 29 e 30 della Costituzione orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi;

f) il diritto all'informazione e all'accesso alle procedure di adozione e alle tecniche di procreazione assistita, senza discriminazioni, nel rispetto delle leggi statali;

g) la tutela, lo sviluppo e la diffusione della cultura, della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica; la tutela ed il sostegno dei luoghi dove si formano, si condividono e si diffondono le conoscenze scientifiche e tecnologiche; l'interazione tra saperi; la realizzazione ed il potenziamento delle reti di eccellenza e l'incremento della cooperazione scientifica internazionale;

h) il riconoscimento e la valorizzazione delle attività associative svolte in ambito sociale, culturale, economico e politico;

i) la tutela della maternità e il diritto dei bambini alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere;

l) la valorizzazione di istruzione, formazione professionale ed alta formazione al fine di assicurare maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile;

m) la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale della Regione, delle diversità culturali, religiose e linguistiche, nonché di quelle relative ai dialetti locali;

n) l'adozione di politiche tese a valorizzare la qualità ed il merito di ciascun individuo;

o) la realizzazione di un elevato livello delle prestazioni concernenti i diritti sociali nonché il godimento dei diritti politici e sociali degli immigrati, degli stranieri profughi rifugiati e degli apolidi, ivi compreso il diritto di voto, per quanto compatibile con la Costituzione;

p) l'attuazione di politiche tese a garantire un livello elevato di tutela della salute fondate sulla prevenzione e su un qualificato sistema sanitario regionale basato, innanzitutto, su una qualificata sanità pubblica;

q) l'adozione di sistemi di garanzia della sicurezza alimentare e degli interessi dei consumatori;

r) la valorizzazione delle risorse economiche, turistiche e produttive di ogni area del territorio regionale ed il superamento delle disuguaglianze sociali derivanti da squilibri territoriali e settoriali della Regione in modo da garantire la piena occupazione;

s) la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e del patrimonio rurale; la tutela degli ecosistemi e della biodiversità; la difesa della vita delle piante e il rispetto e il riconoscimento dei diritti degli animali come previsti dalle Convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria;

t) l'accesso ai beni pubblici necessari al godimento dei diritti di cittadinanza;

u) il riconoscimento dell'acqua, dell'aria e del vento come beni comuni dell'umanità di valore universale indirizzandone l'utilizzo all'interesse pubblico;

v) la pratica delle attività sportive.

TITOLO II

Regione, Unione europea e rapporti internazionali

Art. 9
Integrazione europea.

1. La Regione si riconosce parte del processo di integrazione europea. Essa partecipa ove previsto alla formazione degli atti normativi comunitari utilizzando gli strumenti previsti dai trattati comunitari, dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi dello Stato.

Art. 10
Regione e disciplina comunitaria ed internazionale.

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali, nelle materie di sua competenza:

a) partecipa alla definizione degli indirizzi sostenuti in sede di Unione europea dall'Italia nonché alla formazione degli atti normativi comunitari e alla loro attuazione ed esecuzione;

b) realizza forme di collegamento con le istituzioni dell'Unione europea per l'esercizio delle proprie funzioni;

c) provvede all'attuazione e all'esecuzione di accordi e convenzioni internazionali;

d) conclude accordi con Stati ed intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati dalle leggi dello Stato, la cui sottoscrizione è autorizzata o ratificata dal Consiglio ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera i);

e) promuove iniziative di cooperazione internazionale ed in particolare con i popoli colpiti da eventi bellici o calamità naturali ed in ritardo di sviluppo.

TITOLO III

Partecipazione, trasparenza e referendum

Art. 11
Partecipazione e pubblicità.

1. Le attività legislative e amministrative della Regione sono informate ai principi della trasparenza e della partecipazione dei cittadini, delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali, degli enti e delle associazioni.

2. Ai fini della piena applicazione delle norme di cui al presente articolo, i poteri e le attività regionali sono esercitati con la più ampia pubblicità per consentire la massima diffusione delle informazioni, degli atti e dei documenti.

3. Con legge regionale sono individuati gli organi e gli uffici preposti all'applicazione della disposizione di cui al comma 2.

4. Le leggi, i regolamenti ed i provvedimenti amministrativi generali della Regione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. Nel rispetto del principio di trasparenza la Regione pubblica, entro tre mesi dall'approvazione, il bilancio sul proprio sito web. Stesso adempimento garantisce per enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione. Insieme ai bilanci, sono pubblicati i nominativi dei componenti degli organi sociali, di amministrazione e controllo ed il numero dei dipendenti.

Art. 12

Iniziativa legislativa dei cittadini, degli enti locali, del Consiglio delle autonomie locali e del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.

1. L'iniziativa legislativa dei cittadini è esercitata mediante una proposta sottoscritta da almeno diecimila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione e presentata nella forma di un progetto redatto in articoli ed illustrato da una relazione descrittiva.

2. L'iniziativa legislativa appartiene inoltre ai singoli Consigli provinciali e comunali dei capoluoghi di provincia, nonché a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore a cinquantamila abitanti.

3. L'iniziativa legislativa di cui ai commi 1 e 2 non è ammessa per la modifica o la revisione dello Statuto regionale, per le leggi tributarie e di bilancio e per la legge finanziaria regionale.

4. L'iniziativa legislativa può essere esercitata dal Consiglio delle autonomie locali su materie riguardanti gli enti locali e dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro su materie di sua pertinenza.

5. L'iniziativa legislativa di cui al presente articolo non è esercitabile nel semestre antecedente la scadenza naturale del Consiglio.

Art. 13

Referendum abrogativo.

1. Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale è indetto dal Presidente della Giunta regionale qualora lo richiedano centomila elettori della Regione o cinque Consigli comunali che rappresentino una popolazione di almeno centocinquantamila abitanti, o due Consigli provinciali o quindici Consigli comunali a prescindere dalla popolazione rappresentata o tre consigli di Comunità montane.

2. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

3. Qualora l'esito del referendum non abbia determinato l'abrogazione della legge, la proposta abrogativa non può essere ripresentata nella stessa legislatura e comunque prima che siano trascorsi tre anni.

4. Il referendum abrogativo non è ammesso per le leggi di bilancio, tributarie, finanziarie, di governo del territorio, di tutela ambientale e sullo stato giuridico dei consiglieri regionali, per le leggi relative ai rapporti internazionali e con l'Unione europea nonché sullo Statuto e sulle leggi di revisione statutaria.

5. Il referendum abrogativo non è ammesso se l'esito positivo determina una riduzione del principio di pari opportunità.

6. Nei sei mesi antecedenti le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale non possono svolgersi votazioni referendarie.

7. La legge regionale disciplina le modalità di indizione e di svolgimento del referendum abrogativo**.**

Art. 14

Referendum consultivo.

1. Il Consiglio regionale può deliberare l'indizione di referendum consultivi su tutte le iniziative ed i provvedimenti di competenza della Regione.

2. Sono obbligatoriamente sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti la istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.

3. Se la votazione sul referendum ha avuto esito negativo, la stessa richiesta non può essere ripresentata nella stessa legislatura.

4. Nei sei mesi antecedenti le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale non possono svolgersi votazioni referendarie.

5. La legge regionale disciplina le modalità di proposizione e svolgimento del referendum consultivo.

Art. 15
Referendum approvativo.

1. Cinquantamila elettori possono presentare una proposta di legge o di regolamento della Regione affinché sia sottoposta per l'approvazione al referendum popolare. La proposta non può essere presentata nei sei mesi antecedenti alla scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per la formazione dei nuovi organi regionali.

2. La proposta è previamente presentata al Consiglio o alla Giunta. Qualora nel termine di sei mesi dalla presentazione la proposta non sia approvata, o sia approvata ma con modifiche sostanziali, essa è sottoposta al voto popolare.

3. La proposta è approvata se alla votazione referendaria partecipa la maggioranza degli aventi diritto e sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Il referendum approvativo non è ammesso per le leggi di bilancio, tributarie, finanziarie, di governo del territorio, di tutela ambientale e sullo stato giuridico dei consiglieri regionali, per le leggi relative ai rapporti internazionali e con l'Unione europea nonché sullo Statuto e sulle leggi di revisione statutaria.

5. La legge regionale disciplina le modalità di proposizione e svolgimento del referendum approvativo.

Art. 16
Petizioni, voti, istanze e richieste.

1. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni agli organi regionali per richiederne l'intervento o per sollecitare l'adozione di provvedimenti su materie di competenza regionale.

2. Le Province, i Comuni ed altri enti locali nonché enti, organizzazioni e associazioni rappresentative a livello regionale possono rivolgere al Consiglio voti, istanze e richieste di intervento su questioni di interesse generale o collettivo secondo le modalità previste dal Regolamento consiliare.

3. Gli organi regionali hanno l'obbligo di prendere in esame le petizioni e di fornire risposta scritta ai richiedenti.

Art. 17
Difensore civico regionale.

1. Presso la Regione Campania è istituito il Difensore civico regionale.

2. La legge regionale ne disciplina le funzioni e le modalità di nomina e ne garantisce l'indipendenza.

3. Il Difensore civico presenta annualmente una relazione al Consiglio regionale sull'attività svolta.

4. La carica del Difensore civico è onoraria. La legge disciplina il rimborso spese.

Art. 18
Organismi di pari opportunità e Consulta degli immigrati.

1. Presso la Regione Campania sono istituiti:

a) la Commissione regionale per la realizzazione della parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna;

b) la Consulta regionale femminile, organo consultivo che svolge anche indagini conoscitive sulla condizione della donna;

c) la Consulta degli immigrati, per favorire la loro integrazione nella comunità campana.

2. La legge regionale ne disciplina le funzioni e le modalità di nomina, ne garantisce l'indipendenza e assicura la gratuità delle cariche.

3. Ciascuno dei suddetti organismi presenta una relazione annuale sull'attività svolta al Consiglio regionale, che ne discute in apposita seduta.

4. La legge disciplina il rimborso spese.

TITOLO IV

Rapporti Regione-enti locali. Il Consiglio delle autonomie locali ed il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

Art. 19
Rapporti Regione-enti locali.

1. I Comuni, in forma singola o associata, le Province, le Città metropolitane e le Comunità montane per quanto di loro competenza concorrono alla determinazione della politica regionale ed alla programmazione economica e territoriale, esercitando le funzioni amministrative ed il potere regolamentare nel rispetto della Costituzione, della legge e del presente Statuto.

2. In attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni amministrative che non richiedono un esercizio unitario a livello regionale sono conferite con legge regionale ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Comunità montane per quanto di loro competenza, sulla base dei principi di autonomia, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

3. La Regione trasferisce agli enti locali il personale necessario e una quota delle proprie entrate per il finanziamento degli oneri relativi all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

4. La Regione favorisce, anche in funzione della collaborazione fondata su ambiti territoriali omogenei, lo sviluppo delle Comunità montane e delle forme associative tra enti locali.

5. La Regione, in applicazione del principio di sussidiarietà, riconosce il ruolo delle autonomie funzionali, le valorizza e ne assicura la partecipazione e la consultazione.

Art. 20
Attività di interesse generale.

1. La Regione, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Comunità montane in attuazione del principio di sussidiarietà favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Art. 21
Sviluppo omogeneo del territorio regionale.

1. Il riparto delle risorse finalizzate allo sviluppo della Regione deve tener conto degli squilibri economici e sociali presenti fra le diverse aree territoriali e delle esigenze dei piccoli Comuni.

Art. 22
Consiglio delle autonomie locali.

1. È istituito il Consiglio delle autonomie locali, organismo regionale di partecipazione e consultazione dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Comunità montane.

2. Il Consiglio è composto da quaranta membri, compresi i presidenti delle Province e i sindaci delle città capoluogo, che ne fanno parte di diritto.

3. La legge regionale determina i criteri per l'elezione dei rimanenti componenti del Consiglio delle autonomie locali, che devono ricoprire la carica di sindaco, di consigliere provinciale o di consigliere comunale, garantendo che siano rappresentati proporzionalmente anche i piccoli Comuni, nel rispetto di una presenza equilibrata di donne ed uomini.

4. Il Consiglio delle autonomie locali, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge il Presidente ed il vice-presidente. Se in prima convocazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta, si procede a votazione di ballottaggio cui concorrono i due candidati più votati.

5. Il Consiglio regionale determina annualmente, sulla base delle somme stanziate in bilancio, le dotazioni di mezzi e di personale necessari per il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali.

6. Il regolamento del Consiglio delle autonomie locali è approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

7. I bilanci del Consiglio delle autonomie locali sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

Art. 23
Funzioni del Consiglio delle autonomie locali.

1. Il Consiglio delle autonomie locali, secondo il principio di leale collaborazione, esprime parere:

a) sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) sulle proposte di legge attinenti agli enti locali ed al conferimento agli stessi di funzioni e relative risorse;

c) sulle proposte di regolamento e di atti di carattere generale concernenti gli enti locali;

d) sulle proposte di programma regionale di sviluppo, di documento di programmazione economica e finanziaria e di bilancio.

2. I pareri sulle proposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. Se, decorso tale termine, non è stato espresso alcun parere, lo stesso è dato per acquisito in forma favorevole. Se è espresso parere contrario, la proposta può essere approvata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. I pareri sulle proposte di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono espressi entro venti giorni dalla ricezione degli atti. Decorso tale termine il parere si ha per acquisito in senso favorevole. Sugli atti di cui alla lettera d) il Consiglio delle autonomie locali può avanzare osservazioni e proposte al Consiglio regionale.

4. La proposta generale di bilancio previsionale della Regione e gli atti di programmazione sono trasmessi dalla Giunta regionale al Consiglio delle autonomie locali, che ha facoltà di avanzare entro venti giorni osservazioni e proposte al Consiglio regionale.

5. Il Consiglio delle autonomie locali esprime pareri sulle questioni che gli sono sottoposte dagli enti locali e promuove la cooperazione istituzionale tra gli enti locali e tra la Regione e gli enti locali.

6. Il Consiglio delle autonomie locali esercita l'iniziativa legislativa ai sensi dell'articolo 12.

7. Il Presidente del Consiglio delle autonomie locali può essere sentito dalle Commissioni consiliari e può essere consultato dal Presidente della Giunta regionale su questioni di interesse comune della Regione e degli enti locali.

8. Il Consiglio delle autonomie locali, secondo le modalità stabilite dalla legge, al fine del migliore esercizio delle proprie funzioni, può monitorare lo svolgimento delle attività della Regione e degli enti locali.

9. Il Consiglio delle autonomie locali esprime pareri se il Consiglio o la Giunta regionale ne fanno richiesta. La procedura per la trasmissione e per l'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali è stabilita dal Regolamento del Consiglio regionale.

Art. 24
Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.

1. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi previsti dalla legge regionale, da rappresentanti del sistema camerale regionale e da esperti e rappresentanti delle forze sindacali e imprenditoriali. Deve essere garantita la presenza di rappresentanti di tutte le province.

2. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro ha iniziativa legislativa e regolamentare in materia economica e sociale.

3. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro esprime pareri alla Giunta ed al Consiglio regionale su loro richiesta.

4. La legge assicura la gratuità delle cariche e disciplina il rimborso spese.

TITOLO V

Organi della Regione

Capo I

Consiglio regionale

Art. 25
Forma di governo e organi della Regione.

1. La forma di governo regionale è stabilita dallo Statuto in armonia con la Costituzione.

2. Sono organi della Regione:

a) il Consiglio regionale;

b) la Giunta regionale;

c) il Presidente della Giunta regionale.

3. Il Consiglio regionale esprime la centralità politica e istituzionale della Regione.

Art. 26
Consiglio regionale e sue attribuzioni.

1. Il Consiglio regionale rappresenta le comunità della Regione. Determina l'indirizzo politico generale esercitando le funzioni legislative e di controllo sull'attività dell'amministrazione regionale, nonché di programmazione secondo quanto stabilito dallo Statuto e dalle leggi.

2. Il Consiglio regionale ha autonomia organizzativa e, nell'ambito dello stanziamento assegnatogli dal bilancio, autonomia amministrativa e contabile. Dispone di propri uffici dei quali si avvalgono l'Ufficio di presidenza, le commissioni, i gruppi consiliari ed i singoli consiglieri.

3. Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa; delibera sui regolamenti della Giunta; esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

4. Il Consiglio, inoltre:

a) approva il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dalla Giunta regionale;

b) disciplina con legge il proprio ordinamento contabile;

c) approva la legge finanziaria, il bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione e il rendiconto generale presentati dalla Giunta regionale; approva, con legge, il conto consuntivo al quale sono allegati i conti consuntivi degli enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione; autorizza con legge l'esercizio provvisorio;

d) disciplina, in armonia con la Costituzione e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge statale, i casi di ineleggibilità, incompatibilità e conflitto di interessi anche sopravvenuti dei consiglieri regionali, del Presidente della Giunta regionale e di componenti la Giunta regionale;

e) decide sulle nomine attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi ed esprime parere su quelle di competenza della Giunta regionale, nei casi e nelle forme previsti dalla legge regionale;

f) valuta gli effetti delle politiche regionali con particolare riferimento ai programmi di intervento deliberati con legge;

g) propone e vota mozioni di non gradimento e di censura nei confronti degli assessori nei modi previsti dall'articolo 52;

h) delibera l'istituzione di enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione, la loro fusione o soppressione e approva i relativi bilanci;

i) autorizza, in conformità alle previsioni costituzionali, la sottoscrizione delle intese e degli accordi conclusi con stati esteri e con enti territoriali interni ad altri stati; ratifica le intese con altre regioni;

l) elegge i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica assicurando la rappresentanza delle minoranze;

m) delibera sulle richieste di referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione e formula i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;

n) può presentare proposte di legge anche costituzionale alle Camere;

o) decide sulla mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale nei modi previsti dall'articolo 52;

p) vigila su tutti i servizi regionali prestati sul territorio.

Art. 27
Composizione del Consiglio regionale.

1. Il Consiglio regionale è costituito, oltre che dal Presidente della Giunta, da cinquanta consiglieri eletti a suffragio universale e diretto, secondo quanto dispone la legge elettorale regionale [(2)].

(2) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 31 gennaio 2014, n. 6*, a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della medesima legge).

Art. 28
Consiglieri regionali.

1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni con il completamento delle operazioni di proclamazione. Fino a tale momento sono prorogati i poteri del precedente Consiglio regionale.

3. La prima seduta del nuovo Consiglio regionale ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla data della proclamazione degli eletti.

4. Il Consiglio procede alla convalida delle elezioni dei suoi componenti.

5. Ciascun consigliere regionale è titolare del potere di iniziativa legislativa.

6. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 29
Norme sulla chiarezza dei testi normativi.

1. Le normative regionali devono caratterizzarsi per chiarezza e semplicità dei testi. Il Consiglio regionale approva testi unici.

2. Il regolamento consiliare disciplina le modalità di redazione dei testi normativi al fine di assicurarne la qualità.

Art. 30
Interrogazioni, interpellanze, mozioni, interrogazioni a risposta immediata.

1. I consiglieri regionali possono presentare mozioni, interpellanze ed interrogazioni alle quali la Giunta regionale ha l'obbligo di rispondere nei termini previsti dal regolamento consiliare. Hanno diritto a ricevere dall'Ufficio di presidenza, dalla Giunta, dagli uffici regionali e da quelli degli enti dipendenti o delegati dalla Regione, tutte le informazioni e i documenti utili all'espletamento del loro mandato. Sono tenuti al rispetto della riservatezza sulle informazioni acquisite nei casi previsti dalla legge.

2. È previsto l'istituto dell'interrogazione a risposta immediata.

3. Il Regolamento consiliare disciplina gli aspetti procedimentali degli istituti di cui al presente articolo garantendo uno spazio adeguato all'opposizione.

Art. 31
Dibattito annuale sullo stato della Regione.

1. Il Presidente della Giunta regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al Consiglio, per la discussione, una relazione sullo stato della Regione, anche al fine di contribuire alla costruzione della opinione pubblica regionale.

Art. 32
Indennità, rimborsi e forme di previdenza.

1. Le indennità, i rimborsi e le forme di previdenza dei consiglieri sono stabilite con legge regionale**.**

Art. 33
Statuto dell'opposizione.

1. Ciascun consigliere regionale dichiara, attraverso il proprio gruppo o individualmente, la propria appartenenza alla maggioranza o all'opposizione.

2. Ciascun gruppo di opposizione può ottenere, con il voto favorevole di almeno un terzo dei componenti del Consiglio regionale e secondo le modalità stabilite dal Regolamento consiliare, l'istituzione di commissioni d'inchiesta con durata massima di sei mesi. Non possono essere istituite o funzionare contemporaneamente più di una di tali commissioni.

3. All'opposizione è riconosciuta una riserva di tempi per l'esercizio del sindacato ispettivo.

4. Il Regolamento consiliare prevede una riserva di argomenti e di proposte di legge da porre all'ordine del giorno del Consiglio su richiesta dell'opposizione.

5. La presidenza delle commissioni di controllo è assegnata all'opposizione.

6. Nell'Ufficio di presidenza di tutte le commissioni è sempre assicurata la presenza dell'opposizione.

7. Il Regolamento consiliare disciplina la figura del relatore di minoranza.

Art. 34
Prima seduta del Consiglio regionale.

1. Il Consiglio regionale si riunisce, in prima seduta, su convocazione del consigliere più anziano d'età che ne assume provvisoriamente la presidenza. Fungono da segretari i due consiglieri più giovani di età.

Art. 35
Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza.

1. Nella prima seduta il Consiglio elegge il Presidente, due vice-presidenti, due segretari e due questori che costituiscono l'Ufficio di presidenza. Nella composizione dell'Ufficio di presidenza è assicurata la rappresentanza dell'opposizione ed il rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne ed uomini. Ove possibile, ciascun sesso deve essere rappresentato da almeno due consiglieri, uno di maggioranza ed uno di opposizione.

2. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei componenti l'assemblea nella prima votazione, a maggioranza assoluta dei componenti nella seconda votazione. Se nella seconda votazione nessun candidato ha riportato la maggioranza richiesta, si procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti. È proclamato eletto il consigliere che consegue il maggior numero dei voti.

3. Alla elezione dei due vice-presidenti, dei due segretari e dei due questori si procede con tre votazioni separate a scrutinio segreto. Ogni consigliere vota un solo nome. Risultano eletti, in ciascuna votazione, i due consiglieri, uno della maggioranza ed uno dell'opposizione, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

4. Il Consiglio regionale può revocare il Presidente del Consiglio, i vice-presidenti, i segretari ed i questori, collegialmente o individualmente, a seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia secondo le modalità previste dal Regolamento.

5. Il Consiglio procede al rinnovo delle cariche secondo le modalità di cui ai commi precedenti.

Art. 36
Attribuzioni del Presidente del Consiglio.

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio e ne tutela le funzioni e la dignità, lo convoca secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento consiliare e lo presiede; fissa l'ordine del giorno delle sedute, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, assicura la regolarità delle sedute e il buon andamento dei lavori.

2. Il Presidente garantisce ai consiglieri il libero esercizio del proprio mandato.

3. Il Presidente provvede alla costituzione e all'insediamento delle commissioni consiliari di cui coordina l'attività, nonché convoca e presiede l'Ufficio di presidenza.

Art. 37
Ufficio di presidenza.

1. L'Ufficio di presidenza coadiuva il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni.

2. La Giunta delle elezioni giudica sui titoli di ammissione dei consiglieri.

Art. 38
Regolamento del Consiglio.

1. Il Regolamento interno del Consiglio regionale è adottato e modificato a maggioranza dei due terzi dei componenti. Esso disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni.

Art. 39
Sedute del Consiglio.

1. Il Consiglio regionale si riunisce in via ordinaria su convocazione del Presidente, secondo il calendario definito a norma dell'articolo 36, comma 1.

2. Il Consiglio regionale si riunisce in via straordinaria su richiesta della Giunta regionale o di un quinto dei consiglieri in carica. Il Presidente del Consiglio procede alla convocazione entro cinque giorni dalla richiesta.

3. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento consiliare.

4. Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non è presente la metà più uno dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che lo Statuto preveda una maggioranza qualificata.

Art. 40
Gruppi consiliari.

1. Il regolamento disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari, che devono essere composti da almeno cinque consiglieri. Possono essere costituiti anche gruppi con almeno due consiglieri, purché siano eletti nella medesima lista elettorale e abbiano rappresentanza nel Parlamento nazionale o in quello europeo.

2. I consiglieri regionali che, per mancanza del numero minimo necessario, non possono costituire un gruppo consiliare formano un unico gruppo misto, per l'organizzazione ed il funzionamento del quale il Regolamento consiliare assicura la garanzia delle componenti che sono emanazione di liste presenti alle elezioni regionali o espressione di gruppi parlamentari nazionali.

3. L'Ufficio di presidenza, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento consiliare, all'assegnazione ai gruppi consiliari di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio.

4. Il consigliere regionale che nel corso del mandato cambia gruppo di appartenenza non porta, al nuovo gruppo al quale si è iscritto, i benefici economici e di status connessi alla carica.

Art. 41
Commissioni consiliari.

1. Il Consiglio regionale si articola in commissioni permanenti e speciali, composte in modo da rispecchiare la proporzione numerica tra i gruppi consiliari ed in numero massimo complessivo non superiore a dodici. Il Regolamento consiliare ne stabilisce il numero e ne disciplina le competenze ed il funzionamento.

Art. 42
Commissioni permanenti in sede redigente e in sede deliberante.

1. Il Regolamento consiliare stabilisce:

a) le modalità con cui le commissioni permanenti definiscono e approvano il testo delle proposte di legge e lo trasmettono al Consiglio per l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto;

b) i casi e le forme in cui l'esame e l'approvazione dei provvedimenti legislativi sono deferiti integralmente alle commissioni permanenti.

2. Nei casi in cui la Commissione opera in sede deliberante, l'approvazione della proposta di legge è valida qualora voti a favore della stessa la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo il provvedimento è comunque rimesso alla procedura normale di esame e di approvazione del Consiglio, o sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto, qualora ne facciano richiesta la Giunta regionale, un decimo dei componenti il Consiglio o un quinto dei componenti la commissione.

4. La procedura normale di esame e di approvazione da parte del Consiglio è sempre adottata per i progetti di legge relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale regionale, alla legge di approvazione del bilancio e del rendiconto.

Art. 43
Attività conoscitiva e sindacato ispettivo delle commissioni permanenti.

1. Le commissioni, ognuna nell'ambito delle proprie competenze, svolgono funzioni di controllo, di indagine conoscitiva e di sindacato ispettivo sull'attività amministrativa della Regione e degli enti da essa dipendenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento consiliare e riferendone al Consiglio.

Art. 44
Commissioni d'inchiesta.

1. Il Consiglio, su richiesta motivata di almeno un quinto dei componenti, può istituire commissioni con il compito di svolgere inchieste di pubblico interesse sull'attività amministrativa della Regione, degli enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione, e su ogni altra questione di interesse regionale.

2. Le commissioni d'inchiesta sono formate in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi consiliari garantendo comunque la partecipazione di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

3. La presidenza delle commissioni d'inchiesta compete ad un consigliere regionale appartenente all'opposizione.

4. L'atto istitutivo della commissione determina l'oggetto dell'inchiesta, il termine per la sua conclusione, non superiore a sei mesi, e le altre norme necessarie al suo funzionamento.

5. Non possono funzionare, contemporaneamente, più di due commissioni d'inchiesta.

Art. 45
Accesso alle informazioni.

1. Gli uffici della Regione e degli enti da essa dipendenti sono obbligati a fornire ai consiglieri regionali ed alle commissioni consiliari tutte le informazioni e i dati necessari per lo svolgimento dei loro compiti, senza vincolo di segreto d'ufficio, nei tempi stabiliti dal regolamento consiliare. I consiglieri e le commissioni sono vincolati ad osservare gli obblighi di riservatezza.

Capo II

Presidente della Giunta regionale e Giunta regionale

Art. 46
Presidente della Giunta regionale.

1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente alla elezione del Consiglio regionale, di cui è componente.

2. Nella seduta di insediamento il Presidente della Giunta regionale espone il programma di governo al Consiglio, che ne discute.

3. Il Presidente della Giunta regionale nei dieci giorni successivi nomina, nel pieno rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne ed uomini, i componenti la Giunta, tra i quali un vice-presidente, e ne dà comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta successiva alla nomina per la espressione del gradimento di cui all'articolo 48.

4. Fino alla nomina dei componenti della Giunta regionale, il Presidente provvede all'ordinaria amministrazione.

5. Il Presidente della Giunta regionale può revocare uno o più componenti la Giunta, o modificare le deleghe, dandone successiva comunicazione al Consiglio. Il Consiglio, nella prima seduta utile, discute della comunicazione del Presidente.

6. La sfiducia, la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del Presidente della Giunta regionale comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. Gli stessi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

7. In caso di morte, di impedimento permanente o di dimissioni volontarie del Presidente della Giunta regionale, il vice-presidente, la Giunta regionale e il Consiglio regionale rimangono in carica per l'esercizio dell'ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi organi.

8. In caso di votazione di sfiducia o di dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio, il Presidente della Giunta regionale, la Giunta e il Consiglio rimangono in carica per l'esercizio dell'ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi organi.

Art. 47
Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale.

1. Il Presidente della Giunta regionale:

a) rappresenta la Regione;

b) dirige la politica della Giunta e ne è responsabile, mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo e coordina l'attività degli assessori;

c) nomina e revoca i componenti la Giunta regionale;

d) attribuisce e revoca gli incarichi all'interno della Giunta;

e) effettua le nomine di sua competenza e quelle di competenza della Giunta, previa deliberazione della stessa, nel pieno rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne ed uomini;

f) presenta al Consiglio, previa delibera della Giunta regionale, i disegni di legge e ogni altro provvedimento d'iniziativa della Giunta;

g) promulga le leggi regionali ed indice i referendum previsti dallo Statuto;

h) presenta al Consiglio la relazione annuale sullo stato della Regione come previsto dall'articolo 31;

i) emana i regolamenti;

l) sovrintende all'amministrazione regionale;

m) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti nell'esercizio dei poteri sostitutivi di competenza della Regione;

n) nomina, dopo l'approvazione della Giunta, gli organi di gestione delle agenzie regionali.

2. Il Presidente della Giunta regionale o un assessore delegato partecipa ai lavori degli organi di coordinamento per i rapporti tra Stato e Regioni e ne informa il Consiglio.

3. Il Presidente della Giunta regionale esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Art. 48
Gradimento consiliare sulle nomine.

1. Sulle nomine di competenza del Presidente della Giunta regionale e della Giunta, il Consiglio regionale esprime il suo gradimento, che deve essere reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il gradimento si intende espresso in senso positivo. Se il Consiglio si esprime in senso contrario, il Presidente della Giunta può comunque confermare le nomine dandone comunicazione motivata al Consiglio.

Art. 49
Questione di fiducia [(3)].

1. La questione di fiducia può essere posta dal Presidente della Giunta regionale sulla legge finanziaria, sulla legge di bilancio annuale e pluriennale, sugli atti ad essa collegati, sulle leggi relative all'istituzione di tributi ed imposte regionali, nonché sugli atti di adempimento di obblighi comunitari o da adottare in ottemperanza di termini perentori previsti da leggi dello Stato. Essa può essere posta, altresì, su materie di particolare rilevanza definite strategiche nella risoluzione di approvazione del documento di programmazione economico e finanziaria regionale.

2. La questione di fiducia può essere posta dal Presidente della Giunta regionale sull'approvazione o reiezione di emendamenti e di articoli di tutti gli atti sottoposti all'esame del Consiglio ad eccezione delle proposte di istituzione di commissioni speciali o d'inchiesta, di modificazioni del Regolamento consiliare e relative interpretazioni o richiami, degli atti di nomine, o connessi a fatti personali o sanzioni disciplinari.

3. La questione di fiducia, approvata con voto palese per appello nominale, comporta l'approvazione del provvedimento sul quale è posta. Se la questione di fiducia è posta sul mantenimento di un articolo, si vota sull'articolo dopo che gli emendamenti presentati siano stati illustrati. Se il voto del Consiglio è favorevole, l'articolo è approvato e tutti gli emendamenti si intendono respinti. Nello stesso modo si procede se sia posta la questione di fiducia su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione. Se il disegno o il progetto di legge consiste in un solo articolo, il Presidente della Giunta può porre la questione di fiducia sull'articolo medesimo, salva la votazione finale del progetto.

4. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale non prima di ventiquattro ore, salvo diverso accordo fra i Gruppi. Ha facoltà di rendere dichiarazione di voto un consigliere per ciascun Gruppo per un tempo massimo di quindici minuti ciascuno, nonché, per cinque minuti, i consiglieri che esprimono una posizione in dissenso rispetto al gruppo consiliare di appartenenza.

5. Il voto contrario della maggioranza assoluta dei Consiglieri regionali sulla questione di fiducia determina l'obbligo di dimissioni del Presidente della Giunta regionale, della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.

(3) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 8 agosto 2016, n. 28*, a decorrere dal 13 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 49

Questione di fiducia.

1. La questione di fiducia può essere posta dal Presidente della Giunta regionale esclusivamente sulla legge di bilancio annuale e pluriennale, sugli atti ad essa collegati, sulle leggi relative alla istituzione di tributi ed imposte regionali, nonché sugli atti di adempimento di obblighi comunitari o da adottare in ottemperanza di termini perentori previsti da leggi dello Stato. Essa può essere posta anche sull'approvazione o reiezione di emendamenti e di articoli dei suddetti atti.

2. La questione di fiducia è approvata con voto palese per appello nominale e comporta l'approvazione del provvedimento sul quale è posta.

3. Il voto contrario della maggioranza assoluta dei consiglieri regionali sulla questione di fiducia determina l'obbligo di dimissioni del Presidente della Giunta regionale, della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.».

Art. 50
Giunta regionale.

1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione. Esercita le sue funzioni nel rispetto delle direttive del Presidente della Giunta e dell'indirizzo politico determinato dal Consiglio regionale.

2. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da dieci assessori, compreso il vice-presidente (4).

3. I componenti la Giunta regionale possono essere nominati anche al di fuori dei componenti il Consiglio fra cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale.

4. La Giunta regionale opera collegialmente. Il Presidente ripartisce tra gli assessori l'esercizio delle funzioni per settori organici di materie.

5. La Giunta regionale adotta, su proposta del Presidente della Giunta, un regolamento interno per disciplinare le modalità relative al proprio funzionamento.

6. Le deliberazioni della Giunta regionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

7. Le sedute della Giunta regionale non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

8. Le indennità di funzione e le forme di previdenza del Presidente, del vice-presidente e degli assessori sono stabilite con legge regionale.

(4) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 31 gennaio 2014, n. 6*, a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della medesima legge).

Art. 51
Attribuzioni della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale:

a) provvede all'attuazione del programma di governo, esercitando tutte le competenze diverse non attribuite al Consiglio e al Presidente della Giunta;

b) predispone il documento di programmazione economica e finanziaria, il progetto di bilancio di previsione, il rendiconto generale della Regione e gli altri atti di programmazione finanziaria;

c) amministra il patrimonio ed il demanio regionale;

d) nel rispetto degli obiettivi generali e degli indirizzi deliberati dal Consiglio, rende esecutivo il piano regionale di sviluppo economico-sociale;

e) sovrintende, nel rispetto dei principi generali deliberati dal Consiglio, all'ordinamento ed alla gestione di enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

f) delibera sulla impugnazione di leggi e sulla promozione dei conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale, dandone comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta;

g) adotta gli atti di organizzazione generale.

2. La Giunta regionale esercita ogni altra funzione attribuitale dalla Costituzione, dallo Statuto o dalla legge.

Art. 52
Sfiducia, non gradimento, censura.

1. Il voto del Consiglio regionale contrario ad una proposta della Giunta regionale non comporta obbligo di dimissioni, salvo quanto previsto dall'articolo 49.

2. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante l'approvazione di una mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni ed è posta in discussione non oltre venti giorni dalla presentazione ed è approvata per appello nominale con voto palese a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.

3. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale comporta l'obbligo di dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

4. Il Consiglio regionale può esprimere in qualsiasi momento il non gradimento nei confronti di un assessore mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale con voto palese a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

5. Il non gradimento del Consiglio nei confronti di un assessore non comporta l'obbligo di dimissioni. Qualora il Presidente della Giunta non intenda revocare l'assessore, deve motivare tale scelta in aula.

6. Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può esprimere la censura nei confronti di un assessore in relazione a singoli atti.

TITOLO VI

Procedimenti di formazione delle leggi e dei regolamenti

Art. 53
Iniziativa legislativa.

1. L'iniziativa delle leggi appartiene alla Giunta, a ciascun consigliere regionale e ai soggetti di cui all'articolo 12.

2. L'iniziativa legislativa è esercitata mediante presentazione al Presidente del Consiglio di progetti di legge redatti in articoli e illustrati da una relazione descrittiva nonché, se comportano spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico-finanziaria.

3. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, salvo quelle di iniziativa popolare e di iniziativa dei consigli comunali e provinciali.

4. È riservato alla Giunta regionale il potere di iniziativa legislativa in materia di leggi di bilancio e di legge finanziaria regionale.

Art. 54
Procedimento legislativo.

1. I progetti di legge, previo esame della commissione consiliare competente per materia, sono discussi e votati dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42.

2. Il Regolamento consiliare stabilisce procedimenti abbreviati per i progetti di legge dei quali il Consiglio dichiara l'urgenza.

3. Nei casi di esercizio dell'iniziativa legislativa previsti dall'articolo 12, il progetto di legge è portato all'esame del Consiglio regionale entro tre mesi dalla data di presentazione. Scaduto il termine, il progetto è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale e discusso con precedenza su ogni altro argomento.

4. Il Presidente della Giunta regionale può richiedere, all'atto della presentazione di un disegno o di una proposta di legge ritenuta dalla Giunta di particolare rilevanza per l'attuazione dell'indirizzo politico ovvero attuativa degli impegni definiti strategici nella risoluzione di approvazione del documento di programmazione economico e finanziaria, che sia esaminata in via d'urgenza. In tali ipotesi, trascorsi venti giorni dalla presentazione del progetto senza che l'esame dello stesso sia stato concluso in Commissione, il Consiglio è convocato per l'esame e l'approvazione del testo (5).

(5) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 8 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 13 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1 della medesima legge).

Art. 55
Promulgazione e pubblicazione.

1. La legge regionale è promulgata entro un mese dalla sua approvazione.

2. Le leggi sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione Campania subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, salvo un diverso termine stabilito nelle leggi stesse.

Art. 56
Potestà regolamentare.

1. I regolamenti sono emanati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

2. I regolamenti sono sottoposti all'approvazione del Consiglio che deve provvedere entro sessanta giorni dalla loro trasmissione al Presidente del Consiglio. Se, decorso tale termine, il Consiglio non si è pronunciato, i regolamenti sono emanati e pubblicati.

3. I regolamenti regionali sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione nei modi e nei tempi previsti per la pubblicazione della legge regionale.

4. Nelle materie di competenza esclusiva della Regione la legge regionale può autorizzare la Giunta ad emanare regolamenti in materie già disciplinate con legge. In tal caso la legge regionale di autorizzazione determina le norme generali regolatrici della materia e dispone l'abrogazione delle norme legislative vigenti, con effetto dalla data dell'entrata in vigore delle norme regolamentari.

TITOLO VII

Consulta di garanzia statutaria

Art. 57
Consulta di garanzia statutaria.

1. La Regione può istituire con propria legge la Consulta di garanzia statutaria.

2. La Consulta di garanzia statutaria esprime pareri sulla legittimità delle leggi, dei regolamenti regionali, degli atti preparatori con i quali la Regione partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, degli schemi di accordo con Stati esteri e degli schemi di intese con enti territoriali interni ad altro Stato. Qualsiasi organo dell'amministrazione regionale e locale della Campania può rivolgere alla Consulta di garanzia statutaria motivate richieste di parere non vincolante sulla interpretazione dello Statuto, delle leggi e degli atti amministrativi generali della Regione Campania.

3. La Consulta di garanzia statutaria decide sull'ammissibilità dei referendum regionali.

4. La Consulta di garanzia statutaria è composta da un massimo di cinque membri eletti dal Consiglio regionale. Essi sono scelti tra i professori universitari in materie giuridiche, fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni ordinaria e amministrativa, fra gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

TITOLO VIII

Finanze, bilancio e programmazione

Art. 58
Autonomia finanziaria.

1. La Regione, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, stabilisce ed applica con legge tributi ed entrate propri.

2. Il sistema tributario regionale è informato a criteri di progressività. Le imposte regionali e le aliquote regionali di imposte statali possono essere aumentate per finalità espressamente indicate.

3. La Regione ha un proprio demanio ed un proprio patrimonio.

4. La Regione può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.

5. I limiti quantitativi dell'indebitamento e le modalità delle garanzie prestate dalla Regione sono stabiliti dalla legge regionale, nel rispetto dei principi costituzionali e della legislazione dello Stato.

Art. 59
Documento di programmazione economica e finanziaria.

1. Il documento di programmazione economica e finanziaria, improntato ai principi della partecipazione, è un atto di indirizzo per l'attività di governo della Regione, degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali.

2. Il documento di programmazione economica e finanziaria definisce su base annuale, con previsioni triennali, i programmi e gli interventi nelle diverse materie e le relative grandezze finanziarie.

3. Il Consiglio regionale approva, entro il 15 luglio di ciascun anno, il documento di programmazione economica e finanziaria presentato dalla Giunta regionale almeno trenta giorni prima.

Art. 60
Legge finanziaria.

1. La Regione, nei modi previsti dalla legge di contabilità, approva la legge finanziaria, che deve contenere esclusivamente norme di natura finanziaria.

2. La legge finanziaria tiene conto delle grandezze individuate dal documento di programmazione economica e finanziaria.

3. Il Presidente del Consiglio regionale e i presidenti delle commissioni consiliari dichiarano inammissibili gli emendamenti in contrasto con i commi precedenti o privi delle indicazioni di copertura finanziaria.

Art. 61
Bilancio.

1. L'esercizio finanziario della Regione ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. La Giunta regionale ogni anno predispone e presenta al Consiglio regionale, nei termini previsti dalla legge di contabilità, il progetto di bilancio di previsione.

3. Il Consiglio regionale approva con legge il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale della Regione, le loro variazioni ed il rendiconto generale presentati dalla Giunta regionale.

4. Il bilancio tiene conto degli obiettivi e delle grandezze finanziarie definiti nel documento di programmazione economica e finanziaria.

5. Ogni legge che importa nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

6. L'esercizio provvisorio del bilancio, autorizzato dal Consiglio regionale, può essere concesso con legge per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Art. 62
Conto consuntivo.

1. Il conto consuntivo è presentato dalla Giunta regionale entro i termini previsti dalla legge di contabilità. Ad esso sono allegati i conti consuntivi degli enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione.

2. La Giunta regionale presenta con il conto consuntivo una relazione al Consiglio sullo stato di attuazione del piano regionale di sviluppo, dei piani settoriali e dei relativi progetti attuativi con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari operativi.

3. Il conto consuntivo è approvato dal Consiglio regionale con legge.

Art. 63
Collegio dei revisori dei conti.

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri non consiglieri scelti mediante estrazione da un elenco nel quale sono inseriti i soggetti in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica. I revisori durano in carica per l'intera legislatura (6).

(6) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 31 gennaio 2014, n. 6, a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri non consiglieri, iscritti nell'albo dei revisori ed eletti dal Consiglio. I revisori durano in carica per l'intera legislatura e non sono rieleggibili.».

TITOLO IX

Ordinamento amministrativo

Capo I

Principi dell'attività amministrativa

Art. 64
Funzioni amministrative regionali.

1. Ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, la Regione esercita le funzioni amministrative, nei casi in cui ne ritiene necessario l'esercizio unitario a livello regionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

2. L'attività amministrativa si conforma ai principi di legalità, buon andamento e imparzialità. La legge regionale attua la semplificazione dei procedimenti amministrativi.

3. L'attività amministrativa della Regione è soggetta al controllo di gestione. La legge regionale determina strumenti e procedure per la valutazione del rendimento e dei risultati dell'attività amministrativa regionale, consentendo ai destinatari della stessa di conoscere l'esito delle valutazioni.

Art. 65
Procedimento amministrativo e diritto di accesso.

1. La legge regionale disciplina il procedimento amministrativo nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

2. Gli atti dell'amministrazione regionale sono pubblici. I cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti amministrativi e dei documenti della Regione, secondo le modalità previste dalla legge.

3. Gli atti e i provvedimenti amministrativi regionali devono essere motivati.

Art. 66
Separazione tra politica e amministrazione.

1. Agli organi di direzione politica dell'amministrazione regionale spettano le funzioni di indirizzo politico e amministrativo.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi non rientranti nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Capo II

Principi di organizzazione

Art. 67
Personale regionale.

1. Agli uffici della Regione si accede per pubblico concorso, salvi i casi previsti dalla legge.

2. I dirigenti della Giunta regionale appartengono a un ruolo unico; ad essi sono attribuiti, in relazione agli incarichi affidati, differenti competenze e responsabilità.

3. Il personale del Consiglio regionale è inquadrato in un ruolo organico distinto.

Art. 68
Norme transitorie e finali.

1. Gli organi della Regione insediati alla data di entrata in vigore dello Statuto rimangono in carica, nella loro attuale struttura, fino alla fine della legislatura in corso nel rispetto delle previsioni costituzionali.

2. Il Consiglio regionale provvede ad adeguare la legislazione regionale alle nuove previsioni del presente Statuto entro due anni.

3. Il Consiglio regionale adegua il proprio Regolamento interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento, si applica, ove possibile, il Regolamento interno vigente.

4. Il presente Statuto, dopo la promulgazione, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania**.**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Statuto della Regione Campania.

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Art. 3 Obbligo di dichiarazione dei consiglieri

I consiglieri eletti, entro la data della prima adunanza consiliare, devono trasmettere alla Segreteria generale del Consiglio una dichiarazione dalla quale risulta se essi versano in taluna delle condizioni previste dalla normativa vigente come causa di ineleggibilità o di incompatibilità. 2. I consiglieri comunicano entro la stessa data alla Segreteria generale del Consiglio: a) quali attività professionali svolgono; b) quali incarichi amministrativi ricoprono sia presso enti ed amministrazioni pubbliche, sia presso enti pubblici economici o società ed aziende private; c) a quale gruppo consiliare intendono aderire e la propria appartenenza alla maggioranza o all'opposizione. 3. I consiglieri, in caso di assunzione di nuovi incarichi nel corso del mandato, devono darne comunicazione entro venti giorni alla Giunta delle elezioni. 4. I consiglieri surrogati nel corso della legislatura devono trasmettere alla Segreteria generale, entro quindici giorni dalla loro proclamazione, la dichiarazione di cui ai commi 1 e 2.

Art. 14 Convalida delle elezioni

La Giunta delle elezioni, entro dieci giorni dalla sua costituzione e comunque entro quindici giorni dalla seduta di insediamento del Consiglio, procede all'esame dei titoli di ammissibilità degli eletti sulla base della normativa vigente. 2. Se sussistono per taluni dei consiglieri, dei quali è stata proclamata la elezione, condizioni di ineleggibilità, la Giunta delle elezioni, espletata l'opportuna istruttoria, propone al Consiglio le conseguenti decisioni a norma di legge. 3. Il Consiglio regionale provvede, sulla base della relazione della Giunta delle elezioni, con deliberazione con voto palese, alla convalida o all'annullamento della elezione di ciascun consigliere. Nel caso di decadenza di diritto il Consiglio regionale procede con presa d'atto senza votazione. La deliberazione è pubblicata e, in caso di annullamento, notificata all'interessato a norma di legge. 4. La Giunta delle elezioni provvede alla verifica per la convalida della elezione dei consiglieri surroganti.

Art. 15 Incompatibilità

Se sussistono per taluni dei consiglieri regionali condizioni di incompatibilità, la Giunta delle elezioni, anche su istanza di un consigliere o di terzi, espletate le opportune verifiche, propone al Consiglio di deliberare la contestazione all'interessato. La deliberazione è notificata al consigliere entro dieci giorni, a cura del Presidente del Consiglio regionale. 2. Nel termine di dieci giorni dal ricevimento della contestazione, il consigliere interessato può produrre per iscritto le sue controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni, il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, invita il consigliere ad esprimere l'opzione tra il mandato consiliare e l'incarico che ricopre. La deliberazione è notificata all'interessato entro dieci giorni, a cura del Presidente del Consiglio regionale. 3. Se il consigliere non provvede ad optare entro i successivi dieci giorni, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto a norma di legge con presa d'atto senza votazione. 4. Le deliberazioni consiliari di cui al presente articolo, fatta eccezione del caso previsto al comma 3, sono adottate a scrutinio segreto.

Art. 16 Decadenza

Nei casi di decadenza, che non derivano da cause di incompatibilità, il termine di quindici giorni, di cui all'articolo 14, comma 1 decorre dalla data in cui il Consiglio ne ha avuta effettiva conoscenza. 2. Se la decadenza deriva da incompatibilità sopravvenuta, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15.

L.R. 27 MARZO 2009, N. 4

LEGGE ELETTORALE.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

Art. 1 ***Principi.***

1. Il Presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale sono eletti a suffragio universale e diretto. Le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale si svolgono contestualmente, sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica e possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio, ovvero, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dalla cessazione stessa.

2. All'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale si applicano la *legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e la *legge 23 febbraio 1995, n. 43*, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, così come integrate dall'*articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1*, ad eccezione delle parti incompatibili con quanto disposto negli articoli che seguono o da questi ultimi derogate.

3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia.

4. I componenti del Consiglio regionale sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza. Le disposizioni relative alla lista regionale per l'elezione del Consiglio regionale contenute nella *legge n. 108/1968* e nella *legge n. 43/1995*, comprese quelle di cui all'articolo 7 di quest'ultima, s'intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Art. 2 ***Elezione e candidatura del Presidente della Giunta regionale.***

1. Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate all'Ufficio centrale regionale nel rispetto delle forme e dei termini fissati dall'*articolo 1, comma 3, della legge n. 43/1995* e dall'*articolo 9 della legge n. 108/1968*. Per la dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale non è richiesta la sottoscrizione degli elettori [(2)].

2. La presentazione della candidatura è accompagnata, a pena di esclusione, dal certificato d'iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e dalla dichiarazione, resa dal candidato, di collegamento con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di una coalizione di liste. Tale dichiarazione è efficace solo se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai presentatori delle singole liste provinciali che formano il gruppo o che partecipano alla coalizione di liste con cui il candidato alla carica di Presidente della Giunta ha dichiarato il collegamento.

3. La candidatura non è ammessa se non è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del candidato e dalle dichiarazioni di cui al comma 2, autenticate nelle forme stabilite dall'*articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53*.

4. Ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli *articoli 9, 10 e 11 della legge n. 108/1968*, e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'Ufficio centrale regionale all'Ufficio centrale circoscrizionale.

5. L'Ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla presentazione, le candidature alla carica di Presidente se conformi alla presente legge e, acquisite le necessarie comunicazioni dagli uffici circoscrizionali, comunica senza indugio a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale l'avvenuta ammissione, in almeno tre circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno; esso, subito dopo, effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda, comunicandone senza indugio gli esiti agli uffici centrali circoscrizionali per gli adempimenti cui questi ultimi sono tenuti in applicazione dell'*articolo 11 della legge n. 108/1968*.

(2) Periodo aggiunto dall'*art. 1, L.R. 21 gennaio 2010, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della stessa legge).

Art. 3 ***Presentazione delle liste provinciali. Gruppi di liste e coalizioni di liste.***

1. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'*articolo 9 della legge n. 108/1968* deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente alla presentazione della sua candidatura. Le liste provinciali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni provinciali e se sussistono le ulteriori condizioni di legge.

2. In deroga a quanto previsto dall'*articolo 9, comma 2, della legge 108/1968*, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori:

a) le liste, con contrassegno anche composito, espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano o di gruppi costituiti in Consiglio regionale nella legislatura in corso alla data di indizione delle elezioni;

b) le liste, con contrassegno anche composito, espressione di partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione del Consiglio regionale abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ottenendo almeno un seggio e nelle quali sia candidato almeno un consigliere regionale in carica alla data di indizione delle elezioni. (3)

3. Le liste provinciali recanti identico contrassegno presenti nelle diverse circoscrizioni provinciali sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. Le liste provinciali identificate dal medesimo contrassegno formano un gruppo di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad esse collegato è a capo del gruppo di liste.

4. Più gruppi di liste provinciali che indicano il medesimo candidato Presidente sono riuniti in una coalizione di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad essi collegato è a capo della coalizione. I gruppi di liste appartenenti alla coalizione del Presidente eletto partecipano all'attribuzione del premio di maggioranza.

(3) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 15 luglio 2020, n. 28*, a decorrere dal 16 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. In deroga a quanto previsto dall'*articolo 9, comma 2, della legge n. 108/1968*, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano o di gruppi costituiti in Consiglio regionale nella legislatura in corso alla data della indizione delle elezioni.».

Art. 4 ***Scheda elettorale.***

1. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno del gruppo di liste ovvero i contrassegni dei gruppi di liste riunite in coalizione con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.

2. Nel caso in cui l'elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto s'intende espresso anche a favore del candidato Presidente a essa collegato. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

3. L'elettore può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome dei due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

4. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza per più di una lista, viene ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.

5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di scheda, formato secondo le indicazioni contenute nel presente articolo.

Art. 5 ***Elezione del Presidente della Giunta regionale.***

1. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

2. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, è membro del Consiglio regionale.

3. È altresì membro del Consiglio regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

Art. 6 ***Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze.***

1. Le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale ottengono almeno il sessanta per cento dei seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste.

2. Alle liste di cui al comma 1 non può, in ogni caso, essere attribuito più del sessantacinque per cento dei seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste.

3. Ai fini del calcolo delle percentuali di seggi del Consiglio, stabilite dai commi 1 e 2, non è computato il seggio del Consiglio che, per Statuto, spetta al Presidente eletto.

Art. 7 ***Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale.***

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, numero 2, della *legge 108/1968*, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo, è allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 4.

3. Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

a) somma i voti validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lett. b), ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale nelle singole sezioni della circoscrizione;

b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;

e) divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale.

4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

5. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

a) proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi; inoltre, per ciascun candidato Presidente, determina la percentuale dei voti ottenuti sul totale dei voti conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. Individua, altresì, il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, ai fini della riserva di un seggio da effettuare con le modalità di cui al comma 7, lettera c);

b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste provinciali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera b);

c) determina la cifra elettorale regionale di maggioranza attribuita alla coalizione di liste ovvero al gruppo di liste non riunito in coalizione con cui il Presidente eletto ha dichiarato collegamento, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle singole liste provinciali che ne fanno parte;

d) esclude dalla ripartizione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo ha ottenuto, nell'intera Regione, meno del tre per cento dei voti validi se non collegato a un candidato Presidente che ha ottenuto almeno il dieci per cento dei voti nella relativa elezione [(4)];

e) divide la cifra elettorale regionale di maggioranza e le cifre elettorali di ciascun gruppo di liste non collegato al Presidente eletto, ammessi alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;

f) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera e), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettano alla coalizione ovvero al gruppo di liste collegato al Presidente eletto e a ciascun gruppo di liste provinciali non collegato al Presidente eletto. L'Ufficio verifica che il gruppo di liste o la coalizione di liste collegate al candidato eletto Presidente abbiano ottenuto almeno trenta seggi in Consiglio; se i seggi ottenuti sono in numero inferiore, l'Ufficio attribuisce ad essi il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza; procede poi con le stesse modalità al riparto dei restanti seggi tra gli altri gruppi di liste ammessi. In ogni caso, al gruppo di liste o alla coalizione di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente non possono essere attribuiti, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, più di trentadue seggi in Consiglio; se i seggi ad essi assegnati superano questo limite, l'Ufficio sottrae alla coalizione o al gruppo di liste collegate al Presidente eletto un numero di seggi strettamente necessario al raggiungimento dei trentadue seggi in Consiglio e li assegna in numero corrispondente ai gruppi di liste concorrenti [(5)];

g) se il Presidente proclamato eletto è collegato ad una coalizione di liste, procede alla ripartizione dei seggi assegnati tra i gruppi di liste che fanno parte della coalizione stessa. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di maggioranza per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale della coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste che formano la coalizione, per il quoziente elettorale della coalizione, ed assegna a ciascun gruppo il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.

6. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:

a) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale ed assegna ad ogni lista provinciale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 7, lettera b);

b) moltiplica per cento i resti di ciascuna lista provinciale, calcolati ai sensi della lettera a), e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla lettera a), alcun risultato intero. Il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista provinciale.

7. Dopo le operazioni di cui ai commi 5 e 6, l'Ufficio centrale regionale:

a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste provinciali a norma del comma 6, lettera a). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 5, lettere f) e g), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);

b) dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente, le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 6, lettera b), e ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, lettere f) e g). Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del gruppo che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste provinciali del gruppo;

c) individua il seggio spettante al candidato Presidente della coalizione o del gruppo di liste non riunito in coalizione che ha ricevuto sul piano regionale un totale di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto Presidente. A tale scopo riserva l'ultimo dei seggi spettanti alle liste provinciali collegate in applicazione della lettera b). Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali collegate siano stati assegnati a quoziente intero, l'Ufficio riserva al candidato Presidente il seggio che sarebbe stato attribuito alla lista provinciale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale;

d) verifica il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 11, applicando quanto in esso previsto se ne ricorrono le condizioni.

8. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste provinciali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 6, lettera a) e i seggi residui spettanti a norma del comma 7, lettere b) e c). Quindi il Presidente dell'Ufficio proclama eletti alla carica di consigliere regionale il candidato Presidente che ha ricevuto sul piano regionale un totale di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto Presidente e i candidati di ogni lista provinciale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 3, lettera d).

9. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.

---

(4) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 196, L.R. 7 agosto 2014, n. 16*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

(5) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, L.R. 6 febbraio 2015, n. 3*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima legge).

Art. 8 *Surrogazioni.*

1. Se in corso di legislatura, per qualunque causa, si rende vacante un seggio del Consiglio regionale, questo è attribuito al candidato che nella graduatoria delle cifre individuali della medesima lista provinciale cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista nella medesima circoscrizione sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all'esito delle operazioni disciplinate dall'articolo 7, commi 7 e 8.

2. Nel caso in cui si renda vacante il seggio assegnato ai sensi dell'articolo 7, comma 7, lettera c), quest'ultimo è attribuito alla lista e al candidato cui è stato sottratto in applicazione di tale ultima disposizione; in caso di indisponibilità di tale candidato, il seggio è assegnato al candidato che segue nella graduatoria delle cifre individuali della stessa lista provinciale. Se i candidati di tale ultima lista provinciale sono esauriti, il seggio è

assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all'esito delle operazioni disciplinate dall'articolo 7, commi 7 e 8.

Art. 9 *Supplenza* [(6)].

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della *legge 19 marzo 1990, n. 55*, introdotto dall'*articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16* [e dell'*articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1* e successive modifiche ed integrazioni], o per qualunque altra causa prevista dall'ordinamento, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al consigliere cui spetterebbe il seggio a norma dell'articolo 8 [(7)].

2. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 8.

(6) Vedi anche l'*art. 4, comma 5, L.R. 9 agosto 2012, n. 27*.

(7) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 11 ottobre 2011, n. 16*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della stessa legge. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 3-5 giugno 2013, n. 118 (Gazz. Uff. 12 giugno 2013, n. 24, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto *art. 2, L.R. n. 16/2011*, con la conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità alle parole racchiuse fra parentesi quadre, aggiunte dal citato art. 2.

Art. 10 *Rappresentanza di genere.*

1. Le disposizioni dell'*articolo 1 della legge n. 108/1968*, così come recepite dalla presente legge, si intendono integrate, nella regione Campania, dalle ulteriori disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. In ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati.

3. Qualora la lista non rispetti il rapporto percentuale di cui al comma 2 non è ammessa.

4. In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.

Art. 11 *Rappresentanza di tutte le circoscrizioni elettorali.*

1. È garantita l'elezione di almeno un consigliere regionale per ogni circoscrizione elettorale.

2. Qualora in una delle circoscrizioni elettorali l'applicazione dei criteri di legge comporti il mancato rispetto di quanto previsto al comma 1, in quella circoscrizione è attribuito il seggio al candidato con la maggiore cifra individuale della lista circoscrizionale più votata tra quelle ammesse al riparto. In caso di parità di voti tra più liste circoscrizionali il seggio è attribuito alla lista che partecipa al gruppo cui è stato attribuito il maggior numero di seggi in consiglio. Il seggio così assegnato si sottrae all'ultimo attribuito al gruppo di liste cui la lista circoscrizionale più votata appartiene.

3. Se la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione fa parte di un gruppo di liste che abbia non più di un consigliere eletto per circoscrizione, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano alla lista che nella medesima circoscrizione segue nell'ordine delle maggiori cifre elettorali circoscrizionali.

Art. 12 ***Dichiarazione d'urgenza.***

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

L.R. 30 gennaio 2008, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008

Art. 95
Incompatibilità di consigliere regionale.

1. In caso di pronuncia giudiziale dichiarativa di incompatibilità nei confronti di un consigliere regionale in carica, il subentrante acquisisce lo status ed i diritti di consigliere regionale dalla data entro cui il consigliere dichiarato decaduto avrebbe potuto optare, come giudizialmente accertata.

2. La presente disposizione si applica a partire dall'ottava legislatura.

L.R. 7 agosto 2014, n. 16

Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014).

Articolo 1

Comma 211. Sono eleggibili a consigliere regionale della Campania gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per le votazioni.

Comma 212. Non sono eleggibili alla carica di presidente della Giunta e di consigliere regionale della Campania:

a) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei ministri;

b) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

c) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato;

d) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

e) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture (tribunali o sezioni distaccate dei tribunali ai sensi del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 - Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), ed ai tribunali amministrativi regionali, nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori;

f) i legali rappresentanti e i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione, i titolari di organi individuali e i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della regione, nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

g) gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituti, consorzi o aziende dipendenti della Regione, i dirigenti delle aziende sanitarie locali nonché i legali rappresentanti e i dirigenti delle strutture convenzionate;

h) i consiglieri regionali in carica in altra regione;

i) i sindaci dei comuni, superiori a 5.000 abitanti, compresi nel territorio regionale;

l) i componenti dell'esecutivo delle aree metropolitane, i presidenti e i componenti delle giunte provinciali.

Comma 213. Le cause di ineleggibilità previste per i soggetti di cui alle lettere f), g), h), i) e l) del comma 212 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni o collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Comma 217. Non può ricoprire la carica di consigliere regionale:

a) l'amministratore con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte della Regione o che ricevono in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa supera nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

b) colui che, come amministratore, ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti della Regione oppure in società e imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detto ente in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di legge dello Stato o della Regione;

c) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore di imprese di cui alle lettere a) e b);

d) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista dal comma 212;

e) i parlamentari nazionali ed europei.

Comma 218. Per quanto non espressamente previsto dai commi da 212 a 217 si applica il decreto legislativo 267/2000.

FRIULI VENEZIA GIULIA
STATUTO

Capo I Organi della Regione

Art. 12

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione

In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso. 13

13 Gli attuali commi secondo, terzo, quarto e quinto sono stati aggiunti dall'articolo 5, comma 1, lett. d), della legge costituzionale 2/2001.

Art. 15

Sono elettori del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione. Sono eleggibili al Consiglio regionale gli elettori che abbiano compiuto la maggiore età il giorno delle elezioni.17 L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, di un Consiglio provinciale, o di sindaco di un Comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti, ovvero di membro del Parlamento europeo.18 [Altri casi di incompatibilità ed i casi di ineleggibilità sono stabiliti con legge dello Stato.]19

17 Le parole <> hanno sostituito le parole <> per effetto dell'articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 1/2016. 18 Le parole <> sono state aggiunte dall'articolo 5, comma 1, lett. f), della legge costituzionale 2/2001. 19 Comma abrogato dall'articolo 5, comma 1, lett. g), della legge costituzionale 2/2001.

L.R. 29 luglio 2004, n. 21

Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto

Art. 1 Oggetto della legge.

1. La presente legge, in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, determina, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto, come modificato dall'articolo 5 della L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2, e con l'osservanza di quanto disposto dal titolo III dello Statuto medesimo, i casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale.

Art. 2 ***Casi di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale.***

1. Non sono eleggibili alla carica di consigliere regionale:

a) i capi di dipartimento e i segretari generali dei Ministeri, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i suoi vicedirettori, i direttori generali delle agenzie statali, i capi degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, nonché coloro che ricoprono incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale generale in amministrazioni dello Stato;

b) il Commissario del Governo nella Regione;

c) i prefetti preposti agli uffici territoriali del Governo, i loro vice e i funzionari di pubblica sicurezza, che esercitano le loro funzioni nella Regione;

d) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate, la circoscrizione del cui comando territoriale comprenda anche solo parte del territorio della Regione o sia in esso compresa;

e) gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci, nella circoscrizione elettorale nel cui ambito esercitano il loro ufficio;

f) i diplomatici, i consoli, i viceconsoli, eccettuati gli onorari, e in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri;

g) i magistrati, compresi quelli onorari ed esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, e i componenti le commissioni tributarie, nelle circoscrizioni elettorali comprese, in tutto o in parte, negli ambiti territoriali di competenza degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti il termine fissato per la presentazione delle candidature, anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale;

h) i magistrati che abbiano esercitato le loro funzioni presso uffici della Corte dei Conti con sede nel territorio della Regione in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti il termine fissato per la presentazione delle candidature, anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale;

h-bis) i presidenti di Province, i sindaci di Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti compresi nel territorio della Regione [(3)];

i) i dipendenti della Regione o di enti regionali;

l) i legali rappresentanti e i dirigenti delle strutture convenzionate con la Regione di cui agli *articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833* (Istituzione del servizio sanitario nazionale);

m) i legali rappresentanti e i dirigenti delle società alle quali la Regione partecipa;

n) gli amministratori di enti regionali.

2. I magistrati e i componenti le commissioni tributarie non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovano in aspettativa.

(3) Lettera aggiunta dall'*art. 33, L.R. 18 giugno 2007, n. 17*.

Art. 3 ***Rimozione delle cause di ineleggibilità.***

1. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, escluse quelle di cui alle lettere g), h) e h-bis), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g), h) e h-bis), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico, collocamento in aspettativa non retribuita, almeno novanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del Consiglio regionale (4).

1-bis. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h-bis) (5).

1-ter. In caso di scioglimento del Consiglio regionale, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h-bis), non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali nel Bollettino Ufficiale della Regione (6).

2. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 1 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dall'effettiva cessazione dalle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

3. La cessazione dalle funzioni comporta l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

4. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

5. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

---

(4) Comma così sostituito dall'art. 34, comma 1, L.R. 18 giugno 2007, n. 17. Il testo originario era così formulato: «1. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, escluse quelle di cui alle lettere g) ed h), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g) ed h), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico, collocamento in aspettativa non retribuita, almeno sei mesi prima del termine fissato per la presentazione delle candidature.».

(5) Comma aggiunto dall'art. 34, comma 2, L.R. 18 giugno 2007, n. 17.

(6) Comma aggiunto dall'art. 34, comma 2, L.R. 18 giugno 2007, n. 17.

Art. 4 ***Casi di incompatibilità con la carica di consigliere regionale.***

1. Oltre a quanto disposto dagli articoli 104 e 135 della Costituzione e dall'articolo 15 dello Statuto, come modificato dall'*articolo 5, comma 1, della L.Cost. n. 2/2001*, non possono ricoprire la carica di consigliere regionale:

a) i ministri, i viceministri ed i sottosegretari di Stato non parlamentari, gli assessori esterni di altre Regioni, i componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, i presidenti dei Consigli di Province, i presidenti dei Consigli di Comuni, i sindaci di Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti e gli assessori di Province e di Comuni compresi nel territorio della Regione (7);

b) il presidente e il vicepresidente di enti e istituti pubblici la cui nomina o designazione sia di competenza di organi della Regione o di Enti regionali;

c) coloro che ricoprono cariche o esercitano funzioni di amministratore, liquidatore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con contratto di carattere continuativo, in associazioni, enti, società o imprese:

1) che gestiscono servizi di qualunque genere per conto della Regione o di enti regionali;

2) che ricevono dalla Regione o da enti regionali in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente;

d) coloro che ricoprono le cariche o esercitano le funzioni di cui alla lettera c) in enti, istituti, agenzie o aziende soggetti alla vigilanza della Regione;

e) coloro che ricoprono le cariche o esercitano le funzioni di cui alla lettera c) in istituti bancari o in società che hanno come scopo prevalente l'esercizio di attività finanziarie, operanti in Regione;

f) coloro che esercitano il patrocinio professionale o prestano assistenza o consulenza, in qualsiasi forma, a imprese di carattere finanziario o economico in loro vertenze o rapporti di affari con la Regione o con enti regionali;

g) coloro che hanno lite pendente, in quanto parte attiva in un procedimento civile o amministrativo o in quanto parte in un procedimento conseguente o promosso a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato, con la Regione o enti regionali; la pendenza di una lite in materia tributaria o concernente la tutela di diritti fondamentali della persona non determina incompatibilità;

h) coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o impiegati della Regione, ovvero di ente regionale, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Regione o verso l'ente regionale e non hanno ancora estinto il debito;

i) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione ovvero verso un ente regionale, sono stati legalmente messi in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbiano ricevuto invano notificazione della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione;

j) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione o un ente regionale;

k) coloro che, nel corso del mandato, vengono a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista all'articolo 2.

2. Le ipotesi di cui al comma 1, lettere g) e j), non si applicano per fatti connessi con l'esercizio del mandato.

(7) Lettera così sostituita dall'*art. 35, L.R. 18 giugno 2007, n. 17*. Il testo originario era così formulato: «a) i ministri, i viceministri ed i sottosegretari di Stato non parlamentari, gli assessori esterni di altre Regioni, i componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, i presidenti, gli assessori ed i presidenti dei Consigli di Province, i sindaci, gli assessori ed i presidenti dei Consigli di Comuni compresi nel territorio della Regione.».

Art. 5 ***Esclusione di cause di incompatibilità.***

1. Sono escluse dai divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto e quelle conferite nelle università degli studi o negli istituti di istruzione superiore a

seguito di designazione elettiva dei corpi accademici, fatte salve le disposizioni di cui agli *articoli 18 e 19 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38*, concernenti il collocamento in aspettativa e l'opzione sul trattamento economico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale.

Art. 6 ***Esimente alle cause di ineleggibilità e incompatibilità.***

1. Non costituiscono causa di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferiti, in base a disposizioni normative, a consiglieri o assessori regionali in ragione del loro mandato.

Art. 7 ***Effetti delle cause di ineleggibilità e incompatibilità.***

1. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2 che esistano al momento della elezione comportano la invalidità della elezione del consigliere cui si riferiscono. Le stesse cause, se sopravvengono alla elezione, comportano la decadenza dalla carica di consigliere regionale, se non sono tempestivamente rimosse nei termini e con le modalità previste dal comma 3.

2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalla carica di consigliere regionale, se non sono tempestivamente rimosse nei termini e con le modalità previste dal comma 3.

3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 3. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro i termini previsti dall'articolo 8.

Art. 8 ***Verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità.***

1. All'inizio di ogni legislatura il Consiglio, con le modalità previste dal proprio regolamento interno, convalida le elezioni dei consiglieri per i quali abbia accertato non sussistere cause di ineleggibilità. Nessuna elezione può essere convalidata se non siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione. Qualora sussista una causa di ineleggibilità a carico di un consigliere regionale, il Consiglio, con le modalità previste dal proprio regolamento interno, contesta al consigliere regionale la causa predetta; il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni; entro i dieci giorni successivi il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistere la causa di ineleggibilità, annulla l'elezione.

2. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che una causa di ineleggibilità sia sopravvenuta alla elezione ovvero che esista al momento della elezione o si sia verificata successivamente una causa di incompatibilità, il Consiglio, con le modalità previste dal proprio regolamento interno, contesta al consigliere regionale la sopravvenuta causa di ineleggibilità o la causa di incompatibilità, originaria o sopravvenuta.

3. Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere le cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nei modi previsti dall'articolo 7, comma 3.

4. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

5. Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni, il Consiglio lo dichiara decaduto. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

6. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

7. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, resta fermo quanto previsto dall'*articolo 7, quinto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154*. Resta fermo altresì quanto previsto dalle leggi dello Stato in ordine alla impugnativa in sede giurisdizionale delle deliberazioni adottate dal Consiglio ai sensi del presente articolo.

Art. 9 ***Membri della Giunta regionale.***

1. La presente legge si applica anche ai membri della Giunta regionale che non facciano parte del Consiglio, intendendosi le cause di ineleggibilità di cui agli articoli 2 e 3, quali cause ostative alla nomina; le cause predette non hanno effetto se l'interessato le rimuove con le modalità previste dall'articolo 3 entro la data della nomina alla carica di assessore.

Art. 10 ***Impedimento alla nomina o elezione a cariche in enti pubblici e società partecipate dalla Regione o enti regionali.***

1. Non possono essere eletti o nominati alle cariche di presidente e vicepresidente in enti ed istituti pubblici la cui nomina o designazione sia di competenza di organi della Regione o di enti regionali ovvero alle cariche di presidente, vicepresidente o amministratore delegato di società al cui capitale concorrano la Regione o gli enti regionali nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento, coloro che hanno svolto le funzioni di consigliere regionale o di membro della Giunta regionale nei sei mesi precedenti a quello in cui avviene l'elezione o la nomina.

LIGURIA

L.R. 21 luglio 2020, n. 18

Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria.

IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale

Articolo 1 ***Indizione delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria.***

1. Le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera h), dello Statuto della Regione Liguria, d'intesa il Presidente della Corte d'Appello nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione.

2. La determinazione dei seggi del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e la loro assegnazione alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi di cui al comma 1.

Articolo 2 ***Disposizioni relative alle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria.***

1. Le disposizioni relative alle liste regionali per l'elezione del Consiglio regionale contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale) e successive modificazioni e integrazioni, nonché nella legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) e successive modificazioni e integrazioni si intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, salvo quanto disposto dall'articolo 4.

2. Il voto è attribuito a liste provinciali concorrenti e a candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale ciascuno collegato ad uno o più gruppi di liste provinciali.

3. Un gruppo di liste è costituito da tutte le liste provinciali contraddistinte dal medesimo contrassegno e collegate al medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.

4. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

Articolo 3 ***Assegnazione dei seggi del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria.***

1. Quattro quinti dei consiglieri regionali, pari a ventiquattro seggi, sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti secondo le disposizioni contenute nella L. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il restante quinto dei Consiglieri, pari a sei seggi, è attribuito secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 3.

3. Un seggio è riservato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del Presidente proclamato eletto in base alla procedura di cui all'articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni) ad eccezione del rinvio al numero 3 del tredicesimo comma dell'articolo 15 della L. 108/1968 introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della L. 43/1995 che deve intendersi effettuato ai commi 5 e 6 dell'articolo 8 della presente legge.

Articolo 4 ***Presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale e dichiarazione di collegamento delle liste provinciali.***

1. Alla presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale non si applicano le disposizioni relative alla sottoscrizione della lista regionale di cui all'articolo 1, comma 3, penultimo e ultimo periodo, della L. 43/1995.

2. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015), è abrogato.

3. Ai fini della presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale non è richiesto il modello di contrassegno di cui all'articolo 9, comma 8, numero 4) della L. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 8, secondo periodo, della L. 43/1995 e successive modificazioni e integrazioni.

4. La presentazione delle liste provinciali di candidati di cui all'articolo 9 della L. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle candidature a Presidente della Giunta regionale. Tale dichiarazione è efficace solo se

convergente con analoga dichiarazione di collegamento resa dal candidato Presidente della Giunta regionale. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, della L. 43/1995 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 5 ***Modifiche alla L.R. 41/2014.***

1. Al comma 3 dell'articolo 13 della L.R. 41/2014 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: "liste" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 1, con contrassegno anche composito, " e dopo le parole: "Parlamento italiano" sono inserite le seguenti: ", ad esclusione del Gruppo Misto, ".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 della L.R. 41/2014 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente:
"3-bis. Sono, altresì, esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale o con gruppi già presenti nel Parlamento italiano al momento dell'indizione delle elezioni. La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del Gruppo consiliare o parlamentare, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento.".

Articolo 6 ***Formazione delle liste dei candidati.***

1. Le liste provinciali concorrenti di cui all'articolo 9 della L. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni sono formate da un numero di candidati non inferiore a un terzo del numero dei consiglieri assegnati alla circoscrizione e non superiore ai cinque quarti dello stesso arrotondato al numero intero più vicino.

2. Le liste provinciali concorrenti di cui al comma 1 sono composte, a pena di inammissibilità, in modo che i candidati del medesimo sesso non eccedano il 60 per cento del totale.

Articolo 7 ***Scheda di votazione e doppia preferenza di genere.***

1. L'elettore può manifestare fino a due preferenze.

2. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria avviene su un'unica scheda realizzata secondo il modello approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale e nel rispetto delle indicazioni stabilite dal presente articolo.

3. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato.

4. Il primo rettangolo, nonché il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale, il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio da parte dell'autorità competente. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio da parte dell'autorità competente.

5. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo e può esprimere fino a due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e cognome dei candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze esse devono riguardare candidati di sesso diverso pena l'annullamento della seconda preferenza.

6. L'elettore esprime il suo voto per uno dei candidati a Presidente della Giunta regionale anche non collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome e cognome del candidato Presidente della Giunta regionale. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta regionale alla stessa collegato.

Articolo 8 ***Operazioni dell'Ufficio centrale regionale.***

1. Terminate le procedure di assegnazione della quota di quattro quinti dei seggi secondo le disposizioni di cui all'articolo 15, commi da primo a undicesimo, della L. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni, l'Ufficio centrale regionale procede alla proclamazione del Presidente della Giunta regionale e all'assegnazione della quota di un quinto dei seggi.

2. Ai fini della proclamazione del Presidente della Giunta regionale, l'Ufficio centrale regionale effettua le seguenti operazioni:

a) determina la cifra elettorale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale data dalla somma dei voti validi ottenuti nelle singole circoscrizioni da ciascun candidato Presidente;

b) individua il candidato Presidente della Giunta regionale che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e lo proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta.

3. L'Ufficio centrale regionale procede quindi all'assegnazione della quota di un quinto dei seggi. A tal fine effettua le seguenti operazioni:

a) assegna sei seggi al gruppo di liste o ai gruppi di liste collegati al candidato Presidente proclamato eletto nel caso essi abbiano conseguito un numero non superiore a undici seggi nell'assegnazione della quota dei quattro quinti dei seggi secondo le disposizioni di cui all'articolo 15, commi da primo a undicesimo, della L. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni;

b) assegna cinque seggi al gruppo di liste o ai gruppi di liste collegati al candidato Presidente proclamato eletto nel caso essi abbiano conseguito un numero non inferiore a dodici e non superiore a tredici seggi nell'assegnazione della quota dei quattro quinti dei seggi secondo le disposizioni di cui all'articolo 15, commi da primo a undicesimo, della L. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni;

c) assegna quattro seggi al gruppo di liste o ai gruppi di liste collegati al candidato Presidente proclamato eletto nel caso essi abbiano conseguito quattordici seggi nell'assegnazione della quota dei quattro quinti dei seggi secondo le disposizioni di cui all'articolo 15, commi da primo a undicesimo, della L. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni;

d) assegna tre seggi al gruppo di liste o ai gruppi di liste collegati al candidato Presidente proclamato eletto nel caso essi abbiano conseguito quindici seggi nell'assegnazione della quota dei quattro quinti dei seggi secondo le disposizioni di cui all'articolo 15, commi da primo a undicesimo, della L. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni;

e) assegna due seggi al gruppo di liste o ai gruppi di liste collegati al candidato Presidente proclamato eletto nel caso essi abbiano conseguito sedici seggi nell'assegnazione della quota dei quattro quinti dei seggi secondo le disposizioni di cui all'articolo 15, commi da primo a undicesimo, della L. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni;

f) assegna un seggio al gruppo di liste o ai gruppi di liste collegati al candidato Presidente proclamato eletto nel caso essi abbiano conseguito un numero non inferiore a diciassette e non superiore a diciotto seggi nell'assegnazione della quota dei quattro quinti dei seggi secondo le disposizioni di cui all'*articolo 15, commi da primo a undicesimo, della L. 108/1968* e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'Ufficio centrale regionale ripartisce i seggi assegnati ai sensi del comma 3 dividendo la somma delle cifre elettorali conseguite dal gruppo di liste o gruppi di liste per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo la graduatoria di cui all'articolo 15, comma decimo e undicesimo, della *L. 108/1968* e successive modificazioni e integrazioni ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del predetto decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettere da b) ad f), l'Ufficio centrale regionale ripartisce i restanti seggi non assegnati al gruppo o ai gruppi di liste collegati al candidato Presidente della Giunta regionale proclamato eletto tra il gruppo o i gruppi di liste non collegati al candidato Presidente della Giunta regionale proclamato eletto mediante la procedura di cui al comma 4.

6. Nel caso in cui il gruppo o i gruppi di liste collegati al candidato Presidente della Giunta regionale proclamato eletto abbiano conseguito un numero pari o superiore a diciannove seggi nell'assegnazione della quota dei quattro quinti dei seggi secondo le disposizioni di cui all'*articolo 15, commi da primo a undicesimo, della L. 108/1968* e successive modificazioni e integrazioni, l'Ufficio centrale regionale assegna tutti i sei seggi costituenti la quota di un quinto di cui all'articolo 3, comma 2, al gruppo o ai gruppi di liste non collegati al candidato Presidente della Giunta regionale proclamato eletto mediante la procedura di cui al comma 4.

7. Terminate le procedure di cui ai commi 4, 5 e 6, ai fini della proclamazione degli eletti si applica l'ultimo comma dell'*articolo 15 della L. 108/1968* e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 9 *Recepimento.*

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni della L. 108/1968 e della L. 43/1995 e loro successive modificazioni e integrazioni.

2. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le altre disposizioni vigenti nell'ordinamento in materia.

Articolo 10 *Norma di invarianza finanziaria.*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 11 *Dichiarazione d'urgenza.*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

STATUTO DELLA REGIONE LIGURIA

Articolo 14 (Sistema di elezione)

1. La legge elettorale regionale, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato e dallo Statuto, disciplina le modalità di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei Consiglieri regionali, nonché i casi di ineleggibilità e di incompatibilità.

2. Il Presidente della Giunta e i Consiglieri sono eletti a suffragio universale diretto e contestuale.

3. La legge elettorale regionale e le sue eventuali modifiche sono approvate con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri regionali.

Art. 17 ***(Giunta delle elezioni)***

1. L'Assemblea Legislativa provvede, a norma del Regolamento Interno, alla convalida dell'elezione dei singoli Consiglieri, sulla base di una relazione della Giunta delle elezioni, entro un mese dall'insediamento o dalla avvenuta surrogazione.

2. La Giunta delle elezioni è nominata nella prima seduta ed è composta con criterio di proporzionalità in base alla consistenza numerica dei Gruppi consiliari.

Articolo 41 (Vice Presidente e Assessori)

1. Il Presidente, entro dieci giorni dal giuramento, nomina i componenti della Giunta regionale, tra i quali il Vice Presidente, in numero pari ad un quinto dei componenti del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, con arrotondamento all'unità superiore, dandone comunicazione in Assemblea Legislativa contestualmente alla presentazione del programma di governo.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento temporaneo.

3. Gli Assessori possono essere scelti anche al di fuori dei componenti dell'Assemblea Legislativa; in tal caso devono possedere i requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere regionale.

4. Il Presidente ha facoltà di revocare o sostituire uno o più componenti della Giunta dandone tempestiva comunicazione in Assemblea Legislativa.

5. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni loro attribuite o delegate.

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

CAPO V

DELLE GIUNTE

Articolo 15 (Competenze della Giunta delle elezioni)

1. Alla Giunta delle elezioni, composta secondo quanto previsto dall'articolo 4, competono la

verifica dei titoli di ammissione dei Consiglieri e l'esame delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche sopravvenute.

2. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette alla Giunta delle elezioni le istanze provenienti dai cittadini elettori della Regione o dal rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie che attengano alla posizione dei Consiglieri.

Articolo 16 (Procedimento)

1. La Giunta delle elezioni procede anzitutto alla verifica della posizione dei propri componenti. Ove ritenga configurabili cause di ineleggibilità o incompatibilità di uno di essi riferisce al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea dei provvedimenti conseguenti.

2. Successivamente la Giunta verifica la posizione di tutti i Consiglieri eletti.

3. Quando non riscontra l'esistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità propone la convalida al Consiglio.

4. Quando la Giunta ritenga configurarsi l'esistenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità, anche a seguito di istanza presentata al Presidente del Consiglio regionale, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio, che provvede immediatamente alla formale contestazione al Consigliere interessato; entro dieci giorni dal ricevimento della formale contestazione, il Consigliere presenta le proprie controdeduzioni scritte.

5. Decorso il termine indicato nel comma 4, la Giunta stabilisce la data della discussione dandone comunicazione al Consigliere interessato e agli eventuali ricorrenti con almeno dieci giorni di preavviso.

6. Nella discussione davanti alla Giunta le parti interessate possono farsi assistere da persona di fiducia, la quale non deve essere componente del Consiglio regionale o della Giunta regionale.

7. La procedura di cui ai commi 4, 5 e 6 si applica anche nel caso in cui il Consiglio non accolga la proposta di convalida formulata dalla Giunta delle elezioni ai sensi del comma 3.

8. La Giunta delle elezioni delibera a maggioranza dei propri componenti e, quando accerti l'esistenza di causa di ineleggibilità o di incompatibilità, propone l'annullamento o la decadenza al Consiglio regionale.

9. Il Consiglio regionale, sulla base della relazione della Giunta delle elezioni, delibera con voto palese.

Articolo 17 (Ineleggibilità e incompatibilità)

1. Quando il Consiglio regionale decide l'annullamento dell'elezione di un Consigliere per cause di ineleggibilità la decisione, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, è notificata senza ritardo agli interessati dal Presidente del Consiglio regionale. Il Consiglio regionale, nella seduta immediatamente successiva, procede alla proclamazione a Consigliere regionale di chi ne abbia diritto.

2. Quando il Consiglio regionale accerta l'esistenza di una causa di incompatibilità, il Presidente invita per iscritto il Consigliere interessato a optare tra il mandato regionale e la carica che costituisce causa di incompatibilità.

3. Qualora il Consigliere opti per la carica che costituisce causa di incompatibilità, si procede a norma dell'articolo 18 bis, comma 2. Qualora, viceversa, non eserciti l'opzione entro dieci giorni dalla ricezione dell'invito del Presidente, il Consiglio ne dichiara la decadenza. La decisione di decadenza, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, è notificata senza ritardo agli interessati dal Presidente.

Articolo 18 (Ineleggibilità e incompatibilità sopravvenute)

1. Quando, successivamente alle elezioni, un Consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità o si verifichi per esso una delle cause di incompatibilità, deve darne comunicazione entro dieci giorni al Presidente del Consiglio e alla Giunta delle elezioni, che procede a norma degli articoli 16 e 17. In caso di inottemperanza, la Giunta delle elezioni procede d'ufficio e, comunque, provvede con cadenza annuale a una verifica della posizione di tutti i Consiglieri in carica.

2. Il Consigliere deve esercitare l'opzione entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento quando la causa di incompatibilità sia dovuta all'elezione del medesimo al Parlamento nazionale o europeo o ad altro Consiglio regionale.

MARCHE

L.R.Stat. 8 marzo 2005, n. 1

Statuto della Regione Marche

https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi_regionali_e_regolamenti/statuto/Statuto%20Regione%20Marche.pdf

REGOLAMENTO INTERNO

CAPO IV

Verifica delle elezioni

Art. 17 ***(Convalida delle elezioni. Procedimento di contestazione delle ineleggibilità e incompatibilità)***

1. All'inizio di ogni legislatura, l'Ufficio di presidenza procede alla verifica della condizione dei consiglieri eletti, cominciando dai componenti dell'Ufficio stesso.

2. Al fine di cui al comma 1 i consiglieri regionali, entro quindici giorni dalla proclamazione, sono tenuti a trasmettere al Presidente dell'Assemblea apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito all'inesistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità.

3. Compiuto l'esame sia della documentazione di cui al comma 2 che delle istanze e dei ricorsi relativi alla condizione degli eletti pervenuti all'Assemblea, l'Ufficio di presidenza propone all'Assemblea la convalida dell'elezione dei consiglieri nei confronti dei quali ha accertato non sussistere cause di incandidabilità e di ineleggibilità.

4. Qualora abbia invece accertato l'esistenza di una o più cause di incandidabilità o di ineleggibilità in capo ad uno o più eletti, propone all'Assemblea l'annullamento delle relative elezioni. Se l'Assemblea accoglie la proposta, annulla l'elezione e provvede ad attribuire il seggio resosi vacante, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia elettorale.

5. Qualora, invece, l'Ufficio di presidenza abbia accertato l'esistenza di una o più cause di incompatibilità in capo ad uno o più eletti, le contesta per iscritto ai consiglieri interessati, i quali entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione possono presentare per iscritto le proprie controdeduzioni o provvedere alla rimozione delle cause di incompatibilità nei modi previsti dalla legge. Nei cinque giorni successivi alla scadenza di tale termine l'Ufficio di presidenza, ove confermi il suo giudizio sull'esistenza della causa di incompatibilità, propone all'Assemblea di contestarla invitando il consigliere ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare. Entro i successivi cinque giorni l'Assemblea delibera sulla proposta e, ove l'accolga, chiede al consigliere di optare per una delle cariche ricoperte. Qualora il consigliere non provveda entro i successivi dieci giorni, l'Assemblea lo dichiara decaduto dalla carica di consigliere.

6. Le deliberazioni di annullamento o di decadenza approvate dall'Assemblea ai sensi dei commi 4 e 5 sono immediatamente pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione e notificate, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione è stata annullata o che sono stati dichiarati decaduti.

7. Nessuna elezione può essere convalidata o annullata se non sono trascorsi quindici giorni dalla proclamazione e la proposta di convalida o di annullamento deve essere presentata all'Assemblea entro sessanta giorni dall'insediamento della stessa, la quale delibera entro i trenta giorni successivi.

8. Le disposizioni dei commi 5 e 6 si applicano anche alle cause di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenute alla elezione. A tal fine i consiglieri sono tenuti a comunicare al Presidente dell'Assemblea entro quindici giorni tutte le cariche assunte nel corso della legislatura. L'Ufficio di presidenza procede all'eventuale contestazione delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità entro venti giorni dalla loro conoscenza.

L.R. 20 febbraio 2015, n. 5

Modifiche alla *legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27* "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale".

IL CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1 ***Modifica dell'articolo 3 della L.R. n. 27/2004.***

1. Il comma 2 dell'*articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27* (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) è abrogato.

Art. 2 ***Inserimento dell'articolo 3-bis nella L.R. n. 27/2004.***

1. Dopo l'*articolo 3 della L.R. n. 27/2004* è inserito il seguente:
"Art. 3-bis (Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere, di Presidente della Giunta e di assessore regionale)
1. I soggetti diversi dai consiglieri regionali possono assumere la carica di assessore regionale solo se in possesso delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità previste dalla normativa vigente per i consiglieri regionali.
2. Non è immediatamente rieleggibile a Presidente della Giunta regionale, allo scadere del secondo mandato, chi ha ricoperto tale carica per due legislature consecutive.
3. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1 e 2 e fino all'entrata in vigore di un'apposita legge regionale, ai consiglieri regionali, al Presidente della Giunta e agli assessori regionali, si applicano le norme sull'incandidabilità, l'ineleggibilità e l'incompatibilità previste dalla legislazione nazionale vigente".

Art. 3 ***Sostituzione dell'articolo 4 della L.R. n. 27/2004.***

1. L'*articolo 4 della L.R. n. 27/2004* è sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Composizione del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale è composto da trenta consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale.
2. Trenta seggi di consigliere sono attribuiti nelle circoscrizioni provinciali; il seggio del Presidente è attribuito con le modalità di cui all'articolo 19, comma 4, lettere a), b) e d)".

Art. 4 ***Modifica all'articolo 6 della L.R. n. 27/2004.***

1. Al comma 2 dell'*articolo 6 della L.R. n. 27/2004* la parola: "quarantadue" è sostituita dalla parola: "trenta".

Art. 5 ***Modifiche all'articolo 7 della L.R. n. 27/2004.***

1. Il primo periodo del comma 1 dell'*articolo 7 della L.R. n. 27/2004*, è sostituito dal seguente: "Le elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale sono indette con decreto del Presidente della Giunta in carica ed hanno luogo, in un'unica giornata, nel periodo che intercorre tra il quindicesimo giorno precedente e il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del Consiglio, determinata ai sensi dell'articolo 5, comma 1".

2. Dopo il comma 1 dell'*articolo 7 della L.R. n. 27/2004* è inserito il seguente:
"1-bis. Le operazioni di votazione si svolgono di domenica dalle ore 7 alle ore 23.".

3. Al comma 2 dell'*articolo 7 della L.R. n. 27/2004* la parola: "sessanta" è sostituita dalla parola: "cinquantacinque".

4. Al comma 5 dell'*articolo 7 della L.R. n. 27/2004* le parole: "il direttore del dipartimento" sono sostituite dalle parole: "il dirigente".

Art. 6 ***Modifiche all'articolo 9 della L.R. n. 27/2004.***

1. Al comma 5 dell'*articolo 9 della L.R. n. 27/2004* dopo le parole: "ad un terzo" sono aggiunte le seguenti: "con arrotondamento, in caso di decimale, all'unità superiore".

2. Il comma 6 dell'*articolo 9 della L.R. n. 27/2004* è sostituito dal seguente:
"6. In ogni lista provinciale, a pena d'inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo dei candidati presentati con arrotondamento, in caso di decimale, all'unità superiore".

Art. 7 ***Modifiche all'articolo 10 della L.R. n. 27/2004.***

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'*articolo 10 della L.R. n. 27/2004* il numero: "350" è sostituito dal numero: "245" e il numero: "700" è sostituito dal numero: "490".

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'*articolo 10 della L.R. n. 27/2004* il numero: "500" è sostituito dal numero: "350" e il numero: "1.000" è sostituito dal numero: "700".

3. Il comma 7 dell'*articolo 10 della L.R. n. 27/2004* è sostituito dal seguente:
"7. È consentito presentare la propria candidatura in una sola circoscrizione elettorale provinciale di cui all'articolo 6, comma 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale il quale, nelle dodici ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra partendo dalla lista presentata per ultima, e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali".

4. Alla lettera d) del comma 8 dell'*articolo 10 della L.R. n. 27/2004* le parole: "notoriamente" e "tradizionalmente" sono soppresse.

5. Dopo il numero 3) della lettera d) del comma 8 dell'*articolo 10 della L.R. n. 27/2004*, le parole: "La normativa di cui alla presente lettera d) non si applica alle liste corrispondenti a gruppi politici esistenti alla

data di entrata in vigore della presente legge in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in quello europeo." sono soppresse.

Art. 8 ***Modifica all'articolo 12 della L.R. n. 27/2004.***

1. Al comma 6 dell'*articolo 12 della L.R. n. 27/2004* le parole: "a mezzo di corriere speciale, " sono soppresse.

Art. 9 ***Modifica all'articolo 15 della L.R. n. 27/2004.***

1. Al comma 3 dell'*articolo 15 della L.R. n. 27/2004* le parole: "di cui agli articoli 42, 43 e 44 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570" sono sostituite dalle parole: "indicate all'*articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136* (Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale)".

Art. 10 ***Modifiche all'articolo 19 della L.R. 27/2004.***

1. Alla lettera g) del comma 4 dell'*articolo 19 della L.R. 27/2004*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Alla coalizione che ha riportato la maggiore cifra elettorale regionale vengono assegnati i seguenti seggi, ove la stessa, con le procedure di cui al periodo precedente, non ne abbia già conseguito un numero pari o superiore:
1) n. 18 seggi se la coalizione vincente ha riportato una cifra elettorale regionale pari o superiore al 40% della somma delle cifre elettorali regionali riportate dalle coalizioni;
2) n. 17 seggi se la coalizione vincente ha riportato una cifra elettorale regionale pari o superiore al 37% ed inferiore al 40% della somma delle cifre elettorali regionali riportate dalle coalizioni;
3) n. 16 seggi se la coalizione vincente ha riportato una cifra elettorale regionale pari o superiore al 34% ed inferiore al 37% della somma delle cifre elettorali regionali riportate dalle coalizioni.
Il calcolo della somma delle cifre elettorali regionali riportate dalle coalizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3) è effettuato tenendo conto dei risultati ottenuti da tutte le coalizioni che hanno partecipato alle elezioni.
I seggi che residuano dalle operazioni indicate ai numeri 1), 2) e 3) sono ripartiti tra le altre coalizioni ammesse con le modalità di cui al primo periodo della presente lettera g)".

Art. 11 ***Disposizioni transitorie e finali.***

1. La disposizione di cui al comma 2 dell'*articolo 3-bis della L.R. n. 27/2004*, nel testo introdotto dall'articolo 2 di questa legge, si applica avuto riguardo alle legislature successive a quella di entrata in vigore di questa legge.

Art. 12 ***Invarianza finanziaria.***

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

L.R. 3 aprile 2000, n. 23

Prime disposizioni in materia di incompatibilità ed indennità degli assessori non consiglieri regionali.

Art. 1 ***Incompatibilità.***

1. Non possono assumere la carica di Assessore regionale i soggetti che, al momento della nomina, si trovano nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla vigente normativa statale per i Consiglieri regionali.

2. I Consiglieri e gli Assessori regionali in carica non possono ricoprire l'incarico di revisori dei conti o di componenti del collegio sindacale che esercita la revisione legale dei conti in Enti ed aziende dipendenti dalla Regione, nelle aziende sanitarie e ospedaliere, nei comuni, province e Comunità montane e nelle società a cui partecipano gli stessi Enti locali [(2)].

(2) Comma così modificato dall'*art. 13, comma 1, L.R. 18 aprile 2019, n. 8*, a decorrere dal 19 aprile 2019 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1, della stessa legge).

Art. 2 ***Trattamento indennitario.***

1. Ai componenti della Giunta regionale che non sono Consiglieri regionali si applicano le disposizioni sulle indennità, i rimborsi, la copertura assicurativa, il collocamento in aspettativa e le altre norme, in quanto compatibili, previste dalla *L.R. 13 marzo 1995, n. 23*, così come modificata dalla *L.R. 19 agosto 1996, n. 35* e dalla *L.R. 5 maggio 1998, n. 12*.

2. Agli adempimenti necessari per l'attuazione del comma 1 si provvede secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 3 ***Disposizioni finanziarie.***

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'impiego delle disponibilità iscritte a carico dei capitoli 1110101, 1120101 e 1120102 dello stato di previsione della spesa per l'anno 2000 e successivi.

L.R. 16 dicembre 2004, n. 27

Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 ***Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.***

1. Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, attribuito a liste provinciali concorrenti ed a coalizioni regionali concorrenti, formate da uno o più gruppi di liste provinciali, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

2. Il Presidente della Giunta regionale è eletto contestualmente al Consiglio regionale.

3. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.

4. Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con *D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570* nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 15.000 abitanti e le disposizioni di cui alla *legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 ***Elettorato attivo.***

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Regione, compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con *D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223* e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.

Art. 3 ***Elettorato passivo.***

1. Sono eleggibili a consigliere regionale e a Presidente della Giunta i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.

2. [Fino a quando la Regione non avrà provveduto, con propria legge, a determinare le cause di ineleggibilità e di incompatibilità per i consiglieri regionali e per il Presidente della Giunta, si applicano le norme sull'ineleggibilità e l'incompatibilità vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge] (3).

(3) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 1*, *L.R. 20 febbraio 2015, n. 5*.

Art. 3-bis ***Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere, di Presidente della Giunta e di assessore regionale*** (4)**.**

1. I soggetti diversi dai consiglieri regionali possono assumere la carica di assessore regionale solo se in possesso delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità previste dalla normativa vigente per i consiglieri regionali.

2. Non è immediatamente rieleggibile a Presidente della Giunta regionale, allo scadere del secondo mandato, chi ha ricoperto tale carica per due legislature consecutive (5).

2-bis. L'esercizio delle funzioni di assessore regionale è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di consigliere regionale. Il consigliere regionale nominato assessore regionale è sospeso dalla carica di consigliere regionale per la durata dell'incarico da assessore. Il Consiglio regionale, nella prima adunanza successiva al provvedimento di nomina ad assessore regionale procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato cui spetterebbe il seggio ai sensi dell'articolo 20. Si applica quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 21 (6).

3. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1, 2 e 2-bis e fino all'entrata in vigore di un'apposita legge regionale, ai consiglieri regionali, al Presidente della Giunta e agli assessori regionali, si applicano le norme sull'incandidabilità, l'ineleggibilità e l'incompatibilità previste dalla legislazione nazionale vigente (7).

(4) Articolo aggiunto dall'*art. 2, comma 1*, *L.R. 20 febbraio 2015, n. 5*.

(5) Per l'applicabilità di quanto previsto dalla disposizione di cui al presente comma, vedi l'*art. 11, comma 1, L.R. 20 febbraio 2015, n. 5*.

(6) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L.R. 21 ottobre 2019, n. 36*, con applicabilità a decorrere dalla XI legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, lettera a) della stessa legge).

(7) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 2, L.R. 21 ottobre 2019, n. 36*, con applicabilità a decorrere dalla XI legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, lettera a) della stessa legge).

Art. 4 *Composizione del Consiglio regionale* [(8)].

1. Il Consiglio regionale è composto da trenta consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale.

2. Trenta seggi di consigliere sono attribuiti nelle circoscrizioni provinciali; il seggio del Presidente è attribuito con le modalità di cui all'articolo 19, comma 4, lettere a), b) e d)

(8) Articolo così sostituito dall'*art. 3, comma 1, L.R. 20 febbraio 2015, n. 5*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 4. Composizione del Consiglio regionale. 1. Il Consiglio regionale è composto da 42 consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale.

2. Quarantadue seggi di consigliere sono attribuiti nelle circoscrizioni provinciali; il seggio del Presidente è attribuito con le modalità di cui all'articolo 19, comma 4, lettere a), b) e d).».

Art. 5 *Durata in carica.*

1. La durata in carica del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale è stabilita con legge della Repubblica, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, salvo i casi di cessazione anticipata ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. I consiglieri e il Presidente della Giunta regionale entrano in carica all'atto della proclamazione.

Art. 6 *Circoscrizioni elettorali.*

1. Il territorio regionale è ripartito, ai fini della elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale, in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino.

2. La ripartizione dei trenta seggi di cui all'articolo 4, comma 2, tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per il numero dei seggi, ed assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti [(9)].

(9) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 1, L.R. 20 febbraio 2015, n. 5*.

TITOLO II

Procedimento elettorale

Art. 7 ***Indizione delle elezioni.***

1. Le elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale sono indette con decreto del Presidente della Giunta in carica ed hanno luogo, in un'unica giornata, nel periodo che intercorre tra il quindicesimo giorno precedente e il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del Consiglio, determinata ai sensi dell'articolo 5, comma 1. Nei casi di cessazione anticipata del Consiglio, ad esclusione di quello di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione, le elezioni hanno luogo entro tre mesi dalla cessazione stessa [(10)].

1-bis. Le operazioni di votazione si svolgono di domenica dalle ore 7 alle ore 23 [(11)].

2. Il decreto di indizione delle elezioni è pubblicato almeno cinquantacinque giorni prima del giorno delle elezioni [(12)].

3. Il decreto di indizione delle elezioni indica il numero dei seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione provinciale.

4. Il decreto è comunicato immediatamente:

a) ai sindaci dei comuni della Regione, che ne danno notizia agli elettori con un manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni;

b) ai presidenti dei tribunali nella cui giurisdizione sono i comuni capoluogo di provincia della Regione;

c) al presidente della Corte d'appello del capoluogo della Regione;

d) ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali della Regione.

5. Successivamente all'indizione delle elezioni, il dirigente della Giunta competente in materia, emana le istruzioni per lo svolgimento delle operazioni elettorali [(13)].

(10) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 1, L.R. 20 febbraio 2015, n. 5*.

(11) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 2, L.R. 20 febbraio 2015, n. 5*.

(12) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 3, L.R. 20 febbraio 2015, n. 5*.

(13) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 4, L.R. 20 febbraio 2015, n. 5*.

Art. 8 ***Ufficio centrale circoscrizionale e regionale.***

1. Per gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 8 della legge n. 108/1968*.

Art. 9 ***Liste provinciali, gruppi di liste e coalizioni.***

1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste provinciali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale.

2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato Presidente della Giunta regionale.

3. È definito gruppo di liste l'insieme delle liste provinciali presentate in più circoscrizioni elettorali e contrassegnate dal medesimo simbolo.

4. È definita coalizione il gruppo di liste o l'insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Non sono ammesse coalizioni che non siano formate almeno da un gruppo di liste presentate, col medesimo simbolo, in almeno tre circoscrizioni provinciali. Non possono aderire alle coalizioni liste presentate in un numero di circoscrizioni inferiore a tre.

5. Le liste provinciali sono formate da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale e non inferiore ad un terzo con arrotondamento, in caso di decimale, all'unità superiore (14).

6. In ogni lista provinciale, a pena d'inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento dei candidati presentati con arrotondamento, in caso di decimale, all'unità superiore (15).

7. Le liste provinciali contrassegnate da un medesimo simbolo, presentate nelle circoscrizioni elettorali, sono collegate con il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.

(14) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, L.R. 20 febbraio 2015, n. 5*.

(15) Comma dapprima sostituito dall'*art. 6, comma 2, L.R. 20 febbraio 2015, n. 5* e poi così modificato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 21 ottobre 2019, n. 36*, con applicabilità a decorrere dalla XI legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, lettera b) della stessa *L.R. n. 36/2019*). Il testo precedente era così formulato: «6. In ogni lista provinciale, a pena d'inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei seggi assegnati alla circoscrizione; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.».

Art. 10 ***Presentazione delle liste di candidati.***

1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione provinciale devono essere presentate ai sensi del primo comma dell'*articolo 9 della legge n. 108/1968* alla cancelleria del tribunale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

2. Le liste sono presentate:

a) da almeno 245 e da non più di 490 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 250.000 abitanti (16);

b) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 250.000 abitanti (17) (18).

3. La firma degli elettori è fatta su un modulo recante il contrassegno di lista, l'indicazione del candidato Presidente al quale la lista è collegata, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'*articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53*, come sostituito dall'*articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130*, e successivamente modificato dall'*articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120*. Deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Sono valide le firme che risultino autenticate a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni.

3-bis. In deroga a quanto previsto al comma 2, non è richiesta la sottoscrizione degli elettori per le liste di partiti e raggruppamenti politici che nelle ultime elezioni hanno presentato candidature con proprio contrassegno ottenendo almeno un seggio nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo. Sono inoltre esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste espressione di forze politiche corrispondenti a gruppi presenti nell'Assemblea legislativa, regolarmente costituiti all'atto di emanazione del decreto di indizione

delle elezioni. La corrispondenza della lista con una forza politica presente in Consiglio regionale è certificata dal Presidente del relativo Gruppo consiliare [(19)].

4. Nei quindici giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i Comuni devono assicurare agli elettori di qualunque Comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di otto ore al giorno dal lunedì al venerdì e durante le giornate del sabato e della domenica antecedenti il termine di presentazione delle liste; le ore di apertura sono ridotte della metà nei Comuni con meno di quindicimila abitanti. Gli orari di apertura sono resi noti al pubblico mediante avviso reso palese anche nelle ore di chiusura degli uffici e attraverso gli organi di informazione [(20)].

5. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati [(21)].

6. I candidati sono elencati nella lista con numerazione progressiva.

7. [È consentito presentare la propria candidatura in una sola circoscrizione elettorale provinciale di cui all'articolo 6, comma 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale il quale, nelle dodici ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra partendo dalla lista presentata per ultima, e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali] [(22)].

8. Alla lista dei candidati sono allegati:

a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata a norma del comma 3. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'*articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55*, e successive modificazioni e integrazioni. La dichiarazione di accettazione è corredata del certificato di nascita del candidato o di idonea documentazione sostitutiva;

c) il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

d) un modello di contrassegno della lista, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli usati da altri partiti, formazioni e gruppi politici. Non è ammessa in particolare la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti la denominazione, i simboli o gli elementi caratterizzanti di simboli, che, per essere usati dai partiti, dalle formazioni politiche e dai gruppi presenti in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in Parlamento europeo, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Costituisce in particolare elemento di confondibilità anche una sola delle seguenti condizioni [(23)]:

1) l'utilizzo di colori ed elementi grafici, i quali complessivamente risultino, nella posizione e nella rappresentazione grafica e cromatica, coincidere, sovrapponendo i due simboli, per oltre il 25 per cento del totale;

2) l'utilizzo di simboli, dati grafici ed effigi costituenti elementi di qualificazione dei contrassegni propri di altro partito, formazione politica o gruppo predetti;

3) l'utilizzo di parole che siano parte fondamentale e caratterizzante della denominazione di altri partiti, formazioni politiche o gruppi predetti.

[La normativa di cui alla presente lettera d) non si applica alle liste corrispondenti a gruppi politici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in quello europeo] (24).

È fatta comunque salva la possibilità per le liste appartenenti ad una coalizione di utilizzare nell'ambito del proprio contrassegno il simbolo e la denominazione propri della coalizione e, viceversa, la possibilità per la coalizione di utilizzare nel contrassegno l'insieme dei contrassegni delle liste collegate.

9. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere:

a) la dichiarazione di collegamento ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, con indicazione del relativo contrassegno, allegato in triplice esemplare. La dichiarazione di collegamento è accompagnata da una dichiarazione di accettazione del collegamento, da parte del candidato stesso, firmata ed autenticata a norma del comma 3. In mancanza della dichiarazione di collegamento regolarmente accettata, la lista non può essere ammessa;

b) l'indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della lista:

1) a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale;

2) a dichiarare, ai fini di cui all'articolo 11, comma 2, il collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta (25).

(16) Lettera così modificata dall'*art. 7, comma 1, L.R. 20 febbraio 2015, n. 5*.

(17) Lettera così modificata dall'*art. 7, comma 2, L.R. 20 febbraio 2015, n. 5*.

(18) Ai sensi dell'*art. 5, comma 2, L.R. 2 luglio 2020, n. 24* il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste di candidati, indicato dal presente comma, è ridotto ad un quarto.

(19) Comma dapprima aggiunto dall'*art. 3, comma 1, L.R. 21 ottobre 2019, n. 36* e poi così modificato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n. 24*.

(20) Comma dapprima sostituito dall'*art. 3, comma 2, L.R. 21 ottobre 2019, n. 36* e poi così modificato dall'*art. 7, comma 1, L.R. 2 dicembre 2019, n. 39*, a decorrere dal 4 dicembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. Ai sensi dell'*articolo 1, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43*, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati e le candidature a Presidente della Giunta di cui all'articolo 11, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra.».

(21) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, L.R. 18 novembre 2019, n. 37*, a decorrere dal 29 novembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

(22) Comma dapprima sostituito dall'*art. 7, comma 3, L.R. 20 febbraio 2015, n. 5* e poi abrogato dall'*art. 4, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n. 24*. Per l'applicabilità delle disposizioni del suddetto art. 4, vedi quanto previsto dall'art. 5, comma 1, della medesima legge. Il testo precedente era così formulato: «7. È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni elettorali purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale il quale, nelle dodici ore successive,

sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra partendo dalla lista presentata per ultima, e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.».

(23) Alinea così modificato dall'*art. 7, comma 4, L.R. 20 febbraio 2015, n. 5*.

(24) Capoverso soppresso dall'*art. 7, comma 5, L.R. 20 febbraio 2015, n. 5*.

(25) Numero così modificato dall'*art. 3, comma 2, L.R. 18 novembre 2019, n. 37*, a decorrere dal 29 novembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

Art. 10-bis *Limiti di candidatura nelle liste provinciali* (26).

1. I candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale non possono essere presentati come candidati nelle liste provinciali di cui all'articolo 10.

2. I candidati alla carica di consigliere regionale non possono essere presentati in pi? di una sola delle circoscrizioni elettorali indicate al comma 1 dell'articolo 6.

3. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste provinciali, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale il quale, sentiti i rappresentanti di lista:

a) cancella le candidature presentate in violazione del limite previsto al comma 1;

b) cancella le candidature eccedenti il limite indicato al comma 2 partendo dalla lista presentata per ultima.

4. L'Ufficio centrale regionale rinvia agli Uffici centrali circoscrizionali le liste stesse, modificate ai sensi del comma 3, entro le dodici ore successive al loro ricevimento.

(26) Articolo aggiunto dall'*art. 2, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n. 24*. Per l'applicabilità delle disposizioni del suddetto art. 2, vedi quanto previsto dall'art. 5, comma 1, della medesima legge.

Art. 11 *Presentazione della candidatura a Presidente della Giunta.*

1. La candidatura alla carica di Presidente della Giunta è presentata presso la cancelleria della Corte d'appello di cui all'*articolo 8, terzo comma, della legge n. 108/1968*, entro i termini di cui all'articolo 10, comma 1, non è richiesta la sottoscrizione degli elettori (27).

2. La presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale è, a pena di esclusione, accompagnata dal certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un comune della Repubblica e dalla dichiarazione, resa dal candidato, di collegamento con un gruppo di liste provinciali presentate in almeno tre circoscrizioni. Tale dichiarazione è efficace solo se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai delegati delle singole liste circoscrizionali che formano il gruppo di liste (28).

3. La presentazione della candidatura è altresì accompagnata da un modello di contrassegno del candidato Presidente della Giunta, semplice o composito, anche figurato, in triplice esemplare, che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione. Per il contrassegno si applica quanto disposto alla lettera d) del comma 8 dell'articolo 10 (29).

3-bis. La presentazione della candidatura è redatta su appositi modelli predisposti dal dirigente della struttura competente della Giunta regionale, nel rispetto del presente articolo e dell'*articolo 9 della legge 108/1968* per le parti compatibili e deve, in particolare, contenere l'indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della candidatura medesima, a designare, personalmente o per mezzo di persone

da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del candidato presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale regionale. Per l'accettazione della candidatura si applica in particolare il comma 8 dell'articolo 10 della presente legge [(30)].

4. [Alla candidatura sono allegati:

a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della candidatura, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato Presidente. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata a norma dell'articolo 10, comma 3. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'*articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55*, e successive modificazioni e integrazioni. La dichiarazione di accettazione è corredata del certificato di nascita del candidato o di idonea documentazione sostitutiva;

c) il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

d) un modello di contrassegno del candidato Presidente della Giunta, semplice o composito, anche figurato, in triplice esemplare, che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione. Per il contrassegno si applica quanto disposto all'articolo 10, comma 8, lettera d)] [(31)].

5. [La dichiarazione di presentazione della candidatura di Presidente della Giunta deve contenere:

a) la dichiarazione, a pena di inammissibilità, di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno di tre circoscrizioni elettorali. Devono comunque essere indicati anche tutti i gruppi di liste con cui è effettuato il collegamento con il candidato Presidente. La dichiarazione di collegamento è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione sottoscritta dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate e autenticata secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 3;

b) l'indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della candidatura, a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti del candidato presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale regionale] [(32)].

---

(27) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 1, L.R. 21 ottobre 2019, n. 36*.

(28) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 2, L.R. 21 ottobre 2019, n. 36*. Il testo precedente era così formulato: «2. La firma degli elettori è fatta su un modulo recante il contrassegno del candidato Presidente della Giunta, il suo nome e cognome, luogo e data di nascita, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore; la firma degli elettori è autenticata con le modalità di cui all'articolo 10, comma 3.».

(29) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 3, L.R. 21 ottobre 2019, n. 36*. Il testo precedente era così formulato: «3. Ai fini della sottoscrizione della candidatura si applicano le disposizioni di cui all'articolo10, commi 4 e 5.».

(30) Comma dapprima aggiunto dall'*art. 3, comma 3, L.R. 18 novembre 2019, n. 37* e poi così modificato dall'*art. 3, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n. 24*.

(31) Comma abrogato dall'*art. 4, comma 4, L.R. 21 ottobre 2019, n. 36*.

(32) Comma abrogato dall'*art. 4, comma 4, L.R. 21 ottobre 2019, n. 36*.

Art. 12 ***Esame ed ammissione delle liste. Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati.***

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

a) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito o secondo le modalità previste al comma 3-bis dell'articolo 10, comprendano un numero di candidati non inferiore al minimo prescritto e rispettino la disposizione di cui all'articolo 9, comma 6; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d) (33);

b) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'*articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55*, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 10, comma 8, lettera b);

c) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il diciottesimo anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita o idonea documentazione sostitutiva, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

d) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

e) corregge, in conseguenza delle decisioni di cui alle lettere b), c), d), la numerazione progressiva di cui all'articolo 10, comma 6, dei candidati di ogni lista.

2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

3. L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

4. Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista e all'Ufficio centrale regionale.

5. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

6. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale. L'ufficio, nella stessa giornata, trasmette, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni (34).

7. L'Ufficio centrale regionale decide nel giorno successivo. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali.

(33) Lettera così modificata dall'*art. 5, comma 1, L.R. 21 ottobre 2019, n. 36*, con applicabilità a decorrere dalla XI legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, lettera d) della stessa legge).

(34) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 1, L.R. 20 febbraio 2015, n. 5*.

Art. 13 ***Esame ed ammissione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta.***

1. L'Ufficio centrale regionale, il quinto giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta:

a) verifica se le candidature sono conformi a quanto previsto dall'articolo 11, e dichiara non valide le candidature che non rispondano a tali disposizioni; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d);

b) elimina i candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'*articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55*, e successive modificazioni e integrazioni;

c) elimina i candidati che non abbiano compiuto o non compiano il diciottesimo anno di età al primo giorno delle elezioni o per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita o idonea documentazione sostitutiva, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

d) elimina i candidati per i quali, in seguito alle decisioni sull'ammissione delle liste, di cui all'articolo 12, sia venuto meno il collegamento minimo di cui al comma 2 dell'articolo 11 (35).

2. I delegati di ciascun candidato possono prendere cognizione, entro la sera stessa, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale regionale.

3. L'Ufficio centrale regionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati dei candidati ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno, e per deliberare seduta stante. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate, nella stessa giornata in cui sono assunte, ai delegati dei candidati ed agli uffici centrali circoscrizionali.

4. Contro le decisioni dell'Ufficio centrale regionale è ammesso reclamo allo stesso Ufficio centrale regionale. Il reclamo è presentato dai delegati del candidato, entro ventiquattro ore dalla comunicazione della decisione, alla cancelleria dell'Ufficio centrale regionale. L'ufficio decide nel giorno successivo. Le decisioni sono comunicate nelle ventiquattro ore ai delegati del candidato ed agli uffici centrali circoscrizionali.

(35) Lettera così sostituita dall'*art. 6, comma 1, L.R. 21 ottobre 2019, n. 36*, con applicabilità a decorrere dalla XI legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, lettera e) della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «d) elimina i candidati per i quali, in seguito alle decisioni sull'ammissione delle liste, di cui all'articolo 12, sia venuto meno il collegamento minimo di cui all'articolo 11, comma 5, lettera a).».

Art. 14 ***Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste e delle candidature. Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione.***

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale attende il decorso dei termini per la presentazione dei ricorsi di cui all'articolo 12, comma 5, e, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale; attende inoltre il decorso dei termini per le procedure e le decisioni sui reclami di cui all'articolo 13, comma 4. Immediatamente dopo compie le seguenti operazioni:

a) dichiara non ammesse le liste per le quali, in seguito alle decisioni dell'Ufficio centrale regionale, sia venuto meno il collegamento di cui all'articolo 10, comma 9, lettera a);

b) assegna un numero progressivo a ciascuna coalizione e a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'articolo 10, comma 9, lettera b), appositamente convocati;

c) determina definitivamente il numero progressivo assegnato ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

d) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate.

2. Per la stampa dei manifesti con le liste dei candidati, per l'affissione degli stessi, nonché per la stampa delle schede elettorali si procede secondo le modalità di cui all'articolo 11, primo comma, numeri 4 e 5, della *legge n. 108/1968* e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le schede sono realizzate con le modalità di cui all'articolo 16 e all'allegato A alla presente legge.

Art. 15 ***Norme speciali per gli elettori.***

1. Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.

2. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

3. Gli elettori degenti in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della Regione, con le modalità indicate all'*articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136* (Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale) e dell'*articolo 10 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299* [(36)].

---

(36) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, L.R. 20 febbraio 2015, n. 5*.

Art. 16 ***Scheda elettorale e modalità di votazione.***

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta avviene su un'unica scheda.

2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione di preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta e il relativo contrassegno sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo [(37)].

3. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta, il nome e cognome del candidato Presidente e il relativo contrassegno che può essere costituito anche dall'insieme dei contrassegni delle liste collegate, sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo di cui al comma 2.

4. La collocazione progressiva dei più ampi rettangoli e, al loro interno, dei rettangoli relativi alle liste collegate è definita mediante i sorteggi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b).

5. Le schede di votazione sono realizzate secondo il modello descritto nell'allegato A alla presente legge.

6. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo. L'elettore può esprimere fino a due preferenze. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza [(38)].

7. L'elettore può anche esprimere soltanto il voto per il candidato Presidente, senza alcun voto di lista, tracciando un segno sul simbolo o sul nome del candidato prescelto. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore della coalizione cui il candidato Presidente votato è collegato.

8. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato alla lista.

9. Sono nulli i voti espressi a favore di una lista provinciale e di un candidato Presidente non collegato alla lista stessa.

(37) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 1, L.R. 21 ottobre 2019, n. 36*, con applicabilità a decorrere dalla XI legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, lettera f) della stessa legge).

(38) Comma così sostituito dall'*art. 7, comma 2, L.R. 21 ottobre 2019, n. 36*, con applicabilità a decorrere dalla XI legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, lettera f) della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «6. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un solo voto di preferenza scrivendo il cognome ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime altresì il suo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta tracciando un segno sul simbolo o sul nome del candidato Presidente collegato alla lista per la quale esprime il voto.».

Art. 17 ***Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale.***

1. I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.

2. Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.

3. Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del comma 1.

Art. 18 ***Clausola di sbarramento.***

1. Non sono ammesse alla assegnazione dei seggi le coalizioni che abbiano ottenuto meno del cinque per cento del totale dei voti validi riportati dalle coalizioni regionali, a meno che siano composte da almeno un gruppo di liste che ha ottenuto più del tre per cento del totale dei voti validi espressi a favore delle liste.

Art. 19 ***Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale.***

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, numero 2, della *legge n. 108/1968*, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, viene allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 8.

3. Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

b) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

c) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;

d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione. La cifra elettorale delle coalizioni è data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle singole sezioni della circoscrizione, dalle liste di ciascuna coalizione, più i voti espressi, senza indicazione di un voto di lista, per il candidato Presidente di ciascuna coalizione;

e) divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;

f) comunica tempestivamente all'Ufficio centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute.

4. L'Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:

a) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste provinciali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera a);

b) determina la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna coalizione, sommando le cifre elettorali circoscrizionali ad essa attribuite ai sensi del comma 3, lettera d);

c) esclude dalla ripartizione dei seggi le coalizioni che non abbiano ottenuto il risultato minimo di cui all'articolo 18 e, conseguentemente, i gruppi di liste ad esse collegate;

d) stabilisce quale coalizione regionale abbia la maggior cifra elettorale regionale. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale proclama quindi eletto alla carica di Presidente della Giunta ed a consigliere regionale il candidato di tale coalizione;

e) stabilisce quale coalizione regionale abbia ottenuto la seconda cifra elettorale i fini della riserva di un seggio per il relativo candidato Presidente, da effettuare con le modalità di cui al comma 6, lettera c);

f) divide la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione, ammessa alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;

g) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera f), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettino a ciascuna coalizione regionale. Alla coalizione che ha riportato la maggiore cifra elettorale regionale vengono assegnati i seguenti seggi, ove la stessa, con le procedure di cui al periodo precedente, non ne abbia già conseguito un numero pari o superiore:

1) n. 19 seggi se la coalizione vincente ha riportato una cifra elettorale regionale pari o superiore al 43 per cento della somma delle cifre elettorali regionali riportate dalle coalizioni;

2) n. 18 seggi se la coalizione vincente ha riportato una cifra elettorale regionale pari o superiore al 40 per cento ed inferiore al 43 per cento della somma delle cifre elettorali regionali riportate dalle coalizioni.

Il calcolo della somma delle cifre elettorali regionali riportate dalle coalizioni di cui ai numeri 1) e 2) è effettuato tenendo conto dei risultati ottenuti da tutte le coalizioni che hanno partecipato alle elezioni.

I seggi che residuano dalle operazioni indicate ai numeri 1) e 2) sono ripartiti tra le altre coalizioni ammesse con le modalità di cui al primo periodo della presente lettera g); [(39)]

h) procede alla ripartizione dei seggi assegnati ad ogni coalizione ammessa alla ripartizione, tra i gruppi di liste collegati nella coalizione stessa. A tal fine calcola la cifra elettorale regionale riportata complessivamente dai gruppi di liste collegati in ciascuna coalizione, sommando le rispettive cifre elettorali di cui alla lettera a), e divide tale valore per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale di ciascuna coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste collegate, per il quoziente elettorale della rispettiva coalizione, ed assegna a ciascun gruppo il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.

5. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:

a) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista provinciale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 6, lettera b);

b) moltiplica per cento i resti di ciascuna lista provinciale, calcolati ai sensi della lettera a), e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla lettera a), alcun risultato intero. Il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista provinciale.

6. Dopo le operazioni di cui ai commi 4 e 5, l'Ufficio centrale regionale:

a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste provinciali a norma del comma 5, lettera a). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 4, lettera h), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);

b) dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente, le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 5, lettera b), e ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 4, lettera h). Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del gruppo che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste provinciali del gruppo;

c) individua il seggio spettante al candidato Presidente della coalizione che ha ricevuto sul piano regionale la seconda cifra elettorale. A tale scopo riserva l'ultimo dei seggi spettanti alle liste collegate in tale coalizione in applicazione della lettera b). Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali della coalizione siano stati assegnati a quoziente intero, riserva al candidato Presidente il seggio che sarebbe stato attribuito alla lista provinciale della coalizione che ha riportato la minore cifra elettorale.

7. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste provinciali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 5, lettera a) e i seggi residui spettanti a norma del comma 6, lettere b) e c). Quindi il presidente dell'ufficio proclama eletti il candidato Presidente della coalizione che ha conseguito la seconda cifra elettorale e i candidati di ogni lista provinciale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 3, lettera c).

8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

9. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.

---

(39) Lettera dapprima modificata dall'*art. 10, comma 1, L.R. 20 febbraio 2015, n. 5* e poi così sostituita dall'*art. 8, comma 1, L.R. 21 ottobre 2019, n. 36*, con applicabilità a decorrere dalla XI legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, lettera g) della stessa *L.R. n. 36/2019*). Il testo precedente era così formulato: «g) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera f), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettino a ciascuna coalizione regionale. Alla coalizione che ha riportato la maggiore cifra elettorale regionale vengono assegnati i seguenti seggi, ove la stessa, con le procedure di cui al periodo precedente, non ne abbia già conseguito un numero pari o superiore:

1) n. 18 seggi se la coalizione vincente ha riportato una cifra elettorale regionale pari o superiore al 40% della somma delle cifre elettorali regionali riportate dalle coalizioni;

2) n. 17 seggi se la coalizione vincente ha riportato una cifra elettorale regionale pari o superiore al 37% ed inferiore al 40% della somma delle cifre elettorali regionali riportate dalle coalizioni;

3) n. 16 seggi se la coalizione vincente ha riportato una cifra elettorale regionale pari o superiore al 34% ed inferiore al 37% della somma delle cifre elettorali regionali riportate dalle coalizioni.

Il calcolo della somma delle cifre elettorali regionali riportate dalle coalizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3) è effettuato tenendo conto dei risultati ottenuti da tutte le coalizioni che hanno partecipato alle elezioni.

I seggi che residuano dalle operazioni indicate ai numeri 1), 2) e 3) sono ripartiti tra le altre coalizioni ammesse con le modalità di cui al primo periodo della presente lettera g);».

Art. 20 *Surrogazioni.*

1. Ogni seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e nella stessa circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista nella stessa circoscrizione siano esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, secondo l'ordine delle cifre elettorali residuali percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, lettera b) e gli ulteriori criteri ivi previsti.

2. Nel caso in cui si renda necessario sostituire il consigliere candidato Presidente della Giunta collegato alla coalizione che ha conseguito la seconda cifra elettorale, il relativo seggio è attribuito, nella stessa circoscrizione, alla lista e al candidato che ne avrebbero avuto titolo secondo quanto disposto dall'articolo 19, comma 6, lettera b) e comma 3, lettera c).

Art. 21 *Supplenza.*

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della *legge 19 marzo 1990, n. 55*, introdotto dall'*articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16*, e successive modificazioni, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al consigliere cui spetterebbe il seggio a norma dell'articolo 20.

2. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 20.

TITOLO III

Convalida e contenzioso

Art. 22 *Convalida degli eletti.*

1. Al Consiglio regionale è riservata, secondo le norme del suo regolamento interno, la convalida della elezione dei propri componenti compreso il Presidente della Giunta.

2. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

3. In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

4. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio per la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.

5. Il Consiglio regionale non può annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.

Art. 23 *Ricorsi.*

1. Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali, si osservano le norme di cui agli *articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147* e le disposizioni di cui all'*articolo 19 della legge n. 108/1968*.

TITOLO IV

Norme finali e transitorie

Art. 24 *Spese.*

1. Per le spese relative alle elezioni del Presidente e del Consiglio regionale si applicano le disposizioni previste dalla *legge n. 108/1968* e dalla successiva legislazione statale vigente in materia. Le spese sostenute dai Comuni sono rimborsate, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio delle autonomie locali [(40)].

2. Per la determinazione dei compensi dei componenti dei seggi elettorali e per il rimborso delle spese elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici si applicano le disposizioni della normativa statale vigente.

(40) Comma così modificato dall'*art. 20, comma 1, L.R. 18 aprile 2019, n. 8*, a decorrere dal 19 aprile 2019 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1, della stessa legge).

Art. 25 ***Norme finali.***

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Statuto regionale; esse non si applicano comunque alle elezioni regionali dell'anno 2005.

2. Il Presidente della Giunta promuove con i competenti organi dello Stato le forme di collaborazione ritenute più idonee per la migliore applicazione della presente legge [(41)].

(41) Articolo così sostituito dall'*art. 1, L.R. 1° febbraio 2005, n. 5*. Il testo originario era così formulato: «Art. 25. Norme transitorie e finali. 1. In sede di prima applicazione della presente legge:

a) il termine indicato all'articolo 7, comma 2, può essere ridotto da sessanta fino a cinquanta giorni;

b) il termine di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a), può essere ridotto da quarantacinque fino a trentacinque giorni.

2. Il Presidente della Giunta promuove tempestivamente le necessarie intese con i competenti organi dello Stato ai fini dell'applicazione della presente legge.

3. Le disposizioni di cui ai titoli I, II e III si applicano a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Statuto regionale.

4. Fino alla data indicata al comma 3, si applicano le disposizioni della legislazione statale vigente e le seguenti:

a) i seggi del Consiglio regionale sono complessivamente quarantatre;

b) le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale sono indette dal Presidente della Giunta in carica ed hanno luogo nel periodo che intercorre tra la seconda domenica antecedente, e la sesta domenica successiva alla scadenza del Consiglio. Il decreto di indizione delle elezioni indica il numero dei seggi attribuiti alle circoscrizioni provinciali di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino;

c) le liste provinciali sono presentate:

1) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 250.000 abitanti;

2) da almeno 500 e da non più di 1000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 250.000 abitanti;

d) il calcolo del quinto di cui all'*articolo 1, comma 3, della legge n. 43/1995*, è effettuato con arrotondamento per difetto;

e) in ogni lista provinciale e regionale devono essere rappresentati, a pena d'inammissibilità, candidati di entrambi i generi.».

Art. 26 ***Dichiarazione d'urgenza.***

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L.R. 5 agosto 1996, n. 34

Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione

Art. 8 Incompatibilità e ineleggibilità [(17)].

1. Sono incompatibili con la carica di amministratore o di revisore dei conti di enti pubblici e privati e società a partecipazione regionale:

a) i Parlamentari, i Consiglieri regionali, i Presidenti e gli Assessori delle Province, i Presidenti delle Comunità montane, i Sindaci e gli Assessori dei Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti;

b) i funzionari statali o regionali preposti o assegnati ad uffici cui compete la vigilanza sugli enti o istituti interessati;

c) coloro che svolgono la funzione di segretario, coordinatore o presidente nazionale, regionale o provinciale di partiti ed organizzazioni sindacali;

d) coloro che svolgono le funzioni di cui all'*art. 7, lettere e), f) e g) della L. 24 gennaio 1978, n. 14*.

2. Sono ineleggibili alle cariche previste dalla presente legge le persone di cui risulti accertata con sentenza passata in giudicato l'appartenenza ad associazioni segrete vietate dalla legge ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione [(18)].

3. Sono fatte salve le ulteriori incompatibilità ed ineleggibilità stabilite dalle leggi vigenti.

4. Le cariche di amministratore e di revisore dei conti di enti pubblici, privati e di società a partecipazione regionale non sono cumulabili [(19)].

5. Salvo quanto diversamente disposto dalle leggi che le prevedono, le cause di ineleggibilità devono essere rimosse entro il termine previsto dall'art. 5, comma 1, per la presentazione delle candidature.

(17) Ai sensi dell'*art. 10, L.R. 14 gennaio 1997, n. 9* (come sostituito dall'*art. 24, comma 2, L.R. 11 ottobre 2005, n. 24*) agli organi dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche si applicano le disposizioni del presente articolo.

(18) Comma così sostituito dall'*art. 2, L.R. 1° dicembre 2005, n. 27*. Il testo originario era così formulato: «2. Sono ineleggibili alle cariche di cui alla presente legge coloro che partecipano o hanno partecipato ad associazioni segrete vietate dalla legge ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione.».

(19) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma vedi l'*art. 11, L.R. 29 luglio 2008, n. 25*.

Art. 9 *Procedure volte alla rimozione delle cause di ineleggibilità e incompatibilità* [(20)].

1. Quando successivamente alla nomina o designazione si manifesti qualcuna delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla presente legge, i competenti uffici regionali la contestano al nominato o designato, invitandolo a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare.

2. Il nominato o designato ha quindici giorni di tempo dalla notifica della contestazione per formulare osservazioni o eliminare la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

3. Entro dieci giorni successivi alla scadenza di cui al comma 2 l'organo regionale che ha proceduto alla nomina o designazione provvede definitivamente e, ove ritenga tuttora sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, dichiara decaduto il nominato o designato.

4. Il provvedimento di decadenza è depositato nella segreteria dell'organo che l'ha adottato nel giorno successivo all'adozione e notificato entro i cinque giorni successivi a colui che è stato dichiarato decaduto.

(20) Articolo così sostituito dall'*art. 8, comma 1*, *L.R. 13 aprile 2015, n. 16*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 9 - Procedure volte alla rimozione delle cause di ineleggibilità e incompatibilità. 1. Quando successivamente alla nomina o designazione si manifesti qualcuna delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla presente legge l'organo regionale che ha proceduto alla nomina o designazione la contesta al nominato o designato su iniziativa di ciascun componente se si tratta di organo collegiale ovvero d'ufficio se si tratta di organo monocratico.

2. Il nominato o designato ha dieci giorni di tempo dalla notifica della contestazione per formulare osservazioni e/o eliminare la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

3. Entro dieci giorni successivi alla scadenza di cui al comma 2 l'organo regionale provvede definitivamente e, ove ritenga tuttora sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il nominato o designato a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare.

4. Qualora il nominato o designato non vi provveda entro i successivi dieci giorni l'organo regionale lo dichiara decaduto.

5. Il provvedimento di decadenza è depositato nella segreteria dell'organo che l'ha adottato nel giorno successivo all'adozione e notificato entro i cinque giorni successivi a colui che è stato dichiarato decaduto.».

L.R. 21 ottobre 2019, n. 36

Modifiche alla *legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27* "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale".

IL CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale

Art. 1 ***Modifiche all'articolo 3-bis della L.R. 27/2004.***

1. Dopo il comma 2 dell'*articolo 3-bis della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27* (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale), aggiunto dall'*articolo 2 della L.R. 5/2015*, è inserito il seguente:
"2-bis. L'esercizio delle funzioni di assessore regionale è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di consigliere regionale. Il consigliere regionale nominato assessore regionale è sospeso dalla carica di consigliere regionale per la durata dell'incarico da assessore. Il Consiglio regionale, nella prima adunanza successiva al provvedimento di nomina ad assessore regionale procede alla temporanea sostituzione del

consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato cui spetterebbe il seggio ai sensi dell'articolo 20. Si applica quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 21.".

2. Al comma 3 dell'*articolo 3-bis della L.R. 27/2004* le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle parole: "commi 1, 2 e 2-bis".

Art. 2 ***Modifica all'articolo 9 della L.R. 27/2004.***

1. Al comma 6 dell'*articolo 9 della L.R. 27/2004* le parole: "ad un terzo" sono sostituite dalle parole: "al 40 per cento".

Art. 3 ***Modifiche all'articolo 10 della L.R. 27/2004.***

1. Dopo il comma 3 dell'*articolo 10 della L.R. 27/2004* è inserito il seguente: "3-bis. In deroga a quanto previsto al comma 2, non è richiesta la sottoscrizione degli elettori per le liste di partiti e raggruppamenti politici che nelle ultime elezioni hanno presentato candidature con proprio contrassegno ottenendo almeno un seggio nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo. Sono inoltre esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste espressione di forze politiche corrispondenti a gruppi presenti nell'Assemblea legislativa, regolarmente costituiti all'atto di emanazione del decreto di indizione delle elezioni.".

2. Il comma 4 dell'*articolo 10 della L.R. 27/2004* è sostituito dal seguente: "4. Nei quindici giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i Comuni devono assicurare agli elettori di qualunque Comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di otto ore al giorno dal lunedì al venerdì e durante le giornate del sabato e della domenica antecedenti il termine di presentazione delle liste; le ore di apertura sono ridotte della metà nei Comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari di apertura sono resi noti al pubblico mediante avviso reso palese anche nelle ore di chiusura degli uffici e attraverso gli organi di informazione.".

Art. 4 ***Modifiche all'articolo 11 della L.R. 27/2004.***

1. Al comma 1 dell'*articolo 11 della L.R. 27/2004* le parole: "da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione non inferiore a 3.500 e non superiore a 5.000" sono sostituite dalle seguenti: "non è richiesta la sottoscrizione degli elettori".

2. Il comma 2 dall'*articolo 11 della L.R. 27/2004* è sostituito dal seguente: "2. La presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale è, a pena di esclusione, accompagnata dal certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un comune della Repubblica e dalla dichiarazione, resa dal candidato, di collegamento con un gruppo di liste provinciali presentate in almeno tre circoscrizioni. Tale dichiarazione è efficace solo se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai delegati delle singole liste circoscrizionali che formano il gruppo di liste.".

3. Il comma 3 dell'*articolo 11 della L.R. 27/2004* è sostituito dal seguente: "3. La presentazione della candidatura è altresì accompagnata da un modello di contrassegno del candidato Presidente della Giunta, semplice o composito, anche figurato, in triplice esemplare, che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione. Per il contrassegno si applica quanto disposto alla lettera d) del comma 8 dell'articolo 10.".

4. I commi 4 e 5 dell'*articolo 11 della L.R. 27/2004* sono abrogati.

Art. 5 ***Modifica all'articolo 12 della L.R. 27/2004.***

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'*articolo 12 della L.R. 27/2004* le parole: "verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito" sono sostituite dalle seguenti: "verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito o secondo le modalità previste al comma 3-bis dell'articolo 10".

Art. 6 ***Modifica all'articolo 13 della L.R. 27/2004.***

1. La lettera d) del comma 1 dell'*articolo 13 della L.R. 27/2004* è sostituita dalla seguente: "d) elimina i candidati per i quali, in seguito alle decisioni sull'ammissione delle liste, di cui all'articolo 12, sia venuto meno il collegamento minimo di cui al comma 2 dell'articolo 11.".

Art. 7 ***Modifiche all'articolo 16 della L.R. 27/2004.***

1. Al comma 2 dell'*articolo 16 della L.R. 27/2004* le parole: "da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza" sono sostituite dalle seguenti: "da due righe riservate all'eventuale indicazione di preferenze".

2. Il comma 6 dell'*articolo 16 della L.R. 27/2004* è sostituito dal seguente: "6. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo. L'elettore può esprimere fino a due preferenze. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.".

Art. 8 ***Modifica all'articolo 19 della L.R. 27/2004.***

1. La lettera g) del comma 4 dell'*articolo 19 della L.R. 27/2004* è sostituita dalla seguente: "g) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera f), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettino a ciascuna coalizione regionale. Alla coalizione che ha riportato la maggiore cifra elettorale regionale vengono assegnati i seguenti seggi, ove la stessa, con le procedure di cui al periodo precedente, non ne abbia già conseguito un numero pari o superiore:
1) n. 19 seggi se la coalizione vincente ha riportato una cifra elettorale regionale pari o superiore al 43 per cento della somma delle cifre elettorali regionali riportate dalle coalizioni;
2) n. 18 seggi se la coalizione vincente ha riportato una cifra elettorale regionale pari o superiore al 40 per cento ed inferiore al 43 per cento della somma delle cifre elettorali regionali riportate dalle coalizioni.
Il calcolo della somma delle cifre elettorali regionali riportate dalle coalizioni di cui ai numeri 1) e 2) è effettuato tenendo conto dei risultati ottenuti da tutte le coalizioni che hanno partecipato alle elezioni.
I seggi che residuano dalle operazioni indicate ai numeri 1) e 2) sono ripartiti tra le altre coalizioni ammesse con le modalità di cui al primo periodo della presente lettera g);".

Art. 9 ***Sostituzione dell'Allegato A alla L.R. 27/2004.***

1. L'*Allegato A alla L.R. 27/2004* è sostituito dall'allegato A di questa legge.

Art. 10 ***Disposizioni finanziarie.***

1. Dall'applicazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 di questa legge, quantificati in euro 299.820,00 per l'anno 2020, ed in euro 620.640,00 per l'anno 2021, si provvede mediante impiego delle risorse già stanziate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", nell'ambito del contributo di funzionamento all'Assemblea legislativa.

3. Per gli anni successivi le spese sono autorizzate con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

4. L'ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa è autorizzato ad effettuare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.

Art. 11 ***Disposizioni transitorie.*** (2)

[1. Si applicano a decorrere dalla XI legislatura le disposizioni contenute:

a) nell'articolo 1;

b) nell'articolo 2;

c) nel comma 1 dell'articolo 3;

d) nell'articolo 5;

e) nell'articolo 6;

f) nell'articolo 7;

g) nell'articolo 8;

h) nell'articolo 9.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.]

(2) Articolo abrogato dall' *art. 3, comma 5, L.R. 18 novembre 2019, n. 37*, a decorrere dal 29 novembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 6, comma 1, della medesima legge*).

L.R. 18 novembre 2019, n. 37

Modificazioni alla legislazione regionale in materia istituzionale.

IL CONSIGLIO-ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge regionale

Art. 1 ***Modifica all'articolo 1 della L.R. 18/1980.***

1. L'*articolo 1 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 18* (Norme sui referendum previsti dallo Statuto) è sostituito dal seguente:
"Art. 1
1. Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un provvedimento amministrativo di interesse generale, deliberato dal Consiglio regionale, è indetto quando lo richiedano i soggetti indicati al *comma 2 dell'articolo 42 dello Statuto regionale*.".

Art. 2 ***Modifica all'articolo 20 della L.R. 18/1980.***

1. Il primo comma dell'*articolo 20 della L.R. 18/1980*, come modificato dall'*articolo 2 della L.R. 22/2013*, è sostituito dal seguente:
"1. Il Consiglio regionale può deliberare lo svolgimento di referendum consultivi su questioni di carattere generale di competenza regionale.".

Art. 3 ***Modifiche alla L.R. 27/2004.***

1. Al comma 5 dell'*articolo 10 della legge regionale 16 dicembre 2004 n. 27* (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) le parole: "; lo stesso elettore può sottoscrivere una lista di candidati ed una candidatura a Presidente della Giunta" sono soppresse.

2. Al numero 2) della lettera b) del comma 9 dell'*articolo 10 della L.R. 27/2004* le parole "comma 5, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2".

3. Dopo il comma 3 dell'*articolo 11 della L.R. 27/2004* è inserito il seguente: "3-bis. La presentazione della candidatura è redatta su appositi modelli predisposti dal dirigente della struttura competente della Giunta regionale, nel rispetto del presente articolo e dell'*articolo 9 della legge 108/1968* per le parti compatibili. Per l'accettazione della candidatura si applica in particolare il comma 8 dell'articolo 10 della presente legge.".

4. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'*articolo 3-bis della L.R. 27/2004* introdotto dall'*articolo 1 della L.R. 36/2019* si applicano a decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore di questa legge.

5. L'*articolo 11 della legge regionale 21 ottobre 2019, n. 36* (Modifiche alla *legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27* "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale") è abrogato.

Art. 4 ***Invarianza finanziaria.***

1. Da questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 5 ***Disposizioni finali.***

1. All'interno di ciascun articolo della *L.R. 18/1980*, ove non presente, è aggiunta, in cifre arabe, la numerazione progressiva dei commi.

Art. 6 ***Dichiarazione d'urgenza.***

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

MOLISE

L.R. 5 dicembre 2017, n. 20

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge

Art. 1 ***Oggetto e principi.***

1. All'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale si applicano le disposizioni della presente legge.

2. Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge continuano ad applicarsi la *legge 17 febbraio 1968, n. 108* (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale) e la *legge 23 febbraio 1995, n. 43* (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), e successive modificazioni. Si applicano inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni vigenti nell'ordinamento in materia.

3. Il Consiglio regionale si compone di venti consiglieri e del Presidente della Giunta regionale. I consiglieri regionali sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza, assicurando la rappresentanza delle minoranze.

Art. 2 ***Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.***

1. Le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale avvengono a turno unico e si svolgono contestualmente, sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica e possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio e non oltre il termine stabilito dalla normativa statale, ovvero, nel caso di cessazione anticipata del Consiglio regionale, entro tre mesi dalla cessazione stessa.

2. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato alla presidenza che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

3. È altresì eletto consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito il maggior numero di voti validi dopo il candidato proclamato eletto Presidente e che sia collegato a coalizione di liste o lista singola che abbiano conseguito almeno un seggio. Il seggio spettante al predetto candidato è individuato e attribuito con le modalità previste alla lettera g) del comma 5 dell'articolo 12 [(2)].

4. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dello Statuto, è componente del Consiglio regionale.

5. I consiglieri regionali sono eletti con criterio proporzionale mediante riparto dei seggi tra coalizioni di liste e liste singole, concorrenti, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e con applicazione di un premio di maggioranza [(3)].

6. È definita coalizione l'insieme delle liste circoscrizionali collegate ad un medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

(2) Comma così modificato dall' *art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 24 gennaio 2018, n. 1*, a decorrere dal 25 gennaio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 23*, comma 1, della stessa legge).

(3) Comma così modificato dall' *art. 17, comma 1, lettera b), L.R. 24 gennaio 2018, n. 1*, a decorrere dal 25 gennaio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 23*, comma 1, della stessa legge).

Art. 3 ***Circoscrizione elettorale.***

1. Il territorio regionale costituisce l'unica circoscrizione elettorale della Regione.

Art. 4 ***Ufficio unico circoscrizionale e Ufficio centrale regionale.***

1. Presso il tribunale nella cui giurisdizione sussiste il capoluogo di regione è costituito, entro trentasei ore dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio unico circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal Presidente del tribunale stesso.

2. Le funzioni di segreteria dell'Ufficio unico circoscrizionale sono assicurate dal personale della cancelleria del tribunale.

3. Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, presso la Corte d'Appello del capoluogo di regione, l'Ufficio centrale regionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di Presidente, nominati dal Presidente della Corte d'Appello medesima.

4. Le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale sono assicurate dal personale della cancelleria della Corte d'Appello.

5. Al fine di assicurare l'ottimale gestione del procedimento elettorale, il Presidente della Regione assume le necessarie iniziative, anche mediante intese con i competenti organi dell'amministrazione statale, centrale e periferica.

Art. 5 ***Presentazione delle liste elettorali regionali.***

1. Le liste dei candidati di cui all'*articolo 9 della legge n. 108/1968* devono essere presentate con un'apposita dichiarazione scritta e devono, a pena di nullità, essere accompagnate dalla dichiarazione di collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato indicato a Presidente della Giunta regionale alla presentazione della sua candidatura. Le liste dei candidati sono presentate all'Ufficio unico circoscrizionale, dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione.

2. In deroga a quanto previsto dall'*articolo 9 della legge n. 108/1968*, per la presentazione delle liste non è richiesta alcuna sottoscrizione nei seguenti casi:

a) partiti o raggruppamenti politici che, nelle ultime elezioni, hanno presentato candidature con proprio contrassegno ottenendo almeno un seggio nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo o nel Consiglio regionale del Molise. In tali casi la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal responsabile del partito o raggruppamento politico o da persona dallo stesso incaricata con delega notarile (4);

b) partiti o raggruppamenti politici, con contrassegno singolo o composito, che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi politici parlamentari presenti nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo o con gruppi politici presenti nel Consiglio regionale del Molise. La dichiarazione di collegamento può essere rilasciata esclusivamente dal presidente del gruppo politico parlamentare o consiliare, in favore di un solo partito o raggruppamento politico, anche con denominazione diversa da quella del gruppo politico di collegamento, e deve essere autenticata da notaio. In tali casi la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal responsabile del partito o raggruppamento politico o da persona dallo stesso incaricata con delega notarile [(4)];

c) partiti politici iscritti nel Registro nazionale dei partiti politici riconosciuti ai sensi del *decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 febbraio 2014, n. 13*.

3. Per le liste che non si avvalgano dell'esonero previsto dal comma 2 la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve essere sottoscritta da almeno 300 e da non più di 600 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella Regione [(5)].

4. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, che comporti anche l'anticipo dello svolgimento delle elezioni rispetto alla scadenza del quinquennio di durata in carica degli organi elettivi ai sensi dell'*articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165*, di almeno centoventi giorni, il numero minimo e massimo degli elettori per la presentazione delle liste regionali è dimezzato.

5. La firma degli elettori deve essere apposta su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e la data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'*articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53*, e successive modifiche e integrazioni; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

6. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

7. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei seggi della circoscrizione unica regionale e non inferiore allo stesso numero diminuito di un quarto.

8. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione reca una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

9. La lista è corredata dalla seguente documentazione:

a) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione. I sindaci rilasciano tali certificati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ciascun candidato che fa parte della lista circoscrizionale. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da uno dei soggetti di cui all'*articolo 14 della legge n. 53/1990* e successive modifiche e integrazioni. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità previste dall'*articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta a un ufficio diplomatico o consolare;

c) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al *D.P.R. n. 445/2000*, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'*articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235*;

d) il certificato attestante che ciascuno dei candidati della lista circoscrizionale regionale è iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

e) un modello di contrassegno della lista circoscrizionale regionale, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli già presentati, ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti o gruppi politici. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi cinque anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione e ammissione delle liste e delle candidature;

f) la dichiarazione di collegamento di ciascuna lista circoscrizionale regionale con un candidato Presidente della Giunta regionale, a pena di esclusione. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con l'analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale alla presentazione della sua candidatura ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

10. La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l'indicazione dei delegati alla presentazione della medesima lista designati a dichiarare il collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. I predetti delegati sono autorizzati alla presentazione della lista dei candidati presso l'Ufficio unico circoscrizionale nonché a designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio unico circoscrizionale.

(4) Lettera così sostituita dall' *art. 17, comma 1, lettera c), L.R. 24 gennaio 2018, n. 1*, a decorrere dal 25 gennaio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 23*, comma 1, della stessa legge).

(5) Comma così sostituito dall' *art. 17, comma 1, lettera d), L.R. 24 gennaio 2018, n. 1*, a decorrere dal 25 gennaio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 23*, comma 1, della stessa legge).

Art. 6 ***Presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale.***

1. Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate per la verifica delle condizioni di ammissibilità e di candidabilità presso l'Ufficio unico circoscrizionale da parte di due delegati del candidato, dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione.

2. La presentazione della candidatura di cui al comma 1 è accompagnata, a pena di esclusione, dal certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, nonché dalla dichiarazione di collegamento con le singole liste circoscrizionali regionali da parte del candidato Presidente della Giunta regionale. Tale dichiarazione è efficace solo se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai delegati delle singole liste circoscrizionali regionali.

3. La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'*articolo 14 della legge n. 53/1990* e successive modifiche e integrazioni. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità previste dall'*articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*.

4. La candidatura alla carica di Presidente è valida se accompagnata dalla dichiarazione di accettazione, autenticata da uno dei soggetti di cui all'*articolo 14 della legge n. 53/1990* e successive modifiche e integrazioni, contenente la nomina del delegato effettivo e di uno supplente ad effettuare la presentazione

di cui al comma 1. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità previste dall'*articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*.

5. Unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, il candidato a Presidente della Giunta regionale rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al *D.P.R. n. 445/2000*, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'*articolo 7 del D.Lgs. n. 235/2012*, presenta i certificati nei quali si attesta che i presentatori della candidatura sono elettori di un comune della regione, nonché il modello di contrassegno della candidatura in due dimensioni e triplice esemplare per ciascuna dimensione.

6. L'Ufficio unico circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla presentazione, ammette le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale se conformi alla presente legge e alla normativa nazionale in materia ed effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda.

7. I delegati di cui al comma 1 possono prendere cognizione, entro la sera stessa, delle contestazioni fatte dall'Ufficio unico circoscrizionale in merito all'ammissibilità della candidatura a Presidente della Giunta regionale. Si applicano al riguardo, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 8 in materia di ricorsi contro l'eliminazione di liste e candidati.

8. La candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale deve essere presentata con apposita dichiarazione scritta. La dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere sottoscritta, pena la sua invalidità, da almeno 300 e da non più di 600 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella Regione [(6)].

(6) Comma così sostituito dall' *art. 17, comma 1, lettera e), L.R. 24 gennaio 2018, n. 1*, a decorrere dal 25 gennaio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 23*, comma 1, della stessa legge).

Art. 7 ***Rappresentanza di genere.***

1. Le elezioni del Consiglio regionale assicurano la rappresentanza di genere.

2. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al sessanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

3. Qualora la lista non rispetti il rapporto percentuale di cui al comma 2, l'Ufficio unico circoscrizionale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente il sessanta per cento dei candidati, procedendo in tal caso dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al comma 2. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 7 dell'articolo 5, è inammissibile.

4. In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono assicurare la presenza di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.

Art. 8 ***Esame ed ammissione delle liste - Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati.***

1. L'Ufficio unico circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati di cui all'articolo 5, comma 1:

a) verifica se le liste siano state presentate in termini, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito, ovvero rientrano nei casi stabiliti all'articolo 5, rispettino i parametri di cui all'articolo 5, siano accompagnate dalla dichiarazione di collegamento ad un candidato Presidente della Giunta regionale e comprendano il numero di candidati previsto dall'articolo 5, comma 7; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo 5;

b) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 5, comma 9, lettera c), e dei candidati a carico dei quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'Ufficio, la sussistenza di una delle condizioni di incandidabilità previste dall'*articolo 7 del D.Lgs. n. 235/2012*, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 5, comma 9, lettera b);

c) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni, di quelli per i quali non è presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

d) verifica che nelle liste dei candidati sia rispettata la previsione contenuta nell'articolo 7. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui all'articolo 7, comma 2. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista;

e) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

2. Le liste che all'esito degli adempimenti di cui al comma 1 risultano composte da un numero di candidati inferiore a quindici sono dichiarate non valide.

3. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio unico circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

4. L'Ufficio unico circostanziale torna a radunarsi l'indomani alle ore nove per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

5. Le decisioni dell'Ufficio unico circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio unico circoscrizionale.

6. Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

7. L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

8. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed all'Ufficio unico circoscrizionale.

Art. 9 ***Operazioni dell'Ufficio unico circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione.***

1. L'Ufficio unico circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

a) assegna un numero progressivo a ciascuna lista unica o coalizione di liste ammesse ed a ciascuna lista all'interno di ogni coalizione, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5, appositamente convocati;

b) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

c) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate.

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono comunicate tempestivamente alla Regione ai fini degli adempimenti di competenza ed in particolare:

a) della stampa del manifesto con le liste dei candidati;

b) dell'invio di esso ai sindaci dei comuni della regione, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente quello della votazione.

3. L'Ufficio unico circoscrizionale trasmette immediatamente alla Regione le liste definitive con i relativi contrassegni per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

Art. 10 ***Modalità di votazione - Scheda elettorale.***

1. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno del candidato a Presidente della Giunta regionale e i contrassegni delle liste circoscrizionali riunite in coalizione o liste singole con cui il candidato è collegato. Per ciascuna lista circoscrizionale regionale sono previste apposite righe per l'espressione del voto di preferenza ai candidati. L'elettore può esprimere nelle righe della scheda uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o di due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di genere diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza [(7)].

2. Ciascun elettore può a scelta:

a) votare solo per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale tracciando un segno sul relativo rettangolo o simbolo. In tale caso il voto si estende a favore della lista non riunita in coalizione oppure a favore della coalizione di liste collegate al candidato alla presidenza della Giunta regionale;

b) votare per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo o simbolo, e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;

c) votare a favore solo di una lista circoscrizionale tracciando un segno sul contrassegno; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta regionale ad essa collegato.

3. Il voto espresso mediante indicazione della preferenza in favore di uno o di due candidati compresi nella lista votata senza tracciare alcun segno sul contrassegno della lista di appartenenza si intende espresso anche in favore della medesima lista oltre che in favore del candidato Presidente collegato. Il voto espresso per più

liste collegate allo stesso candidato Presidente è attribuito al solo candidato Presidente. Non è ammesso il voto disgiunto: il voto espresso per un candidato Presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegate è nullo. Il voto espresso per più liste collegate a candidati Presidente diversi è nullo.

4. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanare non oltre quarantacinque giorni precedenti la data delle elezioni, è approvato il modello di scheda, formato secondo le indicazioni contenute nella presente legge. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(7) Comma così modificato dall' *art. 17, comma 1, lettera f), L.R. 24 gennaio 2018, n. 1*, a decorrere dal 25 gennaio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 23*, comma 1, della stessa legge).

Art. 11 ***Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze.***

1. Le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale ottengono almeno dodici seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste.

2. Alle liste di cui al comma 1 non possono, in ogni caso, essere attribuiti più di quattordici seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste.

3. I seggi spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono considerati al netto di quello spettante al Presidente della Giunta regionale eletto.

4. Qualora un candidato alla Presidenza della Giunta regionale abbia ottenuto meno dell'otto per cento dei voti validi, la coalizione di liste o la lista singola ad esso collegate sono escluse dalla ripartizione dei seggi. Nel caso in cui nessun altro candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, oltre a quello proclamato eletto, abbia ottenuto l'otto per cento dei voti validi, alla ripartizione dei seggi partecipa la coalizione di liste o la lista singola collegate al candidato alla Presidenza della Giunta regionale che ha ottenuto la maggiore percentuale di voti validi (8).

5. È assicurata la rappresentanza delle minoranze. A tal fine, all'insieme delle coalizioni e liste singole, non collegate al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale proclamato eletto, sono riservati dal minimo di sei al massimo di otto seggi del Consiglio, compreso il seggio destinato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito il maggior numero di voti validi dopo il candidato alla presidenza proclamato eletto e che sia collegato a coalizione di liste o a lista singola che abbiano conseguito almeno un seggio (9).

(8) Comma così sostituito dall' *art. 17, comma 1, lettera g), L.R. 24 gennaio 2018, n. 1*, a decorrere dal 25 gennaio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 23*, comma 1, della stessa legge).

(9) Comma così sostituito dall' *art. 17, comma 1, lettera h), L.R. 24 gennaio 2018, n. 1*, a decorrere dal 25 gennaio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 23*, comma 1, della stessa legge).

Art. 12 ***Operazioni dell'Ufficio unico circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale.***

1. L'Ufficio unico circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del

verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio unico circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni della presente lettera, all'Ufficio stesso, altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio unico circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 10.

3. Compiute le operazioni di cui ai commi 1 e 2, l'Ufficio unico circoscrizionale:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste regionali e di liste non riunite in coalizione, nonché la cifra elettorale conseguita da ciascun candidato alla presidenza della Giunta regionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione regionale. La cifra elettorale di coalizione è data dalla somma dei voti conseguiti dalle liste collegate allo stesso candidato alla presidenza della Giunta regionale e dei voti ottenuti solamente dal candidato alla presidenza della Giunta regionale;

b) determina la cifra individuale di ogni candidato di ciascuna lista regionale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione regionale;

c) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali, comprensiva delle cifre individuali ottenute da ciascun candidato. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio unico circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio unico circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

5. L'Ufficio centrale regionale, ricevuta la documentazione di cui al comma 4 da parte dell'Ufficio unico circoscrizionale:

a) proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che nella regione ha ottenuto il maggior numero di voti validi, sulla base delle risultanze delle operazioni di cui al comma 3, lettera a);

b) procede al riparto dei seggi tra le coalizioni di liste regionali e le liste singole, ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 11, comma 4, in base alle rispettive cifre elettorali, determinate ai sensi del comma 3, lettera a). Al fine del riparto divide il totale delle cifre elettorali di ciascuna coalizione o lista non riunita in coalizione, comprensive degli eventuali voti ottenuti solamente dal candidato alla presidenza della Giunta, individuate ai sensi del comma 3, lettera a), per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione unica regionale, più uno, ottenendo così il quoziente elettorale regionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni coalizione di liste regionali e liste singole tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna coalizione e lista. Se, con il quoziente così calcolato, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle coalizioni e liste superi quello dei seggi assegnati al collegio unico regionale, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. Determina il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista non riunita in coalizione o coalizione di liste per insufficienza di quozienti interi o di candidati e determina, altresì, per ciascuna lista o coalizione, il numero dei voti residuati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione regionale vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente intero ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di

candidati. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle coalizioni di liste regionali o liste non riunite in coalizione per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio [(10)];

c) determina, altresì, il totale dei seggi assegnati alla lista o alla coalizione di liste collegate al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale eletto;

d) verifica se il totale dei seggi complessivamente conseguiti dalla coalizione di liste, o lista singola, collegata al candidato alla presidenza della Giunta risultato eletto, sia pari o superiore a dodici seggi. Assegna, quindi, alla coalizione di liste, o lista singola, collegata al candidato alla presidenza della Giunta regionale risultato eletto, da un minimo di dodici ad un massimo di quattordici seggi [(11)];

e) ripartisce, nell'ambito della coalizione di cui alla lettera d), i seggi tra le liste regionali che la compongono, in base alla cifra elettorale di ciascuna lista determinata ai sensi del secondo periodo della lettera a) del comma 3. Fermo restando che tutte le cifre elettorali delle liste regionali come determinate ai sensi del secondo periodo della lettera a) del comma 3, sono computate ai fini dell'operazione di riparto di cui alla lettera b) del presente comma, al riparto partecipano solamente le liste la cui cifra elettorale espressa in termini di voti validi nell'intera circoscrizione regionale sia pari o superiore al 3 per cento dei voti validamente espressi nell'intera circoscrizione a favore delle liste regionali, escludendo i voti assegnati solamente al candidato presidente. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste di cui al periodo precedente ammesse al riparto per il numero dei seggi assegnati alla coalizione, più uno, ottenendo così il quoziente elettorale di coalizione; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista regionale tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente così calcolato, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla coalizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. Determina il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti interi o di candidati e determina, altresì, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso in cui tutti i seggi vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente intero ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente intero, rimangano inefficienti per mancanza di candidati. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio;

f) verifica se il complesso delle coalizioni di liste, o liste singole, non collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, abbiano ottenuto almeno sei seggi. Assegna, quindi, alle coalizioni di liste, o liste non unite in coalizione, non collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, da un minimo di sei ad un massimo di otto seggi, a seconda dei seggi già attribuiti alla coalizione di liste o alla lista non unita in coalizione collegate al candidato presidente proclamato eletto. Tali seggi sono ripartiti tra le coalizioni di liste o liste non riunite in coalizione, secondo le modalità di cui alla lettera b) e tra le liste regionali nell'ambito di ciascuna coalizione in base alle modalità di cui alla lettera e). Nel caso in cui nessuna lista di una stessa coalizione, o lista non riunita in coalizione, abbia conseguito una cifra elettorale, espressa in termini di voti validi nell'intera circoscrizione regionale, pari o superiore al 3 per cento, e la coalizione o lista singola abbia diritto all'assegnazione di seggi, tali seggi sono attribuiti alle altre coalizioni o liste collegate ai candidati alla presidenza della Giunta regionale non risultati eletti, sulla base della graduatoria decrescente dei voti residuati [(12)];

g) individua il candidato alla carica di presidente della Giunta regionale che ha conseguito il maggior numero di voti validi dopo il candidato proclamato eletto presidente e che sia collegato a coalizione di liste o lista singola che abbiano conseguito almeno un seggio e lo proclama eletto consigliere regionale, assegnandogli il seggio già attribuito alla coalizione, ove sia l'unico, o l'ultimo dei seggi eventualmente già attribuito alla lista non unita in coalizione ovvero alle liste riunite in coalizione collegate con il predetto candidato presidente,

sulla base dei peggiori resti. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero gli assegna quello già attribuito alla lista che ha conseguito la minore cifra elettorale (13).

6. Nel caso in cui, per effetto dell'assegnazione dei seggi di cui al comma 5, lettera d), una lista regionale avrebbe diritto a conseguire oltre dieci seggi complessivi, quelli ulteriori al decimo sono attribuiti alle altre liste della stessa coalizione, ove esistenti, la cui cifra elettorale espressa in termini di voti validi nell'intera circoscrizione regionale sia pari o superiore al 3 per cento del totale dei voti validamente espressi nell'intera circoscrizione in favore delle liste.

7. La previsione di cui al comma 6 si applica solo in favore delle liste che non hanno ottenuto seggi né a quoziente intero, né con i voti residuati, secondo la graduatoria decrescente dei voti validi conseguiti dalle liste stesse, ad iniziare, con l'attribuzione di un seggio, dalla lista della coalizione la quale ha conseguito la maggiore cifra elettorale e, in ogni caso, fino ad un massimo di due liste; a parità di voti validi tra le liste si procede a sorteggio.

8. Nel caso in cui una o più liste della coalizione interessata dall'attribuzione del seggio nei termini individuati ai commi 6 e 7, che abbiano una cifra elettorale pari o superiore al 3 per cento del totale dei voti validi espressi in favore delle liste, abbiano ottenuto seggi sulla base della graduatoria dei voti residuati, il numero massimo di due liste di cui al comma 7 è ridotto di un numero corrispondente di liste. La lista alla quale sarebbero spettati dieci o più seggi consegue il numero di seggi spettanti alla coalizione che residua dall'applicazione dei commi 6 e 7.

9. Terminate le operazioni di cui ai commi precedenti, il presidente dell'ufficio centrale regionale proclama eletti alla carica di consigliere regionale i candidati di ogni lista corrispondenti ai seggi attribuiti a ciascuna di esse.

10. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza, che ne rilascia ricevuta; l'altro verbale è depositato nella cancelleria della Corte di appello.

(10) Lettera così modificata dall' *art. 17, comma 1, lettere i), j) e k), L.R. 24 gennaio 2018, n. 1*, a decorrere dal 25 gennaio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 23*, comma 1, della stessa legge).

(11) Lettera così modificata dall' *art. 17, comma 1, lettera l), L.R. 24 gennaio 2018, n. 1*, a decorrere dal 25 gennaio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 23*, comma 1, della stessa legge).

(12) Lettera così modificata dall' *art. 17, comma 1, lettera m), L.R. 24 gennaio 2018, n. 1*, a decorrere dal 25 gennaio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 23*, comma 1, della stessa legge).

(13) Lettera così modificata dall' *art. 17, comma 1, lettera n), L.R. 24 gennaio 2018, n. 1*, a decorrere dal 25 gennaio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 23*, comma 1, della stessa legge).

Art. 13 ***Surrogazioni.***

1. Se in corso di legislatura, per qualunque causa anche sopravvenuta, si rende vacante un seggio del Consiglio regionale, questo è attribuito al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali della medesima lista regionale cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista sono esauriti, il seggio è assegnato alla lista della stessa coalizione che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale e all'interno di questa al candidato che segue l'ultimo degli eletti. In caso di parità di cifra elettorale regionale si procede a sorteggio.

2. Nel caso in cui si renda vacante il seggio nell'ambito di una lista singola e tutti i candidati della stessa lista siano esauriti o indisponibili, il seggio è attribuito alla lista, singola o riunita in coalizione, che abbia conseguito il maggior numero di voti residuati e all'interno di questa al candidato che segue l'ultimo degli eletti (14).

3. Nel caso in cui si renda vacante il seggio assegnato al candidato alla presidenza della Giunta regionale eletto consigliere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, il seggio è riattribuito alla lista alla quale era stato sottratto.

(14) Comma così modificato dall' *art. 17, comma 1, lettera o), L.R. 24 gennaio 2018, n. 1*, a decorrere dal 25 gennaio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 23*, comma 1, della stessa legge).

Art. 14 ***Supplenza.***

1. Nel caso di sospensione di un consigliere regionale, intervenuta ai sensi dell'*articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235*, o per qualunque altra causa prevista dall'ordinamento, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

2. All'eventuale sostituzione temporanea del consigliere eletto ai sensi dell'articolo 2, comma 3, si provvede secondo il criterio di cui all'articolo 13, comma 3.

3. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 13.

Art. 15 ***Incompatibilità della carica di assessore con le funzioni di consigliere.*** *(15)*

[1. La carica di assessore regionale è incompatibile con le funzioni di consigliere regionale.

2. La nomina di un consigliere regionale alla carica di assessore nella relativa Giunta determina, per la durata dell'incarico, la sospensione dalle funzioni di consigliere.

3. Il Consiglio regionale, nella prima adunanza successiva alla comunicazione del provvedimento di nomina, preso atto della intervenuta sospensione delle funzioni di consigliere, dispone la sostituzione del consigliere nominato assessore affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al primo candidato non eletto secondo i criteri previsti dalla presente legge elettorale per la surrogazione. (16)

4. Qualora il consigliere sostituito cessi dalla carica di assessore, il Consiglio regionale dispone la revoca della supplenza nella prima adunanza successiva alla relativa comunicazione. (17)]

(15) Articolo abrogato dall' *art. 11, comma 1, L.R. 30 aprile 2020, n. 1*, a decorrere dal 1° maggio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 19, comma 1, della medesima legge*).

(16) Per l'interpretazione autentica di quanto previsto dal presente comma, vedi l' *art. 12, comma 1, L.R. 30 aprile 2020, n. 1*.

(17) Per l'interpretazione autentica di quanto previsto dal presente comma, vedi l' *art. 12, comma 2, L.R. 30 aprile 2020, n. 1*.

Art. 16 ***Cause di ineleggibilità.***

1. Fatte salve le disposizioni statali di cui all'*articolo 2, comma 1, della legge 23 aprile 1981, n. 154* (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e

circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) e le disposizioni di cui alla *legge n. 165/2004* e successive modificazioni ed integrazioni, non sono eleggibili a Presidente della Giunta regionale e a consigliere regionale [(18)]:

a) coloro che sono titolari di un incarico apicale di un Dipartimento della Regione, ovvero di enti, consorzi, aziende, agenzie, fondazioni o altri organismi dipendenti o controllati dalla Regione;

b) il direttore generale ed i direttori apicali delle aziende locali socio-sanitarie, ospedaliere, policliniche, universitarie e dei distretti sanitari;

c) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio, azienda, agenzia o altro organismo dipendente o controllato dalla Regione;

d) coloro che sono stati nominati commissari con funzioni connesse alla gestione di istituti, consorzi, aziende o agenzie dipendenti o controllate dalla Regione.

2. Le cause di ineleggibilità di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature [(19)].

3. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 2 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

4. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

(18) Alinea così modificato dall' *art. 17, comma 1, lettera p), L.R. 24 gennaio 2018, n. 1*, a decorrere dal 25 gennaio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 23*, comma 1, della stessa legge).

(19) Comma così modificato dall' *art. 17, comma 1, lettera q), L.R. 24 gennaio 2018, n. 1*, a decorrere dal 25 gennaio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 23*, comma 1, della stessa legge).

Art. 17 *Cause di incompatibilità.*

1 Oltre ai casi previsti dalla legge n. 154/1981 e dalla legge n. 165/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, non sono compatibili con le cariche di Presidente della Giunta regionale e di consigliere regionale (20):

a) il presidente e il consigliere provinciale;

b) il Garante regionale dei diritti della persona;

c) i componenti del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);

d) la consigliera regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.

(20) Alinea così modificato dall' art. 17, comma 1, lettera r), L.R. 24 gennaio 2018, n. 1, a decorrere dal 25 gennaio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 23, comma 1, della stessa legge).

Art. 18 ***Componenti della Giunta regionale.***

1. I componenti della Giunta regionale, nominati al di fuori dei componenti del Consiglio regionale, per la nomina e durante l'esercizio del mandato devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e non versare nelle situazioni di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri regionali.

Art. 19 ***Norme finali.***

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali vigenti in materia.

2. Il Presidente della Giunta regionale concorda con le competenti autorità centrali e periferiche dello Stato le forme ed i contenuti della modulistica concernente la presentazione delle candidature e dei verbali delle sezioni elettorali, dell'ufficio unico circoscrizionale e dell'ufficio centrale elettorale, secondo le indicazioni contenute nella presente legge.

Art. 20 ***Disposizioni transitorie*** [(21)]***.***

[1. In sede di prima applicazione della presente legge le dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa, di cui al comma 2 dell'articolo 16, devono avvenire non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.]

(21) Articolo abrogato dall' *art. 17, comma 1, lettera s), L.R. 24 gennaio 2018, n. 1*, a decorrere dal 25 gennaio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 23*, comma 1, della stessa legge).

Art. 21 ***Entrata in vigore.***

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

L.R. 14 aprile 2000, n. 28

Prime disposizioni in materia di incompatibilità e di indennità degli assessori non consiglieri regionali.

Art. 1

1. Possono essere nominati assessori regionali, anche se non consiglieri regionali, i cittadini che hanno i requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e che non versano in situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per gli stessi consiglieri regionali.

Art. 2

1. Agli assessori regionali di cui all'art. 1, è corrisposta, dalla data di nomina e per tutto il periodo in cui fanno parte della Giunta regionale, una indennità pari alla indennità di carica spettante ai consiglieri regionali.

2. A detti soggetti sono altresì estese, per tutto il tempo in cui svolgono l'attività di Assessore, i rimborsi spese, i trattamenti indennitari, i trattamenti di missione, le disposizioni per il collocamento in aspettativa, e la normativa in genere, in quanto compatibile, prevista per i consiglieri regionali e per gli assessori consiglieri.

Art. 3

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2000, mediante l'istituzione di appositi capitoli di spesa con successiva legge di variazione del bilancio.

2. Per gli esercizi finanziari 2001 e successivi si provvederà con le rispettive leggi approvative del bilancio.

Art. 4

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

PIEMONTE

L.R. 23 marzo 2000, n. 22 Norme di prima attuazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni».

Art. 1

1. Il Presidente della Giunta regionale nomina e revoca il Vice Presidente e gli Assessori, ai sensi dell'articolo 122, quinto comma della Costituzione, con proprio decreto, trasmesso immediatamente al Consiglio regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. I componenti della Giunta regionale sono nominati, anche al di fuori dei componenti del Consiglio regionale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere regionale.

Art. 2

1. Ai componenti della Giunta non Consiglieri regionali si applicano le disposizioni in materia di trattamento indennitario nonché la normativa in genere, in quanto compatibile, prevista per i componenti della Giunta che siano Consiglieri.

Art. 3

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi di cui al capitolo 10040 del bilancio 2000.

Art. 4

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

L.R. 29 luglio 2009, n. 21 .Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali.

Il Consiglio regionale ha approvato

La Presidente della Giunta regionale

Promulga la seguente legge:

Art. 1 ***Modalità di presentazione delle liste provinciali e delle liste regionali.***

1. La presentazione delle liste dei candidati di cui dall'*articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108* (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e delle liste regionali di cui all'*articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43* (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) non richiede alcuna sottoscrizione nel caso di:

a) liste di partiti o gruppi politici che hanno presentato candidature con un proprio contrassegno e che hanno conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni nelle circoscrizioni elettorali ricomprese nel territorio nazionale per il Parlamento europeo o per il Parlamento nazionale o per il Consiglio regionale del Piemonte;

b) liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito che sia espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali;

c) liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali. La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento. La presente fattispecie è alternativa a quella prevista dalla lettera b).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Proposta di legge regionale n. 362 presentata il 12 settembre 2013 Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente della Giunta, degli assessori e dei consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione.

Art. 1 ***(Elettorato attivo)***

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, compilate secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del

testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), che hanno compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni e che risiedono, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della Regione.

Art. 2 ***(Elettorato passivo)***

1. Sono eleggibili a Presidente della Giunta regionale e a consigliere regionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che hanno compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.

2. Non è immediatamente rieleggibile il Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto che ha ricoperto il mandato per due volte consecutive, salvo il caso di durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno di uno dei due mandati.

Art. 3 ***(Cause di ineleggibilità)***

1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità, non sono eleggibili a Presidente della Giunta e a consigliere regionale:

a) il capo e i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori e i capi di gabinetto dei Ministri;

b) i prefetti e i vice prefetti della Repubblica e i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nel territorio della Regione;

c) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato che esercitano il comando nel territorio regionale;

d) gli ecclesiastici e i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime nel territorio della Regione e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

e) i magistrati ordinari, amministrativi e contabili aventi giurisdizione del territorio della Regione, compresi i magistrati onorari;

f) i dipendenti, i dirigenti, interni ed esterni, e i direttori della Regione;

g) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario, nonché i commissari straordinari, delle aziende sanitarie regionali;

h) il Difensore civico della Regione Piemonte, di cui alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'ufficio del Difensore civico), salvo che l'incarico non sia cessato da almeno un anno;

i) i componenti del Comitato regionale per le Comunicazioni, di cui alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni), salvo che i relativi incarichi non siano cessati da almeno un anno.

Art. 4 ***(Rimozione delle cause di ineleggibilità)***

1. Le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto sono cessati per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa, con effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato.

2. La Regione e le aziende sanitarie regionali adottano i provvedimenti di cui al comma 1 entro cinque giorni dalla richiesta. Se non provvedono, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dall'effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

3. L'aspettativa è concessa, senza assegni, per tutta la durata del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova, secondo le disposizioni vigenti in materia.

4. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 3 non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto sono cessati, nelle forme prescritte, entro sette giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento.

Art. 5 ***(Cause di incompatibilità)***

1. La carica di Presidente della Giunta regionale e di consigliere regionale è incompatibile con la carica di:

a) membro di una delle due Camere;

b) membro del Parlamento europeo;

c) ministro, vice ministro e sottosegretario di Stato;

d) giudice ordinario della Corte di cassazione;

e) componente del Consiglio superiore della magistratura;

f) membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

g) magistrato del Tribunale supremo delle acque;

h) magistrato della Corte dei conti;

i) magistrato del Consiglio di Stato;

j) magistrato della Corte costituzionale.

2. La carica di Presidente della Giunta regionale e di consigliere regionale è, altresì, incompatibile con la carica di:

a) consigliere regionale o componente di giunta regionale di altra regione;

b) presidente e assessore di giunta provinciale compresi nel territorio della regione;

c) sindaco e assessore di comuni compresi nel territorio della regione con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Art. 6 ***(Ulteriori cause di incompatibilità)***

1. Non possono ricoprire la carica di Presidente della Giunta regionale e di consigliere regionale:

a) gli amministratori e i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione;

b) gli amministratori nonché i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento del personale di ente, istituto, consorzio o azienda dipendente dalla Regione, nonché gli amministratori di ente pubblico di livello regionale e i presidenti e gli amministratori delegati di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale;

c) gli amministratori nonché i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto, consorzio o azienda soggetti alla vigilanza della Regione che riceve dalla medesima, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa supera nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate;

d) i dirigenti, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale, provinciale o comunale;

e) colui che, come titolare, amministratore dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse della Regione, ovvero in società e imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non sono dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;

f) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri c) e d);

g) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, verso la Regione ovvero verso ente, istituto, consorzio o azienda da essa dipendente è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti soggetti, ha ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all' articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito);

h) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione;

i) i membri della Commissione di garanzia, di cui alla legge regionale 26 luglio 2006, n. 25 (Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum);

j) i componenti del Consiglio delle Autonomie locali, di cui alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

2. Sono altresì incompatibili il Presidente della Giunta e il consigliere regionale che, nel corso del mandato, vengono a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'articolo 3.

Art. 7 *(Esimenti alle cause di ineleggibilità e incompatibilità)*

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite al Presidente della Giunta regionale e ai consiglieri regionali in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

2. L'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

3. L'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), non si applica al Presidente della Giunta regionale e ai consiglieri regionali per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

4. L'assunzione delle cariche di cui all'articolo 5, comma 2, lettere b) e c), non costituisce causa di incompatibilità sopravvenuta per il consigliere regionale nel corso dell'esercizio del suo mandato, se non è stato eletto nello stesso anno e fatto salvo il divieto di cumulo delle indennità.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano al Presidente della Giunta regionale.

Art. 8 ***(Decadenza dalla carica e rimozione delle cause di incompatibilità e ineleggibilità sopravvenute)***

1. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 3 comportano l'invalidità dell'elezione dell'eletto cui si riferiscono.

2. La perdita delle condizioni di eleggibilità di cui all'articolo 3 comporta la decadenza dalla carica di Presidente della Giunta e di consigliere regionale.

3. Le cause di incompatibilità esistenti al momento delle elezioni o a essa sopravvenute comportano, se non rimosse, la decadenza dalla carica di Presidente della Giunta e di consigliere regionale.

4. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.

5. La cessazione dalle funzioni, dalla carica o dall'ufficio avviene entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di incompatibilità o di ineleggibilità sopravvenuta.

6. Quando successivamente alle elezioni si verifica una delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità ovvero esiste al momento delle elezioni o si verifica una delle condizioni di incompatibilità, anche sopravvenuta, se l'interessato non ha provveduto alla sua rimozione entro sessanta giorni dalla propria proclamazione ovvero, nell'ipotesi di causa sopravvenuta, dal suo verificarsi, il Consiglio regionale procede alla contestazione nei modi previsti dal suo regolamento interno. Il Presidente della Giunta e il consigliere hanno dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di incompatibilità o di ineleggibilità sopravvenuta.

7. Se viene proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni di cui al comma 6 decorre dalla data di notificazione del ricorso.

8. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 6, il Consiglio delibera definitivamente e, se ritiene sussistere la causa di incompatibilità o di ineleggibilità sopravvenuta, invita il Presidente della Giunta e il consigliere a rimuoverla o a esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare.

9. Se il Presidente della Giunta e il consigliere non provvedono entro i successivi dieci giorni, il Consiglio lo dichiara decaduto con deliberazione notificata all'interessato entro cinque giorni. Contro la deliberazione adottata dal Consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

10. Sono fatte salve le disposizioni di cui all' articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

Art. 9 ***(Assessori esterni)***

1. I componenti della Giunta regionale nominati al di fuori dei componenti del Consiglio regionale, ai sensi di quanto previsto dell'articolo 50, comma 5, dello Statuto della Regione devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui alla presente legge.

2. Il Presidente della Giunta nomina gli assessori esterni previa verifica dell'insussistenza di cause di ineleggibilità.

3. Il Presidente della Giunta procede, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno della Giunta regionale, alla contestazione delle cause di incompatibilità esistenti al momento della nomina o sopravvenute e di ineleggibilità sopravvenute.

4. La mancata rimozione delle cause di incompatibilità o delle cause di ineleggibilità sopravvenute comporta la decadenza dell'assessore esterno nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento interno della Giunta regionale, nel rispetto di quanto disposto dall' articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell' articolo 122, primo comma, della Costituzione).

PUGLIA

STATUTO

Art. 24 (Composizione, modalità di elezione e scioglimento del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale è composto da cinquanta5 consiglieri, oltre al Presidente della Giunta regionale, eletti a suffragio universale dai cittadini, donne e uomini, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Puglia, con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto.

2. La legge elettorale regionale è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica e ne determina il sistema di elezione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità. 3. Il Consiglio regionale, nella prima seduta, provvede alla convalida dell'elezione dei consiglieri regionali con le modalità stabilite dal proprio regolamento interno. 4. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio ne comportano lo scioglimento. 5. In ogni caso di scioglimento il Consiglio regionale resta in carica fino alla data di proclamazione degli eletti.

Art. 43 (Giunta regionale)

1. La Giunta regionale è formata dal Presidente e da un numero di componenti, compreso il Vice Presidente, non superiore a un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in casi di assenza o di impedimento temporaneo e negli altri casi stabiliti dal presente Statuto e dalle leggi.

3. La Giunta regionale opera in quanto organo collegiale, secondo le direttive impartite dal Presidente della Regione che ne dirige la politica e ne coordina l'attività. Essa partecipa alla determinazione e all'attuazione dell'indirizzo politico amministrativo della Regione.

4. Il Presidente può delegare ai componenti della Giunta regionale l'esercizio di funzioni per settori organici di materia e lo svolgimento di compiti circoscritti, anche temporalmente.

5. Possono essere nominati componenti della Giunta regionale esclusivamente i Consiglieri regionali eletti

5 bis. In deroga al comma 5, il Presidente della Giunta regionale può nominare assessori, in un numero non superiore a due, i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità per la carica di Consigliere regionale9 .

6. Il regolamento interno approvato dalla Giunta regionale ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.

7. Al componente esterno è attribuito, altresì, il trattamento economico previsto per il consigliere regionale e l'indennità di funzione previste per l'assessore.

8. La Giunta regionale delibera a porte chiuse con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti. Nei casi di parità prevale il voto del Presidente.

L.R. 28 gennaio 2005, n. 2

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

Art. 1 ***Recepimento.***

1 All'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale si applicano le disposizioni della presente legge.

2. Per quanto non espressamente previsto e in quanto compatibili con la presente legge sono recepite la *legge 17 febbraio 1968, n. 108* (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la *legge 23 febbraio 1995, n. 43* (Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario), con le successive modificazioni e integrazioni.

3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni vigenti, anche regolamentari, nell'ordinamento in materia.

Art. 2 ***Elezione diretta del Presidente della Regione. Nomina a Consigliere regionale del candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore*** [(3)]***.***

1. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto, è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale.

2. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato alla carica che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

3. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto, è membro del Consiglio regionale.

4. È altresì consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito, in ambito regionale, un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto presidente. A questi fini è utilizzato l'ultimo seggio attribuito al gruppo o alla coalizione di gruppi collegati con il medesimo candidato non eletto. Ove, per mancanza di seggi, detta operazione non risultasse possibile, è utilizzato l'ultimo seggio attribuito a uno dei gruppi o delle coalizioni di gruppi della minoranza.

5. Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate all'Ufficio centrale regionale per la verifica dell'ammissibilità e delle condizioni di candidabilità ed eleggibilità.

6. La presentazione, che deve avvenire dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione, è effettuata da persona espressamente delegata dal candidato stesso. Con il medesimo atto di delega il candidato presidente può, altresì, conferire il potere di rappresentanza presso l'Ufficio centrale regionale.

7. La presentazione della candidatura, a pena di esclusione, è accompagnata:

a) dalla delega di cui al comma 6;

b) dalla dichiarazione di collegamento, di cui ai commi 2, 6 e 18 dell'articolo 8, con uno o più gruppi di liste;

c) dalla dichiarazione resa dal candidato presidente di accettazione dei collegamenti;

d) dai certificati d'iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica del candidato presidente e del delegato alla presentazione;

e) da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità

e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'*articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*, emanato con *decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235*.

8. La presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale, la delega alla presentazione e la dichiarazione di collegamento devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'*articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53* (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) e successive modificazioni.

9. L'Ufficio centrale regionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature di cui al comma 6:

a) verifica se le stesse siano state presentate nei termini prescritti;

b) verifica che siano accompagnate dalla documentazione di cui al comma 7;

c) cancella i nomi dei candidati presidenti per i quali manchi la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 7, lettera e), o a carico dei quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di una delle condizioni di incandidabilità previste dall'*articolo 7 del D.Lgs. 235/2012* o per i quali la documentazione allegata non sia conforme alla presente legge;

d) cancella i nomi dei candidati presidenti che non abbiano compiuto o che non compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni;

e) acquisite le necessarie comunicazioni dagli Uffici centrali circoscrizionali, si pronuncia definitivamente in ordine alle ammissioni delle candidature, avuto riguardo sia di quelle per la carica di presidente, sia dei gruppi di liste collegati (liste presenti in almeno tre circoscrizioni con il medesimo contrassegno);

f) ai fini del relativo ordine sui manifesti e sulla scheda, l'Ufficio centrale regionale procede all'assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di presidente e a ciascun gruppo di liste ammesso. A tal fine, alla presenza dei rappresentanti dei candidati presidenti e dei gruppi di liste, appositamente convocati, compie le seguenti operazioni:

1) effettua due distinti sorteggi: il primo tra i candidati alla carica di Presidente della Giunta, il secondo tra i gruppi di liste;

2) rinumera tutti i gruppi di liste, partendo dal gruppo collegato al candidato presidente sorteggiato con il numero 1, per finire con il gruppo collegato con il candidato presidente con il numero più alto (considerando, all'interno di ciascun gruppo di liste collegate, l'ordine risultante dal predetto sorteggio);

g) comunica senza indugio agli Uffici centrali circoscrizionali e alle prefetture della regione, le decisioni assunte sulle ammissioni delle candidature e sul relativo ordine di apparizione sui manifesti e sulla scheda.

(3) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 10 marzo 2015, n. 7*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 2. Elezione diretta del Presidente della Regione. Nomina a Consigliere regionale del candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore. 1. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto, è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale.

2. Presso l'Ufficio centrale regionale sono presentate le candidature a Presidente della Giunta regionale da parte di un delegato del candidato dalle ore 08,00 del trentesimo giorno alle ore 12,00 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione.

3. La presentazione della candidatura è accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste, dall'accettazione del collegamento da parte del candidato Presidente, nonché dal certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica del candidato.

4. La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), e successive modifiche e integrazioni.

5. La candidatura di ciascun candidato Presidente è valida se accompagnata dalla dichiarazione di accettazione, autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, e successive modifiche e integrazioni, contenente delega a un elettore a effettuare il deposito di cui al comma 2.

6. L'Ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla presentazione, le candidature alla carica di Presidente se conformi alla presente legge e, acquisite le necessarie comunicazioni dagli Uffici circoscrizionali, comunica senza indugio all'Ufficio centrale circoscrizionale l'avvenuta ammissione, in almeno tre circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno ed effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda.

7. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

8. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto, è membro del Consiglio regionale.

9. È altresì Consigliere il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. A questi fini è utilizzato l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il medesimo candidato non eletto alla carica di Presidente della Regione o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui; oppure, qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si tiene conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.».

Art. 3 ***Numero dei consiglieri regionali*** [(4)]**.**

1. Il Consiglio regionale è composto da cinquanta membri, oltre al Presidente eletto, di cui ventitré eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e ventisette eletti secondo le modalità previste dai successivi articoli.

(4) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 10 marzo 2015, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «Art. 3. Numero dei Consiglieri regionali. 1. Il Consiglio regionale è composto da settanta membri, compreso il Presidente eletto, di cui cinquantasei eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e tredici eletti tra i gruppi di liste collegate con il candidato Presidente eletto, secondo le modalità previste dal successivo articolo 9.

2. Le liste per le elezioni del Consiglio regionale devono essere presentate e ammesse in almeno tre circoscrizioni con lo stesso contrassegno.

3. In ogni gruppo di liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento dell'unità più vicina. I movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al presente comma sono tenuti a versare alla Giunta regionale l'importo del rimborso delle spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), fino a

un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale ai candidati in più rispetto a quello minimo consentito. Il Presidente della Regione determina con proprio decreto l'ammontare della somma.».

Art. 4 ***Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali. Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni*** [(5)]***.***

1. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione per ventitré e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

2. La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della Regione, emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, in modo proporzionale alla popolazione residente sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti. A tal fine, il numero degli abitanti della Regione è suddiviso per ventitré.

3. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.

(5) Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 10 marzo 2015, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «Art. 4. Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali. Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni. 1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:

"La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della Regione emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, in modo proporzionale alla popolazione residente, secondo l'ultimo censimento, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti. A tal fine, il numero degli abitanti della Regione è suddiviso per cinquantasei.".».

Art. 5 ***Durata in carica e convocazione dei comizi per la rinnovazione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale*** [(6)]***.***

1. Il Consiglio regionale si rinnova ogni cinque anni, salvo il disposto del comma 2.

2. Le elezioni del nuovo Consiglio devono essere effettuate nel periodo compreso tra la quarta domenica precedente e i sessanta giorni successivi il compimento del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni successivi. Nei casi di scioglimento del Consiglio regionale previsti dallo Statuto si procede all'indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione entro tre mesi [(7)].

3. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

4. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione.

5. Il decreto di convocazione dei comizi e il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4 devono essere comunicati ai sindaci dei comuni della regione, i quali ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.

6. Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali della Regione.

(6) Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 1, L.R. 10 marzo 2015, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «Art. 5. Convocazione dei comizi per la rinnovazione del Consiglio regionale e per l'elezione del

Presidente della Giunta regionale. 1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:

"Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. Nei casi di scioglimento del Consiglio regionale, previsti dallo Statuto, si procede all'indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione entro tre mesi.".

2. Il quarto comma dell'articolo 3 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:

"Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione.".».

(7) Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, L.R. 7 aprile 2015, n. 14, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 6 ***Cause di ineleggibilità.***

1. Oltre ai casi previsti dal primo comma dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, non sono eleggibili a Presidente della Regione e a Consigliere regionale i Presidenti delle Province della Regione e i Sindaci dei Comuni della Regione.

2. Le cause d'ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Art. 7 ***Scheda elettorale*** [(8)]***.***

1. La scheda per l'elezione del Presidente è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o della coalizione di liste con cui il candidato è collegato, disposti secondo l'ordine risultante dal rispettivo sorteggio in righe orizzontali di un contrassegno dall'alto verso il basso. Sulla destra di ogni contrassegno è riportata una riga tratteggiata per l'espressione del voto di preferenza per un candidato al Consiglio regionale. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Nel caso in cui l'elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente a essa collegato.

2. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

3. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, un solo voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

4. Qualora un candidato consigliere abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

5. In caso di discordanza tra il voto di lista e il voto di preferenza per il candidato consigliere, il voto viene attribuito alla lista del candidato prescelto, al candidato medesimo, nonché al candidato presidente collegato se non espressamente votato.

6. Qualora il candidato consigliere non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista, è ritenuto valido il voto di lista, se espressamente votata, nonché il voto al candidato presidente collegato se non espressamente votato.

7. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato della medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale lo stesso appartiene, nonché il candidato presidente collegato se non espressamente votato.

8. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato, nonché al candidato presidente collegato se non espressamente votato.

9. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato presidente e la preferenza per più di una lista a esso collegata viene ritenuto valido il voto al candidato presidente e nulli i voti di lista.

10. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è approvato il modello di scheda formato secondo le indicazioni di cui al primo comma.

(8) Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 1, L.R. 10 marzo 2015, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «Art. 7. Scheda elettorale. 1. La scheda per l'elezione del Presidente è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Nel caso in cui l'elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto s'intende espresso anche a favore del candidato Presidente a essa collegato.

2. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

3. Ciascun elettore può esprimere inoltre un solo voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

4. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

5. In caso di discordanza tra il voto di lista e il voto di preferenza al candidato, il voto viene attribuito alla lista del candidato prescelto e al candidato medesimo.

6. Qualora il candidato Consigliere non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista, sarà ritenuto valido il voto di lista, se espressamente votata.

7. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato della medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale lo stesso appartiene.

8. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato.

9. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza per più di una lista a esso collegata viene ritenuto valido il voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.

10. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di scheda formato secondo le indicazioni contenute nel presente articolo.».

Art. 8 *Liste e candidature* [(9)].

1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste circoscrizionali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo.

2. La presentazione delle liste circoscrizionali dei candidati è accompagnata, a pena di nullità, dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

3. Le liste circoscrizionali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni elettorali e se sussistono le ulteriori condizioni di legge.

4. Le liste circoscrizionali recanti identico contrassegno presenti nelle diverse circoscrizioni elettorali sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.

5. Le liste circoscrizionali identificate dal medesimo contrassegno formano un gruppo di liste.

6. Più gruppi di liste circoscrizionali, legati da un patto di coalizione, possono collegarsi al medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Il patto di coalizione è reso con dichiarazioni di collegamento convergenti.

7. Per ogni circoscrizione le liste dei candidati devono essere presentate presso l'Ufficio centrale circoscrizionale dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore otto alle ore venti.

8. Le liste devono essere presentate:

a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

9. Sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste, con simbolo anche composito, che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni anche in una sola delle Camere o per iniziativa di un solo consigliere regionale in carica nella legislatura appena conclusa. In tal caso, la delega alla presentazione della lista viene effettuata dal legale rappresentante del gruppo o del partito, o dal consigliere regionale, i quali possono, a loro volta, sub-delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio.

10. La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita del candidato presidente collegato, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati consiglieri, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'*articolo 14 della L. 53/1990*; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

11. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

12. In ciascuna circoscrizione ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 4 e non superiore al numero che si ottiene dividendo per cinquanta il numero degli abitanti della Regione e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

13. Nelle liste di candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. In ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento; in caso di quoziente frazionario si procede

all'unità più vicina. Ai gruppi consiliari formatisi a seguito dell'esito delle elezioni composti dai movimenti e dai partiti politici che abbiano presentato liste non rispettose della proporzione di cui al presente comma è applicata, da parte del Consiglio regionale, in fase di erogazione per la prima annualità, una sanzione fino a un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale ai candidati in più rispetto a quello minimo consentito, dei contributi loro assegnati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), così come in ultimo sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 (Riduzione dei costi della politica). Il Presidente del Consiglio regionale determina con proprio decreto l'ammontare della somma.

14. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi contemporaneamente ai decreti di cui agli articoli 4, comma 2, e 5, comma 4, sono effettuate le determinazioni di cui ai commi 8, 12 e 13.

15. Di tutti i candidati consiglieri deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

16. È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. A tal fine, l'Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale, il quale, nelle dodici ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli Uffici centrali circoscrizionali.

17. Con la lista dei candidati si devono presentare inoltre:

a) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata e autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della L. 53/1990. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare;

c) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 235/2012;

d) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato;

e) numero tre esemplari del diametro di tre centimetri e numero tre esemplari del diametro di dieci centimetri di un modello di contrassegno, anche figurato. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini, costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione e ammissione delle liste e delle candidature.

18. A pena di nullità, la presentazione delle liste provinciali dei candidati deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento di cui al comma 2. Tale dichiarazione è sottoscritta dai delegati delle liste circoscrizionali costituenti il gruppo ed è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal

candidato presidente alla presentazione della sua candidatura. Nella dichiarazione di collegamento i delegati di lista designano, altresì, due rappresentanti del gruppo, uno titolare e uno supplente, presso l'Ufficio centrale regionale. Le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della L. 53/1990 e successive modificazioni.

19. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con un candidato presidente e a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

(9) Articolo dapprima modificato dall'art. 37, L.R. 31 dicembre 2009, n. 34 e poi così sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. 10 marzo 2015, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «Art. 8. Liste e candidature. 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale), da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, nelle prossime elezioni regionali per il rinnovo del Consiglio regionale della IX legislatura le liste circoscrizionali, con simbolo anche composito, che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni anche in una sola delle Camere, o per iniziativa di un solo consigliere regionale in carica nella legislatura appena conclusa, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori. In tal caso la delega alla presentazione della lista viene effettuata dal legale rappresentante del gruppo o del partito, o dal consigliere regionale, i quali possono, a loro volta, sub delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio.

2. Il numero 4 del comma 8 dell'articolo 9 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:

"4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione e ammissione delle liste e delle candidature".».

Art. 9 *Lista regionale* [(10)].

[1. La lista regionale, prevista dalla legge n. 108 del 1968 così come modificata dalla legge n. 43 del 1995, deve intendersi composta, successivamente all'attribuzione di tutti i seggi da parte dell'Ufficio centrale regionale, esclusivamente attingendo dai gruppi di liste provinciali che abbiano conseguito almeno un seggio della quota proporzionale e secondo le modalità di cui ai successivi commi.

2. L'Ufficio centrale regionale divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali collegati con il Presidente eletto, ammesse ai sensi del comma precedente, per tredici; nell'effettuare l'operazione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente.

3. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo.

4. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali.

5. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1968, a iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio, ai sensi del decimo comma del citato articolo 15 della legge n. 108 del 1968.

6. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria].

(10) Articolo abrogato dall'*art. 7, comma 1, L.R. 10 marzo 2015, n. 7*.

Art. 10 *Modifiche alla legge n. 108 del 1968* [(11)].

1. Alla *legge 17 febbraio 1968, n. 108* (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1 Norme generali

Il Consiglio regionale della Puglia è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale, integrato da clausole di sbarramento e premio di maggioranza.

Ogni elettore dispone di un voto di lista e ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.

Il territorio della Regione è ripartito in sei circoscrizioni elettorali alle quali appartengono i comuni ricompresi nella delimitazione geografica delle province pugliesi istituite con leggi della Repubblica.

I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione del Consiglio regionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 5.000 abitanti.";

b) gli articoli 2 e 3 non sono recepiti;

c) il terzo comma dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di gruppi di liste, di liste circoscrizionali o di candidati, nonché per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla presente legge, presso la Corte di appello del capoluogo della Regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di appello medesima.";

d) l'ultimo comma dell'articolo 8 non è recepito;

e) l'articolo 9 non è recepito;

f) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Art. 10 Esame e ammissione delle liste. Ricorsi contro la eliminazione delle liste o di candidati

L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito e comprendano un numero di candidati prescritto;

2) dichiara non valide le liste che non corrispondano alle condizioni di cui al numero 1) e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore cancellando gli ultimi nomi;

3) ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui alla presente legge;

4) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali venga accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'*articolo 7 del D.Lgs. 235/2012* o per i quali manchi la prescritta accettazione o la stessa non sia completa;

5) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il diciottesimo anno di età il giorno della votazione, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani, alle ore nove per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate e ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati i delegati di lista possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, a mezzo di corriere speciale, trasmette all'Ufficio centrale regionale il ricorso con le proprie deduzioni.

L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti e agli Uffici centrali circoscrizionali.";

g) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Art. 11 Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione

Nel caso in cui sia stato presentato reclamo, l'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate.

Inoltre, l'Ufficio centrale circoscrizionale, a seguito della comunicazione definitiva dell'Ufficio centrale regionale, in ordine alla ammissione delle candidature e all'ordine di sorteggio, compie le seguenti operazioni:

1) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

2) procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati e i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, e all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente quello della votazione;

3) trasmette immediatamente alla Prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.";

h) l'articolo 13 non è recepito;

i) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Art. 15

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale

L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma dell'articolo 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali:

1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente del tribunale, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni. Ultimato il riesame, il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - sigillato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - viene allegato all'esemplare del verbale di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Compiute le operazioni di cui al primo comma, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

a) determina la cifra elettorale di ciascun candidato presidente. La cifra elettorale di ciascun candidato presidente è data dalla somma dei voti validi, compresi quelli assegnati ai sensi del numero 2) del primo comma, ottenuti da ciascuno di essi nelle singole sezioni della circoscrizione;

b) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale di lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del numero 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

c) determina la cifra individuale di ogni candidato consigliere. La cifra individuale di ogni candidato consigliere è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del numero 2) del primo comma, ottenuti da ciascuno di essi nelle singole sezioni della circoscrizione;

d) determina la graduatoria dei candidati consiglieri di ciascuna lista provinciale, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;

e) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, le cifre elettorali conseguite da ciascun candidato presidente, da ciascuna lista provinciale, nonché le graduatorie di cui alla lettera d).

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Al termine di tutte le operazioni, uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti a essi allegati, devono essere inviati subito dal Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'articolo 8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale di ciascun candidato presidente, sommando le cifre elettorali conseguite da ciascun candidato presidente in tutte le circoscrizioni;

2) determina il totale dei voti validi conseguiti nella regione sommando le cifre elettorali regionali di cui al numero 1 del presente comma;

3) determina la percentuale dei voti validi conseguita da ciascun candidato presidente rapportando la cifra elettorale di ognuno al totale dei voti validi conseguiti nella regione;

4) determina la graduatoria dei candidati presidenti, sulla base delle rispettive cifre elettorali regionali conseguite. A parità di cifre individuali, prevale il candidato collegato al gruppo o alla coalizione di gruppi che ha conseguito la più alta cifra elettorale;

5) individua il candidato presidente più suffragato e lo proclama eletto Presidente della Giunta regionale;

6) individua, altresì, il candidato presidente secondo classificato che, al termine di tutte le operazioni compiute dall'Ufficio, sarà proclamato eletto Consigliere regionale;

7) determina la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste sommando le cifre elettorali delle liste aventi lo stesso contrassegno;

8) determina la cifra elettorale di ciascuna coalizione di gruppi sommando le cifre elettorali dei gruppi di liste appartenenti alla medesima coalizione;

9) determina le percentuali delle cifre elettorali di ciascun gruppo collegato in coalizione, di ciascuna coalizione di gruppi e dei singoli gruppi non collegati ad altri rapportando la cifra elettorale da ciascuno conseguita al totale dei voti validi conseguiti nella regione di cui al numero 2) del presente comma;

10) esclude dalla ripartizione dei seggi le coalizioni di gruppi che hanno ottenuto nell'intera regione meno dell'otto per cento dei voti validi conseguiti nella regione;

11) esclude dalla ripartizione dei seggi i singoli gruppi non collegati ad altri che hanno ottenuto nell'intera regione meno dell'otto per cento dei voti validi conseguiti nella regione;

12) dalla ripartizione dei seggi esclude, altresì, i gruppi che, anche se uniti in coalizione ad altri, non hanno individualmente superato la soglia del quattro per cento dei voti validi conseguiti nella regione.

Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale regionale procede al riparto dei primi 23 seggi dapprima a livello di singola circoscrizione e, successivamente, a livello di collegio unico regionale per la ripartizione degli eventuali seggi circoscrizionali residui. A tal fine effettua le seguenti operazioni:

a) per ciascuna delle sei circoscrizioni:

1) divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste ammesse al riparto per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, quindi, a ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;

2) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente e i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati;

b) determina il totale dei seggi non attribuiti in tutte le circoscrizioni della regione;

c) determina il totale dei voti residuati di ciascun gruppo di liste;

d) procede ad assegnare i seggi indicati alla lettera b) ai predetti gruppi di liste. A tal fine, divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale. Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio;

e) ripartisce i seggi assegnati a ciascun gruppo tra le rispettive liste, nelle singole circoscrizioni, seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale. A tal fine, moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e divide il prodotto per il quoziente elettorale circoscrizionale di cui alla lettera a), numero 1), del presente comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria. Qualora in una circoscrizione sia assegnato un seggio a una lista che abbia esaurito i propri candidati, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista della circoscrizione che segue nella graduatoria anzidetta.

L'Ufficio centrale regionale, successivamente, procede al riparto degli ulteriori 27 seggi. A tal fine:

1) accerta il numero dei seggi conseguiti e la percentuale di voti validi raggiunta dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al presidente proclamato eletto;

2) qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia pari o superiore al 40 per cento, assegna a essi un numero di seggi tale che assicuri in Consiglio una maggioranza di 29 consiglieri su 50 assegnati;

3) qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia inferiore al 40 per cento ma non anche al 35 per cento, assegna a essi un numero di seggi tale che assicuri in Consiglio una maggioranza di 28 consiglieri su 50 assegnati;

4) qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia inferiore al 35 per cento, assegna a essi, un numero di seggi tale che assicuri in Consiglio una maggioranza di 27 consiglieri su 50 assegnati;

5) quindi, ripartisce i seggi così come determinati, per effetto del verificarsi di una delle condizioni di cui ai numeri 2), 3) o 4) tra le liste del gruppo o della coalizione di gruppi collegati al presidente proclamato eletto. A tal fine:

a) i seggi attribuiti alle liste del gruppo non collegato ad altri sono ripartiti tra le circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale di cui al quinto comma, lettera a), numero 1), iniziando dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria. Qualora in una circoscrizione sia assegnato un seggio a una lista che abbia esaurito i propri candidati, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista della circoscrizione che segue nella graduatoria anzidetta;

b) i seggi spettanti alla coalizione di gruppi sono ripartiti tra i gruppi stessi attuando le seguenti operazioni:

1) l'Ufficio divide la cifra elettorale della coalizione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente;

2) divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste sono ripartiti tra le circoscrizioni seguendo le modalità di cui alla lettera a) del presente comma.

Seguendo le stesse modalità di assegnazione e ripartizione enunciate al numero 5) del sesto comma, l'Ufficio centrale regionale procede alla ripartizione dei restanti seggi tra i gruppi e le coalizioni di gruppi non collegati al presidente proclamato eletto.

Da ultimo l'Ufficio centrale regionale procede all'assegnazione del seggio al candidato presidente che nella graduatoria di cui al comma 4, numero 4), occupa il secondo posto, detraendolo dall'ultimo seggio attribuito al gruppo o alla coalizione di gruppi a lui collegati. Ove, per mancanza di seggi, detta operazione non risultasse possibile, detrae l'ultimo seggio attribuito a uno dei gruppi o delle coalizioni di gruppi non collegati al presidente proclamato eletto.

Terminate le operazioni di cui al presente articolo, l'Ufficio centrale regionale proclama eletti consiglieri regionali:

1) il candidato presidente secondo classificato;

2) in ragione dei seggi attribuiti, i candidati di ciascuna lista provinciale secondo l'ordine delle graduatorie formulate dagli Uffici centrali circoscrizionali.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale. Uno degli esemplari, con i documenti annessi, è consegnato alla Presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta. Alla stessa Presidenza provvisoria del Consiglio regionale vengono, altresì, consegnati, per la custodia, i plichi contenti gli atti di cui al terzo comma. L'altro esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della Corte di appello.";

l) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Art. 16 Surrogazioni

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

Qualora tutti i candidati siano già stati proclamati eletti, il seggio è attribuito al candidato che segue l'ultimo eletto nella medesima lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria di cui al quinto comma, lettera e), dell'articolo 15.

Qualora a rimanere vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, sia il seggio di consigliere attribuito al candidato presidente che ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore a quello proclamato presidente, il seggio è attribuito al candidato che segue immediatamente nella lista circoscrizionale cui il seggio era stato sottratto. Ove tutti i candidati siano già stati proclamati eletti, il seggio è attribuito al candidato che segue l'ultimo eletto nella medesima lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria di cui al quinto comma, lettera e), dell'articolo 15.";

m) l'articolo 16-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 16-bis Supplenza

Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta in applicazione del D.Lgs. 235/2012 il Consiglio regionale, nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del Prefetto del capoluogo della Regione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

Le disposizioni di cui all'articolo 16, secondo e terzo comma, si applicano anche per la temporanea sostituzione.

La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16.";

n) all'articolo 21, comma 2, le parole "Commissario del governo per ciascuna Regione" sono sostituite dalle seguenti: "Prefetto del capoluogo di Regione";

o) gli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 non sono recepiti;

p) gli allegati A e B non sono recepiti.".

(11) Articolo così sostituito dall'art. 8, comma 1, L.R. 10 marzo 2015, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «Art. 10. Modifiche alla legge n. 108 del 1968. 1. Alla legge n. 108 del 1968 vengono apportate le seguenti modifiche:

a) al quarto comma dell'articolo 1 dopo la parola: "Province" sono aggiunte le seguenti: "istituite dalla legge della Repubblica";

b) il quinto comma dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei Consiglieri da eleggere in ciascuna circoscrizione e non superiore allo stesso numero aumentato di un quarto, con arrotondamento all'unità superiore se il decimale è maggiore di cinque.";

c) alla lettera a) del terzo comma dell'articolo 15 le parole: "nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale" sono eliminate;

d) alla lettera d) del terzo comma dell'articolo 15 le parole: "comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale" sono eliminate;

e) al numero 1) del comma 13 dell'articolo 15 le parole: "le cifre elettorali a essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "il numero dei voti conseguito da ciascun candidato alla presidenza" e le parole: "a ciascuna lista regionale" sono sostituite dalle seguenti: "a ciascun candidato alla presidenza";

f) il numero 2) del comma 13 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"2) individua il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito il maggior numero di voti";

g) al numero 3) del comma 13 dell'articolo 15 le parole: "alla lista regionale" sono sostituite dalle seguenti: "al candidato Presidente";

h) al numero 4) del comma 13 dell'articolo 15 le parole: "alla lista regionale" sono sostituite dalle seguenti: "al candidato Presidente";

i) al numero 5) del comma 13 dell'articolo 15 il periodo "Proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale." è sostituito dal seguente: "Proclama eletto il candidato Presidente maggiormente suffragato e tutti i candidati.";

j) [il numero 6) del comma 13 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"6) verifica quindi se i voti riservati al candidato Presidente risultato eletto sia pari o superiore al 40 per cento dei voti conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente;"] ;

k) al comma 15 dell'articolo 15 le parole: "alla lista" sono sostituite dalle seguenti: "al candidato Presidente".».

Art. 11 ***Modifiche alla legge 43/1995*** [(12)]**.**

1. Alla *legge 43/1995* sono apportate le seguenti modifiche:

a) gli articoli 1, 2, 3 e 4 non sono recepiti;

b) al comma 1 dell'articolo 5 il periodo: "Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 30.987,41" non è recepito;

c) al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 5 le parole: "e nella lista regionale" non sono recepite;

d) al comma 2 dell'articolo 5 le parole: "capolista della lista regionale" sono sostituite dalle seguenti: "candidato Presidente";

e) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

1. Le coalizioni di gruppi sono ammesse alla distribuzione dei seggi ove abbiano ottenuto complessivamente almeno l'otto per cento dei voti validi.

2. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di liste non collegati ad altri che abbiano ottenuto meno dell'otto per cento dei voti validi.

3. Non sono, altresì, ammessi all'assegnazione di seggi i gruppi di liste che, anche se collegati in coalizione ad altri, non abbiano individualmente superato la soglia del quattro per cento dei voti validi.";

f) gli articoli 8 e 9 non sono recepiti.

(12) Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 1, L.R. 10 marzo 2015, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «Art. 11. Modifiche alla legge n. 43 del 1995. 1. Alla legge n. 43 del 1995 vengono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 3, le parole da "nei modi previsti ..." a "ridotti alla metà" sono sostituite dalle seguenti: "nei modi previsti dal precedente articolo 9";

b) il comma 5 dell'articolo 1 è eliminato;

c) al comma 8 dell'articolo 1 le parole: "con una delle liste regionali" sono sostituite dalle seguenti: "con un candidato Presidente" e le parole: "dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta" sono sostituite dalle seguenti: "dal candidato Presidente"; le parole "Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo" sono eliminate;

d) al comma 9 dell'articolo 1 le parole "alla medesima lista regionale" sono sostituite dalle seguenti: "al medesimo candidato Presidente"; le parole: " In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste a essa collegate" sono eliminate;

e) il comma 11 dell'articolo 1 è eliminato;

f) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"1. La scheda e le modalità di espressione del voto sono quelle descritte nell'articolo 7 della presente legge";

g) al comma 1 dell'articolo 5 il periodo: "Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 30.987,41" è eliminato;

h) al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 5 le parole: "e nella lista regionale" sono eliminate;

i) al comma 2 dell'articolo 5 le parole: "capolista della lista regionale" sono sostituite dalle seguenti: "candidato Presidente";

j) l'art. 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali non collegate ad altre liste il cui gruppo abbia ottenuto nell'intera Regione meno del 5 per cento dei voti validi. Le liste collegate sono ammesse alla distribuzione dei seggi ove abbiano ottenuto, nell'intera Regione, complessivamente tra loro, almeno il 5 per cento dei voti validi. A partire dalle votazioni per le elezioni della IX legislatura, non sono ammessi all'assegnazione di seggi i gruppi di liste che, anche se collegate ad altre liste, non abbiano individualmente superato la soglia del 4 per cento dei voti validi.";

k) l'articolo 8 è eliminato.».

Art. 12 ***Norme di prima attuazione*** [(13)]***.***

[1. Nelle prime elezioni regionali successive all'entrata in vigore della presente legge e in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge n. 108 del 1968 e dall'articolo 2, comma 2, della presente legge le candidature a Presidente e le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 08,00 del ventiseiesimo giorno alle ore 12,00 del venticinquesimo giorno antecedenti quello ultimo della votazione.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione].

(13) Articolo abrogato dall'art. 10, comma 1, L.R. 10 marzo 2015, n. 7.

SARDEGNA

STATUTO

https://www.consregsardegna.it/wp-content/uploads/2019/10/Statuto.pdf

Legge regionale Statutaria 12 novembre 2013, n. 1

Legge statutaria elettorale ai sensi dell'*articolo 15* dello Statuto speciale per la Sardegna

IL CONSIGLIO REGIONALE,

con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti,

ha approvato;

nessuna richiesta di referendum è stata presentata;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge regionale approvata ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale:

CAPO I

Sistema elettorale regionale

Art. 1 ***Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.***

1. Il Presidente della Regione e il Consiglio regionale sono eletti contestualmente a suffragio universale e diretto con voto personale, eguale, libero e segreto.

2. Il Consiglio regionale è eletto con voto attribuito a liste circoscrizionali concorrenti ciascuna collegata, a pena di esclusione, ad un candidato alla carica di Presidente della Regione.

3. Il Presidente della Regione è eletto sulla base di candidature individuali regionali.

4. È eletto Presidente della Regione il candidato presidente che ha ottenuto nell'intera Regione il maggior numero di voti validi.

5. Il Presidente della Regione e il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore fanno parte del Consiglio regionale.

6. Alla coalizione collegata al presidente eletto è attribuito un premio nei casi e con le modalità previste dall'articolo 13.

7. Sono esclusi dall'attribuzione dei seggi:

a) i gruppi di liste che fanno parte di una coalizione che ottiene meno del 10 per cento del totale dei voti validi ottenuti da tutti i gruppi di liste a livello regionale;

b) i gruppi di liste non coalizzati che ottengono meno del 5 per cento del totale dei voti ottenuti da tutti i gruppi di liste a livello regionale.

Art. 2 ***Definizioni.***

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) circoscrizione elettorale, d'ora in avanti "circoscrizione", la suddivisione del territorio regionale ai fini dell'elezione del Consiglio regionale;

b) lista circoscrizionale, la lista concorrente di candidati alla carica di consigliere regionale presentata in una circoscrizione elettorale;

c) gruppo di liste, l'insieme delle liste contraddistinte dal medesimo contrassegno e denominazione nelle diverse circoscrizioni elettorali;

d) coalizione di gruppi di liste, d'ora in avanti "coalizione", più gruppi di liste collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione;

e) gruppo di liste non coalizzato, il singolo gruppo di liste unico collegato a un candidato presidente;

f) candidato presidente, il candidato alla carica di Presidente della Regione.

Art. 3 ***Circoscrizioni elettorali.***

1. Il territorio della Regione è ripartito nelle otto circoscrizioni elettorali di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano e Sassari, corrispondenti a quelle risultanti alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale dell'anno 2009.

2. Il complesso delle circoscrizioni forma il collegio unico regionale ai fini del calcolo dei voti attribuiti ai candidati alla carica di Presidente della Regione e dell'attribuzione e del riparto dei seggi fra le coalizioni e i gruppi di liste.

3. Il numero dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione è calcolato dividendo la cifra della popolazione residente nella Regione, quale risulta dai dati ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno precedente la data di convocazione dei comizi elettorali, per il numero dei seggi del Consiglio meno uno ed assegnando ad ogni circoscrizione tanti seggi quante volte il quoziente è contenuto nella cifra della popolazione residente nella circoscrizione.

4. I seggi eventualmente rimanenti sono attribuiti alle circoscrizioni per le quali la divisione prevista al comma 3 ha dato maggiori resti.

Art. 4 ***Liste circoscrizionali.***

1. La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali è accompagnata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Regione.

2. Ciascuna lista circoscrizionale è contraddistinta da un proprio contrassegno e denominazione.

3. Le liste circoscrizionali, a pena di esclusione, devono essere presentate con il medesimo contrassegno e denominazione in almeno tre quarti delle circoscrizioni elettorali, in modo da costituire un gruppo di liste; le liste appartenenti al medesimo gruppo sono collegate al medesimo candidato presidente.

3-bis. Ciascuna lista circoscrizionale deve comprendere, all'atto della presentazione, un numero di componenti non inferiore ai due terzi, arrotondato all'unità superiore, dei seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi dell'articolo 3 e non superiore, nelle circoscrizioni alle quali è assegnato un numero di seggi uguale o superiore a 3, al numero dei seggi assegnato a quella circoscrizione, aumentato di una unità se il numero di seggi spettanti è dispari (3).

4. In ciascuna lista circoscrizionale, a pena di esclusione secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 26 luglio 2013, n. 16 (Organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale)), ogni genere è rappresentato in misura eguale; qualora siano presentate liste circoscrizionali con un numero di componenti inferiore al numero massimo di cui al comma 3-bis, il numero dei componenti della lista deve essere pari; nel caso di lista circoscrizionale con due soli componenti, a pena di esclusione, devono essere rappresentati entrambi i generi (4).

5. Ciascun candidato presidente deve dichiarare il collegamento con uno o più gruppi di liste; la dichiarazione è efficace solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento delle liste e se è accompagnata dal programma politico.

(3) Comma aggiunto dall' art. 1, comma 1, lettera a), L.R.Stat. 20 marzo 2018, n. 1.

(4) Comma così sostituito dall' art. 1, comma 1, lettera b), L.R.Stat. 20 marzo 2018, n. 1. Il testo precedente era così formulato: «4. In ciascuna lista circoscrizionale, a pena di esclusione, ciascuno dei due generi non può essere rappresentato in misura superiore a due terzi dei candidati; si arrotonda all'unità superiore se dal calcolo dei due terzi consegue un numero decimale.».

Art. 5 ***Elettorato attivo.***

1. Sono elettori del Presidente della Regione e del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

Art. 6 ***Elettorato passivo.***

1. Sono eleggibili alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

Art. 7 ***Divieto di candidature plurime.***

1. I candidati presidente non possono presentarsi come candidati nelle liste circoscrizionali.

2. Nessun candidato può essere compreso in più di una lista circoscrizionale.

Art. 8 ***Elezioni primarie.***

1. Con legge regionale sono disciplinate le modalità di partecipazione degli elettori alla selezione dei candidati alla carica di Presidente della Regione, denominate "elezioni primarie", al fine di favorire e promuovere la partecipazione democratica.

Art. 9 ***Espressione del voto e della doppia preferenza di genere*** [(5)]***.***

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione di preferenza.

2. Alla destra del rettangolo recante il contrassegno della lista circoscrizionale è riportato il nome e cognome del candidato alla Presidenza della Regione, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate. Il primo rettangolo, il nome e cognome del candidato alla Presidenza della Regione e i contrassegni

delle liste ad esso collegate sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il candidato alla Presidenza della Regione, il nome e cognome di quest'ultimo e i contrassegni delle liste ad esso collegate sono posti al centro del secondo rettangolo.

3. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il medesimo candidato alla Presidenza della Regione la collocazione progressiva dei rettangoli recanti i contrassegni delle liste all'interno del secondo rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio.

4. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali tracciando un segno nel relativo rettangolo. Ciascun elettore può, altresì, esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome oppure il nome e il cognome dei candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, esse riguardano candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

5. L'elettore esprime il suo voto per un candidato alla Presidenza della Regione, anche non collegato alla lista circoscrizionale prescelta, tracciando un segno sul nome del candidato alla Presidenza. Se l'elettore esprime il suo voto soltanto per una lista circoscrizionale, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla Presidenza della Regione collegato.

(5) Articolo così sostituito dall' art. 2, comma 1, L.R.Stat. 20 marzo 2018, n. 1. Il testo precedente era così formulato: «Art. 9. Espressione del voto. 1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla Presidenza della Regione, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla Presidenza della Regione e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il candidato alla Presidenza della Regione, il nome e cognome di quest'ultimo e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il medesimo candidato alla Presidenza della Regione la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per un candidato alla Presidenza della Regione, anche non collegato alla lista circoscrizionale prescelta, tracciando un segno sul nome del candidato alla Presidenza. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista circoscrizionale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla Presidenza della Regione collegato.».

Art. 9-bis ***Presenza paritaria di genere nei programmi e nei messaggi di comunicazione politica*** [(6)]**.**

1. In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici assicurano la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, mettono in risalto con pari evidenza la presenza di candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.

(6) Articolo aggiunto dall' *art. 3, comma 1, L.R.Stat. 20 marzo 2018, n. 1*.

CAPO II

Attribuzione dei seggi

Art. 10 ***Determinazione dei risultati circoscrizionali.***

1. Compiute le operazioni di spoglio e l'eventuale riesame delle schede, in ogni circoscrizione si determina:

a) il numero dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascun candidato presidente;

b) la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti dalla lista nella circoscrizione;

c) la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste collegate al medesimo candidato presidente;

d) a cifra individuale di ogni candidato alla carica di consigliere regionale, data dalla somma dei voti di preferenza validi ottenuti dal candidato nella circoscrizione.

Art. 11 ***Proclamazione del presidente.***

1. Ricevuti i dati di cui all'articolo 10, nel collegio unico regionale si determina il numero di voti validi ottenuti da ciascun candidato presidente, costituito dalla somma dei voti validi ottenuti dal medesimo in tutte le circoscrizioni.

2. Si proclama eletto Presidente della Regione il candidato presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e si proclama eletto consigliere regionale il candidato presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore al quale viene riservato un seggio ai sensi dell'articolo 17, comma 7.

Art. 12 Soglia di sbarramento - Esclusioni.

1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 11, nel collegio unico regionale si calcolano le percentuali di voti ottenuti da ciascuna coalizione e gruppo di liste non coalizzato sul totale dei voti ottenuti da tutti i gruppi di liste e si escludono dall'attribuzione dei seggi le coalizioni con i gruppi che ne fanno parte e i gruppi di liste non coalizzati che non hanno raggiunto le percentuali di sbarramento richieste dall'articolo 1, comma 7.

Art. 13 ***Ripartizione dei seggi e premio di maggioranza.***

1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 12, nel collegio unico regionale si verifica la percentuale di voti ottenuti dal presidente proclamato eletto calcolata sul totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati presidente.

2. Salvo quanto previsto dal comma 5, si assegna alla coalizione o al gruppo di liste non coalizzato collegati al presidente proclamato eletto:

a) il 60 per cento dei seggi del Consiglio regionale se il presidente proclamato eletto ha ottenuto una percentuale di voti superiore al 40 per cento;

b) il 55 per cento dei seggi del Consiglio regionale se il presidente proclamato eletto ha ottenuto una percentuale di voti compresa tra il 25 ed il 40 per cento.

3. I seggi restanti dopo l'attribuzione dei seggi assegnati alla coalizione o al gruppo di liste non coalizzato collegati al presidente proclamato eletto sono ripartiti tra tutti gli altri gruppi di liste ammessi all'attribuzione dei seggi, secondo il calcolo di cui all'articolo 15.

4. Nel calcolo dei seggi di cui ai commi da 1 a 3 sono compresi i due attribuiti ai sensi dell'articolo 11.

5. Qualora la percentuale di voti di cui al comma 1 sia pari o superiore al 60 per cento e la coalizione o il gruppo non coalizzato collegati al presidente proclamato eletto abbiano anch'essi ottenuto una percentuale pari o superiore al 60 per cento della somma dei voti validi dei gruppi di liste ammessi all'attribuzione dei seggi ovvero, nel caso in cui la percentuale di cui al comma 1 sia inferiore al 25 per cento, tutti i seggi sono ripartiti proporzionalmente fra tutti i gruppi di liste ammessi al riparto con le modalità di cui all'articolo 16.

6. Nel calcolo delle percentuali e nel calcolo dei seggi si tiene conto delle cifre decimali fino alla seconda e si arrotonda all'unità più vicina.

Art. 14 ***Attribuzione dei seggi ai gruppi di liste della coalizione vincente.***

1. Detratto il seggio attribuito al presidente proclamato eletto, i restanti seggi spettanti ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 sono attribuiti alla coalizione o al gruppo di liste non coalizzato ad esso collegato.

2. In caso di coalizione collegata al presidente proclamato eletto, i seggi si ripartiscono tra i gruppi di liste che la compongono secondo le seguenti operazioni:

a) si divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste per il numero dei seggi assegnati alla coalizione; nell'effettuare l'operazione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente;

b) si divide quindi la cifra di ciascun gruppo di liste per il quoziente ottenuto ai sensi della lettera a): il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo;

c) i seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali le ultime divisioni di cui alla lettera b) hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali.

Art. 15 ***Attribuzione dei seggi agli altri gruppi di liste.***

1. Detratti i seggi spettanti al presidente proclamato eletto e alla coalizione o al gruppo non coalizzato ad esso collegati, i seggi restanti si ripartiscono tra tutti gli altri gruppi ammessi all'attribuzione di seggi secondo le seguenti operazioni:

a) si divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste per il numero dei seggi restanti; nell'effettuare l'operazione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente;

b) si divide quindi la cifra di ciascun gruppo di liste per il quoziente ottenuto ai sensi della lettera a): il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo;

c) i seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali le ultime divisioni di cui alla lettera b) hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali.

Art. 16 ***Ripartizione dei seggi senza premio di maggioranza.***

1. Nei casi previsti dall'articolo 13, comma 5, detratto il seggio del presidente proclamato eletto, tutti gli altri seggi sono attribuiti con le seguenti operazioni:

a) si calcola il quoziente regionale dividendo la somma delle cifre regionali di tutti i gruppi di liste ammessi all'assegnazione dei seggi per 59;

b) si divide quindi la cifra di ciascun gruppo di liste per il quoziente ottenuto ai sensi della lettera a); il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo;

c) i seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali le ultime divisioni di cui alla lettera b) hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali.

Art. 17 ***Attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali.***

1. Si procede al riparto dei seggi tra le sole liste circoscrizionali appartenenti ai gruppi di liste che hanno ottenuto seggi in base alle operazioni precedenti.

2. A tal fine si divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella circoscrizione appartenenti ai soli gruppi di liste che hanno ottenuto seggi per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

3. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste supera quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di un'unità il divisore.

4. Se per uno o più gruppi di liste, per effetto delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, il numero dei seggi attribuiti supera il numero di quelli assegnati in base all'articolo 14, 15 o 16, si tolgono, per ciascun gruppo, i seggi in eccedenza sottraendoli alle rispettive liste circoscrizionali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, il seggio è sottratto alla lista circoscrizionale con la minore cifra elettorale residuale percentuale di cui alla graduatoria prevista dal comma 5, lettera b).

5. Si assegnano i seggi restanti in base alle seguenti operazioni:

a) si determina il numero dei seggi ancora da assegnare a ciascun gruppo di liste, sottraendo dal totale dei seggi spettanti a ciascun gruppo di liste i seggi attribuiti alle rispettive liste circoscrizionali secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3;

b) si assegnano tali seggi alle rispettive liste circoscrizionali seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati di ciascuna, espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale; a tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale; nel caso in cui non vengano ripartiti così tutti i seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti riutilizzando la stessa graduatoria decrescente tante volte quante risultano necessarie al raggiungimento del numero di seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste.

6. Qualora in una circoscrizione il numero dei seggi assegnati ecceda quello dei candidati della lista, si attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

7. Compiute le operazioni di cui ai commi da 1 a 6 al candidato presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore al presidente proclamato eletto si assegna l'ultimo dei seggi tra quelli attribuiti alle liste circoscrizionali ad esso collegate in base al minore resto o, in mancanza, alla cifra elettorale circoscrizionale minore in assoluto.

Art. 18 ***Riserva di un seggio per circoscrizione.***

1. In ogni circoscrizione è garantita l'attribuzione di almeno un seggio.

2. Qualora, per effetto delle operazioni compiute, non si verifichi la condizione del comma 1 in una o più circoscrizioni, in ciascuna di esse si attribuisce un seggio al candidato più votato della lista circoscrizionale

che ha la maggiore cifra tra quelle ammesse all'attribuzione dei seggi; corrispondentemente è detratto l'ultimo seggio attribuito al medesimo gruppo di liste nelle altre circoscrizioni.

3. In caso di parità di voti tra più liste circoscrizionali il seggio è attribuito alla lista del gruppo che ha ottenuto a livello regionale il maggior numero di seggi.

4. Se la lista circoscrizionale più votata fa parte di un gruppo che non ha avuto attribuito più di un seggio per circoscrizione, si passa alla lista circoscrizionale che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore.

Art. 19 ***Proclamazione dei consiglieri.***

1. Nel collegio unico regionale si attribuiscono i seggi ai candidati alla carica di consigliere regionale, compiendo le seguenti operazioni:

a) si determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale cui sono stati attribuiti seggi a seconda delle rispettive cifre individuali; a parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;

b) si proclamano eletti, nei limiti dei posti cui ciascuna lista ha diritto e seguendo la graduatoria di cui alla lettera a), i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Art. 20 ***Surrogazioni.***

1. Il seggio di consigliere che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista circoscrizionale, segue immediatamente l'ultimo eletto, nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri; in caso di mancanza di ulteriori candidati nella stessa lista circoscrizionale si procede con le modalità previste dall'*articolo 17*, comma 6.

2. In caso di dimissioni o decadenza da consigliere del candidato presidente che ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore a quello proclamato presidente, il seggio è attribuito al candidato che segue immediatamente nella lista circoscrizionale cui il seggio era stato sottratto in applicazione dell'*articolo 17*, o in mancanza al gruppo di liste, alla lista circoscrizionale ad esso appartenente ed al candidato della stessa che seguono immediatamente in base alle operazioni di cui rispettivamente all'*articolo 15* o *16* e *17*.

Art. 21 ***Sottoscrizione delle liste.***

1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione devono essere sottoscritte:

a) da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti;

b) da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione per le circoscrizioni oltre i 500.000 abitanti.

2. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata.

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste di candidati con contrassegni tradizionalmente usati o ufficialmente riconosciuti dai partiti o gruppi o movimenti politici di carattere nazionale o regionale che abbiano avuto eletto, nella legislatura in corso alla data dell'indizione dei comizi, un proprio rappresentante nel Consiglio regionale o ai quali, con dichiarazione formale, aderisca almeno un consigliere regionale in carica alla data di indizione dei comizi elettorali; nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.

4. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve essere sottoscritta dal presidente o segretario o coordinatore del partito o gruppo o movimento politico responsabile per il territorio regionale o per il territorio della circoscrizione, che risultano tali per attestazioni dei rispettivi organi competenti per statuto, ovvero da rappresentanti dagli stessi responsabili incaricati con mandato autenticato dal notaio.

CAPO III

Norme transitorie

Art. 22 ***Disposizioni transitorie in materia elettorale e di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità.***

1. Qualora debbano svolgersi le elezioni regionali senza che sia stata approvata una legge di adeguamento al sistema elettorale introdotto dalla presente legge, per l'organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per le elezioni delle Regioni a statuto normale), e della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario), e successive modifiche ed integrazioni, intendendosi le disposizioni in materia di liste regionali riferite alle candidature alla carica di Presidente della Regione, e in via suppletiva le disposizioni della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale) e successive modifiche e integrazioni.

2. In materia di ineleggibilità e incompatibilità, fino all'approvazione di una disciplina regionale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, oltre a quanto previsto dallo stesso Statuto, si applicano le leggi statali (8).

3. [l Presidente della Regione che si sia dimesso dalla carica determinando la cessazione anticipata della legislatura non può in ogni caso essere nuovamente candidato al successivo turno elettorale regionale] (7).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(7) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, L.R.Stat. 9 dicembre 2013, n. 2.

(8) Per l'interpretazione autentica di quanto previsto dal presente comma, vedi l'art. 1, comma 1, L.R.Stat. 11 settembre 2014, n. 1.

Legge Regionale Statutaria 11 settembre 2014, n. 1

Ineleggibilità ed incompatibilità con la carica di consigliere regionale: interpretazione autentica dell'*articolo 22, comma 2, della L.R.Stat. n. 1 del 2013*.

IL CONSIGLIO REGIONALE

con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti,

ha approvato;

nessuna richiesta di referendum è stata presentata;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge regionale approvata ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale:

Art. 1 ***Interpretazione autentica dell'articolo 22, comma 2, della L.R.Stat. n. 1 del 2013, in materia di ineleggibilità ed incompatibilità.***

1. Nell'*articolo 22, comma 2, della L.R.Stat. 12 novembre 2013, n. 1* (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna), la dizione "oltre a quanto previsto dallo stesso Statuto" si interpreta nel senso che per le categorie previste dall'articolo 17 dello Statuto è escluso ogni riferimento alla legislazione statale ed i casi di incompatibilità sono solo quelli previsti dal medesimo articolo 17.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. 8 agosto 1983, n. 7 (1).

Testo Unico delle leggi regionale per l'elezione del Consiglio regionale (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n. 40-bis.

(2) La presente legge regionale è sta recepita con *D.P.G.R. 29 gennaio 1987, n. 2/L*, al quale si rimanda.

https://www.consiglio-bz.org/download/Nichtwaehlbarkeitsgruende_it.pdf

Legge Provinciale 5 marzo 2003, n. 2

Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia.

Capo II

Eleggibilità, ineleggibilità e incompatibilità

Art. 13 ***Cause di non candidabilità.***

1. Per le cause di non candidabilità alla carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale si applica l'articolo 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55.

Art. 14 ***Eleggibilità alla carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale.***

1. Sono eleggibili a Presidente della Provincia e a consigliere provinciale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, compilate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, che abbiano compiuto o compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno dell'elezione e che risiedano, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della regione.

2. Non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Provincia chi sia stato eletto alla carica nelle due precedenti consultazioni elettorali e abbia esercitato le funzioni per almeno quarantotto mesi anche non continuativi. Questa disposizione si applica ai soli presidenti eletti a suffragio universale diretto.

Art. 15 ***Cause d'ineleggibilità alla carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale.***

1. Non sono eleggibili alla carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale:

a) i membri del Governo e i commissari del Governo per le province di Trento e di Bolzano;

b) i questori di Trento e di Bolzano, nonché i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella regione;

c) i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti;

d) i magistrati che hanno giurisdizione nella regione, i componenti del Consiglio di Stato, i componenti degli organi di giurisdizione amministrativa di cui all'articolo 90 dello Statuto speciale, i componenti della Corte dei conti e della sezione della corte avente sede nella regione;

e) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato che hanno il comando territoriale nella regione;

f) i dipendenti della Regione o della Provincia di Trento o dei rispettivi enti funzionali che rivestono qualifiche dirigenziali o che, comunque, siano preposti a servizi o uffici delle amministrazioni stesse, nonché il segretario generale e il direttore generale del comune di Trento;

g) gli ecclesiastici e i ministri di culto che nel territorio della regione hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

h) il difensore civico.

2. Le cause di ineleggibilità previste dalle lettere c) e h) del comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni presentate non oltre l'ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature.

3. Le cause d'ineleggibilità previste dalle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni presentate, trasferimento, revoca dell'incarico o richiesta di collocamento in aspettativa intervenuti non oltre l'ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. Gli interessati devono risultare in aspettativa dalla data di accettazione della candidatura fino al giorno della votazione.

5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti conseguenti alle domande di dimissioni o collocamento in aspettativa di cui ai commi 2 e 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dall'effettiva cessazione dalle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione. Per cessazione dalle funzioni s'intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito.

Art. 16 ***Altre cause d'ineleggibilità.***

1. Non sono eleggibili, inoltre:

a) il legale rappresentante, l'amministratore delegato, il consigliere delegato o il direttore generale di società o imprese concessionarie o erogatrici di pubblico servizio per conto della Regione o della Provincia di Trento;

b) [il legale rappresentante, l'amministratore delegato, il consigliere delegato o il direttore generale di imprese o società con fini di lucro che ricevano dalla Regione o dalla Provincia di Trento sussidi o altri benefici economici a carattere continuativo o garanzie di tali assegnazioni finanziarie] (7);

c) il legale rappresentante, l'amministratore delegato, il consigliere delegato o il direttore generale delle società con capitale maggioritario della Regione o della Provincia di Trento o nelle quali la Regione o la Provincia di Trento esercitano una posizione dominante disponendo di almeno un quinto dei voti esercitabili in assemblea ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

2. Non sono eleggibili, infine:

a) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione o le Province autonome di Trento o di Bolzano;

b) coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o dipendenti della Regione o delle Province autonome oppure di istituti o aziende da esse dipendenti o vigilati, con sentenza passata in giudicato sono stati dichiarati responsabili verso l'ente, istituto o azienda e non hanno ancora estinto il debito.

(7) Lettera abrogata dall'art. 2, L.P. 9 luglio 2008, n. 9.

Art. 17 ***Incompatibilità di cariche.***

1. Non sono compatibili con la carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale le cariche di:

a) deputato o senatore;

b) giudice della Corte costituzionale;

c) membro di altri consigli regionali o del Consiglio provinciale di Bolzano;

d) sindaco, assessore o consigliere di un comune della regione;

e) presidente, assessore o consigliere di altri enti locali;

f) membro del Parlamento europeo o della Commissione europea.

2. Non è compatibile con la carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale, inoltre, la posizione di dipendente della Regione o delle Province autonome di Trento o di Bolzano, dello Stato o degli enti funzionali della Regione o delle province autonome.

3. Non può ricoprire la carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale chi ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con la Regione o con le Province autonome di Trento o di Bolzano. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità.

4. Non è compatibile con la carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale l'incarico di:

a) legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di enti, istituti, associazioni o società sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione o delle Province autonome;

b) legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di enti, istituti o società al cui capitale la Regione o la Provincia autonoma di Trento partecipino oppure nei confronti dei quali i medesimi enti assegnino finanziamenti;

b-bis) legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di enti, istituti o società finanziati da società controllate dalla Provincia o dalla Regione; (8)

c) legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di istituti bancari o società per azioni che abbiano come scopo prevalente l'esercizio di attività finanziarie e che svolgano attività nel territorio della provincia;

d) colui che, in proprio o in qualità di legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di enti, istituti, associazioni o società, sia legato alla Regione, alle province autonome di Trento o Bolzano, a società da queste controllate o a enti locali da un contratto d'opera o somministrazione, o che gestisca servizi di qualunque genere per i medesimi enti; (9)

e) consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore della Regione, delle Province autonome di Trento o di Bolzano o dei rispettivi enti funzionali o delle società o imprese di cui

all'articolo 16, comma 1, lettere a) e c) o in favore dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) di questo comma (10);

f) consigliere provinciale che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione d'ineleggibilità prevista da questa legge.

5. Le cause di incompatibilità indicate al comma 4 non si applicano nel caso di enti, istituti, associazioni e società, nonché cooperative o consorzi di cooperative iscritti nei registri pubblici aventi scopi esclusivamente culturali, sportivi, sindacali, di culto o assistenziali.

6. Le cause d'incompatibilità previste dai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano quando le persone ivi indicate presentano le dimissioni, o quando i dipendenti di cui ai commi 2 e 4 presentano richiesta di collocamento in aspettativa senza assegni, secondo i rispettivi ordinamenti.

7. Il Presidente della Provincia e i consiglieri provinciali per i quali esista o si determini una delle cause d'incompatibilità previste da questa legge decadono dal mandato qualora non abbiano rassegnato le dimissioni dalla carica incompatibile o non abbiano presentato richiesta di collocamento in aspettativa, cessando dall'esercizio delle funzioni, prima della convalida dell'elezione a consigliere o entro il termine e con le modalità indicate dal regolamento interno del Consiglio provinciale che disciplina la procedura per la convalida degli eletti.

8. La cessazione dalle funzioni comporta l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

9. L'accertamento delle incompatibilità previste da questa legge è di competenza del Consiglio provinciale.

10. [Il periodo di aspettativa concessa a lavoratori dipendenti eletti alla carica di consigliere provinciale può essere interrotto, nel corso del quinquennio di carica, per non più di dodici mesi al fine di consentire ai dipendenti interessati di partecipare a corsi o concorsi o di effettuare periodi di prova previsti dai singoli ordinamenti per la progressione in carriera o per il miglioramento in genere del trattamento giuridico ed economico] (11).

(8) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 1, L.P. 22 gennaio 2018, n. 1*.

(9) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 2, L.P. 22 gennaio 2018, n. 1*.

(10) Lettera così modificata dall'*art. 3, comma 1, L.P. 9 luglio 2008, n. 9*.

(11) Comma abrogato dall'*art. 3, comma 2, L.P. 9 luglio 2008, n. 9*.

Art. 18 ***Eccezioni alle cause d'ineleggibilità e d'incompatibilità.***

1. Non costituiscono cause d'ineleggibilità o d'incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferiti al Presidente e al vicepresidente della Provincia, agli assessori e ai consiglieri provinciali in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento, in connessione con il mandato elettivo.

2. L'ipotesi d'incompatibilità prevista dall'articolo 17, comma 3, non si applica al Presidente della Provincia o ai consiglieri provinciali per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Art. 19 ***Condizioni impeditive della nomina ad assessore.***

1. Agli assessori scelti tra persone non appartenenti al Consiglio provinciale si applicano le cause di non candidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri provinciali, ivi comprese le eccezioni disciplinate da questo capo.

2. Preliminarmente alla loro nomina, il Presidente della Provincia verifica che nei confronti degli interessati non sussista alcuna delle condizioni impeditive indicate al comma 1 e ne dà atto nel decreto di nomina.

L.P. 9 luglio 2008, n. 9

Modificazioni della *legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2* (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia), in materia di composizione della Giunta provinciale, di ineleggibilità e di incompatibilità.

Il Consiglio Provinciale ha approvato

nessuna richiesta di referendum è stata presentata

Il Presidente della Provincia

promulga la seguente legge:

Art. 1 ***Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia).***

1. All'articolo 8 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: "e dagli assessori" sono sostituite dalle seguenti: "e da non più di otto assessori";

b) nel comma 2 le parole: "nel numero massimo corrispondente al 25 per cento del numero degli assessori, se necessario arrotondato all'unità superiore" sono sostituite dalle seguenti: "nel numero massimo di tre".

Art. 2 ***Modificazione dell'articolo 16 della legge provinciale n. 2 del 2003.***

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale n. 2 del 2003 è abrogata.

Art. 3 ***Modificazioni dell'articolo 17 della legge provinciale n. 2 del 2003.***

1. Nella lettera e) del comma 4 dell'articolo 17 della legge provinciale n. 2 del 2003 le parole: "di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a) e c),".

2. Il comma 10 dell'articolo 17 della legge provinciale n. 2 del 2003 è abrogato.

Art. 4 ***Modificazione dell'articolo 73 della legge provinciale n. 2 del 2003.***

1. Nel comma 1 dell'articolo 73 della legge provinciale n. 2 del 2003 le parole: ", salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri" sono soppresse.

Art. 5 ***Modificazione dell'articolo 80 della legge provinciale n. 2 del 2003.***

1. Nel comma 1 dell'articolo 80 della legge provinciale n. 2 del 2003 le parole: "nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri" sono soppresse.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Legge Provinciale 20 marzo 2013, n. 3

Modificazioni dell'*articolo 8* della legge elettorale provinciale, in materia di composizione della Giunta provinciale.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

nessuna richiesta di referendum è stata presentata

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

promulga

la seguente legge:

Art. 1 ***Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (legge elettorale provinciale.***

1. Il comma 1 dell'*articolo 8* della legge elettorale provinciale è sostituito dal seguente: "1. La Giunta provinciale, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, è composta dal Presidente della Provincia e da non più di sei assessori, tra cui uno con funzioni di vicepresidente, nominati dal Presidente fra i consiglieri provinciali."

2. Il comma 2 dell'*articolo 8* della legge elettorale provinciale è sostituito dal seguente: "2. Entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Provincia nomina gli assessori ed attribuisce ad uno di essi la funzione di vicepresidente. In aggiunta agli assessori nominati ai sensi del comma 1, il Presidente può nominare un assessore scelto tra cittadini non facenti parte del Consiglio provinciale, purché sia in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere provinciale."

3. Il comma 3 dell'*articolo 8* della legge elettorale provinciale è abrogato.

4. Alla fine del comma 6 dell'*articolo 8* della legge elettorale provinciale è aggiunto il seguente periodo: "Fino alla seduta del Consiglio convocata per il giuramento ai sensi dell'*articolo 48-bis*, primo comma, dello Statuto speciale d'autonomia, la Giunta provinciale svolge gli affari di ordinaria amministrazione."

5. Quanto disposto da questo articolo si applica a decorrere dalla legislatura successiva a quella di entrata in vigore di questa legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

L.P. 22 gennaio 2018, n. 1

Modificazioni dell'*articolo 17 della legge elettorale provinciale 2003*, in materia di incompatibilità.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

nessuna richiesta di referendum è stata presentata

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge

Art. 1 Modificazioni dell'articolo 17 della legge provinciale 5 mano 2003, n. 2 (legge elettorale provinciale 2003.

1. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 17 della legge elettorale provinciale 2003 è inserita la seguente:
"b bis) legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di enti, istituti o società finanziati da società controllate dalla Provincia o dalla Regione;".

2. La lettera d) del comma 4 dell'articolo 17 della legge elettorale provinciale 2003 è sostituita dalla seguente:
"d) colui che, in proprio o in qualità di legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di enti, istituti, associazioni o società, sia legato alla Regione, alle province autonome di Trento o Bolzano, a società da queste controllate o a enti locali da un contratto d'opera o somministrazione, o che gestisca servizi di qualunque genere per i medesimi enti;".

3. Questo articolo si applica a partire dalla XVI legislatura provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 6 febbraio 1991, n. 3
Regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di Trento

https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=442

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 8 ottobre 2004, n. 15

Modifiche al regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di Trento

Note al testo

Deliberazione modificativa degli articoli 1, 3, 5, 6, 8, 9, 18, 19, 21, 22, 22 bis, 22 quater, 22 novies, 23, 24, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 54, 56, 57, 61, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 94, 97, 99, 103, 106, 108, 110, 111, 113, 115, 117, 118, 125, 126, 127, 128, 129 ter, 129 quinquies, 129 sexies, 130, 130 bis, 132, 134, 135, 136, 141, 147, 150, 153, 155, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 165 e 167, aggiuntiva del capo II bis del titolo I, del capo II bis del titolo VI e degli articoli 8 bis, 8 ter, 14 bis, 28 bis, 34 bis, 40 bis, 62 bis, 62 ter, 97 bis, 98 bis, 101 bis, 109 bis, 112 bis, 117 bis, 144 bis, 147 bis, 147 ter, 147 quater, 149 bis, 150 bis, 165 bis, sostitutiva della rubrica del capo III del titolo I e della rubrica del capo V del titolo V, sostitutiva degli articoli 14, 62, 79, 109, 112, 119, 121, 140, 151 e dell'allegato, abrogativa degli articoli 10, 11, 12 e 116 della deliberazione del consiglio provinciale 6 febbraio 1991, n. 3.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 23 luglio 2002, n. 4

Modifiche al regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di Trento

Note al testo

Deliberazione modificativa degli articoli 1, 3, 5, della rubrica del capo III del titolo I, degli articoli 9, 10, 11, 13, 14, 17, 24, 32, 47, 56, 65, 75, 96, 133, 140, 147, 159, 160, 162 e dell'allegato, aggiuntiva del capo I bis nel titolo II, degli articoli 22 bis, 22 ter, 22 quater, 22 quinquies, 22 sexies, 22 septies, 22 octies, 22 novies, 125 bis, del capo IV bis nel titolo IV, degli articoli 129 bis, 129 ter, 129 quater,129 quinquies, 129 sexies, 130 bis, del capo VI bis nel titolo V, dell'art. 146 bis, del capo VI ter nel titolo V, degli articoli 146 ter e 146 quater, abrogativa degli articoli 122 e 131, sostitutiva della rubrica del capo IV del titolo IV, degli articoli 124, 125, 126, 127 e 128 della deliberazione del consiglio provinciale 6 febbraio 1991, n. 3.

LEGGE PROVINCIALE 19 SETTEMBRE 2017, N. 14

Disposizioni sull'elezione del Consiglio provinciale, del presidente della Provincia e sulla composizione ed elezione della Giunta provinciale

http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/208939/legge_provinciale_19_settembre_2017_n_14.aspx?view=1

LEGGE PROVINCIALE 11 MAGGIO 2018, N. 6

Modifica della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 14 "Disposizioni sull'elezione del Consiglio provinciale, del presidente della Provincia e sulla composizione ed elezione della Giunta provinciale"

Art. 1 (Modifica della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 14, "Disposizioni sull'elezione del Consiglio provinciale, del presidente della Provincia e sulla composizione ed elezione della Giunta provinciale")

1. L'articolo 16 della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 14, è così sostituito:

"Art. 16 (Formazione delle candidature)

1. Le liste dei candidati sono depositate presso la struttura provinciale competente in materia elettorale tra il cinquantunesimo giorno e le ore 12 del quarantasettesimo giorno antecedente quello dell'elezione, eccettuate le domeniche, e comunque durante l'orario di servizio.

2. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere provinciale deve essere sottoscritta da non meno di 400 e non più di 600 elettori, che il giorno della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali hanno diritto di votare nei comuni della provincia di Bolzano per l'elezione del Consiglio provinciale.

3. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista di candidati.

4. In deroga a quanto disposto dal comma 2, nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste da parte di partiti o raggruppamenti politici che nelle ultime elezioni hanno presentato candidature con proprio e identico contrassegno ottenendo almeno un seggio nel Consiglio provinciale o nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo. In tale caso la dichiarazione di presentazione della lista è sottoscritta da una delle persone di cui all'articolo 14, comma 3.

5. Le sottoscrizioni previste dai commi 2 e 4 devono essere autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con le modalità indicati all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modifiche.

6. Il deposito è effettuato dalle persone indicate dall'articolo 15.

7. I candidati alla carica di consigliere provinciale, questi ultimi contrassegnati da numeri arabi progressivi, devono essere elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso, gruppo linguistico di appartenenza, ed eventualmente del soprannome o del nome volgare.

8. Ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere provinciale deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 12 e non superiore a 35. Ciascuna lista di candidati deve essere formata da rappresentanti di ambo i generi. In ciascuna lista di candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con eventuale arrotondamento all'unità superiore o inferiore. Se, al momento del suo deposito, una lista comprende candidati dello stesso genere in misura superiore a due terzi, i candidati del genere sovrarappresentato sono cancellati dalla lista partendo dall'ultimo candidato di detto genere. Se un candidato del genere sottorappresentato non è stato ammesso alle elezioni dall'ufficio elettorale centrale, non si procede ad ulteriore cancellazione dalla lista.

9. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7, per le candidate può essere indicato solo il cognome da nubile o può essere aggiunto o anteposto il cognome del marito. Chi ha costituito un'unione civile e ivi dichiarato di voler assumere un cognome comune ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 20 maggio 2016, n. 76, può anteporre o posporre il cognome comune.

10. Nessuno può essere candidato alla carica di consigliere provinciale in più di una lista.

11. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale deve contenere la descrizione succinta del contrassegno che identifica la lista."

Art. 2 (Norma finanziaria)

(1) La presente legge non comporta nuove o maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

REGOLAMENTO INTERNO DELLA CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

(…)

Art. 19 Incompatibilità

1. I/Le componenti della Giunta provinciale non possono fare parte dell'Ufficio di Presidenza

Art. 23-bis Commissione di convalida

1. Entro quindici giorni dalla prima seduta del Consiglio il/la Presidente del Consiglio nomina, sentiti i capigruppo/ sentite le capigruppo, la commissione di convalida.

2. La commissione di convalida è formata, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 26, comma 1, da sette consiglieri/consigliere, i/le quali non possono rifiutare la nomina, né dare le loro dimissioni, né farsi sostituire. La nomina è fatta in ragione delle competenze necessarie a svolgere le funzioni di componente della commissione.

3. Alla commissione di convalida spettano ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, commi 1 e 4, della legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4, recante "Disposizioni sull'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2003", esclusivamente gli accertamenti e le istruttorie sul- le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri e delle consigliere, comprese quelle sopravvenute nel corso della legislatura. Gli accerta- menti riguardano anche i/le subentranti ai consiglieri

e alle consigliere comunque cessati/cessate dalla carica. La commissione esercita le sue funzioni sulla base della disciplina contenuta nel capo III-bis.

Art. 30-bis Insediamento e funzionamento della commissione di convalida

1. La commissione di convalida di cui all'articolo 23-bis è convocata per la prima seduta dal/dalla Presidente del Consiglio, entro tre giorni dalla nomina, per eleggere il/la presidente, il/la vicepresidente e il segretario/la segretaria, secondo la disciplina prevista dall'articolo 31.

2. Insediata la commissione, il/la presidente della commissione assegna ai/ alle componenti, mediante sorteggio, i nominativi dei consiglieri/delle consigliere per i/le quali devono effettuare l'istruttoria per la verifica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e presentare quindi alla commissione le proprie conclusioni.

3. Per il funzionamento della commissione si applica, per quanto possibile, la disciplina sul funzionamento delle commissioni legislative, di cui al capo IV. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei/delle presenti, con votazioni per alzata di mano. In caso di parità si intende adottata la decisione più favorevole all'eletto/eletta.

Art. 30-quater Procedura in commissione in caso di configurazione di cause di ineleggibilità o incompatibilità

1. Quando la commissione ritiene configurarsi l'esistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, comunica per iscritto le contestazioni al consigliere interessato/alla consigliera interessata, il/la quale ha facoltà, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, di presentare per iscritto le proprie controdeduzioni o di eliminare la causa di incompatibilità contestata.

2. Decorso tale termine la commissione stabilisce, ove ritenuto necessario, la data della discussione, dandone comunicazione al consigliere interessato/alla consigliera interessata con almeno dieci giorni di preavviso. Di fronte alla commissione il consigliere interessato/la consigliera interessata può farsi assistere da persona di fiducia.

3. Espletata la procedura di cui ai commi 1 e 2, la commissione, se ritiene comunque esistere cause di ineleggibilità o di incompatibilità, riferisce al Consiglio e propone quanto previsto all'articolo 30- quinquies, comma 1, rispettivamente lettere b) o c).

Art. 30-quinquies Relazione e proposte della commissione al Consiglio

1. Al termine dei propri lavori di istruttoria, entro sei mesi dal giorno della sua nomina, la commissione presenta al Consiglio una relazione conclusiva e una proposta di deliberazione motivata per:
2. a) la convalida dell'elezione dei consiglieri/delle consigliere per i/le quali non ha riscontrato l'esistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità;
3. b) l'accertamento di cause di ineleggibilità con conseguente annullamento dell'elezione di sin- goli consiglieri/singole consigliere e la dichiara- zione di decadenza dal mandato;
4. c) l'accertamento di cause di incompatibilità e, in caso di mancata opzione per il mandato consiliare, la dichiarazione di decadenza dal man- dato.
5. 2. Il Consiglio esamina la relazione nonché la proposta di deliberazione della commissione nella prima sessione successiva alla loro presentazione e delibera in base alla disciplina prevista dall'articolo 30- octies.
6. 3. Nel caso di consiglieri/consigliere subentranti nella carica, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data della seduta di prestazione del giura- mento.
7. 4. Per le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sopravvenute, la commissione riferisce al Consiglio entro due mesi dal giorno in cui ne sia venuta a conoscenza.

Art. 30-sexies Accertamento in Consiglio dell'ineleggibilità - annullamento dell'elezione e decadenza

1. Quando il Consiglio accerta l'esistenza di cause di ineleggibilità, come proposto ai sensi dell'articolo 30-quinquies, comma 1, lettera b), delibera l'annullamento dell'elezione e la decadenza del consigliere/della consigliera dal mandato.

2. La decisione del Consiglio è comunicata entro cinque giorni all'interessato/interessata e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 30-septies Accertamento in Consiglio di cause di incompatibilità - opzioni ed eventuale decadenza

1. Quando il Consiglio accerta l'esistenza di una causa di incompatibilità, come proposto ai sensi dell'articolo 30-quinquies, comma 1, lettera c), il/la Presidente del Consiglio invita per iscritto il consigliere interessato/la consigliera interessata a op- tare entro venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione, tra il mandato consiliare e la carica ricoperta che costituisce causa di incompatibilità.

2. Se il consigliere/la consigliera non esercita l'opzione entro il termine di cui al comma 1, nella prima sessione successiva il Consiglio delibera la decadenza del consigliere/della consigliera dal mandato. L'opzione tardiva è inefficace ai fini della deliberazione di decadenza.

3. La deliberazione di decadenza è comunicata entro cinque giorni all'interessato/interessata e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Se il consigliere/la consigliera opta per la carica che costituisce causa di incompatibilità, nella prima sessione successiva il/la Presidente ne dà comunicazione al Consiglio, che ne delibera la decadenza. La deliberazione di decadenza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Se il consigliere/la consigliera opta per la carica di consigliere/consigliera, il Consiglio delibera la convalida dell'elezione. L'opzione non è efficace se non è accompagnata dalle dimissioni dalla carica o dall'ufficio ovvero dalla rinuncia all'incarico in- compatibile. A tal fine il consigliere/la consigliera trasmette alla segreteria del Consiglio un documento da cui risulti l'accettazione o la presa d'atto delle dimissioni ovvero, quando la natura dell'attività svolta non preveda dimissioni, una dichiarazione di effettiva astensione dalle funzioni e la rinuncia a ogni eventuale emolumento o beneficio.

Art. 30-decies Cause d'ineleggibilità o incompatibilità sopravvenute

1. Se, successivamente alle elezioni, un consigliere/una consigliera viene a trovarsi in una delle condizioni previste dalla legge come causa di ine- leggibilità o si verifica per esso/essa una delle cause di incompatibilità, è tenuto/tenuta a comunicare alla segreteria del Consiglio, entro quindici giorni dal verificarsi della causa, le variazioni inerenti la dichiarazione prevista dall'articolo 30-ter, comma

2. In tale caso si procede a norma del presente capo.

GIURISPRUDENZA

Corte costituzionale Sent. 22 febbraio - 10 marzo 2017, n. 56 (Gazz. Uff. 15 marzo 2017, n. 11, 1ª Serie speciale)
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2017&numero=56

Corte costituzionale sentenza 9-17 ottobre 1991, n. 388 (23 ottobre 1991, n. 42 - Serie speciale)
https://www.giurcost.org/decisioni/1991/0388s-91.html

Corte costituzionale sentenza 27 ottobre-4 novembre 1999, n. 421 (Gazz. Uff. 10 novembre 1999, n. 45, serie speciale
https://www.giurcost.org/decisioni/1999/0421s-99.html

Corte costituzionale sentenza 11-17 febbraio 1987, n. 43 (Gazz. Uff. 25 febbraio 1987, n. 9 - Serie speciale
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1988-11-16&atto.codiceRedazionale=088C1719&tipoSerie=corte_costituzionale&tipoVigenza=originario

Corte costituzionale sentenza 2-4 giugno 1997, n. 160 (Gazz. Uff. 11 giugno 1997, n. 24, Serie speciale)
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:1997:160

Corte costituzionale, ordinanza 4-24 giugno 2003, n. 223 (Gazz. Uff. 2 luglio 2003, n. 26, 1ª Serie speciale)
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2003:223

Corte costituzionale sentenza 10-20 febbraio 1997, n. 44 (Gazz. Uff. 26 febbraio 1997, n. 9, Serie speciale)
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1997-02-26&atto.codiceRedazionale=097C0184&tipoSerie=corte_costituzionale&tipoVigenza=originario

Corte costituzionale ordinanza 10-23 luglio 2002, n. 383 (Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 30, serie speciale)
https://www.giurcost.org/decisioni/2002/0383o-02.html

Corte costituzionale ordinanza 3-22 luglio 2003, n. 270 (Gazz. Uff. 30 luglio 2003, n. 30, 1ª Serie speciale)
https://www.giurcost.org/decisioni/2003/0270o-03.html

Corte costituzionale sentenza 14-22 ottobre 1996, n. 357 (Gazz. Uff. 30 ottobre 1996, n. 44 - Serie speciale)
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:1996:357

Corte costituzionale Sentenza 17-20 novembre 2008, n. 377 (Gazz. Uff. 26 novembre 2008, n. 49, 1ª Serie speciale)
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2008&numero=377

Corte costituzionale sentenza 23 aprile - 6 maggio 1996, n. 141 (Gazz. Uff. 8 maggio 1996, n. 19 - Serie speciale)
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1996&numero=141

Corte costituzionale sentenza 19-27 aprile 1993, n. 197 (Gazz. Uff. 5 maggio 1993, n. 19 - Serie speciale)
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1993-05-05&atto.codiceRedazionale=093C0451&tipoSerie=corte_costituzionale&tipoVigenza=originario

Corte costituzionale sentenza 17-30 ottobre 1996, n. 364 (Gazz. Uff. 6 novembre 1996, n. 45, Serie speciale)
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:1996:364

Corte costituzionale sentenza 11-15 febbraio 2002, n. 25 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2002, n. 8, serie speciale)
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2002:25

Corte costituzionale sentenza 7-15 maggio 2001, n. 132 (Gazz. Uff. 23 maggio 2001, n. 20, serie speciale)
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2001:132

Corte costituzionale ordinanza 2-6 maggio 1996, n. 142 (Gazz. Uff. 8 maggio 1996, n. 19, Serie speciale)
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1996-05-08&atto.codiceRedazionale=096C0682&tipoSerie=corte_costituzionale&tipoVigenza=originario

Corte costituzionale, con ordinanza 26 marzo-6 aprile 1998, n. 104 (Gazz. Uff. 15 aprile 1998, n. 15, Serie speciale)
https://www.giurcost.org/decisioni/1998/0104o-98.html

Corte costituzionale, con ordinanza 18-30 luglio 1997, n. 304 (Gazz. Uff. 20 agosto 1997, n. 34, Serie speciale)
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1997-08-20&atto.codiceRedazionale=097C0973&tipoSerie=corte_costituzionale&tipoVigenza=originario

Corte Costituzionale, Sentenza n. 283/2010
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2010&numero=283

Consiglio di Stato sentenza n.6770/2003
https://www.giustizia-amministrativa.it/provvedimenti-cds

Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 30/05/2018) 10-07-2018, n. 18150
ELEZIONI Ineleggibilità Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GENOVESE Francesco A. - Presidente - Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. - Consigliere - Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere - Dott. PAZZI Alberto - rel. Consigliere - Dott. DI MARZIO Paolo - Consigliere - ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso n. 27058/2017 proposto da: G.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via di Villa Sacchetti n. 9, presso lo studio dell'Avvocato Francesco Saverio Marini, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato Alfredo Gualtieri giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - e contro Ga.Gi., elettivamente domiciliato in Roma, Via Arno n. 6, presso lo studio dell'Avvocato Oreste Morcavallo, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato Francesco Paolo Gallo giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro G.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via di Villa Sacchetti n. 9, presso lo studio dell'Avvocato Francesco Saverio Marini, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato Alfredo Gualtieri giusta procura in calce al ricorso; - controricorrente al ricorso incidentale - contro Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro; - intimati - avverso la sentenza n. 1910/2017 della Corte d'Appello di Catanzaro depositata il 6/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/5/2018 dal Consigliere Dott. Alberto Pazzi. Svolgimento del processo che: 1. con ordinanza depositata in data 12 maggio 2015 il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento del ricorso presentato da Ga.Gi., accertava la sussistenza in capo a G.G. della condizione di ineleggibilità di cui alla L. n. 154 del 1981, art. 2, comma 1, n. 2, al momento della presentazione della candidatura e dichiarava la decadenza del medesimo dalla carica di consigliere della Regione Calabria. 2. La Corte d'Appello di Catanzaro, una volta risolta dalla Corte Costituzionale in senso negativo la questione di legittimità costituzionale della norma applicata dal giudice di primo grado, confermava l'ordinanza impugnata ritenendo in via preliminare che fosse inammissibile la produzione documentale effettuata dall'appellante: la stessa infatti si riferiva, quanto alla domanda di aspettativa risalente al 24 ottobre 2014, a un fatto mai allegato in precedenza e comunque irrilevante ai fini del decidere, concernendo una dispensa dal servizio, peraltro concessa da un organo a ciò non deputato, e non la concessione di una dispensa per motivi elettorali; nessuna norma poi prevedeva l'improcedibilità sopravvenuta della domanda a seguito della delibera di convalida degli eletti successivamente intervenuta, che non estingueva nè aveva alcun riflesso sull'azione giudiziaria in corso. Nel merito la corte territoriale, una volta accertata la tempestività del ricorso proposto da Gianluca Galli nella duplice veste di elettore e candidato, rilevava che il necessario coordinamento della L. n. 121 del 1981, art. 81, ricognitivo del diritto potestativo all'aspettativa per motivi elettorali, e L. n. 154 del 1981, art. 2, regolante il profilo dinamico-procedimentale del riconoscimento di tale diritto, imponeva di ritenere che la mera presentazione di una

domanda di aspettativa non fosse sufficiente alla rimozione della causa di ineleggibilità, essendo al contrario necessaria l'adozione di un provvedimento amministrativo, dalla cui assunzione decorreva la rimozione della stessa. 3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso questa pronuncia G.G. al fine di far valere tre motivi di impugnazione. Ha resistito con controricorso Ga.Gi., presentando nel contempo ricorso incidentale, a cui a sua volta ha resistito il ricorrente principale. Copyright 2021 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 2 Gli intimati Consiglio Regionale della Calabria, Regione Calabria, Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro non hanno svolto alcuna difesa. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., comma 1. Motivi della decisione che: 4.1 il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 150 del 2011, art. 22, comma 4 e degli artt. 100 e 702-quater c.p.c., in quanto la corte territoriale aveva erroneamente ritenuto non indispensabile la produzione della Delib. 22 settembre 2016, con cui il Consiglio regionale della Calabria, verificata l'insussistenza di cause di ineleggibilità, aveva convalidato l'elezione di tutti i consiglieri regionali; in tesi di parte ricorrente il sopraggiungere di una simile convalida avrebbe fatto risorgere l'onere di impugnativa nelle forme e nei tempi previsti dalla L. n. 150 del 2011, art. 22, comma 4, in mancanza della quale l'atto di convalida espressa era divenuto inoppugnabile, l'elezione del Dott. G. si era consolidata e il giudizio pendente era divenuto di conseguenza improcedibile per sopraggiunto difetto di interesse. 4.2 Il motivo è infondato. Il D.P.R. n. 570 del 1960, art. 82, il cui disposto è applicabile alle elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario per il richiamo operato dalla L. n. 108 del 1968, art. 19, prevede che l'azione popolare possa essere esercitata da qualsiasi elettore della Regione. La corte territoriale, trovandosi di fronte a un'azione popolare, ha ritenuto che la stessa non dovesse sottostare al rispetto di termini perentori, in ragione della sua natura non impugnatoria. L'assunto si pone nel solco della consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. 12/6/2012 n. 9533; Cass. 21 luglio 2008 n. 20092; Cass. Sez. un., n. 5938/1982) secondo cui nel contenzioso elettorale il giudice ordinario non esercita una giurisdizione di annullamento, perchè la delibera consiliare non costituisce l'oggetto, ma un mero presupposto del giudizio, che tende alla tutela del diritto soggettivo di ciascun elettore di accertare e far valere la correttezza delle elezioni svolte. Tale disciplina è dettata allo scopo di assicurare un'immediata tutela all'interesse di ciascun elettore al regolare andamento delle operazioni elettorali, così da evitare che un siffatto diritto di rango costituzionale possa essere di fatto limitato da possibili tentativi di procrastinarne la verifica, ritardando l'adozione della delibera di convalida. Pertanto l'azione popolare, come può ben essere proposta anche in assenza di un deliberato consiliare di convalida, così, corrispondentemente, prescinde dalla correlativa impugnazione di un siffatto deliberato, ove adottato (Cass. 16/7/2005 n. 15104). Ne deriva che, di norma, non vi sono termini stabiliti per far valere l'azione popolare, ad eccezione dell'ipotesi in cui la materia controversa (ossia la questione relativa alla eleggibilità del candidato) abbia formato oggetto di uno specifico esame da parte dell'organo amministrativo competente e che questo vi abbia appositamente provveduto. In questo caso il ricorso, ove introdotto da altri candidati, a mente del combinato disposto della L. n. 108 del 1968, art. 19, comma 1 e L. n. 150 del 2011, art. 22, comma 4, ed al fine di permettere il consolidamento in via definitiva del risultato elettorale, deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando è necessaria. Ora, posto che nel caso di specie vi era già stata proposizione di azione popolare, la sopravvenuta convalida non ha assunto alcuna efficacia riguardo al candidato sub iudice, la cui incompatibilità non sia stata rimossa. Infatti l'ammissibilità di un ricorso presentato in epoca precedente alla assunzione del provvedimento di convalida, ed a prescindere dallo stesso, rende evidente che il rapporto controverso non può più essere inciso da un atto amministrativo sopravvenuto che affermi, come nella specie, la tesi contraria all'accertamento giudiziale, che ha un apposito potere di merito finanche correttivo del risultato elettorale. Ne consegue l'infondatezza dell'assunto dell'odierno ricorrente che, in una simile ipotesi, nella quale la deliberazione espressa di convalida da parte dell'organo a ciò preposto sopraggiunga nelle more del procedimento nel frattempo avviato, vorrebbe limitare la sua impugnazione a quell'interessato il quale, pur avendo avviato in precedenza il giudizio volto all'accertamento della condizione di ineleggibilità del proprio competitore, dovrebbe farsi carico anche dell'onere di introdurre un nuovo e ulteriore procedimento al fine di evitare che la tardiva delibera di convalida acquisti stabilità definitiva. Al contrario, il tempestivo radicamento dell'azione popolare trasferisce in via definitiva la questione attinente all'eleggibilità del candidato, oggetto di sospetto, nella

competente sede giudiziaria, senza che il procedimento possa essere in alcun modo influenzato da eventuali provvedimenti assunti dall'organo elettivo. In proposito andrà dunque affermato il seguente principio di diritto: in tema di giudizio elettorale, quello introdotto per mezzo dell'azione popolare, involgendo posizioni di diritto soggettivo perfetto, non è sottoposta al rispetto di termini perentori, in ragione della sua natura non impugnatoria, diversamente dal caso in cui la materia controversa abbia formato oggetto di un tempestivo e specifico esame da parte dell'organo amministrativo competente e che questo vi abbia appositamente provveduto, sicchè, in un tal caso, il ricorso, introdotto ai sensi della L. n. 108 del 1968, art. 19, comma 1 e L. n. 150 del 2011, art. 22, comma 4, deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione di convalida degli eletti, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando necessaria. E il detto giudizio per azione popolare, una volta introdotto, attribuisce pieni poteri di cognizione al giudice ordinario, comprensivi anche di quello di correzione del risultato elettorale, non Copyright 2021 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 3 influenzabili dall'adozione di provvedimenti sopravvenuti da parte dell'organo elettivo, il cui procedimento amministrativo non può incidere sulla proponibilità e sugli esiti dell'azione giudiziaria popolare. 5.1 Il secondo mezzo lamenta la violazione degli artt. 112 e 702-quater c.p.c. e art. 2697 c.c., a motivo della mancata ammissione della produzione della nota del 24 ottobre 2014 attestante il tempestivo collocamento in aspettativa speciale del G., che era stata esclusa in quanto il documento riguardava una circostanza nuova e non indispensabile ai fini della decisione, avendo a oggetto una mera dispensa dal servizio inidonea a rimuovere la condizione di ineleggibilità: secondo il ricorrente la produzione sarebbe stata invece volta a dare dimostrazione dell'allegazione del fatto impeditivo tempestivamente effettuata sin dalla costituzione in giudizio, costituito dall'avvenuta rimozione della causa di ineleggibilità entro il giorno 24 ottobre 2014, circostanza che peraltro doveva essere rilevata d'ufficio ove risultante dagli atti di causa; il documento, costituendo una prova indispensabile ai fini della decisione, dato che era idoneo a eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, non era stato prodotto in precedenza poichè non noto all'interessato ed era rilevante perchè finalizzato a disporre la collocazione in aspettativa speciale del G. e non una mera dispensa dal servizio dello stesso. 5.2 Con il terzo motivo la sentenza impugnata è censurata per violazione e falsa applicazione della L. n. 121 del 1981, art. 81 e L. n. 154 del 1981, art. 2: la corte territoriale non avrebbe colto che la L. n. 121 del 1981, art. 81, quale norma speciale e derogatrice rispetto alla L. n. 154 del 1981, art. 2, costituiva l'unica norma disciplinante la fattispecie in esame ed aveva effetto immediato al solo verificarsi dell'accettazione della candidatura, lasciando alla Pubblica Amministrazione un potere di mero accertamento; in ogni caso, quand'anche si fosse preferito ritenere che la fattispecie fosse regolata da entrambe le norme, la corte territoriale avrebbe comunque erroneamente escluso il potere discrezionale dell'amministrazione di graduare l'efficacia nel tempo dell'atto di accettazione espressa dell'istanza di collocamento in aspettativa speciale, essendo essa invece libera di determinare discrezionalmente il dies a quo di efficacia del collocamento a riposo. 5.3 Il terzo motivo è infondato. 5.3.1 Va detto in primo luogo che la fattispecie trova la sua disciplina in entrambe le norme evocate dalla Corte territoriale. Non è in discussione fra le parti che il Dott. G.G., quale Primo Dirigente, Vice Comandante Regionale e Capo dell'ufficio ispettivo centro nord della Calabria del Corpo Forestale dello Stato, fosse un funzionario di pubblica sicurezza appartenente a una forza di polizia ad ordinamento civile con funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Ciò posto è condivisibile l'assunto della corte territoriale secondo cui la L. n. 121 del 1981, art. 81, nel disciplinare il comportamento politico da tenere da parte degli appartenenti alle forze di polizia, intenda da un lato salvaguardarne l'imparzialità nello svolgimento delle funzioni, dall'altra assicurarne il godimento del diritto di elettorato passivo; la L. n. 154 del 1981, art. 2, nel disciplinare l'ineleggibilità dei funzionari di pubblica sicurezza alla carica di consigliere regionale, articola invece le modalità di godimento del diritto di elettorato passivo, prevedendo che la causa di ineleggibilità venga meno ove l'interessato cessi dalle funzioni - per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa - non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. L'interpretazione trova conforto nella decisione n. 56/2017 assunta dalla Corte Costituzionale proprio nella fattispecie in esame, secondo cui la L. n. 154 del 1981, art. 2, comma 5, detta una disciplina intesa a garantire in modo rigoroso l'operatività sia delle dimissioni che del collocamento in aspettativa mediante la previsione di un termine brevissimo, allo scadere del quale, se la pubblica amministrazione non ha adottato l'atto di sua

competenza, si produce ugualmente l'effetto del venir meno della causa di ineleggibilità. Il contemperamento dell'esercizio del diritto di elettorato passivo e dell'esigenza di garantire il buon funzionamento della pubblica amministrazione viene raggiunto attraverso l'emissione di un provvedimento di presa d'atto di carattere doveroso il cui unico margine di discrezionale consiste nel procrastinare la cessazione dalla funzione per un termine massimo di cinque giorni onde consentire all'amministrazione di organizzarsi altrimenti. 5.3.2 Il chiaro disposto letterale della L. n. 154 del 1981, art. 2, comma 5, stabilisce che la domanda di aspettativa per motivi elettorali rimuove la causa di ineleggibilità non immediatamente, ma a decorrere dal provvedimento di presa d'atto dell'amministrazione, se assunto entro cinque giorni dalla presentazione della domanda, o in mancanza dal quinto giorno successivo alla presentazione. Non è possibile ritenere che la Pubblica Amministrazione possa modificare gli effetti della propria presa d'atto in senso retroattivo. Entrambe le norme regolanti la materia, infatti (la prima nel prevedere che gli appartenenti alle forze di polizia, una volta posti in aspettativa speciale, possano svolgere attività politica e di propaganda al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici e in abito civile, la seconda nello stabilire che l'incompatibilità venga meno in caso di cessazione dalle funzioni), si preoccupano di evitare la contemporaneità dello svolgimento delle funzioni di pubblica sicurezza con l'esercizio del diritto di elettorato passivo onde far sì che la candidatura non possa essere in alcun modo favorita dallo svolgimento delle funzioni pubbliche. Proprio una simile finalità impedisce di ritenere che il provvedimento possa disporre ora per allora, in quanto se è rimessa alla discrezionalità della Pubblica Amministrazione la modulazione dei tempi di accettazione in funzione delle proprie esigenze organizzative nei limiti dei cinque giorni previsti dalla L. n. 154 del 1981, art. 2, comma 5, non è possibile invece ritenere che la stessa amministrazione possa sanare, provvedendo a ritroso, il contemporaneo esercizio del diritto di elettorato passivo e delle funzioni di pubblica sicurezza, dato che il primo può essere goduto solo se accompagnato in contemporanea dalla formale ricognizione della cessazione delle seconde, quale unico evento in grado di impedire in senso assoluto l'esercizio delle stesse, non essendo sufficiente a tale scopo l'unilaterale dismissione. Occorre pertanto affermare il seguente principio di diritto: Copyright 2021 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 4 in tema di presentazione delle liste per l'elezione del consiglio regionale, ai fini della tempestiva rimozione della causa di ineleggibilità del pubblico dipendente di cui alla L. 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, comma 1, comportamento possibile non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature, non è sufficiente la presentazione della domanda di collocamento in aspettativa, ancorchè seguita dall'astensione effettiva dalle attività inerenti all'ufficio rivestito, ma è necessario, ove l'amministrazione non provveda ad un'espressa accettazione della domanda, che sia trascorso il termine previsto dal citato art. 2, comma 5, in base al quale la domanda ha effetto dal quinto giorno successivo a quello della sua presentazione. 5.4 Ne discende l'infondatezza anche del secondo motivo di ricorso. La riconduzione della fattispecie alla disciplina prevista dalla L. n. 154 del 1981, art. 2, comma 5, consente infatti di superare ogni questione relativa alla ritualità della produzione in sede di appello della domanda di aspettativa risalente al 24 ottobre 2014, che non era affatto decisiva ai fini del decidere, dato che, come detto, la rimozione della causa di ineleggibilità di cui alla L. n. 154 del 1981, art. 2, comma 1, non dipende dalla presentazione della domanda di collocamento in aspettativa ma decorre dalla formale accettazione della stessa o dallo spirare del termine di cinque giorni dalla sua inutile presentazione. 6.1 Il ricorso incidentale intende denunciare la violazione dell'art. 92 c.p.c., comma 1 e il difetto di motivazione del provvedimento con cui sono state regolate le spese del grado e del giudizio svoltosi davanti alla Corte Costituzionale, dato che le stesse sono state compensate pur in assenza dei soli casi in cui la norma in questione consente di provvedere in questo senso. 6.2 Il motivo non è fondato, nei termini che si vanno a illustrare. La Corte territoriale ha ritenuto che ricorressero giusti motivi, avuto riguardo alla fattispecie concretamente esaminata e alla particolare complessità delle questioni trattate, per compensare interamente fra le parti le spese del giudizio di appello e di quello tenutosi davanti alla Corte Costituzionale. I motivi addotti a giustificazione del provvedimento effettivamente non corrispondevano ai criteri indicati dall'art. 92 c.p.c., comma 2, al momento della decisione. Bisogna tuttavia considerare che la Consulta, con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, ha nel frattempo dichiarato incostituzionale l'art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui non consente che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano ragioni gravi ed eccezionali analoghe a quelle espressamente previste dal legislatore, dovendosi ritenere riconducibili alla clausola generale delle "gravi ed

eccezionali ragioni" tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92 c.p.c., comma 2, ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, con la conseguenza che "l'assoluta novità della questione trattata" e il "mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti" assumono la sola funzione di parametro di riferimento per la determinazione dell'area di operatività della norma e non un ruolo tipizzante esclusivo. La particolare complessità della questione trattata ravvisata dalla Corte territoriale, con implicito riferimento alla non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale risolta dalla Consulta, assume quindi quel carattere di gravità ed eccezionalità che consente, attualmente, di compensare integralmente fra le parti le spese di lite. 7. In conclusione, in forza dei motivi in precedenza illustrati, sia il ricorso principale che il ricorso incidentale devono essere respinti. Le spese di lite andranno integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, in ragione della reciproca soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa integralmente fra le parti le spese di lite. Così deciso in Roma, il 30 maggio 2018. Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2018

Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 14/09/2016) 31-10-2016, n. 22047

ELEZIONI Ineleggibilità Fatto Diritto P.Q.M. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. NAPPI Aniello - Presidente - Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere - Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere - Dott. NAZZICONE Loredana - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 3149-2016 proposto da: G.G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 79, presso l'avvocato FILIPPO LUBRANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato UMBERTO COSSU, giusta procura in calce al ricorso; T.I.G.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PISANELLI 2, presso l'avvocato STEFANO DI MEO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato COSTANTINO MURGIA, giusta procura in calce al ricorso successivo; - ricorrente + ricorrente successivo - contro T.I.G.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PISANELLI 2, presso l'avvocato STEFANO DI MEO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato COSTANTINO MURGIA, giusta procura in calce al controricorso; M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 55, presso l'avvocato GIORGIO CARTA, rappresentato e difeso dall'avvocato SILVIO PINNA, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrenti - contro REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA, PUBBLICO MINISTERO - PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, PUBBLICO MINISTERO - PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI; - intimati - avverso la sentenza n. 43/2016 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 25/01/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/09/2016 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE; udito, per il ricorrente, l'Avvocato UMBERTO COSSU che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale; udito, per il controricorrente M., l'Avvocato SILVIO PINNA che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; uditi, per il controricorrente T., gli avvocati COSTANTINO MURGIA e STEFANO DI MEO che hanno chiesto l'accoglimento; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. Svolgimento del processo M.A., primo dei non eletti, propose un giudizio nei confronti di T.I., eletto alla carica di consigliere della Regione (OMISSIS) nelle elezioni del (OMISSIS), volto a farne dichiarare la decadenza in quanto ineleggibile, ai sensi della L. 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, comma 1, n. 11, avendo egli rivestito la carica di consigliere di amministrazione dell'Ente Foreste dell'isola. Con ordinanza del 22 ottobre 2014, il Tribunale di Cagliari ha accertato l'esistenza di detta causa di ineleggibilità. Con sentenza del 25 gennaio 2016 la Corte di appello di Cagliari, su gravame di T.I. nonchè del cittadino elettore G.G.P., ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal primo e respinto quello del secondo. La corte territoriale, infatti, ha ritenuto che: a) l'appello proposto da T.I. fosse inammissibile, perchè proposto con ricorso depositato oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 702-quater c.p.c.; b) l'appello proposto dal G. fosse infondato, dovendo la fattispecie essere ricondotta alla L. 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, comma 1, n. 11, il quale regola le ipotesi di dipendenza dell'ente dalla regione, come avviene nella specie per l'Ente Foreste, sulla base dei plurimi indici normativi statutari che lo regolano; mentre resta irrilevante che il consigliere di amministrazione dell'ente non abbia potere di rappresentanza e il D.Lgs. n. 39 del 2013, art. 12 è estraneo

alla fattispecie, regolando l'assegnazione di incarichi ai titolari di cariche elettive. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso principale G.G.P., sulla base di quattro motivi, ed incidentale T.I., affidato a quattro motivi. Resiste l'intimato M. con due distinti controricorsi. T.I. deposita, altresì, controricorso adesivo a quello del ricorrente. Le parti hanno depositato le memorie di cui all'art. 378 c.p.c.. Copyright 2021 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 2 Motivi della decisione 1.1. - Con il primo motivo, il ricorrente principale deduce la violazione e la falsa applicazione della L. n. 154 del 1981, art. 2, comma 1, n. 11, e art. 3, comma 1, n. 1, nonchè della L. n. 165 del 2004, in quanto la fattispecie va ricondotta non all'art. 2, ma all'art. 3 menzionato, solo quest'ultimo contemplando gli "enti" e, dunque, dovendosi ritenere sussistere una mera causa di incompatibilità, non di ineleggibilità; inoltre, la norma non si applica agli amministratori privi di potere di rappresentanza, potendo solo per i rappresentanti legali sussistere la causa di ineleggibilità, mentre la sentenza impugnata, per sostenere la tesi contraria, ha fatto ricorso alla "migliore dottrina", senza tuttavia curarsi di indicarla. Con il secondo motivo, deduce la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, artt. 7, 9 e 12 e dell'intero capo V, nonchè della L. n. 154 del 1981, art. 2, comma 1, n. 11, posto che il menzionato decreto legislativo ha previsto una mera incompatibilità tra incarichi negli enti e la qualità di membro di un organo di indirizzo politico, modificando in sostanza il citato L. del 1981, art. 2; se così non fosse, la previsione della mera incompatibilità solo per i dipendenti e non per gli amministratori degli enti sarebbe incostituzionale, ai sensi degli art. 3 e 97 Cost. Con il terzo motivo, deduce la violazione e la falsa applicazione della L.R. 9 giugno 1999, n. 24, art. 2, commi 1, 2, 3 e 5, e art. 6, commi 3 e 5; art. 3, comma 1, lett. d), e art. 6 dello statuto sardo; L. n. 154 del 1981, da art. 5 a art. 10, da art. 13 a art. 15; D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 67; art. 117 Cost., comma 2, lett. d), perchè nella specie difetta qualsiasi rapporto di dipendenza tra Ente Foreste e Regione Sardegna, dal momento che esso dispone anche di competenze su cui esiste il potere normativo statale, come in tema di tutela dell'ambiente e del patrimonio boschivo, i componenti del c.d.a. sono in maggioranza prescelti dal Consiglio delle autonomie locali e non dalla regione, l'attribuzione di risorse regionali è anodina, la regione ha mero potere di indirizzo ed i poteri di controllo di legittimità e merito non integrano in sè il rapporto di dipendenza, sussistendo solo un blando potere di vigilanza: a ben vedere, il T. non è neppure incompatibile, posto che, ai sensi della L. n. 154 del 1981, art. 5 e D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 67 non rilevano gli incarichi conferiti per norma di legge. Con il quarto motivo, deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 570 del 1960, art. 48 e L. 2 luglio 2004, n. 165, art. 2, lett. d)-e), in quanto, ove si dovesse ritenere la sentenza di appello provvisoriamente esecutiva, ciò si porrebbe in contrasto con le norme predette. 1.2. - Con il primo motivo del ricorso incidentale, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 22, comma 3, artt. 339, 702 ss. e 702-quater c.p.c., in quanto il termine per l'impugnazione decorre, per ogni cittadino elettore o diretto interessato, dall'ultimo giorno di pubblicazione del dispositivo dell'ordinanza nell'albo dell'ente, peraltro mai avvenuta, onde erra la corte territoriale a ritenere tardivo l'appello. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 22, comma 4, in quanto il M. era diretto interessato, onde non poteva fruire del termine di cui alla norma predetta. Con il terzo motivo del ricorso incidentale, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli della L. n. 154 del 1981, art. 2, comma 1, n. 11 e art. 3, comma 1, n. 1; D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, artt. 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e degli interi capi 5 e 6; della L.R. 9 giugno 1999, n. 24, art. 2, art. 10, commi 2 e 3, art. 3, art. 6, comma 3, art. 15 (come modificata dalla L.R. 9 agosto 2002, n. 12); art. 3, comma 1, lett. d) e art. 6 dello statuto sardo; da art. 5 a art. 10, da art. 13 a art. 15, artt. 33 e 34 dello statuto dell'Ente Foreste; L. 15 maggio 1995, n. 14; L. n. 154 del 1981, art. 5; D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 57; art. 117 Cost., comma 2, lett. d); D.P.R. n. 570 del 1960, art. 84 e L. 2 luglio 2004, n. 165, art. 2, lett. d) ed e), in quanto la vicenda va ricondotta alla L. n. 154 del 1981, art. 3 essendo l'ente sottoposto a mera vigilanza, esso dispone anche di competenze su cui esiste il potere normativo statale, l'attribuzione di risorse regionali è ininfluente; in sostanza, il T. non è neppure incompatibile, posto che non rilevano gli incarichi conferiti per norma di legge. Con il quarto motivo, deduce la violazione e falsa applicazione della L. 2 luglio 2004, n. 165, art. 2, lett. d) ed e), in quanto, ove si dovesse ritenere la sentenza di appello provvisoriamente esecutiva, ciò si porrebbe in contrasto con le norme predette. 2. - Il primo motivo del ricorso principale è infondato, sotto tutti i profili dell'assunto. Il Collegio intende ribadire il condivisibile principio (affermato da Cass. 16 gennaio 2012, n. 438; e v. Cass. 21 novembre 2013, n. 26123), secondo cui, nella interpretazione della l. 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, n. 11, e art. 3 l'opzione ermeneutica fondata sulla

contrapposizione fra i termini "ente" ed "istituto", desunta da un risalente arresto (Cass. 27 giugno 1994, n. 6160), è superata dalla giurisprudenza di Cassazione e da quella della Corte costituzionale, che hanno posto in evidenza i diversi fondamenti e le finalità delle figure della ineleggibilità e della incompatibilità. Appare allora evidente l'intrinseca insufficienza della valorizzazione della presenza dell'uno o dell'altro termine, quando il principium individuationis, certamente non privo di ragionevolezza, è costituito dalla sussistenza o no di un rapporto di dipendenza dell'organismo dalla regione, ovvero, ai fini dell'incompatibilità, di mera vigilanza. Parimenti infondata la tesi dell'applicabilità dell'art. 2 ai soli amministratori privi del potere di rappresentanza dell'ente: giovi, al riguardo, appena osservare come la ratio della disposizione sussiste anche per i componenti dell'organo gestorio, come tali per definizione muniti di poteri decisori, restando al legale rappresentante unicamente il compito di manifestare quelle decisioni all'esterno (e si veda, al riguardo, Cass. 19 luglio 2010, n. 16877). La censura di omessa indicazione della dottrina, cui la corte territoriale ha aderito, dimentica il disposto dell'art. 118 disp. att. c.p.c., comma 3, che impone proprio di astenersi da qualsiasi citazione di autori nella motivazione delle sentenze. 3. - Il secondo motivo è manifestamente infondato. Copyright 2021 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 3 Il ricorrente trascura la diversa prospettiva sottesa alla L. n. 154 del 1981 e al D.Lgs. n. 39 del 2013, la prima disciplina volta a regolare le ineleggibilità agli organi elettivi e la seconda a regolare il conferimento degli incarichi ai dirigenti amministrativi: fattispecie affatto estranea alla vicenda in esame, con conseguente manifesta infondatezza della questione di legittimità proposta. 4. - Il terzo motivo è infondato. La nozione di "istituto, consorzio o azienda dipendente", presupposta dalla L. n. 154 del 1981, art. 2, comma 1, n. 11 attiene alle ipotesi in cui la Regione esercita un penetrante potere di ingerenza e direzione che la ponga in condizioni di dirigere quell'ente, tali da rendere quest'ultimo soggetto alla prima quale destinatario di proprie determinazioni deliberative ed operative, una sorta di mero strumento della volontà direttiva della regione, titolare della funzione amministrativa curata, in via esecutiva, dalla struttura subordinata, risultando questa titolare di un vero e proprio obbligo di adempiere i compiti fissatile (cfr. Cass. 30 dicembre 2011, n. 30506; 24 luglio 2006, n. 16889; 17 settembre 1996, n. 8303; Cass. nn. 391/94; 6920/97). Ciò essendo il principio astratto, occorre rilevare come la critica alla sentenza impugnata non colga nel segno. L'Ente foreste della Sardegna, alla stregua delle norme e dello statuto che ne costituiscono la disciplina e come ampiamente argomentato dalla corte d'appello, fu istituito dalla L.R. n. 24 del 1999, subentrando all'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda, e fu inserito tra quelli di cui alla Tabella A allegata alla L.R. 15 maggio 1995, n. 14, dunque soggetto a continua e costante verifica dell'osservanza delle direttive impartite. Inoltre, tutti i membri dell'organo gestorio vengono nominati con decreto del presidente della giunta regionale; la regione esercita un continuo ed incisivo potere di indirizzo, reso palese dalle clausole statutarie, ampiamente riportate ed esaminate dalla sentenza impugnata (artt. 5, 17, 33, 34). Per completezza, si aggiunga che con L.R. 27 aprile 2016, n. 8, ha istituito l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (FoReSTAS), nel contempo stabilendo all'art. 35, comma 6 che l'Ente foreste della Sardegna di cui alla L.R. n. 24 del 1999, è soppresso e l'Agenzia subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi: e questa è inequivocabilmente configurata come struttura tecnica regionale. 5. - Il quarto motivo è inammissibile, essendo esso formulato in via meramente ipotetica, e, dunque, non integrando un motivo di ricorso. 6. - Il ricorso adesivo segue la sorte del principale. 7. - Il primo motivo del ricorso incidentale è infondato. Non si fa ivi questione che l'atto di appello di T.I. non avesse rispettato il termine di cui all'art. 702-quater c.p.c., ma si pretende di applicare, alla specie, il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 22, comma 9, secondo cui il termine decorre, per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato, dall'ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo dell'ordinanza nell'albo dell'ente. Tuttavia l'assunto non ha pregio, essendo la norma inequivoca, nella lettera e nella ratio, nel riservare la diversa decorrenza ai soggetti rimasti estranei al giudizio. 8. - I rimanenti motivi del ricorso incidentale sono assorbiti. 9. - Le spese seguono la soccombenza. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia). P.Q.M. La Corte rigetta ricorsi principale, adesivo e incidentale; condanna in solido T.I. e G.G.P. al pagamento delle spese di lite in favore di M.A., liquidate in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 settembre 2016. Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 22/11/2011) 16-01-2012, n. 438

ELEZIONI Ineleggibilità Fatto Diritto P.Q.M. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente Dott. SALME' Giuseppe - Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro - rel. Consigliere Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso n. 10872 dell'anno 2011 proposto da: P.A., Elett. dom.to in Roma, Via Po, n. 43, nello studio dell'avv. prof. Cesare Massimo Bianca; rappresentato e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. prof. Sirena Pietro; - ricorrente - contro M.R. Elett. dom.to in Roma, Viale Parioli, n. 180, nello studio dell'avv. prof. Mario sanino, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del controricorso, unitamente agli avv.ti proff. Alberti Piergiorgio e Gallo Carlo Emanuele; - controricorrente - e contro REGIONE PIEMONTE; - intimata - avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, n. 202/2011, depositata in data 16 febbraio 2011; sentita la relazione all'udienza del 22 novembre 2011 del Consigliere Dott. Pietro Campanile; udito per il ricorrente l'avv. Sirena; udito per il controricorrente l'avv. Sanino; udito per la Regione Piemonte l'avv. Pafundi; Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott.ssa Zeno Immacolata, che ha concluso per l'accoglimento del primo e del terzo motivo, assorbito il quinto. Svolgimento del processo 1 - Con sentenza del 5 novembre 2010 il Tribunale di Torino rigettava il ricorso proposto dall'elettore della Regione Piemonte P. A., con cui si era chiesto che venisse dichiarata l'ineleggibilità, ai sensi della L. n. 154 del 1981, art. 2, n. 11, del consigliere regionale M.R., in quanto membro del consiglio di amministrazione dell'Ente per il Diritto allo Studio Universitario (d'ora in poi, per brevità, E.DI.S.U.). Tale decisione, con la quale veniva anche dichiarata l'inammissibilità dell'intervento della Regione Piemonte, veniva appellata dal P., e, in via incidentale, dalla Regione Piemonte. L'appellante principale contestava l'esclusione dell'applicabilità della norma contenuta nella L. n. 154 del 1981, art. 2 agli enti dipendenti dalla Regione, fondata sulla ritenuta non equivalenza fra le locuzioni "enti" ed "istituti", deducendo, altresì, che la differente disciplina contenuta nella L. n. 154 del 1981, artt. 2 e 3, ai fini della ineleggibilità o della incompatibilità, non andrebbe individuata nel diverso significato di detti termini, bensì nella sussistenza o meno di un rapporto di dipendenza dalla Regione dell'ente, del quale il consigliere eletto sia amministratore. Veniva altresì dedotto il concreto sfruttamento della carica, da parte del M., a fini elettorali, mentre venivano sottoposte a critica le ragioni poste dal Tribunale alla base dell'esclusione di un rapporto di dipendenza - essendosi al riguardo affermata la sussistenza di una mera vigilanza, come tale causa di incompatibilità dell'E.DI.S.U. dalla Regione Piemonte. La Corte di appello di Torino, con decisione n. 202 del 16 febbraio 2011, disattendendo anche le censure proposte dalla Regione Piemonte, rigettava, per quanto qui maggiormente interessa, l'appello principale, ribadendo, con riferimento anche alla legislazione precedente nonchè a specifici arresti di questa Corte, che la L. n. 154 del 1981 utilizza i termini "ente" ed "istituto" per individuare organismi differenti. Si osservava, quindi, che la locuzione ente dipendente non compare nella formulazione della citata Legge, art. 2. Tanto premesso, e ritenuto irrilevante accertare se l'organismo in questione fosse o meno un ente dipendente della regione, sì affermava, all'esito di un esame analitico della disciplina positiva dell'E.DI.S.U., che di certo esso non aveva la natura di istituto, per tale intendendosi un organismo strumentale, con funzioni limitate alla gestione del servizio. Le spese del grado venivano regolate, nei rapporti fra l'appellante principale e il P., in base al principio della soccombenza; viceversa venivano interamente compensate le spese fra la Regione Piemonte e le altre parti. Copyright 2021 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 2 Per la cassazione di tale decisione il P. propone ricorso, affidato a cinque motivi. Resiste con controricorso il M.. Nell'interesse della Regione Piemonte è stata depositata procura speciale ai fini di consentire la partecipazione all'udienza pubblica dei difensori all'uopo nominati. Motivi della decisione 2 - Deve preliminarmente affermarsi l'ammissibilità del controricorso, in quanto notificato entro i termini previsti dall'art. 370 c.p.c., comma 1. Non può prescindersi, invero, anche con riferimento a tale atto, dalla pronuncia della Corte cost. n. 477 del 2002, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4 comma 3, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, anzichè a quella antecedente di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Deve quindi constatarsi che, a fronte della notifica del ricorso avvenuta il 29 aprile 2001, il ricorso risulta spedito il 18 maggio successivo, entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso, come previsto

dalla richiamata norma, essendosi poi la notificazione regolarmente perfezionata il 26 maggio 2001. 3 - Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 154 del 1981, art. 2, n. 11 e art. 3, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, osservandosi, in primo luogo, come l'attribuzione di una specifico e diverso significato ai termini "ente" ed "istituto", mediante una lettura combinata della L. n. 154 del 1981, artt. 2 e 3, che hanno un diverso ambito di applicazione, per ciò solo risulterebbe viziata da una indistinta ed ingiustificata trasposizione di concetti da una figura giuridica all'altra. Viene posto in rilievo, anche sulla base delle pronunce del giudice delle leggi e di questa Corte, come la nozione di "ente dipendente" abbia una propria specifica connotazione, come tale riconducibile nella previsione di cui alla citata Legge, art. 2, laddove la diversa disciplina della incompatibilità, fondata sulla nozione di vigilanza, non può estendersi, con specifico riferimento agli "enti", anche all'ipotesi della dipendenza. 3.1 - Con il secondo motivo si denuncia insufficiente, contraddittoria ed erronea motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento all'esclusione della causa di ineleggibilità del M., con riferimento alla sottoposizione dell'E.DI.S.U. al controllo e alla dipendenza della regione, mediante una qualificazione incongrua della natura giuridica del predetto ente. 3.2 - Con il terzo motivo si denunzia vizio di omessa pronuncia circa la sussistenza di un rapporto di dipendenza dell'E.DI.S.U. dalla Regione Piemonte, ribadendosi, per un verso, la necessità dell'accertamento di tale verifica, e, sotto altro aspetto, i compiti istituzionali dello stesso e gli elementi deponenti nel senso dell'ingerenza della Regione nella sua attività. 4- I motivi che precedono, in quanto relativi a questioni fra loro intimamente connesse, debbono essere esaminati congiuntamente. 4.1 - Il tema principale, sul quale la decisione impugnata è principalmente incentrata, è costituito dalla distinta riferibilità, nell'ambito di una visione sinottica delle norme contenute nella L. n. 154 del 1981, artt. 2 e 3 (che prevedono, rispettivamente, le ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità), delle espressioni "enti" e "istituti", con la conclusione che, non essendo espressamente prevista, ai fini della ineleggibilità, la figura dell'"ente", non sì renderebbe neppure necessario l'accertamento in merito a una sua dipendenza o meno dalla regione. L'opzione ermeneutica fondata sulla contrapposizione fra i termini "ente" ed "istituto", desunta da un risalente arresto (Cass., 27 giugno 1994, n. 6160), risulta superata dalla giurisprudenza di questa Corte e della Corte costituzionale, che hanno posto in evidenza i diversi fondamenti e le finalità delle figure della ineleggibilità e della incompatibilità. Come emerge chiaramente anche dalla c.d. legge cornice sulle elezioni regionali (in particolare, la L. n. 165 del 2004, artt. 2 e 3, emanata in attuazione del novellato art. 122 Cost., comma 1), le cause della prima vanno individuate nei pericoli di captatio benevolentiae e di metus publicae potestatis (di tal che è agevole ritenere che l'istituto sia posto a presidio della libertà di voto), mentre la seconda è essenzialmente volta a tutelare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ed il libero espletamento della carica elettiva. A rigore, come attenta dottrina da tempo avverte, soltanto la figura dell'ineleggibilità appartiene stricto sensu alla materia elettorale, ragion per cui una mera contrapposizione della stessa all'incompatibilità, la quale attinge anche profili di diritto amministrativo, soprattutto ai fini della loro definizione, non appare giustificata. Non esiste, in altri termini, una linea di demarcazione netta, tale da far affermare che l'una ricorre quando l'altra non sia contemplata, in quanto le diverse finalità dei due istituti ben si riferiscono, come avviene nella norme richiamate dalla corte territoriale, a fattispecie distinte ed autonomamente considerate. L'ontologica autonomia delle due figure e l'assenza di un rapporto di sussidiarietà dell'una all'altra non consentono, quindi, di ricorrere al mero raffronto fra i diversi termini adoperati nelle norme contenute nella L. n. 154 del 1981, artt. 2 e 3 per affermare la ricorrenza o meno di un'ipotesi di ineleggibilità, tanto più che le espressioni "ente" ed "istituto" hanno entrambe un'accezione molto vasta, inidonea a fondare una distinzione in una disciplina che, in quanto incidente su diritti fondamentali, è suscettiva di interpretazione rigorosa. Ne consegue che, ponendosi a raffronto le espressioni "gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla regione, provincia o comune" (L. n. 154 del 1981, art. 2, n. 11) e "l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza . ." (citata Legge, art. 3, comma 1, n. 1, applicabile nei confronti dei consiglieri regionali in forza della norma contenuta nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 274), l'attenzione dell'interprete, anche alla luce delle specifiche direttive scolpite nella richiamata L. n. 165 del 2004, è immediatamente attratta non

già dal ricorso a termini, quali "ente " o "istituto", che, per gli ampi significati che normalmente assumono, possono anche intendersi come sinonimi, bensì dallo loro sottoposizione a "dipendenza" o a Copyright 2021 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 3 "vigilanza", circostanze che costituiscono, per il fine che qui interessa, il vero elemento discriminante. Non può sottacersi come, a fronte di un diritto fondamentale come quello inerente all'elettorato passivo, le cause di ineleggibilità, per rispettare il dettato costituzionale, debbono conformarsi ai principi di uguaglianza e ragionevolezza (Corte cost., 6 febbraio 2009, n. 27; 5 luglio 1991, n. 310; 14 dicembre 1990, n. 539), e debbono, per altro, essere interpretate in maniera rigorosa, tenendo conto della "necessarietà e della ragionevole proporzionalità di tale limitazione" (Corte cost., 6 maggio 1996, n. 141). Alla luce di tali principi, non sembra possa ritenersi affidabile un criterio interpretativo fondato sul valore lessicale di un termine la cui accezione, di per sè ampia, anche nell'ambito del linguaggio giuridico, può essere fornite di pericolose generalizzazioni. E' quindi necessario, per poter descrivere una figura così incisiva nei diritti fondamentali del soggetto, che la norma contenga un elemento specializzante, che, sia pure attraverso la valutazione degli elementi concreti della fattispecie da parte dell'interprete, consenta di pervenire a una individuazione precisa e rigorosa della causa di ineleggibilità. Appare allora evidente l'intrinseca insufficienza della valorizzazione della presenza o meno dei termini "ente", oppure "istituto" (la cui nozione la corte territoriale desume dalla L. n. 142 del 1990, art. 23, che certamente il legislatore del 1981 non poteva prefigurarsi), quando il principium individuationis, certamente non privo di ragionevolezza, è costituito dalla sussistenza o meno di un rapporto di dipendenza dell'organismo dalla regione, ovvero, ai fini dell'incompatibilità, di mera vigilanza. Per altro, portando alle estreme conseguenze l'interpretazione meramente nominalistica recepita nell'impugnata decisione, si perverrebbe al paradosso che gli "enti dipendenti", in quanto ritenuti diversi dagli "istituti" contemplati nella L. n. 156 del 1981, art. 2, n. 11, non potrebbero essere, per tale ragione, considerati ai fini della ineleggibilità, nè potrebbero comportare incompatibilità, prevedendo il successivo art. 3 la sola ipotesi della vigilanza. 4.2 - Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ricollega le ipotesi di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale, come previste nel richiamato L. 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, n. 11, per gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale alla titolarità, in capo all'ente sovraordinato, di un penetrante potere di ingerenza che lo ponga in condizioni di dirigere l'attività dell'ente, assicurandosi che esso agisca in conformità alle specifiche prescrizioni impartite in via generale o per ogni singolo atto, in guisa tale che l'ente dipendente si configuri come mero strumento della volontà direttiva della regione, con un vero e proprio obbligo di adempiere i compiti fissati (Cass., 18 ottobre 2006, n. 22346; Cass. 11 febbraio 2007, n. 25944; Cass., 16 luglio 2008, n. 19568; Cass., 18 luglio 2008, n. 20055). Ancora di recente, in una fattispecie affatto analoga, ancorchè riferibile alla Regione Siciliana, detti principi sono stati richiamati e ribaditi in motivazione, pur affermandosi la sussistenza, con riferimento alla particolarità del caso esaminato, di un mero potere di controllo e di vigilanza sull'ente (Cass., 19 luglio 2010, n. 16877). 5 - La sentenza impugnata non è conforme ai principi sopra richiamati, che il Collegio condivide ed ai quali, anzi, intende dare continuità; in particolare, l'affermazione secondo cui, dovendosi escludere che l'E.DI.S.U. sia un istituto, sarebbe superfluo accertare la dipendenza o meno dalla Regione Piemonte, si colloca su un fronte del tutto antitetico rispetto all'orientamento che individua proprio nella dipendenza nell'ente (o dell'istituto), nel significato sopra delineato, l'elemento da cui far discendere l'ineleggibilità. 6 - Com'è noto, nei ricorsi in materia elettorale, come si desume dalla L. n. 1147 del 1966, art. 4, la Corte di cassazione è giudice non solo di legittimità, ma anche di merito, ed a tal fine dispone, nell'ambito delle risultanze probatorie già acquisite nei precedenti gradi, di poteri di diretta cognizione e analisi dei fatti di causa, indipendentemente dalla valutazione operatane dal giudice di appello (Cass. 18 ottobre 2006, n. 22346). 6.1 - Il complesso dei poteri della Regione Piemonte nei confronti dell'E.DI.S.U., come delineato dalla L.R. n. 16 del 1992 e dalle norme statutarie di tale ente, impone di affermare la sussistenza di un vero e proprio rapporto di dipendenza, come tale riconducibile nella previsione della L. 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, n. 11. Trattasi, invero, di organismo specificamente preposto, ai sensi della L.R. Piemonte n. 16 del 1992, all'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario, cioè a svolgere una funzione di competenza regionale, in quanto trasferita, anche attraverso un meccanismo di successione nelle preesistenti opere universitarie, alle Regioni ordinarie ai sensi del D.P.R. n. 616 del 1977, art. 44. L'attività di assistenza agli studenti universitari viene svolta dall'E.DI.S.U., il cui

consiglio di amministrazione è nominato dalla Giunta Regionale, mediante erogazione di borse di studio, interventi di supporto economico per attività a tempo parziale servizi di ristorazione, abitativi e di orientamento al lavoro e di informazione sugli sbocchi professionali, servizi editoriali, librari e di assistenza sanitaria, nonchè prestiti d'onore. Alla Regione è riservato non solo il potere di determinare le finalità dell'ente, ma anche quello di impartire le direttive per l'organizzazione e la gestione degli interventi, di stabilire i criteri per i bandi di concorso e di fissare gli importi delle borse di studio, di approvare gli atti le deliberazioni concernenti sia lo statuto e i regolamenti che il programma degli interventi, la pianta organica, i bilanci di previsione e i consuntivi. Tale potere di indirizzo e di controllo, di per sè incisivo e totalizzante (non intaccato dalla possibilità dell'E.DI.S.U. di operare taluni interventi mediante contratti o convenzioni con altri Enti, poichè gli interventi medesimi sono pur sempre sottoposti all'approvazione della Regione), assume aspetti di penetrante ingerenza, laddove si prevedono, in caso di violazioni delle prescrizioni normative e programmatiche, ovvero di carenze nel funzionamento, il commissariamento e lo scioglimento del consiglio di amministrazione (art. 9 Statuto, in conformità alla citata L.R. n. 16 del 1992, artt. 22 e 30): in presenza di tali poteri, il rapporto di dipendenza dell'E.DI.S.U. dalla Regione Piemonte, nei termini precisati da questa Corte e sopra richiamati, sussiste pienamente. 7 - Il quarto motivo, con cui si chiede una revisione del regolamento delle spese processuali nei confronti dell'ente intervenuto, "nella sola ipotesi in cui la Regione Piemonte decida di intervenire nel presente giudizio", è inefficace, non essendosi detta circostanza verificata; il quinto motivo, concernente le spese processuali nei rapporti con il M., è all'evidenza assorbito. Copyright 2021 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 4 8 - L'accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso (essendo anche il secondo, inerente alla qualificazione dell'E.DI.S.U. come istituto, interamente assorbito) comporta la cassazione, in parte qua, della decisione impugnata. Dalla stessa emerge, ed il punto non è contestato, che il dott. M.R., al momento delle elezioni, era membro del consiglio di amministrazione dell'E.DI.S.U. Piemonte, essendosi dimesso soltanto in data 28 aprile 2010. Deve, quindi, rilevarsi la sussistenza della causa di ineleggibilità prevista dalla L. 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, n. 11, che, pertanto, decidendosi nel merito, deve essere dichiarata in questa sede. 9 - Le spese relative ai precedenti gradi di merito a al presente giudizio di legittimità, nei rapporti fra il ricorrente e il M., seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e dichiara l'ineleggibilità alla carica di consigliere della Regione Piemonte del dott. M.R., che condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio in favore del ricorrente P., liquidate, quanto al primo grado, in Euro 1.840,00 di cui Euro 900,00 per onorari, quanto al secondo grado, in Euro 1.200,00, di cui Euro 800,00 per onorari, e, quanto al giudizio di Euro 1.400,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre, per ciascuna liquidazione, spese generali e accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 novembre 2011. Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2012

Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 01/12/2011) 30-03-2012, n. 5162

ELEZIONI Ineleggibilità Fatto Diritto P.Q.M. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITRONE Ugo - Presidente Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere Dott. SCALDAFERRI Andrea - rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 12581-2011 proposto da: M.D. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 24, presso l'avvocato TROVATO DANIELA TIZIANA, rappresentata e difesa dagli avvocati FOCARETA FRANCO, ANSELMO FABIO, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro B.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso l'avvocato VAIANO DIEGO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato IZZO RAFFAELE, giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente - contro PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, REGIONE EMILIA ROMAGNA; - intimati - avverso la sentenza n. 483/2011 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 26/04/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI; udito, per la ricorrente, l'Avvocato FOCARETA FRANCO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito, per il controricorrente, l'Avvocato VAIANO DIEGO

che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata che ha concluso per l'inammissibilità o rigetto del ricorso. Svolgimento del processo B.M., candidato alle elezioni regionali dell'Emilia Romagna del 29-30 marzo 2010 risultato primo dei non eletti, presentava ricorso al Tribunale di Bologna ai sensi del D.P.R. n. 570 del 1960, art. 82 e succ. modifiche per sentir dichiarare la ineleggibilità del consigliere regionale M.D. e conseguentemente sentirla dichiarare decaduta da tale carica di consigliere. Deduceva la sussistenza della causa di ineleggibilità prevista dalla L. n. 154 del 1981, art. 2, comma 1, n. 7) in quanto la M., alla data fissata per la presentazione della candidatura e a quella della elezione, era ancora dipendente della Regione Emilia Romagna con contratto di lavoro a tempo determinato. Resistevano al ricorso sia la M. sia la Regione, sostenendo che la dipendente era assente dal lavoro fin dal mese di gennaio 2010 in quanto in congedo obbligatorio per maternità e che tale situazione doveva equipararsi al collocamento in aspettativa. Il Tribunale accoglieva il ricorso, annullava la deliberazione dell'Assemblea Regionale del 3 giugno 2010 di convalida della elezione della M. e dichiarava il diritto del B. ad essere proclamato eletto in sostituzione della M., ineleggibile. Il gravame proposto dalla M. è stato rigettato dalla Corte d'appello di Bologna, la quale ha in sintesi osservato: a) che non merita adesione la tesi, addotta dall'appellante, secondo la quale la parificazione, stabilita dalla recente evoluzione normativa (D.Lgs. n. 368 del 2001 e Direttiva n. 1999/70 CE in attuazione dell'accordo quadro del marzo 1999), del contratto di lavoro a tempo indeterminato con quello a tempo determinato imporrebbe di ritenere consentito anche al lavoratore a tempo determinato, contro lo specifico divieto inequivocamente posto dalla L. n. 154 del 1981, art. 2, comma 8, il ricorso alla aspettativa per motivi elettorali, onde eliminare, ai sensi dell'art. 2, comma 3 (come modificato da Corte Cost. n. 388/1991), la causa di ineleggibilità consistente nel rapporto di lavoro con la Regione; b) che infatti la differenza ontologica tra le due tipologie di rapporto - con la correlata incompatibilità oggettiva tra la aspettativa per ragioni elettorali ed il rapporto di lavoro a tempo determinato - rende ragione dello specifico divieto di cui alla norma citata, che non si pone in contrasto con i precetti costituzionali evidenziati dalla appellante; c) che tale divieto rende irrilevante l'accertamento in ordine al titolo della sospensione del rapporto di lavoro nel caso in esame, se questo fosse l'aspettativa, che è comunque contra legem, o - come ritenuto dal Tribunale - il congedo per maternità, che mantiene intatto il rapporto di servizio: peraltro, dai documenti in atti risulta che Copyright 2021 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 2 la aspettativa concessa con nota del 28 gennaio 2010 alla M., che si trovava da pochi giorni in astensione per maternità, venne revocata con nota dell'8 febbraio 2010, nella quale la Regione precisava che la dipendente continuava a permanere in astensione obbligatoria per maternità; d)che infondata è anche la tesi diretta ad affermare che tale astensione obbligatoria sia da considerare equiparabile alla assenza per aspettativa e quindi idonea ad essere ricompresa tra le fattispecie di cessazione della causa di ineleggibilità, al pari delle dimissioni e del collocamento in aspettativa, previste dalla L. n. 154 del 1981, citato art. 2, comma 3; nè hanno fondamento i dubbi avanzati circa la legittimità costituzionale di tale normativa, perchè l'obbligo della M. di dare le dimissioni per potersi candidare alle elezioni non consegue alla sua condizione di lavoratrice madre, bensì al divieto di concessione di aspettativa per motivi elettorali a favore di lavoratori a tempo determinato. Avverso tale sentenza, depositata il 26 aprile 2011 e notificata il 27 aprile successivo, M.D. ha proposto ricorso a questa Corte sulla base di tre motivi, illustrati anche da memoria. Resiste con controricorso B.M.. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta che la Corte d'appello abbia erroneamente escluso la sussistenza di una illegittima disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato nel divieto di collocamento in aspettativa stabilito solo per i primi dalla L. n. 154 del 1981, art. 2, comma 8. Denuncia la violazione o falsa applicazione di tale norma di legge ed il vizio di motivazione in ordine ai rilievi di incostituzionalità, sostenendo che i principi di non discriminazione e di parità di trattamento tra le due tipologie contrattuali non possono, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, essere interpretati in modo restrittivo; che è errato sostenere che il collocamento in aspettativa dei dipendenti a termine contrasti con la natura del contratto a tempo determinato; e che il rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza (art. 3), di diritto al lavoro (artt.4 e 35), di diritto di accedere alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza (art. 51, comma 1) e di conservare il proprio rapporto di lavoro (art. 51, comma 3) imponga una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2, comma 8 nel senso di ritenere consentito anche ai dipendenti regionali assunti a tempo determinato il collocamento in aspettativa per ragioni elettorali, ovvero, qualora tale interpretazione sia

ritenuta impraticabile, la rimessione della questione di legittimità costituzionale di tale norma al Giudice delle leggi. 1.1. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il vizio di motivazione in ordine alla irrilevanza dell'accertamento in ordine al titolo della sospensione del rapporto di lavoro operante nella specie: la Corte territoriale non avrebbe considerato che la nota in data 8.2.2010, con la quale veniva revocata l'aspettativa concessale il 28 gennaio, era stata inviata solo al Sottosegretario alla Presidenza, non anche ad essa ricorrente; e che quindi tale revoca, quale atto ricettizio, non era ancora perfezionata al momento della presentazione della candidatura. 1.2. Con il terzo motivo, la ricorrente si duole della esclusione della equiparazione del congedo per maternità alle altre ipotesi di rimozione della ineleggibilità (dimissioni e aspettativa) previste dalla L. n. 154 del 1981, art. 2, comma 3, sostenendo, da un lato, che il congedo obbligatorio per maternità comporta quella cessazione dall'esercizio delle funzioni che fa venir meno la causa di ineleggibilità, dall'altro che tale norma, ove interpretata nel senso esposto nella sentenza impugnata, sarebbe costituzionalmente illegittima, per contrasto con l'art. 51 Cost. e con gli artt. 31 e 37 Cost. che tutelano la maternità. 2. Tali censure sono prive di fondamento. 3. Quanto al primo motivo, merita in primo luogo adesione quanto esposto nella sentenza impugnata in ordine all'inequivoco significato della L. n. 154, art. 2, comma 8 nel senso di precludere ai dipendenti regionali assunti a tempo determinato la rimozione mediante il collocamento in aspettativa della causa di ineleggibilità derivante da tale rapporto. All'applicazione, che la ricorrente sollecita, del principio opposto non può dunque pervenirsi in via di interpretazione costituzionalmente orientata: si tratterebbe, invece, di interpretazione abrogante, non consentita al giudice. Nè meritano condivisione i rilievi espressi in ricorso circa il contrasto della norma in questione con il principio normativo di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato (D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6), e quindi con i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3), di diritto al lavoro (artt. 4 e 35), di diritto di accedere alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza (art. 51, comma 1) e di conservare il proprio rapporto di lavoro (art. 51, comma 3). Il principio di non discriminazione riguarda, da un lato, i trattamenti inerenti al rapporto di lavoro (cfr. art. 6 D.Lgs. cit.: ferie, gratifica natalizia, tredicesima e ogni altro trattamento in atto nell'impresa), dall'altro trova limite, specificato nel medesimo art.6, nella obiettiva incompatibilità del trattamento richiesto con la natura del contratto a termine. Come efficacemente puntualizzato nella sentenza impugnata in coerenza con quanto già affermato da questa Corte (cfr. Sez. L n. 23751/09; Sez. 1 n. 17086/06), l'incompatibilità oggettiva dell'istituto della aspettativa per motivi elettorali con la natura del contratto a termine risiede per l'appunto nell'elemento, connotante tale tipologia di rapporto, della prefissione di un termine, in diretta connessione con specifiche ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, comunque destinate a risolversi entro un determinato arco di tempo, che debbono essere precisate in sede di pattuizione contrattuale (D.Lgs. n. 368 cit., art. 1). Il collocamento in aspettativa del dipendente a tempo determinato si porrebbe in conflitto insanabile con tale elemento essenziale del rapporto, giacchè la sospensione della efficacia - nella quale consiste - verrebbe ad incidere, prorogandola, sulla durata programmata in origine in ragione di esigenze temporanee. Rettamente quindi il giudice di merito ha rilevato come la ontologica diversità tra le due tipologie di rapporto di lavoro esclude che il divieto posto dalla L. n. 154, art. 2, comma 8 violi il principio costituzionale di uguaglianza tra i cittadini, e gli ulteriori principi espressi dagli artt. 4, 35 e 51 Cost., atteso che il diritto, riconosciuto in capo a colui che è chiamato a funzioni pubbliche elettive, alla conservazione del posto di lavoro (cfr. Copyright 2021 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 3 Corte Cost. n. 388/1991) trova limite nella peculiare natura del lavoro a tempo determinato. 4. Infondata è anche la deduzione di un vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere irrilevante la questione in ordine alla permanente vigenza, al momento della candidatura, del provvedimento, adottato dalla Regione il 28 gennaio 2010, di collocamento in aspettativa della M. per difetto di prova della comunicazione alla medesima del provvedimento di revoca di cui alla nota dell'8 febbraio 2010. Tale questione di fatto si palesa irrilevante, una volta stabilita la sussistenza del divieto di cui alla L. n. 154, art. 2, comma 8, perchè comunque ogni provvedimento (quale nella specie quello del 28 gennaio) che non rispetti tale preclusione di legge deve ritenersi tamquam non esset in quanto emesso in carenza di potere, oltre che in contrasto con norma imperativa. 5. Priva di fondamento è anche la tesi, esposta con il terzo motivo, diretta a ricomprendere tra le ipotesi di rimozione della causa di ineleggibilità, previste dalla L. n. 154, art. 2, comma 3 (dimissioni e aspettativa), anche la astensione dal servizio per maternità, non contemplata dalla norma stessa.

L'argomento su cui tale tesi si fonda - quello cioè che l'astensione per maternità e l'aspettativa, pur nella diversità di presupposti e finalità di tutela (evidenziati dalla Corte d'appello e non contestati), produrrebbero gli stessi effetti di cessazione dall'esercizio delle funzioni - si mostra inidoneo a giustificare una interpretazione estensiva della norma sopra indicata, preclusa non solo dalle suddette diversità non contestate, ma anche dalla sua ratto. Va infatti considerato che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. n. 17086/06), l'effetto palesato dalla legge nel prevedere le ipotesi di esclusione delle cause di ineleggibilità, quello cioè di realizzare la tempestiva rimozione della situazione di turbativa o inquinamento elettorale derivante dalla sussistenza del rapporto di servizio del candidato con la Regione, non può ritenersi verificato con la semplice astensione del dipendente dal concreto esercizio delle prestazioni lavorative. Nè merita censura l'osservazione della Corte territoriale secondo la quale non può ravvisarsi una illegittimità costituzionale della norma in esame, perchè la necessità per la ricorrente di dimettersi onde candidarsi alle elezioni consegue non già alla sua maternità bensì alla natura del rapporto di lavoro intrattenuto con la Regione, al pari di tutti coloro che, maschi e femmine, si trovino in tale situazione, che peraltro si vedrebbero ingiustificatamente discriminati se alla sola dipendente a tempo determinato in maternità fosse consentito di rimuovere, senza dimettersi, la causa di incompatibilità in questione. Il rigetto del ricorso si impone quindi, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, in Euro 6.500,00 per onorari e Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1 dicembre 2011. Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2012

Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 10/10/2012) 31-10-2012, n. 18716

ELEZIONI Ineleggibilità Fatto Diritto P.Q.M. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITRONE Ugo - Presidente - Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere - Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere - Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere - Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: M.L. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARNO 6, presso l'avvocato MORCAVALLO ORESTE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SPATARO GIOVANNI, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro A.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUIDO D'AREZZO, 16, presso l'avvocato CARAVETTA MASSIMO, rappresentato e difeso dagli avvocati TALARICO RINALDO, FERRARI VINCENZO, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - contro PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, REGIONE CALABRIA, CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA; - intimati - avverso la sentenza n. 1229/2011 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 05/03/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2012 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF; uditi, per il ricorrente, gli Avvocati MORCAVALLO ORESTE e SPATARO GIOVANNI che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso; uditi, per il controricorrente, gli Avvocati FERRARI VINCENZO e TALARICO RINALDO che hanno chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il sig. M.L., con ricorso depositato il 29 novembre 2010, chiese al Tribunale di Catanzaro di dichiarare che il sig. A.F., eletto consigliere regionale della Calabria all'esito delle consultazioni elettorali svoltesi il 28 e 29 marzo di quell'anno, era decaduto dalla carica per ineleggibilità, avendo rivestito la qualifica di dipendente del consiglio regionale sino ad una data successiva alla presentazione della candidatura. Il tribunale rigettò il ricorso e la decisione fu poi confermata dalla Corte d'appello di Catanzaro con sentenza resa pubblica il 5 marzo 2012. La corte d'appello, condividendo le argomentazioni già svolte dal primo giudice, ritenne infatti che il rapporto di servizio all'epoca esistente tra il sig. A. e l'ente regionale non fosse di ostacolo alla sua eleggibilità, in quanto: a) il medesimo sig. A. era stato collocato in aspettativa non retribuita, avendo frattanto assunto la qualifica di assessore provinciale di Cosenza, e tale situazione appariva equiparabile all'aspettativa per motivi elettorali che fa venir meno ogni ragione d'ineleggibilità per il dipendente pubblico; b) la circostanza che il sig. A. avesse rassegnato le

dimissioni dalla carica di assessore provinciale alcuni giorni prima della presentazione della propria candidatura elettorale al consiglio regionale non aveva determinato la riattivazione del rapporto d'impiego con la Regione, perchè, in base a quanto al riguardo previsto dallo statuto della Provincia di Cosenza, quelle dimissioni erano divenute efficaci solo dopo il decorso del termine di dieci giorni entro cui il presidente della Provincia avrebbe potuto respingerle, e cioè quando ormai lo stesso sig. A. aveva chiesto ed ottenuto dalla Regione di esser posto in aspettativa per motivi elettorali. Per la cassazione di tale sentenza il sig. M. ha proposto ricorso, articolato in due motivi. Il sig. A. ha depositato controricorso. Nessuna difesa ha svolto l'ente regionale calabrese. Motivi della decisione Copyright 2021 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 2 1. Il primo motivo di ricorso, nel denunciare la violazione della L. n. 154 del 1981, art. 2, comma 1, n. 7, nonchè dei commi 2 e 4 del medesimo articolo, mira a sostenere che, contrariamente a quanto reputato dalla corte d'appello, al momento della presentazione della candidatura per le elezioni del consiglio regionale il sig. A. versava nella condizione d'ineleggibilità prevista dalla prima delle sopra citate disposizioni di legge. La norma ora richiamata dispone che i dipendenti della regione non sono eleggibili a consigliere regionale, ma il terzo comma del citato art. 2 prevede che tale causa d'ineleggibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Occorre però aggiungere che la Corte costituzionale, con la sentenza 17 ottobre 1991, n. 388, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, comma 3, nella parte in cui non prevede che la causa d'ineleggibilità a consigliere regionale del dipendente della Regione cessi anche con il collocamento in aspettativa, così come era già previsto dal secondo comma dello stesso art. 2 in riferimento alle altre cause d'ineleggibilità elencate nel primo comma. Ne consegue che il collocamento in aspettativa, alla data fissata per la presentazione della candidatura, fa venir meno la ragione d'ineleggibilità derivante dall'essere il candidato un dipendente regionale. I commi successivi del medesimo art. 2 recano poi disposizioni volte a disciplinare la concessione dell'aspettativa richiesta dal candidato ed il sesto comma, in particolare, stabilisce che la cessazione delle funzioni (anche per effetto del collocamento in aspettativa) importa l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito. Questo essendo il quadro normativo di riferimento, la questione che si pone è di stabilire se il collocamento in aspettativa, idoneo a far cessare la causa d'ineleggibilità derivante dal rapporto di dipendenza del candidato con l'ente regionale, sia unicamente quello, disciplinato come detto dai successivi commi del medesimo art. 2, che trova proprio nella candidatura elettorale la propria causa, o se anche un previo collocamento in aspettativa per motivi diversi - nella specie l'espletamento dell'incarico di assessore provinciale - valga a produrre il medesimo effetto. La risposta che a tale quesito è stata offerta dalla sentenza impugnata è condivisibile, nè le critiche ad essa rivolte dal ricorrente valgono a scalfirla. Muovendo anzitutto da un esame strettamente letterale della norma (come ricostruibile dopo il suaccennato intervento della Corte costituzionale), si deve subito rilevare che il venir meno della causa d'ineleggibilità consistente nell'essere il candidato legato all'ente regionale da un rapporto di dipendenza vien fatto discendere dal collocamento in aspettativa (oltre che da dimissioni), non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature, senza alcuna indicazione limitativa quanto alle ragioni che possano giustificare detta aspettativa. E' bensì vero che lo stesso articolo in esame contempla poi espressamente, come già ricordato, l'eventualità che l'aspettativa sia richiesta proprio in ragione della candidatura elettorale del dipendente, allo scopo di non limitare indebitamente l'elettorato passivo dei dipendenti pubblici, pur nella riaffermata necessità che siffatta loro peculiare posizione in rapporto all'ente regionale non alteri la campagna elettorale. Ma la ratio del sistema normativo così venutosi a delineare sta proprio in questo punto d'equilibrio: cioè nella possibilità per il dipendente di essere eletto senza dover rinunciare definitivamente al rapporto lavorativo in essere ed, al tempo stesso, nella garanzia che il concreto ed effettivo espletamento dei compiti inerenti a tale rapporto resti sospeso per il tempo necessario allo svolgimento della campagna elettorale (ed, in caso di avvenuta elezione, per l'intera durata della carica elettiva, come si evince dal disposto della medesima L. n. 154 del 1981, art. 3, comma 1, n. 8, che non consente di ricoprire la carica di consigliere regionale a chi, nel corso del mandato, venga a trovarsi in una delle condizioni d'ineleggibilità previste nel precedente art. 2). Non è perciò il motivo per il quale si è determinata la sospensione del rapporto di lavoro in conseguenza del collocamento del dipendente in aspettativa ad assumere rilievo, nè la circostanza che il legislatore abbia contemplato anche una specifica ipotesi di collocamento obbligatorio in aspettativa per il dipendente che si candidi all'elezione regionale, bensì il fatto in sè del collocamento in aspettativa, in quanto ne consegua, per

adoperare le parole del sesto comma del citato art. 2, "la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito": perchè è proprio in questa effettiva astensione che risiede la garanzia del non inquinamento della competizione elettorale che il legislatore ha inteso perseguire. Ed, allora, le considerazioni che il ricorrente svolge per sostenere che vi sono differenze di regime giuridico tra l'aspettativa per motivi elettorali, richiesta in vista della convocazione dei comizi, e l'aspettativa già in precedenza ottenuta dal dipendente a norma del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 81 per poter svolgere, come nella specie, l'attività di assessore provinciale non appaiono decisive. Quelle differenze, infatti, non tolgono che il rapporto di lavoro del pubblico dipendente con l'ente regionale già si trovasse in una situazione di sospensione, in conseguenza della quale, fin quando l'aspettativa ha avuto vigore, è da presumere che egli si sia astenuto dal compimento di atti inerenti a quel rapporto di lavoro, tale essendo appunto la normale conseguenza del collocamento in aspettativa. Nè d'altronde, come la corte d'appello ha avuto cura di precisare, è stato dedotto in causa elemento alcuno che, in punto di fatto, consenta di affermare il contrario. Il primo motivo di ricorso deve, pertanto, essere rigettato, in base al principio di diritto secondo cui non versa in situazione d'ineleggibilità il dipendente regionale che, al momento di presentazione della candidatura per il consiglio regionale, già si trovi collocato in aspettativa per ragioni pregresse, ove non risulti che egli abbia nondimeno compiuto atti inerenti all'ufficio rivestito. 2. Naturalmente, però, ove il pregresso collocamento in aspettativa venga a cessare quando ancora la campagna elettorale è in corso, con la conseguente riattivazione del rapporto d'impiego tra il candidato e l'ente regionale, la situazione ineleggibilità si ripropone, a meno che il candidato non abbia frattanto provveduto a richiedere un nuovo collocamento in aspettativa, proprio per motivi elettorali, a norma delle citate disposizioni della L. n. 154 del 1981. Si ricollega ad una siffatta ipotesi il secondo motivo di ricorso, nel quale, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 38 e 47 e dell'art. 1360 c.c., si sostiene appunto che vi sarebbe stato un intervallo Copyright 2021 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 3 temporale tra il momento in cui il sig. A. rassegnò le dimissioni dalla carica di assessore provinciale, facendo così cessare il proprio collocamento in aspettativa quale dipendente della Regione Calabria, e quello in cui fu nuovamente collocato in aspettativa, a sua richiesta, in vista delle elezioni regionali alle quali intendeva concorrere; intervallo temporale verificatosi quando la campagna elettorale era già iniziata e durante il quale, quindi, la riattivazione del rapporto di lavoro tra l'ente regionale e lo stesso sig. A. avrebbe determinato l'ineleggibilità di quest'ultimo. Da questa tesi la corte d'appello ha dissentito, perchè ha viceversa ritenuto che tra il primo ed il secondo collocamento in aspettativa del sig. A. non vi sia stata alcuna soluzione di continuità nel tempo. Decisiva, a tal riguardo, appare l'esatta individuazione del momento in cui le dimissioni del medesimo sig. A. dalla carica di assessore provinciale hanno prodotto effetto, perchè è da quel momento che sono anche venuti a cessare gli effetti del collocamento in aspettativa connesso all'esercizio di quella carica. La corte d'appello (come già prima il tribunale) ha dedotto dal tenore dello statuto provinciale di Cosenza la conclusione che dette dimissioni non furono operative dal giorno stesso in cui vennero presentate, bensì dalla scadenza del termine di dieci giorni entro il quale il presidente della giunta provinciale avrebbe potuto respingerle ma non lo fece. L'art. 42, comma 5, di detto statuto si esprime infatti nel senso che "Le dimissioni degli assessori ... producono ogni effetto di legge qualora, entro il termine di dieci giorni dalla loro acquisizione al protocollo della Provincia, il Presidente non le respinga ...". Solo se l'assessore confermi poi ugualmente la propria volontà dimissionaria, è previsto che le dimissioni siano immediatamente efficaci. 2.1. Il ricorrente censura siffatta conclusione facendo leva sul disposto del citato D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 38, comma 8, a tenore del quale le dimissioni dalle cariche di consigliere comunale e provinciale "non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci". Ma è di immediata evidenza che, riferendosi tale norma solo ai consiglieri comunali e provinciali, non se ne possono trarre argomenti per limitare l'autonomia statutaria di uno di tali enti nel disciplinare gli effetti delle dimissioni (non già dei consiglieri, bensì) degli assessori che compongono la giunta. Nè parrebbe logico fondare sulla norma ora richiamata un'interpretazione della citata disposizione statutaria della Provincia di Cosenza diversa da quella seguita dalla corte d'appello. Proprio la differente formulazione adoperata in argomento da detta disposizione statutaria, rispetto a quella con cui la legge disciplina gli effetti delle dimissioni dei consiglieri comunali e provinciali, rafforza invece la conclusione cui è pervenuta al riguardo l'impugnata sentenza. Quale ulteriore principio di diritto dev'essere perciò affermato che le disposizioni del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267 del 2000) non impediscono che lo statuto di un ente provinciale possa far

decorrere gli effetti delle dimissioni rassegnate da un assessore da un termine entro cui il presidente della giunta non le abbia eventualmente respinte. 2.2. Ugualmente priva di adeguata base logica e testuale è l'ulteriore argomentazione del ricorrente, che vorrebbe ravvisare nella previsione statutaria del mancato respingimento delle dimissioni dell'assessore da parte del presidente della giunta una condizione degli effetti di tali dimissioni, per dedurne che, se pur si trattasse di condizione sospensiva, il suo verificarsi farebbe comunque retroagire quegli effetti al momento in cui le dimissioni erano state rassegnate. Una costruzione, questa, artificiosa e non ragionevole, se riferita al compimento di un atto amministrativo con riguardo al quale il momento di produzione degli effetti, per evidenti motivi di certezza e buon funzionamento dell'ente locale, occorre sia certo e ben individuato sin da principio. E' appena necessario aggiungere, infine, che, trattandosi oltre tutto in concreto di una differenza temporale di appena pochi giorni, sul piano della corretta interpretazione della richiamata previsione statutaria nessun argomento è dato desumere dall'entità dell'indennità effettivamente liquidata dalla Provincia di Cosenza all'assessore dimissionario. 3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2012. Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2012

Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 01/12/2011) 30-12-2011, n. 30506

ELEZIONI Ineleggibilità Fatto Diritto P.Q.M. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITRONE Ugo - Presidente Dott. FORTE Fabrizio - rel. Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: R.V., elettivamente domiciliato in Roma, L. go Arenula n. 34 (5 piano), presso l'avv. Terracciano Gennaro che, con gli avv.ti Nicola Gulfo da Matera e Vito Aurelio Pappalepore da Bari, lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro 1) G.P., candidato con il maggior numero di preferenze dopo l'ultimo degli eletti nella stessa lista del ricorrente ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Terenzio n. 7, presso l'avv. Abbamonte Orazio, che lo rappresenta e difende, per procura a margine del controricorso; 2) L.G., iscritto nelle liste elettorali di (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Pompeo Trogo n. 21, presso l'avv. Mallamaci Vincenzo, unitamente all'avv. Vincenzo Montagna di Policoro, che lo rappresenta e difende, per procura a margine del controricorso, e dichiara di voler ricevere le comunicazioni al fax (OMISSIS) e all'indirizzo di posta elettronica certificata (OMISSIS); 3) C.F., + ALTRI OMESSI iscritti nelle liste elettorali del comune di (OMISSIS), rappresentati e difesi, per procura a margine del controricorso, dall'avv. Montagna Vincenzo da Matera, unitamente al quale elettivamente domiciliano in Roma, alla Via Pompeo Trogo n. 21, presso l'avv. Vincenzo Mallamaci; - controricorrenti - e REGIONE BASILICATA, in persona del presidente della Giunta regionale p.t., con sede in Potenza; CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA, in persona del presidente p.t., con sede in Potenza; - intimati - e PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI POTENZA; - interventore ex lege - avverso la sentenza della Corte d'appello di (Roma 1 sezione civile, n. 106/2011, dell'11 - 26 maggio 2011; Udita, all'udienza del 1 dicembre 2011, la relazione del cons. Dott. Fabrizio Forte, e sentiti gli avv. Pappalepore, Terracciano e Gulfo per il ricorrente, l'avv. Montagna, per i controricorrenti L. e gli altri richiamati nel n. 3 dell'epigrafe, l'avv. Orazio Abbamonte, per il controricorrente G., e il P.G. Dott. Immacolata Zeno, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 26 maggio 2011 la Corte d'appello di Potenza, in accoglimento del gravame proposto da G.P., L.G., C.F., + ALTRI OMESSI nei confronti di R.V. e contro la pronuncia del locale tribunale del 4 gennaio 2011, in riforma di questa, dichiarava l'appellato R. decaduto dalla carica di componente del consiglio regionale della Basilicata con surrogazione, al suo posto, del G. quale primo dei non eletti, compensando le spese di entrambi i gradi del giudizio. Con distinti ricorsi del 10 giugno 2010, il L. e gli altri cinque elettori del Comune di (OMISSIS) sopra indicati e il G., quale non eletto con il maggior numero di voti dopo quelli ottenuti dal R. unico candidato eletto nella stessa lista dell'U.D.C., impugnavano la delibera del consiglio regionale della Basilicata del 12 maggio 2010 che aveva convalidato la elezione dello stesso R. che, ai sensi della L.R. 27 giugno 2008, n. 11, era stato nominato

commissario straordinario della Comunità montana del Basso Sinni posta in liquidazione amministrativa, dal Presidente della giunta regionale con decreto n. 539 del 6 ottobre 2009, per la gestione di tale ente sovracomunale, fino alla sua estinzione e sostituzione con una unione di comuni nuova, come prevista dalla stessa legge. Ad avviso degli attori, il R. aveva partecipato alle elezioni senza essersi dimesso prima di esse dal ruolo di commissario della Comunità montana del Basso Sinni e per tale carica era incorso nella causa d'ineleggibilità della L. 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, comma 1, n. 11, dovendosi ritenere nella stessa posizione di un amministratore e dipendente con funzioni di rappresentanza e poteri di organizzazione e coordinamento del personale di una istituzione o ente dipendente dalla Regione Basilicata, tale essendo la Comunità sopra indicata nella fase di gestione provvisoria finalizzata alla sua estinzione nel corso della quale di certo la Copyright 2021 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 2 detta Regione esercitava poteri rilevanti di ingerenza e direzione dell'ente sovracomunale, come sancito nel decreto di nomina n. 539 del 2009. In subordine, era richiesto dagli attori di rilevare la eventuale incompatibilità delle funzioni di commissario della indicata comunità montana con la carica di consigliere regionale, ai sensi della L. n. 154 del 1981, art. 3, n. 1 e di dichiarare quindi la decadenza del R. da consigliere regionale, incarico non compatibile con il ruolo svolto sopra richiamato. Anche la Regione Basilicata e il consiglio regionale di essa erano stati evocati in causa dinanzi al Tribunale di Potenza, che aveva respinto i ricorsi elettorali riuniti, ritenendo, in conformità a quanto enunciato da Cass. 18 luglio 2008 n. 20055 anche se in riferimento agli amministratori di una comunità montana del Molise, che la Regione Basilicata non potesse avere poteri di ingerenza e vigilanza qualificata sulle comunità montane site nel suo territorio, tali da dar luogo alla ineleggibilità che si era chiesto di rilevare. Sul gravame dei ricorrenti in primo grado avverso la pronuncia del tribunale, era stata quindi emessa la decisione della Corte d'appello di Potenza oggetto del ricorso per cassazione, che ha riformato la sentenza di primo grado, la quale, dopo avere richiamato quella della Corte costituzionale n. 244 del 2005 sulle unioni dei comuni e le comunità montane e rifacendosi al principio enunciato da questa Corte con l'arresto citato n. (OMISSIS), aveva negato che la comunità fosse ente strumentale o soggetto a vigilanza e controllo della Regione e di conseguenza - la ineleggibilità, incandidabilità o incompatibilità del R. e la surrogazione al suo posto del G. nella carica di consigliere regionale, rigettando il ricorso elettorale. Gli appellanti avevano censurato la sentenza del tribunale, dato che in essa non si era distinta la gestione ordinaria da quella commissariale della comunità in liquidazione; doveva negarsi che il commissario e il presidente in gestione ordinaria fossero nella identica posizione rispetto alla ineleggibilità, perchè il primo era, a differenza del secondo, un organo di un ente sovracomunale, nella cui vita il governo regionale non poteva ingerirsi per verificarne le funzioni, anche se era soggetto ad un controllo non solo contabile o di legittimità estrinseca degli atti di gestione dell'ente ma anche di merito, che consentiva la revoca di tali atti. Per la Corte d'appello, la Legge Finanziaria del 2008 L. n. 244 del 2007, che aveva imposto alle Regioni di emanare apposite norme entro il 30 settembre 2008 per procedere al riordino delle comunità montane, da diminuire nel numero in base alle necessità locali e da ridurre nelle indennità ai loro amministratori per fare scendere i ed. costi della politica, aveva inciso in modo rilevante sulla vita dell'ente di cui il R. era commissario. La L.R. Basilicata n. 11 del 2008 ha infatti previsto, all'art. 67, la soppressione delle comunità montane e la continuazione delle loro attività fino all'estinzione e con successiva modifica della norma da ultimo citata, ha sancito, con la L.R. 29 settembre 2009, n. 20, art. 1 il potere del Presidente della giunta regionale di sciogliere le comunità e di nominare il commissario straordinario per la gestione di esse nella fase di liquidazione. Nel caso si è nominato commissario della comunità montana del Basso Sinni il R. con decreto del Presidente della giunta regionale della Basilicata n. 539 del 6 ottobre 2009, che ha anche previsto che l'ufficio commissariale comportasse le funzioni di gestione dell'ente sovracomunale non solo nel rispetto della legge ma anche "degli indirizzi di cui allo stesso decreto e secondo gli indirizzi attuativi diramati dall'amministrazione regionale": il commissario non poteva disporre degli immobili della comunità, senza previa autorizzazione della Regione Basilicata rilasciata dal presidente della giunta regionale ed era soggetto "ai poteri di coordinamento, vigilanza e raccordo operativo del dirigente dell'ufficio delle autonomie locali e del decentramento amministrativo, del Dipartimento di Presidenza della Giunta della Regione Basilicata", che poteva emanare apposite direttive con carattere vincolante al fine di agevolare e incrementare i processi di trasformazione delle comunità locali sul territorio regionale, con modalità omogenee e uniformi per tutti tali enti sovracomunali, in fase di liquidazione. Il commissario era tenuto a trasmettere alla Regione una relazione

entro il 15 dicembre 2009 sulla gestione da lui esercitata dell'organismo in stato di liquidazione, con una ricognizione dei beni e dei rapporti giuridici da trasferire per effetto dell'estinzione della comunità montana e, in caso d'inadempimento degli obblighi di cui al decreto, detto commissario poteva essere sostituito comunque dal Presidente della Regione Basilicata. Ad avviso della Corte d'appello, la Regione Basilicata, nella fattispecie, aveva assunto poteri d'ingerenza, vigilanza e controllo sulle comunità montane nella fase di liquidazione, al fine di garantire tempi uniformi e modalità simili di sostituzione di esse con le muove unioni di comuni, potendo comunque sostituire il commissario straordinario nominato da essa, nel caso non svolgesse le attività da essa previste per l'ente sovracomunale da amministrare in via temporanea. Ad avviso della Corte d'appello, la trasformazione operata con la nomina a commissario del R., aveva reso la comunità montana del Basso Sinni soggetta a pregnanti poteri di ingerenza e controllo della Regione, rendendo ineleggibile il commissario che,"con funzioni di rappresentanza e poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto", è tenuto a dare attuazione alle disposizioni regionali previste per determinare la soppressione della comunità montana e la sua trasformazione in altri tipi di unione di comuni, in materia riservata alla competenza regionale. Nella fase transitoria d'esercizio delle funzioni di commissario straordinario, la comunità montana in liquidazione era quindi sicuramente un ente soggetto ai poteri di ingerenza e vigilanza vincolanti della Regione Basilicata, che comportavano l'ineleggibilità del R. e la sua surrogazione con il G. quale primo dei non eletti. Per la cassazione di tale sentenza, R.V. notificava a mezzo posta due ricorsi, ciascuno articolato in tre motivi di contenuto identico in data 7 e 29 luglio 2011 ed entrambi illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.; il primo di detti ricorsi risulta notificato al G. in proprio e agli altri intimati presso i difensori domiciliatari e il secondo all'avvocato Abbamonte, quale domiciliatario nel merito dello stesso G.. Si sono difese le parti private intimate in questa sede con tre tempestivi controricorsi. Motivi della decisione Copyright 2021 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 3 1.1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione della L. 19 marzo 1990, n. 55, art. 15 come poi modificata e della L. 19 gennaio 1968, n. 10, art. 19 oltre che della L. 23 dicembre 1966, n. 1147, artt. 1, 2, 3, 4 e 5 non essendosi rilevata dalla Corte d'appello la carenza di interesse e il difetto di legittimazione del G. nella presente causa, nella quale egli ha agito quale elettore e quale candidato primo dei non eletti, con diritto a surrogare il R. nella carica di consigliere regionale. Afferma il ricorrente che non è stato prodotto dal G. il certificato elettorale che prova la sua posizione di elettore e inoltre che detto appellato era incandidabile ai sensi della L. n. 55 del 1990, art. 15 perchè già condannato in sede penale per peculato con conseguente preclusione alla sua surrogazione nella funzione di consigliere regionale esercitata dal R.. 1.2. In secondo luogo, il ricorrente denuncia violazione della L. 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, comma 1, n. 11, e della Legge Statale 23 dicembre 2007, n. 244 con quella della Regione Basilicata attuativa dell'altra, L. 27 giugno 2008, n. 11, come modificata dalla L.R. 29 settembre 2009, art. 29; era ancora dedotta la violazione dai giudici del merito dei decretici del presidente dalla giunta regionale n. 539 del 6 ottobre 2009 e n. 638 del 31 dicembre 2009, oltre che delle L.R. 17 febbraio 1993, n. 9 e L.R. 2 gennaio 2003, n. 3, la prima istitutiva della comunità montana del Basso Sinni e la seconda di approvazione del suo statuto. La sentenza impugnata violava anche lo statuto della Regione Basilicata, approvato con L. 22 maggio 1971, n. 350, e gli artt. 2, 51, 117 e 119 Cost., oltre che l'art. 112 c.p.c. e il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267, art. 27 e 65 pure per carenze motivazionali,in base all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.ri 3 e 5. La Corte d'appello ha riformato la sentenza del tribunale che aveva ritenuto eleggibile il R. per il principio enunciato da questa Corte con la sentenza n. 20055/2008 nella quale quindi non s'era tenuto conto delle novità normativi di cui alle Legge Statale n. 244 del 2007, attuata dalla L.R. n. 11 del 2008 e L.R. n. 29 del 2009, oltre che degli effetti del D.P.G.R. n. 539 del 2009, nuovo quadro normativo da cui non emergevano penetranti poteri di ingerenza e controllo della Regione nella fase di liquidazione della comunità montana erroneamente rilevati dalla sentenza impugnata come presenti dopo la nomina del commissario. Erroneamente s'è ritenuto esservi dipendenza della comunità montana dalla Regione a seguito delle nuove leggi statali e regionali sopra indicate che hanno solo disposto il riordino di tali istituzioni e degli enti locali, per ridurre la spesa pubblica e i c.d. costi della politica. A fronte della causa d'ineleggibilità della L. n. 154 del 1981, art. 2, comma 11, la Corte di merito doveva accertare la dipendenza della comunità montana del Basso Sinni dalla Regione e la qualifica del R. di amministratore di essa con funzioni rappresentative e di coordinamento. Da un preteso rapporto di dipendenza dalla Regione, del commissario straordinario, la sentenza desume una sorta di dipendenza anche della comunità montana, così

applicando al commissario la causa di ineleggibilità della L. n. 154 del 1981, art. 2, n. 11, norma di stretta interpretazione che nel caso si è letta analogicamente, applicandola ad un caso diverso da quello tipizzato nella legge. Più che derivare dalla dipendenza dell'ente sovracomunale dalla Regione, l'ineleggibilità pretesa del R. dipenderebbe dal fatto che la nomina del commissario è espressione di funzioni proprie della Regione e opera di funzionari di questa. Tale circostanza ha fatto ritenere la comunità in liquidazione in stato di dipendenza dalla Regione, con applicazione conseguente della norma citata della L. n. 154 del 1981. L'estensione della pretesa dipendenza del Commissario alla Regione, ha dato luogo, alla ulteriore errata affermazione della dipendenza dalla Regione della comunità montana stessa e alla connessa applicazione della causa di ineleggibilità conseguente alle funzioni di commissario dal R., in tale ente sovracomunale e multicomunale. 1.3. Estremamente articolato è il terzo motivo di ricorso che deduce violazione della L. n. 154 del 1981, art. 2, comma 1, art. 3, comma 1, e della L. n. 244 del 2007 e dell'attuazione di questa con la legge regionale della Basilicata n. 11 del 2008, modificata con L.R. n. 29 del 2009 e dai D.P.G.R. già citati di tale anno, oltre che dalle residue norme della stessa Regione già indicate nel secondo motivo d'impugnazione, denunciando pure la disapplicazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 27 e 65 in rapporto all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, pure per insufficienze e carenze motivazionali. Il terzo motivo si articola in tre capitoli così distinti: a) La Comunità Montana del Basso Sinni non è ente dipendente della Regione Basilicata. Infatti, in quanto ente locale (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 27) tale comunità è dotata di una sua autonomia garantita dalla Costituzione con la conseguenza che esso non può confondersi con istituti, aziende o società strumentali della stessa Regione, che ha già potere legislativo esercitato in attuazione della L. n. 244 del 2007, sulla quale si sono sollecitati più interventi della Corte costituzionale, tesi a garantire l'autonomia normativa della Regione rispetto alla legislazione statale. b) La comunità montana del Basso Sinni non è dipendente dalla Regione Basilicata neppure se commissariata, a differenza di quanto afferma la Corte di merito, perchè l'esigenza di riordino delle comunità montane, anche a fini di riduzione della spesa pubblica che, per il giudice delle leggi, giustifica anche la Legge Statale n. 204 del 2007 in via eccezionale, essendo rimasta inalterata la funzione e la struttura autonoma della comunità, come già regolata in precedenza, con l'autonomia propria degli enti locali, incompatibile con le statuizioni della sentenza di merito. Lo statuto della Regione Basilicata, all'art. 54, comma 2, prevede che essa "promuove, indirizza e coordina l'attività degli enti locali ai fini di un equilibrato sviluppo territoriale e sociale, in armonia con gli obbiettivi democraticamente postulati dalla programmazione regionale e nel pieno rispetto della loro autonomia". Nessuna approvazione dei bilanci delle comunità, atti tipici di controllo delle attività degli enti dipendenti, è prevista nè è configurabile la dipendenza propria delle Aziende e agenzie che sono strumentali allo svolgimento dei fini della Regione stessa, come accade in una serie di persone giuridiche elencate alle pagg. da 23 a 24 del ricorso. La L.R. Basilicata n. 11 del 2008 conferma l'autonomia delle comunità montane, anche se trasformate in unioni dei comuni e il commissariamento di esse non può incidere sul loro statuto di enti autonomi e non strumentali o dipendenti dalla Regione, con conseguente negazione della rilevata ineleggibilità del ricorrente. Copyright 2021 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 4 La L.R. n. 29 del 2009 ha previsto per la Basilicata la nomina dei commissari straordinari per completare il riordino delle comunità montane e provvedere alla liquidazione di tali enti, ma già in precedenza era possibile commissariare questi ultimi per esigenze speciali, senza trasformarli in istituti dipendenti, essendo la loro autonomia garantita dalla Costituzione come agli altri enti locali. Nulla di nuovo e accaduto con la nomina del Dott. R. a commissario straordinario, configurabile anche prima della nuova L.R. del 2009 e già prevista dalla L. n. 9 del 1993; mancando un momento prefissato per l'estinzione della Comunità, il commissario è stato nominato solo per predisporre le attività necessarie a chiudere l'esistenza dell'ente sovracomunale e per completarne la liquidazione, dando luogo alla successione di esso dalle nuove unioni di comuni e dovendo curare solo la continuità dell'azione amministrativa e la gestione ordinaria della comunità in liquidazione, con gli adempimenti di legge ad esso imposti. Gli incarichi di commissario non toccano la indipendenza delle comunità che, a cavallo tra il 2009 e 2010, non sono divenuti enti strumentali delle Regioni in cui esistono che, nel caso della Basilicata con la citata L.R. del 2009, ha visto fissata la data di soppressione delle comunità al 1 gennaio 2011. La sentenza impugnata erroneamente afferma che la Legge Statale n. 244 del 2007 (Finanziaria del 2008) e quella L.R. n. 11 del 2008 avrebbero provocato la ingerenza della Regione Basilicata nella gestione transitoria delle comunità montane fino alla loro estinzione, da inserire nei compiti istituzionali della Regione, come proverebbe anche il decreto

del P.G.R. n. 539 del 2009, in cui si prevedono poteri di penetrante controllo della stessa Regione. I controlli preventivi e successivi, di legittimità e di merito di funzionari regionali sull'operato dei commissari, al punto di potere essere emanati atti vincolanti per questi ultimi e di poter sostituire il commissario inadempiente ai doveri e obblighi nati con la nomina, per giungere alla più rapida soppressione dell'ente dal lui gestito, non creano la dipendenza creativa della ineleggibilità di organi straordinari di enti di regola indipendenti. La Corte d'appello non ha rilevato alcun atto del commissario che sia stato sottoposto ad esame, approvazione e/o controllo degli organi o di funzionari della Regione Basilicata, compresi gli atti di verifica o variazione dei bilanci della comunità montana, per cui non si comprende da quali fonti normative i giudici del merito abbiano desunto il potere di controllo o di ingerenza nella vita dell'ente da loro rilevato e ritenuto sufficiente a configurare la dipendenza della comunità montana in liquidazione dell'ente Regione. Effettivamente il commissario può essere sostituito, ma solo come sanzione a specifici inadempimenti dei suoi doveri istituzionali e senza i margini di discrezionalità che invece caratterizzano la dipendenza dalla Regione o il controllo da questa sugli enti strumentali. Tutti i presidenti delle comunità montane sono stati nominati in Basilicata commissari straordinari, in una situazione che non ha cambiato la natura autonoma e indipendente di esse rispetto alla Regione. c) La Comunità montana del Basso Sinni non può considerarsi dipendente dalla Regione neppure dopo le nuove norme statali nella materia. Il richiamo alla sentenza n. 20005/08 che esclude la dipendenza delle comunità montane del Molise, in difetto di poteri di ingerenza e controllo della Regione, va riaffermato pure con le nuove norme della Legge Statale n. 244 del 2007 e di quella L.R. n. 11 del 2008, che hanno regolato il mero riordino di tali enti. Come chiarito dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 237 del 2009, la finanziaria 2008 è stata ritenuta legittima, salvo che per la parte in cui ha invaso l'autonomia regionale nella materia di competenza delle Regioni del regolamento dei rapporti delle comunità con queste ultime dopo la soppressione (art. 2, comma 22), dichiarata illegittima con la sentenza del giudice della L. n. 237 del 2009, per la parte in cui incideva irragionevolmente sulle scelte autonome delle Regioni stesse in ordine al finanziamento di dette comunità (art. 2, comma 187 e C. Cost. n. 326 del 2010), che continuano ad esistere nell'ordinamento, rimanendo autonome rispetto ai comuni che le compongono e alla Regione in cui operano, con esclusione confermata di ogni loro dipendenza da quest'ultima. 2.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, per la parte in cui nega, per la prima volta in sede di legittimità, la legittimazione del G. come elettore, per mancata produzione del certificato elettorale che è invece in atti nel fascicolo di parte. Peraltro, non emergendo dalla sentenza impugnata se sia stata proposta la eccezione che precede e in quale contesto nel corso del giudizio di merito, il ricorrente doveva indicare quando l'avesse sollevata e anche se la questione fosse stata riproposta anzitutto con l'appello, per impedire il giudicato sulla stessa. Mancando tale precisazione, il motivo di ricorso nei limiti indicati è inammissibile, non essendo autosufficiente nella precisazione delle modalità con cui s'è proposta l'eccezione in sede di merito (Cass. 4 dicembre 2009 n. 25573). E' invece infondato lo stesso motivo per la parte in cui nega l'interesse ad agire del G., che, come si afferma in ricorso, sarebbe ineleggibile per una pregressa condanna in sede penale per un reato (peculato), che esclude la stessa candidabilità del condannato. Peraltro in sede di giudizio elettorale la decisione deve solo prevedere la surrogazione con le modalità stabilite dalla legge in favore del candidato che, nel caso, in base al quadro normativo di riferimento, corrisponde a quello che abbia ricevuto nella stessa lista il maggior numero di preferenze dopo l'ultimo degli eletti, restando fermo il potere del consiglio regionale, in sede di verifica dei poteri di dichiararlo ineleggibile o incandidabile, il che comunque non esclude l'interesse concreto e attuale del G. a partecipare alla presente controversia e ad ottenere la sua dichiarazione di surrogazione al posto dell'ineleggibile. 2.2. Il secondo motivo di ricorso è anche esso infondato, in quanto la sentenza impugnata mantiene netta la distinzione della posizione del commissario straordinario da quella della comunità montana cui lo stesso è preposto, ricavando dal decreto del Presidente della giunta regionale che lo ha nominato n. 539 del 2009, molti doveri e obblighi cui egli è tenuto ad adempiere che incidono profondamente nell'autonomia di lui e dell'ente commissariato, su cui è esercitato un potere sostitutivo degli organi elettivi, già ritenuto legittimo costituzionalmente anche se affidato dalla legge regionale a organo monocratico, indipendentemente dalla consultazione dei comuni partecipi alla comunità (C-Cost. 20 giugno 2005 n. 244). La sentenza da ultimo citata del giudice delle leggi è relativa alla disciplina da una normativa regionale Copyright 2021 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 5 ritenuta legittima costituzionalmente del commissariamento delle comunità montane da parte della Regione Molise, che è

quella cui si riferisce anche la pronuncia di questa Corte n. 20005/08, per negare il rapporto di dipendenza della comunità nei poteri fissati dalla disciplina regionale, non escludendo comunque essa che in altri ordinamenti di Regioni diverse, possano configurarsi rapporti di dipendenza (la decisione indicata cita espressamente il caso della Regione Puglia, in cui alla funzione di amministratore, della comunità montana è collegata la ineleggibilità dello stesso al consiglio regionale). Emerge quindi, da tutti gli elementi riportati dalla decisione impugnata, che il commissariamento della comunità montana del Basso Sinni, ha assoggettato la gestione di tale ente ai poteri di indirizzo dell'amministrazione regionale, subordinando alla autorizzazione del suo presidente ogni atto dispositivo di beni immobili della comunità e prevedendo, per la Regione, poteri di coordinamento, vigilanza e raccordo operativo esercitati dal dirigente dell'ufficio autonomie locali della Regione stessa, cioè da un organo amministrativo, sul commissario nominato, per giungere alla trasformazione delle originarie comunità in unioni di comuni. Come in ogni situazione liquidatoria, la gestione della comunità è soggetta a rendiconto con relazione e alla osservanza di vari oneri, il cui inadempimento può determinare la revoca e sostituzione del commissario, come emerge dalla sentenza della Corte costituzione 16 luglio 2009 n. 237, dalla quale risulta chiaro che, se la comunità è ente autonomo dai comuni che ne fanno parte, l'autonomia di essa non è la stessa di quella dei comuni ed è invece regolata dalla legislazione regionale senza i limiti derivanti dalla garanzia costituzionale che vi è solo per gli enti locali espressamente indicati nella carta fondamentale, cioè comuni e provincie. Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 24, commi 4-8, prevede e limita l'autonomia normativa regionale nella disciplina delle comunità montane, ma, mancando la concorrenza con la legge statale nella materia nella quale ha funzioni normative la sola Regione (C. Cost. n. 244/05), le leggi regionali possono pure inserire poteri della Regione maggiormente incisivi sulla vita di tali particolari tipi di unioni di comuni. L'autonomia statutaria delle comunità montane non esclude l'esercizio di funzioni ad esse delegate dalla stessa Regione, come ad es. la gestione del patrimonio forestale; nell'uso delle risorse finanziarie attribuite alla comunità dalla Regione, che sono poi quelle prevalenti, s'è previsto dallo stesso L.R. n. 11 del 2008, art. 63 già in vigore alla data della candidatura del commissario R. alle elezioni regionali della Basilicata, che "resta ferma la potestà di intervento in annullamento o revoca all'esito di accertamento di invalidità, irregolarità o gravi inefficienze nell'uso di risorse attribuite dalla Regione, anche di origine comunitaria", così confermandosi un potere già esistente di controllo e ingerenza, che determina una palese dipendenza delle comunità dalla Regione dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 11 del 2008. Pur avendo questa Corte ritenuto che il potere di scioglimento di un ente dalla Regione comporta almeno la "incompatibilità" con la carica di consigliere regionale degli amministratori della comunità, essa pure richiesta dalle controparti per il R. (Cass. 24 luglio 2006 n. 16889 e 11 dicembre 2007 n. 25944), all'esito dell'intervenuto commissariamento si è realizzata una vera e propria dipendenza dell'unione di comuni commissariati, per il tempo limitato allo svolgimento delle funzioni della gestione straordinaria della comunità montana che comporta, per il commissario, quale amministratore munito di rappresentanza dell'ente sovracomunale, la condizione di ineleggibilità riscontrata in altri casi analoghi nei quali i poteri di controllo di merito sugli atti degli enti hanno evidenziato la dipendenza dalla Regione e la causa di ineleggibilità riconosciuta per il R. (Cass. 6 luglio 2008 n. 19568 e 19 luglio 2010 n. 16877). Il secondo motivo di ricorso è quindi infondato per la parte in cui nega che la legge preveda la ineleggibilità nella fattispecie, avendo correttamente rilevato la Corte d'appello i concreti poteri di ingerenza e controllo della Regione nella fase di commissariamento e liquidazione della comunità montana del Basso Sinni, che ne comportano una dipendenza non solo normativa, ma anche gestionale e amministrativa, dalla Regione Basilicata, che nella propria totale autonomia può sancire con atti normativi, come accaduto nel caso, detta dipendenza in concreto delle comunità commissariate. 2.3. Quanto detto comporta il rigetto anche del terzo motivo di ricorso, che è infondato nelle sue singole articolazioni. Non è vero che la comunità goda di una autonomia garantita dalla Costituzione, che non prevede tali enti intermedi nè regola direttamente le unioni dei comuni, lasciando alla esclusiva disciplina normativa regionale la materia, potendo la Regione, come accaduto nel caso della Basilicata, determinarne in via ordinaria o eccezionale una dipendenza che si esprime in atti di controllo e vigilanza particolarmente pregnanti, fino all'annullamento o revoca, da funzionario o organo pure monocratico della Regione, dei provvedimenti della comunità. Ciò rileva anche nel caso di commissariamento, come chiarito dalla sentenza di merito che sul punto è stata solo genericamente censurata ed evidenzia invece come in concreto, sulla gestione dell'ente

dal commissario poteva sempre intervenire la Regione, sostituendosi a questo, nell'emanazione di atti necessari a raggiungere lo scopo di sostituire le nuove unioni dei comuni alle vecchie comunità. Ciò emerge chiaramente dalla L.R. n. 11 del 2008, art. 63 che regola la vigilanza della Giunta regionale esercitata sulle comunità locali e sulle altre unioni di comuni, con potestà di intervento in annullamento o revoca sugli atti di tali enti. Le norme regionali e statali hanno inciso sulla disciplina delle comunità montane da riordinare per esigenze di riduzione di spesa, lasciando ferma la potestà regionale di annullare o revocare gli atti dell'unione di comuni, che realizzino abusi di risorse finanziarie della Regione stessa, così evidenziando, anche per tale profilo, la dipendenza riconosciuta nel merito e la ineleggibilità del R.. In sostanza anche il terzo motivo di ricorso deve rigettarsi essendo infondate le argomentazioni del ricorrente di cui ai punti a, b e c di detto motivo, dovendo ritenersi che, dall'entrata in vigore della L. n. 11 del 2008 attuativa della Legge Statale n. 244 del 2007, ogni comunità sovracomunale e anche quelle montane rimaste in vita erano dipendenti dalla Regione Basilicata. Ciò accadeva ancor più se la comunità era commissariata e nella fase di liquidazione e soppressione di essa, come accertato congruamente e senza errori di diritto, dalla sentenza di merito che ha rilevato come, Copyright 2021 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 6 dopo la citata legge finanziaria del 2008 e le norme regionali che l'hanno attuata, per la Basilicata, è stata rilevata (o accentuata) una dipendenza già esistente nella ordinaria gestione delle comunità montane, che ha reso certamente ineleggibili i commissari nominati per la liquidazione di esse in conseguenza della loro soppressione. 3. Il ricorso deve quindi rigettarsi e, per la soccombenza, il ricorrente deve rimborsare a ciascuno dei controricorrenti le spese sostenute nel presente giudizio, che si liquidano nella misura di cui al dispositivo, nulla disponendo nei confronti degli intimati che non si sono difesi in questa sede. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente R. a rimborsare a ciascuno dei controricorrenti le spese del giudizio di cassazione che liquida, per ognuno di loro, in Euro 5.200,00 (cinquemiladuecento/00), di cui Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 1 dicembre 2011. Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

Cass. civ. Sez. I, (ud. 24/10/2007) 11-12-2007, n. 25944

Fatto - Diritto P.Q.M. ELEZIONI Ineleggibilità REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PLENTEDA Donato - Presidente Dott. MORELLI Mario Rosario - rel. Consigliere Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere Dott. SALVATO Luigi - Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: M.A., nella qualità di elettore del Consiglio Regionale della Regione ABRUZZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PAISIELLO 55, presso l'Avvocato SCOCA FRANCO GAETANO, che lo rappresenta difende unitamente all'Avvocato COLAGRANDE ROBERTO, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro D.P.B.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBALONGA 7, presso l'avvocato PALMIERO CLEMENTINO, rappresentato e difeso dagli avvocati COLALILLO VINCENZO, DELLA ROCCA SERGIO, giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente - contro PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DE L'AQUILA, REGIONE ABRUZZO, D.M.R., PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE; - intimati - e sul 2^ ricorso n. 17234/06 proposto da: D.M.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIA N. RICCIOTTI 11, presso l'avvocato SINIBALDI MICHELE, rappresentato e difeso dall'avvocato CIRULLI MASSIMO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro D.P.B.M., M.A., REGIONE ABRUZZO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DE L'AQUILA; - intimati - avverso la sentenza n. 44/06 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 06/02/06; udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24/10/2007 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI; udito, per il ricorrente principale, l'Avvocato FRANCO G. SCOCA che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso principale; uditi, per il controricorrente, gli Avvocati VINCENZO COLALILLO e SERGIO DELLA ROCCA che hanno chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi; udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato MASSIMO CIRULLI che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso e del ricorso principale o, in subordine, l'invio degli atti alla Corte

Costituzionale; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Svolgimento del processo - Motivi della decisione 1. Con ricorso depositato in data 15 luglio 2005, M. A., quale cittadino elettore nelle elezioni del Presidente della Regione Abruzzo e del Consiglio Regionale svoltesi il 3 e 4 aprile del 2005, impugnava dinanzi al Tribunale de L'Aquila l'elezione a consigliere regionale di D.P.B.M., candidato nella circoscrizione provinciale di Chieti per la lista "Democrazia Cristiana" (elezione convalidata con Delib. Consiglio Regionale del 21/06/2005, pubblicata sul B.U.R.A. del 13/07/2005). A sostegno della domanda, il ricorrente assumeva l'ineleggibilità del D.P. in quanto componente del Consiglio di amministrazione dell'A.T.E.R. di Chieti - ai sensi della disposizione normativa di cui al L.R. Regione Abruzzo 30 dicembre 2004, n. 51, art. 2, comma 2, lett. J, che sanciva appunto l'ineleggibilità alla carica in parola di coloro che svolgessero funzioni di amministratori degli enti dipendenti della Regione Abruzzo. Osservava a tal proposito che le dimissioni rassegnate dal D.P. con lettera del 3 febbraio 2005 erano inesistenti, nulle ed inefficaci in quanto: 1) rese in violazione del disposto dell'art. 2385 c.c. non essendo state indirizzate anche al Presidente del Collegio sindacale dell'ATER; 2) manifestate in maniera non inequivoca, Copyright 2021 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 2 essendo state formulate in via "precauzionale e con riserva ...."; 3) tardive, essendo state presentate oltre il limite previsto dalla L.R. Abruzzo 30 dicembre 2004, n. 51, art. 2, comma 3, e art. 4 bis. Con sentenza del 14 ottobre 2005, l'adito Tribunale accoglieva l'impugnativa del M., per il profilo della ritenuta equivocità e tardività delle dimissioni rassegnate dal D.P. dalla carica di consigliere dell'A.T.E.R.. Ma, in esito al giudizio di appello - nel corso del quale interveniva il primo dei candidati non eletti, D.M.R. - la Corte de L'Aquila, in accoglimento del gravame del D.P., rigettava, invece, con sentenza del 6 febbraio 2006, il ricorso elettorale. Da qui l'ulteriore odierno ricorso per cassazione del M., cui resiste il D.P. con controricorso e ricorso incidentale condizionato; mentre il D.M. ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale, adesivo a quello principale. Tutte le parti hanno anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. 2. I riferiti ricorsi, in quanto proposti contro la medesima sentenza vanno previamente riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. 3. Nel censurare la statuizione della Corte territoriale - per i profili della esclusa non equivocità delle dimissioni in questione (ancorchè presentate dal D.P. "in via precauzionale e con riserva ..."); della presupposta loro efficacia, non ostante l'omessa comunicazione al Presidente del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2385 c.c., per esclusa applicabilità di detta norma ad enti pubblici, quale l'A.T.E.R.; e della loro ritenuta tempestività, non ostante il mancato completamento del meccanismo del silenzio accettazione, ai fini del perfezionamento della rimozione della causa di ineleggibilità, entro il termine perentorio all'uopo fissato dalla L.R. n. 51 del 2004, art. 4 bis, come autenticamente interpretato dalla successiva L. R. n. 35 del 2005 - il M. denuncia violazione della normativa nazionale (L. n. 154 del 1981) e regionale (L n. 51 del 2004 e L. n. 35 del 2005 cit.) di riferimento e vizi di motivazione, e conclusivamente formula, ex art. 366 bis c.p.c., i seguenti tre quesiti di diritto; sostanzialmente riproposti anche dal D.M.: a) "se, agli effetti della valida rimozione della causa di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale dell'amministratore di azienda dipendente della Regione, siano da considerarsi valide le dimissioni comunque sottoposte a condizione e/o riserva"; b) "se agli effetti di cui sopra sia applicabile agli enti pubblici economici la disciplina di cui all'art. 2385 c.c. in tema di cessazione degli amministratori"; c) "se agli effetti della normativa regionale, possa considerarsi tempestivamente ed effettivamente cessato dalla funzione l'amministratore dimettente di azienda dipendente dalla Regione prima che sia intervenuta l'accettazione della istanza di dimissioni ovvero sia decorso il termine per il formarsi del relativo silenzioassenso". 4. Con il proprio ricorso incidentale, il D.P., a sua volta, censura la sentenza d'appello per il profilo della presupposta qualificazione dell'ATER come "azienda dipendete della Regione", a suo avviso basata su un errato concetto di "dipendenza". E ciò al fine di escludere, a monte, la condizione di ineleggibilità L.R. n. 51 del 2004, ex art. 2, nei confronti, di esso D.P.. 5. E' logicamente preliminare - in quanto rimette appunto in discussione la stessa ineleggibilità in astratto, a consigliere regionale, di amministratore dell'ATER - e va, quindi, esaminata con carattere di priorità, la questione, riproposta con l'impugnativa incidentale, della "dipendenza", o meno, dalla Regione, della predetta Azienda. Sostiene al riguardo il D.P. che abbia errato la Corte territoriale (come già il Tribunale) nel presupporre un (in realtà inesistente) "penetrante potere di controllo e ingerenza della Regione sull'ATER" e nel non riconoscere che la "natura di ente pubblico economico", statutariamente attribuita alla predetta Azienda, era viceversa incompatibile con una sua condizione di dipendenza dalla Regione. Ma la censura così formulata è priva di fondamento. Premesso, che

ai fini (che qui appunto ne interessano) della configurabilità della causa di ineleggibilità già sub n. 11 L. n. 154 del 1981, art. 2 (finalizzata a garantire la trasparenza dell'operato della pubblica amministrazione) vanno qualificati come "dipendenti dalla Regione" (con conseguente esclusa eleggibilità dei rispettivi amministratori a consiglieri regionali) pure gli enti che godono di autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile ove siano comunque preposti a compiti inclusi in quelli istituzionali dell'ente territoriale e siano soggetti all'ingerenza e alle scelte di quest'ultimo con riguardo alla loro costituzione e persistenza in vita (cfr. sent.ze nn. 4646/93; 7886/94 per tutte), corretta risulta, infatti, la conclusione, cui in applicazione dei riferiti principi è pervenuta la Corte de L'Aquila, con il ritenere che la personalità giuridica ed autonomia organizzativa e contabile dell'ATER (L. reg. n. 31 del 1999, ex art. 4) non sia ostativa ad sua situazione di sua "dipendenza" dalla Regione, nella ricorrenza della duplice condizione: a) di inerenza dei suoi compiti (attinenti all'edilizia residenziale pubblica) all'area di quelli istituzionali della Regione; b) della effettiva sussistenza di un significativo potere di ingerenza e controllo della Regione sull'Agenzia stessa. Quest'ultima condizione inequivocabilmente desumendosi da una serie di convergenti indici normativi. Ed infatti - come già ben posto in luce dal Collegio a quo - per espressa previsione della citata L.R. n. 31 del 1999, art. 5, competono al Consiglio regionale l'approvazione dello Statuto dell'ATER e delle eventuali sue modificazioni; la determinazione degli indirizzi relativi al settore dell'edilizia pubblica; la definizione del programmi di intervento e la ripartizione dei fondi; l'approvazione della pianta organica dell'ente; e l'esercizio dell'azione di vigilanza. Inoltre è attribuito alla Giunta ed al Consiglio regionale il potere di nominare i vertici (Presidente e VicePresidente) nonchè il maggior numero di componenti del consiglio di amministrazione dell'ATER ed al Presidente della Giunta Regionale (cui i componenti del consiglio di amministrazione dell'ATER ed i consiglieri sono tenuti a comunicare immediatamente la cessazione dalla carica) spetta di dichiarare la decadenza del consiglio stesso e di nominare un Commissario (art. 17); il Consiglio Regionale, poi, stabilisce gli indirizzi cui deve uniformarsi l'operato del consiglio di amministrazione dell'ATER (art. 18) ed elegge il collegio dei revisori dell'ente (art. 21). Infine, la Giunta Regionale esercita la vigilanza sull'ATER, potendo disporre anche Copyright 2021 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 3 ispezioni, ed esercita il controllo di legittimità su atti (regolamento ed ordinamento degli uffici e del personale, bilancio di previsione e di esercizio); provvede allo scioglimento del consiglio di amministrazione, ad alla nomina di un commissario per la gestione ordinaria fino all'insediamento dei nuovi organi (L. cit., art. 24.). Dal che la reiezione, quindi dell''esaminato ricorso incidentale. 6. Così confermata la configurabilità in astratto della causa di ineleggibilità in questione nei confronti del D.P., viene quindi ancora una volta in rilievo il problema dell'avvenuta o meno rimozione, in concreto, da parte del medesimo, della causa stessa. 6/1. Dei tre profili - equivocità, mancata comunicazione al Presidente del Collegio sindacale (ex art. 2385 c.c.) e tardività delle dimissioni dalla carica di amministratore dell'ATER, presentate dal candidato - in relazione ai quali la validità della rimozione della condizione di ineleggibilità viene nuovamente in questa sede, contestata dal M. e dal D.M., l'ultimo è logicamente preliminare (poichè l'eventuale intempestività della rimozione assorbirebbe ogni altro suo aspetto di irritualità o inefficacia) e va quindi esaminato con carattere di precedenza. A tal riguardo viene in rilievo il termine fissato dalla L. R. Abruzzo 30 dicembre 2004, n. 51, art. 4 bis (entrata in vigore il 15 gennaio 2005), secondo cui testualmente, "in sede di prima applicazione le cause di ineleggibilità di cui al dell'art. 2, comma 2, tra le quali quindi anche quella sub lett. J. debbono essere rimosse entro venti giorni dalla entrata in vigore della presente legge". Nella specie, le dimissione del D.P. sono state presentate (il 3 febbraio 2005) prima della scadenza del suddetto termine, ma, in tesi dei ricorrenti, la rimozione della causa di ineleggibilità, sarebbe stata comunque tardiva, poichè all'interno del termine stesso avrebbe dovuto intervenire - ma non era invece intervenuta - anche la correlativa accettazione da parte dell'autorità competente in forma espressa ovvero implicita, in base al meccanismo del "silenzio accettazione" di cui all'art. 3 della stessa legge regionale, per cui appunto "la domanda di dimissione ha effetto dal sesto giorno successivo alla presentazione". L'esegesi della norma sub art. 4 bis cit., a tal fine proposta dai ricorrenti (e condivisa dal Tribunale) presuppone la coincidenza del meccanismo transitorio di rimozione, ivi previsto, con quello stabilito a regime dai precedenti artt. 2 e 3 della stessa Legge (presentazione delle dimissioni e correlativa accettazione nella forma alternativa di cui sopra, "non oltre novanta giorni antecedenti il giorno fissato per la presentazione delle candidature"). Ma la disposizione del riferito L.R. n. 51 del 2004, art. 4 bis è stata diversamente interpretata, in via autentica, dal legislatore regionale, con la successiva L. n. 35 del 2005, nel

senso che "il termine di venti giorni in esso previsto si riferisce alla scadenza temporale della sola presentazione .. alla Azienda dipendente dalla Regione, da parte dell'interessato della richiesta per la rimozione della causa di ineleggibilità ... accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni". Per cui correttamente - in applicazione di detta ultima legge - la Corte territoriale ha ritenuto il tempestivo compimento, nella specie, del procedimento di rimozione della causa di ineleggibilità da parte del D.P., avendo essa verificato - con giudizio di fatto congruamente motivato sulla base degli atti di causa e perciò non suscettibile di riesame in sede di legittimità - che "effettivamente questi, dal momento in cui l'entrata in vigore della L.R. n. 51 del 2004, non svolse attività di amministratore presso l'ATER di Chieti". Nè l'esattezza della conclusione cui è, per tal profilo, pervenuta la Corte di appello può essere infirmata dalla incostituzionalità - come denunciata dai ricorrenti in relazione agli artt. 3, 101, 103 e 108 Cost." della L.R. n. 35 del 2005, di cui quel Giudice ha fatto applicazione. L'ipotesi di incostituzionalità della suddetta norma regionale è manifestamente infatti infondata per ogni aspetto e profilo della sua prospettazione. Ben può invero il legislatore emanare norme che retroattivamente precisino il significato di altre norme preesistenti, ovvero impongano una delle possibili varianti di senso del testo originario, ove compatibili con il tenore letterale di esso e purchè non risultino violati, con tale intervento, il principio di ragionevolezza od altri valori o interessi costituzionali (cfr. da ultimo Corte cost. n. 409/05). E, nella specie, l'esegesi autentica della precedente L. n. 51 del 2004, art. 4 bis, come operata dalla L. n. 35 del 2005, è appunto pianamente compatibile con il tenore letterale della norma transitoria interpretata (che, diversamente dalla precedente L. n. 51, artt. 2 e 3, recanti la disciplina a regime per l'eliminazione della cause di ineleggibilità, non parla di "dimissioni" ad effetto differito, "al sesto giorno successivo alla presentazione", ma direttamente di rimozione della condizione ostativa alla eleggibilità) - ed è in linea, altresì, con il canone della ragionevolezza e con il valore, costituzionalmente garantito, dell'elettorato passivo. In funzione dei quali, nel contesto della disciplina transitoria recata dal menzionata art. 4 bis, la maggior ristrettezza del termine (rispetto a quello da valere a regime) concesso all'interessato per l'eliminazione della causa si ineleggibilità, in cui versi, è appunto controbilanciato dalla semplificazione del correlativo meccanismo attuativo. 7. Anche il (logicamente) successivo e riproposto quesito in ordine all'eventuale equivocità, e conseguente invalidità, inefficacia dell'atto di dimissione presentato dal D.P. al Presidente dell'ATER, risulta correttamente risolto dalla Corte territoriale, donde l'infondatezza, anche per questo aspetto, delle odierne avverse impugnazioni. Nell'interpretare l'atto in questione, quei giudici hanno infatti adeguatamente e coerentemente argomentato come la "riserva" formulata dal D.P. in ordine alla legittimità della normativa configurativa della causa di ineleggibilità e la dichiarata finalità "precauzionale" delle dimissioni presentate per rimuoverla non fossero in contrasto con la "Inequivoca volontà", da lui manifestata, di "rassegnare comunque le sue dimissioni". Il che si risolve in un giudizio di fatto espresso dal giudice del merito nell'ambito della sua discrezionalità valutativa, neppure censurato per specifici profili di violazione dei canoni dell'ermeneutica e, come tale, per ciò, non suscettibile di ulteriore sindacato in questa sede di legittimità. 8. Infine, anche l'ultimo Copyright 2021 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 4 quesito dei ricorrenti - sulla applicabilità alla fattispecie della disposizione dell'art. 2385 c.c., prescrivente la comunicazione (in concreto non effettuata dal D.P.) delle dimissioni da amministratore anche al Presidente del Collegio sindacale - va risolto in senso confermativo della soluzione negativa adottata dalla Corte di appello (come già dal Tribunale) e pure essa a torto, quindi, ora censurata. E ciò per la ragione, appunto, da quei giudici già correttamente evidenziata, che quella su richiamata è norma dettata per le dimissioni degli amministratori di società di diritto privato, non riferibile, per ciò, anche all'ipotesi di dimissioni (come quelle di cui qui si discute) rese invece da amministratore di un ente pubblico. 9. Il ricorso del M. va integralmente pertanto respinto e, con esso, quel del D.M.. 10. In considerazione della novità di alcune delle questioni dibattute, possono compensarsi, tra tutte le parti, le spese di lite. P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi, li respinge. Spese compensate. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2007. Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2007

Cass. civ. Sez. I, (ud. 25/09/2006) 17-10-2006, n. 22280

Fatto Diritto P.Q.M. ELEZIONI Ineleggibilità REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente Dott. MORELLI Mario Rosario - rel. Consigliere Dott. BONOMO Massimo - Consigliere Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere Dott. PANZANI Luciano - Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: S.R.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso l'avvocato CARAVITA DI TORITTO BENIAMINO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ABBAMONTE GIUSEPPE, MORRONE LUIGI, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 6, presso l'avvocato MORCAVALLO ORESTE, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente - contro G.G., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MIRIGLIANI RAFFAELE, giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente - contro REGIONE CALABRIA, CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO; G.M. A.; - intimati - e sul 2^ ricorso n. 12359/06 proposto da: G.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DI SAVOIA 3, presso l'avvocato CHIEFARI MARIA, rappresentato e difeso dagli avvocati COSENTINO ANGELO, COSENTINO VITTORIO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro S.R.P., G.G., P.A., REGIONE CALABRIA, CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO; - intimati - avverso la sentenza n. 37/06 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 31/01/06; udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25/09/2006 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI; uditi per il ricorrente l'Avvocato CARAVITA DI TORITTO, MORROME E ABBAMONTE che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso; udito per il resistente P., l'avvocato MORCAVALLO che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; udito per il resistente G., l'avvocato MIRIGLIANI che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso, previa riunione, per il rigetto dei ricorsi. Svolgimento del processo Con ricorso del 19 maggio 2006, S.R.P., primo dei non eletti nella lista Forza Italia nella Circoscrizione di Cosenza per il Consiglio regionale della Calabria, chiedeva al Tribunale di Catanzaro dichiararsi ineleggibili G.G. e P. A. poichè ai sensi della L. n. 154 del 1981, art. 2, comma 1, n. 10 risultavano essere nella data di scadenza delle presentazione delle candidature, amministratori di società ragionali, il G. quale presidente del Consiglio di amministrazione della Fincalabria Garanzia SpA, il P. quale componente del Consiglio di amministrazione del Centro di servizi Avanzati Regionali e di Ricerca, Formazione, Sviluppo Agroalimentare della Calabria SpA. Si costituivano in giudizio il G. e il P., che contestavano il proposto ricorso, sollevavano varie questioni di inammissibilità e di giurisdizione, sostenevano che entrambe le società non avevano partecipazione maggioritaria diretta della Regione e che si erano tempestivamente dimessi dalle cariche. Si costituiva anche la Regione Calabria, che pure contestava il ricorso introduttivo. Con sentenza n. 2144/05, il Tribunale di Catanzaro rigettava il ricorso, assumendo che il G. non aveva, mai accettato la carica di presidente del consiglio di amministrazione della Fincalabria Garanzia SpA e che il P. Copyright 2021 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 2 al era tempestivamente dimesso dalla carica di componente del consiglio di amministrazione del Centro di servizi Avanzati Regionali e di Ricerca Formazione, Sviluppo Agroalimentare della Calabria Spa. Avverso detta sentenza proponeva appello il S. e ne notificava copia a G.M.A., secondo dei non eletti nella stessa lista. Il quale interveniva nel processo e chiedeva, a sua volta, che, affermata l'ineleggibilità del resistenti, fossero dichiarati eletti al loro posto l'appellante S. ed esso concludente. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza della prima sezione civile pronunciata all'udienza del 17.1.2006 e depositata il 31 gennaio 2006, rigettava l'impugnazione ed argomentava che: - meritavano d'essere rigettate le eccezioni che le parti resistenti avevano sollevato in primo grado e riproposto in appello, relativamente alla carenza di giurisdizione dell'A.G.O., di nullità del ricorso introduttivo, di violazione dell'art. 103 c.p.c., di inammissibilità per carenza del presupposto della convalida dell'elezione e di inapplicabilità del D.P.R. n. 570 del 1960, art. 9 bis, comma 3, posto che l'eleggibilità è la regola e l'ineleggibilità l'eccezione, la disposizione della L. n. 154 del 1981, art. 2, deve essere interpretata in maniera rigorosa, con divieto di applicazione analogica; - la partecipazione indiretta della Regione (a mezzo di altra società partecipata o ente strumentale) alla società di cui sia rappresentante l'eligendo, non può rientrare nella previsione della norma, se non

ricorrendo ad una non consentita interpretazione analogica; inoltre, per il G. non ricorre l'indispensabile requisito dell'accettazione della carica, come richiesto dagli artt. 2383, 2385 c.c.; - per il P. è da disattendere la doglianza relativa alla carenza di prova certa sulla tempestività delle sue dimissioni. Avverso detta sentenza propongono ora paralleli ricorsi per cassazione il S. e il G.. Resistono il G. e il P. con controricorso. Il S. e il G. hanno anche depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. Motivi della decisione 1. I due ricorsi vanno previamente riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. 2. In via ancora preliminare va rilevata l'intervenuta formazione del giudicato interno in ordine alle statuizioni della sentenza d'appello, non impugnate incidentalmente dai resistenti, confermative del rigetto delle eccezioni di difetto di giurisdizione ed inammissibilità dell'azione da essi formulate nelle fasi di merito. 3. Questione comune alla prospettazione di entrambi i ricorrenti è quella se la causa di ineleggibilità a consigliere regionale di cui alla L. n. 154 del 1981, art. 2, n. 10, costituita dalla qualità di "rappresentante legala o dirigente di società per azioni con capitale maggioritario ... della Regione", sia (coste essi sostengono) ex se in via di interpretazione "tecnica" o, comunque estensiva, riferibile ai rappresentaci di società delle quali la Regione detenga anche la via indiretta (come pacificamente nella specie) una siffatta partecipazione ovvero, come (a loro avviso a torto) presupposto dalla Corte di merito, ciò sia escluso dalla natura di norma eccezionale della disposizione in parola, non suscettibile, in quanto tale, di applicazione a fattispecie diverse, ancorchè simili, a quella da essa disciplinata. Questioni subordinate - proposte, rispettivamente, dal G. e dal P. e destinate ad assumere rilevanza solo in caso di accoglimento della censura che precede - sono poi quelle se abbia errato la Corte territoriale: a) Dell'escludere l'intervenuta accettazione della carica sociale da parte del G.; b) nel ritenere perfezionate in tempo utile le dimissioni del P. dalla carica (ove in tesi ostativa alla sua eleggibilità). 4. La prima questione va, in via di principio, risolta in senso adesivo alla tesi dei ricorrenti. E' pur esatto quanto considerato in premessa dalla Corte territoriale, per cui "posto che l'eleggibilità è la regola e l'ineleggibilità è l'eccezione, integrando la L. n. 154 del 1981, art. 2, una norma limitativa del diritto di elettorato basato sull'art. 1 legge citata, in conformità alla Costituzione, essa va interpretata in maniera rigorosa, con divieto di interpretazione analogica e possibilità di quella estensiva che non può risolversi nella creazione di una ipotesi non prevista dal legislatore". Ma di tale corretto canone ermeneutico quei giudici non hanno fatto nella specie esatta applicazione, non avvedendosi che la riferibilità della causa di ineleggibilità in questione ai legali rappresentanti, dirigenti e amministratori, secondo la lettura di Cass. 1997 n. 6854 di SpA partecipate anche indirettamente dalla Regione è imposta da una interpretazione appunto estensiva, e non analogica, o meglio naturaliter evolutiva della norma in esame. E' decisivo al riguardo, invero, il rilievo che il quadro normativo di riferimento nella cornice del quale si inserisce la disposizione della citata L. n. 154 del 1981, art. 2 n. 10 (pacificamente applicabile alla fattispecie per cui è causa) - si è evoluto (sul piano nazionale come su quello internazionale) nel senso dell'ormai consolidata acquisizione del fenomeno economico giuridico (connotato dalla unicità di un disegno imprenditoriale dettato da una impresa controllante a più collegate imprese controllate) cd. del "gruppo di imprese" o della "impresa di gruppo" (In tal senso si vedano, ad esempio, l'art. 2359 c.c., n. 1, sul concetto di società controllante e società controllata; il D.Lgs. n. 127 del 1991, art. 25, sull'obbligo di redazione del bilancio consolidato; la L. n. 109 del 1994, art. 10, comma 1 bis, sul divieto di contemporanea partecipazione alle gare di pubblici appalti delle società in situazione di controllo; il D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 90 in tema di responsabilità solidale dell'amministrazione della società controllante per fatti inerenti all'attività delle società controllate). I canoni della interpretazione, teleologico e sistematico impongono, di conseguenza, una esegesi corrispondentemente evolutiva (secondo la logica che sta alla base della formazione del cd. diritto vivente) della disposizione in esame. La cui ratio di tutela della libera determinazione dell'elettore e di garanzia della par condicio dei candidati - in funzione della quale è fatto appunto divieto a ciascun candidato di utilizzare lo strumento di una impresa della quale la Ragione abbia capacità di orientamento - non avrebbe modo in concreto di esplicarsi nel sempre più diffuso contesto di situazioni in cui la Regione esercita in via mediata - Copyright 2021 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 3 ma, di fatto, egualmente comunque esercita - un controllo sulla società il cui amministra tedio rappresentante intenda candidarsi alla carica di consigliere della Regione stessa. In ragione del contesto temporale in cui e stata adottata, la norma dell'art. 2, n. 10 cit. ha quindi evidentemente detto minus quam voluit. Laddove rispetto alla voluntas legis, è innegabile che lo schermo dell'appartenenza del capitale a società distinta dalla Regione, ma da questa partecipata, non vale ad escludere il vulnus alla par condicio

degli altri candidati, arrecabile dalla partecipazione alla competizione elettorale, per la carica regionale, di soggetto che intendesse spendere la sua qualità di organo di società, sia pur indirettamente, comunque facente capo alla Regione medesima. Dal che, appunto, la naturale estensione della causa ostativa, alla eleggibilità a consigliere regionale, nei confronti di rappresentanti e amministratori di società delle quali la Regione detenga anche indirettamente la maggioranza del capitale azionario. 5. La sentenza impugnata resiste, comunque, a critica, in relazione alla subordinata sua autonoma ratio decidendi relativamente alla posizione sia del G. che del P.. 5/1. Quanto al primo, corretta è infatti la conclusione cui è pervenuta la Corte di merito, di esclusione nei suoi confronti, della causa di ineleggibilità, non risultando che egli abbia mal accettato la nomina ad amministratore della Fincalabria, deliberata dall'assemblea di quest'ultima. La contraria tesi prospettata dal ricorrente S. - che, nella specie, sia ravvisabile una accettazione tacita per facta coscludenti a, da parte del G., della predetta nomina, in ragione della intervenuta iscrizione della correlativa delibera presso la C.C.I.A.A. - non può condividersi, non risultando dagli atti che il G. abbia consentito e neppure che abbia avuto conoscenza di quella iscrizione, nè che abbia comunque compiuto alcun atto di gestione. E del pari insostenibile è l'alternativa prospettazione dello stesso ricorrente per cui, agli effetti della sussistenza della causa di ineleggibilità legata alla carica societaria ex n. 10 art. 2 cit., sia sufficiente la nomina alla stessa In mancanza di pubblicizzazione, in tempo utile, da parte dell'officiato, della sua non avvenuta accettazione. Ai fini della costituzione del rapporto di amministrazione è viceversa, infatti, indispensabile l'accettazione del nominato, cui fa del resto espresso riferimento l'art. 2385 c.c.. E, in difetto di questa, non è positivamente configurabile il preteso "onere di pubblicazione" a carico del non accettante. 5/2. Quanto al P., - come esattamente, anche sul punto, osservato dalla Corte territoriale - rileva, ai fini della rimozione della causa di ineleggibilità, la tempestività delle dimissioni del medesimo rassegnate. La cui prova, per quanto attiene alla carica di Presidente del Consiglio di amministratore del Centro di Servizi Avanzati, da lui rivestita, risulta dalla comunicazione, al Consiglio stesso, datane dal consigliere anziano il 28 febbraio 2005, e trova ulteriore riscontro nel fatto che la convocazione del Consiglio del successivo 2 marzo proviene da altro Presidente, diverso dal G.. Mentre il riferimento alle "dimissioni del consigliere Antonio P.", contenuto al punto 3 dell'avviso di detta convocazione, integra la prova che il 2 marzo (in tempo utile), relativamente appunto anche alla carica di consigliere, le dimissioni del P. fossero pervenute nella sfera di conoscenza dell'organo avente la rappresentanza del consiglio di amministrazione e fossero quindi idonee a determinarne l'immediata cessazione dalla carica, vertendosi nella prima delle due ipotesi contemplate dall'art. 2385 c.c. ("la rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione"). Non potendosi, d'altra parte, anche relativamente alle dimissioni, condividersi la tesi di parte ricorrente di una loro rilevanza esclusivamente "interna" in difetto e fino al momento della correlativa pubblicizzazione. Atteso che i principi, cui si fa così riferimento, dettati in tema di tutela dell'affidamento dei terzi (sulla base dell'apparenza) nei rapporti tra questi e la società, non sono utilmente richiamabili nella diversa materia dell'esercizio del diritto di elettorato passivo e delle correlative cause ostative. Mentre, per quanto infine attiene alla pure denunciata incompleta o inesatta indicazione, nell'atto di dimissioni, dell'organo destinatario delle stesse, trattasi - come già puntualizzato - di mera irregolarità formale non idonea ad infirmare l'effettività immediata di quell'atto (cfr. sent. n. 685/97). 6. I due ricorsi vanno, pertanto, respinti. 7. La novità e l'esito della questione di principio qui dibattuta giustifica la compensazione integrale, tra le parti, delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Spese compensate. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2006. Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2006

Cass. civ. Sez. Unite, (ud. 06/07/2006) 25-07-2006, n. 16898

Fatto Diritto P.Q.M. ELEZIONI Ineleggibilità PROCEDIMENTO CIVILE Ricorso per cassazione REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto - Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente di sezione Dott. VELLA Antonio - Presidente di sezione Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere - Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere Dott. VIDIRI Guido - Consigliere Dott. BONOMO Massimo - rel. Consigliere ha pronunciato

la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato IVONE CACCIAVILLANI, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente - contro P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell'avvocato MICHELE COSTA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FERDINANDO BONON, CLAUDIO MICHELON, giusta delega a margine del controricorso; - controricorrente - nonché contro PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA, CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO, REGIONE VENETO; - intimati - e sul 2^ ricorso n. 08899/06 proposto da: A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato IVONE CACCIAVILLANI, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente - contro P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell'avvocato MICHELE COSTA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FERDINANDO BONON, CLAUDIO MICHELON, giusta delega a margine del controricorso; - controricorrente - nonché contro PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA, CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO, REGIONE VENETO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE; - intimati - avverso la sentenza n. 334/06 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 02/03/06; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/06 dal Consigliere Dott. BONOMO Massimo; uditi gli avvocati Ivone CACCIAVILLANI, Luigi MANZI, Ferdinando BONON, Claudio MICHELON; udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del secondo motivo, A.G.O., rinvio per il resto ad una sezione semplice. Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 21 luglio 2005, P.L., in qualità di elettore e candidato, partecipante alla consultazione elettorale del 3 e 4 aprile 2005 per l'elezione dei membri del Consiglio Regionale del Veneto, premesso che era risultato eletto anche A.A. il quale, all'epoca della candidatura e della consultazione, rivestiva la carica di amministratore della società Veneto Acque s.p.a., interamente partecipata dalla Regione Veneto, con conseguente ineleggibilità ai sensi della L. 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, nonostante le dimissioni rassegnate solo ad elezione avvenuta, chiedeva al Tribunale di Venezia che fosse dichiarata l'ineleggibilità dell' A. alla Copyright 2021 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 2 carica di consigliere regionale o la sua decadenza dalla medesima carica laddove nelle more fosse intervenuta la convalida da parte del Consiglio Regionale. L' A. si costituiva opponendosi alla domanda e formulando diverse eccezioni. Interveniva volontariamente in giudizio, nella qualità di elettore, F.S. avvalendosi dell'azione popolare di cui alla L. n. 108 del 1968, art. 19, ed associandosi alle difese dell' A.. Con sentenza del 2 novembre 2005 il Tribunale di Venezia accoglieva il ricorso e, accertata l'ineleggibilità dell' A., lo dichiarava decaduto dalla carica di consigliere comunale. Con sentenza depositata il 2 marzo 2006, la Corte d'appello di Venezia, dichiarava inammissibile l'appello proposto da F.S. e rigettava quello proposto da A.A., condannando entrambi, in solido alla rifusione delle spese del grado di giudizio. Osservava la Corte territoriale, per quanto rileva in questa sede: a) che doveva escludersi che la sentenza impugnata fosse affetta da nullità, avendo il Tribunale letto il dispositivo in un'udienza che non era stata diversa da quella in cui le parti aveva discusso la causa; b) che la disciplina statale dell'ineleggibilità contenuta nella L. n. 154 del 1981, art. 2 n. 10, non era stata implicitamente abrogata dalla L. n. 165 del 2004, di attuazione dell'art. 122 Cost., comma 1, non avendo la Regione Veneto ancora emanato le norme di dettaglio; c) che per i candidati eletti nel c.d. listino del Presidente il meccanismo elettorale non incide sulla ricorrenza dell'ipotesi di ineleggibilità, poiché anche loro partecipano alla campagna elettorale. Avverso la decisione della Corte d'appello A.A. proponeva un primo ricorso per cassazione, depositato il 16 marzo 2006 (N.R.G. 7528/06), ed un secondo ricorso, di analogo contenuto, con la specificazione dei quesiti di diritto sottoposti alla Corte, depositato il 29 marzo 2006 (N.R.G. 8899/06). L' A. ha depositato una memoria illustrativa ed ha presentato note di udienza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 379 c.p.c. Motivi della decisione 1. I due ricorsi dell' A., di contenuto analogo, devono essere riuniti, essendo diretti contro la medesima sentenza. 2. Nei confronti del primo ricorso (N.R.G. 7528/06) il controricorrente ha sollevato un'eccezione di inammissibilità per la mancata formulazione dei quesiti di diritto previsti dall'art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, ed entrato in vigore il 2 marzo 2006, data di deposito della sentenza impugnata in questa sede. Replica l' A. che il D.Lgs. n. 40 del 2006 sarebbe palesemente incostituzionale per violazione della delega, essendo il termine semestrale previsto dalla L. n. 80 del 2005, art. 1.2, (pubblicata sulla GU il 14 maggio 2005 ed entrata in vigore il giorno successivo) scaduto il 15 novembre 2005, mentre la delibera legislativa da parte del

Consiglio dei Ministri venne adottata nella riunione del 22 dicembre 2005. 3. Il primo ricorso (N.R.G. 7528/06), il quale contiene motivi di impugnazione ex art. 360, nn. 1, 3 e 4, è inammissibile per la mancata formulazione dei quesiti di diritto prescritta, a pena di inammissibilità, dall'art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, entrato in vigore il 2 marzo 2006 ed applicabile nella specie, essendo la sentenza impugnata stata depositata in tale ultima data. La questione di costituzionalità prospettata dall' A. è manifestamente infondata. E' vero che la L. 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, comma 2, prevedeva un termine semestrale per l'adozione da parte del Governo del decreto legislativo ma era anche prevista l'eventualità di una proroga di centoventi giorni nel caso in cui il termine di sessanta giorni (dalla data di trasmissione dello schema di decreto al Parlamento) per la formulazione del parere delle competenti Commissioni parlamentari venisse a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del suddetto termine semestrale o successivamente. Nella specie, deve tenersi conto della proroga perché lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento al Senato il 5 settembre 2005 ed alla Camera dei Deputati il 12 settembre 2005 (i rispettivi pareri sono stati espressi l'8 novembre 2005 ed il 22 novembre 2005, come si ricava dal preambolo del D.Lgs. n. 40 del 2006), sicché il suddetto termine di sessanta giorni era venuto a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine semestrale (15 novembre 2005). 4. In relazione al secondo ricorso (N.R.G. 8899/06) eccepisce il controricorrente, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. Un., 11 novembre 1994 n. 9409, Cass. 10 febbraio 2005 n. 2704), che esso sarebbe inammissibile perché integrativo del primo e non indicato espressamente come sostitutivo del precedente. 5. Ritiene invece il Collegio che il secondo ricorso può essere considerato sostitutivo del primo, avendo il ricorrente affermato (pag. 3) di aver provveduto, per quanto di ragione, "a proporre nuovo ed autonomo ricorso". 6. Con il secondo mezzo di impugnazione, che ha carattere pregiudiziale, essendo attinente alla giurisdizione, il ricorrente pone alla Corte i seguenti quesiti di diritto, con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 1: A) se l'avere il ricorrente P. proposto, in data 20 ottobre 2006, un secondo ricorso D.P.R. n. 570 del 1960, ex art. 82, avanti al Tribunale elettorale di Venezia, contro l'atto di convalida del 21 settembre, costringa a considerare il presente ricorso del 19 luglio proposto contro l'operazione elettorale della sua collocazione nell'elenco del candidati votati; B) se la giurisdizione su tale controversia spettasse al giudice amministrativo ai sensi del medesimo D.P.R. n. 570 del 1960, art. 83/11 e smi; C) se la sentenza gravata non debba essere annullata senza rinvio in considerazione del fatto che, fermo che difetta l'adita giurisdizione, dell'AGO, il giudizio non potrebbe in nessun caso essere rimesso avanti al giudice ad quem (TAR), perché alla data del ricorso (19 luglio) il termine d'impugnativa del verbale dell'Ufficio Circoscrizionale Centrale (dell'8 maggio) era già abbondantemente scaduto e l'atto divenuto inoppugnabile. Copyright 2021 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 3 7. Il motivo non è fondato. In materia di contenzioso elettorale amministrativo, sono devolute al giudice amministrativo le controversie in tema di operazioni elettorali, mentre spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie concernenti l'ineleggibilità, le decadenze e le incompatibilità (Cass. Sez. Un. 4 maggio 2004 n. 8469, Cass. Sez. Un. 22 gennaio 2002 n. 717, Cass. Sez. Un. 27 gennaio 1999 n. 1). La giurisdizione deve essere verificata in relazione all'oggetto della presente controversia, quale risulta dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, con il quale il P. aveva chiesto "accertarsi e dichiararsi l'ineleggibilità del Dr. A.A. (...) alla carica di Consigliere del Consiglio Regionale del Veneto e/o dichiararsi la decadenza dello stesso dalla predetta carica, ove il medesimo abbia nelle more visto convalidata la sua nomina". In particolare, il ricorrente aveva indicato come cause di ineleggibilità quelle previste dalla L. n. 154 del 1981, art. 2, comma 1, punti 10 ed 11, denunciando anche la violazione del secondo comma del medesimo articolo, perché le dimissioni dell' A. (dalla carica di amministratore della società Veneto Acque s.p.a., interamente partecipata dalla Regione Veneto) erano state presentate non solo dopo la presentazione della candidatura, ma addirittura dopo l'elezione. Il giudice di primo grado ha accertato l'esistenza della causa di ineleggibilità a consigliere comunale prevista dalla L. n. 154 del 1981, art. 2, n. 10, (per la qualità dell' A. di componente del consiglio di amministrazione di una società partecipata dalla Regione) e lo ha dichiarato decaduto dalla carica essendo nel frattempo intervenuta la convalida dell'elezione. Il Tribunale ha osservato, tra l'altro, che, essendovi piena alternatività tra l'azione di impugnazione della delibera di convalida dell'elezione e l'azione popolare di contestazione dell'eleggibilità, legittimamente il P. aveva svolto l'azione popolare per l'ineleggibilità indipendentemente dall'esistenza e dall'impugnazione della delibera di convalida dell'elezione dell' A.. Poiché la questione posta al Tribunale ed

oggetto delle successive fasi di impugnazione attiene all'ineleggibilità/decadenza dell' A. e non alle operazioni elettorali, la giurisdizione sulla presente controversia appartiene all'autorità giudiziaria ordinaria, in applicazione dei principi sopra enunciati. Sulla cognizione della questione di ineleggibilità/decadenza non influisce la L. 2 luglio 2004, n. 163, art. 2, contenente disposizioni di attuazione dell'art. 122 Cost., comma 1, non avendo la Regione Veneto provveduto ad emanare una legge regionale nella specifica materia, che potesse sostituire la vigente disciplina statale (sul punto vedi le considerazioni esposte a proposito dell'esame del terzo motivo di ricorso). Nessun rilevo, ai fini di cui trattasi, assume il diverso ricorso successivamente proposto il 20 ottobre 2006 dal P. davanti al Tribunale di Venezia, dovendo la giurisdizione verificarsi con riferimento all'atto introduttivo della presente causa. La ritenuta sussistenza della giurisdizione ordinaria comporta l'assorbimento dei quesiti sub B e C. 8. Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente lamenta la nullità del procedimento di primo e di secondo grado, nonché la nullità della sentenza di primo grado ponendo alla Corte i seguenti quesiti di diritto, con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 4: A) se (a) l'avere trattato il ricorso elettorale in camera di consiglio (ambedue i gradi); (b) senza (per il solo primo grado) darne lettura del dispositivo nella stessa udienza ma in una successiva, ancorché nello stesso giorno, costituisca violazione (1) dell'art. 128 c.p.c. (in relazione alla specialità del rito elettorale che si esaurisce in unica udienza); (2) D.P.R. n 570 del 1960, art. 82; (3) dell'art. 6 della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo); conseguentemente dichiari la nullità delle due udienze e delle due sentenze che le hanno seguite; B) se tali violazioni del rito integrino lesione del diritto del cittadino al giusto processo, tale dovendosi ritenere quello specificamente (e nella specialità del rito come nel caso) regolato dalla legge; C) se conseguentemente la causa debba essere rimessa al primo giudice per la statuizione sul piano processuale sul ricorso del P.. 9. Il motivo non merita accoglimento. In base al citato art. 82 (comma 5), all'udienza stabilita, il Tribunale, udita la relazione del giudice all'uopo delegato, sentiti, il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni, e le parti, se presenti, nonché i difensori se costituiti, subito dopo la discussione decide la causa in camera di consiglio, con sentenza il cui dispositivo è letto immediatamente alla udienza pubblica dal presidente. Per quanto riguarda la dedotta nullità del giudizio di primo grado e della relativa sentenza per essere stato trattato il ricorso in camera di consiglio, anziché in udienza pubblica, la questione è inammissibile non risultando che essa abbia formato oggetto di gravame. Tale questione non è stata esaminata dalla Corte d'appello (che a pag. 8 della sentenza impugnata ha invece preso in considerazione la diversa questione sollevata con i motivi di appello dall' A., che aveva eccepito la nullità della sentenza impugnata per avere il Tribunale letto il dispositivo non immediatamente all'esito della discussione orale ma, sia pure nella stessa giornata, dopo la trattazione di altre cause) e l'attuale ricorrente non ha censurato la decisione di secondo grado per omesso esame della questione stessa. Per quanto riguarda il procedimento seguito nel giudizio di secondo grado, il ricorrente ha prodotto, insieme con il ricorso per cassazione, quale documento volto a dimostrare la nullità della sentenza impugnata, copia di uno statino della Corte d'appello di Venezia, da cui risulta la fissazione della trattazione del ricorso con il rito camerale all'udienza del 16 febbraio 2006. Questa Corte ha già affermato che l'art. 360 c.p.c., numero 4, nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato "error in procedendo". Pertanto, l'erronea adozione del procedimento in camera di consiglio in luogo di quello ordinario di cognizione da parte del giudice di merito non può comportare la cassazione della decisione impugnata qualora il ricorrente non deduca sotto quali profili l'adozione del rito camerale abbia inciso sull'esplicazione del suo diritto di difesa (Cass. 22 luglio 2004 n. 13662; vedi anche Cass. 28 agosto 2002 n. 12594, Cass. 13 gennaio 1996 n. 221). Copyright 2021 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 4 Nella specie, il ricorrente ha osservato che l'udienza camerale è l'esatto opposto dell'udienza pubblica ed ha aggiunto che a qualificare quest'ultima è non tanto la presenza di fatto di spettatori terzi, ma solo la potenzialità di essa (presenza virtuale). Ora, in mancanza di una doglianza riguardante la specifica lesione del diritto di difesa dell' A. che sarebbe derivata dall'adozione, dinanzi alla Corte d'appello, del rito camerale anziché di quello in pubblica udienza, e in particolare dall'assenza virtuale di spettatori terzi, deve escludersi che sussista per tale ragione la denunciata nullità del procedimento di secondo grado. In ordine all'effettivo esercizio, nel caso in esame, del diritto di difesa, è il caso di sottolineare che, come si può ricavare dal provvedimento impugnato, la Corte d'appello ha pronunciato il dispositivo previa discussione delle parti ed

ha deciso le questioni ad essa sottoposte con sentenza, e cioè con un provvedimento, pienamente motivato e soggetto a pubblicazione, che offre il massimo delle garanzie previste dall'ordinamento. Non si ravvisa, pertanto la violazione delle disposizioni richiamate dal ricorrente e del diritto del cittadino ad un giusto processo. Per quanto riguarda la lettura del dispositivo in primo grado, la Corte d'appello ha rilevato che era pacifico che il Tribunale avesse letto il dispositivo in udienza ed ha osservato che appariva palesemente pretestuoso individuare nella lettura, avvenuta dopo l'intervallo costituito dalla discussione e deliberazione di altre cause, una sorta di udienza diversa da quella ove le parti hanno discusso la causa e questo per il fatto che il verbale risulta sottoscritto dal Presidente e dal Cancelliere sia all'esito della discussione che della lettura del dispositivo. La sentenza impugnata ha inoltre sottolineato che è consolidato in giurisprudenza il principio che una siffatta modalità (intervallo tra la discussione e la lettura in conseguenza della trattazione di altre cause) non configura un'ipotesi di nullità (Cass. 7830/95 e 12061/95) nemmeno quando la lettura avvenga ad un'udienza diversa (Cass. 5877/04). La decisione della Corte d'appello appare corretta. Dalla copia in atti del verbale del 2 novembre 2005 - direttamente esaminabile in questa sede in considerazione della natura del vizio denunciato e dell'oggetto della controversia - si ricava che: a) dopo la precisazione delle conclusioni da parte degli avvocati e del pubblico ministero, il Tribunale si era ritirato in camera di consiglio alle ore 15,48; b) che, successivamente, alle ore 17,41, il Tribunale ha dato lettura del dispositivo della sentenza; c) che le firme del Presidente e del Cancelliere sono state apposte, sullo stesso foglio, sia dopo il ritiro del Tribunale in camera di consiglio che dopo la lettura del dispositivo. In tale situazione, deve ritenersi che sia stata rispettata la prescrizione del citato art. 82, comma 5, concernente la lettura del dispositivo, mentre non possono condividersi le doglianze del ricorrente, secondo cui il dispositivo non era stato letto alla presenza (effettiva o virtuale) delle parti, atteso che queste ultime avrebbero potuto attendere che il Collegio terminasse la camera di consiglio. Quanto alle affermazioni del ricorrente, secondo cui la cancellazione della parola "riserva" (dopo l'espressione "il Tribunale si") e l'aggiunta "ritiri in camera di consiglio" costituirebbero falsità civile, di cui egli dichiara di avanzare formale riserva di denuncia con querela di falso ai sensi dell'art. 221 c.p.c., di esse non può tenersi conto in questa sede, dovendosi fare esclusivo riferimento al tenore letterale del richiamato verbale. 10. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione delle norme di diritto regolatrici della fattispecie, ponendo alla Corte i seguenti quesiti di diritto, con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3: A) se l'avere la L. n. 165 del 2004, espressamente dichiarata di principio (attuativa dell'art. 122 Cost. novellata), introdotto uno specifico limite dell'eleggibilità degli amministratori di società regionali, abbia agito, modificandola, sulla disposizione della L. n. 154 del 1981, art. 2.10; B) se, conseguentemente/ (a) essendo venuto meno l'automatismo escludente della legge del 1981 e (b) non essendo stata nemmeno addotta (non pur provata) alcuna circostanza suscettibile di violare il nuovo limite dell'eleggibilità introdotto per le elezioni regionali dalla legge del 2004, la domanda non dovesse essere puramente e semplicemente respinta; C) se, infine, la specialità della collocazione elettorale del Dott. A., inserito nel "listino" del presidente risultato vincitore e non in una normale lista in cui i candidati potevano essere scelti con preferenza individuale, non fosse di per sé inidonea a creare qualsiasi turbativa della posizione comparativa dei concorrenti alle elezioni de quibus, per cui tale speciale posizione dell' A. non ne escluda l'ineleggibilità. 11. Il motivo non è fondato. Che le Regioni disciplinino con legge i casi di ineleggibilità dei consiglieri regionali nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica è previsto dall'art. 122 Cost., comma 1, e ribadito dalla L. 2 luglio 2004, n. 165, contenente disposizione di attuazione della citata disposizione costituzionale. Quest'ultima legge, all'art. 2 lett. a), indica, tra i suddetti principi fondamentali, la sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati. Sostiene, in particolare, il ricorrente che, essendo l'art. 2 lett. a) citato intervenuto direttamente sulla L. n. 154 del 1981, art. 2, n. 10, il P. non avrebbe potuto invocare il mero automatismo della legge del 1981, ma avrebbe dovuto dimostrare che la carica societaria dell' A. fosse idonea a ledere i parametri indicati dalla novella del 2004. Aggiunge il ricorrente che l'automatismo escludente dalla L. 154 del 1980, art. 2, n. 10, andava escluso, non foss'altro in applicazione dell'inciso "anche in relazione a peculiari situazioni delle Regioni" (contenuto nella citata L. n. 165 del 2004, art. 2, lett. a), in relazione alla candidatura (ed all'elezione) dell' A. in quanto compreso nel "listino del presidente", legato ad un meccanicismo elettivo privo di rilevanza esterna. Poiché

quel Presidente aveva vinto, l' A. (facente parte dei candidati eletti con metodo maggioritario per essere iscritti in quel listino) si era trovato eletto, pur senz'aver fatto nessuna campagna elettorale diretta (se non all'ombra assorbente del Presidente). Copyright 2021 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 5 Osserva il Collegio che la L. 165 del 2004, art. 2, non può essere applicato nella specie, essendo diretto a regolare l'attività legislativa regionale in materia di ineleggibilità e non a modificare direttamente le singole ipotesi di ineleggibilità previste dalla legge statale. Non avendo la Regione Veneto provveduto ad emanare una legge regionale nella specifica materia, che potesse sostituire la disciplina statale esistente in materia di ineleggibilità, correttamente la Corte d'appello ha applicato la normativa contenuta nella L. n. 154 del 1981, art. 2, n. 10, secondo cui non sono eleggibili a consigliere regionale i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della regione. La circostanza che l' A. sia stato eletto nel cd. listino del Presidente, non esclude l'ipotesi di ineleggibilità in questione, poiché, come correttamente osservato dalla sentenza impugnata, il candidato nel listino partecipa alla campagna elettorale. 12. Il primo ricorso (N.R.G. 7528/06) deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile ed il secondo (N.R.G. 8899/06) deve essere rigettato, dichiarandosi la giurisdizione del giudice ordinario. Ai sensi dell'art. 384 c.p.c., come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, devono essere enunciati i seguenti principi di diritto: - La controversia concernente l'eleggibilità a consigliere regionale della Regione Veneto ovvero la decadenza da tale carica di un amministratore di una società interamente partecipata dalla medesima Regione è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario; - Qualora una Regione non abbia ancora provveduto a disciplinare con legge i casi di ineleggibilità a consigliere regionale, ai sensi dell'art. 122 Cost., comma 1, e della L. 2 luglio 2004, n. 165, art. 2, è applicabile, nei confronti dell'amministratore di una società interamente partecipata dalla Regione, la causa di ineleggibilità a consigliere regionale prevista dalla L. 23 aprile 1981, n. 154, art. 2 n. 10, la quale non è esclusa dalla circostanza che il candidato venga eletto nella quota maggioritaria mediante inserimento nel cd. listino del Presidente (L. 23 febbraio 1995, n. 43, art. 1); - In una controversia concernente l'eleggibilità a consigliere regionale ovvero la decadenza da tale carica, l'adozione nel giudizio di secondo grado, anziché del procedimento in udienza pubblica, di un procedimento in camera di consiglio in cui sia stata effettuata la discussione delle parti, sia stato pronunciato il dispositivo in udienza e sia stata emessa una decisione in forma di sentenza non può comportare la nullità della sentenza in assenza della deduzione dello specifico pregiudizio al diritto di difesa che sarebbe derivato dal rito seguito. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come nel dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente in ragione della soccombenza. P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso N.R.G. 7528/06 e rigetta il ricorso N.R.G. 8899/06, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario; condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 7.000 per onorari ed Euro 200 per esborsi, oltre alle spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, il 6 luglio 2006. Depositato in Cancelleria 25 luglio 2006

Cass. civ. Sez. I, (ud. 20/10/2003) 30-10-2003, n. 16305

Fatto Diritto P.Q.M. ELEZIONI Ineleggibilità La Corte Suprema di Cassazione Sezione I Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario Rosario MORELLI - Presidente Dott. Giuseppe MARZIALE - Cons. relatore Dott. Renato RORDORF - Consigliere Dott. Gianfranco GILARDI - Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA ALDO BOFFA, domiciliato in Roma, Via Cola di Rienzo n. 212, presso l'avv. prof. Stelio Mangiameli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale autenticata in data 7 luglio 2003 dal notaio Paolo Morelli di Napoli (Rep. n. 95444); - ricorrente - contro ALFONSO PERRONE, elettivamente domiciliato in Napoli, Via Caracciolo n. 15, presso il prof. avv. Giuseppe Abbamonte e il prof. avv. Felice Laudadio, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale autenticata in data 8 ottobre 2003 dal notaio Luigi Valente di Napoli (Rep. n. 231370); - controricorrente - nonché REGIONE CAMPANIA, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CASSAZIONE; - intimati - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1069/02 depositata il 3 aprile 2002, notificata il 12 aprile 2002; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 ottobre 2003 dal relatore cons. dott. Giuseppe Marziale; uditi, per le parti, gli avvocati Laudadio, Mangiameli e Abbamonte; udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott.

Vincenzo Gambardella, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 1) Con sentenza 2295/99 il Tribunale di Napoli dichiarava il signor Aldo Boffa colpevole, in concorso con altri, del reato previsto e punito dagli artt. 318 e 321 c.p., ascrittogli nella qualità di Assessore alle Acque e agli Acquedotti della Regione Campania, condannandolo alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione. Tale sentenza era riformata dalla Corte d'Appello che, con sentenza del 12 giugno 2001, dichiarava "non doversi procedere" nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione del reato. A seguito di ciò, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che il 29 settembre 2000 aveva sospeso il Boffa dalla carica, decretava, in don 22 giugno 2001, la revoca della sospensione. Quindi il Consiglio regionale, con delibera del 27 giugno 2001, lo reintegrava nella carica. Lo stesso Consiglio respingeva successivamente, con delibera del 20 settembre 2001, la proposta della Giunta delle elezioni di dichiarare la decadenza del Boffa. Tali atti venivano impugnati innanzi al TAR della Campania dal signor Alfanso Perrone, primo dei non eletti, con ricorso dell'11 ottobre 2001. 2) Il 22 giugno 2001 la Regione conveniva in giudizio il Boffa, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da lui arrecati alla propria immagine con il suo comportamento delittuoso. L'8 novembre 2001, il Perrone chiedeva che, in considerazione della pendenza di quel giudizio, fosse accertata la decadenza del Boffa dalla carica di consigliere regionale, ai sensi degli artt. 3, nn. 4 e 6, legge 23 aprile 1981, n. 154. Il Boffa si opponeva all'accoglimento del ricorso, deducendo in via preliminare la litispendente e la continenza della causa con quella instaurata dallo stesso ricorrente innanzi al TAR della Campania per far dichiarare la legittimità degli atti sopra indicati al § 1. 3) Il Tribunale di Napoli dichiarava, il 18 dicembre 2001, la decadenza del Boffa della carica ricoperta, nominando in sostituzione il primo dei non eletti. 3.1. L'appello del Boffa era respinto dalla Corte territoriale. Il ricorrente chiedeva la cassazione di tale sentenza con tre motivi di ricorso. Mentre il Perrone resisteva, gli altri intimati non svolgevano alcuna attività difensiva. 4) Il 18 settembre 2002 il ricorrente presentava istanza di rinvio, deducendo l'imminenza dell'approvazione, da parte del Senato, del disegno di legge di origine parlamentare A.S. 1517, già approvato dalla Camera dei Deputati (AC. 2284), diretto ad estendere ai consiglieri regionali la disciplina dettata dall'art. 3-ter, D.L. 22 febbraio 2002, n. 13 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2002, n. 75 il quale Copyright 2021 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 2 stabilisce, in relazione ai consiglieri comunali e provinciali e con effetto anche rispetto ai giudizi in corso, che "la lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato". Questa Corte respingeva la richiesta di rinvio ma sollevava, con ordinanza del 19 ottobre 2002, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, n. 4, legge 23 aprile 1981, n. 154, nella parte in cui, nell'individuare quale causa di incompatibilità dei consiglieri regionali l'esistenza di una lite pendente con la Regione, non prevede che, quando la lite è stata promossa a seguito o in conseguenza di sentenza di condanna, tale incompatibilità si determina soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. Il disegno di legge, definitivamente approvato dal Senato il 9 ottobre 2002, veniva rinviato dal Capo dello Stato il successivo 5 novembre alle Camere che, a seguito di ciò, desistevano dalla loro iniziativa. 4.1. La Corte Costituzionale ha dichiarato la questione manifestamente infondata con ord. n. 223 del 24 giugno 2003. Quindi, il 20 ottobre 2003, la causa è stata posta nuovamente in decisione. Motivi della decisione 5) Nella sentenza impugnata si afferma, in particolare: a) che il mancato rispetto dell'ordine stabilito per la discussione, nel giudizio di primo grado, dall'art. 82, sesto comma, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, chiamando il P.M. a formulare le proprie conclusioni dopo chi le parti private avevano già esposto le rispettive difese, non aveva determinato alcuna nullità; b) che non era configurabile alcun rapporto odi continenza o di litispendenza tra il presente giudizio e quello promosso dal Perrone innanzi al TAR della Campania, al fine di ottenere l'annullamento delle delibere del Consiglio Regionale della Campania nn. 19 e 25, rispettivamente in data 27 giugno 2001 e 22 giugno 2001, e del D.P.C.M. 22 giugno 2001; c) che la decisione della presente causa non era in alcun modo legata alla definizione di quelle proposti innanzi al giudice amministrativo e che non ricorrevano, pertanto, i presupposti per disporne la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c.; d) che la domanda avanazata dalla Regione nei confronti del Boffa non era né pretestuosa né manifestamente infondata; e) che la somma offerta dal Boffa alla Foglione a titolo di risarcimento danni era da ritenersi "incongrua ed inadeguata" e non era stata comunque accettata. 6) Con il primo motivo, il Boffa - denunziando violazione dell'art. 82, sesto comma, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nonché del "diritto di difesa" censura l'affermazione puntualizzata alla lettera a) del precedente paragrafo per non aver

considerato: - che l'ordine degli interventi nella discussione, stabilito dalla norma denunziata, è diretto a garantire, nel modo più pieno, le possibilità di difesa della persona la cui eleggibilità viene contestata e il suo diritto, costituzionalmente garantito, al giusto processo; - che il principio sancito dall'art. 156 c.p.c., al quale si è richiamata la Corte territoriale per escludere che l'irregolarità denunziata avesse determinato la nullità della sentenza, riguarda le nullità di natura formale; - che detto principio sarebbe conseguentemente inapplicabile alle violazioni che, come nel caso di specie, rivestono carattere sostanziale; - che dovrebbe, per contro, farsi riferimento ai principi che caratterizzano ha disciplina del dibattimento nel processo penale, in relazione al quale l'art. 523 c.p.p. prevede che il P.M. intervenga nella discussione prima delle parti private e stabilisce, pena di nullità, che l'imputato e il suo difensore debbano avere la parola per ultimi, "se lo domandano". 6.1. La doglianza, in tali termini formulata, è palesemente infondata. Invero, l'applicabilità al presente giudizio delle norme che regolano il processo penale, e segnatamente dell'art. 523 c.p.p., trova un ostacolo insuperabile, oltre che nell'espresso rinvio alla disciplina del processo civile contenuto nella norma denunziata (art. 82, sesto comma, D.P.R. n. 570 del 1960), nel differente ruolo che il p.m. assume nel processo penale (nel quale agisce quale titolare del diritto di azione e contraddittore dell'imputato) e nel presente giudizio, in cui invece, pur avendo la qualità di interventore necessario, è sfornito del potere di azione e, in quanto tale, può prendere conclusioni solo nei limiti delle domande delle parti (art. 70, secondo comma, c.p.c.). Va poi considerato che il principio del giusto processo è diretto ad assicurare alle parti una posizione parità nel concreto svolgimento della dialettica processuale. Orbene, la Corte territoriale ha escluso che si fossero determinate, nel corso del dibattimento di primo grado, discriminazioni in danno del Boffa, ponendo in evidenza che, dopo l'intervento del pubblico ministero, non era stata da lui avanzata alcuna richiesta di replica: questa circostanza non è stata contestata dal ricorrente, che non ha nemmeno specificato quale pregiudizio l'ordine seguito nella discussione avesse arrecato alle sue possibilità di difesa. 7) Inammissibile, prima ancora che infondato, va ritenuto il secondo motivo, con il quale - denunziandosi violazione del quarto comma del citato art. 82 D.P.R. n. 570 del 1960 - la sentenza impugnata viene censurata: - per non aver rilevato l'inammissibilità delle "Note" depositate dal Perrone il 19 marzo 2002, nel corso del giudizio d'appello, dopo la scadenza del termine concesso per replicare all'impugnazione; - per non aver comunque concesso un termine a difesa, di cui il Boffa aveva fatto richiesta in apertura della discussione, facendo presente che solo in quel momento era venuto a conoscenza del deposito di tale atto difensivo. Copyright 2021 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 3 Invero, tali rilievi sono stati formulati dal ricorrente in maniera del tubo generica, senza precisare, neppure in modo approssimativo, quale pregiudizio fosse in concreto derivato alla sua difesa dal deposito delle "Note" in questione. E, quindi, in palese violazione del principio di autosufficienza del ricorso, il quale esige che dal contesto del ricorso, senza il sussidio di altre fonti, sia possibile desumere la conoscenza dei fatti sostanziali e processuali, sufficientemente chiara e completa per bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte alla sentenza impugnata (Cass. 25 giugno 1999, n. 6573; 4 giugno 1999, n. 5492; 14 agosto 1998, n. 8013). 8) Con il terzo (e ultimo) motivo di gravame, il ricorrente, denunziando violazione degli artt. 3 e 6 della legge 23 aprile 1981, n. 154 e "lesione del diritto di difesa", censura la sentenza impugnata "per non aver tenuto nella giusta considerazione" quanto da lui dedotto "in punto di fatto e di diritto, in ordine alla all'artificiosità, pretestuosità e infondatezza della lite", ponendo in evidenza: - che il giudizio penale non era ancora definito con sentenza passata in giudicato; - che il giudizio pendente avrebbe dovuto comunque essere sospeso ai sensi dell'art. 75, terzo comma, c.p.c., essendo stato instaurato dopo la sentenza penale di primo grado; - che l'azione risarcitoria era stata promossa dalla Regione prima ancora della delibera di autorizzazione; - che il diritto al risarcimento, del danno lamentato era comunque prescritto; - che il termine di prescrizione poteva essere interrotto anche senza proporre domanda giudiziale. E, inoltre: - per aver dichiarato inammissibile la richiesta di "audizione" del Presidente e del vice-presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale, al fine di chiarire se la Regione intendesse, o meno, accettare l'offerta reale della somma diretta a risarcire i danni lamentati e a compensare le spese legali. 8.1. Anche tali censure sono infondate. Invero, la sussistenza della causa di incompatibilità per lite pendente può essere esclusa Solo in presenza di elementi dai quali emerga il carattere meramente formale e apparente (oppure artificioso) della controversia in modo evidente e non equivoco, vale a dire senza la necessità di accertamenti e riscontri riservati alla cognizione esclusiva del giudice davanti al quale pende la causa addotta come motivo di incompatibilità (Cass. 6 maggio 1999, n. 4533,

26 luglio 2000, n. 9789; 4 maggio 2002, n. 15426). La sentenza impugnata si è espressamente richiamata a tali principi e li ha applicati correttamente, dando conto in modo adeguato delle ragioni poste a fondamento della decisione adottata. La Corte territoriale ha infatti osservato: - che il giudizio pendente traeva origine da una situazione reale e non artificiosa, in quanto il giudizio penale si era concluso in primo grado con una sentenza di condanna, cui aveva fatto seguito in secondo grado (non l'assoluzione, ma) il proscioglimento dell'imputato per prescrizione del reato; - che la (temporanea) mancanza della delibera di autorizzazione a stare in giudizio non aveva determinato l'invalidità della costituzione in giudizio della Regione, ma solo la sua (temporanea) inefficacia; - che neppure poteva assumere rilievo la circostanza che il giudizio penale sull'accertamento dei fatti fosse ancora "sub iudice", dal momento che nessuna norma prevedeva (e prevede) l'accertamento definitivo dei fatti quale condizione di ammissibilità o di procedibilità dell'azione civile di danni; - che l'eventuale sospensione del giudizio risarcitorio non avrebbe fatto venir meno la sua pendenza; - che non poteva in quella sede essere delibata l'eventuale prescrizione dell'azione civile, senza interferire nell'ambito della cognizione riservata al giudice innanzi al quale tale azione era stata promossa; - che, non avendo la Regione manifestato nei modi prescritti la volontà di accettare la somma offerta dal ricorrente a titolo di risarcimento dei danni subiti, tale volontà non poteva essere ricavata da altre fonti. 9) Con la memoria, il ricorrente deduce ulteriormente, a sostegno della fondatezza del ricorso: 1 - che il vero elemento costitutivo del danno fatto valere nel giudizio pendente sarebbe costituito (non dalla commissione di un reato, ma) dalla sentenza (definitiva) di condanna del giudice penale, in difetto della quale l'azione risarcitoria sarebbe priva del suo ineliminabile presupposto; 2 - che il fatto addebitato al Boffa, in sede penale, doveva intendersi "connesso" con l'esercizio del mandato a lui affidato quale assessore alle Acque e agli Acquedotti della Regione Campania e che ricorrevano quindi i presupposti per applicare nella specie l'esimente prevista dall'ultimo comma dell'art. 3 legge n. 154 del 1981; 9.1. Il primo di tali rilievi è palesemente infondato. Invero, come si ricava dall'art. 2059 c.c. e dal suo coordinamento con gli artt. 185 e 198 c.p., non si è dubbio che il risarcimento del danno non patrimoniale derivante da un reato può essere richiesto anche nel caso di estinzione del reato e, segnatamente, anche quando tale effetto sia determinato, come nel caso di specie, dalla decorrenza del tempo necessario a prescriverlo, secondo quanto stabilito dagli artt. 157 segg. c.p. (Cass. 2 febbraio 1991, n. 1003; 23 giugno 1999, n. 6400). Il che sta a indicare che la domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale trova fondamento (non già in una sentenza di condanna del giudice penale, ma) nella commissione di un fatto astrattamente preveduto come reato (Cass. 15 marzo 2001, n. 3747; 19 febbraio 2002, n. 2380; 30 ottobre 2002, n. 15288). 9.2. L'altro rilievo non può trovare ingresso in questa sede, trattandosi di deduzione non formulata nelle precedenti fasi di giudizio, il cui esame implicherebbe apprezzamenti di fatto (in ordine alla sussistenza della "connessione" con l'esercizio del mandato esercitato dall'imputato, la quale richiede che il fatto addebitato sia finalizzato al perseguimento degli interessi generali che lo svolgimento di quelle funzioni comporta e non a quelli riconducibili alla sfera personale dell'amministratore o di altri soggetti privati: Cass. 6426/01, cit.) che non possono essere effettuati dal giudice di legittimità quando, come nel caso di specie, il vizio Copyright 2021 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 4 denunziato attenga all'applicazione di una norma di diritto (non già processuale, ma) sostanziale (Cass. 21 novembre 1995, n. 12020; 15 maggio 1998, n. 4910; 10 luglio 2003, n. 10840). 9.3. Con la stessa memoria, il ricorrente sollecita in via subordinata questa Corte a rimettere all'esame del Giudice delle leggi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, n. 4, legge 23 aprile 1981, n. 154, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., nella parte in cui contempla la pendenza di una lite con la regione quale causa di incompatibilità all'esercizio delle funzioni di consigliere regionale. Nel ricorso si afferma, a tale riguardo, che una limitazione così incisiva del diritto di elettorato passivo, tradizionalmente prevista per i componenti degli organi elettivi degli enti locali, non sarebbe più rispondente al ruolo e alle funzioni svolte dai consiglieri regionali nel nuovo assetto istituzionale che le Regioni sono venute progressivamente assumendo e sarebbe pertanto divenuta arbitraria. Il Collegio non ritiene di accogliere tale sollecitazione. Invero, la norma che il ricorrente sospetta di incostituzionalità risponde all'esigenza di prevenire l'insorgenza di conflitti di interesse tra i singoli componenti degli organi elettivi e l'ente territoriale. Il giudice delle leggi ha escluso che il diverso rilievo assunto dall'impedimento costituito dalla pendenza di una lite rispetto ai consiglieri regionali e a quelli degli enti locali minori, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3-ter D.L. 22 febbraio 2002, n. 13 (convertito, con modificazioni nella legge 24 aprile 2002, n. 75), sia lesivo del principio

costituzionale di eguaglianza (Corte Cost. [ord.] n. 223 del 24 giugno 2003). Ciò premesso, si osserva che l'esigenza cui sopra si è fatto riferimento, essendo diretta ad assicurare la trasparenza, il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione (e quindi, la tutela di interessi e di valori di indubbia rilievo costituzionale: art. 97 Cost.), può giustificare l'apposizione di limiti, anche incisivi, al diritto garantito e tutelato dall'art. 51 Cost. Deve pertanto escludersi che la causa di incompatibilità prevista per i consiglieri regionali dalla norma denunziata si ponga, sotto il profilo prospettato, in irrimediabile contrasto con la Carta costituzionale. Anche perché l'ultimo comma della norma che si vorrebbe sottoporre al sindacato di legittimità costituzionale pone, proprio a tutela del diritto di elettorato passivo del consigliere regionale, un limite significativo alla sua operatività. E un ulteriore limite, non meno rilevante, è stato individuato in via interpretativa, ritenendosi con orientamento ormai consolidato (attento a cogliere, al di là del dato testuale, lo scopo pratico perseguito dal legislatore, che il controllo del giudice elettorale circa l'esistenza della lite non possa arrestarsi all'accertamento del mero data formale relativo alla pendenza del giudizio ma, pur nel rispetto dell'autonomia del giudice della lite pendente tra le parti, debba accertare se la controversia pendente non sia meramente apparente, valutando quegli elementi di palmare evidenza che potrebbero porre in rilievo che il contenzioso si è sostanzialmente esaurito per transazione o rinunzia al giudizio, ovvero manifestamente infondata, o ancora chiaramente pretestuosa (Cass. 4 maggio 2002, n. 6426; 26 luglio 2000, n. 9789; 6 maggio 1999, n. 453). La questione, nei termini in cui è stata prospettata dal ricorrente, va pertanto ritenuta manifestamente infondata. 10) Il ricorso deve essere conseguentemente respinto in ogni sua parte. Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questa ulteriore fase, liquidandole in # 4.000,00 (quattromila/00), di cui # 3.800,00 (tremilaottocento/00) per onorati, oltre accessori come per legge. Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 20 ottobre 2003. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 OTT. 2003

Cass. civ. Sez. I, (ud. 17/06/2003) 09-07-2003, n. 10779

Fatto Diritto P.Q.M. ELEZIONI Ineleggibilità La Corte Suprema di Cassazione Sezione I Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Presidente Dott. Walter CELENTANO - Rel. Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI - Consigliere Dott. Gianfranco GILARDI - Consigliere Dott. Stefano BENINI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VINCENZO NIRO elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 180 presso l'Avvocato MARIO SANINO che lo rappresenta e difende unitamente agli Avvocati CORRADO MORRONE, GIACOMO PAPA, NICOLA LUCARELLI, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente - contro LUIGI PARDO TERZANO elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 6 presso lo STUDIO LUPIS, rappresentato e difeso dall'Avvocato ENRICO FOLLIERI, giusta mandato a margine del controricorso; - controricorrente - REGIONE MOLISE, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI CAMPOBASSO PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE DI CAMPOBASSO, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE; - intimati - avverso il decreto della Corte d'Appello di Campobasso dep. il 25 novembre 2002 numero 000138/2002/00; udito il Consigliere relatore Dott. Walter Celentano nella pubblica udienza del 17 giugno 2003; udito per il ricorrente l'Avvocato SANINO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito per il resistente l'Avvocato FOLLIERI che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto Russo che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Luigi Pardi Terzano, primo dei non eletti nella lista denominata "Democrazia Europea" nella tornata elettorale del 11 novembre 2001 per l'elezione del presidente e dei consiglieri della Regione Molise, con due ricorsi presentati l'uno prima della deliberazione di convalida adottata dal Consiglio regionale, l'altro successivamente alla deliberazione stessa, richiese che l'eletto Vincenzo Niro fosse dichiarato ineleggibile, ai sensi dell'art. 2 n. 10 e n. 11 della legge n. 154 del 1981, "in quanto amministratore e componente del comitato esecutivo della Società Finanziaria per lo Sviluppo del Molise (FinMolise S.p.a.), il cui capitale azionario era tenuto in maggioranza dalla stessa Regione e che, comunque, si identificava in un ente dipendente dalla Regione", ponendo in rilievo che il Niro medesimo non si era dimesso da tali cariche nei termini di legge, ossia non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature, bensì soltanto

contestualmente alla proclamazione della sua elezione. In contraddittorio del Niro, che contrastava le ragioni addotte dal Terzano, della Regione e del P.M., il Tribunale di Campobasso, riuniti i giudizi, pronunciava con sentenza del 14 aprile 2002, dichiarando inammissibile il primo ricorso e rigettando il secondo. Propose appello il Terzano. La Corte territoriale, respinte, con la sentenza emessa il 29 novembre 2002, sia l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancato deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti del Pubblico Ministero presso il tribunale, sia l'altra eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 154 del 1981 per il denunciato contrasto con l'art. 122 della Costituzione, accolse il gravame dichiarando il Niro ineleggibile con riferimento al disposto dell'art. 2 citato, tanto per la previsione di ineleggibilità indicata al n. 10 quanto per quella indicata sotto il n. 11. Ricorre per cassazione il Niro. Resiste con controricorso il Terzano. Entrambe le parti hanno depositato memorie. L'intimata Regione Molise non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1) Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 4 del D.L. 4 novembre 2002, n. 245 nonché il difetto di motivazione, l'una e l'altro riferiti alla circostanza che, con l'ordinanza emessa all'udienza del Copyright 2021 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 2 19 novembre 2002 la Corte di Appello aveva escluso che ricorressero i presupposti per la sospensione delle attività difensive disposta dalla norma suindicata. Il ricorrente deduce che il termine di deposito di scritti difensivi, in relazione alle udienze del 12 e del 19 novembre 2002 cadeva nel periodo di sospensione indicato dall'art. 4 del citato D.L. n. 245 del 2002. Il motivo è infondato. Il testo dell'art. 4 del D.L. 4 novembre 2002, n. 245, convertito in legge n. 286 del 2002, non reca disposizione alcuna dalla quale possa ricavarsi che il Legislatore abbia inteso sospendere i giudizi in corso ovvero differirne la trattazione oltre il termine della sospensione fino al marzo 2003, poi ulteriormente prorogata sicché la Corte di merito ha correttamente respinto, con l'ordinanza emessa all'udienza del 19 novembre 2002, la richiesta avanzata dai difensori del Niro "di volersi avvalere del D.L. n. 245 del 2002", appunto nel senso del differimento dell'udienza, con la motivazione, del tutto coerente con il citato testo normativo, che "nessuna sospensione delle udienze era prevista dal cit. art. 4 e che l'attività difensiva espletabile in udienza non poteva che rimanere estranea alla sospensione medesima". Nessun contrasto con la precedente ordinanza emessa all'udienza del 12 novembre 2002 può inficiare la correttezza del provvedimento in questione, essendo erroneo in diritto e privo di fondamento giuridico, proprio sulla base del richiamato testo dell'art. 4 cit., il presupposto stesso della decisione di rinviare la trattazione del gravame nel dubbio che l'assenza del rappresentante dell'Avvocatura distrettuale dello Stato fosse interpretabile come esercizio della facoltà di avvalersi della sospensione del termine per lo svolgimento dell'attività difensiva. Quanto all'assunto che il termine per il deposito di memorie difensive, in relazione alle udienze del 12 e del 19 novembre 2002, cadeva nel periodo di sospensione legale, s'impongono due rilievi: la norma dell'art. 82 del D.P.R. n. 570 del 1960 non prevede lo svolgimento di siffatta attività difensiva sicché, non risultando stabilito alcun termine processuale in funzione del deposito di memorie nel tempo precedente lo svolgimento dell'udienza di trattazione del ricorso, non può essere invocato l'art. 4 del D.L. n. 245 del 2002 nel disposto relativo ai termini processuali; lo svolgimento di attività difensiva considerato nel quarto capoverso dello stesso art. 4 riguarda manifestamente, come indicano le attività di riferimento (notificazione di processi verbali, pagamento in misura ridotta, attività difensive e di presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali), i procedimenti, appunto amministrativi e giurisdizionali, in materia di sanzioni amministrative. 2) Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 82 del D.P.R. n. 570 del 1960 e degli artt. 331 e 371-bis c.p.c. esponendo la tesi che, ad onta della verificata tempestività della integrazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore della Repubblica di Campobasso disposta dalla Corte con l'ordinanza resa all'udienza del 24 settembre 2002 ed eseguita dall'appellante nei termini fissati dalla stessa ordinanza, detto atto di integrazione non era stato depositato in cancelleria nel termine di dieci giorni prima dell'udienza, da ritenersi applicabile, sicché la corte avrebbe dovuto dichiarare inammissibile anche l'appello. La censura è infondata. È esclusa l'applicabilità dell'art. 371-bis c.p.c. perché detta norma riguarda il solo giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione. L'art. 82 del D.P.R. n. 570 del 1960 non contiene nessuna disposizione in tema di integrazione del contraddittorio ed attività relative, onde non può ricavarsene una disciplina nel senso voluto dal ricorrente. Norma applicabile è quella generale in tema di impugnazioni, dettata dall'art. 331 c.p.c., nella quale, senza nessuna previsione di deposito dell'atto entro un termine la cui inosservanza comporti una decadenza, l'inammissibilità dell'impugnazione è comminata per il caso che non si sia provveduto all'integrazione del contraddittorio nel

termine fissato dal giudice. Nel caso di specie, la Corte di merito ha verificato, "'in limine' all'udienza del 12 novembre 2002" (v. pag. 5 della sentenza), e dunque nel contraddittorio delle parti, e attraverso l'esame dell'atto di integrazione del contraddittorio "versato in atti", la tempestività della notificazione dell'atto stesso, ed ha correttamente ritenuto eseguita l'ordinanza che l'integrazione aveva disposto. Del resto, nella giurisprudenza di questa Corte è affermato (v. "ex multis", la sent. n. 2456 del 1981 e n. 2069 del 1979) che "in mancanza di una norma la quale prescriva il deposito in un termine perentorio dell'atto di integrazione del contraddittorio deve ritenersi sufficiente che il deposito stesso avvenga prima della discussione della causa davanti al Collegio, per consentire al giudice dell'impugnazione di controllare la ritualità e la tempestività della notifica". 3) Superate così le questioni che il ricorrente ha proposto relativamente al processo, dev'essere presa in esame, come questione pregiudiziale rispetto al merito, la tesi della illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 154 del 1981 con riferimento all'art. 122 della Costituzione nel testo novellato con la legge costituzionale n. 1 del 1999) "Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con la legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi". La tesi della illegittimità costituzionale della disciplina della ineleggibilità dettata di cui all'art. 2 della legge n. 154 del 1981 è svolta sulla base dell'argomento che detta norma "nel dettare i casi di incompatibilità alla carica di consigliere regionale, contiene evidentemente delle disposizioni di dettaglio che violano la nuova competenza primaria ed esclusiva attribuita alle Regioni dall'art. 122 della Costituzione": dunque, l'illegittimità della norma suindicata si configurerebbe per il solo fatto del mutamento del disposto costituzionale (l'art. 122) nel senso dell'attribuzione in via esclusiva e primaria alle regioni della potestà di legiferare relativamente ai sistemi di elezione degli organi della Regione e dei casi di ineleggibilità e incompatibilità. Copyright 2021 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 3 La tesi non ha fondamento, come già la Corte di merito ha ben ritenuto sulla base del rilievo - confortato da non poche pronunce della Corte Costituzionale (v. le sentenze n. 510 e n. 376 dell'anno 2002) - che "la permanenza in vigore della normativa di dettaglio dello Stato nella materia elettorale riservata alla potestà legislativa delle Regione, pur sempre sottoposta, per espresso disposto dell'art. 122 Cost., al limite di coerenza con i principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, è dovuta non già ad una arbitraria invasione di campo dello Stato in danno della Regione, ma al fatto che la Regione" (da intendere. La Regione Molise) "non ha legiferato in materia elettorale di sua competenza, sicché, non tollerando l'ordinamento giuridico vuoti legislativi, la normativa statale, quantunque di dettaglio, resta applicabile e, avendo essa natura suppletiva, sarà caducata" (soltanto) "dal sopravvenire di quella regionale". 4) I motivi concernenti il merito. 4.1. Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, n. 10, della legge n. 154 del 1981. Il ricorrente deduce che detta norma debba ritenersi inapplicabile ai componenti dei consigli di amministrazione di una società azionaria al cui capitale sociale partecipi la Regione e, conseguentemente che non sussista la causa di ineleggibilità denunciata dal Terzano e rilevata dalla Corte di Appello. Il motivo è infondato. È preliminare la precisazione, rispetto alla tesi della "incompatibilità" svolta dal difensore del ricorrente nella discussione del ricorso, che quella prevista dall'art. 2, n. 10, della legge n. 154 del 1981 per "i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della regione, della provincia e del comune" è causa di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale. La decisione della Corte di merito, nel senso della sussistenza in capo al Niro e con riferimento alla sua qualità di componente il consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo della S.p.a. FinMolise (società azionaria il cui capitale era posseduto in quota maggioritaria dalla regione Molise), è giuridicamente corretta e conforme ai principi già affermati da questa Corte (v. le sentenze n. 1992 del 200, n. 8606 del 1997 e n. 10701 del 1993, puntualmente richiamate dalla Corte di merito, nel senso che "l'appartenenza al consiglio di amministrazione di una società per azioni con capitale maggioritario di un ente locale configura la causa di ineleggibilità di cui all'art. 2, n. 10, della legge n. 154 del 1981 in quanto l'ivi recepita nozione di "dirigente non è da intendere nel senso proprio dell'art. 2095 c.c. come indicativa di una specifica categoria di prestatori di lavoro subordinato bensì come riferimento alla posizione di quanti concorrano - come coloro che compongono il suddetto organo collegiale di amministrazione - alla elaborazione della scelte gestorie e di politica economica della società stessa". 4.2. Nell'ordine logico-giuridico, dev'essere ora disaminato il quinto motivo di ricorso con il quale è denunciata la

violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 154 del 1981 in relazione alla dedotta circostanza che esso ricorrente ebbe a presentare, in data 10 ottobre 2001, quindi in epoca precedente la presentazione delle candidature, fissata per il giorno 13 ottobre successivo, una richiesta di collocamento in aspettativa con decorrenza 11 ottobre 2001 "per motivi politici, ai sensi e per gli effetti della legge n. 154 del 1981 in quanto egli intendeva presentare la propria candidatura alle prossime elezioni amministrative". La censura è svolta nel senso che erroneamente la Corte di merito ha contestato che con la richiesta di aspettativa esso Niro non avesse espresso la volontà di abdicare all'incarico" dovendo invece intendersi, secondo l'assunto (pag. 45 del ricorso), che "lo strumento dell'aspettativa - per essere uno di quelli indicati dalla disposizione di legge e per essere concedibile anche in deroga ai vari ordinamenti - aveva idoneità astratta ad efficacia immediata a rimuovere il pericolo di inquinamento della contesa elettorale". Segue nell'esposizione della tesi, l'affermazione che "il precetto ha valore non per quello che è, ma per quello che appare al consociati" - affermazione la cui infondatezza di principio risulta immediatamente evidente al solo rilievo della sua capacità di mettere in crisi l'intero ordinamento giuridico, se le disposizioni di legge dovessero intendersi vincolanti in quel senso e in quel significato che appare ai consociati. Il motivo è privo di fondamento giuridico. La circostanza che nel testo del secondo comma dell'art. 2 cit. nella indicazione delle diverse ipotesi di cessazione delle funzioni idonee a rimuovere le cause di ineleggibilità previste dai num. da 1) a 11) del primo comma, risultino accomunati istituti e situazioni giuridiche diverse, quali le dimissioni, il trasferimento, la revoca dall'incarico o del comando, il collocamento in aspettativa, è del tutto irrilevante atteso che proprio per essere unica la disposizione della legge per tutte quella cause di ineleggibilità specificamente indicate, ciascuna ipotesi di eliminazione degli effetti della causa di ineleggibilità dev'essere necessariamente correlata alla specificità della causa di ineleggibilità alla quale essa possa effettivamente riferirsi in vista ed in funzione dell'effetto voluto dalla legge: la rimozione tempestiva della situazione di turbativa o inquinamento elettorale nei confronti dei candidati. all'elezione. E dunque i singoli istituti e le varie situazioni giuridiche indicate dalla norma non possono ritenersi equipollenti l'una all'altra, nel senso che indifferentemente l'uno o l'altra sia idonea a rimuovere la causa di ineleggibilità che in concreto e per uno specifico caso possa configurarsi. Altro rilievo è che non alla manifestazione di volontà di "abdicare all'incarico" da parte del soggetto che voglia presentare la candidatura alle elezioni la norma dell'art. 2 cit. attribuisce rilevanza bensì alla effettiva rimozione della causa di ineleggibilità. Ora, la Corte di merito ha ritenuto che a) la richiesta di aspettativa per motivi elettorali non possa ritenersi equipollente, in relazione alla causa di ineleggibilità di cui al n. 10 dell'art. 2, alla comunicazione delle dimissioni, esprimendo essa non la volontà del richiedente di abdicare all'incarico quanto, piuttosto, quella di mantenerlo; b) che detta richiesta di aspettativa non soltanto non sia prevista per gli amministratori delle società per azioni ma si riveli pure incompatibile con la disciplina codicistica che impone la sostituzione (art. 2386 c.c.) Copyright 2021 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 4 degli amministratori che vengano a mancare o cessino dalle funzioni, onde se si ammettesse l'aspettativa, l'amministratore non sarebbe sostituibile. Al di là delle pur corrette argomentazioni del giudice di merito, è sufficiente rilevare la correttezza del giudizio circa la non equiparabilità, con riferimento alle funzioni svolte dal Niro di amministratore della FinMolise S.p.a., delle dimissioni alla richiesta di aspettativa - che è condizione tipica del dipendente pubblico e che va dunque riferita alle diverse ipotesi di ineleggibilità che la norma dell'art. 2 cit. considera appunto in relazione ad esso. Unico mezzo, dunque, attraverso il quale il Niro avrebbe potuto rimuovere la causa di ineleggibilità in cui egli versava in conseguenza della sua qualità di componente il consiglio di amministrazione della Soc. FinMolise era la tempestiva - nel termine indicato dalla legge - e formale presentazione delle dimissioni, a nulla rilevando, peraltro, l'astensione di fatto dall'esercizio, all'interno del consiglio di amministrazione, delle attività connesse al mandato di amministratore. La Corte di merito si è attenuta, anche per il riferimento al momento di operatività delle dimissioni, alle pronunce di questa Corte n. 2490 del 2000 e n. 6854 del 1997 nelle quali è espresso il principio della integrale applicazione dell'art. 2385 c.c. (l'amministratore di società partecipata dall'ente locale - o dalla Regione - cessa dalla carica, ai fini della rimozione della causa di ineleggibilità connessa a tale sua carica, al momento in cui gli organi indicati nel primo comma ricevano comunicazione scritta delle dimissioni "se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione o, in caso contrario, la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori"). E da tali pronunce non v'è ragione di discostarsi per il caso di specie. 4.3. Altra censura è svolta nel quarto motivo di ricorso con riferimento alla causa di ineleggibilità

prevista dal n. 11 dell'art. 2 cit. Ma tale motivo rimane assorbito. Deve, infatti, ritenersi che non sia configurabile nessun apprezzabile interesse giuridico del ricorrente, alla verifica della sussistenza della specifica ed ulteriore causa di ineleggibilità di cui al n. 11 dell'art. 2 cit. una volta che l'ineleggibilità alla carica di consigliere regionale sia stata, decisivamente, ritenuta secondo la previsione del n. 10 dello stesso art. 2 cit. Nulla può aggiungere, infatti, alla ineleggibilità ex n. 10 l'ineleggibilità ex n. 11 essendosi già compiutamente prodotto, con il rilievo e la declaratoria della prima (n. 10 dell'art. 2) causa di ineleggibilità, l'effetto voluto dalla legge ed esaustivamente raggiunta la finalità che la legge stessa persegue. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'intimato resistente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in # 300,00 (trecento) per esborsi, in # 7000,00 (settemila) per onorari oltre le spese generali e gli accessori dovuti per legge. Così deciso addì 17 giugno 2003 nella Camera di Consiglio della prima Sezione civile della Corte di Cassazione. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 9 LUG. 2003

Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 30/09/2002) 19-10-2002, n. 14856

Fatto Diritto P.Q.M. ELEZIONI Ineleggibilità REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SAGGIO Antonio - Presidente - Dott. VITRONE Ugo - Consigliere - Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere - Dott. MARZIALE Giuseppe - rel. Consigliere - Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOFFA ALDO, domiciliato in Roma, Viale (...), presso l'avv. prof. Sergio Ferrari, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro PERRONE ALFONSO, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46, studio del Dott. Giammarco GREZ presso gli avv.ti Felice LauDadio e Carlo Russo, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura a margine del controricorso; nonché REGIONE CAMPANIA, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CASSAZIONE; - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 1069/02 depositata il 3 aprile 2002, notificata il 12 aprile 2002; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 settembre 2002 dal relatore Cons. Dott. Giuseppe Marziale; Uditi, per le parti, gli avvocati Ferrari e Laudadio; Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dott. UCCELLA Fulvio, il quale ha concluso per il rinvio, come da istanza del ricorrente, ovvero per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Ritenuto: - che con sentenza 2295/99 il Tribunale di Napoli dichiarava il signor Aldo Boffa colpevole dei reati di cui agli artt. 110, 318 e 321 c. pen., ascrittigli nella qualità di Assessore alle Acque e agli Acquedotti della Regione Campania, condannandolo alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione; - che, a seguito di tale condanna, il 22 giugno 2001 la Regione conveniva in giudizio il Boffa, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni arrecati alla propria immagine dal suo comportamento delittuoso, accertato in sede penale; - che il 9 novembre 2001, il signor Alfonso Perrone, primo dei non eletti nella lista presentata dal Partito Democratico Cristiano, conveniva a sua volta in giudizio il Boffa, chiedendo che, in considerazione della pendenza di quel giudizio, fosse accertata la sua decadenza dalla carica di consigliere regionale per "incompatibilità", ai sensi degli artt. 3, n. 4 e 6, legge 23 aprile 1981, n. 154; - che la domanda era accolta dal Tribunale con sentenza del 18 dicembre 2001; - che l'appello del Boffa veniva respinto dalla Corte territoriale; - che il ricorrente ha chiesto la cassazione di tale sentenza con tre motivi di ricorso; - che il Perrone resiste, mentre gli altri intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva; - che il 18 settembre 2002 il ricorrente ha presentato istanza di rinvio, deducendo l'imminenza dell'approvazione, da parte del Senato, del disegno di legge di origine parlamentare A.S. 1517, già approvato dalla Camera dei Deputati (A.C. 2284), diretto ad estendere ai consiglieri regionali la disciplina dettata dall'art. 3 ter 22 febbraio 2002, n. 13 (convertito nella legge 24 aprile 2002, n. 75), il quale stabilisce, in relazione ai consiglieri comunali e provinciali e con effetto anche rispetto ai giudizi in corso, che la lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato, precisando inoltre che "la costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità". Motivi della decisione Considerato: Copyright 2021 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 2 - che la richiesta di rinvio, ribadita dal

difensore nel corso della discussione non può essere accolta, dovendo le cause essere decise in base alle norme in vigore al momento della decisione, salva restando l'incidenza di eventuali disposizioni sopravvenute; - che, d'altro canto, la concessione di detto rinvio contrasterebbe con il particolare carattere delle controversie in materia elettorale contemplate dagli artt. 82 e segg., D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, da ritenersi "urgenti" per espressa valutazione e definizione dello stesso legislatore (Cass. 12 maggio 1992, n. 5625); - che il ricorrente censura, sotto molteplici profili, la sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile, nel caso di specie, l'art. 3, n. 4, il quale, nel testo in vigore, ricomprende tra i soggetti che non possono ricoprire la carica di consigliere "regionale" anche coloro che hanno "lite pendente" con la regione, "in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo"; - che tale disposizione, che nella sua formulazione originaria si riferiva anche ai consiglieri "provinciali, comunali o circoscrizionali", è stata, a tale riguardo, abrogata dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il (nuovo) testo unico delle disposizioni sugli enti locali; - che le incompatibilità di tali soggetti sono ora regolate dall'art. 63 di detto decreto; - che detta disciplina, originariamente dettata, per la parte che viene in considerazione nel presente giudizio, in termini identici a quelli prevista dall'art. 3, n. 4, L. n. 154/81, è stata successivamente modificata, nei sensi sopra precisati, dall'art. 3 ter, D.L. n. 13/02; - che, a seguito di tale innovazione, che ha riguardato solo i consiglieri comunali e provinciali, si è creata, a livello di legislazione statale, destinata a rimanere in vigore fino a quando le sue disposizioni non saranno sostituite dalla normativa regionale, una sia pur transitoria diversità di regime nella regolamentazione delle incompatibilità, idonea a determinare, tra i tali soggetti e i consiglieri regionali, disparità di trattamento che, ad una prima sommaria delibazione, appare arduo non considerare arbitrarie (e, come tali, non lesive del principio di uguaglianza formale, sancito dall'art. 3, primo comma, Cost.) tenuto conto delle profonde affinità ravvisabili nelle situazioni poste a raffronto; - che è, quindi, non manifestamente infondato il dubbio che l'art. 3, primo comma, n. 4, legge 23 aprile 1981, n. 154, si ponga in contrasto con il citato art. 3, primo comma, Cost., nella parte in cui, nell'individuare quale causa di incompatibilità dei consiglieri regionali l'esistenza di una lite pendente con la Regione, non prevede - a differenza di quanto stabilito per i consiglieri comunali e provinciali dall'art. 63, primo comma, n. 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (così come modificato dall'art. 3 ter, D.L. 22 febbraio 2002, n. 22, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2002, n. 75) - che, quando la lite è stata promossa a seguito o in conseguenza di sentenza di condanna, tale incompatibilità si determina soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato; - che la rilevanza della questione appare manifesta, risultando dagli atti e non essendo comunque controverso che il processo penale non è stato ancora definito con sentenza passata in giudicato; - che, conseguentemente, la questione deve essere rimessa all'esame della Corte Costituzionale, alla quale vanno quindi trasmessi gli atti del presente giudizio che deve essere pertanto sospeso. P.Q.M. La Corte di cassazione dichiara rilevante e non manifestamente infondata - in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. e in relazione a quanto stabilito per i consiglieri comunali e provinciali dall'art. 63, primo comma, n. 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (così come modificato dall'art. 3 ter, di. 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2002, n. 75) - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, n. 4, legge 23 aprile 1981, n. 154, nella parte in cui, nell'individuare quale causa di incompatibilità dei consiglieri regionali l'esistenza di una lite pendente con la Regione, non prevede che, quando la lite è stata promossa a seguito o in conseguenza di sentenza di condanna, tale incompatibilità si determina soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. Dispone che, a cura della cancelleria, gli atti siano trasmessi alla Corte Costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al P.M., nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri. Dispone altresì che la presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2002. Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2002

Tribunale Bari Sez. I, 07/11/2005

P.M. c. Z.I. e altri ELEZIONI Ineleggibilità REGIONE Puglia SANITA' E SANITARI Medici e personale ospedaliero e delle A.S.L. L'art. 6, comma 1, della L.R. n. 2 del 28 gennaio 2005, Regione Puglia, recante "norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale" - emanata per regolare i casi di ineleggibilità sulla base della normativa statale, di cui alla legge 2 luglio 2004, n. 165, recante "disposizioni di attuazione dell'art. 122, comma 1, Cost." - nello stabilire i casi di ineleggibilità dei consiglieri regionali, ha inteso limitarne la previsione, con riguardo al settore sanitario, alle sole ipotesi disciplinate dall'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, senza richiamare altre disposizioni di legge successive; pertanto, poiché tale richiamo manca, si può concludere che il legislatore regionale non abbia voluto limitare i casi di incompatibilità nel settore della sanità pubblica solo alle tre figure apicali del direttore generale, amministrativo e sanitario, previste dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517. Ne consegue che, poiché, l'art. 2, comma 1, n. 11), della legge 23 aprile 1981, n. 154 (norma richiamata dalla disposizione regionale) prevede l'ineleggibilità degli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza "o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente... dalla Regione", il coordinatore dei distretti sanitari di una Ausl - incarico autonomo e propulsivo della gestione aziendale, sia sotto il profilo organizzativo e del coordinamento, sia sotto quello economico-finanziario - è ineleggibile alla carica di consigliere regionale. FONTI Massima redazionale, 2005

DOTTRINA

INCANDIDABILITÀ, INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEL PRESIDENTE, DEGLI ALTRI COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEI CONSIGLIERI REGIONALI.

di

Juri Rosi
(Funzionario del Processo legislazione e studi presso il Consiglio regionale dell'Umbria)

20 maggio 2009

Sommario: *1. La competenza legislativa dello Stato e delle Regioni; 2. Incandidabilità; 3. Ineleggibilità ed incompatibilità; 3.1. L'ineleggibilità nella disciplina della legge statale di principi; 3.2. L'incompatibilità nella disciplina della legge statale di principi; 4. Giurisprudenza costituzionale e di legittimità; 5. La regola della trasformazione delle cause di ineleggibilità sopravvenute in incompatibilità; 6. La rimozione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità.*

1. La competenza legislativa dello Stato e delle Regioni.

Ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione il sistema di elezione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente, degli altri componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge statale.

Il Consiglio regionale esercita quindi una potestà legislativa concorrente non soltanto in relazione agli istituti dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità, ma anche ai sistemi elettorali del le regioni di diritto comune. E' la stessa norma costituzionale a definire il tipo di competenza legislativa, nonostante la materia elettorale non sia espressamente ricompresa tra quelle dell'elenco di cui all'articolo 117, comma 3 [1]. Nel confermare quanto appena detto, la Corte costituzionale ha

[1] Articolo 122, comma 1, della Costituzione: "Il sis tema di elezione e i casi di ineleggibilità e di in compatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi". Per quanto riguarda il sist ema di elezione, il quadro normativo statale consta delle leggi 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), successivamente modificata e integrata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione) e dell'articolo 5, comma 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione del

chiarito che anche in assenza di legge statale di principi le regioni possono legiferare "nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalla preesistente legislazione statale".

I principi fondamentali della materia in tema di ineleggibilità ed incompatibilità sono stati individuati dalla legge n. 165/2004. In precedenza, e precisamente fino alla riforma operata con la legge costituzionale n. 1/1999, per le regioni a Statuto ordinario la Costituzione prevedeva la competenza legislativa esclusiva dello Stato[2].

La prima disciplina di ineleggibilità ed incompatib ilità per i consiglieri regionali fu posta dalla legge n. 108/1968 ma soltanto con la legge n. 154/1981 si arrivò a riunire in un unico testo le disposizioni relative a regioni ed enti locali, realizzando un contesto pressoché unitario.

Il sistema unitario è venuto meno per effetto dell'approvazione del T.U.E.L., recante disposizioni in materia di incandidabilità, inelegg ibilità ed incompatibilità nell'ambito degli enti locali. La successiva riforma operata con la legge costituzionale n. 3/2001 ha confermato la separazione delle competenze legislative tra fonte statale e regionale; in relazione al secondo tipo, il nuovo testo della Costituzione contempla non soltanto i consiglieri regionali ma anche il Presidente e gli altri componenti della Giunta[3].

L'articolo 122 della Costituzione deve tuttavia essere letto alla luce del complessivo intervento di riforma dell'autonomia statutaria delle regioni, operato con la legge costituzionale n. 1/1999. Infatti, per diretta previsione costituzionale "il Presidente … dirige la politica della Giunt a e ne è responsabile". Se poi si considera che "è eletto a suffragio universale e diretto" e che "nomina e revoca i componenti della Giunta" (salvo che lo S tatuto regionale disponga diversamente), emerge con evidenza la preminenza funzionale del Presidente della regione, tanto nei confronti dei componenti della Giunta, quanto verso il Consiglio[4].

Sull'impianto appena sintetizzato il legislatore regionale è facoltizzato ad intervenire nell'ambito delle scelte riconosciute alla competenza statutaria, optando per una forma di governo di tipo tradizionale (sostanzialmente basata sull'elezione consiliare del Presidente della Giunta regionale).

Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni) applicabile, quest'ultimo, fino alla entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali.

[2] Corte costituzionale, sent. 23 maggio 2003, n. 196. La competenza legislativa esclusiva dello Stato era affermata all'articolo 122, della Costituzione, nel testo in vigore fino al 1999.

[3] Legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di c onsigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al S ervizio sanitario nazionale); decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifica al titolo V della parte seconda della Costituzione); articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione per la fonte statale e articolo 122 della Costituzione per la fonte regionale.

[4] Articoli 121, comma 4 e 122, comma 5, della Costituzione.

In ogni caso, in relazione ad entrambe le modalità di elezione del Presidente, *standard*[5] o tradizionale, vige la sopra richiamata competenza legislativa concorrente in materia di sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibil ità.

A seguito della riforma del 1999, la Corte costituzionale[6] affermò che le regioni potevano legiferare senza attendere che lo Stato provvedesse ad individuare i principi fondamentali della materia, confermando così la regola in base alla quale, in relazione al nuovo riparto di competenze, il legislatore regionale può intervenire nel rispet to dei principi fondamentali ricavabili dalla legislazione statale vigente.

Per effetto del principio di continuità, il legisla tore regionale era comunque soggetto al limite consistente nell'applicazione della legislazione vigente, cosicché la potestà legislativa regionale poteva concernere solo ulteriori e nuove ipotesi di intervento, rimanendo ferma l'efficacia delle discipline statali in vigore e conformi al mutato quadro costituzionale. Per contro, il sistema implicava anche il fatto che non era consentita una successiva disciplina statale di dettaglio, neanche se recante la propria cedevolezza in forma espressa[7].

Inoltre, in una prima fase la Corte sottolineò il f atto che un altro limite al legislatore regionale doveva essere individuato nella competenza statutaria in materia di forma di governo[8]. In relazione al periodo transitorio, individuabile nell'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del nuovo articolo 122 della Costituzione e l'approvazione dei nuovi Statuti, la legge costituzionale n. 1/1999 ha direttamente disciplinato la materia, prevedendo l'elezione del Presidente contemporaneamente al rinnovo del Consiglio. Fino all'approvazione del nuovo Statuto regionale, limitatamente agli aspetti non regolati dalla legge costituzionale è possibile disciplinare elementi di dettaglio in modo difforme dalle leggi statali.

Il limite statutario alla potestà legislativa regio nale è stato successivamente attenuato dalla stessa Corte costituzionale. Il dato normativo risultante dalla riforma costituzionale del 1999 consiste nell'aver scorporato la disciplina del sistema elettorale (rimesso alla competenza legislativa concorrente), da quella della forma di governo (rimessa all'autonomia statutaria delle regioni) [9].

La sentenza n. 2/2004 ha argomentato che in materia elettorale regionale lo Statuto svolge un ruolo significativo ma ridotto; se è vero, ha affermato la Corte, che le scelte statutarie in tema di forma di governo possono avere ripercussioni sulla legislazione elettorale regionale, non è possibile affermare che la competenza statutaria in tema di forma di governo coinvolga la disciplina

[5] La forma di governo individuata dalla riforma costituzionale del 1999 è definita *standard*.

[6] Corte costituzionale, sent. n. 196/2003.

[7] Corte costituzionale, ordinanze 10 luglio 2002, n. 383 e 16 gennaio 2003, n. 23.

[8] Corte costituzionale, sentt. n. 196/2003 e 3 giugno 2003, n. 201.

[9] Le sentt. della Corte costituzionale 13 gennaio 2004, n. 2 e 29 novembre 2004, nn. 378 e 379 hanno delineato e integrato la disciplina delle forme di governo regionali.

elettorale, dato che le disposizioni di cui agli articoli 122, comma 1 e 123, comma 1, della Costituzione sono pariordinate. "Anzi, il fatto che la legge statale è chiamata a determinare i principi fondamentali nelle materie di cui al primo comma dell'art. 122 della Costituzione, inevitabilmente riduce la stessa possibilità della fonte statutaria di indirizzare l'esercizio della potestà legislativa regionale in queste stesse mate rie" [10].

In tema di ineleggibilità ed incompatibilità, la co mpetenza del legislatore regionale è stata confermata dalle successive sentenze n. 378 e n. 379 del 2004. Si è trattato di pronunce relative a norme statutarie rispettivamente di Umbria ed Emilia-Romagna, che hanno dichiarato costituzionalmente illegittima la determinazione dei casi di incompatibilità della carica di componente della Giunta con quella di consigliere regionale ad opera di una fonte diversa dalla legge regionale.

Nel censurare gli Statuti delle due Regioni, la Corte ha affermato che la Costituzione riserva alla legge regionale la determinazione delle norme relative al sistema di elezione e ai casi di ineleggibilità e di incompatibilità, senza che si p ossa distinguere fra ipotesi di incompatibilità esterne ed interne all'organizzazione istituzionale della Regione[11].

In relazione all'esigenza di unitarietà delle disc ipline dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità si segnala che la Corte costit uzionale ha tradizionalmente teso a riferire la riserva di legge di cui all'articolo 51 della Costituzione alla legge statale, a garanzia della parità di accesso alle cariche elettive su base nazionale[12]. Inoltre, in relazione alla competenza legislativa delle regioni è stata negata la possibilità di derogare sia ai principi costituzionali, che a quelli desumibili da leggi statali che disciplinano l'elettorato attivo e passivo, in ragione del fatto che non è ammissibile regolare in modo diverso da quanto fatto a livello centrale situazioni concernenti libertà garantite dalla Costituzione [13].

---

[10] La sent. n. 2/2004 afferma che "sul piano della Co stituzione vigente, la potestà legislativa elettora le è stata attribuita ad organi ed a procedure diverse da quelli preposti alla adozione dello statuto regionale e … quindi l o statuto regionale non può disciplinare direttamente la materia eletto rale o addirittura contraddire la disposizione costituzionale che prevede questa speciale competenza legislativa.".

[11] Le norme statutarie umbre ed emiliane interessate dall'impugnazione governativa sono, rispettivamente, l'articolo 66, comma 1 dello Statuto umbro e l'articolo 45, comma 2 dello Statuto dell'Emilia-Romagna. La sent. n. 378/2004 (punto 8 del considerato in diritto) ha stabilito che: "L'art. 122 Cost. riserva espressamente alla legge regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, la determinazione delle norme relative al sistema di elezione e ai casi di ineleggibilità e di incompatibilità de l Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, senza che si possa distinguere (come invece ipotizza la difesa regionale umbra) fra ipotesi di incompatibilità esterne ed interne all'organizzazione istituzionale della Regione.

È vero che le scelte in tema di incompatibilità fra incarico di componente della Giunta regionale e di consigliere regionale possono essere originate da opzioni statutarie in tema di forma di governo della Regione, ma – come questa Corte ha già affermato in relazione ad altra delibe ra statutaria regionale nella sentenza n. 2 del 2004 – occorre rilevare che il riconoscimento nell'articolo 123 della Costituzione del potere statutario in tema di forma di governo regionale è accompagnato dalla previsione dell'articolo 122 della Costituzione, e che quindi la disciplina dei particolari oggetti cui si riferisce l'articolo 122 sfugge alle determinazioni lasciate all'autonomia statutaria".

[12] Corte costituzionale, sent. 26 giugno 1957, n. 105.

[13] Corte costituzionale, sent. 6 aprile 1965, n. 26.

L'affermazione appena svolta è da coordinare con l'altro principio posto dal giudice delle leggi in base al quale l'attribuzione della potestà legislativa ad una regione ad autonomia speciale sull'ordinamento di un ente locale è inclusiva della competenza a disciplinare la materia dell'incompatibilità [14]. Tale potestà legislativa soggiace ai principi cos tituzionali ma non a quelli delle leggi ordinarie disciplinanti la stessa materia, cosicché il punto di equilibrio tra l'esigenza di regolare gli istituti in esame in modo uniforme sull'intero territorio nazionale e la potestà legislat iva delle regioni "speciali" è rappresentato dalla stat uizione della Corte secondo la quale discipline differenziate su base territoriale sono ammissibili limitatamente in relazione a categorie di soggetti presenti soltanto in un territorio o che siano comunque caratterizzate da elementi di diversità. Resta in ogni caso valido, nei confronti della disciplina derogatoria, il limite della ragionevolezza e della tutela dell'interesse generale.

Stante il fatto che la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, ha modificato gli Statuti delle regioni ad autonomia speciale attribuendo alla legge regionale la disciplina dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità per le cariche el ettive, la Corte di cassazione ha risolto un caso concreto sulla base del criterio gerarchico delle fonti; la norma della legge costituzionale è stata ritenuta prevalente sulle disposizioni del d.lgs. n. 267/2000, il quale prevede espressamente la propria applicabilità nelle regioni a Statuto speci ale con il limite della compatibilità con le attribuzioni previste dalle norme statutarie e di attuazione[15].

2. Incandidabilità.

In via preliminare è bene chiarire che ai sensi della legge statale di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, sono "fatte s alve le disposizioni legislative statali in materia

[14] Corte costituzionale, sent. 1 giugno 1966, n. 60, relativa alla Regione Trentino Alto-Adige; sulla stessa linea si segnala la sent. 18 luglio 1997, n. 287, pronunciata in riferimento alla competenza legislativa della Regione Siciliana in materia di ineleggibilità; E. Griglio, *La giurisprudenza costituzionale in materia di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità,* in G. Meloni (a cura di), I sistemi di ineleggibilità e incompatibilità ai di fferenti livelli rappresentativi: profili normativi e orientamenti giurisprudenziali - Riordino e razionalizzazione delle scadenze elettorali, 2007, p. 71 ss; Rivista elettronica "Amministrazione in cammino".

[15] Legge costituzionale, 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano); Corte di cassazione, sent. 10 luglio 2004, n. 12806; articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000: "Le di sposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione"; D. Bolognino, *Le pronunce della Corte di Cassazione in tema di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità n egli enti locali*, in G. Meloni (a cura di), I sistemi di ineleggibilità e incompatibilità ai differenti livelli rappresentati vi: profili normativi e orientamenti giurisprudenziali – Riordino e razionalizzazione delle scadenze elettorali, 2007, p. 107 ss.; Rivista elettronica "Amministrazione in cammino".

di incandidabilità per coloro che hanno riportato s entenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione" [16].

L'istituto dell'incandidabilità è stato oggetto di esame da parte della Corte costituzionale, la quale si è espressa in termini di "particolarissima causa di ineleggibilità", con ciò differenziando concettualmente le due figure[17]. L'incandidabilità è da riferire alla capacità ele ttorale passiva e denota l'assenza dei requisiti necessari per l'acce sso alle cariche elettive; l'ineleggibilità, invece , incide sull'esercizio della capacità stessa.

A proposito dell'incandidabilità, la Corte di cassa zione si è espressa in termini di "inidoneità funzionale assoluta" all'elezione "e non rimovibil e da parte dell'interessato", in quanto l'interessato è escluso dal poter concorrere alla carica elettiva. Ne consegue che "l'eventuale elezione o nomina … è nulla (e) l'organo che ha del iberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse". Il principio affermato dalla legge consiste nel considerare l'impedimento relativo all'incandidabilità non suscettibile di alcuna rimozione. Caratteristica, questa, non riferibile all'ineleggibilità, in quanto l'impedimento può essere rimosso fino al "gi orno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito" [18].

E' inoltre da segnalare che l'incandidabilità sopra vvenuta comporta la pronuncia di decadenza del Consigliere. Si tratta di una conseguenza necessaria ed automatica che implica l'immediata sospensione dalla carica, qualificabile come atto meramente dichiarativo, non implicante valutazioni discrezionali[19].

Tuttavia, vi è chi ha notato come la legge statale di principi n. 165/2004 non abbia contribuito a distinguere con nettezza le due figure. Infatti, ai fini dell'individuazione delle cause di ineleggibilità da parte del legislatore regionale, la lettera f), dell'articolo 2, della legge, reca il principio della "non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto". In questa circostanza il Presidente non può prendere parte alla competizione elettorale e si trova, quindi, in una posizione di inidoneità funzionale assoluta alla rielezione. L'e ffetto della previsione legislativa pare quindi, più

---

[16] E' la legge 19 marzo 1990, n. 55, (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di stampo mafioso), all'articolo 15, a recare la disciplina dell'incand idabilità alle elezioni regionali (articolo abrogat o ad opera dell'art. 274, d.lgs. n. 267/2000, salvo per gli aspetti concernenti gli amministratori ed i componenti sugli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e i Consiglieri regionali).

[17] Corte costituzionale, sent. 23 aprile 1996, n. 141.

[18] Corte di cassazione, sent. 24 febbraio 2005, n. 3904; articolo 15, comma 4, della legge n. 55/1990; articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 165/2004.

[19] Articolo 4-quinquies della legge n. 55/1990: "Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione" ; E. Griglio, *op. citata*, p. 71 ss.

opportunamente, da ricollegare a quello tipico della incandidabilità, non potendosi ravvisare la facoltà per l'interessato di rimuovere la causa [20].

Sul punto in esame, il Consiglio di Stato ha inteso contribuire a delimitare le nozioni di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità. In relazione a quest'ultima fattispecie, esso ha concepito l'istituto come divieto di candidarsi alle elezioni regionali, provinciali ed amministrative per coloro che hanno riportato condanne od abbiano procedimenti penali in corso per determinate categorie di delitti[21]. La ragione della sanzione in termini di nullità r iposa nell'esigenza di evitare "infiltrazioni criminali negli uffici elettivi" [22]. In tali situazioni, per il Consiglio di Stato è configurabile l'annullamento dell'intera competizio ne elettorale e non semplicemente l'eliminazione dalla competizione del candidato consigliere ineleggibile o della lista collegata al candidato sindaco ineleggibile.

L'illegittimità dell'intera competizione elettorale per effetto della partecipazione dell'incandidabile è stata invece esclusa in altre ipotesi nelle quali il Consiglio di Stato ha circoscritto la sanzione della nullità all'elezione del soggetto incandidabile, prescrivendo all'organo che ne aveva deliberato la convalida di provvedere alla revoca[23]. Così statuendo, è stata di fatto scongiurata l'ipotesi di nullità dell'intera operaz ione elettorale, poiché spetta al Consiglio regionale eletto contestualmente all'incandidabile a dover procedere alla revoca. Risulta quindi acclarato che l'organo elettivo è stato validamente costituito. All'esclusione a posteriori dei singoli eletti in modo illegittimo consegue la surroga del seggio divenuto vacante.

Il legislatore ha circoscritto la portata dell'incandidabilità ai singoli soggetti coinvolti ed ha disciplinato l'assegnazione dei seggi divenuti vacanti in conseguenza della revoca dell'elezione invalida. Il seggio resosi vacante, qualunque ne sia la causa, quindi anche la nullità, è attribuito al candidato che nella stessa lista e circoscrizione segue l'ultimo eletto. L'espressione contenuta nell'articolo 16 della legge n. 108/1968, "per qual siasi causa, anche se sopravvenuta", è sintomatica

---

[20] P. Grimaudo, *I sistemi elettorali regionali alla luce del novellato art. 122 Cost.: in particolare la questione delle ineleggibilità e delle incompatibilità* , in *I nuovi statuti delle regioni ordinarie – Problemi e prospettive*, a cura di M . Carli, G. Carpani, A. Siniscalchi; introduzione di A. Pizzorusso. Bologna, il Mulino, 2006, p. 523 ss.

[21] Consiglio di Stato, Sez. V, 15 giugno 2000, n. 3338.

[22] Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3338/2000: "La ragi one della diversità della sanzione di nullità, comm inata ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge n. 55 del 1990, è anzitutto dovuta alle finalità che vogliono perseguirsi ed all'intento di scongiurare il pericolo di infauste infiltrazioni criminali negli uffici elettivi. La gravità del f enomeno ben può giustificare conseguenze così forti in caso di violazione della disciplina, ammettendo che la partecipazione di chi è sospettato di avere legami con la criminalità organ izzata possa provocare l'annullamento di tutta la competizione elettorale. In tale evenienza il diritto di elettorato attivo subisce una compressione comunque ragionevole, per effetto di una penetrante politica di repressione della criminalità che è sicuramente compatibile con i valori costituzionali, ordinati secondo logica sistematica.

[23] Consiglio di Stato, Sez. V, 2 maggio 2002, n. 2333.

della volontà di provvedere a regolare in modo unif orme le conseguenze dell'istituto, garantendo la sopravvivenza dell'organo consiliare [24].

3. Ineleggibilità ed incompatibilità.

Come esaminato, sulla scorta del nuovo testo dell'articolo 122 della Costituzione, alle regioni ordinarie compete la disciplina legislativa, di tipo concorrente, dei casi di ineleggibilità e d incompatibilità [25].

Quanto alle regioni ad autonomia speciale la potestà legislativa regionale in materia elettorale è di tipo esclusivo ed è vincolata al rispetto dei limiti costituzionali, statutari, oltre che dei principi generali dell'ordinamento della Repubblica . Le leggi elettorali regionali sono soggette ad un procedimento di formazione aggravato che ne comporta la forma di atto paracostituzionale, laddove lo Statuto si caratterizza come atto costituzionale. Queste regioni dispongono, quindi, di una maggiore autonomia legislativa in relazione alle previsioni di ineleggibilità ed incompatibilità, laddove per le regioni "ordinarie" essa è invece vi ncolata alla legge statale di principi. Alcune cause di incompatibilità sono direttamente fissate dagli Statuti speciali; in parte si tratta di una ripetizione dei casi previsti dalla Costituzione, mentre altri sono ulteriori.

I principi fondamentali dettati dalla legge n. 165/2004 interagiscono con la (preesistente) normativa rimasta vigente, nell'ambito della quale assume rilievo centrale la legge n. 154/1981. Quest'ultima rappresenta il punto di riferimento per il livello regionale finché le singole regioni non provvedono a disciplinare le due fattispecie con proprie leggi. E' stata la stessa Corte costituzionale a confermare che, in forza del principio di continuità, la disciplina legislativa statale previgente a lla modificazione del quadro costituzionale, qualora ad esso conforme, continua a produrre effetti[26].

---

[24] La disciplina (statale) risulta dal combinato disposto degli articoli 1 e 16 della legge n. 108/1968 e dall'articolo 76 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali); Consiglio di Stato, Sez. V, 13 settembre 1999, n. 1052 e Sez. V, 2 maggio 2002, n. 2333; V. Antonelli, *Il contributo del Consiglio di Stato* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 2 maggio 2002, n. 2333), in G. Meloni (a cura di), *I sistemi di ineleggibilità e incompatibilità ai di fferenti livelli rappresentativi: profili normativi e orientamenti giurisprudenziali – Riordino e raziona lizzazione delle scadenze elettorali*, 2007, pp. 125 ss; Rivista elettronica "Amministrazione in cammino".

[25] A tal proposito, già la sent. della Corte costituz ionale n. 201/2003 aveva chiarito che, in seguito all'approvazione della legge costituzionale n. 1/1999, la materia dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità alla caric a di Consigliere regionale era da annoverare tra quelle di tipo concorrente.

[26] La disciplina iniziale di entrambi gli istituti si deve alla legge n. 108/1968. Successivamente, la legge n. 154/1981 ha abrogato le disposizioni della legge n. 108/1968 relative a ineleggibilità ed incompatibilità. A sua v olta, la legge n. 154/1981 è stata abrogata dal d.lgs. n. 267/2000, fatte salve le disposizioni previste per i Consiglieri regionali. Corte costituzionale, ordinanza n. 383/2002; Consiglio di Stato, Sez. V, 30 ottobre 2003, n. 6770; Corte costituzionale, ordinanze n. 383/2002; 4 giugno 2003, n. 223; 3 luglio 2003, n. 270; e soprattutto sentenza 19 giugno 2002, n. 282; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6770/2003.

In particolare, per quanto concerne la incompatibilità tra la carica di Consigliere regionale e quelle di Sindaco o Assessore comunale, la Corte ha individuato nell'articolo 65 del d.lgs. n. 267/2000, la norma dell'ordinamento statale vigente che esprime scelte fondamentali idonee a fungere da limite per la competenza legislativa regionale. Il compito delle leggi regionali consiste nel definire gli istituti oggetto di indagine cercando di evitare sovrapposizioni concettuali, a differenza di quanto la legislazione in materia ha tradizionalmente fatto[27].

La legge di principi n. 165/2004 distingue le due figure. Da un lato, al fine di prevenire i pericoli di *captatio benevolentiae* e di *metus publicae potestatis*, pone a fondamento delle cause di ineleggibilità la tutela della sfera dei diritti po litici, apprestando garanzie verso la libertà di vo to e la parità di accesso alle cariche elettive. Dall'altro , l'incompatibilità è volta a garantire l'indipende nza e il buon andamento dell'ufficio, nonché il libero esercizio del mandato rappresentativo[28].

In relazione all'articolo 51 della Costituzione, in giurisprudenza è stato evidenziato che si tratta di un precetto posto a tutela dell'elettorato passivo che, a sua volta, è da ricondurre alla sfera dei diritti inviolabili della persona sanciti dall'articolo 2 della Costituzione. In tale ottica diventa ineludibile per il legislatore tipizzare gli istituti in esame "evitando situazioni di incertezza" [29].

Vi è chi ha notato come la giurisprudenza costituzionale abbia tradizionalmente ancorato l'istituto dell'ineleggibilità all'articolo 51 piut tosto che all'articolo 65 della Costituzione[30]. Se ciò ha consentito di agire in un'ottica di stretta interpretazione delle cause di ineleggibilità, afferman do il principio che l'eleggibilità rappresenta la rego la, non ha consentito, per altro verso, di distinguere con nettezza le cause di incompatibilità ed inelegg ibilità. La Costituzione, infatti, in vari passaggi distingue chiaramente i due istituti e l'essersi basati sull'articolo 65 della stessa avrebbe consentito di valorizzarne la diversa *ratio*[31].

Così delineati sul piano normativo i requisiti dei due istituti, al legislatore regionale è vietato produrre una normazione di dettaglio che non tenga chiaramente distinte le ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità. La conseguenza, come evidenziat o in dottrina, sarebbe la possibile impugnazione

---

[27] Articolo 65, d.lgs. 267/2000: **"** Incompatibilità per consigliere regionale, provinci ale, comunale e circoscrizionale.

1. Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della Regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale…"; Corte costituzionale, sent. 11 g iugno 1993, n. 344.

[28] Articoli 48, 51, 97 e 67 della Costituzione.

[29] Corte costituzionale, sentt. 24 febbraio 1988, n. 235; 10 dicembre 1990, n. 539; n. 141/1996; Corte di cassazione, sent. 21 aprile 2004, n. 7593; D. Bolognino, *op. citata*, p. 107 ss.

[30] N. Lupo – G. Rivosecchi, *La disciplina di ineleggibilità e incompatibilità a livello europeo, nazionale e locale*, in G. Meloni (a cura di), I sistemi di ineleggibilità e i ncompatibilità ai differenti livelli rappresentativ i: profili normativi e orientamenti giurisprudenziali – Riordino e raziona lizzazione delle scadenze elettorali, 2007, p. 11 ss; Rivista elettronica "Amministrazione in cammino". Articolo 65 della Costituzione: "La legge determina i casi d i ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore. Nessuno può appartenere contemporaneamente al le due Camere.".

[31] Articoli 65, 66 e 122 della Costituzione.

della legge da parte del Governo davanti alla Corte costituzionale[32]. Attenersi "rigorosamente" alla previsione legislativa statale comporta però la nec essità di inquadrare sotto altro istituto cause di ineleggibilità ed incompatibilità già disciplinate in modo non coerente con i principi posti dalla legge n. 165/2004. Con l'entrata in vigore della legge di principi, infatti, in relazione alle regioni che non hanno disciplinato autonomamente la materia, si è posto il problema della scarsa coerenza dell'inquadramento di alcune situazioni indicate dalla disciplina del 1981 tra le cause di ineleggibilità. Resta comunque pacifica l'applicazione della disciplina preesistente alla legge n. 165/2004 in assenza di leggi regionali. Conferma ne è la decisione della Corte di cassazione che, esprimendosi a proposito della decadenza di un Consigliere regionale, in assenza di disciplina regionale, ha ritenuto di continuare ad applicare la legge n. 154/1981, argomentando che la legge n. 165/2004 è volta a regolare l'attività legislativa regionale e non comporta la modifica dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità [33].

Negli stessi termini si era poco prima espressa la stessa Suprema Corte, per la quale le disposizioni in materia di ineleggibilità di cui al la legge n. 165/2004 servono a regolare l'attività del legislatore regionale e non sono idonee a modificare la casistica posta da parte della legge statale, la quale resta applicabile fintantoché non intervengono discipline regionali; inoltre, a nulla rileva il fatto che l'ineleggibilità sia relativa ad un candi dato inserito nel listino del Presidente, poiché tale circostanza non serve a prevenirne la partecipazione dalla campagna elettorale[34].

3.1 L'ineleggibilità nella disciplina della legge s tatale di principi.

L'articolo 2 della legge n. 165/2004 fissa i principi fondamentali in tema di ineleggibilità dei Consiglieri regionali, del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale. L'istituto, riassumibile nel concetto di impossibilità giuridic a ad essere validamente eletto, si basa sulla considerazione di opportunità di "escludere alcune categorie di persone dall'accesso ad un ufficio elettivo", allo scopo di evitare interferenze nello svolgimento delle elezioni[35] (ossia incorrere nei pericoli derivanti dalla *captatio benevolentiae* e dal *metus publicae potestatis*) e poter assicurare la

[32] F. Drago, *Osservazioni a prima lettura sulle leggi della Regione Abruzzo nn. 51/2004 e 42/2004*, in *Federalismi.it*, n. 1/2005.
[33] Corte di cassazione, sent. 12 settembre 2006, n. 16898.
[34] Corte di cassazione, sent. 23 gennaio 2006, n. 1209. Dalla sentenza in commento si evince anche che a nulla rileva il fatto che l'ineleggibilità sia relativa ad un candi dato inserito nel listino del Presidente, poiché tale circostanza non serve a prevenirne la partecipazione dalla campagna elettorale.
[35] T. Martines, A. Ruggeri e C. Salazar, *Lineamenti di diritto regionale*, VI ed., Giuffrè, Milano, 2002, p. 32 ss; lo scopo consiste nell'evitare di incorrere nei pericoli derivanti dalla *captatio benevolentiae* e dal *metus publicae potestatis*.

massima indipendenza nell'esercizio del mandato dell'eletto. L'elettorato passivo può quindi essere validamente limitato di fronte a circostanze idonee a condizionare la libera manifestazione del voto ed a produrre conflitti di interessi nell'esercizio del mandato[36].

Come sottolineato con nettezza dai commentatori della materia, l'ineleggibilità riguarda la capacità elettorale passiva, incidendo direttamente sull'esercizio del diritto politico di cui all'articolo 51 della Costituzione, che deve avvenire in condizioni di eguaglianza. L'elettorato passivo deve anche essere garantito come diritto inviolabile ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione e la restrizione del contenuto di tale diritto è ammissibile soltanto nei limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di rango costituzionale, in base ai criteri di necessarietà, ragionevolezza e proporzionalità della limitazione. Corollari del principio appena affermato sono a) la natura eccezionale dell'ineleggibilità e b) la n ecessaria interpretazione restrittiva delle norme che derogano al principio dell'elettorato passivo, le quali devono anche essere circoscritte entro i limiti di quanto è strettamente indispensabile a garantire le esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate[37]. Nei casi in cui non è emersa con evidenza la ragione della necessità di limitare il diritto di elettorato passivo, la Corte costituzionale si è espressa in termini di illegittimità della disciplina sottoposta al suo giudizio[38].

Ulteriore manifestazione del corretto significato da attribuire all'ineleggibilità è stata recentemente fornita dalla Corte costituzionale che ha ritenuto legittime le restrizioni al diritto all'eleggibilità qualora adeguatamente motivate, ra gionevoli, finalizzate alla tutela di un interesse generale e, soprattutto, quando risultino il frutto di un corretto bilanciamento dei contrapposti interessi[39].

---

[36] P. Grimaudo, *op. citata*, p. 523 ss; E. Griglio, *op. citata*, p. 71 ss.

[37] Articolo 51, comma 1, della Costituzione: "Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono acced ere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge…". Corte costituzionale, sentt. n. 2/2004 e n. 201/2003, n. 141/1996; 16 dicembre 1991, n. 467; 13 dicembre 1989, n. 571 e n. 235/1988.

[38] Corte costituzionale, sent. n. 344/1993.

[39] Corte costituzionale, sent. 11 febbraio 2008, n. 25. La legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 7 agosto 2007, n. 20 (Disciplina delle cause di ineleggibilità e di i ncompatibilità con la carica di consigliere regiona le, ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale), prevedeva che non erano eleggibili alla carica di consigliere regionale "il Rettore dell'Università della Valle d 'Aosta" e "i professori, i ricercatori in ruolo ed i titolari di contratti di insegnamento in corsi universitari realizzati in Valle d'Aosta". La Corte, nella sentenza in commento, ha preliminarmente ricordato come "l'art. 51 Cost. assicura in via generale il diritto di elettorato passivo senza porre discriminazioni sostanziali tra cittadini (sentenze n. 288 del 2007 e n. 235 del 1988). Come ribadito, da ultimo, nella suindicata sentenza n. 288 del 2007, «in realtà è proprio il princìpio di cui all'art. 51 della Costituzione a svolgere il ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri dell'inviolabilità (*ex* art. 2 della Costituzione)». Pertanto, le restrizioni del contenuto di tale diritto sono ammissibili solo in presenza di situazioni peculiari ed in ogni caso per motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale (così ancora la sentenza n. 288 del 2007)" .

In relazione alle peculiarità che caratterizzano la carica di Rettore dell'Università, la Corte ha poi sottolineato che la disposizione impugnata intende evitare che possano sorgere interferenze sulla consultazione elettorale regionale. Inoltre, costituisce "un corretto bilanciamento dei contrapposti interessi che vengono in rilievo la circostanza che la stessa legge regionale preveda che la suddetta causa di ineleggibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni

Proprio in considerazione del fatto che l'eleggibilità rappresenta la regola fondamentale del sistema, le cause di ineleggibilità non possono che essere tipizzate da parte del legislatore con la maggior chiarezza possibile, al fine di evitare, o quanto meno ridurre, interpretazioni difformi e giudizi non costanti. La traduzione del principio in commento sul piano legislativo necessita dell'adozione di discipline ispirate ai criteri di determinatezza della fattispecie e di specificità d el linguaggio normativo. Quanto al primo aspetto sarà ad esempio preferibile definire precisamente i singoli casi ed evitare descrizioni normative capaci di abbracciare una serie indefinita di casi che, inevitabilmente, comporterebbero operazioni interpretative complesse e prive della garanzia di uniformità. In relazione al secondo criterio, la te rminologia legislativa dovrebbe individuare concetti il più possibile definiti per scongiurare valutazioni discrezionali da parte dei soggetti a ciò deputati[40].

Da parte sua il Consiglio di Stato ha ritenuto il regime legislativo dell'ineleggibilità conforme al canone della ragionevolezza ed espressione del contemperamento tra valori costituzionali opposti, consistenti nella salvaguardia reciproca del diritto di elettorato passivo e di quello attivo[41]. In relazione alla configurazione delle due fattispecie (ineleggibilità ed incompatibilità), lo stesso Consiglio di Stato ha a nche considerato applicabile il principio di tassatività, così che non è ritenuto ammissibile ipotizzare cause non previste dalla legge[42]. Pertanto, l'affermazione della mancanza di indipendenza di un soggetto che riveste una carica non ricompresa fra le cause di incompatibilità o ineleg gibilità equivale ad introdurre, surrettiziamente, fattispecie non previste dalla legge[43].

La regola della massima estensione del diritto elettorale passivo è derogabile solamente seguendo canoni di stretta interpretazione, al punto che non è consentito configurare ipotesi di

---

per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre sei mesi dalla data di scadenza naturale della legislatura (art. 3, comma 1, legge reg. n. 20 del 2007)".

Pertanto, "proprio le modalità di nomina del Rettor e, in relazione alla composizione del Consiglio dell'Università, di cui egli fa parte, nonché la stretta contiguità tra la carica di Rettore e la posizione del Presidente della Giunta regionale, rendono non irragionevole la disposizione impugnata, la quale è volta, attese le peculiarità della complessiva disciplina che sovrintende all'organizzazione dell'Università in questione, a garantire che la consultazione elettorale si svolga senza condizionamenti o interferenze non consentiti".

Quanto alla prevista ineleggibilità del corpo d ocenti, "le considerazioni svolte circa la posizion e del Rettore, sia per le funzioni che è chiamato ad esercitare, sia per le modalità della sua nomina, nonché per le interazioni con gli altri organi dell'Università, inducono a ritenere che, per quanto concerne i professori, i ricercatori in ruolo ed i titolari di contratti di insegnamento …, proprio in ragione del ruolo e dell e funzioni degli stessi, non sussistono analoghe esigenze di interesse pubblico o adeguate motivazioni che siano idonee a legittimare restrizioni al diritto di elettorato passivo dei soggetti sopra indicati".

[40] E. Griglio, *op. citata*, p. 71 ss; Corte costituzionale, sentt. 17 ottobre 1996, n. 364 e 4 luglio 1994, n. 295.

[41] Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3338/2000.

[42] Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 aprile 2006, n. 2273.

[43] Consiglio di Stato, Sez. V, 26 aprile 2005, n. 1910.

ineleggibilità non espressamente previste da norme di legge, pena la menomazione del principio tutelato dall'articolo 51 della Costituzione[44].

Quanto al rispetto del criterio della ragionevolezza, nel disciplinare le cause di ineleggibilità è preclusa la possibilità di porre in essere discipline che rechino discriminazioni sul piano dei singoli individui. Piuttosto, discipline differenziate sono ammissibili fintantoché siano volte a disciplinare situazioni diverse in relazione a categorie di soggetti e non a singoli[45].

Manifestazioni legislative vagliate sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza si sono avute in relazione a discipline recanti l'obbligo di candidare alle elezioni entrambi i sessi in misura non inferiore ad un terzo. La Corte costituzionale ha escluso che l'appartenenza ad un sesso possa assurgere a requisito di eleggibilità; pertanto norme che prevedano candidature a cariche elettive con il limite delle "quote rosa" sono state dichiarate illegittime [46]. Siccome si tratta di disposizioni che mirano a raggiungere una parità sostanziale, esse riposano sul principio di cui all'articolo 3, comma 2, della Costituzione e non si limitano a garantire la parità formale (di cui all'articolo 3, comma 1), incidendo su diritti che devono invece essere garantiti a tutti i cittadini senza poter operare differenziazioni. Inoltre, le cosiddette "quote rosa", a parere della Corte, non mirano a rimuovere gli ostacoli all'effettiva partecipazione delle donne alla vita politica del Paese ma attribuiscono direttamente il risultato finale. In conclusione, il diritto politico garantito dall'articolo 51 della Costituzione richiede un'ass oluta parità che non è stata ritenuta derogabile da ragioni basate sul sesso.

Se nella disciplina legislativa manca una espressa riserva di quote a favore di un sesso ed è invece prevista la presenza di entrambi i sessi nelle liste elettorali, l'eleggibilità dei cittadini i n condizioni di eguaglianza non risulta menomata. La Consulta ha in questo caso ritenuto che il vincolo è limitato alla costituzione delle liste e non incide nella composizione degli organi[47]. In ogni caso, nel contesto attuale è da tener presente il tenore del riformulato articolo 117 della Costituzione che, al comma 7, si esprime in termini di promozione da parte delle leggi regionali della "parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive".

In relazione al momento in cui la condizione di ineleggibilità assume rilievo, occorre riferirsi al tempo della presentazione delle candidature, mentre l'effetto legato all'ineleggibilità consiste nell'annullamento dell'elezione. Sia la ma gistratura ordinaria che quella amministrativa convergono nel ritenere la materia dell'ineleggibilità afferente a diritti soggettivi, ricadenti nella sfera di cognizione del giudice ordinario che è abilitato a revocare o modificare gli atti

[44] Corte costituzionale, sent. 15 novembre 1989, n. 510.
[45] Indirizzo costante della Corte costituzionale sin dalla sent. 3 luglio 1961, n. 42.
[46] Corte costituzionale, sent. 6 settembre 1995, n. 422.
[47] Corte costituzionale, sent. 10 febbraio 2003, n. 49.

amministrativi. Ulteriore argomentazione riposa nella considerazione in base alla quale il contenzioso in materia di decadenza e di ineleggibilità riguarda il diritto politico di elettorato passivo (candidatura e mantenimento della carica elettiva) il quale coinvolge posizioni di diritto soggettivo, stante il prevalere della tutela dell'interesse dei destinatari su quelli dell'Amministrazione (che sottendono posizioni di interesse legittimo)[48].

Nel procedere ad individuare le cause di ineleggibilità è bene tener presente il principio secondo cui l'eleggibilità rappresenta la regola e l'ineleggibilità è l'eccezione che impone al legislatore regionale di operare con ragionevolezza, individuando fattispecie che necessariamente comportano l'ineleggibilità. Criterio, questo, che sembra confermato dallo stesso testo della legge n. 165/2004, la quale prima di elencare i principi ai quali attenersi precisa che gli stessi fungono da "limite" per il legislatore regionale.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge n. 165/2004, le regioni sono chiamate a disciplinare le cause di ineleggibilità avendo considerazione delle "attività o … funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, [che] possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto ag li altri candidati".

Quanto all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 165/2004, è stato rilevato come la norma taccia in merito alla natura pubblica o privata della carica. Pertanto, il legislatore regionale non sarebbe tenuto a limitare l'individuazione delle cause ostative in relazione ai titolari di cariche pubbliche[49]. La naturale conseguenza è rappresentata dall'applicabilità dell'istituto della ineleggibilità anche ai titolari di cariche private che siano espressione di "posizioni di influenza" in grado di ledere il principio di parità di condizion i di accesso alle cariche elettive, affermato all'articolo 51, comma 1, della Costituzione.

Sempre la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge di principi, al fine rendere inefficaci le cause di ineleggibilità, prevede che l'interessato può "cessare dalle attiv ità o dalle funzioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito…".

Se è chiara l'individuazione del limite temporale massimo (non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature, "quando cioè inizia il confronto elettorale vero e proprio e l'elettore è posto dinanzi alle diverse opzioni possibili"[50]), più delicata è la questione relativa

[48] Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 novembre 2005, n. 6760; Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 6760/2005.

[49] L'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 165/2004, disciplina l'"inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funz ioni che determinano l'ineleggibilità, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato"; P. Grimaudo, *op. citata*, p. 523 ss.

[50] Corte costituzionale, sent. n. 571/1989 (punto 3.2 del considerato in diritto).

all'individuazione di un termine anteriore. Infatti, un termine molto vicino alla data dell'elezione o, viceversa, troppo anticipato, potrebbe ledere il diritto di accesso alla carica elettiva da parte dell'interessato; diritto che presuppone condizioni di eguaglianza con gli altri competitori. Si ricordi che il vincolo per il legislatore regionale è sempre rappresentato dalle ragioni sottese alla previsione delle cause di ineleggibilità e pertanto stabilire un termine notevolmente anteriore alla data delle elezioni potrebbe risultare, da un lato, eccessivamente penalizzante per il candidato interessato e, dall'altro, non funzionale ai fini della *ratio* dell'istituto[51].

E' opportuno segnalare l'utilità di una disciplina del caso di fine anticipata della legislatura. Data la non prevedibilità del verificarsi di una de lle cause di scioglimento del Consiglio regionale indicate all'articolo 126 della Costituzione, l'int eressato dovrebbe essere comunque messo in condizione di rimuovere la causa di ineleggibilità [52].

La legge regionale è chiamata a disciplinare l'inefficacia delle cause di ineleggibilità garantendo "la tutela del diritto al mantenimento d el posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato". Alla luce del disposto di cui all'artic olo 51, comma 3, della Costituzione, lo strumento naturale ed idoneo a soddisfare il principio costituzionale sembra essere rappresentato dal collocamento in aspettativa[53].

La lettera c), dell'articolo 2, della legge n. 165/2004, disciplina le cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni, cioè quelle che si verificano in un momento successivo all'assunzione dell'ufficio elettivo regionale. La disposizione prevede che la legge regionale disponga la conversione delle cause di ineleggibilità sopravven ute alle elezioni in cause di incompatibilità [54]. Più precisamente, la conversione è riferita alle sole condizioni di incompatibilità individuate dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della legge. Ne consegue che la legge regionale è chiamata a disciplinare i casi di conversione rimanendo nel campo di operatività definito dalla legge di principi. L'istituto della conversione, così come c oncepito, comporta la conseguenza che la stessa funzione o carica, in relazione momento in cui sussiste, è idonea a configurare la condizione di ineleggibilità, piuttosto che quella di incompatibi lità.

L'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge di principi consente al legislatore regionale di differenziare il regime dell'ineleggibilità del Pre sidente della Giunta regionale (eletto a suffragio

---

[51] Le ragioni sottese alle cause di ineleggibilità co nsistono nei pericoli derivanti dalla *captatio benevolentiae* e dal *metus publicae potestatis*.

[52] P. Grimaudo, *op. citata*; l'Autore, nella circostanza, segnala opportunamente che la Corte costituzionale ha definito "criterio generale" (sent. n. 571/1989, punto 3.2 d el considerato in diritto), in mancanza di una norma espressa, quello in base al quale la ineleggibilità viene meno quand o l'interessato venga a cessare dalla carica nel momento della presentazione delle candidature.

[53] Articolo 51, comma 3, della Costituzione: "Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro".

[54] Articolo 2, lettera c): "applicazione della discip lina delle incompatibilità alle cause di ineleggibi lità sopravvenute alle elezioni qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b)".

universale e diretto) da quello dei Consiglieri. Siffatta norma autorizza discipline che, da un lato, possono riguardare l'estensione territoriale dell'e fficacia delle cause di ineleggibilità (ad esempio ineleggibilità assoluta per il Presidente e relativ a per i Consiglieri), ma, dall'altro, anche la casistica dei motivi di ineleggibilità [55].

L'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge n. 165/2004, disciplina la c.d. verifica dei poteri, fissando il principio secondo cui compete ai Consigli regionali la decisione sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti e del Presiden te della Giunta eletto a suffragio universale e diretto (fatta sempre salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi). Pertanto, in caso di ineleggibilità dei soggetti co involti, spetta ai rispettivi Consigli provvedere all'annullamento dell'elezione.

L'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge n. 165/2004 pone il requisito della previsione, nella normativa regionale adottata in materia, della "non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto".

Si tratta di una previsione che incide su lla capacità elettorale passiva e non sull'esercizi o della stessa, al punto da poter essere inquadrata, più correttamente, tra le cause di incandidabilità, anziché di ineleggibilità[56].

Vi è chi ha rilevato come il limite in commento finisca per incidere sulla forma di governo regionale c.d. *standard*. Infatti, il Consiglio regionale potrebbe avvalersi della minaccia della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta non rieleggibile, al fine di "condizionare" l'azione dell'esecutivo [57]. D'altro canto, però, l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente eletto a suffragio universale e diretto comporta, inevitabilmente, lo scioglimento del Consiglio regionale e non è più di tanto realistico che la maggioranza dei Consiglieri optino per questa conseguenza.

3.2 L'incompatibilità nella disciplina della legge statale di principi.

Esigenze di opportunità politica caratterizzano anc he l'istituto dell'incompatibilità che comporta il divieto di conservare la carica elettiva qualora si cumuli, nello stesso tempo, all'esercizio di funzioni connesse ad un altro ufficio, implicando il dovere di optare per una carica

[55] Si pensi, ad esempio, all'ineleggibilità assoluta per il Presidente e relativa per i Consiglieri. Sul punto si veda F. Drago, *Commento all'art. 2,* in B. Caravita (a cura di), *La legge quadro n. 165/2004 sulle elezioni regionali*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 44 ss.

[56] Corte costituzionale, sent. n. 2/2004.

[57] P. Grimaudo, *op. citata*, p. 523 ss.

soltanto[58]. Risultano tratti caratterizzanti dell'istituto l' esigenza di garantire l'indipendenza, nonché il buon andamento dell'ufficio e l'imparzialità del l'amministrazione ai sensi dell'articolo 97, comma 1, della Costituzione[59].

L'incompatibilità si fonda sulla necessità di assic urare il regolare esercizio delle funzioni pubbliche, vietando il cumulo di più cariche in capo alla stessa persona. La *ratio* dell'istituto dell'incompatibilità è da ricondurre al corretto sv olgimento del mandato elettorale così da scongiurare conflitti di interessi che il cumulo di cariche invece implicherebbe. Si tratta di una condizione che incide sull'esercizio del mandato consiliare ed osta all'espletamento del diritto di elettorato passivo[60].

L'incompatibilità sembra quindi coinvolgere situazi oni meno delicate di quelle oggetto di ineleggibilità. La stessa Corte costituzionale affe rma la maggior gravità delle situazioni sottese all'ineleggibilità, tanto è che il soggetto incompa tibile è facoltizzato a rimuovere l'impedimento ad elezioni avvenute. La possibilità di rimozione [61] rappresenta proprio la caratteristica fondamentale dell'incompatibilità; in concreto consiste in un at to di rinuncia ad un tipo di attività o ad esercita re la stessa in un determinato ambito territoriale; spetta al legislatore competente disciplinare la casistica e quindi, in definitiva, operare scelte con margini di discrezionalità.

Ai fini della legittimità costituzionale delle prev isioni legislative di incompatibilità, rappresenta condizione essenziale la possibilità di rimozione delle cause attraverso un atto di volontà dell'interessato. Se, invece, la rimozione della condizione di incompatibilità discendente dalla norma che l'ha prevista rientra nella sfera decisionale di terzi, la relativa valutazione di legittimità deve essere svolta sulla base del crite rio di proporzionalità. Ciò significa che i princip i costituzionali sottesi alla norma limitativa dei diritti dell'eletto sono da valutare in relazione alla tutela di altri valori costituzionali.

In relazione all'incompatibilità l'elemento cronolo gico assume rilievo dal momento in cui si assume la carica e la rimozione della condizione ostativa può avvenire successivamente all'elezione [62]. Fino al momento in cui è possibile esercitare l'opzione, o rimuovere altrimenti la causa ostativa, l'eventuale mutamento della legislazione che faccia venir meno la causa di incompatibilità è idonea ad evitare per il soggetto eletto la conseguenza legata al verificarsi di una situazione di incompatibilità, ovverosia la decaden za dell'interessato dalla carica.

---

[58] Impostazione tradizionalmente sostenuta anche da parte della Corte costituzionale, cfr. sent. 20 maggio 1970, n. 77.

[59] Articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 165/2004.

[60] Impostazione tradizionalmente sostenuta anche da parte della Corte costituzionale; cfr. sent. n. 77/1970; vedi anche Corte costituzionale, sent. n. 539/1990.

[61] E. Griglio, *op. citata*, p. 71 ss; Corte costituzionale, sent. 25 febbraio 1991, n. 97 e sent. 6 febbraio 2006, n. 60.

[62] Corte costituzionale, sent. 4 giugno 2003, n. 220.

La Corte costituzionale ha nel tempo sottolineato il fatto che il competente legislatore in materia è tenuto a disciplinare l'istituto informandosi al principio di accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza. Si tratta di un principio che la Corte costituzionale ha qualificato come "diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogn i cittadino con i caratteri dell'inviolabilità (*ex* art. 2 della Costituzione)" [63].

Già prima della riforma operata con la legge costit uzionale n. 3/2001 la stessa Corte aveva avuto modo di precisare che "è proprio dei diritti inviolabili di essere automaticamente incorporati … anche negli ordinamenti giuridici autonomi, speci ali, o comunque diversi da quello statale" [64]. Il che, precisa la Corte in successive pronunce, non determina il degrado della competenza regionale esclusiva a competenza concorrente, ma comporta un limite, impegnando il legislatore regionale al rispetto del principio costituzionale che esige l'uniforme garanzia per tutti i cittadini, in ogni parte del territorio nazionale, del diritto fondamentale di elettorato attivo e passivo[65].

Se non è facile stabilire il confine tra gli istituti dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità, si registra la tendenza legislativa, confermata dalla legge n. 165/2004, ad ampliare nel tempo la casistica delle cause di incompatibilità a scapito di quelle dell'ineleggibilità [66].

La Costituzione prevede direttamente alcune cause di incompatibilità. L'articolo 122 della Carta fondamentale, al secondo comma, dispone che l'appartenente alla Giunta o Consiglio di una regione non può al contempo far parte di altro Cons iglio o Giunta regionale, né coprire il ruolo di Deputato, Senatore o Parlamentare europeo. L'articolo 104, comma 7, impedisce ai membri del Consiglio superiore della magistratura, finché sono in carica, di far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. Infine, l'articolo 135, comma 6, stabilisce che l'ufficio di giudice della Corte costituzionale è incompatibile con quello di membro del Parlamento e di un Consiglio regionale.

Fino alla riforma del titolo V, parte II, della Costituzione, la riserva di legge prevista dall'articolo 51 della Costituzione è stata concepita in riferimento alla legge statale, al fine di evitare regimi differenziati capaci di comportare discriminazioni non giustificate. In particolare, la competenza legislativa statale è stata affermata ogniqualvolta nel disciplinare l'incompatibilità veniva in rilievo la carica di Parlamentare[67].

Nel nuovo quadro costituzionale, quanto alle restanti disposizioni in materia, la competenza legislativa esclusiva statale in relazione alla legislazione elettorale di Comuni, Province e Città

[63] Corte costituzionale, sent. n. 539/1990.

[64] La circostanza è relativa ad un disegno di legge dell'Assemblea regionale siciliana concernente attività di utilità collettiva in favore dei giovani. In particolare, Corte costituzionale, sent. n. 235/1988.

[65] Corte costituzionale, sent. n. 539/1990.

[66] C. Mortati, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, 1991, p. 483. L'Autore rileva che ambedue le cause ostative sono da riferire alle situazioni storiche, all'assetto dell'organizzazione amministrativa dell'Istituzione di riferimento, alla capacità di influenza delle classi e professioni.

[67] Corte costituzionale, sentt. n. 105/1957 e n. 60/1966.

metropolitane, è stata definita dalla Corte costituzionale non inclusiva della disciplina delle cause di incompatibilità e di ineleggibilità a cariche elett ive regionali derivanti da cariche elettive locali[68]. Infatti, argomenta la Corte, la competenza legislativa in relazione ai due istituti è regionale e vale "nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica".

Al tempo della pronuncia mancava una legge determinativa di tali principi, quindi occorreva riferirsi alle norme dell'ordinamento giuridico statale vigente per individuare, tra tutte, quelle che esprimevano scelte fondamentali e operavano così da limite all'esercizio della competenza legislativa regionale. Nella fattispecie non si ebbe riguardo alla disposizione legislativa per individuare il limite alla potestà legislativa regi onale, quanto, piuttosto, al principio ispiratore di cui essa è espressione[69].

Si tratta di una chiarificazione utile anche alla luce della situazione attuale che, a differenza del tempo in cui fu pronunciata la sentenza, contempla la presenza della legge statale di principi.

In relazione alle disposizioni di principio in materia di incompatibilità, di competenza statale, la legge n. 165/2004, reca un'elencazione riferendosi innanzitutto a cause in grado di compromettere "il buon andamento e l'imparzialità d ell'amministrazione, ovvero il libero

---

[68] Sentenza della Corte costituzionale n. 201/2003, punto 4 del considerato in diritto: "Modificando la distribuzione delle competenze normative in tema di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere regi onale vigente prima dell'entrata in vigore della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), l'attuale art. 122, primo comma, della Costituzione ha sottratto la materia alla legislazione dello Stato e l'ha attribuita a quella delle Regioni; conseguentemente, per ragioni di congruenza sistematica, la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di legislazione elettorale dei Comuni (oltre che delle Province e delle Città metropolitane) prevista dal l'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, ha da essere intesa con esclusione della disciplina delle cause di incompatibilità (oltre che di ineleggibilità) a cariche elettive re gionali derivanti da cariche elettive comunali (oltre che provinciali e delle Città metropolitane)".

[69] Nella fattispecie, il ricorrente riteneva che la regola contenuta nella disposizione dell'art. 65 del d.lgs. n. 267/2000, che prevede l'incompatibilità alla carica di Consigliere regionale di tutti coloro che ricoprono la carica di Sindaco e Assessore comunale nei comuni compresi nel territorio della regione, valesse in quanto tale come principio fondamentale (giudizio di legittimità costituzional e promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alla legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4). Ma la Corte puntualizzò che tale ass unto avrebbe comportato la conseguenza per la quale la legge regionale in tema d'individuazione delle cause di incompatibilità si sarebbe dovuta limitare a ripetere le previsioni contenute nella legge statale: "un risultato incompat ibile con la natura concorrente della potestà legislativa regionale in questione, quale prevista dall'art. 122, primo comma, della Costituzione.

Non la regola dell'art. 65 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dunque, deve assumersi come limite alla potestà legislativa regionale, ma il principio ispiratore di cui essa è espressione. Il principio in questione consiste nell'esistenza di ragioni che ostano all'unione nella stessa persona delle cariche di sindaco o assessore comunale e di consigliere regionale e nella necessità conseguente che la legg e predisponga cause di incompatibilità idonee a evi tare le ripercussioni che da tale unione possano derivare sulla distinzione degli ambiti politico-amministrativi delle istituzioni locali e, in ultima istanza, sull'efficienza e sull'imparzialità delle funzioni, secondo quella che è la *ratio* delle incompatibilità, riconducibile ai principi indicati in generale nell'art. 97, primo comma, della Costituzione (sentenze n. 97 del 1991 e n. 5 del 1978). In sintesi: il co-esercizio delle cariche in questione è, a quei fini, in linea di massima, da escludere. Il legislatore statale, con il citato art. 65, ha messo in opera il principio anzidetto, tramite la predisposizione di una regola generale di divieto radicale. Ma ciò non esclude scelte diverse nello svolgimento del medesimo principio, con riferimento specifico all'articolazione degli enti locali nella Regione, naturalmente entro il limite della discrezionalità, oltrepassato il quale il rispetto del principio, pur apparentemente assicurato, risulterebbe sostanzialmente compromesso" (punto 4 del considera to in diritto); Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6770/2003.

espletamento della carica elettiva" [70]. La previsione legislativa risulta di tale ampiezza al punto da lasciare largo margine operativo alla disciplina legislativa regionale. A testimonianza di quanto appena detto, le stesse norme di principi consentono di definire le cause di incompatibilità anche "in relazione a peculiari condizioni delle regioni".

Il punto di partenza per l'analisi spettante al legislatore regionale è rappresentato dalla disciplina esistente posta ad opera della legge n. 154 del 1981. Operando in tal modo è intanto possibile valutare la coerenza delle cause di incompatibilità oggi vigenti con i principi posti dalla legge n. 165/2004, stante l'intervenuto mutamento dell'assetto costituzionale. Nel contesto di tale valutazione di compatibilità della disciplina posta prima delle riforme al Titolo V, Parte II, della Costituzione, è necessario riconsiderare le attuali cause di ineleggibilità ai fini di un loro re-inquadramento tra le cause di incompatibilità disci plinate dalle regioni[71].

Inoltre, le leggi elettorali regionali rappresentano l'occasione per valutare l'enucleazione di "nuove cause di incompatibilità". Si tratta di un d ato ineludibile che consegue, anch'esso, alle riforme operate con le leggi costituzionali n. 1/1999 e n. 3/2001. L'attenzione, in questo caso, dovrebbe essere rivolta anche verso i componenti dei consigli delle Autonomie locali ed i membri delle consulte di garanzia statutaria[72].

Sulla base della legge statale di principi, ulteriori cause di incompatibilità soggette a disciplina legislativa regionale sono rappresentate dal possibile "conflitto tra le funzioni svolte d al Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai Consiglieri regionali e le funzioni svolte dai medesimi presso organismi internazionali o sopranazionali" [73]. In relazione alla carica di Parlamentare europeo, come accennato, l'incompatibilità per Consiglieri e Assessori regionali è stata direttamente prevista dal riformato articolo 122, comma 2, della Costituzione[74].

La legge n. 165/2004 consente, non imponendone pertanto la previsione da parte del legislatore regionale, di disciplinare l' "eventual e sussistenza di una causa di incompatibilità tra l a

---

[70] Articolo 3, comma 1, lettera a): "sussistenza di c ause di incompatibilità, in caso di conflitto tra l e funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva".

[71] Il punto di riferimento per il livello regionale finché le singole regioni non provvedono a disciplinare i due istituti con proprie leggi è rappresentato dalla legge n. 154/1981; in relazione a quanto esposto P. Grimaudo (*op. citata*, p. 523 ss.).

[72] G. Rosa, *Commento all'art. 3* , in B. Caravita (a cura di), *La legge quadro n. 165 sulle elezioni regionali*. Giuffrè, Milano, 2005.

[73] Articolo 3, comma 1, lettera b): "sussistenza di c ause di incompatibilità, in caso di conflitto tra l e funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e le funzioni svolte dai medesimi presso organismi internazionali o sopranazionali".

[74] Per quanto concerne, in generale, le conseguenze che discendono dal verificarsi di cause di incompatibilità con la posizione di parlamentare europeo, la legge n. 78 del 2004 (Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio), reca apposita disciplina.

carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale" [75]. Si tratta di un aspetto strettamente legato al tipo di forma di governo regionale scelto a livello statutario. L'opzione statutaria per una forma di governo di tipo parlamentare, nella quale gli Assessori siano da eleggere nel seno del Consiglio, non richiederebbe la valutazione del legislatore in merito alla necessità di separare le sfere dei poteri legislativo ed esecutivo. Siccome però tutti i nuovi Statuti fino ad oggi deliberati hanno optato per la forma di governo cosiddetta *standard*, l'ipotesi dell'incompatibilità tra le due cariche consente un esercizio legislativo.

L'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge di principi dispone che "in caso di previsione della causa di incompatibilità per lite pendente co n la regione" il legislatore regionale è tenuto a disciplinare la materia nel rispetto di alcuni criteri; si tratta a) della necessità di prevedere la incompatibilità nel caso in cui il soggetto sia par te attiva della lite e b) qualora il soggetto non sia parte attiva della lite, dell'obbligo di disporre l'incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la lite sia conseguente o sia promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato[76].

La successiva lettera e) dell'articolo 3, comma 1, stabilisce il principio secondo cui spetta ai Consigli regionali la competenza a decidere sulle cause di incompatibilità dei Consiglieri e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. La norma, nell'individuare i soggetti nei confronti dei quali i Consigli regionali hanno competenza a decidere, non indica gli Assessori esterni; pertanto, si deve probabilmente concludere nel senso dell'attribuzione all'autorità giudiziaria della competenza a decidere nei loro confronti[77].

L'articolo 3, comma 1, lettera f), consente la "dif ferenziazione della disciplina dell'incompatibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale, degli altri componenti della stessa Giunta e dei consiglieri regionali". Si trat ta di una facoltà riposta in capo al legislatore regionale e non esiste un obbligo di differenziazione. Verosimilmente la disposizione di cui alla lett.

f) trae spunto dal tenore del nuovo articolo 122 della Costituzione. Infatti, la diretta legittimazione popolare ed il potere di nomina e revoca degli Assessori, associata alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 4, della Costituzione, rendono quasi naturale la graduazione dei "livelli di

---

[75] Articolo 3, comma 1, lettera c): "eventuale sussis tenza di una causa di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale".

[76] Articolo 3, comma 1, lettera d): "in caso di previ sione della causa di incompatibilità per lite pende nte con la regione, osservanza dei seguenti criteri:

1) previsione della incompatibilità nel caso in cui il soggetto sia parte attiva della lite;

2) qualora il soggetto non sia parte attiva della lite, previsione della incompatibilità esclusivament e nel caso in cui la lite medesima sia conseguente o sia promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato".

[77] Articolo 3, comma 1, lettera e): "attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di incompatibilità dei propri componenti e del Preside nte della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi".

incompatibilità" a seconda dei soggetti considerati [78]. Proprio in relazione alla maggiore incisività dei rappresentanti dell'esecutivo rispetto ai Consiglieri potrebbero essere configurate cause di incompatibilità più stringenti in capo ai primi. Ne ll'ambito dell'esecutivo, poi, date le responsabili tà di direzione politica e considerato il contesto delle disposizioni di cui agli articoli 121, 122 e 126 della Costituzione, la figura del Presidente può es sere ulteriormente differenziata rispetto agli altri componenti della Giunta regionale. Il risultato, come è stato opportunamente osservato, può consistere in un doppio livello di differenziazione delle cause di incompatibilità' [79]; ambiti di incompatibilità, relativi alla tipologia delle funz ioni, che distinguono le figure di Consigliere ed Assessore, da un lato, e ulteriori cause di differenziazione tra Presidente e restanti componenti della Giunta, dall'altro.

Infine, la previsione contenuta nella lettera g), dell'articolo 3, comma 1, a chiusura dell'articolo dedicato ai principi fondamentali in materia di incompatibilità, attua l'articolo 51, comma 3, della Costituzione. E' infatti previsto che non oltre trenta giorni dall'accertamento della causa di incompatibilità, tramite lo strumento dell 'opzione o in altra forma idonea, l'interessato deve cessare la causa che determina l'incompatibilità, a pena di decadenza dalla carica; resta sempre fermo il diritto dell'eletto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato che sia[80].

4. Gli orientamenti formatisi nell'ambito della giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

La Corte costituzionale, nel corso degli anni sessanta e settanta**,** è stata costante nell'inquadrare tra le cause di ineleggibilità sia la tutela dell'esercizio imparziale delle funzioni svolte dagli amministratori locali, sia le situazioni di conflitto di interessi[81]. In relazione a queste ultime era comunque fatta salva la possibilità di l asciare la carica che originava la condizione di ineleggibilità prima della convalida dell'elezione. Infatti, la sentenza n. 45/1977 sancì l'incostituzionalità dell'articolo 15, n. 3, del D. P.R. n. 570/1960 nella parte in cui non consentiva di

[78] P. Grimaudo, *op. citata*, p. 523 ss; ai sensi dell'articolo 121, comma 4, della Costituzione: "Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica".

[79] P. Grimaudo, *op. citata*, p. 523 ss.

[80] Articolo 3, comma 1, lettera g): "fissazione di un termine dall'accertamento della causa di incompatibilità, non superiore a trenta giorni, entro il quale, a pena di decadenza dalla carica, deve essere esercitata l'opzione o deve cessare la causa che determina l'incompatibilità, ferma restando la tutela del diritto dell'eletto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato"; articolo 51, comma 3, della Costituzione: "Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro".

[81] Corte costituzionale, sentt. 4 marzo 1971, n. 38; 11 luglio 1961, n. 42; 26 marzo 1969, n. 46; 28 maggio 1975, n. 129.

lasciare la carica prima della convalida dell'elezione quando la situazione di ineleggibilità era da ricondurre alla prevenzione di conflitti di interessi[82].

L'orientamento della giurisprudenza costituzionale mutò a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 154/1981, che attuava pienamente la disposizione costituzionale di cui all'articolo 51, comma 1, della Costituzione, relativa alla garanzia di parità di condizioni d'accesso alle cariche elettive e di genuinità del voto. Se la Corte aveva fino a quel momento cercato di garantire questi precetti costituzionali nel modo appena visto, la legge n. 154/1981, invece, ricollocava alcune situazioni, fino a quel momento ricondotte all'istituto dell'ineleggibilità, nella sfera d'azione dell'incompatibilità [83].

Ciò ha determinato un orientamento giurisprudenzial e, diverso dal precedente, volto a fondare la distinzione tra ineleggibilità ed incomp atibilità ricollegando alla prima ragioni di prevenzione di *captatio benevolentiae* e alla seconda situazioni di conflitto di interessi[84]. Trattandosi di cause aventi natura profondamente diversa, è necessario tenerle ben distinte a livello di disciplina legislativa per scongiurare la violazione del principio di cui all'articolo 3 della Costituzione.

In epoca più recente, la Corte costituzionale ha avuto modo di esprimersi sulle proprie precedenti pronunce riconoscendo di aver nel tempo traslato alcune cause, che prima associava all'ineleggibilità, sul versante dell'incompatibili tà [85].

La Corte di cassazione ha poi chiaramente sintetizzato la differenza tra i due istituti riconducendo all'ineleggibilità le cariche pubblich e elettive rivestite da persone che, per la loro particolare posizione di supremazia rispetto ad altri soggetti, potrebbero influenzare la volontà degl i elettori, così da recare turbamento al corretto procedimento di formazione dell'atto elettivo, nel senso di violare la parità di condizioni rispetto a gli altri candidati per effetto dell'ufficio ricoperto; posizione ritenuta idonea ad incidere sulla libertà di voto dell'elettore, suscettibile di interferenze da parte di chi ricopre determinate cariche[86].

---

[82] D.P.R. n. 570/1960.

[83] L'articolo 10, n. 2, della legge n. 154/1981 ha abrogato l'articolo 15, n. 3, del D.P.R. n. 570/196.

[84] Corte costituzionale, sent. 26 ottobre 1988,. n. 1020.

[85] Corte costituzionale, sent. 23 ottobre 2000, n. 450; osserva G. Buonomo, *La trasformazione delle cause di ineleggibilità sopravvenute in cause di incompatibi lità* , in Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 2004, n. 23-24, p. 2629 ss., che a rigor di logica la rimozione della causa di ineleggibilità tramite cessazione delle funzioni prima delle elezioni lascia il candidato soggetto al rischio di doversi dimettere e poi non essere eletto, mentre la rimozione della causa di incompatibilità tramite opzione richiede una rinuncia da effettuare successivamente all'elezione.

[86] Corte di cassazione, sent. 16 marzo 2002, n. 3902. Quanto all'ineleggibilità la Cassazione si è rifer ita a "condizioni personali del cittadino le quali si sos tanziano nell'impossibilità giuridica di divenire s oggetto passivo del rapporto elettorale e che, ove non siano rimosse entro un certo termine precedente le elezioni, le invalidano senza che al cittadino medesimo sia consentito di scegliere, una volta eletto, tra l'ufficio precedentemente ricoperto e quello elettivo, traendo dette cause fondamento dall'esigenza di garantire la regolarità del procedimento elettorale at traverso l'esclusione delle persone che, per la loro particolare posizione di supremazia rispetto ad altri soggetti, potrebbero

In relazione all'istituto dell'incompatibilità, inv ece, la Cassazioneha ragionato in termini di "impossibilità giuridica di conservare un ufficio o una carica ai quali si è stati validamente eletti o di svolgere comunque determinate attività ritenute dal legislatore inconciliabili con il mandato elettorale", a causa del conflitto di interessi del l'eletto con l'ente in quanto portatore di interess i privati che contrastano con quelli della pubblica amministrazione[87].

Più recentemente, in relazione alle cause di ineleggibilità di cui al d.lgs. n. 267/2000, la Suprema Corte ha argomentato che le stesse sono previste "allo scopo di garantire la eguale e libera espressione del voto, tutelata dall'art. 48, comma 1 Cost., rispetto a qualsiasi possibilità di *captatio benevolentie* esercitatile dal candidato o di *metus potestatis* nei confronti dello stesso"; a proposito dell'incompatibilità la Corte ha sostenuto che si t ratta di cause volte a garantire il "corretto adempimento del mandato elettivo da parte dell'eletto alla carica pubblica garantendo la realizzazione degli interessi di cui all'art. 97, comma 1, Cost." [88].

Anche il Consiglio di Stato ha ricondotto l'ineleggibilità ai casi di "coloro che, ricoprendo un incarico o funzione pubblica di notevole rilievo sociale, politico od istituzionale, possono trarne immediato giovamento in termini di prestigio personale e di potenziale aumento del consenso elettorale, … al punto che la semplice partecipazio ne di questi soggetti alle elezioni è in grado di alterare la regolarità della competizione" [89].

Se l'ineleggibilità determina quindi la "temporanea sospensione del diritto di elettorato passivo", l'incompatibilità riguarda un "incarico r icoperto anche durante le operazioni di voto", privo di conseguenze sul risultato delle elezioni. La *ratio* di quest'ultimo istituto riguarda la fase temporale successiva alle elezioni al fine di garantire un corretto "espletamento del mandato elettorale", imponendo all'eletto di eliminare conc orrenti situazioni soggettive che possano minare il proficuo e corretto espletamento del mandato elettorale[90].

---

influenzare la volontà degli elettori, così da reca re turbamento al corretto procedimento di formazione dell'atto elettivo, nel senso esattamente che, in ossequio al principio di uguaglianza, occorre che ciascun candidato operi su un piano di parità rispetto agli altri, ovvero che nessuno poss a trovarsi in condizioni di vantaggio nella competizione elettorale, onde è opportuno evitare qualsiasi forma di "captatio benevolentiae" che, per ragioni d'ufficio, finisca per incidere, coartandola, sulla libertà di voto dell'elettore, s uscettibile di eventuali interferenze da parte di colui il quale ricopra determinate cariche".

87 Corte di cassazione, sent. n. 3902/2002. Quanto all'incompatibilità la Cassazione si è espressa in te rmini di "impossibilità giuridica di conservare un ufficio o una carica ai quali si è stati validamente eletti o di svolgere comunque determinate attività ritenute dal legislat ore inconciliabili con il mandato elettorale, nel senso che l'incompatibilità medesima, lungi dall'influire sul la validità dell'elezione, impone all'eletto di sce gliere, entro termini perentori, tra il mandato elettivo e l'altra carica con questo incompatibile, là dove si ravvisi l'esi genza di evitare che un soggetto titolare di "munus publicum" cumuli nella sua persona le predette cariche, trovandosi in conflitto di interesse con l'ente siccome portatore di interessi propri o di congiunti che contrastano con quelli della pubblica amministrazione".

88 Corte di cassazione, sent. n. 3904/2005.

89 Consiglio di Stato, sez. V, n. 3338/2000.

90 Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3338/2000.

La ricostruzione interpretativa appena svolta sia sul piano legislativo che giurisprudenziale, riassumibile nella necessità di prevenire la *captatio benevolentiae*, prima delle elezioni, e il conflitto di interessi, dopo la consultazione elettorale, consente di analizzare con maggior cognizione di causa la questione della trasformazione delle ineleggibilità sopravvenute in cause di incompatibilità.

5. La regola della trasformazione delle cause di ineleggibilità sopravvenute in incompatibilità.

Sulla base di quanto fin qui analizzato risulta acclarato che, in via di principio, l'ineleggibilità è sanzionata prima dello svolgimen to delle elezioni, mentre coloro che compongono l'elettorato passivo e sono successivamente eletti soggiacciono soltanto alle cause di incompatibilità.

Prevedere quindi l'insorgenza di cause di ineleggibilità in un momento successivo allo svolgimento delle elezioni rappresenta un'anomalia rispetto alle conclusioni raggiunte. Infatti, la fattispecie della trasformazione implica l'esistenza di una *ratio* ulteriore e diversa dell'ineleggibilità, rispetto alla prevenzione dell a *captatio benevolentiae*. Tale ulteriore interesse giuridico ritenuto meritevole di protezione interviene ad elezione avvenuta dell'interessato ed è generalmente tutelato, al pari delle "ordinarie" ca use di incompatibilità, con l'esercizio dell'opzione.

Rispetto alla disciplina posta dalla legge n. 154/1981, che prevede una generale conversione delle cause di ineleggibilità sopravvenute in cause di incompatibilità [91], la legge n. 165/2004 comprime in modo più lieve il diritto di elettorato passivo, limitando la conversione ai soli casi in cui l'ineleggibilità sorta successivamente alle ele zioni assume i caratteri tipici di una causa di incompatibilità [92].

Quanto alle discipline legislative dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità, si riscontrano casi in cui sono mancate norme idonee a distinguere in modo netto i due istituti. In tali situazioni la Corte costituzionale non ha provveduto a chiarire la distinzione; basandosi proprio sull'assenza di una regola esplicita, essa ha di fatto avallato l'esistenza di un duplice fondamento dell'istituto dell'ineleggibilità [93].

---

[91] Articolo 3, della legge n. 154/1981.

[92] Articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 165/2004.

[93] Una interessante ricostruzione delle posizioni giurisprudenziali assunte in relazione al tenore delle legislazioni adottate si ritrova in G. Buonomo, *op. citata*, p. 2629 ss., nella quale si fa riferimento, in particolare, alla sentenza della Corte costituzionale n. 287/1997, in cui si stabilisce che tra le condizioni "richieste all'aspirante candidato possono ben

Quando, invece, le leggi in materia hanno più nettamente distinto l'ineleggibilità dall'incompatibilità, la Corte costituzionale ha ne gato la duplice *ratio* del primo istituto, affermando che esso non può comunque riguardare casi riconduci bili al conflitto di interessi[94].

Si pensi all'articolo 65 del d.lgs. n. 267/2000 che ha disposto l'incompatibilità, tra le altre, della figura di Sindaco ed Assessore comunale compresi nel territorio di una regione con la carica di Consigliere regionale. In relazione a tale articolo, la Corte costituzionale ritenne di individuare il limite alla potestà legislativa regionale, qualific ando la previsione legislativa quale espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amm inistrazione ed implicante "una regola generale di divieto radicale" di "unione nella stes sa persona delle cariche" suddette [95].

Pertanto, finché non si è giunti ad una sufficientedistinzione sul piano normativo dei due istituti, la trasformazione delle cause di ineleggibilità sopravvenute poteva avere una ragion d'essere che in un contesto legislativo più rigoroso, quale è quello odierno, risulta meno comprensibile. La mancanza di una netta distinzione legislativa comportava la naturale conseguenza di associare all'ineleggibilità anche la prevenzion e dal conflitto di interessi, consentendo, al verificarsi di cause di ineleggibilità sopraggiunte , l'esercizio dell'opzione.

Sul piano normativo, la legge n. 154/1981ha disciplinato in modo distinto ineleggibilità (articolo 2) ed incompatibilità (articoli 3 e 4) [96]. Da tale momento in avanti diventa più difficile sostenere la sopravvivenza della regola della trasformazione. Infatti, se i due istituti rispondono a distinte *ratio* che assumono come confine temporale il momento delle elezioni, l'uno opera prima dello svolgimento delle operazioni elettorali (non assumendo rilievo nelle fasi successive) e l'altro entra in gioco quando inizia l'espletamento del mandato elettorale. Ma fu proprio la legge in commento ad aver positivizzato la regola della trasformazione[97].

La legge statale n. 165/2004 indica quale principio per il legislatore regionale l'applicazione della disciplina delle incompatibilità alle cause d i ineleggibilità sopravvenute alle elezioni qualora ricorrano soltanto alcune delle condizioni previste dalla medesima legge[98]. Si tratta di situazioni

---

essere comprese", oltre all'esigenza di garantire l a parità di condizioni tra i candidati, anche quell e relative all'assenza di incarichi incompatibili con la candidatura.

[94] Nella sentenza 7 marzo 1994, n. 84, la Corte costituzionale ha negato la legittimità costituzionale d i discipline che contemplavano solo l'incompatibilità perché, così operando, non si riusciva a garantire la tutela della ratio riconducibile alla ineleggibilità.

[95] Corte costituzionale, sent. n. 201/2003.

[96] Si tratta della legge che reca la disciplina delle ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e delle incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario n azionale.

[97] Articolo 3, comma 8: sancisce l'incompatibilità di "colui che, nel corso del mandato, viene a trovars i in una condizione di ineleggibilità prevista nel precedent e articolo 2". Questa previsione legislativa resta in vigore nei confronti dei consiglieri regionali in assenza di discipline regionali, mentre per province e comuni il riferimento, di identico contenuto, è rintracciabile all'articolo 63, comma 1, n. 7, del d.lgs. n. 267/2000.

[98] Si tratta delle condizioni di incompatibilità di c ui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 165/2004.

capaci di compromettere il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione, il libero svolgimento del mandato e le funzioni svolte presso organismi sopranazionali.

Si ammette, quindi, sul piano legislativo, l'esistenza di cause di ineleggibilità idonee ad operare sia prima che dopo lo svolgimento delle elezioni, consentendo l'operatività dell'istituto della trasformazione per quelle sopravvenute. Ne consegue, ad esempio, che qualora la legge regionale prevedesse la condizione di ineleggibilità nei confronti degli Assessori uscenti, non potrebbe disporre il divieto per i Consiglieri eletti di ricoprire l'incarico di Assessore se non disciplinando espressamente tale caso tra le condizioni di incompatibilità [99].

L'istituto dell'eleggibilità è stato per lungo temp o in dottrina considerato alla stregua della capacità giuridica di diventare soggetto passivo de l rapporto elettorale[100]. Il definitivo superamento di tale concezione si deve alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità [101], che riconducono l'eleggibilità ad un diritto costituzionalmente gar antito e direttamente basato sull'articolo 51 della Costituzione. Quest'ultimo coinvolge espressamente i principi di uguaglianza e di legalità; pertanto,

le previsioni legislative di ineleggibilità devono sia limitarsi a quanto strettamente necessario a garantire l'accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, sia essere tipizzate con sufficiente chiarezza, al fine di evitare incertezze[102].

La conclusione alla quale solo recentemente, come visto, è approdata la giurisprudenza nazionale, risulta rispettosa dei vincoli internazionali ai quali l'Italia è soggetta in virtù della firma della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ed in particolare all'articolo 3 del Primo protocollo addizionale alla stessa, secondo cui i "Contraenti si impegnano ad organizzare, ... libere elezioni …, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo" [103]. Le discipline legislative nazionali limitative del diritto di elettorato devono rigorosamente ancorarsi alla garanzia di parità dei mezzi di influenza a disposizione dei candidati ed alla tutela del corpo elettorale dalle pressioni di chi, trovandosi in posizione di preminenza istituzionale, è in grado di orientare le scelte elettorali. Ne consegue che le disposizioni in tema di ineleggibilità sono riconducibili ad un obiettivo univoco, rappresentato dalla necessità di preservazione dell a *captatio benevolentiae*[104]. Pertanto, anche sul piano dei vincoli internazionali non è dato rinvenire una duplicità di *ratio* dell'istituto dell'ineleggibilità, capace di giustificare la rego la della trasformazione.

---

[99] G. Buonomo, *op. citata*, p. 2629 ss.

[100] Ricostruisce l'evoluzione della concezione dell'el eggibilità come capacità giuridica di diventare sog getto passivo del rapporto elettorale, G. Buonomo, *op. citata*, p. 2629 ss.

[101] Corte di cassazione, Sez. Unite: sent. 9 marzo 1981, n. 1302; sent. 26 febbraio 1988, n. 2046; sent. 24 marzo 1993, n. 3508.

[102] Corte Costituzionale, sent. n. 46/1969 e sent. 21 novembre 1972. n. 166.

[103] Firmato a Parigi il 20 marzo 1952.

[104] G. Buonomo, *op. citata*, p. 2629 ss.

6. La rimozione delle cause di ineleggibilità ed in compatibilità.

La legge n. 154/1981 disciplina i rimedi volti a rimuovere le cause di ineleggibilità ed incompatibilità. Per quanto concerne il contenzioso amministrativo, la legge dispone che, successivamente alla elezione, il Consiglio di cui l'interessato fa parte contesta le condizioni di ineleggibilità ovvero di incompatibilità. Per come disciplinato, il sistema consente all'eletto, mediante procedura in contraddittorio, di presentare osservazioni o di rimuovere altrimenti le cause di ineleggibilità ed incompatibilità; il procedimen to può concludersi, in ultima ipotesi, con la pronuncia di decadenza dell'eletto da parte del Consiglio[105].

I Consigli regionali, a differenza del Parlamento, non possono verificare la regolarità delle operazioni elettorali, attività per la quale sono c ompetenti i tribunali amministrativi regionali[106]. Ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 108/1968, "il Consiglio regionale non può annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali".

Le azioni popolari ai fini della decadenza della qualità di Consigliere spettano a qualsiasi cittadino elettore, o chiunque altro vi abbia diretto interesse.

Da parte sua la Corte costituzionale ha avallato "l a coesistenza di due meccanismi diversi: il primo, quello contenzioso amministrativo, mira a rimuovere l'incompatibilità attraverso una procedura in contraddittorio che consente all'eletto di presentare osservazioni, prevedendo come *extrema ratio* la pronuncia di decadenza; mentre l'azione popolare è costruita in modo tale da "cristallizzare la fattispecie" al momento della proposizione della domanda. Se l'eletto non rimuove tempestivamente l'incompatibilità, confidando nel procedimento amministrativo ex art. 7 della legge n. 154 del 1981, lo fa "a suo rischio", come ha affermato questa Corte nella sentenza n. 235 del 1989" [107].

Entrambi i rimedi possono senz'altro ritenersi riconducibili anche ai casi di ineleggibilità. Inoltre, la stessa Corte costituzionale ha legittimato la concorrenza dei diversi rimedi richiamati affermando che la procedura di convalida operata dal Consiglio regionale e l'azione giudiziaria si svolgono su piani diversi[108]. L'attività dell'organo consiliare concerne la ver ifica del titolo di partecipazione nell'interesse dell'organo stesso al la regolare composizione, mentre la procedura

---

[105] Articolo 7, comma 3, della legge n. 154/1981: "Qua ndo successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della e lezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge i l consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta". Le osservazioni possono essere presentate entro dieci giorni dalla contestazione.

[106] T. Martines, A. Ruggeri e C. Salazar, *op. citata*, p. 35 ss.

[107] Corte costituzionale, sent. 2 giugno 1997, n. 160 (punto 3 del considerato in diritto).

[108] Corte costituzionale, sentt. 13 aprile 1989, n. 235; 14 ottobre 1996, n. 357; n. 160/1997 e sent. n. 235/1989.

giudiziaria mira al rispetto delle previsioni normative di incompatibilità nell'interesse della collettività.

Stante il diverso livello dei due controlli, le diverse finalità e competenze, l'azione giudiziaria non comporta menomazione delle attribuzioni costituzionali della regione[109]. E' pertanto legittimo, a giudizio della Corte, che l'autorità g iudiziaria ordinaria si esprima in tema di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri r egionali qualora investita di ricorso da parte degli elettori, indipendentemente dalla pendenza del procedimento dinanzi al Consiglio regionale[110].

In relazione a quanto appena chiarito è possibile parametrare il potere riposto in capo all'organo consiliare rispetto a quelli di Camera e Senato, disciplinati dall'articolo 66 della Costituzione. Quest'ultimo riconosce soltanto al Parlamento il potere di giudicare dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. La Corte costituzionale ha sempre sostenuto che non esistono norme o principi costituzionali idonei a giustificare l'assimilazione delle Assemblee legislative regionali, comprese quelle delle regioni a Statuto speciale, alle Camere. Soltanto a quest'ultime compete il giudizio in via esclusiva sui titoli di ammissione dei propri componenti e sulle cause sopraggiunte di ineleggibilità ed incompatibilità, in modo da sottrarre la materia alla competenza giurisdizionale. Poiché le norme regionali non possono disciplinare la giurisdizione, quando leggi e regolamenti interni si esprimono in termini di "giudizio definitivo" da parte dei Consigli regionali in relazione a verifica dei poteri, contestazioni e reclami elettorali, l'espressione deve essere intesa in riferimento alla fase amministrativa del contenzioso elettorale, senza poter implicare l'esclusione della successiva vicenda giurisdizionale[111].

Il quadro appena delineato è da ritenere valido anche a seguito della recente riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione. Vi è chi ha notato come la Corte, prima della riforma, argomentava il divieto di interpretazione estensiva dell'articolo 66 della Costituzione in virtù del carattere di sovranità proprio del Parlamento a fronte della semplice autonomia delle Assemblee legislative regionali[112]. Deroghe all'assetto giurisdizionale erano quindi ritenute possibili solo in relazione ad organi in grado di manifestare il potere sovrano dello Stato.

Dopo la riforma la Corte ha parlato dei Consigli regionali come organi "espressione della sovranità popolare" ed ha, però, continuato a giust ificare la propria tradizionale impostazione basandosi sulle competenze dell'autorità giudiziari a, derogabili solo nei casi previsti dalla

[109] Corte costituzionale, sent. n. 357/1996.

[110] Corte costituzionale, sent. n. 357/1996; la Corte costituzionale, con sentenza n. 357/1996, ha dichiarato che spetta allo Stato e, per esso, alla Autorità giudiziaria, il giudizio sui ricorsi in tema di ineleggibilità e incompatibilità promossi dai cittadini elettori nei confronti dei consiglieri regionali, indipendentemente dalla pendenza presso il Consiglio regionale del procedimento di cui all'art. 7, commi da tre ad otto della legge n. 154/1981.

[111] Corte costituzionale, sent. 20 giugno 1964, n. 66, sent. 20 giugno 1972, n. 115 e sent. 24 marzo 1993, n. 113.

[112] E. Griglio, *op. citata*, p. 71 ss; Corte costituzionale, sent. 17 giugno 1970, n. 110.

Costituzione[113]. Ma ciò non deve portare a ritenere il riferimento alla sovranità popolare come pacifico. Infatti, più recentemente la Corte ha statuito che "né tra le pur rilevanti modifiche introdotte dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 … può essere individuata una innovazione tale da equiparare pienamente tra loro i diversi soggetti istituzionali che pure tutti compongono l'ordinamento repubblicano, così da rendere omogenea la stessa condizione giuridica di fondo dello Stato, delle Regioni e degli enti territoriali (sull'art. 114 Cost. si veda la sentenza n. 274 del 2003).

Pretendere ora di utilizzare in una medesima espressione legislativa, quale principale direttiva dei lavori di redazione di un nuovo statuto speciale, sia il concetto di autonomia sia quello di sovranità equivale a giustapporre due concezioni tra loro radicalmente differenziate sul piano storico e logico (tanto che potrebbe parlarsi di un vero e proprio ossimoro piuttosto che di una endiadi), di cui la seconda certamente estranea alla configurazione di fondo del regionalismo quale delineato dalla Costituzione e dagli Statuti speciali"

[113] Corte costituzionale, sent. 10 aprile 2002, n. 106, sent. n. 106/2002 e sent. n. 29/2003.
[114] Corte costituzionale, sent. 24 ottobre 2007, n. 365 (punto 7 del considerato in diritto).

IL SISTEMA DI ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO NELLA LEGISLAZIONE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

di

Francesco Drago

(Dottore di ricerca in "Teoria dello Stato e Istitu zioni politiche comparate" nell'Univ. di Roma "La Sapienza". Funzionario del Consiglio regio nale del Lazio)

24 febbraio 2010

***SOMMARIO**: 1. PREMESSA – 2. IL C.D. "TATARELLUM" – 3. LA NOR MATIVA ELETTORALE NELLA VII LEGISLATURA REGIONALE – 4. LA NORMATIVA ELETTORALE NELLA VIII L EGISLATURA REGIONALE – 5.. IL NUMERO DEI CONSIGLIER I REGIONALI TRA STATUTO E LEGGE ELETTORALE. LA QUOTA AGGIUNTIVA DI SEGGI PREVISTA DAL "TATARELLUM"– 5.1. LA RISERVA DEI SEGGI AI CANDIDATI PRESIDENTI SCONFITTI - 6. LE LEGGI ELETTORALI REGIONE PER REGIONE – 6.1 . LA TOSCANA – 6.2.LA PUGLIA – 6.3. IL LAZIO – 6.4. LA C ALABRIA – 6.5. L'ABRUZZO – 6.6. LE MARCHE – 6.7. LA CAMPANIA – 6.8. L'EMILA- ROMAGNA – 6.9. L'UMBRIA – 6.10. LA BASILIC ATA.*

1. Premessa

A seguito della riforma introdotta dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, l'art. 122, comma 1, della Costituzione stabilisce, com'è noto, che il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Pre sidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Anteriormente alla predetta riforma, la disciplina del sistema di elezione regionale era riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato, il quale è intervenuto con due fondamentali leggi: la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli

regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario – c.d. "Tatarellum").

Tale normativa è stata transitoriamente costituzionalizzata dal legislatore costituzionale che, all'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, ha disposto che fino all'adozione dei nuovi Statuti (ovvero di una delibera statutaria stralcio che disciplini la forma di governo – Corte cost. sent. n. 304 del 2002 -) e delle nuove leggi elettorali[1], "l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordin aria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali".

L'art. 5 non si è limitato però a costituzionalizza re il c.d. "Tatarellum" ma vi ha anche apportato significative e innovative modifiche al fine di rendere immediatamente operativa la previsione costituzionale dell'elezione diretta del Presidente della Giunta. In particolare, ha previsto che i capilista delle liste regionali siano i candidati alla Presidenza e che colui che ottiene il maggior numero di consensi sia proclamato direttamente Presidente della Giunta. Inoltre, attraverso un apposito meccanismo, è stato garantito un seggio sicuro anche al candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto (vedi par. 6).

Èevidente quindi che la sola approvazione dello St atuto da parte delle Regioni ordinarie non poteva e non può considerarsi a tutt'oggi – a p iù di dieci anni dall'entrata in vigore della riforma[2] - condizione sufficiente per porre fine al descritto regime transitorio, dovendo ritenersi indispensabile anche l'approvazione della legge elettorale regionale.[3]

La *ratio* della citata norma costituzionale transitoria deve, secondo la Corte costituzionale, rinvenirsi nella volontà del legisl atore costituzionale di *"evitare che il*

---

[1] Non è, tuttavia, necessario che la legge elettorale regionale ridisciplini organicamente l'intera normativa, essendo sufficiente che questa si limiti a raccordare le previsioni statutarie con la legislazione elettorale statale.

[2] Un bilancio sui dieci anni trascorsi dalla riforma del '99 è tracciato da M. OLIVETTI, *La legge costituzionale 1 del 1999 dieci anni dopo*, in *federalismi.it*, n. 2/2009.

[3] Benché il sistema elettorale costituisca una delle principali variabili della forma di governo, esiste, secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, una rigida separazione di competenze tra Statuto e legge elettorale. La Consulta, infatti, nella sent. n. 2 del 2004, ha affermato che: *"occorre prendere atto che non si può pretendere, i n nome della competenza statutaria in tema di "form a di governo", di disciplinare la materia elettorale tra mite disposizioni statutarie, dal momento che il primo comma dell'art. 123 ed il primo comma dell'art. 122 sono disposizioni tra loro pariordinate: anche se sul piano concettuale può sostenersi che la determinazione de lla forma di governo può (o addirittura dovrebbe) comprendere la legislazione elettorale, occorre prendere atto che, invece, sul piano della Costituzione vigente, la potestà legislativa elettorale è stata attribuit a ad organi ed a procedure diverse da quelli preposti alla adozione dello statuto regionale e che quindi lo statuto regionale non può disciplinare direttamente l a materia elettorale o addirittura contraddire la disposizione costituzionale che prevede questa speciale competenza legislativa"* .

rapporto tra forma di governo regionale – la quale, ai sensi dell'art. 123, primo comma, Cost., deve essere determinata dagli statuti delle singole Regioni – e legge elettorale regionale possa presentare aspetti di incoerenza dovuti all'inversione, temporale e logica, tra la prima e la seconda. È noto infatti che la legge elettorale deve armonizzarsi con la forma di governo, allo scopo di fornire a quest'ultima strumenti adeguati di equilibrato funzionamento sin dal momento della costituzione degli organi della Regione, mediante la preposizione dei titolari alle singole cariche. L'entrata in vigore e l'applicazione della legge elettorale prima dello statuto potrebbero introdurre elementi originari di disfunzionalità, sino all'estremo limite del condizionamento del secondo da parte della prima, in violazione o elusione del carattere fondamentale della fonte statutaria, comprovato dal procedimento aggravato previsto dall'art. 123, secondo e terzo comma, della Costituzione." (sent. n. 4 del 2010)

Ciò premesso, è quindi agevole comprendere perché la disciplina statale sulle elezioni regionali sopra richiamata rappresenti ancor oggi la normativa fondamentale per tutte quelle Regioni ordinarie che, giunte alle elezioni regionali del 28 e del 29 marzo 2010[4], senza aver legiferato in materia permangono all'interno del regime transitorio (Liguria, Lombardia, e – salvo quanto si dirà in seguito –Piemonte, nonché V eneto e Basilicata che non hanno ancora approvato il nuovo Statuto).

Inoltre, la normativa statale resta di centrale importanza anche per le altre Regioni che sono fuori dal regime transitorio, dal momento che le leggi elettorali regionali approvate fin qui si sono limitate (salvo alcune eccezioni) a effettuare un *restyling* della legislazione nazionale.

2. Il c.d. "Tatarellum"

Il sistema elettorale delineato dal c.d. "Tatarellu m" (legge n. 43 del 95) era ed è di tipo misto, "proporzionale a premio di maggioranza varia bile" [5]. E infatti, l' 80% (quattro quinti) dei seggi[6] è assegnato con il metodo proporzionale del quoziente corretto (quoziente

[2] Le uniche due Regioni a statuto ordinario in cui non si voterà il 28 e 29 marzo 2010 sono l'Abruzzo e il Molise.

[3] R. D'ALIMONTE, *Il sistema elettorale: grandi premi e piccole soglie*, in A. CHIARAMONTE – R. D'ALIMONTE (a cura di), *Il maggioritario regionale. Le elezioni del 16 aprile 2000*, Il Mulino, Bologna, 2000.

[4] Nella formulazione originaria dell'art. 122, primo comma, Cost. era la legge della Repubblica a dover fissare il numero dei Consiglieri e l'art. 2 della legge n. 108 del 1968 stabilì il numero dei consiglieri in base ad un meccanismo di corrispondenza a fasce di popolazione: 80 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti; 60 nelle Regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti; 50 nelle Regioni con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti; 40 nelle Regioni con popolazione superiore ad 1 milione di abitanti; 30 in tutte le altre Regioni.

Hagenbach-Bischoff[7]), sulla base di liste provinciali concorrenti e, successivamente, con recupero dei seggi e dei voti residui in sede di collegio unico regionale; mentre il restante 20% (un quinto) dei seggi è assegnato con sistema maggioritario sulla base di liste regionali concorrenti (c.d. "listini") collegate alle liste p rovinciali unite tra loro in coalizione.

L'attribuzione del premio di maggioranza varia nei seguenti modi, in funzione del risultato ottenuto dalla coalizione collegata al candidato Presidente risultato vincitore:

5 se la coalizione collegata a quest'ultimo ottiene una percentuale di seggi pari o superiore al 50% del totale dei seggi assegnati al Consiglio, la quota maggioritaria è fissata al 10% e sono proclamati eletti i candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza di tale percentuale. Il restante 10% è ripartito, invece, proporzionalmente tra tutte le liste provinciali non collegate alla lista regionale vincitrice, in base al totale dei voti ottenuti nello scrutinio proporzionale, utilizzando la formula dei quozienti interi e dei più alti resti;[8]

6 se la coalizione collegata al candidato Presidente vincitore ottiene su base circoscrizionale una percentuale di seggi inferiore al 50% dei seggi, la quota maggioritaria (pari al 20%) è attribuita per intero alla lista regionale del medesimo Presidente.

Inoltre, è prevista una eventuale attribuzione di una quota aggiuntiva di seggi, rispetto al numero prestabilito dei membri del Consiglio, al fine di consentire, in ogni caso, alla coalizione vincitrice di avere un numero di seggi pari al 55% del totale dei seggi del Consiglio, se la lista regionale ha ottenuto meno del 40% dei voti, ovvero al 60% del totale dei seggi, se la medesima ha conseguito un numero di voti pari o superiore al 40%.

Per quanto riguarda la soglia minima di accesso alla ripartizione dei seggi (c.d. clausola di sbarramento), è stabilito che non sono ammesse al riparto (e, pertanto, non debbono essere computate ai fini della individuazione del quoziente) le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 3% dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5%.

La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta (vale a dire il capolista della lista regionale) avviene su di una unica scheda e l'elettore

---

10 Il quoziente Hagenbach-Bishoff si differenzia dal quoziente naturale, dato dal rapporto tra il totale dei voti (V) espressi a livello circoscrizionale e il numero dei seggi (S) da assegnare nella circoscrizione [Q = V/S], poiché è calcolato dividendo il numero dei voti circoscrizionali per il numero dei seggi in palio nella circoscrizione aumentato di una unità [Q = V/S+1]. Il quoziente corretto è minore rispetto a quello naturale e determina perciò numeri interi più elevati (corrisp ondenti al numero di seggi assegnati a ciascuna lista), favorendo, una maggiore distribuzione dei seggi nella prima fase del procedimento, a livello circoscrizionale.

11 La previsione di un premio dimezzato è considerata uno dei principali difetti della legge, in quanto penalizza le coalizioni che a livello circoscrizionale "vincono troppo".

può esprimere un solo voto di preferenza per uno de i candidati compresi nelle liste provinciali. Infine, è data la possibilità all'elettore di espri mere il voto anche in maniera disgiunta, ossia votando per un candidato Presidente (e per la sua lista regionale) non collegato alla lista provinciale prescelta.

3. La normativa elettorale nella VII legislatura regionale

Parallelamente o successivamente all'approvazione da parte dello Stato dei nuovi principi fondamentali in materia (legge 2 luglio 2004, n. 165, recante "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione" [9]), alcune Regioni, nell'ultimo scorcio della VII legislatura regionale, hanno messo mano al sistema elettorale regionale (qui inteso in senso lato[10]). In particolare, si è trattato di sei Regioni: la Toscana (l.r. 13 maggio 2004, n. 25, l.r. 23 dicembre 2004, n. 74, l.r. 17 dicembre 2004, n. 70), la Puglia (l.r. 28 gennaio 2005, n. 2), il Lazio (l.r. 13 gennaio 2005, n. 2), la Calabria (l.r. 7 febbraio 2005, n. 1), l'Abruzzo (l.r 13 dicembre 2004, n. 42) e le Marche (l.r. 16 dicembre 2004, n. 27).[11] Tuttavia di queste Regioni solo le prime quattro sono potute andare alle urne nell'aprile 2005 utilizzando la disciplina elettorale di nuova approvazione; mentre l'Abruzzo e le Marche sono state costrette a tornare sui propri passi, in quanto - non avendo un nuovo Statuto entrato in vigore - non potevano legittimamente discostarsi dalle leggi nn. 108 del 1968 e 43 del 1995 (se non per aspetti di dettaglio, come ebbe a chiarire la Corte costituzionale nella sent. n. 196 del 2003).

---

[9] Per una approfondita analisi dei principi dettati dalla legge quadro statale si rinvia a B. CARAVITA (a cura di), *La legge quadro n. 165 del 2004 sulle elezioni regionali*, Giuffré, Milano, 2005. Inoltre, per quanto riguarda la delicata questione relativa al limite del numero dei mandati del Presidente della Giunta (previsto all'art. 2, comma 1, lett. f, della legge n. 165) e sulla sua applicabilità vedi B. CARAVITA, *Lineamenti di diritto costituzionale federale e regionale,* Giappichelli, Torino, 2009, pp. 249-250.

[10] È noto, infatti, che la locuzione "sistema elettor ale" può essere intesa in senso stretto ovvero in s enso lato a seconda che ci si riferisca al meccanismo di trasformazione dei voti in seggi (la formula elettorale), ovvero alla disciplina complessiva concernente il fenomeno elettivo. Sebbene la legge quadro n. 165 del 2004 abbia dettato principi solo con riferimento al sistema elettorale inteso in senso stretto, i legislatori regionali non hanno lesinato di occuparsi di aspetti riconducibili alla legislazione elettorale di contorno. Per maggiori approfondimenti sulla questione si rinvia a G. TARLI BARBIERI, *Il complesso mosaico delle fonti in materia di sistema di elezione del Presidente e dei Consiglieri regionali*, in P. CARETTI (a cura di), *Osservatorio sulle fonti 2005. I nuovi Statuti regionali,* Giappichelli, Torino, 2006. pp. 111-119. Il tema delle ineleggibilità e delle incompatibilità alle cariche regionali non è affrontato nel presente contributo in quanto avrebbe richiesto un autonomo spazio di approfondimento.

[11] Cfr. SERVIZIO STUDI DEL SENATO, *Dossier n. 711: le elezioni regionali Regione per Regione, 2005;* A. FLORIDIA, *Le nuove leggi elettorali regionali: molte occasioni mancate, alcune novità positive* , in *Le Regioni*, n. 5/2005, pp. 841 ss; C. FUSARO, M. RUBECCHI, *Le nuove leggi elettorali e i nuovi Statuti,* in *Le Istituzioni del Federalismo*, n. 6/2005, pp. 1007 ss.; L. CASTELLI, *Le nuove leggi elettorali*, in www.astrid-online.it; A. CHIARAMONTE, *I sistemi elettorali delle Regioni a statuto ordinario*, in P. CARETTI (a cura di), *Osservatorio sulle fonti 2005. I nuovi Statuti regionali*, cit., pp. 136 e ss.

Altra importante differenza ha riguardato la tecnica con cui le Regioni legiferarono in materia: la Toscana e le Marche adottarono testi nuovi ed organici, mentre le altre Regioni, abbandonata l'idea di approvare leggi elettorali organiche, si sono limitate ad interventi parziali che - come nel caso dell'Abruzzo, della Puglia e del Lazio – hanno dato vita ad un esempio non certo brillante di tecnica legislativa. E infatti, quest'ultime, da un lato, hanno recepito la normativa statale in materia e, dall'altro, hanno disposto la sostituzione di parti di essa, dando " *vita ad una singolare legge regionale, dal testo corrispondente a quello della legge statale, i cui contenuti, peraltro, non risultano sempre legittimamente assumibili dalla legge regionale, in quanto estranei alla sua competenza: così quelli che riguardano ad esempio, oltre che […] la durata in carica del Cons iglio, di cui all'art. 3, i ricorsi giurisdizionali, di cui all'art. 19, o le norme sullo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali, provinciali e comunali, di cui agli artt. 20 e 21."* (Corte cost. sent. 196 del 2003).

Nel merito, tutte leggi regionali approvate hanno adottato formule elettorali miste, ossia proporzionali con premi di maggioranza in grado di garantire alla coalizione vincitrice almeno il 55% dei seggi in Consiglio.[12] Per quanto riguarda, in particolare, il meccanismo di attribuzione del premio, la Toscana, le Marche e la Puglia hanno fatto registrare, rispetto al "Tatarellum", l'abolizione del "listino".

4. La normativa elettorale nella VIII legislatura regionale

Più ridotto è il numero delle Regioni che nel corso delle VIII legislatura hanno legiferato per la prima volta sul sistema di elezione alle cariche regionali. Infatti, se si esclude per la sua marginalità la legge della Regione Piemo nte che ha disposto l'esonero dalla sottoscrizione per determinate liste (l.r. 29 luglio 2009, n. 21 "Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali"), le uniche due Regioni ad aver normato significativamente in materia sono la Campania (l.r. 27 marzo 2009, n. 4 "Legge elettorale" [13]) e l'Umbria (l.r. 4 gennaio 2010, n. 2 "Norme per le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale"). La Regione Emi lia-Romagna, invece, si è limitata a recepire, con un articolo della legge finanziaria, la disciplina contenuta nella legislazione statale (art. 53, l.r. 22 dicembre 2009, n. 24).

Un discorso a parte merita la Regione Basilicata che, incurante dei precedenti e della giurisprudenza costituzionale contraria, ha innovato la legislazione nazionale in aspetti

[11] La Toscana ha previsto inoltre un "premio di minor anza" al fine di garantire alle apposizioni almeno il 35% dei seggi.

[12] Modificata con legge regionale del 21 gennaio 2010, n. 4 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (legge elettorale).

tutt'altro che di dettaglio (eliminando il "listino ") senza aver ancora approvato il nuovo Statuto. La legge regionale in questione - la n. 3 del 19 gennaio 2010 (Norme relative al sistema di elezione del Presidente della Giunta Regionale e dei Consiglieri Regionali, ai sensi della Legge 2 luglio 2004, n. 165 - Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione) - è stata così prontamente impugnata dal Governo ed il Consiglio regionale lucano ne ha posticipato, da ultimo, l'applicazione alle elezioni per la X legislatura (l.r. 5 febbraio 2010, n. 9, Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 3 del 19 gennaio 2010).

La Regione che sembra essersi discostata maggiormente dal "Tatarellum" è la Campania che, oltre ad aver abbandonato il tradizionale meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza basato sul "listino", ha anche previsto un eventuale "premio di minoranza", nonché norme innovative volte a riequilibrare la rappresentanza politica dei due sessi all'interno del Consiglio regionale (recentemente avvallate dalla Consulta con la sent. n. 4 del 2010).

La legge della Regione Umbria, sebbene lasci intatto l'impianto di fondo della normativa nazionale ed il "famigerato listino", app are altrettanto densa di importanti modifiche, come la previsione di una soglia minimia di seggi garantita per le minoranze. Dal punto di vista della tecnica utilizzata non può, tu ttavia, non essere evidenziato come il legislatore umbro abbia perpetuato l'errore commesso dalle Regioni Puglia, Lazio e Abruzzo, ed evidenziato dalla Corte costituzionale (sent. n. 196 del 2003), in quanto ha recepito la normativa statale in materia provvedendo, al contempo, alla sostituzione di parti di essa.

Va, inoltre, rilevato che nel corso dell'VIII legislatura, la Regione Toscana (l.r. 5 agosto 2009, n. 50 "Modifiche alla legge regionale 13 magg io 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)[14], la Regione Puglia (art. 37, l.r. 31 dicembre 2009, n. 34) e la Regione Calabria (l.r. 6 febbraio 2010, n. 4 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, recante Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)[15] hanno modificato, più o meno marcatamente, le loro leggi elettorali disponendo:

[12] Nonché la l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009), con cui è stato modificato l'art. 13 della l.r. 74/2004, relativo ai rimborsi.

[13] Al fine di porre rimedio ad un errore di tipo numerico e ad una dimenticanza presenti nella legge regionale 4 del 2010, il legislatore calabrese ha modificato la stessa con la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 6. Inoltre, la Regione Calabria ha anche approvato la l.r. 17 agosto 2009, n. 25 per la partecipazione dei cittadini alla selezione delle candidature alla Presidenza della Giunta Regionale (c.d. "primarie"), la quale è stata impugnata dal Governo e su cui pende attualmente il giudizio della Corte costituzionale Tale legge è stata modificata dalla legge regionale 20 ottobre 2009, n. 38 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 agosto 2009, n. 25, recante "Norme per lo svolgimento di e lezioni primarie per la selezione di candidati alla elezione di

9 la soppressione del "listino" regionale, con con seguente attribuzione del premio di maggioranza alle liste provinciali (Calabria);

10 l'innalzamento delle clausole di sbarramento e l'adeguamento della legge elettorale alla riduzione del numero dei consiglieri prevista con revisione dello Statuto (Toscana);

- la riproposizione o l'estensione dell'esonero dal la sottoscrizione degli elettori per determinate liste (Puglia e Calabria).

Un dato che accomuna tutte le Regioni in esame è l'aver legiferato sul finire della legislatura, in un arco temporale che va da circa un anno a poche settimane prima delle elezioni (in un caso, addirittura, ad elezioni già indette![16]), dimostrando, ancora una volta, l'estrema difficoltà di realizzare le riforme elett orali se non sotto la spinta dell'imminente appuntamento elettorale.

14 Il numero dei consiglieri regionali tra Statuto e legge elettorale. La quota aggiuntiva di seggi prevista dal "Tatarellum".

Venuta meno la competenza dello Stato in ordine alla composizione delle Assemblee regionali prevista al vecchio art. 122, comma 1, Cost., la fonte oggi competente a stabilire il numero dei membri del Consiglio è lo Statuto regionale (Corte cost. sent. n. 3 del 2006).

Tralasciando ogni considerazione sull'innalzamento del numero dei consiglieri previsto da molti Statuti e sulla riduzione che in alcune Regioni è stata operata nel corso della VIII legislatura, in questa sede preme sottolineare come la sovrapposizione tra art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, nuova potestà statutaria e ma ntenimento – imposto o voluto - del sistema elettorale previsto dal "Tatarellum" ha avuto l'eff etto di creare, sotto tale aspetto, non pochi problemi sul piano dell'armonizzazione tra le diverse fonti. Basti pensare, infatti, che molti dei nuovi Statuti (fanno eccezione quelli dell'Abruzzo, Calabria, Liguria[17], Lombardia, Toscana e Umbria) determinano in maniera fissa il numero dei consiglieri, mentre l'art. 15 della legge n. 108/1968 prevede, sia pur in via eventuale, l'attribuzione di una quota aggiuntiva di seggi al fine di consentire alla coalizione vincitrice di conseguire la maggioranza qualificata dei seggi.

Presidente della Giunta regionale") e, infine, dall a legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 (Disposizioni transitorie alla legge regionale del 17 agosto 2009, n. 25) che ne ha posticipato l'applicazione a decorrere dall'inizio delle IX legislatura.

[16] Nella Regione Calabria il decreto di convocazione dei comizi per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale è stato adottato dal prefetto di Catanzaro (in qualità di Rappresentante del lo Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie) l'8 febbraio 2010 e l'ultima modifica alla legge elettorale reca la data del 12 febbraio 2010, giorno della promulgazione (la penultima era del 6 febbraio).

[17] Salvo quanto si dirà in seguito.

Dal momento che la legislazione nazionale continua a trovare applicazione nella gran parte delle Regioni in possesso del nuovo Statuto, vuoi perché queste non hanno approvato una propria legge elettorale (Piemonte), vuoi perché i legislatori regionali hanno recepito o rinviato alla "legge Tatarella" senza tenere fisso il numero dei componenti il Consiglio (Puglia, Emilia-Romagna e Lazio), occorre chiedersi se l'assegnazione di una quota aggiuntiva di seggi alla maggioranza non creerebbe "una situazione in cui la legge elettorale viola lo Statuto, conducendo potenzialmente ad un numero di consiglieri superiore rispetto a quello previsto dallo Statuto." [18]

Nelle scorse elezioni regionali del 2005 la necessità di assegnare seggi aggiuntivi in Regioni in cui era applicabile il nuovo Statuto non si è posta concretamente[19], ma non è da escludere che tale eventualità possa oggi concretiz zarsi (come accaduto in Abruzzo nel 2008[20]), tenuto conto anche del mutato assetto di aggregazione partitica che vede in alcune Regioni la presenza di terzi poli nient'affatto irrilevanti.[21]

Ad ogni modo, se tale possibilità dovesse materiali zzarsi, le soluzioni adottabili potrebbero variare da Regione a Regione. Va attentamente considerato, infatti, che in Emilia-Romagna ed in Puglia (vedi par. 6.8. e 6.2.) l'attribuzione di una eventuale quota aggiuntiva di seggi è, in diversa misura, fatta salva dallo stesso legislatore regionale (per cui si potrebbe dubitare, semmai, della legittimità costituzionale di tali previsioni), mentre nel Lazio - stante il silenzio del legislatore regionale (vedi par. 6.3.) - la questione andrebbe affrontata a livello interpretativo e ricadrebbe, pertanto, sull'Ufficio centrale regionale.

Un discorso a parte merita poi la Regione Piemonte in quanto, non avendo esercitato la propria competenza elettorale in maniera sufficiente da porre fine al regime transitorio

---

[20] Così B. CARAVITA, *Le Regioni di fronte alla questione della legge elettorale*, in ID (a cura di), *La legge quadro n. 165 del 2004 sulle elezioni regionali,* cit., p. XI. Vedi anche G. TARLI BARBIERI *Il complesso mosaico delle fonti in materia di sistema di elezione del Presidente e dei Consiglieri regionali, cit.,* p. 131 e M. COSULICH, *Il sistema elettorale del Consiglio regionale tra fonti statale e fonti regionali*, Cedam, Padova, 2008, p. 271.

[21] In Piemonte fu assegnata una quota aggiuntiva di seggi che portò i consiglieri da 60 a 63, ma occorre tenere presente che il nuovo Statuto (legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1, pubblicato sul BUR del 7 marzo 2005) entrò in vigore a ridosso delle elezioni quando orm ai i seggi erano già stati determinati sulla base d ell'art. 2 della legge n. 108.

[22] Qui però il problema non si è posto, in quanto lo Statuto della Regione Abruzzo, all'art. 14, comma 2, stabilisce espressamente che la legge elettorale possa prevedere l'attribuzione di seggi aggiuntivi al fine di garantire la formazione di una stabile maggioranza in seno al Consiglio.

[23] Della risoluzione del problema si era fatto carico il progetto di legge C 2669, a firma dell'On. Calderisi, che all'art. 3 stabilisce: "1. All'elezione dei con sigli regionali delle regioni il cui statuto determina il numero dei componenti il consiglio regionale non si applica la disposizione dell'aumento del numero dei seggi assegnati al consiglio di cui all'articolo 15, quindicesimo [*rectius*: quattordicesimo] comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108."

dell'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999[22], occorre preliminarmente interrogarsi su quale sia oggi la fonte competente ad individuare il numero dei consiglieri, se il nuovo Statuto o la l'art. 2 della legge n. 108 del 1968. [23] È evidente, infatti, che se si desse preferenza al la seconda interpretazione l'eventuale assegnazione di una quota aggiuntiva di seggi non creerebbe alcun problema dal punto di vista della gerarchia delle fonti. A tale riguardo, ci si limita a sottolineare in questa sede che il richiamato art. 5, comma 1, ha sì costituzionalizzato le " *modalità previste dalle disposizioni di legge ordin aria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali",* e non l'intera legislazione nazionale sulle elezioni regionali, ma l' "irrigidimento" transitorio se dovesse essere estes o – per dirla con la Consulta (sent. n. 196 del 2003) – a tutto ciò che è "direttamente o indir ettamente implicato nell'art. 5", ben potrebbe includere anche il numero dei consiglieri, essendo questo nella "legge Tatarella" intimamente connesso al meccanismo del premio di maggioranza.[24]

---

[22] La Regione Piemonte ha sì approvato la legge regionale 21 del 2009, relativa l'esonero dalla sottoscrizione per determinate liste, ma l'ambito su cui incide la stessa è talmente ristretto che - in mancanza di qualsiasi rinvio o "recepimento" delle disposizioni contenute nella legge statale - assai difficilmente si potrebbe considerare la Regione Piemonte fuori dal regime transitorio. Non è stata questa però l'interpretazion e seguita dalla Regione e dalle Prefetture piemontesi, in quanto nella deliberazione di Giunta del 26 gennaio 2010, n. 1-13143 (Elezioni regionali 2010. Approvazione proposta d intesa quadro tra la Regione e le Prefetture piemontesi. Primi provvedimenti organizzativi), pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 6 dell'11/02/2010, si affer ma quanto segue: "Con l'approvazione della L.R. 29.07.2009 n. 21 "Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali" il Consiglio regionale del P iemonte ha esercitato la potestà legislativa in mat eria elettorale, riconosciuta dall'art. 122 primo comma della Costituzione alle Regioni a Statuto ordinario "nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica". Di conseguenza, in occasione dell'ormai prossimo rinnovo del Consiglio regionale, eletto il 3-4 aprile 2005, spetterà ai sensi dell'art. 51 c. 1 dello Statuto e dell'art. 10 c. 2 lett. f) della legge n. 131/2003 alla Presidente della Giunta regionale indire le elezioni e assegnare i seggi alle singole circoscrizioni, in luogo del Prefetto Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie. Inoltre, la Regione dovrà assumere diret tamente la responsabilità gestionale del procedimen to elettorale e farsi carico di tutte le spese, sia quelle anticipate dai Comuni sia quelle già facenti c apo allo Stato, fatta salva, nei casi di contemporaneità delle elez ioni regionali con le elezioni dei Consigli comunali, la ripartizione fra Regione ed enti locali interessati delle spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni (art. 21 legge n. 108/68 e art. 17 legge n. 136/76). Peraltro, per consentire il corretto svolgimento delle consultazioni, il Ministro dell'interno ha assicurato, con nota del 14.12.2009 (prot. n. 2714) indirizzata ai Presidenti delle Giunte e dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario, la piena disponibilità dell'Amministrazione d ell'Interno a favorire la stipula di intese in sede locale fra le Prefetture e le Regioni per disciplinare la reciproca collaborazione tecnico-amministrativa, ferma restando l'esclusiva competenza regionale a dettare criteri interpretativi delle leggi adottate dalle Regioni in materia elettorale."

[24] Anche in questo caso dai precedenti delle elezioni regionali dell'aprile 2005 non è possibile trarre utili elementi. Infatti, sia in Emilia-Romagna, sia in Piemonte - le uniche due Regioni in cui era vigente il nuovo Statuto ma non una legislazione elettorale regionale – gli Statuti entrarono in vigore a ridosso delle elezioni quando ormai i seggi erano già stati determinati su lla base dell'art. 2 della legge n. 108. In particolare, l'Emilia-Romagna vide entrare in vigore il proprio Statuto (legge regionale 31 marzo 2005, n. 13) il giorno dopo la sua pubblicazione (BUR del 1 aprile 2005), a una manciata di ore dalle elezioni del 3 e 4 aprile; mentre lo Statuto del Piemonte (come si è visto nella nota 19) fu pubblicato sul BUR del 7 marzo 2005 ed entrò in vigore 15 gironi dopo. Anche lo Statuto delle Marche entrò in vigore tardivamente ed i seggi messi in palio furono 40 anziché i 42 previsti dallo Statuto.

[24] Tale interpretazione potrebbe forse trovare un qualche riscontro nel decreto n. 137 del 5 febbraio 2010 con cui il Prefetto di Genova, in qualità di Rappre sentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, ha determinato il numero seggi del Consiglio regionale ligure nella misura di 40 membri, richiamando esclusivamente la legge n. 108 del 1968. Lo Statuto regionale, all'art. 15, stabilisce con una formula

5.1. La riserva dei seggi ai candidati Presidenti sconfitti

Come si è accennato in apertura, l'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999 riserva un seggio al candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto, in modo tale da garantire la presenza in Consiglio del capo della principale forza di opposizione. Si tratta, com'è evidente, di una scelta in linea con l'assetto innegabilmente bipolare che caratterizzava il sistema politico italiano all'epoca della approvazione della norma e che esercita, assieme alle clausole di sbarramento, una funzione deterrente nei confronti di quelle forze politiche che, invece di confluire nelle due principali coalizioni, volessero correre da sole presentando propri candidati Presidenti.

Sebbene la funzione politica della norma sia lapalissiana, non può non essere rilevata - specialmente oggi in cui l'assetto bipolare comincia a mostrare alcune crepe - l'anomalia di una normativa elettorale che non garantisce l'elezione alla carica di consigliere dei candidati Presidenti classificati dopo i primi due, anche quando questi o le liste collegate abbiano superato le soglie di sbarramento ottenendo seggi a livello provinciale. Sembra, infatti, irragionevole che in tali casi entrino a far parte del Consiglio candidati, magari di secondo piano, eletti in liste circoscrizionali e non i *leaders* che a livello regionale li hanno rappresentati nella competizione elettorale.

Che si tratti di un'anomalia tutta regionale lo dimostra il fatto che per le elezioni comunali e provinciali il legislatore ha evitato accuratamente di incorrere in tale paradosso, stabilendo espressamente che siano in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco o presidente della provincia non risultati eletti, collegati a liste che abbiano ottenuto almeno un seggio (artt. 73, comma 11, e 75, comma 10, TUEL).

Le Regioni non hanno mostrato di avere particolarmente a cuore la questione, dal momento che solo la Toscana (par. 6.1.) e l'Umbria (par. 6.9.) hanno posto fine a tale anomalia, adottando soluzioni analoghe a quella prevista dal TUEL.

---

del tutto particolare che "il Consiglio è composto da non più di cinquanta consiglieri oltre al Presidente della Giunta".

6. Le leggi elettorali Regione per Regione.

6.1. La Toscana

La legge toscana n. 25 del 2004, oltre ad essere la prima approvata in materia, rappresenta per la sua organicità e per le novità i n essa contenute l'esempio più importante di riforma elettorale regionale. Inoltre, è bene ricordare, la Regione Toscana ha anche approvato la legge regionale n. 70 del 2004 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di presidente della Giunta regionale") con cui, per la prima volta nel nostro Paese, è stata data una regolamentazione allo strumento delle c.d. "primarie". Infine, non meno importante è la legge regionale n. 74 del 2004 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta"), la quale resta ancora un *unicum* nel panorama legislativo regionale, così come rimane senza uguali l'esperienza maturata dalla Regione in occasione della tornata elettorale del 2005, in cui si è trovata a gestire, in collaborazione con le Prefetture, l'intera macchina organizzativa e il nuovo procedimento elettorale.[25]

Limitando la nostra attenzione alla legge n. 25, così come modificata dalla legge regionale n. 50 del 2009, il legislatore toscano ha previsto un sistema elettorale misto, proporzionale con premio di maggioranza variabile ed eventuale, a cui fa da contraltare una soglia minima di seggi garantita per le minoranze.

Nello specifico, la legge ha disposto una assegnazione proporzionale di tutti i seggi (53, su un totale di 55[26]) a livello regionale secondo il metodo d'Hondt[27], ma se le liste collegate al candidato Presidente della Giunta vincitore non dovessero conseguire – a seconda dei casi- il 55% o il 60% dei seggi, è prevista l'attribuzione di un premio di maggioranza. E infatti, ai sensi dell'art. 17, se il candidato Presidente consegue più del 45% dei voti validi, alle liste provinciali ad esso collegate è garantito almeno il 60% dei seggi, mentre, se conquista meno del 45% dei voti validi, a queste è garantito almeno il 55% dei seggi. In ogni caso, poi, i seggi spettanti alle opposizioni non possono mai essere inferiori al 35% dei seggi. Da ciò ne

[27] Per una disamina dettagliata della esperienza vissuta dalla Regione toscana nelle elezioni regionali del 2005 si rinvia ad A. FLORIDIA, *Le elezioni regionali del 2005 in Toscana: il federalismo elettorale alla prima prova*, in *Le Istituzioni del Federalismo*, n. 5/2005, pp. 737 ss.

[28] Il Consiglio regionale della Toscana è composto da 53 membri più il Presidente della Giunta e il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore.

[29] Prima delle modifiche introdotte dalla legge regione n. 50 del 2009, era previsto il ricorso al metodo Adams (utilizzato nelle elezioni del 2005), secondo cui si procede, in primo luogo, all'attribuzione di un seggio a tutti i gruppi di liste che hanno superato la soglia di sbarramento e, in secondo luogo, all'attribuzione dei restanti seggi secondo il metodo D'Hondt.

consegue che allo schieramento di maggioranza non può essere attribuito meno del 55% dei seggi e più del 65% dei seggi.

Se dunque la distribuzione dei seggi su base proporzionale non dovesse garantire alle liste collegate al Presidente eletto la percentuale minima di seggi sopra descritta (55% o 60% dei seggi), è prevista una nuova riassegnazione dei seggi a danno delle altre liste. Stessa cosa accade (ma all'inverso) se le opposizioni non ottengono almeno il 35% dei seggi (art. 19). Pertanto, il legislatore non ha previsto seggi aggiuntivi (come dispone il "Tatarellum"), ma riassegnazioni "d'ufficio" dei seggi qualora il res ponso popolare non garantisca alla maggioranza la soglia minima di governabilità e, al le opposizioni, la soglia minimima di rappresentanza fissate dalla legge.

Gli altri contenuti della legge hanno ad oggetto:

28 la riduzione del numero dei consiglieri da 65 a 55 (si tratta di una modifica introdotta dalla legge regionale n. 50 del 2009 la cui efficacia era subordinata all'entrata in vigore della modifica statutaria relativa alla composizione del Consiglio[28]) (art. 2);

29 l'abolizione del voto di preferenza e l'introduzion e di un sistema a liste bloccate[29];

30 l'ammissione al riparto dei seggi dei gruppi di liste, uniti o meno in coalizione, che hanno ottenuto una cifra elettorale regionale pari almeno al 4% dei voti complessivi e siano collegati a candidati Presidenti della Giunta che abbiano ottenuto almeno il 4% (art. 18);

31 l'introduzione, accanto ai candidati circoscrizionali, della figura dei candidati regionali (il cui numero non può essere superiore a cinque), ossia di capilista regionali presenti in tutte le province a cui vengono assegnati i primi seggi spettanti a ciascuna lista (art. 8 e 21)[30];

32 l'assegnazione di un seggio sicuro a tutti i candidati Presidenti della Giunta (quindi non solo ai primi due), le cui liste collegate abbiano conseguito almeno un seggio (art. 20);

33 norme incentivanti la rappresentanza femminile (ogni lista non può contenere più di due terzi di candidati dello stesso genere e nelle candidature regionali, quando le

[30] Legge statutaria 8 gennaio 2010, n. 8 (Modifiche agli articoli 6 e 35 dello Statuto), in vigore dal 13 gennaio 2010.

[31] L'abolizione del voto di preferenza va letta in connessione con l'introduzione delle c.d. "primarie".

[32] Le liste provinciali sono formate da uno o due candidati regionali e, distintamente indicati, dai candidati circoscrizionali, elencati in ordine progressivo (art. 8, comma 3).

liste indicano più candidati, nel numero massimo di cinque, ciascun genere deve essere rappresentato) (art. 8 e 10);

32 l'attribuzione al Presidente della Giunta del potere di indire le elezioni e di assegnare i seggi alle circoscrizioni (art. 4);

33 l'introduzione di un meccanismo atto a garantire la rappresentanza di tutti le Province all'interno del Consiglio (art. 22).

6.2. La Puglia

La legge regionale della Puglia n. 2 del 2005, pur inserendosi nel solco tracciato dal "Tatarellum", ha introdotto alcune importanti novit à. Se si esclude l'adeguamento della legislazione elettorale all'aumentato numero dei consiglieri previsto dallo Statuto (fissato a 70), la principale novità è rappresentata senz'altr o dall'eliminazione del "listino".

Secondo l'art. 9 della legge, il premio di maggioranza spettante alla coalizione collegata al candidato alla Presidenza vincitore è "spalmato" a livello provinciale tra i gruppi di liste collegati che hanno ottenuto almeno un seggio consiliare nella quota proporzionale. Una volta assegnati i 56 seggi della quota proporzionale, è compito dell'Ufficio centrale regionale "compilare" una lista di nominativi attingendo ai p redetti gruppi di liste provinciali ai fini dell'attribuzione del premio. Premio che, rispetto al "Tatarellum", sembra non essere più variabile, atteso che la clausola del dimezzamento del premio non sembra essere stata presa in considerazione dall'art. 9. [31]

Quanto alla possibilità di attribuire seggi aggiunt ivi va registrato che l'art. 10 della legge ha modificato, sia pur marginalmente, l'art. 15, tredicesimo comma, n. 6, della legge n. 108 del 1968, mostrando così la volontà del legislatore di ritenere sul punto ancora vigente il "Tatarellum". Tale circostanza non può non destare perplessità atteso che lo Statuto pugliese individua in maniera fissa e non variabile il numero dei consiglieri regionali.

Per quanto attiene, invece, le soglie di sbarramento, l'art. 11 della legge ha stabilito (con efficacia a partire dalle elezioni della IX legislatura regionale) l'esclusione dal riparto dei seggi per tutti i gruppi di liste che non abbiano superato il 4% dei voti validi.[32]

Inoltre, il legislatore pugliese ha, tra l'altro, disposto:

[36] Sul punto cfr. SERVIZIO STUDI DEL SENATO, *Dossier n. 711,* cit. p. 45.

[37] Per le elezioni dell'aprile 2005 fu invece stabilita una soglia pari al 5% dei voti validi in ambito regionale per i gruppi di liste provinciali non collegati ad altre liste e nessuna soglia per i gruppi di liste collegate che avessero ottenuto nel loro complesso almeno il 5% dei voti validi.

37 che nessuno dei due sessi può in ogni lista essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, pena la perdita, fino alla metà, del rimborso delle spese elettorali (art. 3, comma 3);

38 l'esonero dalla sottoscrizione degli elettori per le liste che sono espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni (art. 8, comma 1);[33]

39 norme più stringenti sulla presentazione di contrassegni identici o confondibili (art. 8, comma 2);

40 l'attribuzione al Presidente della Giunta del potere di indire le elezioni e di assegnare i seggi alle singole circoscrizioni (art. 5 e 4);

41 norme specifiche in tema di modalità e validità di espressione del voto da parte degli elettori (art. 7, commi 4 -9);

42 l'aumento, in ragione della nuova attribuzione del premio di maggioranza, del numero minimo dei candidati che devono essere presenti all'interno delle liste provinciali (art. 10, comma 1, lett. b);

43 norme sul limite di spesa per la campagna elettorale dei candidati Presidenti (art. 11, comma 1, lett. g).

6.3. Il Lazio

La Regione Lazio, attraverso la legge regionale n. 2 del 2005, ha inciso in minima parte sulla legislazione elettorale nazionale modificandola su alcuni aspetti secondari.

Il premio di maggioranza resta imperniato sul "list ino" regionale, il quale però è fatto oggetto di alcuni aggiustamenti. In particolare, la legge ha stabilito che la lista regionale (art. 3, comma 1) sia composta da 14 candidati, più il Presidente, - senza più riferimenti percentuali rispetto al totale dei seggi (fissato a 70 membri, più il Presidente della Regione) -, da un pari numero di uomini e donne, nonché da un candidato residente per ciascuna Provincia (art. 3, comma 3). In maniera identica rispetto al "Tatarellum" è previsto un premio di maggioranza variabile, per cui se il gruppo o i gruppi di liste provinciali collegati al Presidente vincitore hanno ottenuto a livello provinciale meno del 50% dei seggi assegnati al Consiglio (ossia meno di 35 seggi), sono proclamati eletti tutti e 14 candidati presenti nel listino, mentre se la coalizione vincitrice ha ottenuto un numero di seggi pari o superiore al

[40] L'efficacia di tale esonero è stata estesa anche alle elezioni regionali del 2010 ad opera dall'art. 37 della legge regionale n. 34 del 2009.

50% il premio di maggioranza scende al 10%, ossia a 7 seggi. Nulla è previsto invece in merito all'eventuale quota aggiuntiva di seggi prefigurata dal "Tatarellum", per cui occorre chiedersi se il recepimento della legislazione nazionale operato all'art. 1, comma 2, della legge regionale valga a rendere comunque applicabile tale meccanismo ovvero se sia più corretto escluderlo accedendo ad una interpretazione della legge regionale conforme allo Statuto (che individua in maniera fissa il numero dei consiglieri).

Inoltre, al fine di promuovere la parità di accesso alle cariche elettive, la legge ha imposto, da un lato, come si è visto, che entrambi i sessi siano rappresentanti in pari misura nella lista regionale, pena l'inammissibilità della stessa (art. 3, comma 3) e, dall'altro, che all'interno di ogni gruppo di liste provinciali i due sessi siano rappresentati in misura non superiore ai due terzi, pena il versamento alla Giunta regionale dell'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alle legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria a movimenti e partiti politici), fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzi onale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito (art. 3, comma 2).

Le altre modifiche alla normativa nazionale presenti nella legge hanno riguardato:

21 l'esonero dalla sottoscrizione (ma la cui efficacia era limitata alle elezioni regionali del 2005) per le liste espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari presenti in Consiglio e per le liste espressione di partiti o gruppi politici che nell'ultime elezioni per il Parlamento europeo abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto un numero minimo di due seggi, di cui almeno uno nella Circoscrizione n. III – Italia centrale (art. 8, commi 1, 2, 3 e 4)[34];

22 l'introduzione di norme specifiche sulla presentazione di contrassegni identici o confondibili (art. 8, comma 5);

23l'attribuzione al Presidente della Regione del compito di indire le elezioni e di assegnare i seggi alle circoscrizioni (artt. 4 e 5, comma 2);

24 l'incremento del limite di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato, nonché l'innalzamento del tetto di spesa per ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni (art. 9).

Infine, specifica menzione merita l'art. 5, comma 1, della legge, il quale, sulla falsariga di analoghe disposizioni di altre Regioni, ha disposto che in caso di scadenza naturale della

[44] Il medesimo esonero si applicava per i candidati alla carica di Presidente della Regione e per le liste regionali collegate alle liste esonerate.

legislatura le elezioni possano essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio, mentre in caso di scioglimento anticipato del Consiglio debbano essere "indette" entro tre mesi. In entramb i casi non è previsto espressamente un termine *ad quem* entro cui le elezioni debbano aver luogo e tale lacuna non ha mancato di mostrare tutta la sua problematicità a seguito dell o scioglimento anticipato del Consiglio regionale dovuto alle dimissioni delle Presidente della Regione Lazio (Decreto Pres. Cons. reg. 29 ottobre 2009, n. 201).[35]

6.4. La Calabria

La legge regionale calabrese n. 1 del 2005, così come modificata dalle leggi regionali è 3 e 6 del 2010, ha previsto due importanti novità: da un lato l'introduzione di una soglia di sbarramento al 4% valida per tutti i gruppi di liste, a prescindere dai voti conseguiti dal candidato Presidente[36], e dall'altro - a seguito delle recenti modifiche - anche l'abolizione del "listino" [37]. E infatti, secondo le nuove previsioni, i 9 seggi della quota maggioritaria sono ripartiti interamente tra i gruppi di liste provinciali secondo il consueto meccanismo del "Tatarellum": se il gruppo o i gruppi di liste prov inciali collegati al Presidente vincitore ottengono un numero di seggi pari o superiore al 50% dei seggi assegnati al Consiglio (25) il premio di maggioranza scende a 5 seggi (e i restanti 4 seggi sono assegnati a gruppi di liste collegati al candidato Presidente secondo classificato), mentre se ottengono un numero di seggi inferiore al 50% il premio sale a 9 (art. 4, comma 1, lett. b) e c)).

Inoltre il legislatore calabrese ha:

adeguato il numero dei consiglieri a quanto stabilito dallo Statuto (50, compreso il Presidente della Giunta), facendo salva però l'applicazione dell'art. 15 della

[48] Va comunque ricordato che Corte costituzionale, con la sent. 196 del 2003, pronunciandosi su di una analoga disposizione della Regione Abruzzo relativa ai termini per l'indizione delle elezioni , ha avuto modo di affermare, sia pur incidentalmente, che la previsione secondo cui "le elezioni sono indette entro tre mesi con decreto emanato dal Presidente della Giunta regionale" deve intendersi *"nel senso che elezioni abbiano luogo, e non siano semplicemente indette entro tale lasso di tempo"* . Inoltre, continua la Corte, *"In ogni caso, non può dirsi che tale termine* [90 giorni] *sia eccessivamente lungo, tenuto conto anche che esso, pur se fatto decorrere dalla scadenza del Consiglio, supera di soli venti giorni il periodo massimo di settanta giorni dalla fine del mandato delle Camere, entro il quale devono essere elette le nuove, ai sensi dell'art. 61, primo comma, della Costituzione."* È evidente, quindi, come la Corte abbia, da un lat o, ritenuto di poter superare la formulazione letterale del disposto normativo, indicando quale termine effettivo per lo svolgimento delle elezioni quello di tre mesi e, dall'altro, lo abbia considerato ragionevole perché superiore di soli venti giorni rispetto aquello previsto per il rinnovo delle Camere. Su tale questione si veda quanto sostenuto da A. STERPA, *Le dimissioni del Presidente della Regione Lazio a dieci anni da una riforma incompleta*, in *federalismi.it*, n. 1/2010, pp. 15 ss.

[49] Sull'applicazione di tale clausola di sbarramento si è pronunciato il Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 124 del 2006.

[50] In realtà la lista regionale non è formalmente eliminata, ma è stabilito che l'unica candidatura in essa presente sia quella del candidato alla presidenza della Giunta (art. 2, comma 1, lett. b), l.r. n. 1 del 2005).

legge n. 108 del 1968 nella parte in cui prevede l'eventuale attribuzione di seggi aggiuntivi alla coalizione vincitrice (art. 1, comma 2).[38];

51 promosso la parità di accesso alle cariche elettive attraverso l'obbligo, meramente simbolico, di rappresentare entrambi i sessi all'interno delle liste elettorali (art. 1, comma 6);[39]

52 esonerato dall'obbligo di raccogliere le firme le liste espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano o che siano espressione di un gruppo consiliare o di una delle componenti del gruppo misto (art. 1, comma 4)[40];

53 introdotto norme più severe sulla presentazione di contrassegni identici o confondibili (art. 1, comma 5);

54 aumentato, in ragione della nuova attribuzione del premio di maggioranza, il numero minimo dei candidati che devono essere presenti all'interno delle liste provinciali (art. 3).

6.5. L'Abruzzo [41]

Con legge regionale n. 42 del 2004 ("Integrazioni a lla legge regionale 19 marzo 2002, n. 1, recante disposizioni in materia di elezioni regionali") [42] anche la Regione Abruzzo ha dettato nuove norme sul sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei consiglieri regionali. Sennonché, non essendo ancora entrato in vigore il nuovo Statuto[43], il legislatore abruzzese non avrebbe potuto introdurre modifiche rilevanti alla legislazione nazionale (come

---

[55] Sul punto è importante segnalare l'approvazione da parte del Consiglio regionale della Calabria della legge regionale 19 gennaio 2010, n. 3 (Modifiche allo Statuto della Regione Calabria) che ha previsto, tra l'altro, che il Consiglio e composto da 50 membri "salvo qu anto stabilito dalla legge elettorale per agevolare la formazione di maggioranze stabili ed assicurare la rappresentanza delle minoranze".

In relazione ad una analoga disposizione della Regione Valle d'Aosta, la Corte costituzionale, sent. n. 49 del 2003, ha affermato che deve *"osservarsi che, nella specie, il vincolo imposto, per la sua portata oggettiva, non appare nemmeno tale da incidere propriamente, in modo significativo, sulla realizzazione dell'obiettivo di un riequilibrio nella composizione per sesso della rappresentanza. Infatti esso si esaurisce nell'impedire che, nel momento in cui si esplicano le libere scelte di ciascuno dei partiti e dei gruppi in vista della formazione delle liste, si attui una discriminazione sfavorevole ad uno dei due sessi, attraverso la totale esclusione di candidati ad esso appartenenti. Le "condizioni di parità" fra i sessi, che la norma cost ituzionale richiede di promuovere, sono qui imposte nella misura minima di una non discriminazione, ai fini della candidatura, a sfavore dei cittadini di uno dei due sessi."*

Con una modifica dell'ultima ora, la legge regionale n. 6 del 2010 ha esteso tale esonero anche alle liste regionali collegate.

La Regione Abruzzo, com' è noto, a seguito della cessazione dalla carica del Presidente della Regione,
58 andata ad elezioni anticipate nei giorni 30 novembre e 1° dicembre 2008.

La Regione Abruzzo era già intervenuta in materia con la legge regionale n. 1 del 2002, provvedendo a recepire (con modifiche) la legge n. 108 del 1968. La legge regionale, impugnata dal Governo, fu dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte costituzionale con la nota sentenza n. 196 del 2003.

Lo Statuto è stato impugnato dal Governo ed è stato cassato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 12 del 2006. Il Consiglio regionale ha poi deliberato un nuovo Statuto che è stato approvato definitivamente con legge regionale del 28 dicembre 2006 ed è stato pubblicato nel BURA del 10 gennaio 2007, n. 1.

l'eliminazione del listino e la modifica dei premi di maggioranza), pena l'illegittimità della legge.[44] A fronte dell'immediata impugnazione della legge in esame da parte del Governo, il legislatore abruzzese è così tornato sui suoi passi approvando la legge regionale n. 9 del 2005 ("Modifiche alla L.R. 13.12.2004, n. 42: Integrazio ni alla L.R. 19.3.2002, n. 1 recante disposizioni in materia di elezioni regionali"), co n cui ha previsto la quasi totale abrogazione della censurata legge regionale n. 42 del 2004. Il Governo ha conseguentemente rinunciato all'impugnazione proposta e la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo (ord. n. 5 del 2006).

Le uniche novità - contenute nella legge regionale n. 1 del 2002 (già colpita a suo tempo dalla Consulta con la sent. n. 196 del 2003) come modificata della legge regionale n. 42 del 2004 (per la parte non abrogata dalla legge regionale n. 9 del 2005) – hanno riguardato:

68 la rappresentanza di genere nelle liste (in ogni lista provinciale e regionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in m isura superiore al 70%) (art. 1, comma 1);

69 il potere d'indizione delle elezioni, di determinazione dei seggi del Consiglio e di assegnazione dei seggi alle circoscrizioni (rimesso al Presidente della Regione; art. 2).

6.6. Le Marche

Una vicenda analoga alla Regione Abruzzo ha riguardato le Marche che, a seguito dell'impugnativa da parte del Governo della legge regionale n. 27 del 2004 ("Norme per l'elezione del consiglio e del presidente della Giunta regionale"), ha deciso di posticipare l'efficacia della stessa, rendendo nelle scorse elezioni regionali del 2005 nuovamente applicabile la normativa nazionale, salvo alcune modifiche di secondo piano relative all'indizione delle elezioni, alla sottoscrizione delle liste e alla rappresentanza di genere (l.r. 5 del 2005). Sul ricorso del Governo si è pronunciata la Corte costituzionale che, con la sent. n. 3 del 2006, ha dichiarato inammissibili e infondate le questioni di legittimità costituzionale.

La legge regionale n. 27 del 2004 troverà quindi ap plicazione nelle prossime elezioni regionali marchigiane del 28 e 29 marzo, presentando una disciplina organica in materia che arriva a regolare, sia pur in maniera non esaustiva, anche il procedimento elettorale vero e proprio.

[69] In assenza del nuovo Statuto la Regione avrebbe potuto modificare la legislazione nazionale solo in aspetti dettaglio, ovvero sarebbe potuta intervenire con modifiche profonde, ma condizionando l'entrata in vigore della legge elettorale all'entrata in vigore dello Statuto.

Nello specifico, la legge ha abolito il "listino" e ha configurato un sistema elettorale misto, proporzionale con premio di maggioranza variabile ed eventuale. E infatti, se a seguito di una preventiva determinazione dei seggi spettanti a ciascuna coalizione - su base regionale e secondo il metodo D'Hondt [45] - dovesse risultare che alla coalizione che sostiene il candidato Presidente vincitore spettano meno di 25 seggi su un totale di 42 (vale a dire il 60% dei seggi in Consiglio), è stabilito che a questa siano comunque assegnati seggi fino al raggiungimento della predetta misura percentuale. I restanti seggi sono invece distribuiti tra le altre coalizioni ammesse al riparto (art. 19, comma 4, lett. g). All'interno delle singole coalizioni i seggi sono assegnati ai gruppi di liste proporzionalmente ai voti ottenuti secondo il metodo del quoziente corretto e dei più alti resti (art. 19, comma 4, lett. h).

Per quel che concerne le soglie di sbarramento, il legislatore ha stabilito che per essere ammesse al riparto dei seggi le coalizioni devono ottenere almeno il 5% del totale, a meno che siano composte da almeno un gruppo di liste che ha ottenuto più del 3% del totale dei voti validi espressi a favore delle liste (art. 18).

Tra le altre novità presenti nella legge si segnala :

98 l'abolizione del voto disgiunto, pena la nullità (a rt. 16, comma 9);

99 la riduzione del numero delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste provinciali (art. 10);

100 l'obbligo per le liste provinciali di rappresentare i due generi in misura non inferiore ad un terzo, pena l'inammissibilità (art. 8, comma 6);

101 la previsione di un termine certo entro cui andare a nuove elezioni sia nel caso di scadenza naturale della legislatura (sesta domenica successiva alla scadenza) sia in caso di scioglimento anticipato del Consiglio (tre mesi dalla cessazione) (art. 7, comma 1).

6.7. La Campania

La legge elettorale campana n. 4 del 2009[46] ha configurato un sistema di elezione proporzionale con premio di maggioranza variabile ed eventuale da distribuirsi tra le diverse

[75] L'assegnazione di tutti i seggi su base regionale da parte dell'Ufficio centrale è finalizzata ad evitare lo spostamento dei seggi verso le province più popolose dovuto all'utilizzo dei resti in sede di collegio unico regionale.

[76] All'atto dell'entrata in vigore della legge eletto rale in esame il nuovo Statuto regionale della Campania non era stato ancora promulgato, pertanto il Governo ha promosso l'impugnazione della legge davanti alla Corte costituzionale. Questa con la sent. n. 4 del 2010 ha dichiarato, sul punto, cessata la materia del contendere, dal momento che *"gli eventi successivi – e segnatamente la promulga zione e la pubblicazione dello statuto prima che il ricorso del Governo venisse notificato – han no fugato la preoccupazione che statuto e legge elettorale non presentassero i caratteri di complementarità e inte grazione voluti dalla norma costituzionale. È venut a così a*

liste provinciali collegate al Presidente eletto. Ai sensi dell'art. 6, alla coalizione vincitrice spettano in ogni caso un numero di seggi pari ad almeno il 60% (36 consiglieri su 60) ma non superiori al 65% (39 su 60). Alle opposizioni sono quindi garantiti almeno 21 seggi (vale a dire il 35% dei seggi) da ripartirsi proporzionalmente tra le liste provinciali collegate ai candidati alla presidenza risultati non eletti. Al fine di garantire le suddette proporzioni tra maggioranza e opposizioni è previsto un complesso meccanismo di sottrazione e riassegnazione eventuale di seggi dall'una e dall'a ltra parte (art. 7).

La legge ha stabilito, inoltre, una soglia di sbarramento identica a quella del "Tatarellum", per cui non sono ammesse al riparto solo le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera Regione, meno del 3% dei voti validi e sia collegato ad un candidato Presidente che ha ottenuto meno del 5% dei voti nella relativa elezione (art. 7, comma 4, lett. d).

Ben più innovative sono, invece, le disposizioni campane in materia di rappresentanza di genere.[47] Stabilisce, infatti, l'art. 4, comma 3, che ciascun elettore, oltre a votare una lista (voto sul simbolo), può esprimere uno o due voti di preferenza scrivendo il nome od i nomi dei candidati nelle apposite righe poste accanto al simbolo. Qualora decida di esprimerne due preferenze la seconda deve essere obbligatoriamente data ad un candidato di sesso diverso da quello della prima, pena l'annullamento della seconda preferenza.[48] Tale previsione va letta in combinato disposto con l'art. 10, comma 2, ai sensi del quale in ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.

In tale contesto si colloca, altresì, il quarto comma dell'art. 10 che mira a garantire la parità di accesso tra uomini e donne alle cariche e lettive attraverso una più equa comunicazione politica.[49] Tale disposizione, tuttavia, assai difficilmente può considerarsi direttamente coercibile.

---

mancare la condizione prevista dall'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999 per l'applicazione della disciplina transitoria, anche in considerazione del fatto che, medio tempore, la nuova legge elettorale non ha avuto applicazione, non essendosi svolte elezioni regionali in Campania."

[47] Per maggiori approfondimenti si rinvia a M. CAIELLI, *La nuova legge elettorale della Regione Campania: a sostegno della costituzionalità delle n orme di promozione della democrazia paritaria*, in *federalismi.it*, n. 16/2009.

[g] Tale previsione è stata censurata dal Governo in quanto ritenuta in contrasto con le norme costituzionali in materia di elettorato attivo e passivo. La Corte costituzionale, con la sent. n. 4 del 2010, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità promossa dal Go verno, in quanto la disposizione in esame non prefigura un risultato elettorale a *priori*, alterando forzosamente la composizione dell'assemblea elettiva, né attribuisce ai candidati dell'uno o dell'altro sesso maggiori oppo rtunità di successo elettorale rispetto agli altri. Per un primo commento alla sentenza: M. RAVERAIRA, *"Preferenza di genere": azione positiva o norma antidiscriminatoria?*, in *federalismi.it*, n. 3/2010.

[h] "In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne

Inoltre, la legge ha previsto:

78 la rappresentanza di tutte le Province attraverso la garanzia dell'elezione di almeno un consigliere regionale per ogni circoscrizione elettorale (art. 11);

79 l'esonero dalla sottoscrizione degli elettori per le liste espressione di partiti rappresentati nel Parlamento o di gruppi presenti in Consiglio alla data di indizione delle elezioni (art. 3, comma 2), nonché – a seguito della modifica apportata dalla legge regionale n. 4 del 2010 – per le candidature alla presidenza della Giunta (art. 2, comma 1);

80 norme specifiche in tema di modalità e validità di espressione del voto da parte degli elettori (art. 4);

81 norme in materia di surrogazione e supplenza dei consiglieri regionali (artt. 8 e 9).

6.8. L'Emilia-Romagna

Attraverso l'art. 53 della legge regionale finanziaria per il 2010 (legge regionale n. 24 del 2009), l'Emilia Romagna ha disposto che, fino alla approvazione di nuove disposizioni regionali, l'elezione del Presidente della Giunta e dei consiglieri regionali resta disciplinata dalla apposita normativa statale, fatto salvo quanto previsto nello stesso articolo in merito al numero dei componenti del Consiglio e al decreto di indizione delle elezioni e di assegnazione dei seggi.

Relativamente alla composizione dell'Assemblea, il comma 2 dell'art. 53 ha adeguato la legislazione elettorale al numero dei consiglieri previsto dallo Statuto che, a seguito della revisione operata dal legislatore statutario[50], è fissato a 50. Tale numero di membri può, secondo il legislatore regionale, subire un incremento qualora ricorrano le condizioni previste dal "Tatarellum" per l'attribuzione di una quota ag giuntiva di seggi, a cui la legge regionale espressamente rinvia. Tale rinvio, anche in questo caso, non può non susc itare più di una perplessità atteso che lo Statuto dell'Emilia-Romag na (come quello della Puglia) non consente deroghe incrementali alla composizione dell'Assemblea. [51]

6.9. L'Umbria

---

elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio."

[82] Legge regionale 27 luglio 2009, n. 12 (Revisione dello statuto della regione Emilia-Romagna 'riduzione del numero dei componenti l'assemblea legislativa').

[83] Il Governo (c.d.m. del 19/02/2010), sebbene abbia impugnato la legge regionale in esame, non ha censurato l'articolo 53.

La Regione Umbria, attraverso la legge regionale n. 2 del 2010, ha introdotto significative novità rispetto alla legislazione di matrice statale, subordinandone l'efficacia all'entrata in vigore della modifica statutaria sulla riduzione del numero dei componenti del Consiglio. Tale modifica allo Statuto, che ha portato i consiglieri da 36 a 30, è entrata in vigore il 20 gennaio 2010 (legge regionale 4 gennaio 2010, n. 1) ed ha reso così la nuova disciplina elettorale pienamente applicabile nella tornata elettorale del 28 e del 29 marzo 2010.

Nel merito, la legge regionale umbra, pur mantenendo un premio di maggioranza basato sul "listino" regionale, ha introdotto importanti c orrettivi alla legislazione statale tra cui:

l'eliminazione del collegio unico regionale per l'attribuzione degli eventuali seggi residui non assegnati dagli uffici centrali circoscrizionali, i quali sono adesso attribuiti separatamente nelle singole circoscrizioni sulla base dei maggiori resti (art. 7, comma 1, lett. 86b), c) e d));

l'attribuzione, in ogni caso, del 20% dei seggi (6) alla lista regionale del candidato Presidente vincitore, eliminando così la possibilità che il premio scatti al 10% e i candidati del "listino" proclamati eletti risultino la metà (art. 7, comma 1, lett. e));

l'introduzione di un meccanismo di riassegnazione dei seggi nel caso in cui (sommando quelli conseguiti dalla lista regionale e dai gruppi di liste provinciali) la colazione vincitrice non dovesse raggiungere almeno il 60% dei seggi e le coalizioni perdenti, nel loro complesso, non dovessero raggiungere almeno il 35% dei seggi[52] (art. 7, comma 1, lett. f), g), h), i) e l));

l'elezione a consigliere regionale di tutti i candidati Presidenti collegati a liste provinciali che hanno conseguito almeno un seggio (art. 2, comma 9);

l'attribuzione al Presidente della Giunta del compito di indire le elezioni, di convocare i comizi e di assegnare i seggi alle circoscrizioni provinciali (artt. 4 e 5, comma 2);

l'obbligo per le liste provinciali di non rappresentare uno dei due sessi in misura superiore ai due terzi, pena la perdita, fino alla metà, del rimborso delle spese elettorali (art. 3, comma 3), nonché l'obbligo per le liste regionali di avere al loro interno almeno un candidato residente per ciascuna provincia, pena l'inammissibilità delle stesse (art. 3, comma 4);

l'innalzamento del numero delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste provinciali (art. 6, comma 1) e l'esonero dalla sottoscrizione per le liste espressione di

[91] Se però le colazioni perdenti dovessero ottenere m eno del 25% dei seggi è esclusa una rassegnazione dei seggi a danno della colazione vincitrice.

partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari presenti in Consiglio (escluso il gruppo misto) o alle Camere[53] (art. 6, comma 9);

6.l'introduzione di norme più stringenti sulla presentazione di contrassegni identici o confondibili (art. 6, comma 2).

Nulla è innovato, invece, in merito alle soglie di sbarramento che restano quelle fissate all'art. 7 della legge n. 43 del 1995.

6.10. La Basilicata

Come si è già detto, con legge regionale n. 3 del 2010 il legislatore lucano ha modificato in aspetti tutt'altro che di dettaglio la normativa statale, provocando così l'impugnazione della stessa da parte del Governo ai sensi dell'art. 127 Cost. E infatti, sebbene non ancora vigente il nuovo Statuto, la legge in esame ha previsto l'eliminazione del "listino" con conseguente redistribuzione del premio tra i gruppi di liste provinciali.

Con successiva legge del 5 febbraio 2010, n. 9 il Consiglio regionale ha introdotto ulteriori norme in materia e ha posticipato l'applicazione dell'intera nuova normativa alle elezioni per la X legislatura regionale. A tale riguardo, va comunque rilevato che tale posticipazione rischia di non superare le censure mosse dal Governo, in quanto non è assolutamente certo che la Regione approvi il nuovo Statuto nella prossima legislatura. Pertanto, se il legislatore lucano avesse realmente voluto superare i rilievi governativi avrebbe dovuto subordinare l'efficacia della normativa elettorale all'entrata in vigore del nuovo Statuto.

[94] Il medesimo esonero si applica alle liste regionali collegate alle liste provinciali esonerate.

Tabella riassuntiva dei sistemi elettorali regionali

Regione	Legge elettorale	Elezioni IX legislatura	Destinatari premio	Quota premio magg.	Quota premio min.	Seggi aggiuntivi	Soglie di sbarramento	Sede attribuzione seggi provinciali	Votodi preferenza	Voto disgiunto	Seggi garantiti candidati Presidenti sconfitti
Abruzzo	l.r. 1/2002	30 novembre - 1° dicembre 2008	Lista regionale	20% o 10 %	No	Sì	3% se collegato lista regionale sotto il 5%	Province e resti nel Collegio unico regionale	Uno	Sì	Solo 2° classificato
Basilicata	l. 108/1968 l. 43/1995[54]	28-29 marzo 2010	Lista regionale	20% o 10 %	No	Sì	3% se collegato lista regionale sotto il 5%	Province e resti nel Collegio unico regionale	Uno	Sì	Solo 2° classificato
Calabria	l.r. 1/2005	28-29 marzo 2010	Gruppi di liste provinciali	20% o 10 %	No	Sì	4%	Province e resti nel Collegio unico regionale	Uno	Sì	Solo 2° classificato
Campania	l.r. 4/2009	28-29 marzo 2010	Gruppi di liste provinciali	Variabile ed eventuale	35%	No	3% se collegato lista regionale sotto il 5%	Regione	Due	Sì	Solo 2° classificato
Emilia-Romagna	art. 53, l.r. 24/2009	28-29 marzo 2010	Lista regionale	20%/10 %	No	Sì	3% se collegato lista regionale sotto il 5%	Province e resti nel Collegio unico regionale	Uno	Sì	Solo 2° classificato
Lazio	l.r. 2/2005	28-29 marzo 2010	Lista regionale	20% o 10 %	No	?	3% se collegato lista regionale sotto al 5%	Province e resti nel Collegio unico regionale	Uno	Sì	Solo 2° classificato
Liguria	l. 108/1968 l. 43/1995	28-29 marzo 2010	Lista regionale	20% o 10 %	No	Sì	3% se collegato lista regionale sotto il 5%	Province e resti nel Collegio unico regionale	Uno	Sì	Solo 2° classificato
Lombardi	l. 108/1968	28-29 marzo	Lista	20% o	No	Sì	3% se	Province e	Uno	Sì	Solo 2°

[99] L'efficacia della l.r. 3/2010 è stata posticipata, per cui nelle elezioni di marzo troverà applicazione la legislazione statale Federalismi.it n. 4/2010

a	l. 43/1995	2010	regionale	10 %			collegato lista regionale sotto il 5%	resti nel Collegio unico regionale			classificato
Marche	l.r. 27/2004	28-29 marzo 2010	Gruppi di liste provinciali	Variabile ed eventuale	No	No	5% coalizione se all'interno nessun gruppo supera 3%	Regione	Uno	No	Solo 2° classificato
Molise	l. 108/1968 l. 43/1995	Da definire	Lista regionale	20% o 10 %	No	Sì	3% se collegato lista regionale sotto il 5%	Province e resti nel Collegio unico regionale	Uno	Sì	Solo 2° classificato
Piemonte	l. 108/1968 l. 43/1995 l.r. 21/2009	28-29 marzo 2010	Lista regionale	20% o 10 %	No	?	3% se collegato lista regionale sotto il 5%	Province e resti nel Collegio unico regionale	Uno	Sì	Solo 2° classificato
Puglia	l.r. 2/2005	28-29 marzo 2010	Gruppi di liste provinciali	20%	No	Sì	4%	Province e resti nel Collegio unico regionale	Uno	Sì	Solo 2° classificato
Toscana	l.r. 25/2004 l.r. 74/2004	28-29 marzo 2010	Gruppi di liste provinciali	Variabile ed eventuale	35%	No	4% sempre che sia collegato candidato Presidente sopra il 4%	Regione	No	Sì	Tutti quelli collegati a liste che hanno ottenuto almeno un seggio
Umbria	l.r.2/2010	28-29 marzo 2010	Gruppi di liste provinciali	20%	35%[55]	No	3% se collegato lista regionale sotto il 5%	Province	Uno	Sì	Tutti quelli collegati a liste che hanno ottenuto almeno un seggio
Veneto	l. 108/1968 l. 43/1995	28-29 marzo 2010	Lista regionale	20% o 10 %	No	Sì	3% se collegato lista regionale sotto il 5%	Province e resti nel Collegio unico regionale	Uno	Sì	Solo 2° classificato

[105] Salvo che le colazioni perdenti dovessero ottenere meno del 25% dei seggi.

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE
Codice ISSN: 2283-7515
Fasc. 1-2/2019
Data: 2 giugno 2020

La disciplina giuridica dell'incandidabilità in recenti esperienze applicative locali tra virtù civiche dei candidati e tutela della credibilità delle istituzioni democratiche

di **Virgilia Fogliame** – *Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Napoli Federico II*

ABSTRACT: In this Paper the Author, after having underlined the evolution of the legal framework of the ineligibility and the other impediments that hindering the access to elective and government positions, aims to develop a reflection about the impact of the legislative decree n. 235/2012 on the dynamics of representation at regional and local level (and the contribution of the relevant constitutional case law), since the overall aim of the said law is to prevent access to or to expel from political office those responsible of the crimes described in the decree, in order to counteract criminal infiltration in the public administration.

SOMMARIO: 1. La disciplina giuridica dell'incandidabilità e l'attualità delle questioni ad essa correlate. – 2. La natura giuridica dell'istituto di fronte alle altre cause di limitazione dell'elettorato passivo. – 3. Il concreto bilanciamento degli interessi e l'individuazione del giudice. – 4. La tutela dell'immagine e dell'affidabilità della p.a. – 5. Osservazioni conclusive alla luce di una recente pronuncia.

Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista

1. La disciplina giuridica dell'incandidabilità e l'attualità delle questioni ad essa correlate

L'applicazione del d.lgs. n. 235/2012 (c.d. "legge Severino"), in tema di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, ha dato luogo, sin dai primissimi anni dalla sua entrata in vigore, a molteplici nodi interpretativi.

Assai di frequente, infatti, le vicende giudiziarie che vedono coinvolti gli amministratori regionali e locali tendono a rinnovare un diffuso interesse verso la complessiva normativa in analisi, alimentandone il dibattito scientifico[1]. Tale disciplina si colloca, infatti, al crocevia di principî costituzionali assolutamente rilevanti (e che richiedono un non sempre facile contemperamento) e di un intricato reticolo normativo che pone delicate questioni giuridiche, a partire da quelle inerenti alla giurisdizione.

La pronuncia con la quale la Consulta aveva già avuto modo di esprimersi sull'argomento (la n. 236/2015) ha costituito un primo efficace banco di prova per la "legge Severino", pur non esaurendo, come si vedrà, l'intero spettro delle questioni giuridiche emergenti sul versante applicativo[2].

---

1 In argomento, cfr. N. LUPO, G. RIVOSECCHI, *Le incandidabilità alle cariche elettive e i divieti di ricoprire cariche di governo*, in *Giorn. dir. amm.*, n. 6/2013, 590 ss.; F. SCUTO, *La nuova dimensione dell'incandidabilità estesa alla totalità delle cariche elettive e di governo*, in *Rivista AIC*, n. 4/2013; C. MARCHESE, *Incandidabilità: verso una disciplina organica?*, in *Rass. parlam.*, n. 3/2013, 521 ss.; M. TRAPANI, *Incandidabilità e decadenza degli amministratori locali: la riforma nel più ampio quadro della normativa anticorruzione*, in *Osservatorio AIC*, n. 3/2014; A. PORRO, *Il "recente" istituto dell'incandidabilità nelle Regioni e negli Enti locali, tra scelte discrezionali - pressoché riconfermate – del legislatore ed orientamenti della giurisprudenza*, in www.giurcost.org, *16* gennaio 2014; G.M. SALERNO, *Incandidabilità alla carica di parlamentare e Costituzione: alcune riflessioni sul d.lgs. n. 235 del 2012*, in *Archivio Penale*, n. 1/2014, 74 ss.; P. TORRETTA, *Incandidabilità al mandato parlamentare. La "legge Severino" oltre il "caso Berlusconi"*, Napoli, 2015.

2 Sulla sentenza n. 236 del 19 novembre 2015 la letteratura è piuttosto ampia. Cfr. *ex plurimis* M.E. COGNIZZOLI, *Caso De Magistris: la Corte Costituzionale dichiara l'infondatezza della questione di legittimità della cd. Legge Severino*, in www.penalecontemporaneo.it, *4* dicembre 2015; S. CECCHINI, *Retroattività della sospensione dalla carica di sindaco e problemi di (ir)retroattività: il caso De Magistris*, in www.costituzionalismo.it, 2/2015; F. BAILO, *La c.d. "legge Severino" sul tavolo della Corte costituzionale: partita chiusa o rinviata?*, in *Giur. it*, n. 1/2016, 206 ss.; L. LONGHI, *Il caso de Magistris: il delicato bilanciamento tra diritti di elettorato passivo e tutela del buon andamento della pubblica amministrazione*, in www.federalismi.it, *n.* 3/2016; G. MAROLDA, *La non irragionevolezza della "legge Severino": nota a margine della sent. n. 236/2015 della Corte costituzionale*, in www.forumcostituzionale.it, *n.* 1/2016; C. MARCHESE, *Legge Severino: la Corte si pronuncia … e resta nel solco dei suoi passi!*, in www.forumcostituzionale.it, *n.* 1/2016; F.S. MARINI, *La "legge Severino" tra le Corti: luci e ombre dell'incandidabilità dopo la sentenza n. 236 del 2015*, in *Osservatorio AIC*, n. 1/2016; V. PUPO, *La "legge Severino" al primo esame della Corte costituzionale: la natura non sanzionatoria della sospensione dalla carica elettiva e la ragionevolezza del bilanciamento*, in *Le Regioni*, n. 2/2016, 361 ss.; P. TORRETTA, *La sospensione retroattiva della legge Severino passa il vaglio della Corte costituzionale: la sentenza n. 236/2015 tra conferme e (ancora) qualche incertezza*, in *Studium iuris*,

Le successive pronunce relative all'accertamento di situazioni di incandidabilità favoriscono, infatti, l'occasione per elaborare, intorno agli istituti giuridici coinvolti, qualche riflessione in una prospettiva prevalentemente costituzionalistica, pur non mancando implicazioni su altri versanti, come si avrà modo di rilevare in seguito.

In questa sede si proverà a riflettere sulle ipotesi di incandidabilità scaturenti dal quadro normativo vigente, con particolare riferimento alle cariche elettive negli enti territoriali, che hanno offerto, del resto, le maggiori occasioni per testare l'efficacia delle modifiche intervenute sulla disciplina applicabile in materia.

Proprio a queste ultime, osservando in particolare un recente caso emerso in ambito locale, sarà dedicata l'ultima parte del presente lavoro.

2. La natura giuridica dell'istituto di fronte alle altre cause di limitazione dell'elettorato passivo

Nonostante la Corte costituzionale abbia, a più riprese, qualificato l'incandidabilità come una «causa particolarissima di ineleggibilità»[3], le sue peculiari caratteristiche potrebbero indurre ad indentificare un "*tertium genus*" rispetto alle tradizionali cause di limitazione del diritto di elettorato passivo (ossia l'ineleggibilità e l'incompatibilità), soprattutto a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 235/2012 (cfr., in particolare, i capi III e IV, inerenti ai livelli sub-statali, ove la problematica non è certamente meno avvertita). Ciò in quanto tale misura evoca, sotto alcuni profili, un'idea di «indegnità»[4] a ricoprire cariche elettive ai sensi dell'art. 51 Cost.[5], determinata dalla gravità delle singole condotte considerate e dall'allarme sociale che sono idonee a generare[6].

---

n. 3/2016, 258 ss. Più di recente, sulle misure previste dal d.lgs. n. 235 del 2012 (e, in particolare, sulla disciplina della sospensione), si v. Corte cost., sent. n. 36 del 6 marzo 2019, e i relativi commenti di V. PUPO, *La Corte costituzionale di nuovo sulla «legge Severino»: legittima la sospensione di diritto degli amministratori locali anche in caso di condanne non definitive antecedenti all'elezione*, in *Le Regioni*, n. 2/2019, 534 ss.; A.M. CAPITTA, *La Corte "salva" ancora una volta la "legge Severino": è legittimo sospendere gli amministratori locali condannati in via non definitiva*, in *Archivio penale*, n. 1/2019.

3 Come si evince dalle sentt. nn. 407 del 29 ottobre 1992 e n. 141 del 6 maggio 1996. Sul punto, cfr. V. PUPO, *La disciplina dell'incandidabilità alle cariche elettive regionali e locali alla luce della più recente giurisprudenza*, in *Rivista AIC*, n. 1/2017.

4 Sulle cause di «indegnità morale» apprestate dal legislatore nei primi anni dell'ordinamento repubblicano, si veda G. PALMA, *Elettorato e liste elettorali (voce)*, in *Enc. Dir.*, XIV, Milano, 1965, 672 ss.

Sebbene la Consulta abbia radicalmente escluso la natura «sanzionatoria» o «punitiva» delle misure previste dal d.lgs. n. 235/2012 (configurandole, piuttosto, quali «conseguenze» legate al sopraggiungere di requisiti soggettivi negativi che impediscono l'accesso e la conservazione delle cariche pubbliche)[7], parte della dottrina ne ha censurato il carattere "afflittivo"[8], in ispecie in relazione alla compressione dei diritti politici sottesa all'adozione delle stesse (primo fra tutti, il diritto di elettorato passivo), in presenza di un superiore interesse pubblico.

---

5 Sul rapporto tra «incandidabilità» e «indegnità morale o sociale», si vedano le osservazioni critiche di F.S. MARINI, *La "legge Severino" tra le Corti*, cit., 3. Per un approfondimento specifico del concetto di «indegnità», si veda V. MARCENÒ, *L'indegnità morale dei candidati e il suo tempo*, in *Giur. cost*., n. 1/2014, 621 ss., che intende il concetto di «dignità morale» come un «*inter*-requisito» piuttosto che un «*pre*-requisito», come tale idoneo a perdurare per tutto il periodo di durata del mandato degli eletti.

6 Cfr., ad es., art. 10, co. 1, lett. a), b) e c) d.lgs. n. 235/2012, ove si fa riferimento, rispettivamente a:

«*a)* coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; *b)* coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a); *c)* coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale». A ben vedere, la disciplina dell'incandidabilità era stata introdotta per effetto della legge n. 55/1990 («Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale»), poi modificata dalla legge n. 16/1992 (per un approfondimento, cfr. A. TOSCHI, *Commento articolo per articolo alla l. 19 marzo 1990, n. 55*, in *Leg. Pen*., 1991, 450 ss.) e, successivamente, trasfusa agli artt. 58 e 59 del T.U.E.L. (concernenti, rispettivamente, i casi di incandidabilità conseguenti a sentenze definitive di condanna e i casi di sospensione conseguenti a condanne non definitive). Senza rilevanti variazioni, il testo degli artt. 58 e 59 del T.U.E.L. è stato riprodotto nel combinato disposto degli artt. 10 e 11 del d.lgs. 235 del 2012. Tra gli elementi di novità rispetto alla disciplina previgente si annovera, in particolare, l'inserimento dei casi di condanne definitive per determinate fattispecie delittuose elencate al Capo III (livello regionale, spec. art. 7, co. 1, lett. *b* e *c*) ed al Capo IV (livello provinciale e comunale, spec. art. 10, co. 1, lett. *b* e *c*) del d.lgs. n. 235/2012, che determinano la decadenza di diritto del titolare della carica regionale o locale a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Per una compiuta ricostruzione, cfr. A. PORRO, *Il "recente" istituto dell'incandidabilità nelle Regioni e negli Enti locali*, cit., 14 ss.; nonché S. CECCHINI, *Dal caso De Magistris a quello De Luca: una proposta interpretativa del d.lgs. n. 235 del 2012*, in *Foro nap*., n. 3/2015, 646 ss.

7 Corte cost., sent. n. 236 del 19 novembre 2015, punto 4.1 e 4.3.2 Cons. dir., rilevando che le misure dell'incandidabilità, della decadenza e della sospensione trovano necessaria applicazione nel caso in cui il soggetto che ricopra l'ufficio pubblico elettivo sia stato investito da una condanna penale in quanto, in siffatta ipotesi, emergerebbe in modo evidente la sua carente attendibilità professionale e politica, esponendo l'amministrazione presso la quale lo stesso opera ad intollerabili disfunzioni. Sul richiamo al «requisito negativo» o «qualifica negativa» della misura interdittiva in parola, cfr. C.d.S., Sez. V, n. 695 del 6 febbraio 2013, richiamando l'orientamento espresso dalla Consulta attraverso la sent. n. 114 del 31 marzo 1998, in relazione all'analoga fattispecie delle cause di incandidabilità previste, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali, dalla legge n. 16/1992.

8 F.S. MARINI, *La "legge Severino" tra le Corti*, cit., 8, parla di «carattere materialmente sanzionatorio» delle misure previste dal d.lgs. n. 235/2012. Sulla connessione dell'istituto dell'incandidabilità con la dimensione penale si veda A. RACCA, *Problematiche costituzionali del nuovo regime dell'"incandidabilità" per le cariche elettive (e di governo) nell'ordinamento italiano,* in *Consulta online*, 17.

Invero, in riferimento ai casi previsti dal suindicato decreto, il diritto di elettorato passivo cede di fronte all'esigenza di tutela della credibilità delle istituzioni democratiche, a prescindere dalle conseguenze più o meno "afflittive" che si producono in capo agli interessati. Sul versante applicativo la Corte, in svariate occasioni, ha chiarito la natura giuridica delle cause di limitazione dell'elettorato passivo, rilevando come le stesse non esprimano finalità "punitive" nei confronti dei soggetti interessati, bensì debbano intendersi piuttosto quali strumenti idonei a salvaguardare il buon andamento e l'onorabilità delle istituzioni cui tali soggetti appartengono, in uno al corretto esercizio del diritto di voto (art. 48 Cost.)[9].

Si tratta, pertanto, di soluzioni elaborate a presidio dell'interesse generale e del corretto funzionamento delle istituzioni pubbliche, che guardano prioritariamente alle cariche elettive piuttosto che ai soggetti chiamati a ricoprirle[10].

Per tale ordine di motivi, a prescindere dagli effetti che sono destinate a produrre sulla sfera degli interessati, le misure previste dalla disciplina in esame, più che come sanzioni *tout court*, vanno intese piuttosto quali «cause ostative» all'accesso verso le sedi della rappresentanza politica[11].

Nonostante le diffuse critiche volte alla struttura ed al contenuto di tale impianto normativo[12], si può affermare, nella prospettiva dell'art. 2 Cost.[13], che le soluzioni legislative considerate –

---

[9] Cfr. Corte cost., sent. n. 132 del 15 maggio 2001: «[…] Le fattispecie di "incandidabilità", e quindi di ineleggibilità […] si collocano su un piano diverso, quanto a ratio giustificativa, rispetto a quello delle pene, principali ed accessorie. Esse non rappresentano un aspetto del trattamento sanzionatorio penale derivante dalla commissione del reato, e nemmeno una autonoma sanzione collegata al reato medesimo, ma piuttosto l'espressione del venir meno di un requisito soggettivo per l'accesso alle cariche considerate».

[10] Come può evincersi, d'altronde, dalla relativa legge delega n. 190/2012 rubricata, non a caso, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», sottolineando così le reali finalità che avevano ispirato l'intervento legislativo. Sul rapporto tra il d.lgs. n. 235/2012 e la legge n. 190/2012, si vedano le considerazioni critiche di A. RACCA, *Problematiche costituzionali del nuovo regime dell'"incandidabilità"*, cit., 5 ss.

[11] Per un approfondimento sulla giurisprudenza costituzionale in relazione alle cause ostative all'esercizio del diritto di elettorato passivo, cfr. E. GRIGLIO, *La giurisprudenza costituzionale in materia di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità*, in G. MELONI (a cura di), *I sistemi di ineleggibilità e incompatibilità ai differenti livelli rappresentativi: profili normativi e orientamenti giurisprudenziali*, Rapporto di ricerca Luiss Guido Carli – UPI – Formez – FormAutonomie, Roma, 2007, 71 ss.

[12] La sostanziale assonanza dei reati disciplinati al Capo III e IV del decreto in commento è stata interpretata, nel panorama dottrinale, in termini piuttosto critici, rilevando che la scelta del legislatore di «duplicare» la stessa disciplina per «livelli di governo» differenti costituisca una lesione del «principio di semplificazione legislativa». Sul punto, cfr. A. RACCA, *Problematiche costituzionali del nuovo regime dell'"*incandidabilità, cit., 14 ss. (in linea con le osservazioni espresse sul punto da A. PORRO, *Cambia forma (ma non sostanza): la incandidabilità per regioni ed enti locali*, in *Quad. Cost*., II, 2013, 414 ss.)

contemplando ipotesi (seppur qualificate e del tutto ragionevoli) di sacrificio della posizione del singolo[14] – si inseriscano pienamente nella direzione della tutela della dimensione collettiva e della fondamentale vocazione solidaristica perseguite dall'ordinamento.

3. Il concreto bilanciamento degli interessi e l'individuazione del giudice

Alla natura giuridica delle situazioni considerate è, inoltre, correlata – come si avrà modo di osservare *infra* – la questione legata alla presunta retroattività della disciplina (già affrontata dalla Consulta in occasione della richiamata sentenza n. 236/2015, e alla quale saranno dedicati alcuni cenni funzionali soprattutto all'inquadramento della vicenda che sarà esaminata nel par. 5), che è da ritenersi esclusa per norme aventi carattere sanzionatorio ai sensi del principio affermato dal secondo comma dell'art. 25 Cost.

L'aspetto che ha suscitato maggiori critiche in relazione alle misure previste dalla cd. "legge Severino" concerneva, infatti, il carattere retroattivo delle stesse (evidenziato sin dalle sue prime occasioni di applicazione)[15], in relazione all'art. 25, co. 2, Cost.[16] e all'art. 7 CEDU (sotto il profilo della violazione del principio di irretroattività, *nulla poena sine lege*), nonché all'art. 27, co. 2 e 3 Cost. e all'art. 6 CEDU (sotto i profili della violazione del principio della presunzione di non colpevolezza e della finalità rieducativa della pena, con particolare riferimento alle ipotesi di

---

13 Si aderisce, pertanto, alla ricostruzione che tende a qualificare la disposizione quale «fonte suprema di doveri cui gli eletti sono assoggettati in misura ancora maggiore degli altri cittadini». In argomento, cfr. L. LONGHI, *Il caso de Magistris*, cit., 9.

14 Come avviene nel caso della misura cautelare della sospensione prevista ai sensi dell'art. 11, co. 1, lett. a) d.lgs. n. 235/2012 che, a maggior ragione in quanto avente carattere cautelare e non sanzionatorio, determina, negli effetti concreti, un sacrificio della posizione del singolo, giustificata proprio dall'esigenza di preservare il corretto funzionamento dell'istituzione. L'incandidabilità ai sensi dell'art. 10 d.lgs. cit. costituisce, a sua volta, una misura ancor più restrittiva – sebbene, come osservato, non rivesta un prevalente carattere sanzionatorio – in quanto opera *ex ante*, precludendo la partecipazione alle competizioni elettorali ivi considerate (elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali).

15 In occasione del voto sulla decadenza da senatore di Silvio Berlusconi nel novembre 2013.

16 Sull'argomento, si veda I. NICOTRA, *La problematica legittimità costituzionale della decadenza dal mandato parlamentare per i reati commessi prima della entrata in vigore della "Legge Severino"*, in www.confronticostituzionali.eu, 26 settembre 2013; nonché S. LIETO, *Un'ordinanza di rimessione per il decreto Severino: «tanto tuonò che piovve!»*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 25 novembre 2014.

sospensione *ex* art. 11 d.lgs. n. 235/2012, anche in relazione a presunte disparità di trattamento tra le categorie disciplinate)[17].

Tuttavia, l'esclusione del carattere sanzionatorio concernente le misure in parola, sulla quale la Consulta ha avuto modo di pronunciarsi nella richiamata sentenza, ha reso l'impianto normativo impermeabile a censure concernenti la presunta lesione del co. 2 dell'art. 25 Cost.

Dal corretto inquadramento giuridico delle misure previste dalla cd. "legge Severino" è stata altresì chiarita, inoltre, la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie che scaturiscono dall'applicazione delle stesse, come emerge dalla ricostruzione effettuata dalla Consulta in relazione alla «natura ricognitiva» e non costitutiva[18] del provvedimento prefettizio *ex* art. 11, co. 5 d.lgs. n. 235/2012[19] (dal quale deriva un certo «automatismo» nell'applicazione, implicando una sostanziale compressione dei margini di discrezionalità dell'autorità competente), che ha consacrato – come testimoniato altresì dagli sviluppi giurisprudenziali successivi[20] – la giurisdizione del giudice ordinario in relazione ai casi di limitazione del diritto di elettorato passivo, riconoscendone la natura di diritto soggettivo[21].

---

17 Sul punto, si veda F.S. MARINI, *La "legge Severino" tra le Corti*, cit., 11 ss.

18 Cfr. Corte cost., sent. n. 236 del 19 novembre 2015, punto 3.2 Cons. dir., in aderenza agli orientamenti espressi in precedenza in relazione alla natura delle cause ostative all'esercizio del diritto di elettorato passivo: cfr. *ex plurimis* sentt. nn. 118 del 31 marzo 1994 e 407 del 29 ottobre 1992. In caso contrario, il carattere costitutivo (e, dunque, non meramente ricognitivo) del provvedimento avrebbe configurato una situazione di interesse legittimo con la conseguente giurisdizione del giudice amministrativo. Sul punto, cfr. L. LONGHI, *Il caso de Magistris*, cit., 3.

19 Ai sensi dell'art. 11, co. 5 cit., «a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina». Pertanto, è dal tenore letterale stesso della disposizione che può evincersi il carattere dichiarativo della misura evidenziato dalla Consulta nella richiamata sentenza.

20 Sul punto, si vedano, *ex plurimis*, Cass. SS.UU., ord. n. 13403 del 26 maggio 2017 e ord. n. 3058 del 17 febbraio 2016, che hanno affermato come la giurisdizione relativa a diritti soggettivi perfetti (quale, appunto, l'elettorato passivo) sia riservata al giudice ordinario, essendo la stessa del tutto disancorata dalla spendita di potere pubblico da parte dell'autorità amministrativa e non comportando, di conseguenza, valutazioni in ordine alle modalità di estrinsecazione del pubblico potere.

21 Sulla configurazione del diritto ad essere eletti a cariche pubbliche elettive quale «diritto soggettivo perfetto», si v. C. DE CESARE, *Incompatibilità ed ineleggibilità parlamentari*, in *Enc. giur*., vol. XVI, 1989, 2, e G. FERRARI, *Elezioni* (Teoria generale), in *Enc. dir*., vol. XIV, Milano, 1965, 607 ss. Addirittura, un risalente indirizzo dottrinale (S. FURLANI, voce *Elettorato passivo*, in *Noviss. Dig. it*., VI, Torino, 1975, 453 ss.) escludeva l'esistenza di un vero e proprio diritto elettorale passivo, considerando più semplicemente la capacità giuridica di essere eletto in presenza di requisiti di legge, dando al concetto un rilievo certamente minore rispetto al diritto di voto *ex* art. 48 Cost. Tale argomento acquista rilievo, se si tiene conto, ad esempio, del fatto che l'art. 51 Cost. va letto in collegamento con gli artt. 65 e 122 Cost. che prevedono delle ipotesi qualificate di limitazione dell'elettorato passivo, essendo richiesta la sussistenza di precisi requisiti oggettivi (o, se si preferisce, l'assenza di requisiti negativi qualificati) per l'accesso alle cariche pubbliche. Tale ricostruzione, che considera l'elettorato passivo come una *situazione* giuridica piuttosto che come un diritto vero e proprio, sebbene sia da ritenersi minoritaria, consente oggi di inquadrare nella giusta prospettiva il bilanciamento presupposto dalla normativa in esame e la natura giuridica delle misure che essa contempla.

Il parziale sacrificio del diritto di elettorato passivo a vantaggio di altri diritti costituzionalmente rilevanti (aventi ad oggetto, come osservato, la sfera dell'interesse generale) ha costituito un *leitmotiv* del dibattito costituzionale degli ultimi anni, anche fuori dal campo di applicazione della "legge Severino": si pensi alle limitazioni alla partecipazione alla politica attiva previste, ai sensi dell'art. 98, co. 3 Cost., per particolari categorie di cittadini, quali, ad esempio, i magistrati, sulle quali si è recentemente pronunciata la Consulta nella sentenza n. 170/2018, in occasione del c.d. caso Emiliano[22].

Tale circostanza, apparentemente fuori tema rispetto al *focus* del presente contributo, vale tuttavia ad evidenziare, ancora una volta, il carattere potenzialmente "cedevole" di tale diritto e a collocare nella giusta prospettiva le soluzioni normative individuate dal legislatore, la cui applicazione presuppone una complessa attività di bilanciamento in astratto tra istanze contrapposte ugualmente meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento, ovverosia i diritti politici, da un lato, e la tutela del buon andamento della pubblica amministrazione, dall'altro[23].

4. La tutela dell'immagine e dell'affidabilità della p.a.

Ferma restando l'impossibilità di dipanare in termini astratti il nodo di cui sopra, sembra pacifico che il d.lgs. n. 235/2012 sia approdato ad una soluzione piuttosto ragionevole in termini di tutela dell'immagine e dell'affidabilità dello Stato-amministrazione, tenuto conto altresì della natura non sanzionatoria delle misure ivi contemplate.

In particolare, quando si parla di immagine – o, in taluni casi, di prestigio[24] – della pubblica amministrazione e delle cariche elettive, risulterebbe piuttosto irragionevole soffermarsi sul carattere apparentemente *esteriore* di tali concetti, nella convinzione che possano costituire valori

---

22 In argomento, cfr. G.E. POLIZZI, *Il "caso Emiliano". I nodi ancora irrisolti del divieto di iscrizione ai partiti politici dopo la sentenza n. 170 del 2018*, in *Osservatorio AIC*, n. 3/2018; L. LONGHI, *Il divieto di iscrizione a partiti politici per i magistrati collocati fuori ruolo per motivi elettorali. Riflessioni a margine del cd. caso Emiliano*, in *Osservatorio AIC*, n. 3/2018; G. SOBRINO, *Magistrati "in" politica: dalla Corte Costituzionale un forte richiamo all'indipendenza (ed alla sua immagine esteriore)*, in *Quad. cost*., n. 4/2018; S. CURRERI, *Le "convergenze parallele" tra diritto del magistrato ad assumere cariche politiche e divieto di iscrizione e militanza partitica*, in *Studium iuris*, n. 2/2019.

23 Cfr. Corte cost., sent. n. 236 del 19 novembre 2015, punto 4.3.2 Cons. dir.

24 Tra le più recenti, cfr. Corte cost., sent. n. 168 del 9 luglio 2019.

"minori" o recessivi rispetto ad altri di maggiore rilievo. Difatti, ciascuno di essi deve ritenersi pienamente riconducibile all'art. 97 Cost., nell'ottica – assolutamente sostanziale e, quindi, tutt'altro che esteriore – del buon andamento e della legalità dell'azione amministrativa, declinati anche sul versante della tutela della credibilità delle istituzioni agli occhi dei cittadini.

La normativa in questione, dunque, recependo il "disvalore etico" di certe condotte, persegue la tutela del buon andamento dell'amministrazione, nella prospettiva, mai abbastanza approfondita, dell'art. 54, co. 2 Cost., richiamata diffusamente dalla Corte attraverso la sentenza n. 236/2015. Si tratta, cioè, di valorizzare al massimo grado la «disciplina» e l'«onore» richiesti dalla disposizione richiamata a coloro che ricoprono funzioni pubbliche, non potendosi ammettere in alcun modo ombre sull'operato delle istituzioni cui essi appartengono[25].

---

25 Il richiamo al combinato disposto delle norme indicate emerge altresì dalla citata sent. n. 36 del 6 marzo 2019 della Corte costituzionale, ove i Giudici hanno dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, co. 1, lett. *a)* del d.lgs. n. 235 del 2012, sollevata dal Tribunale di Lecce in relazione agli artt. 1, co. 2, 2, 3, 48 e 51, co. 1, della Cost. Secondo il costrutto argomentativo del giudice *a quo*, la norma censurata avrebbe dovuto trovare campo applicativo in riferimento a «situazioni che sopravvengono dopo l'elezione o la nomina» dell'interessato, in quanto l'applicabilità della misura della sospensione a seguito di sentenze non definitive di condanna «intervenute prima dell'elezione», avrebbe determinato una alterazione della «libera concorrenza elettorale dal lato passivo», pregiudicando di conseguenza la «libera scelta del cittadino elettore dal lato attivo». La Consulta, ripercorrendo un percorso già tracciato in precedenza (il riferimento è, in particolare, alle sentt. nn. 141 del 1996 e 276 del 2016, diffusamente richiamate), ha chiarito che «le vicende penali precedenti l'elezione non restano irrilevanti, dovendo esse, al pari di quelle successive, far scattare la sospensione» ribadendo, pertanto, la natura dell'istituto della sospensione quale «strument[o] di prevenzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione», volto a salvaguardare l'«onorabilità» e il buon andamento di quest'ultima, a tutela degli interessi costituzionali protetti dagli artt. 54 e 97 Cost. (cfr. Corte cost., sent. n. 36 del 2019 cit., punto 4 ss. del Cons. dir.; sui commenti relativi alla decisione *de qua*, si rinvia agli studi segnalati alla nt. n. 2 del presente lavoro). Come rilevato altresì dal giudice amministrativo, la sospensione dalla carica va intesa come uno «strumento cautelare», predisposto al fine di allontanare dall'esercizio di determinate funzioni pubbliche coloro che, avendo riportato una condanna penale sia pur non definitiva, presentano «un apprezzabile rischio di esercitarle in modo illecito o comunque contrario al pubblico interesse» (C.d.S., III, sent. n. 730 del 14 febbraio 2014). Ed è su tali fondamenta che la Consulta ha edificato la propria decisione, recependo il disvalore etico delle condotte legate alla misura inibitoria in commento legittimandone, di conseguenza, l'applicazione anche in riferimento a vicende penali precedenti l'intervenuta investitura popolare del condannato. Nella pronuncia in commento sembrano essersi coagulate, pertanto, le risultanze del complessivo percorso della giurisprudenza costituzionale in *subiecta materia*, teso ad incardinare le misure previste dal d.lgs. n. 235 del 2012 nell'alveo degli strumenti che il legislatore ha predisposto a presidio dell'interesse pubblico (e tanto rileva il fatto che, per quei soggetti protagonisti di una peculiare fenomenologia criminosa, opera il regime di preclusione alla partecipazione ad una competizione elettorale, nonché – in caso di partecipazione alla stessa, con conseguente elezione – l'automatica privazione della titolarità della carica, al fine di evitare che l'apparato gestionale dell'ente possa risultare compromesso), giustificando pertanto la rigorosa disciplina consolidatasi nel tempo, considerata in linea con la primaria esigenza di tutelare gli interessi della collettività locale, da intendersi come «interessi fondamentali dello Stato». Sulla *ratio* sottesa alle misure previste dal d. lgs. n. 235 del 2012, e le relative perplessità in ordine alla tendenza tesa a «depotenziare le finalità di prevenzione», dando prevalenza alla «prosecuzione del mandato elettivo» in caso di contestazione giudiziaria della legittimità del provvedimento di sospensione dalla carica, cfr. L. BUSCEMA, *Orgoglio e pregiudizio (penale) in tema di elettorato passivo. Riflessioni a margine del caso de Magistris*, in *Rivista AIC*, n. 1/2015, 44 ss.

D'altronde, non è un caso che – quasi a ribadire lo stretto collegamento che, in questa materia, unisce dimensione etica e dimensione giuridica – l'incarico pubblico venisse anticamente qualificato come *munus*[26] (che si può tradurre anche come «dono») e che la carriera politica venisse denominata *cursus honorum* (con un richiamo, dunque, all'elemento dell'onore ravvisabile nell'art. 54 cit.).

Anche su questi principi – e sugli strumenti giuridici individuati in concreto dal legislatore per garantirne l'effettività – si basa il rapporto di *fiducia* tra cittadini ed amministrazione o, se si preferisce, quell'indispensabile saldatura tra Stato-comunità e Stato-apparato che la nostra architettura costituzionale presuppone e che costituisce il senso profondo della rappresentanza democratica sin dall'art. 1 Cost.

Tuttavia, nei casi concreti che emergono nella scena pubblica, le situazioni giuridiche che vengono in rilievo si rivelano multiformi e piuttosto variegate, ben potendo emergere aspetti differenti a seconda delle singole vicende considerate.

5. Osservazioni conclusive alla luce di una recente pronuncia

Assai di frequente, l'opposizione in sede giurisdizionale avverso le misure previste dalla cd. "legge Severino" è stata accompagnata – in una misura calibrata al prestigio dell'incarico ricoperto dai soggetti interessati – da una marcata attenzione dei *media* sulle valutazioni politiche di questi ultimi, che ha prevalso largamente sugli aspetti tecnico-giuridici relativi agli istituti illustrati.

Probabilmente, la spettacolarizzazione della politica cui si è assistito negli ultimi decenni – complice anche la progressiva affermazione, nel panorama partitico, del fenomeno della «personalizzazione»[27] – ha contribuito ad alimentare nell'opinione pubblica tale equivoco e a risolvere l'antinomia nella direzione opposta a quella considerata dal legislatore, ovvero dimostrando maggiore sensibilità agli interessi dei singoli e alle limitazioni del diritto di elettorato

---

26 Cfr. L. BUSCEMA, *Orgoglio e pregiudizio (penale) in tema di elettorato passivo*, cit., 26 ss.

27 Sulla «spettacolarizzazione» e «personalizzazione» della comunicazione politica, che ha contribuito alla progressiva emersione, nello scenario politico, del "partito personale" (benché si tratti, tuttavia, di dinamiche collegate ma non strettamente coincidenti), cfr. M. CALISE, *Il partito personale*, Roma-Bari, 2000; ID., *Il partito personale. I due corpi del leader*, Roma-Bari, 2010. Tra gli studi più recenti, cfr. S. STAIANO (a cura di), *Nella rete dei partiti. Trasformazione politica, forma di governo, network analysis*, Napoli, 2014.

passivo imposte a questi ultimi dall'ordinamento, come se la politica (nell'accezione alta di *res publica*) fosse incentrata sui suoi *protagonisti* e non, invece, sui cittadini, nella prospettiva espressa dall'art. 1 Cost.

Proprio la valorizzazione dei doveri costituzionali e, in particolare, dell'endiadi «disciplina ed onore» contenuta nel secondo comma dell'art. 54 Cost., potrebbe costituire una risposta efficace ai problemi che sono stati affrontati in questa sede, essendo richieste ai soggetti cui sono affidate funzioni pubbliche maggiori «virtù civiche» e responsabilità politiche[28].

D'altronde, una conferma dello *status* giuridico[29] differenziato rivestito da tali categorie di cittadini proviene dall'obbligatorietà del giuramento che sono chiamati a prestare all'atto dell'assunzione delle funzioni, che vale a consacrare e rinsaldare l'impegno giuridico e morale ad esse correlato (nonché, ad un livello diverso, anche dalle limitazioni previste ai sensi del terzo comma dell'art. 98 Cost., cui si è fatto cenno nelle pagine che precedono).

Si può affermare, dunque, che l'ambito giuridico dei doveri (con riferimento particolare a quelli previsti dal combinato disposto degli artt. 54 e 2 della Costituzione) offra la copertura costituzionale e la chiave interpretativa più pertinente per riuscire a comprendere lo spirito della normativa in esame, non potendosi ammettere che la legalità e il buon andamento dell'amministrazione cedano dinanzi ad una istintiva visione del principio democratico, secondo la quale, ad esempio, l'applicazione delle misure previste dal d.lgs. n. 235/2012 comporterebbe un sovvertimento della volontà popolare[30].

Anche successivamente alla sentenza n. 236/2015, la disciplina delle incandidabilità non ha mancato di far discutere gli addetti ai lavori, considerato anche il clamore mediatico – in ambito locale o nazionale – delle vicende giudiziarie che coinvolgono gli eletti.

---

28 In questo senso, si vedano le condivisibili osservazioni di V. PUPO, *op. ult. cit*., 16.

29 Da intendersi proprio nel senso tecnico di complesso di diritti e doveri inerenti ad un determinato soggetto.

30 D'altronde, le fattispecie tipizzate previste dalla legge Severino possono anche essere interpretate, *a contrario*, come ipotesi di "tradimento" della volontà degli elettori e del loro legittimo affidamento sulla moralità degli eletti. Del resto, il principio democratico, fin dall'art. 1 Cost., non si incardina unicamente nell'esercizio del diritto di voto e della rappresentanza, dando vita, piuttosto, la nostra Costituzione ad un complesso circuito democratico, ispirato ad una logica pluralista. Considerazioni di particolare interesse, sul punto, sono state espresse altresì dalla Consulta nella citata sent. n. 36 del 2019, laddove è stato posto l'accento sulle «esigenze di garanzia» del corpo elettorale, rilevando come l'intervenuta elezione di un soggetto condannato in via non definitiva non vale a delegittimare l'esigenza di una «tutela oggettiva dell'ente territoriale», anche a seguito di un «"atto di fiducia"» nei confronti del candidato da parte dell'elettorato (cfr. Corte cost., sent. n. 36 del 2019 cit., punto 4.1 Cons. dir.).

Da ultimo, si segnala la decadenza di un Sindaco neoeletto ai sensi dell'art. 143, co. 11, d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) per effetto del passaggio in giudicato della sentenza che ne aveva sancito l'incandidabilità[31]. In tale circostanza, i giudici hanno (curiosamente) ancorato il provvedimento inibitorio alla sola ipotesi di incandidabilità "sopravvenuta"[32] prevista dall'art. 143, co. 11 del T.U.E.L., obliando il richiamo alla disciplina prevista dall'art. 10 del d.lgs. n. 235/2012, concernente la decadenza.

A ben vedere, tuttavia, si tratta di discipline diverse per quanto attiene ai presupposti e ai rispettivi ambiti di applicazione (configurando l'art. 143, co. 11 T.U.E.L. una causa di c.d. «incandidabilità civile»)[33], ma del tutto affini in relazione agli effetti che sono idonee a produrre nella sfera degli interessati, potendosi far valere per entrambi i regimi giuridici il medesimo ordine

[31] Il Sindaco dichiarato decaduto a ridosso delle operazioni conclusive della competizione elettorale comunale risalente a maggio 2019, aveva dato causa con la propria condotta ad uno scioglimento del Consiglio comunale (nel 2011) ai sensi del primo comma del medesimo articolo, con conseguente incandidabilità per il successivo turno elettorale. Sul punto, si v. Trib. Nocera Inf., I Sez. Civ., ord. 9.10.2019 (resa nel giudizio recante R.G. n. 4472/2019), ove i giudici hanno sancito l'incandidabilità del primo cittadino in virtù della decisione n. 15725/2019 della Suprema Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricorso proposto dallo stesso avverso la sent. n. 31/2014 resa dalla Corte di Appello di Salerno, determinandone così il passaggio in giudicato. Nel giudizio di secondo grado, era stato respinto il reclamo contro la decisione del Tribunale di Nocera Inferiore relativa alla declaratoria di incandidabilità, *ex* art. 143 co. 11 T.U.E.L., nei confronti dell'ex-amministratore il quale, fino al 1 settembre 2011 – data di scioglimento del Consiglio comunale – era Sindaco in carica.

[32] Si può parlare di incandidabilità sopravvenuta o, più correttamente, del sopravvenuto accertamento della condizione soggettivamente ostativa alla partecipazione alla consultazione elettorale, ovverosia l'incandidabilità di cui all'art. 143, co. 11, T.U.E.L., ai sensi del quale «[f]atta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo [ovvero in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, n.d.a.] non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile».

[33] Come rilevato dal Trib. Nocera Inf., ord. cit., 6, rilevando che tale disciplina «[…] in nulla diverge dall'incandidabilità "penale" di cui all'art. 10 ed 11 della Legge Severino […] atteso comunque come entrambe, per essere operative, necessitano di un accertamento da rendersi in via definitiva, onde le stesse possono definirsi sopravvenute quanto all'accertamento definitivo e reso con sentenza passata in giudicato […] ma originarie quanto al venire meno, *ex post*, di un requisito soggettivo che avrebbe dovuto sussistere *ex ante*, al fine di poter partecipare alle competizioni elettorali». In argomento, cfr. altresì T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, sent. n. 2005 del 15 ottobre 2012, rilevando che la disposizione in parola prevede una «particolare ipotesi di responsabilità "dirigenziale", applicabile ad ampio spettro sia ai dirigenti che ai membri degli organi elettivi degli enti locali disciolti. Tuttavia, lungi dal trattarsi di una responsabilità "automatica", essa deve essere oggetto di accertamento in via definitiva da parte degli organi giurisdizionali a ciò preposti, in quanto sfocia nella sanzione della "incandidabilità" […], impingendo quindi nella sfera soggettiva più intima dei candidati, in quanto ha ad oggetto il diritto di elettorato passivo, che, come è noto, è un diritto costituzionalmente garantito».

di considerazioni sviluppato nei paragrafi che precedono (in particolare, in ordine alla natura della situazione giuridica soggettiva ed alla giurisdizione del giudice ordinario).

D'altronde, i principî costituzionali osservati in sede di analisi del d.lgs. n. 235/2012 possono ritenersi validi anche per l'art. 143, co. 11 T.U.E.L., rispondendo entrambe in astratto a finalità di tutela del buon andamento della pubblica amministrazione[34].

In altri termini, ciò che distingue le due discipline è l'ambito e i presupposti di applicazione[35] più che la *ratio legis*, che appare sostanzialmente omogenea.

Nel recente caso surrichiamato, i giudici hanno fondato il proprio *iter* argomentativo sul combinato disposto degli artt. 54 e 97 Cost., considerati alla stregua di facce della stessa medaglia[36],

---

34 In particolare, per quel che concerne l'incandidabilità *ex* art. 143, co. 11, T.U.E.L. il Consiglio di Stato ha chiarito che l'esito positivo del relativo giudizio civile, dal quale emerge l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura inibitoria nei confronti degli amministratori locali, risulta «ininfluente» sul giudizio amministrativo relativo allo scioglimento dell'ente, in quanto in tale circostanza assumono rilievo «una pluralità differenziata e circostanziata di elementi indiziari anche diversi da quelli esaminati nel giudizio di cui all'art. 143, comma 11, del d. lgs. n. 267 del 2000» (cfr. *in terminis* C.d.S., III, sent. n. 3170 del 28 giugno 2017). Il sindacato del giudice amministrativo sulla misura dissolutoria dell'ente, infatti, consiste nell'accertamento degli elementi «concreti, univoci e rilevanti» dai quali emergano «collegamenti diretti o indiretti» degli amministratori locali con la criminalità organizzata (cfr. art. 143, co. 1, T.U.E.L.): tali elementi, come sancito da granitica giurisprudenza amministrativa, devono essere valutati «non atomisticamente», bensì «nel loro insieme», in quanto soltanto «dal loro esame complessivo» può ragionevolmente desumersi la concreta «vicinanza» tra l'organo politico democraticamente eletto ed il crimine organizzato (cfr., *ex plurimis*, C.d.S., IV, sentt. nn. 1573 del 6 aprile 2005; 1004 del 2 marzo 2007; 2615 del 24 aprile 2009; C.d.S., VI, sentt. nn. 6040 del 26 novembre 2007; 9323 del 21 dicembre 2010). L'introduzione di siffatti parametri, pertanto, risponde all'esigenza di ancorare lo scioglimento della compagine consiliare ad elementi comprovanti un «assoggettamento dell'ente a logiche extra-istituzionali, pericolosamente contigue alla criminalità», tali da giustificare «l'intervento più penetrante dello Stato» a discapito del «rispetto della volontà popolare espressa con il voto e l'autonomia dei diversi livelli di governo garantita dalla Costituzione» (C.d.S., VI, sent. n. 1490 del 15 marzo 2010; C.d.S., III, sentt. nn. 4792 del 19 ottobre 2015; 197 del 20 gennaio 2016). La complessità di tale accertamento rende, pertanto, di palmare evidenza come le valutazioni del giudice civile relative all'accertamento dell'incandidabilità degli amministratori locali, non possano incidere, in misura determinante, sul giudizio concernente lo scioglimento del Consiglio comunale (C.d.S., III, sent. n. 3170 del 2017 cit.).

35 In particolare, l'esame delle misure previste dall'art. 143 del T.U.E.L. (inteso nel suo complesso e, quindi, non solo l'incandabilità di cui al co. 11, ma altresì i provvedimenti previsti dal co. 5 in riferimento al personale dipendente dell'ente, laddove è previsto che «[q]ualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi [concreti, univoci e rilevanti] di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provvedimento utile a *far cessare immediatamente il pregiudizio in atto* e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente […]»), dimostra come il legislatore si sia orientato verso soluzioni tese a «ripristinare senza indugio la legalità violata», seppur attraverso il ricorso ad una «misura straordinaria» di carattere «tutorio». Quest'ultima, così come rilevato altresì dalla Consulta (cfr. sent. n. 182 del 23 giugno 2014), costituisce un «att[o] dell'amministrazione centrale dello Stato» finalizzato a «soddisfare interessi che trascendono quelli delle comunità locali […] ed attengono alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza». In argomento, cfr. M. NOCCELLI, *I più recenti orientamenti della giurisprudenza sulla legislazione antimafia*, in *Giust. amm*., 2018. Sul concetto di "ordine pubblico", inteso come «bene superiore, inerente al sistema costituzionale e tale da costituire limite insuperabile all'esercizio di tutti i diritti costituzionalmente garantiti», cfr. A. CIANCIO, *Lo scioglimento dei consigli comunali per motivi di inquinamento da criminalità organizzata nella giurisprudenza costituzionale*, in *Giur. it*., 1996, IV, 20 ss.

dando prevalenza all'interesse della pubblica amministrazione a non avere, tra i propri funzionari, soggetti che siano stati colpiti da pronunce di incandidabilità e che, conseguentemente, ne offendano il decoro e la credibilità[37].

Atteso che l'accertamento in via definitiva della condizione di incandidabilità dell'eletto è avvenuto prima della conclusione del turno elettorale (che, come noto, si esaurisce all'atto di proclamazione degli eletti), con la decisione in commento il giudice ha sancito l'immediata applicazione della misura all'operazione elettorale in corso, quest'ultima configurata quale «turno elettorale successivo allo scioglimento» di cui al citato art. 143, co. 11 T.U.E.L. Per effetto della modifica intervenuta ad opera del d.l. n. 113/2018 (convertito con modificazioni dalla legge n. 132/2018), tale misura è stata estesa a «due turni elettorali»[38].

L'inasprimento della misura prevista dall'art. 143, co. 11 del T.U.E.L. per effetto della novella del 2018 consentirebbe, tuttavia, di muovere qualche rilievo in relazione al rischio di un concreto slittamento della disciplina verso esiti sanzionatori[39] (peraltro già evidenziati dalla giurisprudenza amministrativa in più occasioni)[40], soprattutto se intesa quale «rimedio di *extrema ratio*»[41] conseguente al verificarsi della misura dissolutoria prevista al primo comma della medesima disposizione[42].

---

36 In relazione ai doveri in capo agli amministratori pubblici ai sensi dell'art. 54, co. 2, Cost., al fine di garantire il «buon andamento e l'imparzialità» della p.a. Cfr. Trib. Nocera Inf., ord. cit., 14.

37 Ivi, 15.

38 L'art. 28 del d.l. n. 113 del 2018, oltre ad aver esteso la durata della misura a due turni elettorali, ne ha anche ampliato l'ambito di applicazione, includendovi altresì (oltre alle elezioni degli organi politici degli enti sub-statali, già previste in precedenza) le elezioni per la Camera dei Deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo. Per un commento, cfr. M. MAGRI, *Lo scioglimento dei comuni per mafia dopo il "decreto sicurezza"*, in *Giorn. dir. amm*., n. 3/2019, 86 ss.

39 Esiti che dovrebbero essere radicalmente esclusi proprio dalla natura giuridica delle cause di limitazione del diritto di elettorato passivo.

40 In alcuni casi, ben prima dell'introduzione del cd. "decreto sicurezza": sul punto, cfr. C.d.S., Sez. III, sent. n. 5782 del 7 dicembre 2017 e n. 3170 del 28 giugno 2017 e, più di recente, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, sentt. nn. 2327 del 2 marzo 2018; 3542 del 29 marzo 2018; 1381 del 3 febbraio 2020, rilevando che «[…] lo scioglimento del Consiglio comunale prescinde dall'accertamento di responsabilità di singoli soggetti ed è rimedio attraverso il quale il legislatore ha inteso ovviare ad una condizione patologica dell'ente nel suo complesso. […] L'unico provvedimento al quale si potrebbe quindi semmai riconoscere natura sanzionatoria, è, invece, quello, diverso, ex art. 143, co. 11 TUEL, con il quale viene decretata l'incandidabilità ed il quale è adottabile nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili dello scioglimento».

41 Così come emerge un orientamento, piuttosto recente, espresso dalla Corte Cass., Sez. I, sent. n. 19020 del 31 luglio 2017 (richiamando il precedente delle SS.UU., n. 1747 del 30 gennaio 2015).

42 Seppur non configurandosi quale «conseguenza automatica» della stessa, atteso che l'accertamento della condizione di incandidabilità richiede «una valutazione delle singole posizioni in nome del diritto costituzionale all'elettorato passivo, per verificare che collusioni o condizionamenti abbiano determinato una cattiva gestione della

Quest'ultima, come noto, riveste «carattere straordinario»[43] poiché sacrifica il principio della democrazia rappresentativa per «superiori ragioni di ordine pubblico», che devono tuttavia prevalere «entro precisi limiti *spaziali* e *temporali*»[44]: di conseguenza, l'estensione dell'ambito di applicazione e della durata dell'incandidabilità prevista dal novellato art. 143, co. 11, T.U.E.L.[45] potrebbe apparire, in qualche misura, piuttosto sproporzionata rispetto alla *ratio* sottesa alla disciplina alla quale risulta ancorata.

Il recente caso che si è avuto modo di osservare in questa sede rappresenta, quindi, una delle prime occasioni applicative della disciplina della incandidabilità per come è andata configurandosi nel corso del tempo. Non è da escludere che nel prossimo futuro la giurisprudenza possa tornare ad occuparsene, affrontando i diversi profili implicati dal quadro normativo in vigore, piuttosto complesso e disarticolato.

---

cosa pubblica». Sul punto, cfr. da ultimo T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, sent. n. 1381 del 3 febbraio 2020; nonché, *ex plurimis*, Corte Cass., Sez. I, sent. n. 516 dell'11 gennaio 2017.

43 Così come sancito dalla Corte costituzionale, sent. n. 103 del 19 marzo 1993; nonché, *ex multis*, C.d.S., Sez. VI, sentt. nn. 2957 del 13 maggio 2010; 1547 del 10 marzo 2011; Sez. III, sent. n. 727 del 14 febbraio 2014.

44 Cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, sent. n. 8670 del 7 ottobre 2013 (corsivo aggiunto), e i numerosi precedenti ivi richiamati.

45 Peraltro, non può tacersi la sostanziale "ambiguità" della disposizione in commento, laddove non risulta chiaro se l'inciso «dato causa allo scioglimento» si riferisca soltanto ad un ruolo di effettivo coinvolgimento degli amministratori locali con la criminalità organizzata, oppure integri altresì ipotesi relative alla carente efficacia delle misure repressive di contrasto alla stessa. Sul punto, tuttavia, è intervenuto ancora una volta il giudice a dipanare tale nodo interpretativo, rilevando che per la dichiarazione di incandidabilità «[…] non occorr[e] che la condotta dell'amministratore integri gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa o concorso esterno nella stessa, ma solo che egli sia stato in colpa nella gestione della cosa pubblica, aperta a pressioni ed ingerenze delle associazioni criminali operanti sul territorio» (Corte Cass., Sez. I, sent. n. 15038 dell'8 giugno 2018).

Legittima l'applicazione della c.d. legge Severino in via retroattiva

CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 19 novembre 2015* - Red. de Pretis (le ragioni per le quali la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione della "misura cautelare" della sospensione dalla carica prevista dalla c.d. legge Severino anche a fattispecie di reato realizzatesi prima della sua entrata in vigore; fattispecie relativa al sindaco De Magistris di Napoli), con 9 documenti correlati.

CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 19 novembre 2015 n. 236 - Pres. Criscuolo, Red. de Pretis - (giudizio promosso dal T.A.R. Campania, sez. prima, nel procedimento vertente tra D.M.L. e altro e il Ministero dell'interno – UTG Prefettura di Napoli e altro, con ordinanza del 30 ottobre 2014, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2015; l'ordinanza è stata pubblicata in questa *Rivista*, alla pag. http://www.lexitalia.it/a/2014/29224).

1. Giustizia costituzionale - Questioni di legittimità costituzionale sollevate in via incidentale - Difetto di giurisdizione del giudice remittente - Deve risultare macroscopico affinchè la q.l.c. sia ritenuta inammissibile - Fattispecie in materia elettorale.

2. Elezioni - Sospensione dalla carica elettiva - Prevista dall'art. 11, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (cd. legge Severino) - Non ha natura sanzionatoria ma solo cautelare.

3. Fonti - Principio di irretroattività ex art. 11 delle Disposizioni preliminari al c.c. - Pretesa costituzionalizzazione del principio - Al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 25, secondo comma, Cost. - Insussistenza - Limiti alla possibilità di introdurre norme con efficacia retroattiva - Individuazione.

4. Elezioni - Sospensione dalla carica elettiva - Prevista dall'art. 11, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (cd. legge Severino) - Applicazione della misura anche con riferimento a fattispecie verificatesi prima dell'entrata in vigore di detto decreto legislativo - Non appare irragionevole.

5. Elezioni - Sospensione dalla carica elettiva - Prevista dall'art. 11, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (cd. legge Severino) - Sollevata dal T.A.R. Campania - Napoli in riferimento agli artt. 2, 4, secondo comma, 51, primo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione - Infondatezza.

1. In considerazione dall'autonomia del giudizio incidentale di costituzionalità rispetto a quello principale, discende che, in sede di verifica dell'ammissibilità della questione, la Corte costituzionale può rilevare il difetto di giurisdizione soltanto nei casi in cui questo appaia macroscopico, così che nessun dubbio possa aversi sulla sua sussistenza; la relativa indagine deve, peraltro, arrestarsi laddove il rimettente abbia espressamente motivato in maniera non implausibile in ordine alla sua giurisdizione (1).

2. L'art. 11, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, il quale prevede la sospensione di diritto dalle cariche di coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), dello stesso d.lgs. non ha natura sanzionatoria; la misura in questione, invece, risponde ad esigenze proprie della funzione amministrativa e della pubblica amministrazione presso cui il soggetto colpito presta servizio (2) e, trattandosi di sospensione, costituisce misura sicuramente cautelare (3).

3. La tesi della "costituzionalizzazione" del principio di irretroattività in tutti i casi in cui la Costituzione ponga una riserva di legge per la disciplina di diritti inviolabili è infondata, dato che, al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 25, secondo comma, Cost., le leggi possono retroagire, rispettando una serie di limiti che la Corte costituzionale ha da tempo individuato e che attengono alla salvaguardia, tra l'altro, di fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza, la tutela

dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto e il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (3 bis).

4. Di fronte ad una grave situazione di illegalità nella pubblica amministrazione, non è irragionevole ritenere che una condanna (non definitiva) per determinati delitti (per quanto qui interessa, contro la pubblica amministrazione) susciti l'esigenza cautelare di sospendere temporaneamente il condannato dalla carica, per evitare un "inquinamento" dell'amministrazione e per garantire la "credibilità" dell'amministrazione presso il pubblico, cioè il rapporto di fiducia dei cittadini verso l'istituzione, che può rischiare di essere incrinato dall'"ombra" gravante su di essa a causa dell'accusa da cui è colpita una persona attraverso la quale l'istituzione stessa opera (4). Tali esigenze sarebbero vanificate se l'applicazione delle norme in questione dovesse essere riferita soltanto ai mandati successivi alla loro entrata in vigore.

5. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 4, secondo comma, 51, primo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione - dell'art. 11, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 **(Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della** legge 6 novembre 2012, n. 190**), in relazione all'art. 10, comma 1, lettera *c*), del medesimo decreto legislativo, il quale statuisce che «*sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 10: a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c)*». Infatti, così come la condanna irrevocabile può giustificare la decadenza dal mandato in corso, per le stesse ragioni la condanna non definitiva può far sorgere l'esigenza cautelare di sospendere temporaneamente l'eletto da tale mandato, sicché si deve concludere che la scelta operata dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità non ha superato i confini di un ragionevole bilanciamento degli interessi costituzionali in gioco (5).**

---

(1) Cfr. Corte cost., sentenza n. 241 del 2008; negli stessi termini, *ex plurimis*, sentenze n. 1 del 2014, in questa *Rivista*, pag. http://www.lexitalia.it/a/2014/9211 n. 116 e n. 106 del 2013, *ivi*, pag. http://www.lexitalia.it/a/2013/6551 e pag. http://www.lexitalia.it/a/2013/6432, n. 41 del 2011, *ivi*, pag. http://www.lexitalia.it/a/2011/58451 e n. 81 del 2010, *ivi*, pag. http://www.lexitalia.it/a/2010/44245; ordinanza n. 318 del 2013.

Nella specie è peraltro stato ritenuto irrilevante il fatto che, dopo la pronuncia sul regolamento di giurisdizione, il processo principale sia proseguito presso il giudice ordinario davanti al quale è stato riassunto; né che lo stesso giudice ordinario, pronunciandosi a sua volta in sede cautelare sull'istanza del ricorrente, abbia reiterato la misura cautelare – prima concessa dal giudice amministrativo – in attesa della decisione della questione di costituzionalità già sollevata e pendente.

E' stato rilevato inoltre che, così come l'estinzione del giudizio principale non ha effetti sul giudizio davanti alla Corte costituzionale (art. 18 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale approvate con Deliberazione 7 ottobre 2008, in *Gazzetta Ufficiale* 7 novembre 2008, n. 261), allo stesso modo su quest'ultimo giudizio non può produrre effetti di sorta la eventuale riassunzione del giudizio *a quo* davanti al giudice di un'altra giurisdizione. Tanto meno li può produrre quando, come nel caso in esame, si sia in presenza della *translatio iudicii* prevista dall'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), e dal successivo art. 11 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo). La stessa avvenuta *translatio*, infatti, porta a ritenere la fattispecie addirittura più vicina a quella, fisiologica, della semplice continuazione del processo *a quo*, che a quella della sua mera estinzione, con la conseguenza che anche sotto questo profilo resta esclusa ogni ragione di inammissibilità della questione.

(2) Cfr. Corte cost., sentenza n. 206 del 1999, in questa *Rivista*, pag. http://www.lexitalia.it/corte/cost1999-0206.htm

(3) Cfr. Corte cost., sentenza n. 25 del 2002, in questa *Rivista*, pag. http://www.lexitalia.it/corte/cccost_2002-25.htm

(3 bis) Cfr. Corte cost., sentenza n. 156 del 2007, in questa *Rivista*, pag. http://www.lexitalia.it/p/71/ccost_2007-05-08.htm

(4) Cfr. Corte cost., sentenza n. 206 del 1999, in questa *Rivista*, pag. http://www.lexitalia.it/corte/cost1999-0206.htm

(5) E' stato ricordato che la stessa Corte aveva in precedenza rilevato - in relazione alla normativa di cui all'art. 1 della legge n. 16 del 1992 - che «non appare, invero, affatto irragionevole che questa operi con effetto immediato anche in danno di chi sia stato legittimamente eletto prima della sua entrata in vigore: costituisce, infatti, frutto di una scelta discrezionale del legislatore certamente non irrazionale l'aver attribuito all'elemento della condanna irrevocabile per determinati gravi delitti una rilevanza così intensa, sul piano del giudizio di indegnità morale del soggetto, da esigere, al fine del miglior perseguimento delle richiamate finalità di rilievo costituzionale della legge in esame, l'incidenza negativa della disciplina medesima anche sul mantenimento delle cariche elettive in corso al momento della sua entrata in vigore» (v. in tal senso Corte cost., sentenza n. 118 del 1994).

Documenti correlati:

TAR CAMPANIA – NAPOLI – ordinanza 30 ottobre 2014, pag. http://www.lexitalia.it/a/2014/29224 (nel sollevare – in contrasto con quanto già ritenuto dal CdS, dal TAR Lazio e dal TAR Molise – q.l.c. dell'art. 11 del D.L.vo n. 235 del 2012 nella parte in cui viene applicato retroattivamente, accoglie la domanda cautelare avanzata dal Sindaco di Napoli De Magistris, sospeso dalla carica dal Prefetto, fino alla pronuncia della Consulta), con 5 documenti correlati – 3 del CdS, 1 del TAR Lazio-Roma ed 1 del TAR Molise – di segno opposto.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – ordinanza 20 novembre 2014, pag. http://www.lexitalia.it/a/2014/35937 (conferma l'ordinanza del T.A.R. Campania – Napoli, Sez. I, n. 1801/2014, che aveva sospeso fino alla pronuncia della Corte costituzionale l'efficacia del provvedimento del Prefetto riguardante la sospensione dalla carica di Sindaco di Napoli De Magistris).

CORTE DI APPELLO DI BARI, SEZ. I CIVILE – ordinanza 29 gennaio 2015, pag. http://www.lexitalia.it/a/2015/45105 (solleva questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni del D.L.vo n. 235 del 2012 – cd. legge Severino e della legge delega n. 190 del 2012; sospende l'efficacia di un D.P.C.M. che, a seguito di una condanna non definitiva relativi a fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della predetta legge, aveva sospeso dalla carica un Consigliere regionale), con 4 documenti correlati.

CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI – ordinanza 28 maggio 2015, pag. http://www.lexitalia.it/a/2015/54369 (sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per una controversia concernente il provvedimento con il quale il Prefetto, ai sensi del d.lgs. n. 235 del 2012 – cd. "legge Severino", ha dichiarato di aver accertato nei confronti del Sindaco la sussistenza di una causa di sospensione dalla carica; nella specie si trattava del Sindaco di Napoli, Luigi De Magistris), con 5 documenti correlati.

TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZ. I CIVILE – ordinanza 25 giugno 2015, pag. http://www.lexitalia.it/a/2015/56811 (non sollevando q.l.c. della c.d. legge Severino, ma riferendosi alla ordinanza del T.A.R. Campania – Napoli del 30 ottobre 2014, sospende l'efficacia del provvedimento con il quale il Prefetto aveva sospeso dalla carica il Sindaco di Napoli Luigi De Magistris), con breve nota critica e 9 documenti correlati.

ANAC – Atto di segnalazione 10 giugno 2015 n. 4 – Proposte di modifica, correzione e integrazione della normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi, pag. http://www.lexitalia.it/a/2015/55564

PIETRO QUINTO, La vicenda De Luca: legge Severino e regola del buon senso, pag. http://www.lexitalia.it/a/2015/57616

PIETRO QUINTO, Legge Severino: la sospensione dalle cariche nella giurisprudenza, pag.

http://www.lexitalia.it/a/2015/56891

GIOVANNI VIRGA, Destini incrociati (a proposito del caso De Magistris e quello di Berlusconi) – note a margine dell'ordinanza del TAR Campania – Napoli, Sez. I, 30 ottobre 2014 – nel weblog.

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), in relazione all'art. 10, comma 1, lettera *c*), del medesimo decreto legislativo, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione prima, nel procedimento vertente tra D.M.L. e altro e il Ministero dell'interno – UTG Prefettura di Napoli e altro, con ordinanza del 30 ottobre 2014, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2015.

Visti gli atti di costituzione di D.M.L. e del Comune di Napoli, nonché gli atti di intervento di Capasso Elpidio, di Minozzi Maria Modesta, di Caputo Salvatore e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 ottobre 2015 il Giudice relatore Daria de Pretis;

uditi gli avvocati Mario Montefusco per Minozzi Maria Modesta, Lorenzo Lentini per Capasso Elpidio, Gaetano Armao per Caputo Salvatore, Giuseppe Russo per D.M.L., Fabio Maria Ferrari per il Comune di Napoli e gli avvocati dello Stato Agnese Soldani e Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 30 ottobre 2014, il Tribunale amministrativo per la Campania – sezione prima – ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), in relazione all'art. 10, comma 1, lettera *c*), del medesimo decreto legislativo, «perché la sua applicazione retroattiva si pone in contrasto con gli artt. 2, 4, secondo comma, 51, primo comma e 97, secondo comma della Costituzione».

La disposizione sottoposta all'esame di questa Corte (intitolata «Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità») statuisce che «Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 10: *a*) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*)».

L'art. 10 (intitolato «Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali»), al comma 1, lettera *c*), dispone che «Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale […] coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316- *bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-ter, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-*bis* del codice penale».

La questione è sorta nel corso di un giudizio promosso dal Sindaco del Comune di Napoli, D.M.L., contro il Ministero dell'interno – UTG Prefettura di Napoli, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Prefetto di Napoli del 1° ottobre 2014, n. 87831, con il quale è stata accertata la sospensione di D.M.L. dalla carica di sindaco, per effetto della condanna – pronunciata in primo grado dal Tribunale di Roma all'udienza del 24 settembre 2014 – per il reato di abuso d'ufficio alla pena di un anno e tre mesi di reclusione e, in base all'art. 31 cod. pen., all'interdizione dai pubblici uffici per un anno (pene sospese).

Nel giudizio *a quo*, sino alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, sono intervenuti *ad adiuvandum* il Comune di Napoli e *ad opponendum* Manfredi Nappi, in qualità di cittadino elettore e di legale rappresentante della Associazione Lotta Piccole Illegalità – ALPI.

Con la stessa ordinanza, il TAR ha sospeso provvisoriamente gli effetti del provvedimento prefettizio impugnato fino alla «ripresa» del giudizio cautelare successiva alla definizione della questione di legittimità costituzionale e ha disposto altresì la sospensione del giudizio.

1.1.– Il rimettente si sofferma, in primo luogo, sull'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale, respingendola sulla base della considerazione che il decreto prefettizio avrebbe natura costitutiva, derivando solo da esso l'effetto sospensivo, con la conseguenza che la posizione soggettiva fatta valere sarebbe di interesse legittimo e la giurisdizione, quindi, del giudice amministrativo.

Quanto al merito, dichiara manifestamente infondate le questioni sollevate con i motivi quinto, sesto e settimo e considera invece non manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata con il quarto motivo di ricorso, mediante il quale D.M.L. ha contestato l'applicazione retroattiva (alla candidatura avvenuta nel 2011, e dunque al mandato già in corso) di una nuova «causa ostativa» alla permanenza in carica, introdotta il 5 gennaio 2013 con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 235 del 2012.

Nell'argomentazione successiva, il giudice *a quo* introduce elementi ulteriori, a suo avviso essenziali ai fini della decisione sulla questione di costituzionalità. Dopo aver riferito di alcune pronunce emesse in materia di cause ostative all'assunzione e alla conservazione di cariche elettive dal giudice amministrativo e dalla Corte costituzionale, sottolinea che la vicenda *de qua* «riguarda un provvedimento di sospensione adottato a seguito e per effetto di una condanna penale non definitiva», e non di una condanna irrevocabile come nei casi giurisprudenziali ricordati, e che «una lettura costituzionalmente orientata del dato normativo non autorizza l'interprete a presumere la sussistenza di una situazione di indegnità morale che legittimi l'inibizione dell'accesso ad una carica pubblica o la sua perdita, e ciò superando il divieto di retroattività, anche nel diverso caso in cui si sia in presenza di una sentenza non definitiva».

Il rimettente afferma pertanto che i dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 11 per violazione del divieto di retroattività, «ove sia una sentenza non passata in cosa giudicata a determinare la sospensione dalla carica, si fondano su due presupposti»: il primo è la «natura sanzionatoria dell'istituto della sospensione», il secondo l'«efficacia retroattiva dell'istituto della sospensione dalla carica, applicato in presenza di una condanna penale non definitiva».

Pur dando atto della finalità cautelare attribuita dalla Corte costituzionale a norme previgenti del tipo di quella in esame, il TAR osserva che «riconoscere natura sanzionatoria, e comunque afflittiva, agli istituti dell'incandidabilità, sospensione e decadenza non significa affatto negare l'esistenza di ulteriori finalità, anche principali, che la disciplina legislativa in esame pone a fondamento della propria giuridica esistenza», e che la discrezionalità del legislatore «non può spingersi […] fino al punto di negare natura di vera e propria sanzione ad istituti tanto incisivi sull'esercizio di un diritto costituzionale, quale quello di accesso alle cariche pubbliche di cui all'art. 51 della Carta».

A sostegno di tale assunto, invoca la disciplina (contenuta nell'art. 15 del d.lgs. n. 235 del 2012) del rapporto tra incandidabilità e interdizione temporanea dai pubblici uffici e la previsione dell'estinzione dell'incandidabilità in caso di riabilitazione.

Quanto al secondo presupposto, il TAR afferma che «la sospensione di un amministratore da una carica per un fatto storicamente anteriore rispetto alla sua elezione, così come anteriore ne è il provvedimento giudiziario che a questo dà a tal fine rilevanza, costituisce, oggettivamente, applicazione retroattiva della norma», che viola l'art. 51 Cost.

A quest'ultimo proposito, il rimettente rileva che, «ove vi sia riserva di legge per la disciplina di diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta, assumono rango costituzionale anche i principi generali che disciplinano la fonte di produzione normativa primaria», fra i quali quello di irretroattività di cui all'art. 11 delle preleggi, e che «l'art. 51

della Costituzione nell'affidare alla legge […] la disciplina positiva per l'esercizio del diritto di elettorato passivo, ciò consente nei limiti fisiologici entro i quali alla legge stessa è consentito operare, cioè non retroattivamente». A maggior ragione l'irretroattività si imporrebbe nel caso concreto, data la natura sanzionatoria delle cause ostative alla carica e al suo mantenimento, e data «l'inderogabilità assoluta del principio di irretroattività nell'ambito di istituti e regimi in buona parte assimilabili alle sanzioni penali».

In definitiva, ad avviso del giudice *a quo* la «questione della legittimità costituzionale del superamento del limite costituito dal divieto di retroattività della legge anche nell'ipotesi in cui la sospensione dalla carica sia prevista in caso di condanna non definitiva […] concerne la sussistenza di un eccessivo sbilanciamento» a favore della «salvaguardia della moralità dell'amministrazione pubblica» rispetto ad altri interessi costituzionali: diritto di elettorato passivo (art. 51 Cost.), «da ritenersi inviolabile ai sensi dell'art. 2 della Carta, nonché posto a fondamento del funzionamento delle istituzioni democratiche repubblicane, secondo quanto previsto dall'art. 97, secondo comma, ed infine espressione del dovere di svolgimento di una funzione sociale che sia stata frutto di una libera scelta del cittadino, ai sensi dell'art. 4, secondo comma».

Dunque, il TAR contesta la legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lettera *a*), in relazione all'art. 10, comma 1, lettera *c*), del d.lgs. n. 235 del 2012, «perché la sua applicazione retroattiva» contrasta con i parametri sopra indicati (artt. 2, 4, secondo comma, 51, primo comma, e 97, secondo comma, Cost.).

2.– Dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, sono intervenuti nel giudizio principale il Movimento Difesa del Cittadino, che ha chiesto il rigetto del ricorso di D.M.L., nonché, *ad adiuvandum*, il CIPS – Comitato Italiano Popolo Sovrano, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), Elpidio Capasso, in qualità di consigliere metropolitano, e Maria Modesta Minozzi, in qualità di cittadina elettrice.

Risulta dagli atti del presente giudizio che il Consiglio di Stato, con ordinanza del 20 novembre 2014, ha rigettato gli appelli contro l'ordinanza cautelare del TAR, proposti da Manfredi Nappi, ALPI e Ministero dell'interno – UTG Prefettura di Napoli.

Risulta ancora dagli atti che, successivamente alla rimessione della questione a questa Corte, con ricorso depositato il 25 novembre 2014 il Movimento Difesa del Cittadino ha presentato alla Corte di cassazione istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 del codice di procedura civile. Con ordinanza del 28 maggio 2015, n. 11131, la Corte di cassazione a sezioni unite civili ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale ha rimesso le parti.

Dopo aver risolto positivamente il problema preliminare dell'ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione sollevato in un giudizio sospeso in pendenza dell'incidente di costituzionalità, la pronuncia si pone, nel merito della questione, sulla linea della giurisprudenza di legittimità che afferma la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie in materia di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, in quanto vertono sul diritto soggettivo di elettorato passivo. La Corte di cassazione desume la qualità di diritto soggettivo della posizione tutelata dalla natura vincolata del decreto prefettizio di sospensione, nella cui assunzione non spetta al Prefetto alcun autonomo apprezzamento, né la possibilità di modularne decorrenza o durata sulla base della ponderazione di concorrenti interessi pubblici.

2.1.– Risulta dagli atti, altresì, che a seguito della pronuncia delle sezioni unite la causa è stata riassunta da D.M.L. davanti al Tribunale ordinario di Napoli, ai sensi dell'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), e che, con ordinanza depositata il 25 giugno 2015, il Tribunale ha accolto l'istanza cautelare riproposta, disponendo a propria volta la sospensione degli effetti del decreto prefettizio, in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione sollevata dal TAR Campania.

Il Tribunale ha ritenuto di non proporre l'incidente di costituzionalità ma si è limitato a prendere atto della questione già sollevata dal giudice *a quo* e, come si è detto, a reiterare il provvedimento di sospensione degli effetti del provvedimento prefettizio, in attesa della decisione della Corte. Questa conclusione si fonda sull'identità che, secondo il Tribunale, sussiste tra il giudizio davanti al TAR e quello riassunto davanti ad esso, nonché sulla positiva valutazione, già operata dal giudice amministrativo, della rilevanza e della non manifesta infondatezza della

questione. Ad essa lo stesso Tribunale civile mostra di ritenersi vincolato.

I plurimi reclami cautelari presentati avverso l'indicata ordinanza sono stati dichiarati in parte inammissibili e, nel resto, respinti nel merito da una diversa sezione dello stesso Tribunale ordinario di Napoli, con ordinanza depositata il 25 luglio 2015.

3.– Nel giudizio costituzionale si sono tempestivamente costituiti D.M.L. (con atto depositato il 7 aprile 2015) e il Comune di Napoli (con atto depositato il 2 aprile 2015).

Con atto depositato il 7 aprile 2015 è tempestivamente intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

D.M.L. ha chiesto, preliminarmente, che il giudizio sia trattato insieme a quello promosso dalla Corte d'appello di Bari con ordinanza del 29 gennaio 2015, avente ad oggetto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.lgs. n. 235 del 2012, sollevata, tra il resto, per ragioni analoghe a quelle in esame, attinenti alla natura sanzionatoria-afflittiva dell'istituto, in una fattispecie relativa alla sospensione dalla carica di un consigliere regionale.

Nel merito, ha osservato che la norma denunciata prevede la sospensione anche a seguito di condanna non definitiva per il reato di abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.), mentre la disciplina anteriore al decreto legislativo n. 235 del 2012 limitava l'applicazione della sospensione ai casi di condanna non definitiva per reati particolarmente gravi, espressione di delinquenza di tipo mafioso o di altre forme di pericolosità sociale, le quali fanno presumere un'elevata capacità di inquinamento degli apparati pubblici da parte delle organizzazioni criminali. L'ampliamento della sfera di applicazione dell'istituto alle condanne non definitive per reati privi di tale valenza presuntiva, come l'abuso d'ufficio, violerebbe, secondo la parte, i limiti di «necessità e ragionevole proporzionalità» entro i quali il legislatore, nel bilanciare i principi previsti dagli artt. 51 e 97 Cost., dovrebbe mantenere le norme che regolano la sospensione dalla carica elettiva, ovvero una misura che presenterebbe una evidente natura sanzionatoria, anche in ragione del suo automatismo.

Ad avviso del ricorrente nel processo principale, tale natura sanzionatoria si collegherebbe, altresì, all'irreversibilità degli effetti che essa determina sul titolare della carica, in quanto il periodo di durata della misura, pari a diciotto mesi, non è recuperabile neppure nel caso di assoluzione in secondo grado. Se ne dovrebbe concludere che la sospensione, pur svolgendo anche una funzione cautelare, diretta a salvaguardare il decoro e il buon funzionamento delle istituzioni, incide comunque sul diritto di elettorato passivo in modo afflittivo, operando come una "sanzione anticipata" e alterando la corretta e libera concorrenza elettorale, applicandosi anche in relazione a condotte che, all'epoca in cui l'interessato decideva di candidarsi alla carica di sindaco, non comportavano la sospensione dalla carica medesima.

Infine, D.M.L. osserva che il divieto di retroattività non troverebbe applicazione solo in materia penale, ma, secondo l'interpretazione data dalla Corte di Strasburgo agli artt. 6 e 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, in ogni ipotesi di misura punitivo-afflittiva, sicché si dovrebbero ritenere incostituzionali tutte le norme che, come quella in esame, prevedono una misura di questo tipo per condanne non definitive anche in ordine a fatti anteriori all'entrata in vigore delle norme stesse.

Il Comune di Napoli ha aderito, a sua volta, alle ragioni esposte dal rimettente con riguardo alla natura afflittivo-sanzionatoria della sospensione e alla illegittimità della sua applicazione retroattiva, in quanto lesiva del diritto inviolabile di elettorato passivo, le cui limitazioni dovrebbero operare soltanto in casi eccezionali. A suo avviso, merita di essere rivisto, anche alla luce della giurisprudenza sugli artt. 6 e 7 della CEDU e della successiva giurisprudenza costituzionale, l'orientamento di questa Corte (definito "risalente") espresso dalla sentenza n. 118 del 1994, secondo la quale la condanna penale è un requisito negativo ai fini della capacità di assumere e di mantenere le cariche, e non comporta violazione dell'art. 25, secondo comma, Cost., essendo tale norma applicabile solo alle sanzioni penali. Secondo il Comune di Napoli, al contrario, la deroga al generale divieto di retroattività, nel caso della sospensione dalla carica elettiva, si dovrebbe considerare incompatibile con la riserva di legge rinforzata che assiste il diritto di elettorato passivo, non rilevando che si tratti anche di una misura cautelare,

senza conseguenze definitive sulla candidabilità o sull'eleggibilità.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.

In primo luogo, l'intervenuto contesta che la norma denunciata abbia natura sanzionatoria, osservando che, secondo l'orientamento di questa Corte (sentenza n. 25 del 2002, pronunciata con riferimento all'analogo istituto già previsto dall'art. 15, comma 4, della legge 19 marzo 1990, n. 55, recante «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale»), la prevista sospensione ha sicuramente natura cautelare ed è finalizzata a proteggere l'interesse pubblico nelle more dell'accertamento giudiziale definitivo. A suo avviso, non tutte le norme che incidono su diritti costituzionalmente protetti – e che quindi determinano, obiettivamente, conseguenze afflittive – sono per ciò solo norme sanzionatorie, presentando tale natura solo quelle che, sul presupposto della commissione di un illecito, esprimono la volontà punitiva dell'ordinamento. La norma denunciata, al contrario, si collega ad istituti come l'incandidabilità, l'ineleggibilità o la decadenza, che limitano l'esercizio del diritto di elettorato passivo, inerendo alle condizioni di accesso alle cariche elettive e non alle conseguenze penali dei reati.

In secondo luogo, contesta che si versi in un'ipotesi di applicazione retroattiva della legge in senso tecnico, trattandosi invece della sua ordinaria operatività immediata, secondo il principio *tempus regit actum*, come ha chiarito questa Corte con riguardo alle analoghe disposizioni previgenti. A suo avviso, inoltre, un problema di retroattività nemmeno si pone nel caso di specie, in quanto la sentenza di condanna del giudice penale – che costituisce il fatto assunto dall'ordinamento come condizione per la sospensione dalla carica – è successiva, sia all'entrata in vigore della legge, sia all'elezione.

Infine, l'intervenuto contesta l'assunto del rimettente secondo il quale la norma sarebbe il risultato di un eccessivo sbilanciamento a scapito del diritto di elettorato passivo e a favore della salvaguardia dell'integrità della funzione elettiva. A questo proposito osserva che la sentenza di condanna in primo grado si colloca all'esito di un giudizio assistito dalle piene garanzie del diritto di difesa e che l'equilibrato contemperamento tra gli interessi in gioco è reso evidente dalla temporaneità della misura, che cessa alla scadenza del termine di diciotto mesi. Si configura così, a suo avviso, un assetto normativo nel quale il prevalente interesse alla salvaguardia dell'integrità della funzione elettiva nelle more della definizione giudiziale è destinato a recedere nel caso del prolungarsi dei tempi del processo, che, oltre una certa durata, vede riespandersi il diritto di elettorato passivo.

3.1.– Nel giudizio costituzionale sono intervenuti ancora Elpidio Capasso (con atto depositato il 7 aprile 2015), Maria Modesta Minozzi (con atto depositato il 9 luglio 2015) e Salvatore Caputo (con atto depositato il 29 luglio 2015), tutti chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia accolta.

Come si è detto, Elpidio Capasso è intervenuto *ad adiuvandum* nel giudizio principale, in qualità di consigliere eletto nell'assemblea metropolitana di Napoli, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione del TAR.

Anch'egli chiede, in via preliminare, che il giudizio sia rinviato per essere trattato congiuntamente con quello promosso dalla Corte d'appello di Bari, avente ad oggetto analoghe questioni.

Nel merito, a propria volta osserva che la sospensione dalla carica elettiva ha natura afflittivo-sanzionatoria e che il divieto di retroattività si applica a tutte le norme di tale natura e non solo a quelle penali, sulla base del più recente orientamento di questa Corte, che ha aderito alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo sugli artt. 6 e 7 della CEDU.

Maria Modesta Minozzi, anch'essa intervenuta *ad adiuvandum* nel giudizio principale, quale cittadina elettrice, successivamente all'ordinanza di rimessione, ripropone le argomentazioni già presentate al TAR, osservando che la norma denunciata viola l'art. 76 Cost., per mancanza di una delega legislativa al Governo a prevedere la sospensione in caso di sentenze di condanna non definitive.

Salvatore Caputo deduce di essere legittimato all'intervento in quanto parte del giudizio principale davanti al TAR e, in ogni caso, in quanto portatore di un interesse di fatto dipendente da quello azionato in via principale ovvero ad esso accessorio, che gli consente di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dall'accoglimento del ricorso. In

particolare, afferma di essere stato dichiarato decaduto dalla carica di deputato regionale nella seduta dell'Assemblea regionale siciliana n. 48 del giugno 2013, a seguito di condanna definitiva (per declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 19 marzo 2012) ad un anno e cinque mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale sia della pena principale che di quella accessoria, e di avere presentato alla Corte d'appello di Caltanissetta istanza di revisione, sulla base di documenti acquisiti dopo la definizione del giudizio.

Ad avviso dell'intervenuto, la sua legittimazione a partecipare al giudizio non sarebbe dubitabile, in quanto soggetto pregiudicato dalla norma di cui si chiede la dichiarazione di illegittimità a causa della sua applicazione retroattiva, ed in quanto titolare, al riguardo, di un interesse diretto e concreto, essendo incorso nella decadenza dalla carica per una condanna pronunciata per fatti precedenti all'entrata in vigore del d.lgs. n. 235 del 2012. In linea con la recente giurisprudenza di merito, auspica un'"apertura" della giurisprudenza di questa Corte, che tende a negare al titolare di un interesse di mero fatto all'accoglimento della questione un interesse qualificato che lo legittimi a intervenire nel giudizio costituzionale.

Nel merito, aderisce alle ragioni addotte dal ricorrente nel giudizio principale a proposito della applicazione retroattiva della norma denunciata, nonché alle ragioni esposte nell'ordinanza di rimessione sulla sua natura sanzionatoria e sui limiti che il legislatore dovrebbe rispettare nel determinare le condizioni di accesso alle cariche pubbliche.

4.– Nell'imminenza dell'udienza, D.M.L. ha depositato una memoria, nella quale ribadisce che la sospensione dalla carica ha, almeno in prevalenza, natura sanzionatoria-afflittiva. A suo avviso, la condanna non definitiva per un reato "di evento", quale l'abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.), non consentirebbe al legislatore di apprezzare in via generale ed astratta – come è invece possibile per i reati "di condotta" contemplati dalla disciplina previgente – l'esigenza cautelare di allontanare dall'apparato pubblico, in attesa della conclusione del giudizio d'appello, il soggetto condannato per condotte incompatibili con il decoro e il buon andamento delle istituzioni; per altro verso, la norma non rimette l'accertamento di effettive esigenze di cautela neppure al Prefetto, il cui provvedimento ha mera natura ricognitiva. Ne conseguirebbe che, quantomeno nel caso dell'abuso d'ufficio, la sospensione dalla carica esplica solo una funzione sanzionatoria-afflittiva.

A sostegno dell'assunto, D.M.L. invoca una nozione sostanziale di sanzione e introduce il tema dell'applicazione automatica delle misure punitive, osservando che la Corte costituzionale considera gli automatismi in contrasto con i principi costituzionali, se fondati su presunzioni assolute svincolate dalla verifica della concreta congruità della misura con il fine (cita la recente sentenza n. 170 del 2015 sul trasferimento obbligatorio del magistrato condannato in sede disciplinare), e che la Corte di Strasburgo ha espresso un orientamento analogo, proprio con riferimento agli automatismi sanzionatori che limitano il diritto di elettorato. Richiama anche l'ordinanza con la quale le sezioni unite civili della Corte di cassazione hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice *a quo*. A suo avviso in essa si darebbe atto che il legislatore, con la norma in questione, ha inteso far prevalere la necessità di comprimere il diritto di elettorato passivo del soggetto condannato in via non definitiva sull'esigenza di tutela del buon andamento dell'amministrazione.

Quanto alla violazione del divieto di retroattività, contesta che nel caso di specie operi la regola *tempus regit actum*, come sostiene invece la difesa dello Stato, e richiama la giurisprudenza di questa Corte, la quale, sulla base dell'interpretazione degli artt. 6 e 7 della CEDU ad opera della Corte di Strasburgo, ha affermato il principio del necessario assoggettamento delle misure di carattere punitivo-afflittivo alla medesima disciplina delle sanzioni penali in senso stretto. Osserva, infine, che la giurisprudenza costituzionale sulla non retroattività delle norme in tema di incandidabilità e di decadenza a seguito di condanne penali, citata dal Presidente del Consiglio dei ministri, non sarebbe conferente nella diversa ipotesi della sospensione per condanna non definitiva, in quanto, a suo avviso, tale giurisprudenza riguarda casi nei quali, con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è venuto meno il requisito della dignità morale.

5.– Anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria nell'imminenza della data fissata per l'udienza, nella quale introduce il tema della possibile inammissibilità della questione per difetto di giurisdizione del TAR rimettente, accertato dalle sezioni unite civili della Corte di cassazione in sede di regolamento preventivo. A suo avviso, l'evidenza *ictu oculi* del difetto di giurisdizione del giudice *a quo* – che si traduce, secondo la

giurisprudenza costituzionale, nell'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza – è resa ancora più manifesta dal fatto che nel caso di specie il vizio è stato accertato dall'organo investito del potere di regolare la giurisdizione in via definitiva, con effetti vincolanti per ogni giudice e per le parti anche in altro processo, ai sensi dell'art. 59, comma 1, della legge n. 69 del 2009. La difesa dello Stato osserva altresì che la *translatio iudicii* davanti al giudice ordinario, derivante dalla riassunzione del giudizio, fa salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda e determina la pendenza del processo principale, ma non comporta necessariamente la conservazione degli effetti dei provvedimenti assunti dal giudice privo di giurisdizione, tra i quali si annovera l'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale. Inoltre, il fatto che il Tribunale ordinario di Napoli, pur avendo accolto l'istanza cautelare, non abbia sollevato a sua volta la questione di legittimità costituzionale, dimostrerebbe che la questione stessa non proviene dal giudice che avrebbe avuto il potere di proporla.

Nel merito, l'intervenuto osserva che l'ampliamento del novero dei reati per i quali la disciplina anteriore prevedeva la sospensione dalla carica non potrebbe essere considerato irragionevole, in quanto tale disciplina già includeva i principali delitti contro la pubblica amministrazione. La nuova norma si inserirebbe dunque nel medesimo solco, portando a compimento il disegno del legislatore, descritto nel titolo della legge n. 55 del 1990, di «prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale». Infine, la difesa dello Stato richiama gli argomenti esposti nell'atto di intervento sulla natura essenzialmente cautelare della norma che prevede la sospensione e sull'equilibrato contemperamento degli interessi in gioco da essa realizzato (si invoca, sul punto, anche la motivazione della richiamata ordinanza delle sezioni unite civili).

Considerato in diritto

1.– Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania – sezione prima – dubita della legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), in relazione all'art. 10, comma 1, lettera *c*), del medesimo decreto legislativo, per contrasto con gli artt. 2, 4, secondo comma, 51, primo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione.

L'art. 11, comma 1, lettera *a*), del d.lgs. n. 235 del 2012 dispone che sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 del precedente articolo 10 (vale a dire, dalle cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) dello stesso art. 10, comma 1, tra i quali figura, alla lettera *c*), il delitto di abuso di ufficio disciplinato all'art. 323 del codice penale.

La questione è sorta nel corso di un giudizio promosso dal Sindaco del Comune di Napoli, D.M.L., contro il Ministero dell'interno – UTG Prefettura di Napoli, per ottenere l'annullamento del decreto del Prefetto di Napoli che ha accertato la sua sospensione dalla carica di sindaco per effetto della condanna – pronunciata in primo grado dal Tribunale di Roma per il reato di abuso d'ufficio – alla pena di un anno e tre mesi di reclusione e alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno.

Nel caso oggetto del giudizio *a quo*, la sentenza penale non definitiva è stata pronunciata successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 235 del 2012 per fatti commessi anteriormente a tale data. Sono anteriori all'entrata in vigore della normativa censurata anche la candidatura e l'elezione a sindaco di D.M.L.

Il rimettente afferma che i dubbi di legittimità costituzionale si fondano su due presupposti: la «natura sanzionatoria dell'istituto della sospensione» e l'«efficacia retroattiva dell'istituto». A suo avviso, la norma denunciata, nella parte in cui si applica retroattivamente anche nei casi di condanne non definitive, contrasta con il diritto di elettorato passivo e con il principio generale di irretroattività delle norme aventi natura sanzionatoria.

Il giudice *a quo* ritiene che non si possa «negare natura di vera e propria sanzione ad istituti tanto incisivi sull'esercizio di un diritto costituzionale, quale quello di accesso alle cariche pubbliche di cui all'art. 51 della Carta», e contesta l'applicazione retroattiva della norma sanzionatoria per violazione dello stesso art. 51 Cost., osservando che, «ove vi sia riserva di legge per la disciplina di diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta, assumono rango costituzionale anche i principi generali che disciplinano la fonte di produzione normativa

primaria», fra i quali vi è quello di irretroattività previsto all'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale; e che ciò vale a maggior ragione, data la natura sanzionatoria delle cause ostative alla permanenza in carica e data «l'inderogabilità assoluta del principio di irretroattività nell'ambito di istituti e regimi in buona parte assimilabili alle sanzioni penali».

In definitiva, secondo il rimettente la «questione della legittimità costituzionale del superamento del limite costituito dal divieto di retroattività della legge anche nell'ipotesi in cui la sospensione dalla carica sia prevista in caso di condanna non definitiva […] concerne la sussistenza di un eccessivo sbilanciamento» a favore della «salvaguardia della moralità dell'amministrazione pubblica» rispetto ad altri interessi costituzionali quali il diritto di elettorato passivo (art. 51 Cost.), «da ritenersi inviolabile ai sensi dell'art. 2 della Carta, nonché posto a fondamento del funzionamento delle istituzioni democratiche repubblicane, secondo quanto previsto dall'art. 97, secondo comma, ed infine espressione del dovere di svolgimento di una funzione sociale che sia stata frutto di una libera scelta del cittadino, ai sensi dell'art. 4, secondo comma».

La norma denunciata, pertanto, contrasterebbe con i parametri indicati.

2.– In via preliminare, va ribadito quanto stabilito nell'ordinanza della quale è stata data lettura in udienza, allegata al presente provvedimento, sull'inammissibilità degli interventi di Elpidio Capasso, Maria Modesta Minozzi e Salvatore Caputo.

Maria Modesta Minozzi e Salvatore Caputo sono intervenuti infatti nel giudizio costituzionale oltre il termine di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, fissato dagli artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale con riguardo, rispettivamente, alla costituzione delle parti del giudizio *a quo* nel giudizio costituzionale e all'intervento degli altri soggetti. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, tale termine ha natura perentoria, sicché dalla sua violazione consegue, in via preliminare e assorbente, l'inammissibilità degli atti di intervento depositati oltre la sua scadenza (*ex plurimis*, sentenze n. 27 del 2015, n. 364 e n. 303 del 2010, n. 263 e n. 215 del 2009; ordinanze n. 11 del 2010, n. 100 del 2009 e n. 124 del 2008).

Elpidio Capasso, il cui atto di intervento è tempestivo, non è tuttavia legittimato a partecipare al giudizio costituzionale quale parte giudizio *a quo*, essendo intervenuto in tale ultimo giudizio dopo l'ordinanza di rimessione, pronunciata dal TAR Campania il 30 ottobre 2014. A tale data, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, si deve fare riferimento per l'ammissione delle parti al giudizio incidentale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante «Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale» (*ex plurimis*, sentenze n. 223 del 2012, n. 220 del 2007; ordinanze n. 24 del 2015, n. 393 del 2008), essendo irrilevante, a questi fini, il successivo svolgimento del giudizio *a quo*.

Si deve escludere, altresì, che Elpidio Capasso sia legittimato a intervenire nel giudizio costituzionale nella qualità di soggetto diverso dalle parti del giudizio *a quo*, in quanto, sempre secondo il costante orientamento di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale «le sole parti del giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura» (*ex plurimis*, sentenze n. 70 del 2015, n. 37 del 2015 e relativa ordinanza letta all'udienza del 24 febbraio 2015, n. 162 del 2014 e relativa ordinanza letta all'udienza dell'8 aprile 2014, n. 304 e relativa ordinanza letta all'udienza del 4 ottobre 2011, n. 293, n. 199 e relativa ordinanza letta all'udienza del 10 maggio 2011, e n. 118 del 2011, n. 138 del 2010 e relativa ordinanza letta all'udienza del 23 marzo 2010, n. 151 del 2009 e relativa ordinanza letta all'udienza del 31 marzo 2009; ordinanze n. 240 del 2014, n. 156 del 2013, n. 150 del 2012 e relativa ordinanza letta all'udienza del 22 maggio 2012). Elpidio Capasso è intervenuto facendo valere la sua posizione di componente della maggioranza eletto nell'Assemblea metropolitana di Napoli. Questa posizione, tuttavia, non lo rende titolare di un interesse qualificato nei sensi delineati, bensì di un interesse di mero fatto, indiretto e riflesso, all'accoglimento della questione di legittimità della norma in tema di mera sospensione dalla carica di sindaco.

3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito l'inammissibilità della questione per difetto di giurisdizione del TAR rimettente, accertato all'esito del regolamento preventivo di giurisdizione promosso dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione.

L'eccezione è infondata.

3.1.– Come risulta dagli atti, successivamente alla rimessione a questa Corte, il difetto di giurisdizione del giudice *a quo* è stato accertato dalle sezioni unite civili della Corte di cassazione. La circostanza deve essere valutata alla luce del principio di autonomia del giudizio costituzionale rispetto ai vizi del giudizio *a quo* (*ex plurimis*, sentenza n. 119 del 2015).

In un caso analogo a quello oggetto del presente giudizio, questa Corte ha respinto un'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza fondata sull'esistenza di una decisione delle sezioni unite civili della Corte di cassazione, le quali, in un giudizio dello stesso tipo di quello in cui la questione era stata sollevata, avevano dichiarato la carenza assoluta di giurisdizione del giudice rimettente. La Corte ha affermato che, dall'«autonomia del giudizio incidentale di costituzionalità rispetto a quello principale, discende che, in sede di verifica dell'ammissibilità della questione, la Corte medesima può rilevare il difetto di giurisdizione soltanto nei casi in cui questo appaia macroscopico, così che nessun dubbio possa aversi sulla sua sussistenza», aggiungendo che «[l]a relativa indagine deve, peraltro, arrestarsi laddove il rimettente abbia espressamente motivato in maniera non implausibile in ordine alla sua giurisdizione» (sentenza n. 241 del 2008; negli stessi termini, *ex plurimis*, sentenze n. 1 del 2014, n. 116 e n. 106 del 2013, n. 41 del 2011 e n. 81 del 2010; ordinanza n. 318 del 2013).

3.2.– L'ordinanza di rimessione motiva sulla posizione soggettiva del ricorrente e sulla conseguente spettanza della giurisdizione al giudice amministrativo in un modo che certamente supera la soglia dell'implausibilità, facendo riferimento alla natura del potere esercitato dal prefetto, per legge funzionale alla verifica esterna delle condizioni ostative al mantenimento della carica elettiva, e alla sua portata, a giudizio del rimettente, costitutiva e non meramente ricognitiva dell'effetto sospensivo del quale il ricorrente si doleva nel giudizio *a quo*.

È da escludere inoltre che la fattispecie rendesse di per se stessa manifesta la carenza di giurisdizione, trattandosi di un'ipotesi di contenzioso elettorale che – oltre ad avere già condotto a una pronuncia di questa Corte di rigetto dell'eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (sentenza n. 288 del 1993; si veda anche la sentenza n. 257 del 2010 che decide, sempre nella materia, una questione sollevata dal giudice amministrativo) – ha dato luogo anche di recente a decisioni di merito dei giudici amministrativi (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 14 febbraio 2014, n. 730; Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 6 febbraio 2013, n. 695). Del resto, lo stesso Consiglio di Stato, giudicando sull'appello proposto contro il provvedimento cautelare concesso dal TAR Campania nel giudizio *a quo*, ha ritenuto "aperta" la questione, con la considerazione che l'«eccepito difetto di giurisdizione […] postula una diffusa e definitiva delibazione in sede di merito» (Consiglio di Stato, sezione terza, ordinanza 20 novembre 2014, n. 5343).

3.3.– Non presenta infine specifico rilievo, ai fini del controllo di ammissibilità, il fatto che, dopo la pronuncia sul regolamento di giurisdizione, il processo principale sia proseguito presso il giudice ordinario davanti al quale è stato riassunto; né che lo stesso giudice ordinario, pronunciandosi a sua volta in sede cautelare sull'istanza del ricorrente, abbia reiterato la misura cautelare – prima concessa dal giudice amministrativo – in attesa della decisione della questione di costituzionalità già sollevata e pendente.

Così come l'estinzione del giudizio principale non ha effetti sul giudizio davanti a questa Corte (art. 18 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale approvate con Deliberazione 7 ottobre 2008, in *Gazzetta Ufficiale* 7 novembre 2008, n. 261), allo stesso modo su quest'ultimo giudizio non può produrre effetti di sorta la eventuale riassunzione del giudizio *a quo* davanti al giudice di un'altra giurisdizione. Tanto meno li può produrre quando, come nel caso in esame, si sia in presenza della *translatio iudicii* prevista dall'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), e dal successivo art. 11 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo). La stessa avvenuta *translatio*, infatti, porta a ritenere la fattispecie addirittura più vicina a quella, fisiologica, della semplice continuazione del processo *a quo*, che a quella della sua mera estinzione, con la conseguenza che anche sotto questo profilo resta esclusa ogni ragione di inammissibilità della questione.

4.– Nel merito la questione non è fondata.

Come si è già esposto, il giudice rimettente contesta «la sussistenza di un eccessivo sbilanciamento» a favore della «salvaguardia della moralità dell'amministrazione pubblica» rispetto ad altri interessi costituzionali quali il diritto di elettorato passivo (art. 51 Cost.), «da ritenersi inviolabile ai sensi dell'art. 2 della Carta, nonché posto a fondamento del funzionamento delle istituzioni democratiche repubblicane, secondo quanto previsto dall'art. 97, secondo comma, ed infine espressione del dovere di svolgimento di una funzione sociale che sia stata frutto di una libera scelta del cittadino, ai sensi dell'art. 4, secondo comma».

Il TAR Campania cerca di dimostrare questo «eccessivo sbilanciamento» con un'argomentazione che si fonda essenzialmente su tre elementi: il carattere sanzionatorio della sospensione dalla carica; l'applicazione retroattiva della sospensione, in contrasto con un divieto di retroattività che si ricaverebbe dallo stesso art. 51, primo comma, Cost.; il collegamento della sospensione con una condanna non definitiva. L'argomentazione, però, non risulta idonea a sorreggere la tesi del rimettente.

In primo luogo, è opportuno precisare che, benché il TAR invochi quattro parametri costituzionali, gli artt. 2, 4, secondo comma, 51, primo comma, e 97, secondo comma, la questione da esso sollevata si regge essenzialmente sull'art. 51, primo comma, Cost, considerato nella sua relazione con l'art. 2 Cost., al quale il giudice *a quo* fa riferimento per sottolineare la natura di diritto inviolabile del diritto di elettorato passivo disciplinato dallo stesso art. 51.

Infatti, il diritto di elettorato passivo è sì uno dei fondamenti delle istituzioni democratiche, ma non in virtù dell'art. 97, secondo comma, Cost.: anzi, il principio sancito da tale disposizione a tutela del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione può essere invocato piuttosto, come si vedrà, a sostegno della legittimità di una norma che prevede la sospensione dalla carica di pubblico amministratore di chi abbia subito una condanna per un reato contro la pubblica amministrazione.

Quanto all'art. 4, secondo comma, Cost., l'adempimento del dovere di svolgere un'attività «che concorra al progresso materiale o spirituale della società» non è pregiudicato da una norma che prevede la sospensione da una carica politica a seguito di una condanna penale. Al dovere di contribuire con la propria attività al progresso della società ciascun cittadino può assolvere in una molteplicità di modi e forme, che non si esauriscono in quelli che derivano dall'assunzione di cariche elettive, con la conseguenza che la previsione dell'art. 4, secondo comma, non può logicamente costituire un ostacolo alla fissazione da parte della legge di requisiti per il mantenimento di uffici pubblici e cariche pubbliche, come previsto dall'art. 51, primo comma, Cost.

Si può quindi concludere che l'intera questione ha come parametri di riferimento esclusivamente gli artt. 51, primo comma, e 2 Cost.

4.1.– Cominciando dal primo degli elementi indicati sopra come essenziali nell'argomentazione del TAR, cioè dal carattere sanzionatorio della sospensione, occorre ricordare che questa Corte si è già pronunciata, in diverse occasioni, sulle norme di legge che hanno costituito i "precedenti" del d.lgs. n. 235 del 2012 – e segnatamente sull'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30 (Disposizioni modificative della legge 19 marzo 1990, n. 55, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali, e della legge 17 febbraio 1968, n. 108, in materia di elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario), e dalla legge 13 dicembre 1999, n. 475 (Modifiche all'articolo 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni), e sull'art. 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) –, escludendo che le misure della incandidabilità, della decadenza e della sospensione abbiano carattere sanzionatorio (si vedano le sentenze n. 25 del 2002, n. 132 del 2001, n. 206 del 1999, n. 295, n. 184 e n. 118 del 1994).

Questa Corte ha chiarito che tali misure non costituiscono sanzioni o effetti penali della condanna, ma conseguenze del venir meno di un requisito soggettivo per l'accesso alle cariche considerate o per il loro mantenimento: «nelle ipotesi legislative di decadenza ed anche di sospensione obbligatoria dalla carica elettiva previste dalle norme denunciate non si tratta affatto di "irrogare una sanzione graduabile in relazione alla diversa gravità dei reati, bensì di constatare che è venuto meno un requisito essenziale per continuare a ricoprire l'ufficio

pubblico elettivo" (sentenza n. 295 del 1994), nell'ambito di quel potere di fissazione dei "requisiti" di eleggibilità, che l'art. 51, primo comma, della Costituzione riserva appunto al legislatore» (sentenza n. 25 del 2002). In sostanza il legislatore, operando le proprie valutazioni discrezionali, ha ritenuto che, in determinati casi, una condanna penale precluda il mantenimento della carica, dando luogo alla decadenza o alla sospensione da essa, a seconda che la condanna sia definitiva o non definitiva.

Anche la giurisprudenza comune ha escluso che le conseguenze preclusive del mantenimento di determinate cariche pubbliche, derivanti dalle condanne penali in base al d.lgs. n. 235 del 2012 e alle disposizioni di legge che lo hanno preceduto, a partire dall'art. 15 della legge n. 55 del 1990, abbiano carattere sanzionatorio (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 27 maggio 2008, n. 13831; Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 21 aprile 2004, n. 7593; Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 2 febbraio 2002, n. 1362; Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 26 novembre 1998, n. 12014; Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 29 ottobre 2013, n. 5222; Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 6 febbraio 2013, n. 695).

Una delle pronunce costituzionali citate ha dichiarato infondata una questione corrispondente a quella sollevata dal TAR Campania. In quell'occasione il giudice *a quo* aveva contestato l'art. 15 della legge n. 55 del 1990 (come modificato dall'art. 1 della già citata legge n. 16 del 1992), nella parte in cui disponeva che la decadenza di diritto da una serie di cariche elettive (indicate nel medesimo articolo), conseguente a sentenza di condanna passata in giudicato per determinati reati (pure ivi previsti), operasse anche in relazione alle consultazioni elettorali che si erano svolte prima dell'entrata in vigore della legge medesima. Nella sua pronuncia questa Corte ha precisato che la condanna penale irrevocabile è un «mero presupposto oggettivo cui è ricollegato un giudizio di "indegnità morale" a ricoprire determinate cariche elettive: la condanna stessa viene, cioè, configurata quale "requisito negativo" ai fini della capacità di assumere e di mantenere le cariche medesime» (sentenza n. 118 del 1994).

Questa Corte ha, inoltre, sottolineato che la diversa natura delle misure in questione rispetto agli effetti penali della condanna risulta confermata dalla previsione (in quel caso dall'art. 15, comma 4-*sexies*, della legge n. 55 del 1990) che la misura non si applica se è concessa la riabilitazione, osservando che «[t]ale statuizione sarebbe superflua, se si trattasse di un effetto penale, destinato di per sé ad estinguersi con la riabilitazione (art. 178 cod. pen.): mentre essa vale ad estendere l'effetto di rimozione, derivante dalla riabilitazione, al di fuori dell'ambito degli effetti penali della condanna, e precisamente a questa particolare causa di ineleggibilità» (sentenza n. 132 del 2001). Lo stesso effetto estintivo è ora espressamente previsto dall'art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 235 del 2012.

In definitiva, il primo presupposto argomentativo della questione sollevata dal TAR Campania, ossia la natura sanzionatoria della misura, prevista dalla norma censurata, della sospensione dalla carica, si rivela insussistente, dal momento che «[l]a misura in questione, invece, risponde ad esigenze proprie della funzione amministrativa e della pubblica amministrazione presso cui il soggetto colpito presta servizio» (sentenza n. 206 del 1999) e, trattandosi di sospensione, costituisce «misura sicuramente cautelare» (sentenza n. 25 del 2002).

4.2.– Quanto alla asserita retroattività dell'art. 11, comma 1, lettera *a*), del d.lgs. n. 235 del 2012, occorre, in primo luogo, definire con precisione il contenuto della censura avanzata dal giudice rimettente. Il TAR Campania ha dichiarato di considerare non manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata con il quarto motivo di ricorso. Dalla prima parte dell'ordinanza di rimessione risulta che il ricorrente nel giudizio *a quo* aveva contestato, nel quarto motivo del suo ricorso, l'applicazione "retroattiva" (alla candidatura avvenuta nel 2011, e dunque al mandato già in corso) di una nuova "causa ostativa" alla permanenza in carica (la condanna per abuso d'ufficio), introdotta con il d.lgs. n. 235 del 2012.

Nello sviluppare la propria argomentazione il giudice *a quo* fa riferimento, in alcuni passaggi, non all'applicazione della sospensione al mandato in corso, ma ad un altro tipo di retroattività, cioè all'applicazione della nuova norma a un fatto illecito precedente la legge. Questi passaggi sarebbero rilevanti se a tale applicazione dovesse riconoscersi natura sanzionatoria – il che tuttavia è stato escluso – e se, nel formulare la questione, si fosse fatto riferimento all'art. 25 Cost., cosa che non è avvenuta. Sicché la questione stessa va intesa nel senso che la violazione dell'art. 51, primo comma, Cost. deriverebbe dall'applicazione della norma censurata ad un mandato già in corso.

4.3.– Così definiti i contorni della retroattività censurata dal TAR Campania, occorre ora verificare se l'applicazione

della nuova causa di sospensione ai mandati in corso produca un sacrificio eccessivo del diritto di elettorato passivo.

4.3.1.– Secondo il giudice rimettente, l'art. 51, primo comma, Cost., considerato unitamente all'art. 2 Cost., vieterebbe alla legge alla quale affida il compito di stabilire i requisiti dell'elettorato passivo di introdurre sanzioni in via retroattiva: ciò in virtù di una presunta "costituzionalizzazione" dell'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile nei casi di riserva di legge per la disciplina di diritti fondamentali e, inoltre, per «l'inderogabilità assoluta del principio di irretroattività nell'ambito di istituti e regimi in buona parte assimilabili alle sanzioni penali».

Questo divieto di retroattività (nel senso di divieto di allontanamento dell'eletto dal mandato assunto prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 235 del 2012), ad avviso del giudice a *quo*, potrebbe essere superato in caso di condanna definitiva, ma non in caso di condanna non definitiva, data l'impossibilità di presumere – in questo secondo caso – «una situazione di indegnità morale».

Ora, la tesi della "costituzionalizzazione" del principio di irretroattività in tutti i casi in cui la Costituzione ponga una riserva di legge per la disciplina di diritti inviolabili è infondata, dato che, al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 25, secondo comma, Cost. – al quale, come si è detto, il giudice rimettente non ha fatto riferimento – le leggi possono retroagire, rispettando «una serie di limiti che questa Corte ha da tempo individuato e che attengono alla salvaguardia, tra l'altro, di fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto e il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario» (*ex plurimis*, sentenza n. 156 del 2007).

4.3.2.– La realtà è che, anche volendo prescindere dalla questione se l'applicazione di una nuova causa ostativa al mandato già in corso concreti un fenomeno di retroattività in senso proprio, il TAR rimettente non spiega le ragioni per le quali la sospensione dell'eletto, ai sensi della norma *de qua*, determinerebbe un sacrificio eccessivo del diritto di elettorato passivo. Venuti meno i due argomenti utilizzati dal giudice *a quo* per contestare la supposta retroattività della sospensione, la violazione dell'art. 51, primo comma, Cost. resta sostanzialmente immotivata. Se è vero che la condanna non definitiva non autorizza, in virtù dell'art. 27, secondo comma, Cost. – che del resto non è stato richiamato come parametro – a presumere accertata l'esistenza di «una situazione di indegnità morale», è anche vero che la permanenza in carica di chi sia stato condannato anche in via non definitiva per determinati reati che offendono la pubblica amministrazione può comunque incidere sugli interessi costituzionali protetti dall'art. 97, secondo comma, Cost., che affida al legislatore il compito di organizzare i pubblici uffici in modo che siano garantiti il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, e dall'art. 54, secondo comma, Cost., che impone ai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche «il dovere di adempierle con disciplina ed onore».

Ben può quindi il legislatore, nel disciplinare i requisiti per l'accesso e il mantenimento delle cariche che comportano l'esercizio di quelle funzioni, ricercare un bilanciamento tra gli interessi in gioco, ossia tra il diritto di elettorato passivo, da un lato, e il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, dall'altro; tanto più che il dovere, fissato a garanzia di questo secondo interesse, di svolgere con onore le funzioni pubbliche incombe precisamente sui destinatari della protezione offerta dall'art. 51 Cost., vale a dire – per quanto qui rileva – sugli eletti.

Pronunciandosi su misure dello stesso tipo di quella prevista dalla norma censurata, questa Corte ha ritenuto che «il bilanciamento dei valori coinvolti effettuato dal legislatore "non si appalesa irragionevole, essendo esso fondato essenzialmente sul sospetto di inquinamento o, quanto meno, di perdita dell'immagine degli apparati pubblici, che può derivare dalla permanenza in carica del consigliere eletto, che abbia riportato una condanna, anche se non definitiva, per i delitti indicati e sulla constatazione del venir meno di un requisito soggettivo essenziale per la permanenza dell'eletto nell'organo elettivo"» (sentenza n. 352 del 2008; si vedano anche le sentenze n. 118 del 2013, n. 257 del 2010, n. 25 del 2002, n. 206 del 1999, n. 141 del 1996).

Nell'esercizio della sua discrezionalità, il legislatore ha ritenuto che una condanna per abuso d'ufficio faccia sorgere l'esigenza cautelare di sospendere temporaneamente l'eletto dalla carica, a tutela degli interessi appena indicati. Il TAR Campania non spende argomenti per dimostrare la manifesta irragionevolezza del bilanciamento

legislativo. Anzi, nel respingere il quinto e il settimo motivo di ricorso, il giudice rimettente ha espressamente negato che l'inclusione dell'abuso d'ufficio fra i reati ostativi possa essere considerata irragionevole o sproporzionata. Ciò che contesta è, come già visto, l'applicazione della nuova causa ostativa – rappresentata da una condanna non definitiva per abuso d'ufficio – ai mandati in corso.

Nemmeno sotto tale profilo, tuttavia, la norma censurata può essere considerata frutto di un bilanciamento irragionevole degli interessi in gioco, dal momento che anche l'applicazione immediata delle nuove cause ostative in essa previste – a chi sia stato eletto prima della sua entrata in vigore – costituisce ragionevole risposta all'esigenza alla quale la normativa stessa tende a corrispondere. Di fronte a una grave situazione di illegalità nella pubblica amministrazione, infatti, non è irragionevole ritenere che una condanna (non definitiva) per determinati delitti (per quanto qui interessa, contro la pubblica amministrazione) susciti l'esigenza cautelare di sospendere temporaneamente il condannato dalla carica, per evitare un "inquinamento" dell'amministrazione e per garantire «la "credibilità" dell'amministrazione presso il pubblico, cioè il rapporto di fiducia dei cittadini verso l'istituzione, che può rischiare di essere incrinato dall'"ombra" gravante su di essa a causa dell'accusa da cui è colpita una persona attraverso la quale l'istituzione stessa opera» (sentenza n. 206 del 1999). Tali esigenze sarebbero vanificate se l'applicazione delle norme in questione dovesse essere riferita soltanto ai mandati successivi alla loro entrata in vigore.

Non a caso l'applicazione immediata delle cause ostative ai mandati in corso non rappresenta affatto una novità del d.lgs. n. 235 del 2012, ma ha sempre caratterizzato le precedenti norme (sopra citate) che apprestavano strumenti di tutela degli interessi protetti dall'art. 97, secondo comma, e dall'art. 54, secondo comma, Cost., a fronte del pregiudizio che deriva alle istituzioni pubbliche dal coinvolgimento degli eletti in vicende penali.

Come questa Corte ha già rilevato in relazione alla normativa di cui all'art. 1 della legge n. 16 del 1992, «non appare, invero, affatto irragionevole che questa operi con effetto immediato anche in danno di chi sia stato legittimamente eletto prima della sua entrata in vigore: costituisce, infatti, frutto di una scelta discrezionale del legislatore certamente non irrazionale l'aver attribuito all'elemento della condanna irrevocabile per determinati gravi delitti una rilevanza così intensa, sul piano del giudizio di indegnità morale del soggetto, da esigere, al fine del miglior perseguimento delle richiamate finalità di rilievo costituzionale della legge in esame, l'incidenza negativa della disciplina medesima anche sul mantenimento delle cariche elettive in corso al momento della sua entrata in vigore» (sentenza n. 118 del 1994).

Così come la condanna irrevocabile può giustificare la decadenza dal mandato in corso, per le stesse ragioni la condanna non definitiva può far sorgere l'esigenza cautelare di sospendere temporaneamente l'eletto da tale mandato, sicché si deve concludere che la scelta operata dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità non ha superato i confini di un ragionevole bilanciamento degli interessi costituzionali in gioco.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), in relazione all'art. 10, comma 1, lettera *c*), del medesimo decreto legislativo, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 4, secondo comma, 51, primo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 novembre 2015.

Allegato:

Ordinanza letta all'udienza del 20 ottobre 2015

ORDINANZA

Rilevato che nel giudizio promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione prima, con ordinanza 30 ottobre 2014 (reg. ord. n. 29 del 2015), sono intervenuti, tra gli altri, Elpidio Capasso (con atto depositato il 7 aprile 2015), Maria Modesta Minozzi (con atto depositato il 9 luglio 2015) e Salvatore Caputo (con atto depositato il 29 luglio 2015), i quali hanno chiesto che la questione di legittimità costituzionale sia accolta;

che costoro sono anche intervenuti nel giudizio principale, *ad adiuvandum*, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione;

che gli atti di intervento nel giudizio costituzionale di Maria Modesta Minozzi e di Salvatore Caputo sono stati depositati oltre il termine di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, prima serie speciale, n. 11, del 18 marzo 2015;

che tale termine, fissato dagli artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, con riguardo, rispettivamente, alla costituzione delle parti del giudizio *a quo* nel giudizio costituzionale e all'intervento degli altri soggetti, ha natura perentoria, sicché dalla sua violazione consegue, in via preliminare e assorbente, l'inammissibilità degli atti di intervento di Maria Modesta Minozzi e di Salvatore Caputo (*ex plurimis*, sentenze n. 27 del 2015, n. 364 e n. 303 del 2010, n. 263 e n. 215 del 2009; ordinanze n. 11 del 2010, n. 100 del 2009 e n. 124 del 2008);

che la data a cui si deve fare riferimento per l'ammissione delle parti al giudizio incidentale è quella della pronuncia dell'ordinanza di rimessione, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 recante Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (*ex plurimis*, sentenze n. 223 del 2012, n. 220 del 2007; ordinanze n. 24 del 2015, n. 393 del 2008);

che l'ordinanza di rimessione del presente giudizio è stata pronunciata il 30 ottobre 2014 dal TAR Campania, sezione prima, essendo irrilevante, a questi fini, il successivo svolgimento del giudizio *a quo*;

che Elpidio Capasso, pertanto, non è legittimato a partecipare al giudizio costituzionale quale soggetto intervenuto nel giudizio *a quo*, trattandosi di intervento svolto dopo l'ordinanza di rimessione;

che si deve escludere, altresì, la sua legittimazione a intervenire nel giudizio costituzionale nella qualità di soggetto diverso dalle parti del giudizio *a quo*, in quanto, secondo il costante orientamento di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale «le sole parti del giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura» (*ex plurimis*, sentenze n. 70 del 2015, n. 37 del 2015 e relativa ordinanza letta all'udienza del 24 febbraio 2015, n. 162 del 2014 e relativa ordinanza letta all'udienza dell'8 aprile 2014; n. 304, n. 293, n. 199 e n. 118 del 2011; n. 138 del 2010 e relativa ordinanza letta all'udienza del 23 marzo 2010, n. 151 del 2009; ordinanze n. 240 del 2014, n. 156 del 2013, n. 150 del 2012 e relativa ordinanza letta all'udienza del 22 maggio 2012);

che Elpidio Capasso è intervenuto facendo valere la sua posizione di membro della maggioranza, eletto

nell'Assemblea Metropolitana di Napoli, che non lo rende titolare di un interesse qualificato, nei sensi delineati, bensì di un interesse di mero fatto, indiretto e riflesso, all'accoglimento della questione di legittimità della norma in tema di mera sospensione dalla carica di Sindaco;

che anche l'intervento di Elpidio Capasso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili, nel presente giudizio di costituzionalità, gli interventi di Elpidio Capasso, Maria Modesta Minozzi e Salvatore Caputo.

F.to: Alessandro Criscuolo, Presidente

Approfondimento e analisi, anche attraverso un quadro giuridico, in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali nelle regioni

1. Premessa

L'approfondimento della disciplina dell'ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali è stata svolta, nella parte iniziale, attraverso un inquadramento normativo (analisi delle disposizioni costituzionali e statali) e una ricognizione delle più significative pronunce della Corte costituzionale al fine di delineare, da un lato, i requisiti e la disciplina degli istituti in esame e, dall'altro, il riparto di competenza legislativo tra Stato e regioni a statuto ordinario sulla materia.
La trattazione inizia con una disamina del dettato costituzionale (articoli 51 e 122) per delineare, *in primis*, le caratteristiche degli istituti dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità quali limitazioni del diritto di elettorato passivo e, successivamente, la loro applicazione a seguito della riforma costituzionale del 1999. In tale contesto vengono illustrati i principali orientamenti giurisprudenziali, evidenziandone i mutamenti subiti nel corso del tempo soprattutto in coincidenza con le più significative riforme legislative e costituzionali che, in via diretta o indiretta, hanno inciso sul regime dei due istituti. La Consulta è infatti intervenuta prima nelle more dell'approvazione della normativa di principio e, dopo la legge 165/2004, per chiarirne la portata e le novità introdotte.
L'illustrazione dei principi generali contenuti nella legge 165/2004 introduce, infine, l'analisi della legislazione in materia di cariche elettive regionali nelle regioni a statuto ordinario: alcune regioni hanno individuato disposizioni in materia di incandidabilità ed ineleggibilità nelle leggi elettorali mentre altre sono intervenute in maniera specifica sulla materia .

2. L'articolo 51 della Costituzione e le limitazioni all'elettorato passivo

Il diritto di tutti i cittadini ad accedere alle cariche elettive è sancito dall'art. 51 della Costituzione.[1] Si tratta di un uno dei diritti inviolabili di cui all'art. 2 della Costituzione ed è considerato una specificazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 Cost.,[2] quale epressione di un sistema di democrazia rappresentativa.
Tuttavia, a garanzia della correttezza della competizione elettorale, sono ammissibili, da un lato, limitazioni volte a garantire l'uguaglianza effettiva tra i candidati e la parità di *changes (*così realizzando anche il principio posto dall'articolo 48 Cost. in tema di elettorato attivo) e, dall'altro, limitazioni discendenti dall'articolo 97 Cost, cioè dal principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione.
Dai succitati principi è sorta l'esigenza di **distinguere le cause ostative in cause di ineleggibilità e di incompatibilità** in base alla loro diversa finalità, per adattare a ciascuna una disciplina differente.
L'istituto dell'**ineleggibilità** alle cariche elettive si configura come una causa di invalidità delle lezione in quanto costituisce un impedimento giuridico, preesistente all'elezione, a diventare soggetto passivo del rapporto elettorale. Influisce, pertanto, sulla validità delle elezioni.
L'**incompatibilità**, invece, si può definire come una particolare situazione soggettiva per cui una stessa persona non può ricoprire, nello stesso tempo, uffici o cariche. Pertanto l'eletto deve

[1] L'art. 51 Cost, al comma 1, così recita: "Tutti cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge . A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.".
[2] Cfr. *ex plurimis* Corte costituzionale, sentenze n. 571/1989 e 235/1988.

optare tra il mandato elettivo e l'altra carica al fine di evitare che non svolga correttamente i compiti connessi al suo ufficio, trovandosi in una situazione di conflitto di interessi.
Le disposizioni che prevedano una compressione del diritto di elettorato passivo saranno quindi legittime se rispondono ai criteri di necessarietà, congruità, razionalità, proporzionalità nella lesione di un diritto inviolabile, purchè rispettino il divieto posto dall'articolo 3 Cost. di disciplinare situazioni omogenee in modo differente.
Da quanto sopra delineato, per quanto attiene la lettura teleologica dei due istituti, in linea di principio, si può affermare che **il fine delle cause di ineleggibilità** è in primo luogo rinvenibile

nella determinazione di garantire la *par conditio* tra i candidati e la libera manifestazione della volontà degli elettori attraverso l'esclusione di soggetti che, per ragioni d'ufficio, si trovano in una particolare condizione che possa incidere - anche solo psicologicamente - sulla libera scelta degli elettori, evitando, pertanto, che si creino situazioni di indebita pressione sul corpo elettorale[3].
Invece il **fine delle cause di incompatibilità** consiste nel garantire l'imparzialità ed il disinteresse nell'esercizio delle pubbliche funzioni vietando il cumulo fra più cariche in capo allo stesso soggetto ed il conseguente crearsi di situazioni di conflitto di interessi[4].

*2.1. L'articoo 51 della Costituzione e la giurisprudenza costituzionale in materia di ineleggibilità***[5]**

L'art. 51 Cost. subordina l'eventuale limitazione dell'elettorato passivo alla mera indicazione dei "**requisiti stabiliti dalla legge**", pur sempre nell'osservanza delle condizioni di eguaglianza.
Anche la giurisprudenza costituzionale è univoca nel considerare che il legislatore è tenuto non solo ad osservare il principio di uguaglianza, ma altresì, nel fissare eventuali condizioni per l'accesso alle cariche pubbliche, a fare in modo che esse siano sufficientemente tipizzate e che siano stabilite solo quelli strettamente indispensabili a garantire la tutela dell'interesse pubblico per il quale tali limiti sono preordinati.
Il giudice delle leggi ha specificato che il dettato di cui all'art. 51 Cost. deve essere inteso nel senso che "*l'eleggibilità è la regola, l'ineleggibilità l'eccezione"*.6 Tale principio è giustificato dal fatto che la previsione dell'ineleggibilità, e della conseguente nullità dell'elezione, è misura che comprime, in un aspetto essenziale, le possibilità che l'ordinamento costituzionale offre al cittadino

[3] *Cfr*. E. Maggiora, *Ineleggibilità Incompatibilità Incandidabilità nell'Ente Locale*, Milano, 2000, pagg 16 e segg; Pinto, *Gli amministratori locali nella democrazia contemporanea,* Giuffrè 1984; Galateria *Sui caratteri distintivi tra ineleggibilità e incompatibilità nel diritto amministrativo.*

[4] I motivi da cui può scaturire una causa di incompatibilità possono essere: "…*motivi di ordine morale (non sembra giusto che una stessa persona cumuli una pluralità di cariche e prebende); o funzionale (l'eletto non può ricoprire cariche in enti dipendenti dall'organo- di cui fa parte- perché deve controllarli); o materiali (non si possono ricoprire contemporaneamente due incarichi, ciascuno dei quali richiede l'applicazione di tante ore giornaliere e di tante energie, da non consentire il contemporaneo svolgimento di un secondo incarico altrettanto impegnativo*)": *cfr*. E. Maggiora, *op. cit.* Pag 20. *Cfr.* Anche A. Sterpa, *Il cumulo dei principi sul cumulo dei mandati* in Rivista Associazione Italiana dei Costituzionalisti n. 1/ 2014, consultabile in file:///C:/Users/Utente/Downloads/Sterpa.pdf.

[5] *Cfr*. E. Griglio, *La giurisprudenza costituzionale in materia di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità*, in http://documenti.camera.it/bpr/19647_testo.pdf.

[6] *Cfr*. Corte cost., sent. 26 marzo 1969, n. 46; conformemente Cass. civ., Sez. I, sent. n. 1440/1972, secondo la quale «per la loro natura di eccezione al dettato dell'art. 51 Cost., le norme in materia di ineleggibilità sono soggette alla "stretta interpretazione" e non possono essere interpretate né in via estensiva né analogica». In dottrina, cfr.. Bianco, *I limiti all'elettorato passivo nella giurisprudenza costituzionale*, in Giur. Cost., 2000, 1959, secondo il quale «*esiste una stretta riserva di legge in materia di elettorato passivo, che comporta una preventiva tipizzazione delle cause di ineleggibilità. Il discrimine tra il diritto ad essere eletti e le ipotesi di ineleggibilità deve essere operato dalla legge e l'esclusione dall'elettorato passivo deve essere sancita in relazione a precise situazioni giuridiche, singolarmente individuate*». Il principio interpretativo è stato ulteriormente ripreso ed approfondito dalle pronunce successive: cfr. *ex plurimis*: Corte costituzionale, sentt. n. 166/1972; n. 5/1978, n. 171/84, n. 162/85; 43/87; 235/88; 1020/88; 510/89; 53/1990; n. 141/1996.
Analogamente, *cfr.* Zanon, *Sull'estensione alle cariche parlamentari dell'istituto dell'incandidabilità,* in www.forumcostituzionale.it.

di concorrere al processo democratico, derogando al principio costituzionale della generalità del diritto elettorale passivo.

2.2 I principi di eguaglianza e ragionevolezza nel sistema di ineleggibilità e incandidabilità

Uno dei parametri di giudizio che consente di valutare la conformità a Costituzione del sistema di ineleggibilità ed incandidabilità disciplinato dal legislatore è rappresentato, secondo la Corte costituzionale, dai principi di eguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 Cost. In particolare, per quanto attiene alla ragionevolezza, il giudice costituzionale ha evidenziato l'esigenza di garantire la rispondenza delle ipotesi di ineleggibilità ed incandidabilità al principio in esame7, a conferma del fatto che, nella materia elettorale, esso deve essere esaminato con particolare rigore.8 La Consulta tende ad individuare nello stesso art. 51 della Costituzione il fondamento diretto del principio di eguaglianza come criterio cardine che deve informare qualsiasi limitazione all'elettorato passivo.9

2.3 Il principio di eguaglianza e l'unitarietà della disciplina nell'istituto dell'incompatibilità
La giurisprudenza costituzionale[10] riconosce esplicitamente che l'art. 51 Cost. si applica anche alle ipotesi di incompatibilità sia sotto il profilo del rispetto del principio di eguaglianza che in rapporto all'esigenza di unitarietà nella disciplina statale. **I due requisiti sono complementari** poichè è essenzialmente attraverso la riserva di legge statale che la Corte ritiene soddisfatte sull'intero territorio nazionale le esigenze sottese all'art. 3 Cost.
Se l'incompatibilità, a differenza dell'ineleggibilità, non incide sul rapporto di elettorato, né spiega alcuna influenza sulla validità dell'elezione, questo non significa che la sua disciplina non deve conformarsi alla norma contenuta nell'art. 51 della Costituzione.
L'art. 51 è finalizzato a ribadire quel principio che già in forza dell'art. 3 deve informare l'intero ordinamento in tutte le sue manifestazioni, e, pertanto, la disposizione non può non riguardare ogni vicenda relativa alla preposizione del cittadino ad una carica elettiva.
In riferimento all'esigenza di uniformità nella disciplina statale, la Corte[11] afferma che, ai fini della delimitazione della competenza dello Stato e della competenza della Regione, la riserva di legge disposta dall'art. 51 Cost. deve essere necessariamente riferita alla legge statale tutte le volte in cui il riconoscimento di una potestà legislativa alla Regione, consentendo un regime differenziato per situazioni eguali, metterebbe in pericolo l'eguaglianza dei cittadini.
3. L'articolo 122 della Costituzione: la competenza legisltaiva regionale in materia di cariche elettive regionali [12]
Venendo ora ad analizzare la competenza legislativa a disciplinare l'accesso alle cariche elettive regionali, è opportuno, *in primis*, ricordare che la materia ha subito rilevanti trasformazioni a seguito delle intervenute modifiche costituzionali.
[7] Corte costituzionale, sentt. nn. 510/1989, 1020/1988, 43/1987, 172/1982, 129/1975, 58/1972, 46/1969.
[8] *Cfr*., in particolare, Corte costituzionale, sentenza n. 376/2004.
[9] La Consulta, fin dalla citata sentenza n. 46/1969, afferma, infatti, che l'accertata violazione dell'art. 51, primo comma, rende superfluo prendere in esame le censure per contrasto con l'art. 3, prima parte, della Costituzione, tanto più che l'art. 51 é la disposizione che, nel fare specifica e circostanziata applicazione del principio di eguaglianza alla materia della eleggibilità, pone i principi direttamente disciplinanti la materia stessa.
[10] E' quanto affermato dalla Corte già nelle sentenza n. 60/1966.
[11] Fin dalla sent. n. 105/1957, successivamente richiamata dalla sent.n. 60/966.
[12] *Cfr*. J. Rosi, *Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità del Presidente, degli altri componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali*, in Federalismi.it, 20 maggio 20096; Alfonso Vuolo, *Il riparto di competenze normative tra stato e regioni in materia elettorale,*25 luglio 2012, in Federalismi.it.
3.1 Il testo originario dell'art. 122, comma 1 e la novella introdotta dalla riforma costituzionale
La disciplina del sistema di elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario era riservata, secondo il testo originario dell'art. 122, comma 1 della Costituzione, alla legge statale. Nell'esercizio di tale competenza, il legislatore statale ha dettato la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (*Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale*), successivamente modificata e integrata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43 (*Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario*).
Ma soltanto con la legge 23 aprile 1981, n. 154 (*Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e ircoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale*) si arrivò a riunire in un unico testo le disposizioni relative a regioni ed enti locali, realizzando un contesto unitario.[13]
Con la riforma recata dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, si è disposto che spetta al legislatore regionale disciplinare il sistema di elezione del Consiglio, della Giunta e del Presidente regionale (per la Giunta solo se lo statuto accoglie un sistema diverso da quello dell'elezione del Presidente a suffragio universale e diretto, il quale nomina e revoca i componenti della Giunta), nei limiti dei principi fondamentali disciplinati con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi (nuovo art. 122, primo e quinto comma, Cost.).
Al riguardo la giurisprudenza costituzionale ha specificato che, anche in assenza di una normativa statale di principi, le regioni possono legiferare "*nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalla preesistente legislazione statale*". Viene attribuita una forte valorizzazione del

ruolo unitario della disciplina statale che la Corte sembra realizzare in ottemperanza al principio di continuità14. Secondo il giudice delle leggi l'art. 122 Cost. novellato nel 1999 "*dà luogo solo a nuove e diverse possibilità di intervento legislativo della Regione senza che però venga meno, in forza del principio di continuità, l'efficacia della normativa statale preesistente conforme al quadro costituzionale in vigore all'epoca della sua emanazione*".15

Pertanto la potestà legislativa regionale poteva concernere solo ulteriori e nuove ipotesi di intervento, ferma restando l'efficacia delle discipline statali in vigore e conformi l mutato quadro costituzionale. Per contro, il sistema implicava anche il fatto che non era consentita una successiva disciplina statale di dettaglio, neanche se recante la propria cedevolezza in forma espressa.16

L'articolo 122 della Costituzione deve inoltre essere letto anche alla luce del complessivo intervento di riforma dell'autonomia statutaria delle regioni, operato dalla succitata legge costituzionale n. 1/1999. Infatti, per diretta previsione costituzionale "*il Presidente ... dirige la politica della Giunta e ne è responsabile*". Se poi si considera che "*è eletto a suffragio universale e diretto" e che "nomina e revoca i componenti della Giunta*" (salvo che lo Statuto regionale disponga diversamente)17, emerge la preminenza funzionale del Presidente della regione, tanto nei confronti dei componenti della Giunta, quanto verso il Consiglio. In relazione ad entrambe le modalità di elezione del Presidente, vige la competenza legislativa concorrente in materia di sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità.

In una prima fase la Corte costituzionale ha evidenziato che un limite all'intervento del legislatore regionale doveva essere individuato nella competenza statutaria in materia di forma di

13 Il sistema unitario, però, è poi venuto meno per effetto dell'approvazione del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) recante, tra l'altro, disposizioni in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità nell'ambito degli enti locali. La separazione delle competenze legislative tra fonte statale e regionale è stata poi confermata dalla riforma operata con la legge costituzionale 3/2001. Il nuovo testo della Costituzione contempla, con riguardo alla fonte regionale, non soltanto i consiglieri regionali ma anche il Presidente e gli altri componenti della Giunta.

14 Corte costituzionale, sentt. n. 196 e 201 del 2003.

15 Corte costituzionale, ordinanze n. 383/2002 e 223/2003.

16 Corte costituzionale, ordinanze 10 luglio 2002, n. 383 e 16 gennaio 2003, n. 23.

17 Articoli 121, comma 4 e 122, comma 5, della Costituzione.

governo18. In relazione al periodo transitorio, individuabile nel l'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del nuovo articolo 122 della Costituzione e l'approvazione dei nuovi Statuti, la legge costituzionale n. 1/1999 ha direttamente disciplinato la materia, prevedendo l'elezione del Presidente contemporaneamente al rinnovo del Consiglio. Fino all'approvazione del nuovo Statuto regionale, limitatamente agli aspetti non regolati dalla legge costituzionale era possibile disciplinare elementi di dettaglio in modo difforme dalle leggi statali. Il limite statutario alla potestà legislativa regionale è stato successivamente attenuato dalla stessa Corte costituzionale. 19

In tema di ineleggibilità ed incompatibilità, la competenza del legislatore regionale è stata confermata dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 378 e n. 379 del 2004. Si è trattato di pronunce relative a norme statutarie rispettivamente di Umbria ed Emilia-Romagna, che hanno dichiarato costituzionalmente illegittima la determinazione dei casi di incompatibilità della carica di componente della Giunta con quella di consigliere regionale ad opera di una fonte diversa dalla legge regionale. Nel censurare gli Statuti delle due Regioni, la Corte ha affermato che la Costituzione riserva alla legge regionale la determinazione delle norme relative al sistema di elezione e ai casi di ineleggibilità e di incompatibilità, senza che si possa distinguere fra ipotesi di incompatibilità esterne ed interne all'organizzazione istituzionale della Regione.20

3.2 Il riparto di competenza legislativa tra Stato e regioni

Sulla scorta del nuovo testo dell'articolo 122 della Costituzione, **alle regioni ordinarie compete la disciplina legislativa, di tipo concorrente, dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità.**

E' infatti la stessa norma costituzionale a definire il tipo di competenza legislativa, nonostante la materia elettorale non sia espressamente ricompresa tra quelle dell'elenco di cui all'articolo 117, comma 3.

Si ritiene che si tratti di una materia di legislazione concorrente tra lo Stato e le Regioni in tutto assimilabile (ancorché formulata diversamente) a quella dell'art. 117, comma terzo, Cost.[21] I Consigli regionali esercitano quindi una potestà legislativa concorrente non soltanto in relazione agli istituti dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità, ma anche ai sistemi elettorali delle regioni di diritto comune.

La Corte costituzionale ha affermato che "*modificando la distribuzione delle competenze normative in tema di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere regionale vigente prima dell'entrata in vigore della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 […], l'attuale art. 122, primo comma, della Costituzione ha sottratto la materia alla legislazione dello Stato e l'ha attribuita a quella delle Regioni; conseguentemente, per ragioni di congruenza sistematica, la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di legislazione elettorale dei Comuni (oltre che delle Province e delle Città metropolitane) prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, ha da essere intesa con esclusione della disciplina delle cause di incompatibilità (oltre che di ineleggibilità) a cariche elettive regionali derivanti da cariche elettive comunali (oltre che provinciali e delle Città metropolitane*)."[22]

4. I principi generali contenuti nella legge 2 luglio 2004, n. 165

Cinque anni dopo la riforma costituzionale è stata approvata **la legge 2 luglio 2004, n. 165 (*Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione)* che ha dettato i principi fondamentali cui le Regioni devono attenersi nel disciplinare il sistema elettorale regionale**.

Si tratta di una legge di principio e non contiene alcuna norma di dettaglio cedevole: pertanto, fino all'esercizio della funzione legislativa regionale la materia è ancora disciplinata ai sensi della legge 154/1981. In tal senso si è anche espressa la giurisprudenza, la quale ha affermato come la legge 165/2004 non sia volta a modificare direttamente le singole ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge statale: se la Regione non provvede a emanare una legge regionale nella specifica materia, capace di sostituire la disciplina statale esistente in tema di ineleggibilità o incompatibilità, continua a essere applicata la normativa contenuta nella legge 154/1981. [23]

18 Corte costituzionale, sentenze n. 196/2003 e n. 201/2003.

19 Le sentenze della Corte costituzionale n. 2/2004 e nn. 378 e 379 del 2004 hanno delineato e integrato la disciplina delle forme di governo regionali.Il dato normativo risultante dalla riforma costituzionale del 1999 consiste nell'aver scorporato la disciplina del sistema elettorale (rimesso alla competenza legislativa concorrente), da quella della forma di governo (rimessa all'autonomia statutaria delle regioni).

20 Le norme statutarie umbre ed emiliane interessate dall'impugnazione governativa sono, rispettivamente , l'articolo 66, comma 1 dello Statuto umbro e l'articolo 45, comma 2 dello Statuto dell'Emilia-Romagna. La sentenza n. 378/2004 ha stabilito che: "*L'art. 122 Cost. riserva espressamente alla legge regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, la determinazione delle norme relative al sistema di elezione e ai casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, senza che si possa distinguere (come invece ipotizza la difesa regionale umbra) fra ipotesi di incompatibilità esterne ed interne all'organizzazione istituzionale della Regione. È vero che le scelte in tema di incompatibilità fra incarico di componente della Giunta regionale e di consigliere regionale possono essere originate da opzioni statutarie in tema di forma di governo della Regione, ma come questa Corte ha già affermato in relazione ad altra delibera statutaria regionale nella sentenza n. 2 del 2004 occorre rilevare che il riconoscimento nell'articolo 123 della Costituzione del potere statutario in tema di forma di governo regionale è accompagnato dalla previsione dell'articolo 122 della Costituzione, e che quindi la disciplina dei particolari oggetti cui si riferisce l'articolo 122 sfugge alle determinazioni lasciate all'autonomia statutaria*".

21 L'espressione dell'art. 122 Cost. è simile a quella dell'originario art. 117 della Costituzione ("*La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni*", comma 1) piuttosto che a quella del vigente art. 117 ("*Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato*", comma 3. In dottrina tuttavia non è pacifica l'attribuizione di detta competenza all'ambito della potestà legislativa concorrente. *Cfr*, ad esempio, A. Vuolo, *op. cit*. in cui si rileva che "*la ricomposizione del quadro delle competenze non è certo agevole. Ad esempio, non v'è dubbio che il contenzioso elettorale debba essere ascritto – ex art. 117, c. 2, lett. l – alla competenza piena del legislatore statale*".

I principi generali dettati dalla legge n. 165/2004 interagiscono con la (preesistente) normativa rimasta vigente, nell'ambito della quale assume rilievo centrale la legge n. 154/1981. Quest'ultima rappresenta il punto di riferimento per il livello regionale finché le singole regioni non provvedono a disciplinare le due fattispecie con proprie leggi. La succitata legge di principi distingue le due figure:

- da un lato, al fine di prevenire i pericoli di *captatio benevolentiae* e di *metus publicae potestatis*, pone a fondamento delle cause di ineleggibilità la tutela della sfera dei diritti politici, apprestando garanzie verso la libertà di voto e la parità di accesso alle cariche elettive;
- dall'altro, l'incompatibilità è volta a garantire l'indipendenza e il buon andamento dell'ufficio, nonché il libero esercizio del mandato rappresentativo

I rincipi generali sono così definiti :

- **ineleggibilità (articolo 2)**

- sussistenza di cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato "possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto", ovvero possano "violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati";
- inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora il candidato cessi dalle funzioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito;
- applicazione della disciplina delle cause di incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute alla elezione;
- non immediata rieleggibilità del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto allo scadere del secondo mandato consecutivo.

[22] Corte costituzionale, sentenza n. 201/2003.
[23] Corte di Cassazione sentenze n. 16898/2006 e n. 16218/2007.

- **Incompatibilità (articolo 3)**

- sussistenza di cause di incompatibilità in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali ed altre situazioni o cariche, anche elettive, che possano "c*ompromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva*"; sussistenza di cause di incompatibilità in caso di conflitto con funzioni svolte dai medesimi soggetti presso organismi internazionali o sopranazionali;
- eventuale fissazione della causa di incompatibilità tra assessore regionale e consigliere regionale;
- in caso di previsione della incompatibilità per lite pendente con la regione: il soggetto deve essere parte attiva nella lite; altrimenti la previsione della causa di incompatibilità è possibile solo a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;
- fissazione di un termine dall'accertamento della causa di incompatibilità, non superiore a trenta giorni, entro il quale a pena di decadenza dalla carica deve essere effettuata l'opzione o deve cessare la causa che determina l'incompatibilità;

- **disposizioni comuni:**

- competenza del Consiglio regionale a decidere sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità dei propri membri e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatte le salve le competenze dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi;
- eventuale differenziazione della disciplina di ineleggibilità e incompatibilità nei confronti del Presidente della Giunta, dei consiglieri regionali e dei componenti della Giunta (per le sole cause di incompatibilità).

5. Ineleggibilità e incompatibilità nelle regioni a stauto ordinario[24]

La citata revisione costituzionale del 1999 ha innovato il quadro normativo, attribuendo alla

legge regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, la disciplina del sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali.
In via transitoria, dunque, sino all'introduzione da parte delle singole Regioni dello Statuto e della legge elettorale, per le elezioni regionali si è continuato ad applicare il sistema normativo posto dall'ordinamento statale, ovvero la legge 108/1968, come modificata ed integrata dalla successiva legge 43/1995. A queste si aggiungono le disposizioni statali tutt'ora vigenti in materia elettorale, quali, ad esempio, la legge 23 aprile 1981, n. 154 "*Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale" (*abrogata dal d.lgs. 267/2000 ma "fatta salva" per le disposizioni che interessano i consiglieri regionali), cui anche le leggi elettorali di alcune Regioni rimandano.
Inoltre è la stessa Costituzione a prevedere direttamente alcune cause di incompatibilità.
L'art. 122 Cost, al comma 2, stabilisce che nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Inoltre la carica di consigliere regionale è incompatibile con il ruolo di membro del consiglio superiore della magistratura (art. 104, comma 7 Cost) e con l'ufficio di giudice della Corte costituzionale (art. 135 c. 6 Cost).
Come già accennato, la Corte costituzionale, oltre ad aver ribadito che la materia elettorale e i casi di ineleggibilità e incompatibilità sono riservate alla potestà legislativa regionale entro i principi stabiliti dalla legge statale (art. 122 Costituzione) ha specificato che, pertanto, la relativa disciplina sfugge dalle determinazioni statutarie.[25] Infatti le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sono tassativamente elencate dalla legge: poiché incidono sul diritto costituzionalmente garantito di accesso alle cariche pubbliche da parte di tutti i cittadini non ne può essere ampliato l'ambito di applicazione in forza di una di interpretazione estensiva o analogica delle disposizioni che le disciplinano.
I principi elencati nella legge 165/2004 sono, in alcuni casi, disciplinati positivamente dalla legge dello Stato o dalle leggi delle regioni: solo in questi casi trovano diretta applicazione. Il principio secondo il quale il Presidente della Giunta regionale – eletto a suffragio universale e diretto – non è immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo, è stato disciplinato solo dalle regioni, quali l'Abruzzo e la Toscana.

.

5.1 Leggi elettorali e disciplina in materia di ineleggibilità e incompatibilità[26]

Con l'approvazione della legge costituzionale 1/1999 ogni regione a statuto ordinario è tenuta a dotarsi di una propria legge elettorale, seppure nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legislazione statale.
L'attività del legislatore regionale, nell'ambito di questa materia, ha dato vita a sistemi elettorali differenziati: un certo numero di regioni ha approvato una propria organica legge elettorale, altre si sono limitate a emanare norme integrative delle vigenti disposizioni statali introducendo minimi correttivi a tale disciplina.
Per quanto attiene più specificamente gli aspetti oggetto della trattazione, si evidenzia che, a seguito della modifica operata dalla succitata legge costituzionale, diverse regioni che hanno approvato le leggi elettorali hanno disciplinano, in tale ambito, anche i casi di ineleggibilità e incompatibilità, mentre qualche regione ha regolato la materia in maniera organica con leggi *ad hoc* (Abruzzo, Lazio, Lombardia). Un caso particolare è poi quello della regione Campania che conteine disposizioni specifiche in materia nell'ambito del collegato alla legge finanziaria.
Per le Regioni a statuto ordinario che non hanno ancora legiferato in materia ai sensi dell'art. 122 Cost., restano in vigore i casi di ineleggibilità e incompatibilità previsti dalle disposizioni

[24] *Cfr. Le elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010. Il sistema di elezione e la normativa, Dossier legislativo della Camera dei deputati XVI LEGISLATURA – serie Documentazione e ricerche* - n. 120 del 25 febbraio 2010 consultabile in**:** http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/Re0127.htm#_Toc256514711.

statali.
Successivamente, in molti degli Statuti adottati ai sensi del novellato art. 123 Cost., è stata inserita la norma secondo la quale il Presidente della Regione può nominare gli assessori anche al di fuori del Consiglio regionale: in questo caso essi devono possedere i requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere regionale.
Vengono di seguito riportate, per ciascuna regione:
- le leggi regionali (o le disposizioni, come nel caso della regione Campania) che intervengono in maniera specifica in materia di ineleggibilità ed incandidabilità;
- le leggi elettorali, evidenziando se queste ultime hanno individuato anche disposizioni in materia di incandidabilità ed inelleggibilità.

25 In proposito cfr. sentenza n. 379/2004 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 45, comma 2, terzo periodo dello Statuto della regione Emilia-Romagna (delibera statutaria approvata in seconda lettura il 14/9/2004) che stabiliva la incompatibilità tra la carica di assessore con quella di consigliere regionale.

26 Sull'argomento *cfr.* anche G. Giardino, Gianguido D'Alberto, *Riflessioni sulla sentenza della Corte costituzionale 1/2014. Prospettive di riforma dei sistemi elettorali nazionale e regionali,* OLI (Osservatorio legislativo interregionale della Regione Toscana) del 21 febbraio 2014, in http://oli.consiglio.regione.toscana.it/?documento=riflessioni-sulla-sentenza-della-corte-costituzionale-12014-prospettive-di-riforma-dei-sistemi-elettorali-nazionale-e-regionali-dibattito; Lutteri, *Sistema elettorale regionale. Disciplina delle ineleggibilità e delle incompatibilità. Spunti bibliografici e documentali*, OLI (Osservatorio legislativo interregionale della Regione Toscana) del 15-16 aprile 2010, in http://oli.consiglio.regione.toscana.it/wpcontent/uploads/antonellameucci/77ea2fddc49f1b2744793e0c74ffabb9.pdf.

REGIONE ABRUZZO

La Regione Abruzzo, oltre alla legge elettorale 2 aprile 2013, n. 9 "*Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale*", con legge regionale 30 dicembre 2004, n. 51, "*Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale*" ha dettato una disciplina organica in materia, in buona parte coincidente con quella prevista a livello nazionale dalla legge 154/1981. L'articolo 2 stabilisce i casi di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta e di consigliere regionale nella Regione Abruzzo prevedendo altresì che non può essere candidato Presidente della Giunta regionale chi ha già ricoperto l'incarico per due mandati consecutivi. Detta legge è poi stata modificata dalla l.r. 18 febbraio 2010, n. 6 "*Modifiche alla LR n. 51 del 30 dicembre 2004 in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza alla carica di consigliere regionale*", che abbassa da cinquemila a duemila abitanti la popolazione dei comuni della Regione i cui sindaci e assessori comunali risultano incompatibili con la carica di Presidente, assessore e consigliere regionale.

REGIONE BASILICATA

La legge regionale 19 gennaio 2010, n. 3 "*Norme relative al sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei Consiglieri regionali, ai sensi della Legge 2 luglio 2004, n. 165 – Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione"* contiene unicamente disposizioni in materia elettorale.

REGIONE CALABRIA

La regione Calabria con legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, composta di un unico articolo, ha emanato disposizioni in relazione ad alcuni aspetti della disciplina elettorale, senza incidere sull'impianto generale. Con la legge regionale 6 febbraio 2010, n. 4 (modificata dalla L.R. 12 febbraio 2010, n. 6) la regione ha confermato ed integrato le disposizioni della L.R. 1/2005 e introdotto modifiche più consistenti al sistema elettorale.

REGIONE CAMPANIA

La regione Campania, oltre ad aver approvato la legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 "*Legge elettorale"* che ha apportato alcune modifiche al sistema di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, è intervenuta inserendo disposizioni in materia dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità in un testo legislativo (il collegato alla legge finanziaria) che non ha alcuna correlazione con il tema della disciplina dell'elettorato passivo. Nella legge regionale 7 agosto

2014, n. 16 "*Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014)*", costituito da un unico articolo, ai commi 211, 212, 213 e 217 ha disciplinato la materia dell'ineleggibilità alla carica di consigliere regionale e Presidente della Giunta nonchè le cause d'incompatibilità alla carica di consigliere regionale. La legge regionale 16/2014 modifica il regime in materia di rapporto tra le cariche di Consigliere regionale e Sindaco di un comune della regione. Infatti, il comma 212, lettera i), dispone che non sono eleggibili alla carica di presidente della Giunta e di consigliere regionale della Campania, i sindaci dei comuni superiori a 5.000 abitanti, compresi nel territorio regionale.[27] Rispetto alla disciplina previgente per le regioni risultante dalla legge statale 154/1981 (e all'analoga disciplina dell'art. 65 del d. lgs 267/2000) si rilevano importanti cambiamenti:

[27] Al riguardo si segnala la recente pronuncia del Tribunale di Vallo della Lucania (ordinanza 31 marzo 2016), consutabile nella banca dati Infoleg alla pagina: http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=11028.

a) in precedenza la legge statale stabiliva soltanto un'incompatibilità, mentre la legge regìonale ora stabilisce (comma 212, lettera i) l'ineleggibilità a Consigliere regionale, che può essere rimossa solo con le dimissioni da Sindaco il giorno prima della presentazione delle candidature (comma 213). La stessa legge regionale precisa anche che questa causa di ineleggibilità, se interviene durante il mandato di Consigliere regionale, si trasforma in causa di incompatibilità (comma 217, lett d);

b) n precedenza l'incompatibilità era assoluta, cioè la carica di Consigliere regionale era incompatibile con quella di Sindaco di un comune della regione, quale che ne fosse la dimensione, mentre ora invece l'ineleggibilità. a Consigliere regionale sorge solo se il comune ha più di 5000 abitanti.[28]

REGIONE EMILIA ROMAGNA

La legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 "*Norme per l'elezione dell'assemblea legislativa e del Presidente della giunta regionale*" contiene unicamente disposizioni in materia elettorale.

REGIONE LAZIO

La legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2 "*Disposizioni in materia di elezione del Presidente della regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale"* interviene su alcuni aspetti della disciplina elettorale, lasciandone invariato l'assetto fondamentale. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, rinvia alla legge 108/1968 e alla legge 43/1995, nonché alle altre disposizioni vigenti nell'ordinamento in materia. L' art. 7 della citata legge regionale ha integrato le disposizioni vigenti in materia di cause di ineleggibilità prevedendo che non sono eleggibili alla carica di Presidente della Regione e a consigliere regionale anche i presidenti delle province della regione e i sindaci dei comuni capoluogo di provincia della regione. L'articolo 42 dello Statuto della regione Lazio stabilisce inoltre che possono essere nominati componenti della Giunta i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità per la carica di consigliere regionale.

REGIONE LIGURIA

La Regione Liguria non si ancora dotata di una normativa elettorale né di una specifica legislazione in materia di inelegibilità e incandidabilità. A partire dal 2009 sono state presentate proposte di legge in materia elettorale[29] le quali prevedono che fino all'approvazione della legge regionale che determina le cause di ineleggibilità e di incompatibilità per i Consiglieri regionali e per il Presidente della Giunta, si applicano le norme su l'ineleggibilità e l'incompatibilità vigenti.

[28] Per un'approfondimento sull'argomento, *cfr*. S. Staiano, *Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Campania*, pp.114 e ss., Giappichelli Editore.

[29] Proposta di legge n. 466/2009 "*Norme per l'elezione del l'Assemblea Legislativa-Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Liguria"*; proposta di legge n. 469/2009 "*Norme per l'elezione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale*"; proposta di legge n. 478/2009 "*Norme per l'elezione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale*"; proposta di legge n. 175/2011 "*Norme per l'elezione dell'Assemblea Legislativa-Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Liguria".*

REGIONE LOMBARDIA[30]

Recentemente la Lombardia ha approvato la legge regionale 2 dicembre 2016, n. 31 "*Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di Presidente della Regione, consigliere regionale, assessore regionale e sottosegretario regionale*" la quale prende in considerazione cariche e funzioni non specificate nella normativa statale. L'articolo 2 si occupa dell'elettorato passivo per la carica di Presidente della Regione e consigliere regionale, ponendosi in linea con quanto già stabilito dalla legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 "N*orme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione*". Tra i casi di ineleggibilità a consigliere e a Presidente della Regione, nell'articolo 2 trovano collocazione, oltre alla situazioni già in precedenza previste dall'art. 154/1981 (magistrati, funzionari dello Stato, ecclesiastici e ministri di culto, dipendenti regionali, ecc.), anche alcune cariche individuate a seguito di un'analisi dell'assetto istituzionale regionale quali, ad esempio, i componenti degli organi di gestione o di amministrazione, l'amministratore delegato, l'amministratore unico, il direttore generale, i legali rappresentanti e i dirigenti degli enti del sistema regionale limitatamente al sistema sanitario, sociosanitario e sociale integrato lombardo, i direttori generali, i direttori amministrativi, i direttori sanitari e i direttori sociosanitari, nonché, per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), anche i componenti del consiglio di amministrazione e i direttori scientifici, nonché i componenti della Commissione garante dello Statuto, il Difensore regionale e il Garante per l'infanzia e per l'adolescenza, nonché i componenti del Collegio dei revisori dei conti della Regione Lombardia, i componenti degli organi delle agenzie regionali istituite con legge regionale.
L'articolo 5 elenca le cause di incompatibilità con la carica di consigliere regionale e di Presidente della Regione. Il primo comprende i ruoli istituzionali (ministri, sindaci, presidenti di vari enti, ecc.), il secondo altre fattispecie più eterogenee volte soprattutto a dare attuazione al principio contenuto nell'art. 3, comma 1, lett. a) della legge 165/2004, vale a dire la previsione di cause di incompatibilità, "i*n caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva*". Il terzo, invece, dispone l'incompatibilità per il Presidente della Regione o il consigliere regionale che, nel corso del mandato, vengono a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità disciplinate dall'art. 3.
L'articolo 6 costituisce una deroga alle disposizioni precedenti stabilendo che non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite al Presidente della Regione e ai consiglieri regionali in virtù di una norma di legge o dello Statuto d'autonomia in connessione con il mandato elettivo.

REGIONE MARCHE

La regione Marche ha emanato la legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 "*Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale"* che reca un'organica disciplina sul sistema di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta (senza disciplinare invece i casi di ineleggibilità e incompatibilità).[31] Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato, la legge regionale 27/2004 fa esplicito rinvio alla normativa nazionale sia con una formula residuale (al comma 4 dell'articolo 1), sia in relazioni ad aspetti specifici della disciplina elettorale: i casi di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali e del Presidente della Giunta (art. 3, comma 2); la disciplina delle spese elettorali (art. 24).

[30] La Legge regionale 31 ottobre 2012 n. 17 "*Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione*" rappresenta la principale fonte normativa e concorre, insieme alle norme statali contenute nelle leggi nn. 108/68 e 43/95, a regolare le elezioni in Lombardia.

[31] In ambito elettorale è intervenuta anche la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 5 "*Norme relative alle elezioni regionali dell'anno 2005. Modifica della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27*" che è stata adottata con applicazione limitata alle elezioni 2005.

REGIONE PIEMONTE

La legge regionale 23 marzo 2000 n. 22 "*Norme di prima attuazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente*

della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni)" all'art. 1, stabilisce che i componenti della Giunta regionale sono nominati, anche al di fuori dei componenti del Consiglio regionale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere regionale. In precedenza la regione Piemonte aveva emanato una disposizione concernente la presentazione delle liste: legge regionale 29 luglio 2009, n. 21 "*Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali*".
Nella precedente legislatura era stata presentata la proposta di legge regionale n. 362/2013 "*Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente della Giunta, degli assessori e dei consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione"* la quale all'art. 2 disciplina l'elettorato passivo prevedendo i medesimi requisiti di eleggibilità sia per il Presidente della Giunta regionale sia per i consiglieri. Inoltre, al comma 2, afferma la non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, salvo che uno dei due mandati sia di durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno. Detta disposizione è conforme a quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, lettera f), della legge 165/2004. L'articolo 3 individua le cause di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale e a quella di consigliere. [32]

REGIONE PUGLIA

La legge regionale 31 gennaio 2005, n. 2 *Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale* (come modificata dall'art. 37 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34) dispone in relazione ad alcuni aspetti della disciplina elettorale, poi modificata dalla lr 7/2015. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, rinvia alla legge 108/1968 e alla legge 43/1995, nonché alle altre disposizioni vigenti nell'ordinamento in materia (art. 1). Inoltre, analogamente alla Regione Abruzzo, l'articolo 6 integra le disposizioni vigenti in materia di cause di
ineleggibilità disponendo che non sono eleggibili alla carica di Presidente della Regione e a consigliere regionale anche i presidenti delle province della regione e ii sindaci dei comuni della regione. L'articolo 43 dello Statuto della regione Puglia stabilisce inoltre che possono essere nominati componenti della Giunta i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità per la carica di consigliere regionale.

REGIONE TOSCANA

La regione Toscana, che era stata la prima regione a statuto ordinario a dotarsi, già nel 2004, di un'autonoma legislazione organica in materia elettorale ha successivamente emanato la legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 "*Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale*" la quale dispone che la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere regionale, come già era previsto dall'art. 24 bis della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 " *Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale"* abrogata
dalla succitata l.r. 51/2004. I casi – ulteriori - di incompatibilità e ineleggibilità, così come tutti gli altri aspetti non espressamente disciplinati dalla normativa regionale, restano disciplinati dalla normativa statale (art. 25, comma 1 L.r. 25/2004 e art. 17 della L.r. 74/2004).

[32] Il testo della proposta di legge è reperibile alla pagina:
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?TIPOVISUAL=XML&LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=RELAZIONI_A&PDL=0362&DATAPDL=12092013.

REGIONE UMBRIA

La regione Umbria ha emanato la legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 - *Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale* con la quale apporta alcune modifiche al sistema elettorale regionale disciplinato dalla normativa statale. La legge regionale contiene una disciplina riproduttiva di quella delle leggi statali previgenti: al proposito il giudice costituzionale ha asserito che alla legge regionale non è inibito ciò nell'esercizio di una competenza che ormai le è propria.[33] Tutti gli altri aspetti non espressamente disciplinati dalla normativa regionale, restano disciplinati dalla normativa statale (art. 1).. Detta legge è poi stata

modificata ed integrata dalla legge regionale 23 febbraio 2015 , n. 4.

REGIONE VENETO

La Regione Veneto, nell'ambito della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "*Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"* dedica l'intero Capo II alla disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità – riproducendo, agli articoli 7 e 8, la normativa statale - e stabilendo che non può essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Giunta chi ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi e che non possono essere immediatamente rinominati assessori regionali coloro che hanno rivestito ininterrottamente per due mandati consecutivi la carica di componente della Giunta. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei mandati ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno.

33 *Cfr*. sentenza n. 196/2003 che riguarda il caso della legge regionale 19 marzo 2002, n. 1 "*Disposizioni sulla durata degli Organi e sull'indizione delle elezioni regionali "*: detta legge ha prima "recepito" la legge statale n. 108/1968 «con le successive modificazioni e integrazioni», per poi modificarne e sostituirne le disposizioni, attribuendo a queste una diversa forza formale e una diversa sfera di efficacia. La Corte, pur evidenziando l'improprietà di tale tecnica legislativa, ha escluso di per sé la sua incostituzionalità. Inoltre la pronuncia ha precisato ce "f*ino all'entrata in vigore dei nuovi statuti regionali (oltre che delle nuove leggi elettorali regionali), l'art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999 detta direttamente la disciplina della elezione del Presidente regionale, stabilendo che essa sia contestuale al rinnovo del Consiglio e che si effettui "con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali*", *così indirettamente in qualche misura "irrigidite" in via transitoria; e dal fatto che la nuova disciplina statutaria, cui è demandata la definizione della forma di governo regionale, condiziona inevitabilmente, in parte, il sistema elettorale per l'elezione del Consiglio. In pratica ciò comporta che siano esigui gli spazi entro cui può intervenire il legislatore regionale in tema di elezione del Consiglio, prima dell'approvazione del nuovo statuto. Tuttavia questo non significa che la legge regionale non possa nemmeno, fin d'ora, modificare, in aspetti di dettaglio, la disciplina delle leggi statali vigenti, per tutto quanto non è direttamente o indirettamente implicato dal citato art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, in attesa del nuovo statuto, e così per quanto riguarda competenze e modalità procedurali; ancor meno significa che alla legge regionale sia precluso dettare, nell'esercizio di una competenza che ormai le è propria, una disciplina riproduttiva di quella delle leggi statali previgenti"*.

LA CORTE COSTITUZIONALE TORNA NUOVAMENTE SUL CONCORSO TRA STATUTI E LEGGI REGIONALI IN MATERIA ELETTORALE.

RIVISTA N°: 1/2012 DATA PUBBLICAZIONE: 17/01/2012 AUTORE: Gianguido D'Alberto Docente a contratto di Diritto Parlamentare – Università degli Studi di Teramo A PROPOSITO DELLE SENTENZE NN. 45 E 188 del 2011. 1.Premessa. Le pronunce oggetto della presente cronaca ripropongono nuovamente la problematica del concorso fra Statuti e leggi regionali in materia di "sistema d'elezione", che ha assunto fin da subito una rilevanza peculiare considerato anche il carattere inscindibilmente strumentale che tale ambito materiale presenta rispetto alle scelte compiute in tema di forma di governo1 . L'esame delle due sentenze in commento che forniscono ulteriori chiarimenti in merito al rapporto logico e cronologico intercorrente tra Statuti e leggi elettorali regionali (sent. n. 45 del 2011) e sulla fonte competente a disciplinare la composizione dei Consigli regionali (sent. n. 188 del 2011) richiede una preliminare e sintetica ricostruzione del contesto normativo e giurisprudenziale delineatosi in materia. 2. Il quadro normativo e giurisprudenziale in tema di rapporti tra Statuti e leggi regionali in materia elettorale. Fin dal giorno successivo all'entrata in vigore della L. cost. n. 1 del 1999 è parsa evidente la complessità di fornire un quadro coerente e lineare dell'articolato sistema delle fonti che insistono sulla materia elettorale regionale, che, dando vita ad un vero e proprio nodo ermeneutico che scaturisce dalla lettura combinata degli art. 122, c. 1 e 123 della Cost., ha contribuito a rallentare l'attuazione del nuovo regime costituzionale2 . Ad una compiuta comprensione dei problemi suscitati dal suddetto concorso di fonti giova scindere il relativo esame distinguendo fra la fase transitoria e quella successiva all'approvazione dei nuovi statuti. Per quanto concerne la prima, occorre avviare il discorso dall'art. 5 della prima legge costituzionale di riforma il quale, come è noto, ha previsto l'applicazione della dettagliata disciplina transitoria "fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti

regionali e delle nuove leggi elettorali". La ratio della previsione costituzionale è chiara e si sostanzia nella volontà di evitare che il rapporto fra forma di governo regionale e legislazione elettorale potesse configurare profili di "incoerenza dovuti all'inversione, temporale e logica, tra 1 Da ultimo, in merito al rapporto tra forma di governo e legislazione elettorale v. M. LUCIANI, Governo (forme di), in Enc. Dir., Annali, 2010. 2 Con particolare riguardo alla tematica della forma di governo regionale nei nuovi statuti, si vedano da ultimo in dottrina A.BURATTI, Rappresentanza e responsabilità politica nella forma di governo regionale, Jovene, 2010; N. VICECONTE, La forma di governo nelle regioni ad autonomia ordinaria. Il parlamentarismo iper-razionalizzato e l'autonomia statutaria, Jovene, 2010; N. MACCABIANI, Codeterminare senza controllare. La via futura delle assemblee elettive regionali, Giuffrè, 2010; M.RUBECHI, La forma di governo regionale fra regole e decisioni, Aracne, 2010. 2 la prima e la seconda", che ben potrebbe produrre elementi di disfunzionalità dei sistemi istituzionali delle singole Regioni. Pertanto, nell'ambito di un contesto fortemente connotato dall'espresso accoglimento del modello ad elezione diretta del Presidente regionale, completato dall'irrigidimento della disciplina elettorale rinvenibile nelle disposizioni della legge n. 43 del 1995, gli spazi entro cui può intervenire il legislatore regionale in tema di elezione del Consiglio anteriormente alla definizione ex Statuto della forma di governo, sono particolarmente "esigui" e limitati alla modifica in alcuni aspetti di dettaglio della normazione statale vigente "per tutto quanto non è direttamente o indirettamente implicato dal citato art. 5 della L. cost. n. 1 del 1999, in attesa del nuovo statuto, e così per quanto riguarda competenze e modalità procedurali". In ragione di ciò, non risulta precluso alle singole leggi elettorali dettare, nell'esercizio di una competenza che ormai le è propria, una disciplina riproduttiva di quella delle leggi statali previgenti, mediante la tecnica del "recepimento" della legge n. 108 del 1968 con le successive modificazioni e integrazioni.3 Ferma restando la non assumibilità dei contenuti estranei alla propria competenza, secondo le indicazioni della sent. 196 del 2003, la legge regionale in pendenza dell'approvazione dello Statuto può disciplinare esclusivamente aspetti procedurali non incidenti sui principi fondamentali ricavabili in materia dalla legislazione statale, né sui vincoli che discendono dal rispetto della normativa transitoria specificamente dettata dalla L. cost. n. 1 del 1999.4 L'approvazione dello Statuto, pertanto, segna lo spartiacque fra un regime transitorio in cui il concorso delle fonti in materia di "sistema d'elezione" è strettamente vincolato dalla normativa costituzionale ed una seconda fase "post-statutaria" nella quale esso si dispiega in tutta la sua problematicità5 . Tale assunto, apparentemente chiaro, lasciava tuttavia aperti alcuni dubbi che si sono riproposti nella recente sentenza n. 4 del 2010 con cui la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legge elettorale della Regione Campania (l.r. n. 4 del 2009) il cui iter di formazione si è concluso successivamente all'approvazione del testo statutario da parte del Consiglio regionale ma prima della sua promulgazione e 3 Pronunciandosi in questo senso, infatti, la Corte, facendo salva nella stessa sentenza n. 196 del 2003 la legge abruzzese n. 1 del 2002, ha chiarito (punto 5 considerato in diritto) che il recepimento debba essere inteso "nel senso che la legge regionale viene a dettare per relationem disposizioni di contenuto identico a quelle della legge statale, su alcune delle quali, contestualmente, gli articoli successivi operano modificandole o sostituendole: ferma restando la diversa forza formale e la diversa sfera di efficacia", non senza sottolineare l'improprietà di tale tecnica legislativa che immette nella legge regionale anche contenuti da essa non assumibili in quanto estranei alla sua competenza. 4 Cfr., sentenza n. 196 del 2003 al punto 6 del considerato in diritto. Nella fattispecie, la Corte riteneva ammissibile la determinazione del termine iniziale per lo svolgimento delle elezioni, l'attribuzione al Presidente della Giunta della competenza di emanare "il decreto che determina e assegna i seggi del Consiglio alle singole circoscrizioni […] e il decreto di indizione delle elezioni", in quanto tali previsioni insistono su un oggetto, il procedimento per la elezione del Consiglio, divenuto ormai di competenza della Regione ex art. 122, c. 1. 5 Sul punto, si v. l'analisi che della sentenza n. 196 del 2003, in rapporto con la giurisprudenza successiva, fa A. MORRONE, Il diritto regionale nella giurisprudenza e nelle fonti, Cedam, Padova, 2005, 36 ss. In particolare, quantunque non abbia potuto disconoscere la parziale influenza che lo Statuto, nel disciplinare la forma di governo, può esercitare sulle scelte del legislatore regionale in materia di sistema elettorale, la giurisprudenza costituzionale ha definitivamente costruito il rapporto tra lo Statuto ed il binomio concorrenziale legge statale di principio-

legge regionale di dettaglio, in termini di netta separazione di competenza. Pur nella difficile ricostruzione di tali concetti, ciò che è "forma di governo" spetta allo Statuto, ciò che è "materia elettorale" alla legge regionale nel rispetto dei principi dettati dal legislatore statale. Considerata l'equiordinazione costituzionale degli artt. 122, c. 1 e 123 Cost., il primo è abilitato a svolgere "un ruolo necessariamente ridotto", non potendo gli "statuenti regionali" invocare la competenza a delineare l'assetto istituzionale dell'ente, al fine di "disciplinare direttamente la materia elettorale o addirittura contraddire la disposizione costituzionale che prevede questa speciale competenza legislativa" (cfr., Corte cost., sent. n. 2 del 2004, punto 8 considerato in diritto). Date queste premesse, si è esclusa la legittimità costituzionale di quelle disposizioni che prefiguravano in sede statutaria un determinato sistema elettorale ovvero interferivano sulle modalità di voto ed in particolare sulla possibile indicazione del candidato presidente nella medesima scheda elettorale per l'elezione dei consiglieri e sull'eventuale contestualità delle due elezioni, in quanto lesive dello spazio riservato alla legislazione statale e regionale dall'art. 122, c.1 (ancora sent. n. 2 del 2004, punto 2 del considerato in diritto). Una tale impostazione non esclude tuttavia la sussistenza di significative ripercussioni prodotte in materia di sistema elettorale dalle norme statutarie che disciplinano aspetti inequivocabilmente rientranti nel tema "forma di governo", prima fra tutte la basilare scelta se confermare o meno l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente, ex art. 122, c. 1. 3 dell'entrata in vigore. Nella fattispecie, la Corte, accogliendo la posizione della Regione, non ha applicato un criterio strettamente temporale ispirato ad una logica tutta formale che avrebbe di certo condotto alla dichiarazione di illegittimità degli articoli della legge campana. Ad avviso del Giudice delle leggi, il raffronto fra la norma costituzionale transitoria e le leggi elettorali regionali va effettuato più propriamente su un terreno sostanziale. Il legislatore costituzionale del 1999 non esprime semplicemente la necessità di un mero ordine cronologico tra fonti, ma introduce un principio sostanziale di "non incoerenza" tra la disciplina statutaria della forma di governo di una Regione e la sua normativa elettorale, stante il suo carattere naturalmente servente rispetto alla prima6 . Si potrebbe parlare di interferenza biunivoca7 in quanto le norme sulla forma di governo definiscono i connotati istituzionali del sistema, costruendo un invalicabile, ma non necessariamente rigido recinto all'interno del quale la legge elettorale è chiamata a muoversi; la legge elettorale, a sua volta, costituisce lo strumento privilegiato attraverso il quale si definiscono le modalità con cui gli attori dello scenario politico accedono allo scenario istituzionale, condizionando, se non proprio determinando, in ragione del loro numero e delle reciproche connessioni fra essi, l'attività ed il funzionamento degli organi di indirizzo politico. Ed è proprio il principio di "non incoerenza" ad assumere la funzione di parametro nel giudizio di legittimità costituzionale nei confronti della legislazione elettorale regionale. Nella fattispecie, i Giudici di Palazzo della Consulta affermano che la sua violazione è scongiurata sia per ragioni attinenti alla scansione temporale dei rispettivi iter procedimentali dei due atti, sia per motivi sostanziali attinenti al collegamento tra gli stessi.8 La trattazione contemporanea dei due disegni di legge, il loro percorso parallelo di formazione, è fattore di garanzia della integrazione fra forma di governo e legge elettorale, voluta dall'art. 5 della L. cost. n. 1 del 1999, che non può ritenersi intaccata dal fatto meramente procedural-temporale del leggero anticipo con cui si è concluso l'iter relativo alla legge elettorale rispetto a quello concernente lo Statuto. 2. Il principio di non incoerenza tra Statuto e legge elettorale regionale nella recente vicenda lucana. Corte costituzionale, sentenza n. 45 del 2011. L'assetto dei rapporti tra Statuto e leggi elettorali regionali, come delineato dalla giurisprudenza costituzionale e poc'anzi sinteticamente illustrato, ha rappresentato il parametro di riferimento per la valutazione di legittimità costituzionale di alcune previsioni normative contenute nelle leggi della Regione Basilicata n. 3 del 19 gennaio 2010 (Norme relative al sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei Consiglieri regionali, ai sensi della Legge 2 luglio 2004, n. 165 – Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione) e n. 19 del 5 febbraio 2010 (Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale n. 3 del 19 gennaio 2010) su cui la Corte si è pronunciata, in via principale, con la sentenza n. 45 dell'11 febbraio 2011. Nello specifico il Governo aveva impugnato rispettivamente l'articolo 1, commi 1 e 3, della L.R. 3/2010 e gli articoli 1, 2 e 3 della L.R. n. 19/2010 per violazione dell'articolo 5, comma 1, della L. cost. n. 1 del 1999 adducendo ad unico motivo di censura la modifica significativa, da 6

Sul punto, cfr. S. MANGIAMELI, Prime considerazioni sul disegno di legge recante disposizioni di attuazione dell'art. 122, comma 1, della Costituzione, in ID., La riforma del regionalismo italiano, cit., 307. 7 Con particolare riguardo al sistema regionale, la relazione di condizionamento reciproco fra i due aspetti è lucidamente espressa da A. DI GIOVINE- S. SICARDI, Sistema elettorale e forma di governo regionale, in M. LUCIANI – M. VOLPI (a cura di), Riforme elettorali, Laterza, Roma- Bari, 1995, i quali la riconducono a quattro profili. In primo luogo quello degli effetti derivanti dal mutamento del sistema elettorale sulla dinamica dei rapporti fra gli organi di indirizzo a cui è speculare quello indotto dal cambiamento di aspetti rilevanti della disciplina relativa agli organi di indirizzo, in costanza dei sistemi elettorali; quello derivante dal cambiamento sia del sistema elettorale sia di aspetti importanti delle regole riguardanti gli organi di indirizzo; infine, quello relativo alla cd. "scelta efficiente", in base alla quale si tende ad accoppiare un preciso sistema elettorale ad una determinata forma di governo". 8 Considerato in diritto, punto 2.2. 4 parte del legislatore lucano, del sistema d'elezione in assenza della previa approvazione del nuovo Statuto regionale. 9 La Regione Basilicata incentrava la propria difesa in primo luogo sul differimento alla decima legislatura dell'entrata in vigore della legge regionale n. 3 del 2010, che avrebbe fatto venir meno l'interesse attuale e concreto dello Stato all'impugnazione con conseguente inammissibilità del ricorso. La Corte, nel ribadire la sua pregressa e copiosa giurisprudenza sul tema10, respinge l'eccezione precisando che l"impugnativa da parte dello Stato delle leggi regionali è sottoposta ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione ad un termine tassativo riferito alla pubblicazione e non anche all'efficacia della legge stessa e, d'altra parte, la pubblicazione di una legge regionale, in asserita violazione del riparto costituzionale di competenze, è di per sé stessa lesiva della competenza statale, indipendentemente dalla produzione degli effetti concreti e dalla realizzazione delle conseguenze pratiche". Nel merito e relativamente alle singole previsioni normative censurate, la Corte, dopo aver ricostruito la disciplina costituzionale e legislativa dell'intreccio tra forma di governo e sistema elettorale regionale, ha dichiarato l'incostituzionalità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 1 della L.R. n. 3 del 2010 e dell'art. 1 della L.R. n. 19 del 2010, in quanto introducevano un sistema elettorale sostanzialmente nuovo per la Regione Basilicata prima dell'approvazione dello statuto in violazione della disciplina transitoria fissata dalla L.cost. n. 1 del 1999. Nel riaffermare l'imprescindibile esigenza che il sistema di elezione si ponga in armonia con la forma di governo, i Giudici di Palazzo della Consulta con la sentenza n. 45 del 2011 consolidano un'impostazione argomentativa differenziata nel caso di inversione logica e cronologica nel rapporto tra statuto e legislazione elettorale regionale, distinguendo tra leggi elettorali regionali ad entrata in vigore differita e leggi elettorali regionali ad entrata in vigore condizionata. In sostanza, mentre le prime non garantiscono di per sé stesse il rispetto del principio di "non incoerenza" tra Statuto e legge elettorale sotteso alla citata disposizione costituzionale transitoria, dando adito alla possibile introduzione di "elementi originari di disfunzionalità, sino all'estremo limite del condizionamento del primo da parte della seconda in violazione o elusione del carattere fondamentale della fonte statutaria", le seconde, espressamente prevedendo quale condizione sospensiva della propria applicazione l'entrata in vigore dello Statuto regionale non sono tali da porre neppure in astratto un problema di determinazione dell'ambito della potestà regionale in materia, secondo i canoni del 9 Tali disposizioni intervenivano sul sistema di elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, prevedendo rispettivamente che: a) «la lista regionale di cui all'art. 5 della L.cost. n. 1 del 1999, fosse composta unicamente dal candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale» (art. 1, comma 1, l.r. n. 3 del 2010); b) il seggio in Consiglio regionale fosse assegnato al candidato Presidente della Giunta regionale, unico componente della lista regionale, ripartendo i restanti seggi tra i gruppi di liste provinciali, "secondo i criteri previsti al medesimo articolo 15 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108, così come modificata dall'art. 3, Legge 23 febbraio 1995, n. 43, in quanto applicabile" (art. 1, comma 3, l.r. n. 3 del 2010; c) che «venisse eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente», stabilendo, poi, le modalità di assegnazione del seggio (art. 1 della L.R. n. 19 del 2010 che aveva aggiunto il comma 3-bis all'art. 1 della legge regionale n. 3 del 2010); d) che «il numero dei candidati nelle liste provinciali è determinato secondo quanto previsto dalla legge n. 108/1968,

con riferimento alla ripartizione dei seggi assegnati alle diverse circoscrizioni, ai sensi dell'articolo 2 della stessa legge n. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando che ai fini del riparto dei seggi afferenti alla quota proporzionale relativa alle liste provinciali di cui alla Legge n. 108/68, art. 15, comma 3, i seggi assegnabili per la quota proporzionale rimangono pari a 16 per la circoscrizione di Potenza e 8 per la circoscrizione di Matera» (articolo 2 della L.R. n. 19 del 2010 che ha modificato il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 3 del 2010); e) che «la nuova legge elettorale si applica per la elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale della Regione Basilicata della decima legislatura regionale» (art. 3 della legge regionale n. 19 del 2010 che ha aggiunto l'art. 1-bis alla legge regionale n. 3 del 2010). 10 Cfr., ex multis, sentenze nn. 407 del 2002 e 332 del 1998. 5 regime transitorio che, come è noto, mantiene la propria efficacia vincolante solo fino all'entrata in vigore dei nuovi statuti regionali11. Di fronte all'ulteriore e conseguente obiezione avanzata dalla difesa della Regione ad avviso della quale le disposizioni impugnate avrebbero introdotto mere norme di dettaglio che, come tali, non avrebbero violato l'art. 5 della L. cost. n. 1 del 1999, la Corte ha contrariamente evidenziato come le stesse modificavano sensibilmente il sistema di elezione delineato dal legislatore statale in particolare nella parte in cui procedevano alla eliminazione del cosiddetto "listino", ovvero sulla quota di candidati alla carica di consigliere regionale eletta con il sistema maggioritario sulla base di liste regionali concorrenti. Soluzione diversa ha invece adottato il Giudice delle leggi con riferimento alle previsioni di cui agli articoli 2 e 3 della L.R. n. 19 del 2010 fatte salve dalla pronuncia in esame, ritenendo che le stesse si muovano nell'ambito degli "esigui spazi entro cui può intervenire il legislatore regionale in tema di elezione del Consiglio prima dell'approvazione dello Statuto"prefigurati dalla sentenza n. 196 del 2003, in quanto la prima si limita ad introdurre un mero meccanismo di distribuzione di seggi tra circoscrizioni elettorali mentre la seconda concerne esclusivamente l'aspetto dell'efficacia nel tempo delle norme contenute nella legge regionale n. 3 del 2010. 3. Il numero dei consiglieri regionali tra Statuto e legge elettorale. Corte costituzionale, sentenza n. 188 del 2011. Con la sentenza n. 188 del 2011 la Corte costituzionale ha definito una serie di giudizi in via incidentale attivati da ben undici ordinanze di identico tenore con cui il TAR Puglia (sede di Bari) ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'articolo 10 della legge della Regione Puglia n. 2 del 2005 nella parte in cui, al comma 1 lett. j), mediante un rinvio materiale alla legge n. 108 del 1968 con contestuale e parziale modifica della stessa12, prevedeva un premio di maggioranza ad applicazione flessibile che consentiva di attribuire ai gruppi di liste collegate con il presidente eletto una quota di seggi aggiuntivi tale da comportare l'elezione di un numero di consiglieri superiore a quello fissato dall'articolo 24, comma 1, dello Statuto regionale pugliese. In ragione di ciò, il giudice a quo prospettava la violazione di tale disposizione statutaria, quale norma interposta rispetto all'articolo 123 della Costituzione nella parte in cui riserva allo Statuto la materia "forma di governo regionale". La difesa della Regione Puglia si sviluppava su un duplice versante, uno di carattere processuale l'altro di natura sostanziale. Sotto il primo aspetto, l'atto introduttivo del giudizio veniva contestato in punto di rilevanza in virtù del prefigurato mancato esperimento da parte del giudice rimettente del tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione impugnata che consentisse di ricavarne una norma conforme al dettato statutario. A sostegno di tale assunto veniva richiamata la recente giurisprudenza amministrativa che ha escluso l'applicabilità del cd. "doppio premio" previsto dalla legislazione elettorale della Regione Lazio al cospetto di una previsione statutaria che indicava un numero fisso di consiglieri13. La Corte ha respinto tale eccezione assecondando la posizione del Tribunale amministrativo pugliese che aveva escluso che l'antinomia tra lo statuto e la legge della Regione Puglia n. 2 del 2005 potesse essere risolta in via meramente ermeneutica in virtù del fatto che i rapporti tra le due tipologie di fonti, alla luce dell'interazione tra gli articoli 122 e 123 Cost., sono regolati dal principio della competenza e non possono soggiacere al 11 Cfr., Corte costituzionale, sent. n. 3 del 2006. 12 In particolare, l'articolo 10, comma 1, lett. j) della l.r. n. 2 del 2005, apportava modifiche al numero 6 del comma 13 dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1968. 13 Cfr., Consiglio di Stato, sez. V, 13 gennaio 2011, nn. 163 e 165. 6 criterio cronologico. L'analogia della vicenda laziale e l'ipotizzata irrilevanza della questione sono state, inoltre, escluse dalla Corte in quanto il legislatore elettorale pugliese non solo ha operato un recepimento espresso della norma statale che regola il premio

aggiuntivo di maggioranza ma ha altresì apportato ad essa una modifica, sostituendo la formula “lista regionale” con quella “candidato Presidente” e compiendo di fatto una scelta chiara che rendeva improbabile una forzatura interpretativa da parte del giudice rimettente. Sotto il profilo sostanziale, la Corte, dopo aver nuovamente rilevato “il complesso riparto della materia elettorale tra le diverse fonti normative statali e regionali” e dopo aver chiarito che il rapporto tra statuto e legge della Regione è configurato dalla Costituzione in termini sia di competenza, con riferimento agli ambiti materiali espressamente riservati alla fonte statutaria ex articolo 123 Cost., sia di gerarchia, in ragione del carattere fondamentale dello Statuto comprovato dal procedimento aggravato previsto per la sua approvazione, ha dichiarato la fondatezza della questione prospettata e la conseguente illegittimità costituzionale della disposizione censurata. Nella pronuncia de qua viene infatti ulteriormente confermato che la determinazione della composizione numerica degli organi legislativi regionali, affidata nel sistema costituzionale previgente alla legge statale (art. 122, c. 1, Cost.)14, è oggi riservata alle fonti statutarie in quanto concepita quale “fondamentale scelta politica sottesa alla definizione della forma di governo della Regione”15. Pertanto, allorquando la fonte statutaria individui un numero fisso di consiglieri regionali senza prevedere espressamente la facultas variandi in capo al legislatore elettorale regionale non è consentito a quest'ultimo di introdurre meccanismi di flessibilità della composizione consiliare diretti ad attribuire seggi aggiuntivi, in quanto, come si è detto in precedenza, è consustanziale al sistema istituzionale delle Regioni che le rispettive leggi elettorali si armonizzino con la forma di governo “allo scopo di fornire a quest'ultima strumenti adeguati di equilibrato funzionamento sin dal momento della costituzione degli organi di vertice, mediante la predisposizione dei titolari alle singole cariche”16. Lo Statuto pugliese, al comma 1 dell'articolo 24, stabilisce un numero fisso di seggi consiliari, disponendo che «il Consiglio regionale è composto da settanta consiglieri», senza contemplare alcuna facoltà della legge elettorale di prevedere l'attribuzione di seggi aggiuntivi al fine di garantire la formazione di stabili maggioranze in seno all'Organo legislativo. In definitiva, la disposizione censurata, nella parte in cui recepisce il meccanismo del premio aggiuntivo di maggioranza previsto dall’art. 15, comma 13, della legge statale n. 108 del 1968, modificandone parzialmente il contenuto (con un'operazione di tecnica legislativa di cui la Corte torna ad evidenziare l'“improprietà”), comporta, ove ricorrano i presupposti per la sua applicazione, un aumento del numero dei seggi consiliari indicato dallo Statuto, determinando un illegittimo contrasto tra la norma legislativa regionale e la previsione statutaria, norma interposta in riferimento all’art. 123 della Costituzione. A margine della cronaca della sentenza n. 188 del 2011 e con particolare riguardo al tema della composizione numerica delle Assemblee legislative regionale, merita di essere segnalata la questione recentemente sollevata dall’approvazione del D.L. n. 138 del 2011, convertito nella L. n. 148 del 2011, il cui articolo 14, comma 1, lett. a) ha previsto, tra gli adempimenti a carico delle Regioni in funzione della riduzione dei costi degli organismi politico-istituzionali, una riduzione del numero dei consiglieri in relazione alla popolazione regionale. La previsione normativa, originariamente strutturata non come obbligo per le 14Come è noto la legge di riferimento era la n. 108 del 1968 che rapportava il numero dei consiglieri alla popolazione residente nel territorio regionale mediante un meccanismo a fasce: 80 componenti per le Regioni che vantavano più di 6 milioni di abitanti; 60 per le regioni con un numero di abitanti da 4 a 6 milioni; 50 per le regioni da 3 a 4 milioni; 40 per le regioni da 1 a 3 milioni; 30 per le regioni di dimensione inferiore. Con l’introduzione dell’accennato premio di maggioranza alla coalizione vincente da parte della legge n. 43 del 1995 il numero è divenuto variabile, ossia rimesso alle accidentali vicende elettorali delle singole realtà regionali. 15 Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 3 del 2006. 16 Cfr., Corte costituzionale,sentenza n. 4 del 2010. 7 singole regioni ma come condizione per la collocazione delle stesse nella classe degli enti territoriali più virtuosa di cui all’articlo 3 del D.L. n. 89 del 2011 convertito nella legge 11 del 2011, è stata da ultimo modificata dall’articolo 30, comma 5, della legge n. 183 del 2011 che ha soppresso di fatto la sanzione prevista in caso di inadempimento regionale, confermando tuttavia che il fondamento costituzionale dell’intervento normativo statale in materia è rappresentato dal conseguimento degli obiettivi stabiliti nel coordinamento della finanza pubblica. Tale norma, sebbene, come si è detto, non preveda un meccanismo di adeguamento obbligatorio, incidendo in misura non irrilevante sulla autonomia decisionale riconosciuta in capo alle Regioni

dalla Costituzione e dagli Statuti e adducendo a “discutibile” copertura i cd. principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di cui all’art. 117, comma 3, ha indotto diverse Regioni, dopo una fase di riflessione, a ricorrere in via principale davanti al Giudice costituzionale per violazione dell’articolo 123 Cost.17 17 Nello specifico, avverso l’articolo 14 del D.L. n. 138/2011, sono stati presentati i ricorsi nn. 2011/134 (Regione Lazio), 2011/135 (Regione autonoma Valle d’Aosta), 2011/136 (Regione Basilicata), 2011/142 (Provincia autonoma di Trento), 2011/143 (Regione autonoma del Trentino- Alto Adige), 2011/144 (Regione Emilia-Romagna), 2011/145 (Regione Veneto), 2011/147 (Regione Umbria), 2011/152 (Provincia autonoma di Bolzano), 2011/153 (Regione Campania), 2011/155(Regione Lombardia), 2011/158 (Regione Calabria), 2011/160 (Regione autonoma della Sardegna).

I casi di incompatibilità alla carica di consigliere regionale: cosa (non) cambia nella giurisprudenza della Corte Costituzionale dopo la riforma costituzionale del Titolo V?

(Nota a Sent. n. 201 del 2003 e Ord. n. 223 del 2003). di Dario Nardella (in corso di pubblicazione in le Regioni, n. 1/2004) 1.

Le due pronunce della Corte Costituzionale contenute nella sent. 11 giugno 2003, n. 201 e nell'ord. 24 giugno 2003, n. 223, qui annotate, si collocano nel solco della corposa giurisprudenza costituzionale circa gli istituti dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità alle cariche elettive, sia nazionali che locali. Inoltre, a seguito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione il giudice costituzionale è già intervenuto una prima volta sull'argomento, con l'ord. n. 383 del 2002[1], in merito ad un caso di incompatibilità della carica di consigliere regionale con quella di assessore di un comune compreso nel territorio della regionale. Nella sent. n. 201 la Corte prende in esame il ricorso in via principale da parte dello Stato teso a sollevare questione di incostituzionalità su una serie di disposizioni della legge 6 marzo 2002, n. 4 della Regione Lombardia (Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative). Tra l'altro la scelta dell'argomento e la brevità della nota non permettono di trattare un diverso aspetto della sentenza, ancorché rilevante, relativo alla decisione della Corte di giudicare separatamente ognuna delle questioni sottopostole e non all'interno dello stesso ricorso. La netta diversità degli argomenti contemplati nelle disposizioni della legge regionale impugnata (disciplina del corpo forestale regionale, incompatibilità del consigliere regionale e protezione dall'esposizione ambientale a campi elettromagnetici indotti da impianti di telecomunicazione e radiotelevisione)[2] ha difatti indotto la Consulta a considerare il ricorso «uno nella forma», ma «plurimo nel contenuto» talché, per esigenze di «omogeneità e univocità», le questioni hanno richiesto una trattazione in differenti decisioni ripartite in diversi momenti. Si tratta, come è evidente, di una scelta assai innovativa sotto il profilo giuridico-formale, basata sul frazionamento del ricorso indotto probabilmente da esigenze di razionalizzazione dei giudizi e dalla eccessiva disomogeneità tanto delle disposizioni considerate, quanto del contenuto delle questioni ad esse collegate[3]. La sentenza in esame tratta la prima delle tre questioni di legittimità costituzionale della legge regionale, ovvero la disposizione relativa all'art. 1, comma 4, censurata dal ricorrente perché prevede «in fase di prima attuazione dell'articolo 122 della Costituzione e in attesa di una disciplina organica della materia », l'incompatibilità della carica di consigliere regionale «con quella di presidente e assessore provinciale, di sindaco e assessore di comuni capoluogo di provincia, nonché con quella di sindaco e assessore di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti». La disposizione si differenzia infatti dalla regola più restrittiva dell'incompatibilità assoluta tra le suddette cariche, contenuta nell'art. 65 del d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), considerato espressione di un principio generale e perciò inviolabile dalla legislazione regionale secondo il disposto dell'art. 122, primo comma, Cost. Come noto, inoltre, l'art. 65 del T.U.E.L. corrisponde all'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), rimasta in vigore per la parte che

riguarda esclusivamente i consiglieri regionali[4]. Come confermato dalle argomentazioni addotte dal convenuto, l'intento del legislatore regionale al centro della censura del ricorso governativo, è stato quello di voler ridurre nettamente i casi di incompatibilità tra la carica di consigliere regionale e quella di sindaco e assessore comunale, circoscrivendoli a tutti i comuni capoluogo di provincia e a quelli con popolazione superiore ai 100.000 abitanti. Posto, quindi, che il divieto di cumulo delle due cariche elettive avrebbe interessato in totale solo dieci comuni della Regione Lombardia - vale a dire i nove comuni capoluogo di provincia e l'unico comune non capoluogo di provincia con più di 100.000 abitanti, Monza, su un totale di 1546 - diviene evidente l'impatto dell'eliminazione dell'incompatibilità per la grande maggioranza dei comuni, tale da ridurre ad un ambito marginale il divieto radicale fissato dalla normativa statale e valido per il resto del territorio nazionale[5]. Sta di fatto che la misura introdotta dalla legge regionale n. 4 del 2002, ha mirato evidentemente a ridurre le restrizioni all'elettorato passivo, sotto il profilo dell'obbligo di opzione cui sono sottoposti i consiglieri in presenza del divieto di cumulo dei mandati e, al contempo, a favorire l'interrelazione tra i due diversi livelli istituzionali, regionale e comunale, consentendo ad uno stesso individuo di svolgere contemporaneamente la funzione di consigliere regionale e di sindaco o assessore di un comune di media - piccola dimensione[6]. 2. Quanto all'ord. n. 223, il giudice costituzionale si trova a decidere sul ricorso in via incidentale della Corte di Cassazione circa la presunta illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, n. 4) della legge n. 154 del 1981, nella parte in cui, individuando quale causa di incompatibilità dei consiglieri regionali l'esistenza di una lite pendente con la Regione, non prevede - a differenza di quanto stabilito per i consiglieri comunali e provinciali dall'art. 63 del d.lgs. n. 167 del 2000 (come modificato dall'art. 3-ter del d.l. 22 febbraio 2002, n. 13, convertito con modificazioni, nella legge 24 aprile 2002, n. 75) - che quando la lite è promossa a seguito o in conseguenza di sentenza di condanna, detta incompatibilità rileva soltanto in caso di sentenza passata in giudicato. Il giudice a quo chiede quindi alla Corte se tale disposizione violi il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., di fronte all'ipotesi di una disparità di trattamento tra i consiglieri regionali e i consiglieri provinciali e comunali, tenuto conto «delle profonde affinità ravvisabili nelle situazioni poste a confronto». Il procedimento in via incidentale si innesta su una vicenda assai articolata che origina da un ricorso per risarcimento dei danni arrecati alla propria immagine, promosso dalla Regione Campania nei confronti del consigliere regionale Aldo Boffa, a seguito della dichiarazione di colpevolezza in primo grado per il reato di corruzione per un atto d'ufficio (artt. 110, 318 e 321 c.p.) a lui ascritto nella qualità di Assessore regionale alle acque e agli acquedotti[7]. Giunto di fronte alla Corte di Cassazione, il processo viene sospeso a seguito di questione di legittimità costituzionale sollevata dal consigliere regionale, nel frattempo dichiarato decaduto per la causa di incompatibilità. Come anticipato, il giudice a quo decide quindi di sottoporre la questione alla Corte costituzionale evidenziando la sopravvenuta disparità di trattamento tra consiglieri regionali, da un lato, e consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali dall'altro, originata dalla menzionata modifica dell'art. 63 del T.U.E.L., in cui l'ipotesi di incompatibilità per lite pendente veniva disciplinata in modo meno restrittivo per i secondi, a differenza dei primi, ancora sottoposti alla legge del 1981. La vicenda qui accennata riscuote un certo interesse anche per le implicazioni che essa ha avuto con un disegno di legge, meglio noto come "Ciramina"[8] - finalizzato proprio ad eliminare quella disparità di trattamento mediante l'estensione anche ai consiglieri regionali della disciplina dell'art. 3-ter della legge n. 75 del 2002 - la cui imminente approvazione veniva tra l'altro dedotta, senza successo, dal Boffa nel corso del giudizio avanti alla Corte di Cassazione a sostegno di un'istanza di rinvio. Infine, la stessa proposta di legge, una volta approvata definitivamente, è stata rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica con un messaggio del 5 novembre 2002 in cui si sottolinea il «palese contrasto con l'art. 122, primo comma, della Costituzione»[9]. 3. Per quanto concerne il primo dei due giudizi, la Corte dichiara fondata la questione e rileva l'illegittimità costituzionale della disposizione della legge della Regione Lombardia per violazione dell'art. 122, primo comma, Cost. La disposizione è ritenuta infatti lesiva del principio generale contenuto nell'art. 65 del d.lgs. n. 267, finalizzato, mediante la regola dell'incompatibilità tra la carica di consigliere regionale e quella di sindaco o assessore comunale, ad evitare che da tale sovrapposizione possano derivare ripercussioni negative sulla necessaria distinzione tra ambiti politico-amministivi e sulla garanzia dei principi

di efficienza e imparzialità delle funzioni, contenuti nell'art. 97 Cost., («il co-esercizio delle cariche in questione è, a quei fini, in linea di massima da escludere»). Posto che la legge regionale finisce, di fatto, per conservare l'incompatibilità solo con riferimento alle cariche di sindaco e assessore di dieci comuni del territorio regionale, la Corte osserva che se, da un lato, è vero che le Regioni, in forza del nuovo art. 122 Cost. come modificato con la legge cost. n. 1 del 1999, beneficiano di una competenza normativa concorrente che permette loro di disciplinare i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e dei membri della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali; dall'altro, è altresì incontestabile che tale competenza debba svolgersi nell'alveo dei principi fondamentali stabiliti con legge statale e non puntare ad eluderli o, addirittura, ribaltarli al punto che, come nel caso in esame, l'incompatibilità «da regola qual è nella legislazione statale, si è trasformata, nella legislazione regionale, in eccezione». Nel secondo giudizio, la Corte non entra nel merito delle problematiche relative all'incompatibilità per lite pendente e, non avendo il rimettente posto il diverso problema della legittimità costituzionale della legge 154 del 1981 rispetto ai principi dell'art. 51 Cost. in materia di elettorato passivo, si limita ad emettere ordinanza di rigetto per manifesta infondatezza della questione, non ritenendo che la diversa regolamentazione venutasi a determinare tra consigli degli enti regionali e locali comporti una violazione del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 Cost. 4. In via preliminare si osserva che entrambe le pronunce risolvono con le medesime argomentazioni la problematica comune del rapporto tra la legislazione regionale e quella statale nella materia dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità. Così, sia in assenza di una legge regionale che disciplini il dettaglio della materia, come nel caso della Campania, sia invece quando la legge regionale sia stata emanata, seppure in via provvisoria, come nel caso della Lombardia, la Corte ribadisce la necessità di riferirsi alla legislazione statale vigente, rispettivamente, per applicarla nella sua interezza e nel dettaglio o per ricavarne i principi fondamentali che operino da limiti all'esercizio della competenza legislativa regionale. In particolare, l'ord. n. 223 conferma ancora una volta il rispetto del principio di continuità (cfr. ord. n. 269 del 1974 e sent. n. 13 del 1974), che permette alla Corte di garantire un quadro di certezza normativa in cui permane l'efficacia della legge statale in materia, senza soluzioni di continuità, come è già affermato nell'ord. n. 383 del 2002, ove si rammenta che l'art. 122 Cost. novellato nel 1999 «dà luogo solo a nuove e diverse possibilità di intervento legislativo della Regione senza che però venga meno, in forza del principio di continuità, l'efficacia della normativa statale preesistente conforme al quadro costituzionale in vigore all'epoca della sua emanazione». Quest'ultima considerazione lascia intendere che tanto l'ord. n. 383 quanto la n. 223 condividano la più avanzata tesi che tende ad escludere, nel nuovo contesto costituzionale, una legislazione statale di dettaglio e autoapplicativa nelle materie dell'ineleggibilità e incompatibilità, ancorché accompagnata dalla clausola cd. "di cedevolezza". Laddove, invece, si sia già in presenza di una legge regionale attuativa dell'art. 122, come nel caso della sent. 201 del 2003, l'attenzione si sposta in particolare sulla portata del vincolo dei principi fondamentali dedotti dalla legislazione vigente. Anche in questo caso, per quanto la Corte accolga l'interpretazione più evoluta in favore degli spazi di manovra del legislatore regionale ex art. 122 Cost. tra quelle utilizzate fino ad ora, essa non si spinge tuttavia oltre la considerazione che «non la regola dell'art. 65 del decreto legislativo n. 267 del 2000, deve assumersi come limite alla potestà legislativa regionale, ma il principio ispiratore di cui essa è espressione», cosicché, in materia di incompatibilità, non si può pretendere che la Regione si limiti «a ripetere nel caso di specie le determinazioni contenute nella legge statale». Come per l'ord. 223, in tale circostanza la Corte, richiamando la sent. n. 282 del 2002[10], accoglie la tesi più avanzata fino ad ora esposta nei propri indirizzi giurisprudenziali, secondo la quale, in materia di sistemi elettorali, ineleggibilità e incompatibilità, non si può far gravare l'omissione o il ritardo della legge statale per la determinazione dei principi fondamentali sulle spalle della Regione, la quale può invece da subito esercitare la competenza legislativa di dettaglio che gli è riconosciuta dall'art. 122 Cost., ovviamente nel rispetto dei principi ricavabili dalla normativa statale preesistente. Nel complesso, dunque, entrambe le pronunce annotate, con differenti richiami e argomentazioni, tentano di conciliare il tradizionale approccio di prudenza tenuto dalla Corte anche a seguito della riforma costituzionale del Titolo V, con la ricerca delle ipotesi più avanzate di riconoscimento del nuovo equilibrio di rapporto tra sfera legislativa

regionale e sfera legislativa nazionale in materia di sistemi elettorali, ineleggibilità e incompatibilità[11]. In prospettiva non resta dunque che auspicare l'approvazione al più presto del disegno di legge governativo di attuazione del cpv. dell'art. 122 Cost., (n. 1094), presentato in Parlamento il 4 febbraio 2002, il quale appare sufficientemente schematico e univoco nell'indicazione delle disposizioni di principio in materia di ineleggibilità e incompatibilità. 5. Quanto ai casi di incompatibilità alla carica di consigliere regionale, abbiamo visto che la sent. 201 e l'ord. 223 prendono in esame due diverse tipologie e rispettivamente: l'incompatibilità per lite pendente a seguito di condanna penale del consigliere regionale con l'ente di appartenenza; l'incompatibilità tra cariche elettive (nella fattispecie consigliere regionale e sindaco o assessore di comune nel territorio della regione). Come noto, la l. 154 del 1981 ha trasformato tali circostanze da cause di ineleggibilità a cause di incompatibilità sulla base di un indirizzo in gran parte ispirato da una costante giurisprudenza della Corte costituzionale, a partire dalla sent. n. 46 del 1969, realizzatosi «nell'intento di dare il massimo di attuazione al precetto di cui all'art. 51, primo comma, Cost.» stimolando l'ampliamento dell'«esercizio dell'elettorato passivo, mediante la trasformazione di numerose situazioni di ineleggibilità in quelle meno gravi di incompatibilità» (così la sent. n. 162 del 1985, ma v. anche, più di recente, la sent. additiva n. 388 del 1991)[12]. Nel caso dell'incompatibilità per lite pendente[13], infatti, già la sent. n. 45 del 1977 osservava come la ratio dell'istituto non riguardasse la volontà di evitare il pericolo di una deformazione del risultato elettorale, attraverso la captatio benevolentiae, bensì l'obiettivo di impedire il possibile conflitto di interessi che da questa poteva originare (allo stesso modo, v. sent. n. 129 del 1975). Non è un caso che proprio a seguito della riforma del 1981, la Corte ha considerato terminato il proprio compito di innovazione nel settore, tant'è che nelle pronunce successive non ha fatto altro che ribadire l'indirizzo ormai consolidatosi senza apportare significative innovazioni e lasciando così irrisolti ulteriori nuovi profili problematici come nel caso, correttamente evidenziato dalla dottrina, della questione «se e fino a che punto, la situazione di lite pendente possa considerarsi causa ostativa alle elezioni seppur degradata a situazione di incompatibilità»[14] (cfr. la sent. n. 160 del 1997 e più in generale le sentt. n. 171 del 1984, 20 e 162 del 1985, n. 235 del 1988). In questa fase, non solo con riferimento all'incompatibilità per litispendenza, il giudice costituzionale si è limitato ad agire sulla base della stretta interpretazione del principio di uguaglianza e partendo dall'interno delle scelte operate dal legislatore, giungendo al massimo a rilevare eventuali incongruenze classificatorie[15], senza introdurre comunque significative novità. E nulla si aggiunge neanche nell'occasione che ci è sottoposta, con l'ordinanza in esame, laddove la Corte risolve il problema ancor più in radice evitando di entrare nel merito della questione, in virtù del fatto che il giudice a quo non aveva espressamente posto nel ricorso la questione della compatibilità della disciplina dell'art. 3, comma 1, n. 4, con il primo comma dell'art. 51 Cost. L'ordinanza, infatti, si limita a dichiarare la manifesta infondatezza della questione in riferimento alla supposta violazione dell'art. 3 Cost. ritenendo infondata la pretesa parità di trattamento di situazioni ritenute tutt'altro che accomunate da molteplici affinità. La riforma costituzionale del Titolo V, contenuta nelle leggi cost. n. 1 del 1999 e n. 3 del 2001, nonché la stessa legislazione ordinaria del nuovo Testo Unico degli enti locali, hanno avuto come rilevante effetto, osserva la Corte, anche quello di differenziare ulteriormente lo status delle diverse categorie dei consigli regionali, da un lato, e dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali, dall'altro. D'altro canto la sostanziale diversità di posizione di suddette cariche, evidenziata altresì nell'ord. n. 383 del 2002, trova riscontro anche sul piano del riparto di competenze, laddove la disciplina si divarica chiaramente tra la competenza esclusiva statale per la legislazione elettorale e organi di governo di comuni e province (art. 117, comma 2, lett. p) Cost.) e la competenza concorrente regionale per sistema elettorale e casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e dei membri della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali (art. 122, primo comma, Cost.)[16]. 6. L'ipotesi contemplata nella sent. 201 relativa al caso diverso del cumulo di cariche elettive mette a confronto la normativa regionale, ivi contestata, con la disciplina dell'incompatibilità riportata nell'art. 65, primo comma, del d.lgs. n. 267 del 2000 («Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale»). Anche in tal caso, come per la generalità dell'istituto dell'incompatibilità, il principio ispiratore

che sottende all'art. 65 del T.U.E.L. è collegato all'art. 97, primo comma, Cost. in base al quale la contemporanea partecipazione di un soggetto a più assemblee elettive di amministrazioni locali e regionali è stigmatizzata come causa di violazione dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione[17] (sent. n. 97 del 1991 e sent. n. 5 del 1978). Il legislatore ha inteso dunque evitare che una persona che ricopre una carica pubblica elettiva venga a trovarsi in conflitto di interessi con l'ente di appartenenza, posto che determinati interessi, di cui tale persona dovesse essere portatrice, entrerebbero in conflitto con gli interessi che il medesimo ente ha il compito di tutelare con i propri organi[18]. Nella pronuncia de qua la Corte non si discosta dalla regola generale che impone il divieto radicale del cumulo tra carica elettiva regionale e carica elettiva locale concedendo al legislatore regionale la sola libertà di declinare nel dettaglio tale regola «entro il limite della discrezionalità, oltrepassato il quale il rispetto del principio, pur apparentemente assicurato, risulterebbe sostanzialmente compromesso». Limite che si ritiene varcato nel caso di specie, con la marginalizzazione dell'incompatibilità ai soli comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 100.000 abitanti. L'assenza di spunti innovativi nella decisione non stupisce. Semmai la Corte si è spesa, anche in tale circostanza, nell'operazione di trasformare di fatto determinate cause di ineleggibilità in cause di incompatibilità. Così è avvenuto nella sent. n. 344 del 1993, nella quale ha dichiarato l'incostituzionalità della lettera a) dell'art. 7 del Testo Unico per le elezioni della Camera (d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361), che vietava al consigliere regionale di candidarsi a deputato nell'intero territorio nazionale[19]. Dopo quest'ultima pronuncia, tuttavia, sono ancora rimaste in vigore, non senza critiche, le due cause di ineleggibilità a parlamentare dei sindaci dei comuni con più di 20.000 abitanti e dei presidenti delle giunte provinciali (art. 7 del d.p.r. 361/71)[20]. La questione non è di poco momento se guardiamo al nuovo assetto di poteri statutari, normativi e amministrativi in generale, configurato per le Regioni dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, dato che la previsione delle forme di incompatibilità tra cariche elettive regionali e cariche elettive degli enti locali ha certamente a che vedere con il complessivo assetto della forma di governo della Regione e del tessuto di relazioni istituzionali esistente tra quest'ultima e le comunità locali[21]. 7. Nel caso di nostro interesse è vero che l'assenza di cause di ineleggibilità a consigliere regionale ex art. 65 T.U.E.L. (e art. 4, l. n. 154 del 1981) pare eliminare alla radice il problema del sacrificio eccessivo dell'incandidabilità del sindaco a consigliere regionale (e viceversa) prevedendo la sola incompatibilità e non inquinando così la libera competizione elettorale, con la conseguenza, meno gravosa, dell'obbligo, successivo all'elezione, di rimuovere la causa di incompatibilità optando di fatto per l'una o l'altra carica[22]. E' altresì vero che l'incompatibilità assoluta lascia alcuni margini di incertezza in merito all'efficacia della misura stessa e all'eventualità di ripercussioni negative sul piano della funzionalità dell'azione amministrativa che vale la pena qui argomentare. Infatti l'intreccio tra regime dell'incompatibilità, sistema elettorale e imparzialità della pubblica amministrazione, rende estremamente complesso il problema, attuale, di contemperare esigenze provenienti da diverse parti: il sindaco, il quale ha la legittima ambizione di candidarsi e assumere nuove cariche istituzionali a livello regionale senza dover sottostare alla "spada di Damocle" che lo costringe, subito dopo eletto, a dimettersi dalla carica di primo cittadino; il corpo elettorale, che ha la legittima aspettativa di conservare il proprio sindaco per l'intera legislatura senza dover ricorrere a elezioni amministrative anticipate; la collettività, che esprime l'interesse generale a che le funzioni della pubblica amministrazione possano svolgersi con il tempo necessario, la dovuta continuità e in modo imparziale[23]. Le prime due aspettative indurrebbero senz'altro a rendere ammissibile il cumulo dei due mandati. Del resto, la misura assumerebbe anche una specifica valenza positiva, in quanto risponderebbe ad una duplice finalità: da un lato, sarebbe funzionale al nuovo sistema regionale in via di costruzione, dove le relazioni verticali tra gli enti amministrativi locali e l'ente territoriale regionale richiedono maggiore fluidità e un rapporto di osmosi nella condivisone di responsabilità, metodi e strumenti per l'esercizio delle funzioni amministrative secondo quanto esigerebbe lo stesso art. 118 Cost. novellato, pena il rischio di irrigidimento e incomunicabilità tra livelli sub-regionali e livello regionale; dall'altro, contribuirebbe a dare vita ad un modello efficace di selezione della classe politica a livello regionale e locale[24], facendo leva su una maggiore mobilità della stessa ed evitando al contempo il rischio di una fuga delle cariche elettive locali verso la Regione, divenuta ormai, nella

nuova forma di stato un concreto centro gravitazionale in termini di potere, visibilità, prestigio e, non ultimo, gratificazione economica[25]. Quanto alla prima finalità, posto che uno degli anelli deboli della riforma costituzionale introdotta con la l. cost. n. 3 del 2001, consiste nella «mancata disciplina di solidi strumenti di raccordo»[26], può allora essere plausibile considerare il cumulo del mandato di sindaco con quello di consigliere regionale come una delle misure - accanto al Consiglio delle autonome locali e ad altre sedi paritetiche e strumenti di co-decisione - funzionali alla riduzione di tale deficit di raccordo tra i diversi livelli di governo; tanto più oggi, di fronte alla delicata (e tutt'ora irrealizzata) prospettiva di un massiccio trasferimento di funzioni amministrative ai comuni, sulla base dell'art. 118, primo comma, Cost. Quanto alla seconda finalità, è parimenti ammissibile che una disgiunzione tra cariche elettorali locali e carica consiliare regionale, ancorché mitigata dalla sostituzione dell'ineleggibilità con l'incompatibilità, potrebbe sortire l'effetto di un progressivo abbandono dei piccoli centri da parte di dirigenti politici e amministratori, di fronte all'obbligo di optare per la carica consiliare regionale acquisita con l'elezione. D'altronde il fenomeno descritto è già in atto ed è destinato a portare un progressivo deterioramento della qualità delle classi politiche locali con conseguenze negative di ampia portata, se si considera che, al 2001, su 8.102 comuni del paese, ben 5.868 contano meno di 5.000 abitanti[27]. Certo, la legge della Regione Lombardia n. 4 del 2002 ha il difetto di aver introdotto una soglia di discrimine troppo alta per la compatibilità delle due cariche nei comuni non capoluogo di provincia (100.000 abitanti) e avrebbe ben potuto applicare il limite più appropriato dei 20.000 abitanti, mutuandolo dall'art. 7 del Testo Unico per le elezioni della Camera dei Deputati, in riferimento all'eleggibilità dei sindaci alla carica di parlamentare. D'altronde l'ammissibilità del cumulo non costituirebbe comunque una rottura con l'ordinamento, essendo già ammessa, come noto, la compatibilità della carica di sindaco di comune con popolazione inferiore a 20.000 abitanti con quella di parlamentare. Senza considerare, infine, che siffatte osservazioni avrebbero ancor più senso ed efficacia nel caso, anch'esso contemplato nella legge regionale della Lombardia, dell'incompatibilità tra consigliere regionale e assessore comunale, figura caricata da minori responsabilità rispetto al sindaco. Tuttavia, anche in un caso del genere, difficilmente la Corte avrebbe deciso in senso favorevole alla norma regionale, date le argomentazioni di principio addotte nella sentenza 8. Senza voler spingersi oltre in considerazioni più affini alla materia della scienza politica, è opportuno qui affrontare, come già accennato, un altro delicato aspetto, relativo all'effettiva ammissibilità costituzionale di una norma che preveda il cumulo dei due mandati, perché è su questo piano che si muovono le più efficaci argomentazioni in favore al permanere dell'incompatibilità. Si è detto, infatti, che l'istituto di cui si parla si differenzia dall'ineleggibilità, che è ritagliata sul principio del diritto di voto e della libera competizione elettorale (artt. 48 e 51 Cost.), e individua il proprio principio ispiratore nell'art. 97 Cost., avendo come finalità concrete quelle di «garantire il corretto comportamento dei rappresentanti nelle istituzioni, prevenendo pericoli meramente potenziali e virtuali e mai attuali durante lo svolgimento della campagna elettorale, con una sanzione diversa, ovvero l'obbligo di rimuovere prima dell'esercizio del mandato la situazione giuridica inconciliabile»[28]. E' lecito chiedersi, allora, se sia necessaria una misura così drastica e irreversibile negli effetti come l'incompatibilità - viste le conseguenze sopra accennate - per eliminare situazioni «meramente potenziali» che possono inficiare l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa sia a causa di un conflitto di interessi, sia per l'impedimento a svolgere appieno una o entrambe le due cariche. O se, piuttosto, non sia possibile ovviare a tali inconvenienti con misure intermedie, più contingenti e non per questo meno efficaci, come gli obblighi di astensione da determinate funzioni, misure specifiche sui controlli, e, come prima ipotizzato, la previsione nella disciplina regionale di cause di incompatibilità relativa, circoscritte a comuni di piccola dimensione (sotto i 5.000 o i 20.000 abitanti)[29]. Allo stesso tempo, l'argomento dell'impossibilità a svolgere pienamente e nel modo migliore la carica ricoperta in caso di cumulo, incontra consistenti obiezioni di fronte ai numerosi casi di sindaci di piccoli comuni che riescono agevolmente ad ottemperare ai propri impegni amministrativi senza con ciò rinunciare al proprio lavoro ed evitando il beneficio dell'aspettativa nel caso di pubblico impiego. Le obiezioni non mancherebbero, a fortiori, neanche qualora si volessero valorizzare, sotto il profilo teleologico, gli elementi in comune tra incompatibilità e ineleggibilità, rifiutando l'idea di una loro netta partizione, come

sostenuto da autorevole dottrina, convinta del fatto che anche l'incompatibilità, come l'altro istituto, limiti il diritto di elettorato passivo garantito dall'art. 51 Cost. seppure in modo differente e più lieve[30]. In tal caso il divieto di esercitare contemporaneamente le due cariche apparirebbe ancor più gravoso, in quanto limitativo anche della sfera più generale della piena libertà di accesso alle cariche elettive. 9. Il fatto che le due pronunce qui annotate non abbiano segnato significativi fattori di novità sul tema dell'ineleggibilità alla carica di consigliere regionale, né sulla questione relativa al rapporto tra legislazione regionale e principi fondamentali della legge statale ex art. 122 Cost., non significa che non vi sia nulla da aggiungere su un tema dai risvolti delicati e oggi reso ancor più significativo tanto dalle implicazioni di attualità derivanti dalla materia del conflitto di interessi nelle cariche di governo, a livello nazionale, regionale e locale, quanto dalla nuova cornice della forma di governo regionale disegnata dalla recente riforma costituzionale. Resta, al fondo, l'esigenza di una disciplina normativa statale e regionale più organica e sistematica, in grado di superare le incongruenze presenti nel confronto con i diversi sistemi elettorali e di tradurre le moderne esigenze di regolazione dei conflitti di poteri nella pubblica amministrazione, classificando in modo più razionale le forme di limitazione all'elettorato passivo[31]. [1] In questa Rivista, 2003, 310-311. [2] Più nel dettaglio, oltre a quella qui annotata, le questioni di illegittimità costituzionale relative alla legge della Regione Lombardia n. 4 del 2002 riguardano la disciplina del corpo forestale dello Stato, contenuta nell'art. 1, comma 3, lett. b), e la disciplina dei limiti minimi di distanza tra impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione e particolari unità abitative collettive, quali asili, scuole, ospedali, carceri, etc. (art. 3, comma 12). [3] La decisione, per la sua portata innovativa, ha sortito immediate reazioni, non senza perplessità, data l'incertezza degli scenari ai quali apre una tale scelta di «drafting processuale» dei giudizi in via principale. Sul punto cfr. A. Ruggeri, La Corte e il drafting processuale (nota a sent. n. 201 del 2003), in www.unife.it/forumcostituzionale/giurisprudenza, il quale intravede il rischio di una moltiplicazione dei ricorsi collegata ad una moltiplicazione della produzione legislativa, insito in un nuovo modello decisionale ad alto tasso di "creatività" della Corte, in virtù del quale «la forma del giudizio in progress, allo stesso tempo, separa contenuti ed effetti dell'atto di ricorso e, di riflesso, ma necessariamente, contenuti ed effetti dell'atto legislativo impugnato, liberato dal cappio dell'impugnazione per una parte, trattenuto per un'altra». [4] Per il resto, la legge è stata infatti abrogata dall'art. 274, dello stesso d.lgs. n. 267 del 2000. [5] Il limite dell'incompatibilità interesserebbe infatti solo lo 0,65 % dei comuni della Regione Lombardia, che conta una popolazione totale di 8.856.074 (fonte: censimento 1991). A rigore di cronaca occorre ricordare che sulla questione del computo del numero di comuni interessati dal mantenimento dell'incompatibilità secondo la legge regionale, la Consulta incorre in un errore materiale a conclusione dei Considerato in diritto, avendo calcolato che l'incompatibilità avrebbe interessato i sindaci e gli assessori di soli quattro comuni, di cui tre capoluogo di provincia. Circostanza che ha reso necessario ricorrere alla correzione dell'errore materiale mediante l'adozione dell'ord. 18 luglio 2003, n. 260. L'ordinanza di correzione dell'errore ha infatti sostituito le parole «per tre comuni capoluogo di provincia», con le parole «per i comuni capoluogo di provincia». In tutta probabilità la Corte ha erroneamente incrociato il dato della soglia dei 100.000 abitanti con quello dei comuni capoluogo di provincia, giungendo alla conclusione che l'incompatibilità riguardasse solo quattro comuni (Milano, Brescia, Bergamo e Monza), invece di sommare tutti i nove capoluoghi di provincia, considerati indipendentemente dalla popolazione, all'unico comune non capoluogo con più di 100.000 abitanti così come indica letteralmente la norma della legge regionale. [6] Con ogni probabilità la disposizione non è nata al di fuori dei tentativi di contemperamento tra i diversi interessi politici in gioco che hanno portato alla nascita della legge regionale: dato piuttosto frequente per situazioni di questo tipo, che, per quanto non encomiabili, non possono meritare la tagliente considerazione dell'Avvocatura dello Stato, la quale nella memoria depositata a sostegno del ricorrente, insinuava che la disposizione fosse stata prevista «forse per risolvere qualche caso personale». [7] Tribunale di Napoli, sent. n. 2295 del 1999. Dagli atti risulta ancora che, in riferimento alla vicenda penale in cui il Boffa era coinvolto, la Corte d'Appello di Napoli (sent. 12 giugno 2001) dichiarava non doversi procedere nei suoi confronti per intervenuta prescrizione dei reati a lui ascritti e che avverso tale pronuncia era stato proposto ricorso per Cassazione, ancora pendente.

Successivamente, Alfonso Perrone, primo dei non eletti nella lista del Partito Democratico Cristiano, conveniva a sua volta in giudizio il Boffa affinché ne venisse dichiarata la decadenza dalla carica di consigliere regionale, per incompatibilità sopravvenuta determinata da lite pendente, ai sensi degli artt. 3, n. 4 e 6 della legge n. 154 del 1981. Il Tribunale di Napoli, accogliendo quest'ultimo ricorso, dichiarava la decadenza del consigliere Boffa per la suddetta causa di incompatibilità, provvedendo alla nomina in sostituzione del primo dei non eletti. La decisione, confermata anche a seguito di impugnazione dalla Corte d'Appello di Napoli, veniva nuovamente contestata dal consigliere decaduto di fronte alla Corte di Cassazione. [8] Si tratta del disegno di legge di iniziativa del deputato A. Russo, presentato alla Camera il 5 febbraio 2002 (A.C. 2284), quindi approvato definitivamente al Senato il 9 ottobre 2002 (A.S. n. 1517). [9] Nella motivazione, il Presidente della Repubblica censura la legge per aver voluto «rendere applicabile ai consiglieri regionali una norma statale in tema di incompatibilità, materia quest'ultima che la citata legge costituzionale n. 1 del 1999 riserva alla competenza legislativa delle Regioni». [10] Per la quale si rinvia ai commenti di A. D'Atena, La Consulta parla... e la riforma del Titolo V entra in vigore (nota a Corte cost. n. 282 del 2002), in Forum dell'AIC del 25.09.2002, www.associazionedeicostituzionalisti.it/dibattiti/riforma; nonché di C. Tucciarelli, La sentenza n. 282 del 2002 della Corte costituzionale: prime interpretazioni delle disposizioni costituzionali sull'esercizio del potere legislativo delle Regioni, in Forum di Quad. cost., 3 luglio 2002, www.quadernicostituzionali.it. [11] Anche per questi motivi, i due giudizi ben si conciliano con le considerazioni riportate nel citato messaggio di accompagnamento del rinvio del Presidente della Repubblica del 5 novembre 2002, nel quale si introducono due rilevanti e innovative considerazioni: nella prima si riconosce che «è sempre e soltanto la Regione che, anche in assenza delle cosiddette leggi (statali) di principio, ha il potere di attenersi al rispetto dei principi fondamentali comunque risultanti dalla legislazione statale in vigore»; nella seconda, si esclude la validità della cd. "clausola di cedevolezza" per giustificare una legislazione statale di dettaglio da emanare in materia di sistemi elettorali, ineleggibilità e incompatibilità, in attesa delle leggi regionali. Sulla portata innovativa del rinvio presidenziale e sull'incertezza delle conseguenze da questo indotte con riferimento al tema trattato, cfr. B. Caravita, Una vicenda piccola, una questione importante: alcune riflessioni in ordine ad un recente rinvio presidenziale, 15.11.2002, in www.federalismi.it; A. Ruggeri, Il Presidente Ciampi e la teoria delle fonti (a margine del rinvio della legge sulle incompatibilità dei consiglieri regionali), in Forum di Quad. Cost., 19 novembre 2002, www.quadernicostituzionali.it; G. Tarli Barbieri, (...), in questa Rivista, 2003. (...). Più in generale, per una disamina del rapporto tra l'istituto dell'incompatibilità e l'evoluzione della forma di governo regionale, segnata dall'art. 122 Cost., cfr. N. Zanon, Su un'ipotesi di temporanea "sospensione" del Consigliere regionale nominato assessore regionale, in questa Rivista, 2000, 907-913. In merito alle incertezze connesse all'incidenza della riforma dell'art. 122 Cost. sul sistema elettorale delle Regioni, cfr. F. Lanchester, Il sistema elettorale e la novella dell'art. 122 Cost., relazione svolta al convegno Verso una fase costituente delle Regioni? Problemi di interpretazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1, Roma, Istituto di Studi sulle Regioni "Massimo S. Giannini", 5 maggio 1999; G. Pitruzzella, Forma di governo regionale e legislazione elettorale, in questa Rivista, 2000, 501-508; C. Fusaro, La forma di governo regionale, in T. Groppi - M. Olivetti (a cura di), La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V, Torino, 2001, 71-84. Per un'analisi critica sulla rigidità formale dello schema di attuazione dell'art.122 Cost., cfr. M. Carli, La "gabbia" dei principi fondamentali, in questa Rivista, 2001, ... [12] La norma sull'incompatibilità da lite pendente trae origine dall'art. 15 n.6 del T.U. n. 570 del 1960 che comminava l'ineleggibilità alla carica di consigliere comunale di chi aveva lite pendente con l'ente di appartenenza. La misura, più rigorosa e limitativa del diritto di elettorato passivo, era stata infatti oggetto di valutazioni critiche da parte della Corte fin dalla sent. n. 46 del 1969, nell'ambito della quale si osservava che le cause di ineleggibilità, in quanto deroghe al principio costituzionale del diritto di elettorato passivo, dovessero essere «di stretta interpretazione» e contenersi comunque «entro i limiti di quanto sia ragionevolmente indispensabile per garantire la soddisfazione di pubblico interesse cui sono preordinate». A partire da quella pronuncia si è sviluppato un indirizzo costante della Corte volto ad espandere al massimo il principio dell'art. 51 Cost. compatibilmente con l'esigenza di

tutelare l'eguaglianza di condizioni dei candidati e di prevenire influenze indebite sull'elettorato. In questa direzione cfr. le pronunce n. 58 del 1972, n. 129 del 1975, nn. 45 e 129 del 1977, che tutte, ancorché in modo diverso, hanno censurato ogni volta le disposizioni che comunque anticipavano ad un momento anteriore alla convalida degli eletti l'obbligo di rimuovere la causa di ineleggibilità. Sull'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in questa direzione cfr. G. F. Ferrari, Discrezionalità legislativa e decisioni additive della Corte in tema di ineleggibilità e incompatibilità, nota a sent. n. 43 del 1987, in questa Rivista, 1987, 723 ss.; tra i primi commenti a proposito dei limiti dell'ineleggibilità e dell'opportunità di sostituirla con i casi di incompatibilità, cfr. T. Martines, In tema di ineleggibilità e di incompatibilità parlamentari, in Annali del seminario giuridico dell'Università di Catania, 1948-49, III, 24. [13] Per una sintesi della disciplina di questa particolare causa, nella l. n. 154 del 1981, cfr. D. Davoli, Le nuove norme sulle ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali, provinciali e comunali, di circoscrizione e delle USL, Roma, 1990, 87-113; M. Maggiora, Il diritto degli enti locali, Milano, 2002, 174-176. [14] Così F. Pinto, La Corte conferma la propria giurisprudenza sui rapporti tra legge statale e legge regionale siciliana in tema di ineleggibilità, nota a sent. n. 162 del 1985, in questa Rivista, 1985, 1157 ss. L'Autore osserva, inoltre, che in riferimento a siffatto istituto la presenza di una disciplina normativa priva di un disegno organico generale, abbia favorito «un uso "deviato" del potere di (auto)tutela da parte dell'amministrazione». Tuttavia, con riferimento alla ratio dell'incompatibilità per lite pendente, giova osservare che il concetto è andato ulteriormente affinandosi, come dimostrato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, giunta a considerare non soltanto la mera pendenza della lite, ma anche la sua effettiva sussistenza, escludendola in molte circostanze che ne implicano il suo venir meno, come nel caso della lite infondata o pretestuosa (Cass. Civ., 30 aprile 1992, Sez. I, n. 4724, in Cons. St., 1992, II, 1491). [15] G. F. Ferrari, cit., 730. [16] Tesi che pare essere confortata, seppure indirettamente, dalle argomentazioni contenute tanto nella sent. n. 282 del 2002, quanto nel citato messaggio del Presidente della Repubblica. [17] Cfr. G. E. Vigevani, Stato democratico ed eleggibilità, Milano, 2001, 153 ss.; P. Alberti, Ineleggibilità amministrative e principi costituzionali, Milano, 1984, 101-104; P. Vipiana, Ineleggibilità e incompatibilità nel diritto amministrativo, in Digesto discipline pubblicistiche, VIII, Torino, 1993, 289 ss.; V. Messerini, Eleggibilità e sistema democratico, Milano, 1984, 57-61 e 193 ss. Con riferimento ai parametri costituzionali desunti dall'art. 97 cost., con i quali ipotizzare ulteriori cause di incompatibilità oltre a quelle già previste in Costituzione, cfr. U. Pototsching, Art. 97, 3° comma, sezione II [art. 51], in G. Branca, Commentario della Costituzione. La pubblica Amministrazione, Bologna - Roma 1994, 394-398; [18] Cfr. G. Rizzo, Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità, in Caringella (a cura di), L'ordinamento degli enti locali nel testo unico, Milano, 2001, 400-401. [19] La norma statuiva l'ineleggibilità a deputato, per i consiglieri regionali, i quali, per candidarsi, erano tenuti a cessare dalle proprie funzioni almeno 180 giorni prima della scadenza della Camera dei Deputati, con la presentazione di formali dimissioni. Sugli aspetti deteriori di tale disciplina connessi con la citata sentenza, cfr. S. Passigli, Dietro il caos creato dalla fuga degli amministratori verso Roma. Quella legge tutela la partitocrazia, in La Nazione, 7 gennaio 1992, 2. Per un'attenta disamina della problematica precedente all'intervento della Corte, cfr. L. Ciaurro, L'incompatibilità tra la carica di consigliere regionale e il mandato di parlamentare, in Giur. merito, 1987, n. 3, 781-785. [20] Sul punto cfr. in particolare le osservazioni critiche di G. E. Vigevani, cit., 285-312. La misura di ineleggibilità tra sindaci, presidenti di provincia e parlamentari, ha sempre destato perplessità anche a fronte del diverso trattamento riservato, nel senso opposto, ai parlamentari, con l'ammissione (implicita) della compatibilità di questi con la carica di sindaco di comune con più di 20.000 abitanti o di presidente di provincia. Sul punto si ricorda, tuttavia, l'indirizzo restrittivo applicato dalle Giunte per le elezioni di Camera e Senato nel senso dell'incompatibilità tra le cariche. Per un approfondimento delle prospettive di riforma connesse, in generale, alla carica di parlamentare nella materia in oggetto, cfr. G. Rivosecchi, Ineleggibilità, incompatibilità e divieto di mandato imperativo (Artt. 84.1,2 e 85), in V. Atripaldi - R. Bifulco (a cura di), La Commissione bicamerale per le riforme costituzionali della XIII legislatura, Torino, 1998, 378-389. [21] Nello specifico, cfr. G. Long, sub Ineleggibilità e incompatibilità, in Digesto delle discipline pubblicistiche, vol. VIII, Torino, 1993, 279. Per uno studio approfondito sulla tematica generale del rapporto tra discipline elettorali

e forma di governo, si veda per tutti, F. Lanchester, Sistemi elettorali e forma di governo, Bologna, 1981. Per un quadro complessivo, v. G. Marchetti, Il sistema elettorale regionale e i casi di ineleggibilità ed incompatibilità del Presidente, dei consiglieri e degli assessori, in AA.VV., I nuovi Statuti delle Regioni, Milano, 2000, 173-180. [22] La rimozione della causa di incompatibilità, quando non avviene per spontanea iniziativa dell'eletto, avviene a seguito di contestazione ad opera del consiglio di appartenenza con eventuale dichiarazione di decadenza, secondo quanto previsto dall'art. 69 del d.lgs. n. 267 del 2000 e dagli artt. 6 e 7 della l. n. 154 del 1981. [23] Cfr. G. E. Vigevani, cit., 289-290. [24] Di questo avviso, con riferimento al caso specifico della Regione Sicilia, G. Mor, Le elezioni regionali siciliane: giudice a quo, ineleggibilità ed incompatibilità, trasparenza della votazione, in questa Rivista, 1984, 1249. La questione delle classi politiche ingessate è stata più evidente fino ad ora con riferimento al rapporto tra sindaci e parlamentari e tra consiglieri regionali e parlamentari. Sul primo aspetto cfr. F. Pinto - S. Staiano, Il nuovo sindaco. Riflessioni dopo la riforma, Torino, 1988; sul secondo punto v. S. Passigli, cit., 2. [25] Secondo una recente stima, la retribuzione netta annuale di un consigliere regionale ammonta a 73.908 euro, di un presidente di provincia a 46.015 euro, di un sindaco di grande città a 51.467 euro, di un sindaco di piccola città a 22.306 euro. Dalla loro comparazione è facile comprendere il forte divario che sussiste tra la carica di consigliere regionale non solo nei confronti del sindaco di piccola città, bensì anche nei confronti del presidente di provincia e del sindaco di grande città (in A Cattaneo - P. Zanetto, (E)lezioni di successo. Manuale di marketing politico, Parma, 2003, 22. I dati sono ricavati da una valutazione media delle diverse realtà, indipendentemente dalle indennità aggiuntive delle cariche consiliari e dai diversi trattamenti stabiliti regione per regione). [26] Così P. Caretti, La faticosa marcia di avvicinamento ad un assetto razionale del regionalismo italiano, nell'editoriale di questa Rivista, n. 5 del 2000, 796. [27] A. Barbera - C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Bologna 2001, 314. Il problema del ricambio di classi politiche a livello locale è uno dei motivi addotti alla motivazione della richiesta di eliminazione del limite massimo delle due legislature per la permanenza degli amministratori locali al vertice dell'ente locale, recentemente formulata in via ufficiale dall'ANCI. [28] Così G. E. Vigevani, cit., 152. Sulla ratio dell'incompatibilità, rispetto all'art. 97 Cost., cfr. anche P. Alberti, cit., 101- 105. Sulla complessa questione della differenza tra ineleggibilità e incompatibilità, cfr. inoltre V. Messerini, cit., 193-215; P. Vipiana, cit., 289-290, nelle cui riflessioni si trova un'efficace sintesi delle diverse peculiarità dei due istituti attraverso quattro profili: sotto il profilo sostanziale (l'ineleggibilità è l'impossibilità giuridica a divenire soggetti passivi del rapporto elettorale, l'incompatibilità è l'impossibilità giuridica di conservare una carica alla quale si è stati validamente eletti); sotto il profilo temporale (la prima viene in rilievo fin dalla presentazione della candidatura, la seconda al momento dell'assunzione della carica); sotto il profilo degli effetti (la sussistenza di ineleggibilità invalida l'elezione, mentre l'incompatibilità ostacola la conservazione della carica legittimamente acquisita); sotto il profilo teleologico (l'ineleggibilità mira ad escludere la captatio benevolentiae, mentre l'incompatibilità mira al corretto espletamento del mandato elettivo). Quanto alla giurisprudenza costituzionale, sulla distinzione dei due concetti, si vedano le pronunce: n. 77 del 70; n. 58 del 1972; nn. 45 e 129 del 1977; n. 5 del 1978; n. 171 del 1984; n. 162 del 1985; n. 344 del 1993; n. 46 del 1996. [29] Di dubbia efficacia e ammissibilità, nonché troppo svantaggiosa sarebbe l'ipotesi di introdurre nella legge elettorale regionale il divieto per il sindaco di candidarsi al consiglio regionale nel collegio dove è ubicato il comune, allo scopo di ridurre l'eventualità del conflitto di interessi. Sul rapporto tra l'obbligo di astensione e l'incompatibilità, si veda A. Pertici, La soluzione dei conflitti di interessi dei rappresentanti degli enti locali tra incompatibilità ed obbligo di astensione, in Foro it., 1999, 2120 ss. Più in generale, sul tema del rapporto tra disciplina dell'incompatibilità e conflitto di interessi, cfr. E. Caterini - G. Chiappetta, Considerazioni sui conflitti di interesse sulle norme in materia di incompatibilità. Un caso di incostituzionalità ed un'esigenza etica, in S. Gambino (a cura di), Elezioni primarie e rappresentanza politica, Soneria Mannelli, 1995, 121-136; V. Di Ciolo, Incompatibilità parlamentari e conflitto fra poteri, in Giur. cost., 1966, 663-677; A. Pace, Ineleggibilità, incompatibilità e conflitto di interessi dei parlamentari e dei titolari di organi di governo, in S. Cassese e B. G. Mattarella (a cura di), Democrazia e cariche pubbliche, Bologna, 1996, 53-73. [30] Sul punto cfr., per tutti, P. Alberti, cit., 103-104, il quale definisce l'art. 51 Cost. come il «trait d'union» tra ineleggibilità e incompatibilità;

A. Pace, Legittime le leggi retroattive in materia elettorale?, in Giur. cost., 1994, 1010- 1011, che osserva come «un indebolimento della garanzia costituzionale del diritto al mantenimento della carica elettiva renderebbe facile l'aggiramento delle garanzie costituzionalmente apprestate al diritto di accesso alla medesima»; G. E. Vigevani, cit., 154, il quale sottolinea l'effetto dissuasivo che l'incompatibilità produrrebbe sul cittadino intenzionato a partecipare alla vita politica. A conforto di tale tesi si ricorda altresì la sentenza della Corte cost. n. 60 del 1966. [31] Esigenza peraltro avvertita più di tutti dallo stesso giudice costituzionale, il quale non ha dimenticato di auspicare che «una legislazione come quella vigente, ricca di incongruenze logiche e divenuta ormai anacronistica di fronte ai profondi mutamenti che lo sviluppo tecnologico e sociale ha prodotto nella comunicazione politica, sia presto riformata dal legislatore al fine di realizzare nel modo più pieno e significativo il valore costituzionale della libertà e della genuinità della competizione elettorale e del diritto inviolabile di ciascun cittadino di concorrere all'elezione dei propri rappresentanti politici e di partecipare in condizioni di eguaglianza all'accesso a cariche pubbliche elettive» (sent. n. 344 del 1993).